

**ATTI PARLAMENTARI**

**VII LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XIX,  
n. 1


---

**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
**PER L'ANNO 1976**

**Presentata dal Ministro degli affari esteri**  
**(FORLANI)**

**il 10 gennaio 1977**

*(ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)*



PAGINA BIANCA

## INDICE

Premessa . . . . .	Pag. 5
--------------------	--------

### PARTE PRIMA

#### La Comunità Economica Europea.

Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1976 . . . . .	» 9
Capitolo I — La libera circolazione delle merci. L'armonizzazione delle disposizioni doganali . . . . .	» 28
Capitolo II — La libera circolazione dei lavoratori. Il diritto delle società. Altri aspetti dell'instaurazione del diritto comunitario mediante convenzione. I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione di servizi . . . . .	» 85
Capitolo III — Regole di concorrenza. Il <i>dumping</i> . Il regime degli aiuti. L'armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni. Brevetto comunitario. Brevetto europeo. Marchio comunitario. Protezione dei consumatori . . . . .	» 90
Capitolo IV — La politica industriale. La politica regionale. La politica sociale. Il Fondo sociale europeo. Diritti speciali dei cittadini. La cooperazione nel settore dell'istruzione. La funzione della gioventù nella costruzione europea. Istituto universitario europeo . . . . .	» 96
Capitolo V — Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale . . . . .	» 108
Capitolo VI — La politica energetica . . . . .	» 113
Capitolo VII — Politica agricola comune. La politica comunitaria della pesca . . . . .	» 116
Capitolo VIII — La politica comune dei trasporti . . . . .	» 150

Capitolo IX-A — Rapporti tra la Comunità ed i Paesi Terzi: Stati Uniti. Canada. Giappone. Paesi EFTA. Portogallo. Paesi a commercio di Stato e COMECON. Rapporti fra la Comunità europea e gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomè. Paesi ASEAN. India. Bangladesh. Pakistan. Afganistan. Sri Lanka. Iran. Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell’America Latina. Messico. Guatemala. Argentina. Brasile. Colombia. Uruguay . . . . .	Pag. 154
Capitolo IX-B — Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo. Convenzione sull’aiuto alimentare. Prodotti di base. Relazioni commerciali multilaterali. Accordo multifibre. IV Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo. Conferenza sulla cooperazione economica internazionale. Convenzione TIR . . . . .	» 181
Capitolo IX-C — Relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo: Grecia. Turchia. Impegni finanziari esterni nella area mediterranea. Spagna. Jugoslavia. Malta. Israele. Cipro. Paesi del Maghreb. Paesi del Mashrek . . . . .	» 216
Capitolo X — Il bilancio delle Comunità. Statuto del personale. Scuole europee . . . . .	» 227
Capitolo XI — Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee . . . . .	» 232
Allegato — Documenti: conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lussemburgo, Bruxelles, L’Aja. Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo dell’Aja sulla « situazione economica nella Comunità ». Dichiarazione comune della Conferenza tripartita (Lussemburgo 24 giugno 1976) sul ripristino della piena occupazione e della stabilità nella Comunità. Conclusioni della Presidenza del Consiglio congiunto del 5 aprile 1976 . . . . .	» 239

PARTE SECONDA

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio . . . . .	» 259
--	-------

PARTE TERZA

La Comunità europea dell’energia atomica . . . . .	» 265
--	-------

ONOREVOLI COLLEGHI, la relazione che il Governo presenta al Parlamento intende fornire una documentazione, per quanto possibile completa, sull'attività comunitaria nel 1976, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 luglio 1965, n. 871.

Anche alla luce delle osservazioni formulate nel corso del dibattito svoltosi al Senato sul documento relativo al 1975, al quale ho avuto l'onore di partecipare, la relazione analitica sulle decisioni adottate e gli orientamenti emersi nei singoli settori dell'attività comunitaria è preceduta quest'anno da un'ampia parte introduttiva, nella quale sono passati in rassegna gli avvenimenti politicamente più rilevanti che hanno caratterizzato la vita delle Comunità nel corso del 1976.

Neppure il 1976 è stato un anno facile per la Comunità.

La coesione dei Nove è stata messa in pericolo oltre che dalle disparità nello sviluppo economico tra gli Stati membri, dalle divergenze di interesse in settori di grande rilevanza per l'integrazione economica, quali quelli della politica energetica e della ricerca e dall'aggravarsi della crisi, anche in conseguenza delle tensioni monetarie verificatesi nell'anno, della politica agricola comune.

Per superare tale insieme di difficoltà appare necessario nel 1977 (e negli anni successivi) un accresciuto impegno politico nei singoli Governi, tanto sul piano nazionale che su quello comunitario.

Un ordinato sviluppo economico in ciascun Paese membro è necessario al rilancio

del processo di integrazione europea: gli sforzi fatti attualmente nel nostro Paese per risanare la situazione economica debbono anche essere visti nella prospettiva di non approfondire taluni divari con i nostri *partners* europei, che hanno a loro volta altri e talvolta analoghi problemi da risolvere.

Sul piano comunitario tale impegno dovrà servire a superare, conciliandole, le divergenze di interessi tra i Paesi membri. Non vi sono dubbi infatti che non vi sia, per i popoli europei, una alternativa reale al processo di unificazione. Mi sembra altresì evidente che la via più sicura per portare avanti tale processo sia quella di estendere il campo di applicazione delle politiche comuni, ampliando progressivamente le competenze ed i poteri delle Istituzioni comunitarie.

Dei primi progressi sono stati compiuti in questo settore, mediante l'approfondimento del dialogo tra le Istituzioni, in particolare con il Parlamento europeo che, anche nella prospettiva della elezione a suffragio universale, sta acquistando maggior peso nell'equilibrio istituzionale comunitario.

Il rafforzamento dei poteri del Parlamento appare indispensabile in un processo di unificazione europea che deve comportare un graduale trasferimento di poteri dalle Autorità nazionali a quelle comunitarie.

Da parte italiana, continueremo a dare un costruttivo contributo al rafforzamento istituzionale della Comunità che appare necessario tanto per lo sviluppo interno

quanto per l'affermazione di essa sul piano esterno. L'immagine che la Comunità ha potuto dare di sé, in particolare nelle relazioni con i Paesi del terzo mondo e nelle sedi internazionali nelle quali, grazie anche ai progressi verificatisi nel settore della cooperazione politica, ha cominciato ad esprimersi con una sola voce, potrà essere consolidata solo mediante il rafforzamento

della sua coesione interna e delle istituzioni che la rappresentano.

Il Governo italiano intende ispirare la propria azione a tale consapevolezza, certo di interpretare la volontà politica del Parlamento.

Il Ministro degli affari esteri  
ARNALDO FORLANI.

PARTE PRIMA

PAGINA BIANCA



### Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1976.

L'attività comunitaria nel 1975 si era conclusa con le importanti decisioni del Consiglio europeo tenutosi a Roma l'1 e il 2 dicembre nel corso del quale si era convenuto di procedere all'elezione del Parlamento europeo nel periodo maggio-giugno 1978, erano stati esaminati i problemi relativi al controllo della spesa ed alla politica di bilancio della Comunità (stabilendo una nuova procedura intesa a consentire una valutazione globale dei problemi del bilancio comunitario) ed era stata decisa una partecipazione unitaria della Comunità alla Conferenza per la cooperazione economica internazionale.

1) Sul primo tema, quello delle elezioni del Parlamento europeo, i problemi ancora aperti per attuare la decisione di principio del dicembre 1975 hanno potuto essere superati soltanto nel settembre 1976. La principale difficoltà è stata quella della ripartizione dei seggi del futuro Parlamento, superata alla fine con l'intesa di eleggere un'assemblea composta di 410 membri, fatto politicamente più significativo della elezione di una assemblea di 198 deputati, come era stato ipotizzato in una prima fase del difficile dibattito tra i Paesi membri.

Prima di poter procedere, tuttavia, all'approvazione ed alla firma dei testi relativi all'elezione del Parlamento, è stato

necessario trovare adeguate formule per far cadere la disposizione derogatoria di carattere generale che consentiva ad uno Stato membro, che non fosse stato in grado di procedere all'elezione dei propri rappresentanti alla data unica convenuta di designarli tra i membri del Parlamento nazionale. A tal fine il riferimento al periodo maggio-giugno 1978 per l'elezione è contenuto nel preambolo della « Decisione », nel quale si riconferma l'impegno politico assunto in proposito dagli Stati membri. La decisione formale sulla data spetterà tuttavia al Consiglio.

Soltanto al Governo danese è riconosciuta la facoltà di abbinare le elezioni dei propri membri al Parlamento europeo con le elezioni nazionali e di designare, temporaneamente, fino alle elezioni nazionali, i rappresentanti danesi al Parlamento europeo. Il Governo danese ha inoltre la facoltà di rendere obbligatorio il doppio mandato parlamentare — nazionale ed europeo — per i propri rappresentanti. Merita peraltro di essere segnalato l'auspicio di tale Governo — condiviso dal Consiglio — che il ricorso a tale facoltà decada entro 5 anni dalla prima elezione europea.

Le principali disposizioni contenute nell'atto allegato alla decisione riguardano la ripartizione dei seggi (Francia, Germa-

nia, Italia 81; Olanda 25; Belgio 24; Danimarca 16; Irlanda 15 e Lussemburgo 6), la durata della legislatura (5 anni), la compatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo e la lista delle incompatibilità tra tale ultimo mandato e gli incarichi politici amministrativi nazionali o comunitari.

È inoltre stabilito che l'assemblea elaborerà un progetto di procedura elettorale uniforme e che, nel frattempo, la procedura elettorale sarà disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. Spetterà ai singoli Stati membri la scelta del giorno o dei giorni nei quali si procederà alle elezioni, fermo restando che la data deve cadere entro lo stesso arco di tempo, compreso tra la mattina del giovedì e la sera della domenica immediatamente successiva. Le operazioni di spoglio delle schede potranno iniziare soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori voteranno per ultimi.

Gli atti firmati a Bruxelles dovranno essere approvati dai Parlamenti nazionali e richiederanno, sul piano interno, l'elaborazione della legge elettorale per l'elezione del 1978. In tale contesto dovranno essere affrontati problemi quale quello della delimitazione delle circoscrizioni elettorali e delle modalità di voto degli emigranti nei Paesi membri della Comunità.

Su un piano generale, l'elezione diretta del Parlamento, insieme con la firma dei Trattati che aumentano i poteri di controllo del Parlamento stesso in materia di bilancio ed alla « procedura di concertazione » che associa il Parlamento all'adozione di atti comunitari di portata generale che hanno notevoli conseguenze finanziarie, costituiscono un importante passo avanti verso un migliore equilibrio istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento.

L'azione del Governo, nel corso di quest'anno, si è sviluppata coerentemente con l'orientamento, favorevole al rafforzamento delle istituzioni, già manifestatosi nel 1975 con l'impulso dato al raggiungimento della decisione politica concernente l'elezione del Parlamento europeo. L'azione italiana è stata particolarmente importante

per ottenere che la composizione del futuro Parlamento fosse numericamente significativa e non prevalesse l'ipotesi di una conferma dell'attuale composizione numerica dell'Assemblea.

2) Sul secondo tema, sul quale vi era stato al Consiglio europeo di Roma, un consenso di massima — quello di una valutazione globale dei problemi del bilancio della Comunità — vi è da registrare, nel corso di quest'anno, la sessione congiunta dei Ministri degli esteri e dei Ministri finanziari dedicata appunto, ai problemi del bilancio della Comunità.

Il dibattito ha fatto apparire talune divergenze di approccio tra i Paesi membri — specie per quanto riguarda le spese agricole — ma una sostanziale convergenza di vedute circa l'opportunità di una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie.

Da parte italiana, prendendo spunto dall'attuale ripartizione della spesa — concentrata sulla politica agricola — è stato rilevato che la struttura del bilancio comprendeva una variabile indipendente — le spese agricole — mentre gli interventi negli altri settori restavano subordinati alle disponibilità residue che, anche per ragioni congiunturali, erano necessariamente limitate.

Poiché il bilancio doveva servire anche come strumento di riequilibrio delle economie dei Paesi membri, od almeno essere utilizzato in modo da dare un contributo a tale obiettivo, da parte italiana è stato sostenuto che occorre rafforzare gli interventi di carattere strutturale (politica regionale, sociale e delle strutture agricole), ampliare le politiche comuni nei vari settori, in particolare della ricerca e dell'energia ed esaminare parallelamente come contenere e razionalizzare gli interventi nel settore agricolo.

Nella consapevolezza che la ristrutturazione del bilancio comunitario avrebbe richiesto un notevole lasso di tempo, da parte nostra si è insistito sulla opportunità che la Commissione proceda a delle previsioni pluriennali di spesa che rispecchias-

sero gli orientamenti di massima a favore di un progressivo aumento dell'azione strutturale della Comunità e di una programmazione dell'aiuto a favore dei Paesi terzi.

Su un piano generale, si è sostenuto da parte italiana che occorre sforzarsi di orientare globalmente il bilancio in modo da contribuire ad una attenuazione delle disparità economico-sociali esistenti tra le regioni dei Nove: una analisi della spesa nei singoli settori dimostrava che attualmente tale criterio veniva rispettato in maniera relativamente soddisfacente soltanto per il Fondo regionale. Occorre che esso trovasse applicazione anche nella utilizzazione degli altri strumenti finanziari della Comunità (Fondo sociale, FEOGA, Fondo CECA) e venisse tenuto presente, in linea generale, nella definizione delle politiche comuni dei Nove.

Lo scambio di vedute su questo importantissimo tema ha tuttavia fatto apparire preoccupazioni di diversa natura da parte di taluni Paesi membri. I francesi, in particolare, sono apparsi preoccupati dalla possibilità che fossero messe in discussione le spese agricole e si sono mostrati inclini, pertanto, a limitare il dibattito alle spese di bilancio definite, secondo la terminologia adottata per i poteri del Parlamento europeo, « non obbligatorie ».

Da parte tedesca è stata esplicitamente sottolineata la necessità di contenere l'aumento globale delle spese di bilancio, pur ammettendo che l'aumento degli stanziamenti doveva essere concentrato a favore delle azioni di carattere strutturale, con contenimento delle spese nel settore agricolo.

Anche da parte inglese ci si è pronunziati per il finanziamento prioritario di quelle azioni che avrebbero potuto favorire la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri e si è sottolineata la necessità di una attenta valutazione preventiva delle conseguenze finanziarie delle decisioni da adottare, in particolare nel settore agricolo.

Gli interventi delle altre delegazioni sono stati caratterizzati, nell'insieme, dal riconoscimento della necessità di meglio programmare la spesa comunitaria con proiezioni pluriennali e di riservare maggiori mezzi finanziari a quelle azioni strutturali che avrebbero potuto contribuire alla convergenza delle politiche economiche dei paesi membri. Nello stesso senso si è espresso il Presidente della Commissione, che ha sottolineato la necessità di intensificare le politiche di integrazione.

Il Consiglio congiunto del 5 aprile deve essere considerato come l'avvio di un ripensamento della politica della spesa della Comunità. Esso si è concluso con una nota della Presidenza, che riassume gli orientamenti emersi dal dibattito, nota sulla quale il Consiglio, pur senza adottarla, ha espresso un consenso di larga massima (vedi allegato).

In tale nota viene affermata la volontà di rafforzare la coesione tra le politiche condotte dalla Comunità per lo sviluppo interno e per gli impegni esterni ed a concentrare gli sforzi finanziari sulle azioni che possano meglio contribuire alla realizzazione degli obiettivi di integrazione della Comunità ed in particolare ad una maggiore convergenza delle economie degli Stati membri.

Nella nota viene inoltre recepito il principio che tutti i mezzi di intervento strutturale del bilancio comunitario, segnatamente il Fondo sociale, il Fondo regionale ed il FEOGA orientamento, siano utilizzati in modo coordinato per ridurre le divergenze esistenti tra le varie regioni della Comunità, favorendo così la convergenza delle economie.

Tali principi sono stati ripresi nel progetto di bilancio per il 1977 ed hanno trovato una prima modesta attuazione in un aumento degli stanziamenti nel settore sociale, in particolare per azioni a favore dei giovani. Gli stanziamenti di impegno per il Fondo sociale ammontano, per il 1977, a 617 milioni di unità di conto (nel 1976 erano di 530 milioni).

Non vi sono invece da registrare variazioni per gli stanziamenti di impegno del Fondo regionale (il cui ammontare di 500 milioni di unità di conto deriva peraltro dalla decisione presa al vertice di Parigi del 1974 dai Capi di Stato e di Governo dei nove Paesi) né per quelli del FEOGA orientamento.

Ad ogni modo una migliore qualificazione della spesa comunitaria resta un obiettivo importante, se si vuol far progredire il processo di integrazione europea e, da parte italiana, si continuerà ad operare al raggiungimento di tale obiettivo, tenendo anche conto del fatto che dovranno essere decisi, nel corso del 1977, l'ammontare del Fondo regionale per i prossimi anni e che sono in corso, anche in seno alla Commissione, riflessioni sul tema della politica delle strutture agricole.

3) Sul terzo tema sul quale era stata adottata una importante decisione al Consiglio europeo di Roma — quello della partecipazione unitaria della Comunità alla Conferenza per la cooperazione economica internazionale — vi è da rilevare che i Nove hanno rispettato il principio della delegazione unica, di cui sono stati portavoce il rappresentante della Commissione e della Presidenza di turno (che è stata, durante il 1976, prima lussemburghese e successivamente olandese).

I lavori nelle diverse Commissioni — Energia, Materie prime, Sviluppo e Affari finanziari — non si sono tuttavia svolti in modo così soddisfacente da consentire di tenere alla data prevista (metà dicembre) la riunione a livello ministeriale.

Il rinvio è intervenuto di comune accordo a seguito delle consultazioni promosse dai due co-Presidenti della Conferenza — il canadese ed il venezuelano — con i Paesi partecipanti.

La dichiarazione unilaterale resa nota dopo il rinvio dai 19 di aver accettato l'aggiornamento poiché alcuni Paesi industriali non erano in condizione di prendere le decisioni politiche che avrebbero permesso di assicurare il successo della Conferenza ed in considerazione di migliori

prospettive di successo nella prima parte del 1977, non ha determinato prese di posizione da parte della Comunità. I Nove avevano ribadito al Consiglio europeo dell'Aja del 29-30 novembre 1976 l'importanza annessa alla Conferenza nord-sud e la propria disponibilità a dare un contributo positivo al successo della Conferenza stessa.

#### *Consigli europei del 1976.*

Nel corso del 1976 il Consiglio europeo si è riunito, come già nel 1975, tre volte, l'1 e 2 aprile a Lussemburgo, il 12-13 luglio a Bruxelles ed il 29-30 novembre all'Aja.

Nella riunione di Lussemburgo, lo scambio di vedute tra i Capi di Governo sui problemi economici si è concentrato su taluni orientamenti, suggeriti dalla Commissione, riguardanti il consolidamento ed il rafforzamento del carattere vincolante dei meccanismi comunitari di coordinamento della politica economica; lo sviluppo del sistema comunitario di cambi e, in tale quadro, dell'ampliamento delle competenze e dei mezzi del Fondo europeo di cooperazione monetaria; l'integrazione, in un quadro comunitario, di tutte le deliberazioni relative al « serpente » e la istituzione di un meccanismo di consultazione per le monete che fluttuano isolatamente.

Il Consiglio europeo ha concordato sulla opportunità di rendere maggiormente vincolanti le direttive in materia di politica economica adottate in sede comunitaria, ma non ha potuto raggiungere delle intese sugli altri temi, riguardanti il sistema dei cambi ed il potenziamento del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Si tratta di temi sui quali il dibattito in sede comunitaria è tuttora in corso e che sono stati rilanciati nel luglio 1976 anche dal Ministro delle finanze olandese, Duisenberg.

Sul tema dell'elezione del Parlamento europeo, alla riunione di Lussemburgo, è stato possibile raggiungere un accordo su alcuni punti minori, ma non sul tema più importante della ripartizione dei seggi, sul

quale vi è stata da registrare una proposta del Presidente della Repubblica francese, tendente a mantenere, per la prima elezione, l'attuale composizione numerica del Parlamento.

A tale formula venne obiettato da parte italiana che essa presentava il rischio di creare un Parlamento senza un vero legame con l'elettorato europeo, data l'esiguità del numero dei deputati da eleggere. Essa avrebbe posto altresì il problema della rappresentanza dei raggruppamenti politici minori — ma non meno rappresentativi — nel Parlamento europeo.

Al Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 e 13 luglio viene raggiunta l'intesa sul problema della ripartizione dei seggi del futuro Parlamento eletto, essendo prevalsa la tesi che fosse opportuno aumentare sensibilmente l'attuale composizione numerica del Parlamento, anche per dare il dovuto rilievo politico all'elezione europea.

Sul tema della situazione economica e sociale, emerge dal Consiglio europeo di luglio un ampio accordo nel constatare la ripresa congiunturale e l'aspettativa che essa prosegua nel 1977. Il Consiglio sottolinea la necessità di incoraggiare gli investimenti produttivi al fine di prevenire nuove tendenze inflazionistiche e di assicurare un graduale assorbimento della disoccupazione.

Il principio della convergenza delle politiche economiche e monetarie, quale premessa di validi accordi in materia di tassi di cambio, viene riaffermato dal Consiglio europeo, che si esprime positivamente anche sull'iniziativa di mantenere i contatti con i *partners* sociali, a livello europeo, nell'ambito della Conferenza tripartita, alla quale partecipano, insieme con i Governi e con le Istituzioni comunitarie, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli incontri tipo Rambouillet o Portorico (ai quali siano invitati a partecipare, cioè, solo alcuni Paesi membri della Comunità), il Consiglio europeo conviene sull'opportunità di procedere a consultazioni preventive e ribadisce il principio che la trattazione di que-

stioni di competenza comunitaria in tali conferenze avvenga nel rispetto delle procedure e degli obblighi comunitari.

Il Consiglio europeo procede anche ad uno scambio di vedute sull'estensione dei limiti di pesca, constatando la tendenza a portare a 200 miglia le acque di pesca, senza attendere le conclusioni sulla Conferenza sul diritto del mare. In tale prospettiva il Consiglio europeo esprime la sua determinazione di proteggere gli interessi dei pescatori comunitari ed invita i Ministri degli esteri a considerare l'opportunità di una dichiarazione di intenzioni circa l'estensione delle acque di pesca della Comunità a 200 miglia, nell'ipotesi in cui altri Stati dovessero procedere unilateralmente in tal senso.

Innovando rispetto alla prassi anteriore, i Capi di Governo si esprimono favorevolmente circa la designazione del Ministro britannico Roy Jenkins come membro della Commissione europea ed anticipano la loro intenzione di nominarlo alla Presidenza della futura Commissione.

In tema di cooperazione politica, il Consiglio europeo rende nota una dichiarazione sul terrorismo internazionale nella quale si condanna la presa di ostaggi e ci si dichiara decisi a cooperare per la definizione a livello mondiale di misure efficaci nella lotta contro il terrorismo. I Capi di Governo invitano in particolare i Ministri della giustizia ad elaborare una Convenzione che impegni gli Stati membri a portare in tribunale o ad estradare gli autori di prese di ostaggi.

Il Consiglio europeo dell'Aja — l'ultimo dell'anno — ha proceduto ad un nuovo esame della situazione economica, rifacendosi ad una comunicazione predisposta dalla Commissione. Tale comunicazione contiene, nella prima parte, una breve analisi della situazione congiunturale, le cui prospettive appaiono, a fine novembre, meno favorevoli di quanto non apparissero nei mesi precedenti e sottolinea i pericoli per la coesione della Comunità risultanti dalle divergenze dei principali indicatori economici — disparità nell'evoluzione dei

prezzi e dei costi e delle bilance dei pagamenti dei Paesi membri

Nella seconda parte della comunicazione sono indicati gli obiettivi di politica economica per il 1977 e si invitano i Paesi membri che denunciano dei *deficit* nei loro conti con l'estero a perseguire una rigorosa politica in materia monetaria, delle finanze pubbliche e dei redditi; i Paesi membri che hanno una bilancia dei pagamenti eccedentaria o, comunque, non soggetta a vincoli esterni, sono invitati a sviluppare la domanda interna, in modo da sostenere gli sforzi di risanamento dei Paesi deficitari, la cui ripresa economica resta collegata, nella fase attuale, alla domanda esterna.

Nella comunicazione si rileva inoltre che un rincaro del prezzo del petrolio potrebbe accentuare il deterioramento della situazione economica a livello mondiale.

Sul tema dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, il Consiglio europeo si è limitato a riaffermare la disponibilità della Comunità a contribuire al proseguimento del dialogo, in particolare nell'ambito della Conferenza nord-sud, affidando ai competenti organi della Comunità l'incarico di proseguire, in uno spirito costruttivo, l'elaborazione della posizione dei Nove sui principali problemi in discussione. Anche la posizione della Comunità sul programma integrato per le materie prime verrà definita nei normali organi istituzionali, dato che i tedeschi non hanno ritenuto di poter modificare, all'Aja, la loro posizione di riserva, neppure nell'imminenza delle consultazioni che si apriranno a Ginevra sul programma integrato e sul Fondo comune.

Sul dibattito del Consiglio europeo è pesata l'incertezza derivante dalla fase di transizione politica americana, dalle attese decisioni dei Paesi dell'OPEC circa il prezzo del petrolio e dallo scontato rinvio della sessione della Conferenza a livello ministeriale, in un primo tempo prevista per metà dicembre.

Sugli altri temi discussi vi è da ricordare quello delle relazioni tra la Comunità ed il Giappone. Il Consiglio europeo, preoccupato dell'effetto delle pratiche di importa-

zione e di esportazione giapponesi e del rapido deterioramento dei termini dell'interscambio tra la Comunità ed il Giappone, oltre che per i problemi sorti in alcuni settori industriali (in particolare per la cantieristica), ha invitato le Istituzioni comunitarie ad esaminare con urgenza tali problemi ed a discuterne con il Governo giapponese, del quale peraltro ha notato con soddisfazione la dichiarata volontà di cooperare con la Comunità alla soluzione dei problemi sul tappeto.

Il Consiglio europeo ha proceduto anche ad uno scambio di vedute sul progettato coordinamento dei vari fondi comunitari — tema che si ricollega a quello di una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie — e sulla questione degli ammontari compensativi in agricoltura: l'approfondimento dei due problemi è stato rinviato agli organi comunitari competenti.

Per quanto riguarda il rapporto Tindemans, il Consiglio europeo ha concordato il testo di una dichiarazione che rappresenta un quadro sintetico dei principali concetti ispiratori della futura Unione europea. Questa sarà costruita progressivamente, consolidando ed incrementando il patrimonio comunitario, mediante la messa a punto di nuove politiche comuni e lo ampliamento di quelle esistenti. La dichiarazione sottolinea l'esigenza di un'autentica politica regionale e sociale della Comunità e, tra le politiche comuni, ricorda in particolare quelle relative ai settori dell'energia e della ricerca.

Nella dichiarazione, il Consiglio europeo riafferma che la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è fondamentale per il consolidamento della solidarietà comunitaria e per l'instaurazione dell'Unione europea e sottolinea l'importanza prioritaria da accordare, per progredire sulla via dell'unione economica alla lotta contro l'inflazione e la disoccupazione.

Il Consiglio europeo afferma inoltre che la costruzione europea deve utilizzare le possibilità di cooperazione nei settori nei quali gli Stati membri sono disposti ad esercitare progressivamente la loro sovra-

nità in modo convergente. Nel settore della politica estera, tale forma di cooperazione deve condurre alla ricerca di una politica estera comune.

Il Consiglio europeo ha ribadito la volontà dei Nove di sviluppare l'autorità e l'efficacia delle istituzioni comunitarie e l'adesione dei popoli a tali istituzioni.

La dichiarazione del Consiglio europeo si conclude con un invito ai Ministri degli esteri ed alla Commissione (a quest'ultima per i settori di sua competenza) a riferire annualmente sui risultati conseguiti e sui progressi che possono essere realizzati nei vari settori dell'Unione.

#### *L'Unione economica e monetaria nel 1976.*

Nel corso del 1976 la disparità dei tassi d'inflazione tra i singoli Paesi membri della Comunità, ha reso sempre più precario ogni progresso nella costruzione dell'Unione economica e monetaria. Tale fenomeno, che si riflette soprattutto nell'andamento dei tassi di cambio, ha creato forti tensioni sui mercati valutari e nell'ambito dello stesso « serpente ».

Proposte concrete miranti a migliorare le relazioni monetarie tra i *partners* e avviare un processo di effettivo coordinamento delle politiche monetarie ed economiche, presentate nel mese di luglio dalle autorità olandesi, sono attualmente allo studio presso le istituzioni comunitarie.

#### *Andamento del mercato dei cambi.*

I mercati dei cambi sono stati soggetti, sin dall'inizio dell'anno a fasi di particolare pressione: la prima, relativa al periodo metà gennaio-metà febbraio, ha parzialmente coinciso con la sospensione delle quotazioni ufficiali delle valute estere sul mercato italiano; la seconda si è verificata a partire dal 5 marzo a seguito di un forte deprezzamento della sterlina.

Il sistema comunitario dei cambi ha risentito negativamente di questa situazione anche per il diffondersi di voci relative a modifiche delle parità di talune monete.

Il franco francese è stato particolarmente colpito dalle pressioni speculative: nonostante massicci interventi sul mercato dei cambi, le autorità francesi erano costrette, il 15 marzo, a sospendere la difesa dei margini di fluttuazione. Nello stesso giorno, i Paesi del Benelux denunciavano l'accordo in base al quale il margine di oscillazione fra le rispettive monete era limitato all'1,50 per cento.

Nuovi momenti di tensione sono intervenuti agli inizi di settembre creando soprattutto pressioni nei confronti del marco, la più apprezzata delle monete in fluttuazione congiunta.

Nel tentativo di ristabilire quotazioni più realistiche per la propria moneta, le autorità tedesche hanno deciso una rivalutazione differenziata del marco nell'ambito del serpente a partire dal 18 ottobre: il nuovo tasso fa registrare un aumento del 2 per cento nei confronti delle monete del Benelux, del 6 per cento rispetto alla corona danese e del 3 per cento nei confronti delle corone norvegese e svedese.

Nei confronti del dollaro le monete del serpente hanno mantenuto un andamento sostanzialmente stabile nei primi sette mesi dell'anno: da tale data inizia un movimento di costante apprezzamento di tali monete che, alla fine di novembre, ha raggiunto il livello del 12 per cento circa.

All'interno del serpente la valuta più debole è stata nei primi tre mesi dell'anno la corona danese e, dopo un periodo un po' incerto, dalla fine di aprile fino quasi alla fine di giugno, il fiorino olandese. Nel periodo fine gennaio-metà febbraio e metà marzo, il serpente ha avuto due momenti di particolare tensione.

Dopo una fase di calma seguita all'andamento più equilibrato del marco le tensioni sono riapparse all'inizio di agosto con le corone danese e norvegese ed il franco belga sul lato debole in opposizione con la moneta tedesca. Per ridurre le pressioni sulle proprie monete, i Paesi a moneta debole hanno adottato alcuni provvedimenti di politica monetaria (inasprimento

del costo del denaro e controllo del credito).

Fra le monete liberamente fluttuanti, il franco svizzero, per tutto il periodo considerato, ha avuto un andamento sostanzialmente parallelo rispetto al « serpente »; la lira italiana e la sterlina hanno avuto, invece, una tendenza progressivamente svalutativa particolarmente accentuata fino a maggio. Dopo una fase di stabilità nei mesi estivi, è ripreso in settembre il processo di deprezzamento che, nel caso della sterlina, ha raggiunto agli inizi di ottobre minimi « storici ».

In questo quadro vanno viste le misure di salvaguardia poste in essere a varie riprese dal Governo italiano per far fronte a difficili situazioni o a crisi insorte nella bilancia dei pagamenti e cioè nell'ambito degli articoli 108 e 109 del Trattato di Roma.

Dopo il miglioramento verificatosi in conseguenza dell'adozione, il 18 marzo 1976, di varie misure di risanamento dell'economia, si manifestava all'inizio di maggio un accentuarsi delle pressioni sulla lira che esigeva provvedimenti energici. Il 5 maggio il Governo comunicava alla Commissione che esso intendeva ristabilire il deposito previo sulle importazioni già applicato nel 1974. La richiesta veniva autorizzata lo stesso 5 maggio dalla Commissione, nell'ambito dell'articolo 108 del Trattato.

Il deposito, della durata di tre mesi, veniva prorogato — d'intesa con la Commissione — per altri tre mesi, in considerazione delle circostanze che la bilancia dei pagamenti dell'Italia continuava a presentare un notevole disavanzo.

Con decisione del 29 settembre 1976, la Commissione aderiva alla richiesta italiana di smobilitazione graduale del deposito fino alla sua soppressione totale il 15 aprile 1977.

Forti pressioni verificatesi sul mercato dei cambi in termini di deprezzamento della lira o di deterioramento delle riserve negli ultimissimi giorni di settembre costringevano il Governo ad introdurre, per la durata di quindici giorni, una sovrattassa

del 10 per cento su tutti gli acquisti di valuta estera effettuati da residenti (con l'esclusione di talune delle operazioni in precedenza esentate dal versamento del deposito previo).

La Commissione immediatamente informata ai termini dell'articolo 109 del Trattato, prendeva atto del provvedimento italiano e auspicava che le misure di politica economica nel frattempo prese o annunciate dal Governo potessero portare ad uno stabile risanamento dell'economia italiana.

Allo scadere delle due settimane di durata del provvedimento, la sovrattassa veniva meno il 15 ottobre 1976 (data alla quale il deposito previo veniva intanto ridotto al 45 per cento).

Pochi giorni dopo, si manifestavano nuovamente forti pressioni sul mercato dei cambi e sulle riserve che inducevano il Governo, il 23 ottobre, a decidere di reintrodurre — sempre nell'ambito dell'articolo 109 del Trattato — a partire dal 25 ottobre, una sovrattassa sull'acquisto di valuta, di entità inferiore alla precedente ma di maggior durata (fino a quattro mesi). La Commissione reiterava il suo auspicio di veder misure economiche complementari contribuire al risanamento della situazione economica e al ristabilimento della fiducia.

A conferma del carattere temporaneo del provvedimento adottato in ottobre il Governo, con decreto ministeriale del 23 dicembre, ha deciso di diminuire dal 7 al 3,50 per cento la sovrattassa a partire dal 27 dicembre e di ridurla progressivamente nelle settimane successive.

Le ripetute crisi valutarie hanno suscitato apprensioni sia per le loro conseguenze economiche, sia per gli effetti negativi sulla coesione comunitaria. Tutti gli Stati membri si sono dimostrati consapevoli di tali rischi e della conseguente necessità di adoperarsi sul piano nazionale ed in sede comunitaria al ristabilimento delle rispettive situazioni economiche.

Una valutazione realistica dell'attuale fase delle relazioni monetarie tra gli Stati membri ha indotto i Nove a prendere atto



delle difficoltà che si frappongono ad una fluttuazione congiunta delle monete dei Paesi membri.

A tale valutazione realistica si ispira la proposta del Ministro olandese Duisenberg concernente una nuova politica di cambio all'interno della Comunità, basata sull'applicazione di direttive per la fluttuazione e la fissazione di « zone obiettivo » espresse in termini di tassi di cambio effettivi, sulla falsariga di quanto già proposto nelle « direttive per la fluttuazione » del Fondo monetario internazionale.

Gli obiettivi cui tende la proposta olandese sono quelli di stimolare, nel medio periodo, una effettiva armonizzazione delle politiche economiche e, nel breve periodo, di promuovere una relativa stabilità del cambio, contenendone le fluttuazioni erratiche, anche allo scopo di evitare la manovra del tasso di cambio per migliorare la propria posizione competitiva.

Il Consiglio dei Ministri finanziari dell'8 novembre 1976 ha riaffermato il principio che la convergenza delle politiche economiche ed il riavvicinamento delle situazioni economiche degli Stati membri costituiscono una premessa per una maggiore stabilità nei rapporti di cambio e sono indispensabili allo sviluppo della Comunità.

Appare pertanto necessario inserire le politiche congiunturali e strutturali degli Stati membri in un quadro comunitario a medio termine, esaminando e comparando in sede comunitaria l'evoluzione effettiva agli obiettivi fissati. Anche per quanto riguarda i rapporti di cambio intra-comunitari, il Consiglio si è riferito ai suggerimenti olandesi, che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

Lo stesso orientamento si è manifestato, come si è detto, al Consiglio europeo dell'Aja di fine novembre.

*Assistenza finanziaria a breve e a medio termine.*

Nell'ambito del sostegno a breve termine (SMBT) è stata concessa alla Banca

d'Italia nel maggio 1976 una linea di credito di 482,25 milioni di dollari corrispondente alla quota prelevabile automaticamente. Tale facilitazione è stata successivamente rinnovata alle scadenze trimestrali. Il credito potrà essere utilizzato per tre mesi e rinnovato una sola volta per altri tre mesi dietro richiesta della Banca centrale beneficiaria.

L'Italia beneficia inoltre del concorso finanziario a medio termine di circa 1.400 milioni di dollari che dovranno essere rimborsati nel corso del 1978. Tale importo corrisponde al totale dell'ammontare del vecchio sostegno monetario a breve termine meno la quota inglese (486,5 milioni di dollari), mantenuta su base bilaterale attraverso depositi trimestrali rinnovabili fino ai primi di dicembre e poi restituita alla Gran Bretagna.

Il meccanismo dei prestiti comunitari — istituito a norma del regolamento del 17 febbraio 1975 e che prevede la facoltà per la Comunità di indebitarsi sui mercati internazionali di capitali entro un limite massimo di tre miliardi di dollari al fine di erogare prestiti a paesi membri che incontrino difficoltà di bilancia dei pagamenti a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi — è stato attivato in seguito alle richieste avanzate dall'Italia e dall'Irlanda per un importo complessivo di 1,3 miliardi di dollari in linea capitale.

L'Italia ha ricevuto, tra marzo e giugno 1976, un miliardo di dollari rimborsabili nel periodo dicembre 1979-aprile 1983. I fondi sono stati reperiti tramite tre emissioni di titoli a reddito fisso a cui hanno partecipato consorzi bancari internazionali ed un prestito ad un tasso variabile collegato al tasso interambio di Londra.

Con il ricorso allo stesso meccanismo, il Consiglio della Comunità ha deciso di concedere un prestito all'Italia di un ammontare pari alla quota restituita alla Gran Bretagna all'inizio di dicembre. L'operazione potrà essere conclusa all'inizio del 1977.

*La politica globale mediterranea.*

Già nel corso degli anni 60, la presenza e l'attività della Comunità nel Mediterraneo è stata volta a favorire l'armonioso sviluppo economico di quell'area geografica ed a contribuire così alla sua stabilità politica. Tale azione si è manifestata nella conclusione di una serie di accordi intesi a porre le basi di una collaborazione costruttiva tra la Comunità e tali Paesi.

Nel 1972, in relazione all'adesione della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda ed alla conseguente esigenza di adattare i predetti accordi alla nuova dimensione assunta dalla Comunità, si sentì l'esigenza di inserire le relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo in una visione più organica e globale. Tale politica comportava il proseguimento della azione già avviata nel campo degli scambi ed il suo ampliamento alla cooperazione in altri settori — economico, tecnologico, finanziario e della manodopera.

In vista della conclusione dei nuovi accordi, fu conferito alla Commissione nel luglio 1973 un mandato a negoziare con un primo gruppo di Paesi dell'approccio globale mediterraneo (Tunisia, Marocco, Algeria, Malta, Spagna e Israele).

Il primo negoziato che si poté concludere positivamente fu quello con Israele: l'accordo venne firmato l'11 maggio 1975 ed entrò in vigore il 1° luglio dello stesso anno. Successivamente tale accordo è stato completato da un Protocollo finanziario.

Più lunghe e difficili risultarono le trattative con i Paesi del Maghreb e con Malta. Nel marzo 1976 fu finalmente possibile concludere l'accordo con Malta ed in aprile quelli con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia.

I negoziati con la Spagna vennero sospesi nell'ottobre 1975 a seguito degli avvenimenti interni spagnoli e non sono stati formalmente ripresi sulla base del progettato accordo di libero scambio, anche perché il Governo di Madrid sembra intenzionato a porre, a breve termine, il problema dell'adesione della Spagna alla Comunità.

Durante il semestre di presidenza italiana (1° luglio-31 dicembre 1975) vennero messe a punto le direttive di negoziato con un secondo gruppo di Paesi, quelli del Mashrek (Egitto, Giordania, Siria e Libano) che, attraverso due fasi negoziali — dalle quali è rimasto provvisoriamente escluso il Libano a causa della situazione interna — svoltesi all'inizio ed alla fine del 1976, hanno portato alla conclusione di accordi anche con detti Paesi. I testi relativi sono stati parafati rispettivamente il 15, 28 e 29 ottobre 1976.

Gli accordi con i Paesi del Maghreb tendono a stabilire una ampia cooperazione tra i *partners* e prevedono a tal fine azioni nel settore degli scambi commerciali, della cooperazione economica, tecnica e finanziaria e nel settore sociale. Il carattere di globalità, dato dal fatto che essi prendono in considerazione la maggior parte degli aspetti delle relazioni tra le due Parti, emerge anche dalla struttura identica degli Accordi conclusi fra la Comunità e ciascuno dei tre Paesi; le differenze di piccola entità riguardano solo talune concessioni doganali e contingenti.

Di durata illimitata, questi accordi danno alla cooperazione globale la prospettiva necessaria perchè possano essere affrontati problemi di sviluppo che vadano al di là del breve termine.

Da rilevare poi il carattere unilaterale — in linea di fatto — delle concessioni (che già appariva nella Convenzione di Lomé), per cui i Paesi del Maghreb si impegnano soltanto a concedere alla Comunità la clausola della nazione più favorita, mentre è previsto il libero accesso sul mercato comunitario di tutti i prodotti da essi esportati che non rientrano nella politica agricola comune. Per questi ultimi sono previste delle concessioni *ad hoc*, che tendono a salvaguardare anche gli interessi dei produttori comunitari.

Più che dal regime degli scambi, il principale aspetto innovatore degli accordi emerge peraltro dai principi cui si ispira la cooperazione istituita nei settori tecnico, economico e finanziario. La Comunità si

impegna a partecipare alle azioni intraprese dagli Stati del Maghreb per la diversificazione delle loro risorse economiche e l'industrializzazione. La cooperazione dovrebbe favorire inoltre l'integrazione regionale fra i tre Paesi.

Gli accordi con i Paesi del Mashrek, che saranno firmati nel gennaio 1977, seguono la stessa impostazione, a conferma del modello di cooperazione promosso dalla Comunità nel Mediterraneo.

Quanto ai rimanenti Paesi rivieraschi, vi è da segnalare il rilancio delle relazioni con la Jugoslavia, che comporterà una intensificazione della cooperazione nei settori industriale, agricolo, commerciale, economico e finanziario. La volontà politica delle due Parti è stata affermata in una dichiarazione comune emessa a conclusione della visita del Presidente di turno del Consiglio — Van der Stoep — a Belgrado l'1 e 2 dicembre 1976.

Circa le relazioni con la Grecia, vi è stata nel luglio 1976 l'apertura dei negoziati per l'adesione alla Comunità. Con la Turchia, è stato possibile alla fine dell'anno — il Consiglio di associazione si è tenuto il 20 dicembre 1976 — normalizzare i rapporti, migliorando ed ampliando le disposizioni dell'accordo di associazione. L'evoluzione dei negoziati con entrambi i Paesi è esaminata nel Capitolo IX-C.

#### *La posizione italiana.*

Nel quadro della politica globale mediterranea va sottolineato il ruolo svolto dall'Italia fin dall'inizio della politica di associazione della Comunità.

Il nostro Paese, convinto della necessità politica di promuovere il progresso economico-sociale e la maggiore stabilità politica nell'area del Mediterraneo, si è fatto assertore della formula dell'approccio globale, da intendere come disponibilità a trattare con tutti i Paesi mediterranei che ne avessero manifestato la volontà e come ricerca di un rapporto nuovo, non limitato agli scambi commerciali ed aperto alla più ampia cooperazione.

Tale impostazione non poteva d'altra parte trascurare l'equilibrio degli oneri che ne sarebbero derivati ai singoli Stati membri. In particolare per le concessioni in materia di prodotti agricoli, l'Italia ha ottenuto alcune garanzie particolari per le produzioni mediterranee tipiche della Comunità ed ha chiesto, al tempo stesso, un esame più ampio ed organico dei problemi riguardanti la tutela dei produttori delle zone mediterranee della Comunità, da realizzare attraverso opportuni adattamenti degli strumenti della stessa politica agricola, della politica sociale e di quella regionale dei Nove.

Nel mese di luglio 1976, il Consiglio ha adottato una risoluzione che mette l'accento sul fatto che « i produttori agricoli non potrebbero sopportare da soli le conseguenze della politica di apertura della Comunità verso l'esterno » ed invita la Commissione « ad elaborare un bilancio della politica mediterranea ed a presentare contemporaneamente ogni proposta che possa apparire necessaria per venire incontro alle preoccupazioni espresse ».

Non si tratta di una affermazione nuova — basti ricordare la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 1973 sulla equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri fra tutti gli Stati Membri e l'invito in essa contenuto di sviluppare la politica regionale per superare le difficoltà delle regioni agricole della Comunità più direttamente interessate — ed essa va vista non come restrittiva della politica mediterranea dei Nove bensì intesa ad assicurare a tale politica una valida prospettiva di sviluppo.

I lavori a Bruxelles sono stati effettuati con impegno e la nuova Commissione sarà chiamata, sin dalle prime settimane di attività, a pronunciarsi sul lavoro già svolto dai Servizi nella seconda metà del 1976.

Le regioni agricole mediterranee della Comunità devono affrontare problemi generali di sviluppo. Ne deriva l'opportunità che l'azione comunitaria in questo settore vada oltre l'aspetto puramente agricolo e si estenda ai problemi del finanziamento delle infrastrutture, degli incentivi nel settore

industriale e degli investimenti in quello turistico.

Sul piano più strettamente agricolo, vi è l'esigenza di rafforzare le organizzazioni di mercato di alcuni prodotti tipici dell'area mediterranea, di incoraggiare lo sviluppo di alcune produzioni deficitarie e di migliorare l'organizzazione di mercato per i prodotti ortofrutticoli trasformati.

Affrontare con serietà tali problemi costituirà un banco di prova per la stessa politica mediterranea della Comunità, che si è sviluppata con coerenza — come potrà essere constatato anche dall'azione svolta in sede di cooperazione politica e di dialogo euro-arabo — ma che non potrà ignorare i problemi delle regioni agricole mediterranee della Comunità, anche nella previsione dell'ampliamento, nei prossimi anni, ai Paesi che hanno già presentato o intendono presentare domanda di adesione.

Consideriamo prioritario da parte nostra l'approfondimento nei prossimi mesi, in sede comunitaria, di questo importante complesso di problemi che in parte coincide ed in parte supera lo stesso quadro della politica agricola comune (i cui problemi particolari nel 1976 sono analizzati nel Capitolo VII).

#### *La cooperazione politica europea.*

1) Nel 1976 i Paesi comunitari hanno continuato a sviluppare la loro azione nel settore della cooperazione politica, tanto come proiezione di politica estera della loro attività, che ai fini del perfezionamento degli impegni, delle procedure e degli strumenti comuni, in vista del progresso verso la nuova fase della « Unione europea ».

A quest'ultimo riguardo va menzionato il contributo essenziale apportato nel gennaio scorso, con la presentazione, da parte del Primo Ministro belga Leo Tindemans, del « Rapporto sull'Unione europea ». Le consultazioni in merito tra i nove Ministri degli esteri si sono svolte nel corso dell'anno durante ciascuna delle loro riunioni, a qualsiasi titolo convocate (cooperazione politica, Consigli CEE, riunioni informali)

ed hanno reso possibile la presentazione di conclusioni operative al Consiglio europeo che ha avuto luogo all'Aja il 29-30 novembre.

Il valore politico dell'esame che è stato fatto in tale sede consiste nella definizione dei contenuti di fondo (del concetto generale) dell'Unione europea, in tutti i settori nei quali si è ritenuto necessario un rafforzamento immediato della solidarietà concreta tra i nove Stati membri e tra i loro popoli.

Di essa è espressione il principio dello sviluppo armonico dell'Unione, cioè del parallelo progresso della coesione all'interno e nelle relazioni verso l'estero.

Essa trova i propri strumenti nelle Istituzioni comunitarie perfezionate nel senso dello sviluppo della loro autorità, della loro efficacia ma anche della loro democraticità attraverso l'adesione ad esse dei popoli europei, in modo da sottolineare fin da ora il ruolo futuro del Parlamento eletto.

Infine essa dovrà manifestarsi nella vita quotidiana dei cittadini europei in particolare nei modi concreti in cui le Istituzioni assicureranno la tutela dei diritti ed il miglioramento della qualità della vita.

Per la realizzazione di tali obiettivi i Nove si baseranno sul patrimonio comunitario e sui trattati esistenti, che potranno essere utilizzati anche per nuove politiche, oltre che, naturalmente, sulla cooperazione politica. A questa è in particolare affidata la ricerca di una politica estera comune.

Il sistema di criteri ed obiettivi che guiderà il progresso della costruzione europea nei prossimi anni, e di cui parte importantissima sono naturalmente le politiche sociali, economiche e monetarie comuni cui si è accennato in altra parte, prevede anche il necessario momento di verifica: si tratta di un esercizio di riflessione che verrà fatto dal Consiglio europeo a scadenza annuale sui risultati conseguiti ed i progressi che possono essere realizzati nel breve periodo.

2) Sul piano della politica internazionale, i Paesi comunitari hanno proiettato all'estero, in occasioni molteplici le proprie

concezioni politiche, con un grado di coesione che sovente ha permesso di intraprendere vere e proprie azioni diplomatiche comuni.

Per raggiungere tali obiettivi, le riunioni di cooperazione politica si sono svolte con un ritmo particolarmente intenso, tanto per l'andamento della normale concertazione che sotto la spinta di specifiche congiunture internazionali. Tre riunioni formali dei Ministri degli affari esteri a titolo della cooperazione politica, tre riunioni ministeriali informali, numerose altre riunioni, con periodicità quasi mensile, del Comitato politico, composto, come è noto, dai Direttori degli affari politici dei nove Ministeri degli esteri, le ancor più frequenti riunioni di esperti delle nove Amministrazioni sui maggiori problemi internazionali e, infine, le già menzionate riunioni del Consiglio europeo del Lussemburgo, Bruxelles e L'Aja, testimoniano l'ininterrotto sviluppo, da parte dei membri delle Comunità, di una voce politica unitaria.

3) Esaminando i singoli settori di attività, si riscontra che nella cornice generale della situazione in Medio Oriente, il passo dell'intervento pronunciato a nome dei Nove, il 28 settembre, dal Ministro degli esteri olandese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha confermato la volontà di movimento dei paesi comunitari rispetto a quanto dichiarato un anno fa, nella stessa sede, in ordine alla questione palestinese.

Per quanto riguarda la situazione in Libano, l'aggravarsi della crisi in quel paese ha indotto ad intensificare nel corso del 1976 lo scambio di informazioni e le consultazioni nel quadro della cooperazione politica a Nove, al fine di incoraggiare con l'appoggio dei Nove ogni seria prospettiva d'intesa fra le parti.

Le consultazioni, sulla base di recenti prese di posizione a livello ministeriale, hanno condotto alla messa a punto di una dichiarazione comune sul Libano che ha figurato nell'intervento già menzionato della presidenza olandese all'ONU a nome della Comunità, nella quale i Nove hanno riaffermato, anche a seguito di una precisa

azione da parte italiana, il loro appoggio agli sforzi di conciliazione nel Libano nel quadro interarabo, il loro apprezzamento per l'azione svolta dalla Lega Araba, e ribadiscono il loro impegno al mantenimento dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Paese.

Sono state inoltre esaminate le possibilità di iniziative di assistenza umanitaria a favore del Libano ed in tale settore sono in corso contatti tra la Presidenza olandese e la Croce Rossa internazionale.

4) La questione di Cipro e la controversia tra Grecia e Turchia per l'Egeo hanno visto i Nove impegnati in azioni comuni, tendenti ad aiutare le parti in causa nell'individuazione ed adozione di elementi politici miranti a facilitare una soluzione. Il problema di Cipro, in particolare, ha costituito un motivo di consultazioni ininterrotte, miranti alla ripresa dei negoziati tra le due comunità dell'isola. A tale fine i Nove hanno provveduto ad esercitare la loro influenza sia presso i responsabili delle comunità greco-cipriote e turco-cipriote, sia presso i Governi di Ankara e di Atene, per sottolineare l'esigenza di creare le condizioni obiettive necessarie alla ripresa delle conversazioni intercomunitarie e di affrontare il negoziato di fondo con spirito positivo.

Contemporaneamente sono stati effettuati numerosi interventi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, interventi che hanno contribuito alla convocazione a New York il 16 settembre dei negoziatori delle due comunità.

L'azione comune dei Nove è stata intensa anche in occasione della recente crisi nei rapporti tra Grecia e Turchia sorta attorno ai problemi giuridici relativi alla piattaforma continentale dell'Egeo. È stata così svolta un'azione comune presso le parti, per aiutarle nella ricerca degli elementi di soluzione della vertenza.

5) Le consultazioni e le iniziative comunitarie sono state particolarmente frequenti nei confronti dei principali problemi dell'Africa australe.

Per quanto concerne la Namibia, i Nove hanno portato a compimento numerose iniziative in favore del popolo di quel Paese. Basterà ricordare il passo effettuato a Pretoria il 26 gennaio mediante il quale i Nove, contestando la rappresentatività della « Conferenza costituzionale » di Windhoek, hanno chiesto il ritiro immediato del Sud Africa dalla Namibia, l'esercizio del diritto all'autodeterminazione ed all'indipendenza del popolo namibiano sulla base di un processo democratico e sotto la supervisione delle Nazioni Unite, la partecipazione di tutti i gruppi politici a tale processo, la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno dei rifugiati e l'organizzazione di una consultazione politica unica per tutto il Paese.

Questi concetti sono stati in seguito ripresi nella « Dichiarazione generale sull'Africa » adottata dai nove Ministri degli esteri il 23 febbraio e riaffermati sia nel « Messaggio comune al Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Namibia Day » del 26 agosto che nel citato passo dell'intervento pronunciato a nome dei Nove dal Ministro degli esteri olandese alle Nazioni Unite il 28 settembre.

Anche i diritti del popolo rodesiano all'autodeterminazione ed all'indipendenza sono stati riaffermati nella dichiarazione generale del 23 febbraio.

I Paesi comunitari hanno successivamente lanciato, nella dichiarazione sulla Rhodesia del 2 aprile, un solenne appello alla minoranza rodesiana per una transizione rapida e pacifica verso un sistema maggioritario.

La loro azione in favore di questo popolo è proseguita il 18 ottobre con l'adozione di una dichiarazione comune portata anche a conoscenza del Segretario Generale dell'ONU e dei cinque Paesi africani maggiormente interessati alla questione rodesiana, nella quale i Nove esprimendo il proprio appoggio alla rapida azione della Gran Bretagna nella convocazione della conferenza di Ginevra, invitano le parti interessate a cogliere quest'occasione per raggiungere un ordinato e pacifico trasfe-

rimento dei poteri alla maggioranza nello Zimbabwe.

La decisione dei Paesi comunitari di non riconoscere il Transkei, annunciata dal presidente di turno del Ministero degli esteri olandese del 28 settembre, ha seguito la condanna della politica di *apartheid* già contenuta nella dichiarazione generale del 23 febbraio. Il non riconoscimento è stato motivato con la condanna della politica dei *Bantustans* in quanto strumento di promozione della discriminazione razziale, nonché con l'aspirazione dei Paesi comunitari a vedere realizzata in Sud Africa una società multirazziale in cui tutti gli abitanti, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, abbiano il diritto di convivere pacificamente su una base di eguaglianza.

La cooperazione politica europea ha inoltre discusso il problema angolano, che è stato valutato dalla dichiarazione generale del 23 febbraio, congiuntamente all'impegno comune dei Nove a cooperare alla ricostruzione del Paese.

6) Nel Sud Est asiatico, l'evoluzione della situazione politica alla luce degli eventi occorsi è stata esaminata con attenzione. Il vertice di Bali, la riunificazione del Vietnam, la nuova linea politica inaugurata da Hanoi all'inizio dell'estate nei confronti dei Paesi dell'ASEAN, il colpo di Stato in Thailandia hanno costituito altrettanti centri d'interesse dei lavori della cooperazione politica europea.

I Nove hanno maturato alcune posizioni comuni al riguardo, che hanno condotto a precise iniziative comunitarie. Constatato l'interesse ad estendere la collaborazione con i Paesi dell'ASEAN, hanno inviato un messaggio in occasione del vertice di Bali ed hanno preso contatto con il Segretario dell'Organizzazione stessa, al fine di promuovere un'intensificazione della collaborazione con i Paesi membri.

Le consultazioni sono state inoltre frequenti dopo il colpo di Stato in Thailandia, al fine di procedere in modo analogo per quanto riguarda l'atteggiamento da assu-

mere nei confronti delle autorità di quel Paese.

In Cina, la lotta sempre più evidente tra differenti linee politiche e le calamità naturali occorse sono state esaminate nelle loro implicazioni.

Ugualmente, sono stati trattati gli sviluppi che la situazione delle due Coree avrebbe avuto nell'ambito delle Nazioni Unite. L'evoluzione degli eventi in Timor orientale, ove il processo di decolonizzazione aveva assunto preoccupanti aspetti alla fine dell'anno scorso, a seguito della proclamazione unilaterale dell'indipendenza da parte del Fretilin e dell'afflusso di truppe indonesiane è stata seguita con attenzione.

Si è infine proceduto a ripetuti scambi di informazioni su varie altre questioni asiatiche, quali i rapporti tra gli Stati del subcontinente indiano e lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Papua-Nuova Guinea.

7) Nell'area latino-americana, è stata colta ogni possibile occasione, nel corso dell'anno, per manifestare al Governo di Santiago la continua apprensione dei Governi e dell'opinione pubblica dei Paesi comunitari di fronte al proseguire delle lamentate violazioni dei diritti umani in Cile.

Oltre alla solidale azione promossa in varie istanze delle Nazioni Unite, intesa ad agevolare l'opera degli organismi societari di fronte alla critica situazione in Cile, i Nove hanno promosso forme di diretta vigilanza e pressione al fine di ottenere il pieno ristabilimento di condizioni civili di vita in quel Paese.

8) Nell'ambito delle Nazioni Unite, non è stata tralasciata occasione per consultarsi sulle principali questioni all'esame degli organi societari, al fine di concertare un voto comune o prendere iniziative congiunte. È stato in tal modo possibile, in tema di terrorismo, concedere pieno appoggio all'iniziativa tedesca relativa alla cattura di ostaggi, formalmente annunciata all'Assemblea generale dal Ministero degli esteri tedesco del 28 settembre.

Altro significativo episodio di concertazione a Nove in ambito societario è avvenuto alla vigilia della partecipazione alla XIX Conferenza generale dell'UNESCO, nel cui quadro per la prima volta i Nove hanno affrontato il vaglio di una complessa tematica d'insieme, in vista di un'elaborazione comune delle posizioni da assumere in ordine ai problemi da essa sollevati.

Ugualmente intensa è risultata la concertazione sui problemi concernenti il disarmo, che ha permesso di giungere alla decisione di concordare, negli anni a venire, ad un momento appropriato, l'esame congiunto dei temi ad esso attinenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea generale delle Nazioni Unite.

9) Con l'avvicinarsi della riunione di Belgrado è anche aumentato l'interesse della cooperazione politica per i temi della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e per la valutazione che si darà nella capitale jugoslava dello stato di attuazione dell'Atto finale di Helsinki. Il 1976 è stato a questo riguardo un anno di riflessione e di preparazione per un'attività che i nove Paesi intendono perseguire, come in passato, in modo costruttivo, per contribuire cioè ad un migliore rapporto fra tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza di Helsinki e una migliore affermazione dei principi da essa affermati.

#### *Dialogo euro-arabo.*

Il dialogo tra i nove Paesi della Comunità europea ed i venti della Lega degli Stati arabi ha avuto, nel corso del 1976, un importante sviluppo. Ne sono quanto meno state meglio delineate le strutture organizzative e si è proceduto ad un lavoro più intenso ed articolato delle Commissioni di lavoro nei diversi settori di cooperazione economica, tecnica, culturale e sociale, nonché dei numerosi gruppi specializzati intesi allo studio ed allo avvio verso la realizzazione di singole, specifiche iniziative: lavoro che è tuttora, né avrebbe potuto essere altrimenti, di preparazione, di approfondimento di temi di possibilità e di

metodi, che si urta ancora, specialmente in taluni settori, a difficoltà obiettive, anche rilevanti.

È un lavoro, tuttavia, che dà prova di una sua aderenza agli interessi politici ed economici delle due regioni, e di una sua capacità autonoma di sviluppo. E questo, anche indipendentemente dalle ragioni più immediate e contingenti, che nell'autunno del 1973, fecero sorgere l'idea del dialogo e, nell'anno successivo, diedero luogo a primi atti che ne permisero il sia pure incerto e faticoso decollo.

Premessa della nuova fase di sviluppo, nel 1976, è stata la prima riunione della Commissione generale, organo supremo del dialogo, tenuta dal 18 al 20 maggio a Lussemburgo.

Sono noti gli ostacoli che si erano opposti, nel 1974 e per tutto il 1975, alla riunione della Commissione generale. La cosiddetta formula di Dublino, del febbraio 1975, per cui ad evitare nello schieramento arabo la presenza di una rappresentanza dell'OLP, si era prospettato il confronto tra due sole delegazioni, una europea ed una araba, a carattere unitario, senza distinzioni nazionali all'interno di ciascuna di esse, aveva consentito le « riunioni generali di esperti » del Cairo, di Roma e di Abu Dhabi rispettivamente del giugno, del luglio e del novembre 1975.

Queste riunioni, mentre non avevano impedito alla parte araba di manifestare pubblicamente, sempre tuttavia nei limiti di dichiarazioni unilaterali, talune sue impostazioni, del resto ben note, di politica generale, avevano messo in luce le effettive possibilità di un'ampia cooperazione su temi concreti economici, tecnici, culturali e sociali, e la realtà di specifici interessi, sia pure diversamente graduati, a seconda dei vari Paesi dell'una e dell'altra regione, e a seconda dei singoli settori di cooperazione, a proseguire nel dialogo. La sua vitalità, rispetto allo sviluppo ed all'approfondimento dei temi sopraindicati, dava ad esso una dimensione politica, la cui rilevanza non poteva sfuggire alla controparte.

Questa era stata del resto l'impostazione sempre data al dialogo dai nove Paesi europei, anche se ciascuno di essi nell'approccio generale del dialogo aveva potuto muoversi, e poteva continuare a muoversi, da posizioni diverse.

L'accordo sulla formula di Dublino per le riunioni generali di esperti, e le prospettive aperte da dette riunioni, costituirono certo un fattore importante per superare le riluttanze e le perplessità della parte araba a consentire che essa fosse adottata anche per le riunioni della Commissione generale.

Le premesse di un mutato atteggiamento arabo in proposito si erano già avute subito dopo la riunione di Abu Dhabi, nel febbraio 1976. Rimaneva il problema di un dibattito politico sui temi più delicati della situazione del Medio Oriente, in sede di Commissione generale, sul quale la parte araba continuava ad insistere, mentre da parte europea si continuava a sostenere che si trattava di argomenti da non poter essere discussi nell'ambito del dialogo.

Anche su questo punto è stato, comunque, possibile trovare un'equa soluzione di compromesso, di cui il merito va anche esteso allo spirito di comprensione ed al realismo della parte araba. Si convenne cioè che in sede di Commissione generale si sarebbero avute dichiarazioni iniziali delle due parti, con esposizione unilaterale delle rispettive posizioni e senza alcuna discussione in proposito. Da parte europea ci si richiamò alle posizioni assunte ed alle dichiarazioni già espresse, concordemente dai Nove, in altre sedi, mentre da parte araba si svilupparono con maggior vigore le proprie impostazioni di fondo sugli aspetti politici della situazione medio-orientale.

Problemi strettamente politici a parte, nell'esame dei temi d'ordine generale posti dai piani di cooperazione, quattro questioni si sono ancora una volta rivelate le più delicate ai fini di trovare un punto di incontro tra le richieste arabe di concessioni privilegiate e la possibilità, sia della Comunità, sia di singoli Stati europei di andare, nelle concessioni, oltre un certo limite:



cooperazione commerciale, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie per le esportazioni arabe verso i mercati comunitari; cooperazione finanziaria, con particolare riguardo alla protezione degli investimenti arabi in Europa contro la fluttuazione del potere di acquisto e del livello del cambio delle monete europee; trasferimento della tecnologia europea verso i Paesi arabi, in relazione soprattutto ai principi legislativi che regolano la materia negli Stati europei; condizioni di vita e di lavoro per la manodopera straniera, in considerazione, evidentemente, di uno sviluppo di correnti emigratorie da Paesi arabi verso Paesi europei di accoglimento di manodopera straniera.

Tuttavia, anche per le quattro questioni sopraindicate, progressi sono stati registrati nella Commissione generale di Lussemburgo, rispetto alle precedenti riunioni di esperti, non fosse altro che per meglio delimitare, e limitare, i problemi, chiarire le rispettive posizioni e mostrare, in alcuni settori, lo sforzo che da parte europea può essere compiuto per cercare di andare incontro a talune delle richieste arabe.

La riunione della Commissione generale a Lussemburgo, del maggio scorso, ha dunque costituito per il dialogo euroarabo una svolta importante soprattutto sul piano concreto, organizzativo, avendo sancito ufficialmente l'istituzione dei vari organi del dialogo, sempre sulla base della formula di Dublino, per cui da una parte e dall'altra, vi saranno soltanto due delegazioni unitarie, una europea ed una araba.

È stata anche decisa la istituzione di un Comitato di coordinamento con il compito di coordinare sul piano tecnico l'attività delle Commissioni di lavoro, sotto il controllo della Commissione generale.

Il risultato tangibile e più immediato della riunione di Lussemburgo è stato pertanto che le Commissioni di lavoro, che già da tempo si erano costituite e operavano di fatto, hanno avuto modo — valendosi anche di un'evidente autonomia operativa « tecnica » — di intensificare il proprio lavoro.

È stato così possibile individuare le aree di cooperazione e impostare programmi di concrete realizzazioni in vari settori.

Prospettive di indubbio interesse si sono delineate in particolare nel settore dell'agricoltura, ove vengono esaminati complessi progetti di sviluppo agro-industriale già messi a punto in Sudan, in Irak ed in Somalia, e nei settori collegati dell'industrializzazione e della cooperazione finanziaria con riguardo alla possibilità, rispettivamente, di definire dei principi e delle direttive generali per la conclusione e l'esecuzione dei contratti industriali, e di pervenire ad una disciplina multilaterale sulla protezione degli investimenti.

Inoltre progressi particolarmente promettenti si sono registrati nel settore di competenza della Commissione per le questioni culturali, sociali e della manodopera, la cui co-presidenza europea è affidata ad un funzionario italiano.

In tale campo, ove la parte araba ha mostrato un vivo interesse per l'approccio adottato dalla parte europea, sono stati impostati programmi e avviate iniziative di indubbio rilievo fra cui spiccano l'organizzazione del primo Seminario euro-arabo sui problemi della diffusione della lingua e della civiltà letteraria araba in Europa, che avrà luogo a Venezia nel marzo 1977, il progetto pilota per la pubblicazione di un catalogo delle istituzioni culturali e scientifiche nelle due regioni europea ed araba, la preparazione di un simposio sulle due civiltà europea ed araba, l'organizzazione del Seminario sui problemi dell'architettura, che sarà tenuto a Parigi nell'autunno del 1977 e la elaborazione di un piano per lo scambio di giovani europei ed arabi.

Uno dei problemi fondamentali, che condizionerà per larga parte gli sviluppi futuri del dialogo, è quello relativo al finanziamento dei progetti di sviluppo e in generale delle attività del dialogo, sia nella fase di studio sia in quella meno immediata delle realizzazioni dei progetti stessi.

Si tratta di poter pervenire alla fissazione di regole appropriate, fondate sul presupposto di un contributo maggioritario

della parte araba e su una partecipazione europea, minoritaria, per la quale comunque si dovrà pensare sia a una partecipazione della Comunità come tale, sia a concorsi, nelle forme che appariranno più appropriate, dei singoli Paesi europei interessati.

Per quanto concerne la cooperazione commerciale, da parte europea si stanno valutando attentamente i modi ed i mezzi possibili per pervenire a una disciplina delle relazioni commerciali fra le due aree che vada incontro in misura essenziale alla richiesta degli arabi intesa ad ottenere un trattamento che viene indicato come « non preferenziale » per significare che esso, anche se non vuole essere identito a quello concesso dai Nove ai Paesi ACP con l'accordo di Lomé, dovrebbe comunque prevedere clausole e condizioni speciali di favore per le esportazioni arabe verso i mercati europei.

Il problema del trasferimento della tecnologia, al quale la parte araba mostra di attribuire un'importanza determinante, costituisce oggetto di una valutazione molto ponderata da parte europea.

Al momento attuale, si sarebbe orientati in linea di massima verso l'ipotesi di un trasferimento della tecnologia europea da effettuarsi per settori determinati, alla luce delle reali esigenze dei Paesi arabi e delle effettive possibilità di attuazione dei relativi programmi.

Da parte europea si prevede comunque di sottoporre alla parte araba, alla prossima Commissione generale di Tunisi, delle proposte per una richiarazione congiunta sul trasferimento della tecnologia, che dovrebbe poi costituire la traccia per le ulteriori iniziative da adottare in via operativa in tale materia.

Anche per la questione relativa alle condizioni dei lavoratori emigranti che, ugualmente, per comprensibili motivi, sta molto a cuore agli arabi, è attualmente all'esame delle due parti europea ed araba un progetto di dichiarazione di principi che si confida possa essere fra non molto messo a punto nel suo testo definitivo.

Tale dichiarazione potrebbe costituire un utile elemento anche ai fini della definizione delle due questioni connesse alla formazione professionale dei lavoratori arabi ed alla cooperazione che potrà essere assicurata a tal fine, da parte europea, attraverso la partecipazione alla creazione di un apposito centro arabo di formazione.

Sebbene, come si è potuto rilevare, i problemi da risolvere siano vari ed articolari, la situazione del dialogo in vista della prossima Commissione generale di Tunisi presenta prospettive nel complesso abbastanza favorevoli.

Ai progressi già realizzati in diversi settori grazie a quello che può essere considerato lo spontaneo « dinamismo » delle Commissioni di lavoro e dei Gruppi specializzati, si deve poi aggiungere un ulteriore elemento positivo che è dato dall'accentuarsi da parte degli arabi dell'interesse sugli aspetti di cooperazione economica, tecnica, sociale e culturale del dialogo.

Il dialogo in definitiva prosegue. Che seri ostacoli politici si siano potuti superare — e altri dello stesso ordine potranno ovviamente sorgere in avvenire — non deve indurre a sottovalutare le difficoltà che esso è destinato ad incontrare anche sul piano delle aree di cooperazione economica.

Anzitutto i progressi che potranno essere realizzati sui temi « difficili » del commercio della cooperazione finanziaria, del trasferimento della tecnologia, della manodopera, dipenderanno da un più avanzato confronto tra le rispettive posizioni di partenza, da un più approfondito esame delle situazioni di fatto e di diritto, e dalle ragioni dell'una o dell'altra parte, ciò che esige uno sforzo comune da portare avanti con tenacia, serietà di propositi e decisa volontà politica, che dovranno ovviamente essere reciproche.

Quando, inoltre, si dovrà passare alla realizzazione di iniziative concrete, soprattutto di quelle di più ampia portata, si porranno in tutta la loro serietà i problemi, oltre che di più adeguata struttura organizzativa del dialogo, di identificazione e di

localizzazione di progetti, di finanziamento, di assegnazione e ripartizione di lavori e di commesse, problemi che potranno porsi sia tra i due schieramenti regionali, sia all'interno di ciascuno di essi.

Le iniziative da realizzare nell'ambito del dialogo — è bene sempre tenerlo presente — non sono intese a sostituirsi a quelle che i singoli Paesi europei hanno in atto o potranno stabilire in avvenire con i singoli Paesi arabi, né le seconde dovranno in alcun modo ricevere dalle prime alcun pregiudizio. Potranno, tutt'al più darsi casi in cui possa risultare conveniente ed opportuno che alcune particolari iniziative avviate sul piano bilaterale assumano una veste euro-araba, sempre ovviamente con il consenso di tutte le parti interessate.

Certo, la novità di un vasto piano di cooperazione multinazionale tra due diverse comunità di Paesi, entrambe politicamente rilevanti sul piano mondiale, pone problemi nuovi, non solo per la natura delle iniziative che potranno essere prese ed i modi attraverso i quali esse potranno essere realizzate, ma anche all'interno di ciascuno schieramento, per il temperamento degli interessi nazionali di ogni singolo Stato, e lo sviluppo di un'azione comune concordata e unitaria.

Per quanto concerne l'Europa, la « formula di Dublino », ideata come un espediente per superare una specifica difficoltà d'ordine politico, si è rivelata all'atto pratico particolarmente appropriata, anche per un'affermazione di unità e di solidarietà europea, che si è rivelata positiva, sia nell'approccio generale del dialogo, sia per la soluzione dei problemi su punti specifici.

Nel Gruppo di coordinamento europeo (da non confondere con il Comitato di coordinamento istituito dalla Commissione generale di Lussemburgo, il quale è organo misto euro-arabo, e d'altra parte, non ha avuto ancora occasione di riunirsi) sono rappresentati i nove Paesi europei e la Commissione CEE. In esso, malgrado la differenza di talune posizioni di partenza e di particolari interessi in determinati settori, lo spirito di una collaborazione unitaria e solidale ha quasi sempre finito per prevalere.

Da parte italiana si auspica vivamente che questa unità e questa solidarietà continuino anche nei successivi sviluppi del dialogo.

In questo spirito di solidarietà europea, l'Italia intende considerare e promuovere, nell'ambito del dialogo, i propri interessi politici, economici, culturali e sociali nei suoi rapporti con tutti gli Stati arabi.

## CAPITOLO I

### La libera circolazione delle merci — L'armonizzazione delle disposizioni doganali.

#### I. — Scambi intracomunitari.

Nel corso del 1975 l'economia della Comunità economica europea registrava, pur con gradazioni diverse nell'uno e nell'altro Stato membro, la fase acuta del ciclo recessivo più grave verificatosi nel periodo post-bellico; l'incidenza negativa della difficile congiuntura non poteva non investire le reciproche relazioni commerciali della Europa dei « Nove » strettamente connesse alla situazione generale.

La dinamica dello specifico interscambio subiva una notevole decelerazione; per la prima volta, dall'entrata in vigore del Trattato istitutivo del Mercato comune europeo, emergeva il fenomeno del regresso del commercio intracomunitario la cui quota, nel quadro del commercio globale della Comunità, retrocedeva mediamente in volume dal 52 al 48% nei confronti degli scambi con i Paesi terzi.

Gli indici di miglioramento registrati nel 1976 (moderata ripresa del ciclo espansivo, aumento della domanda globale e delle commesse, misurato consolidamento della economia occidentale, ecc.), il coordinamento comunitario delle politiche economiche inteso a realizzare una certa sintonia congiunturale, le valide remore poste dalla Comunità a tendenze involutive di tipo

autarchico o protezionistico ed altri fattori lasciano intravedere, ad onta delle divergenze oggettive delle situazioni economico-finanziarie dei singoli *partners* e delle ricorrenti bufere monetarie che investono l'Europa, una maggiore efficienza del *trade-decreasing effect* che, negli anni antecedenti alla crisi energetica, era il fattore stimolante e propulsivo del ritmo ognora crescente degli scambi intracomunitari.

L'andamento del commercio, svoltosi in larga parte del 1976, è stato per i singoli *partners* consono, in un certo senso, allo stato delle rispettive bilance commerciali. La Germania Federale, in cui la parte corrente è sempre attiva, minimo il tasso d'inflazione e ridotta la liquidità monetaria, figura come il *partner* commerciale per eccellenza più come fornitore che in qualità di acquirente; prodotti lattiero-caseari, carni, prodotti chimici, macchinari, in particolare macchine utensili, congegni meccanici, autoveicoli, materiale elettrico, apparecchi di radiodiffusione e di televisione, prodotti dell'elettronica, articoli della meccanica di precisione, apparecchi d'ottica e altri prodotti a tecnologia avanzata, per cui detto Stato gode di una notevole posizione internazionale, hanno costituito le componenti essenziali del suo specifico commercio di uscita.

Peraltro, le importazioni in provenienza dall'area della Comunità sono state sensibilmente superiori a quelle comparabili realizzate negli stessi periodi dell'anno precedente, particolarmente a causa dell'alta quotazione del marco che ha determinato in molti casi una maggiore competitività dei prodotti degli altri Stati membri rispetto a quelli germanici.

Anche i Paesi Bassi, che hanno di nuovo registrato saldi attivi nelle partite correnti, hanno mantenuto, nei confronti delle importazioni provenienti dagli altri *partners* della Comunità, l'eccedenza del proprio commercio di uscita costituito essenzialmente da apparecchiature elettriche, articoli di elettronica strumentale, burro, formaggio, gas naturale (questo rappresenta nel Belgio e nel Lussemburgo la totalità dei consumi nazionali),

Meno decise sono state le esportazioni verso gli altri Stati membri, nei confronti del comparabile commercio di entrata, per il Belgio e il Lussemburgo le cui bilance commerciali hanno registrato disavanzi moderati; il Belgio ha incrementato le proprie esportazioni di apparecchiature elettriche ed elettromedicali, prodotti chimici, mobili, vetrerie; il Lussemburgo ha avuto una più solida valorizzazione produttiva e commerciale dei prodotti siderurgici.

La Danimarca e l'Irlanda, i cui *deficit* delle partite correnti hanno dato segni di qualche miglioramento, si sono avvantaggiate nel commercio intracomunitario dell'esportazione, la prima, dei prodotti della pesca e di quelle più copiose e remunerative dei prodotti lattiero-caseari e, la seconda, dei prodotti agricoli e delle carni. La Francia, con un disavanzo commerciale di una certa entità, non ha controbilanciato le importazioni dai *partners* comunitari con le proprie esportazioni a questi dirette, essenzialmente costituite da carni, burro, cereali, vini, zucchero, autoveicoli, apparecchi di elettronica strumentale, tessili, articoli di abbigliamento, vetrerie, profumerie.

La bilancia commerciale del Regno Unito, la cui economia dipende largamente

dagli approvvigionamenti esteri, ha registrato una passività di vasta proporzione; l'aumento sensibile delle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità è connesso, in particolare, al forte deprezzamento della sterlina nei confronti della maggior parte delle monete europee nonché al progressivo spostamento degli acquisti britannici dai mercati tradizionali extracomunitari a quelli degli Stati membri.

Peraltro, anche le esportazioni del Regno Unito verso l'area comunitaria hanno avuto un notevole incremento; motori per aeronautica, apparecchiature per telecomunicazioni, prodotti dell'elettronica, tessuti di qualità, articoli di vestiario, prodotti chimici, acciai speciali, prodotti diversi a tecnologia avanzata, whisky, ecc. hanno costituito il volume essenziale dello specifico commercio britannico di uscita.

I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri della Comunità hanno segnato note negative; secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, già nel 1° semestre del 1976 la nostra passività, ragguagliata a quella dello stesso periodo dell'anno precedente, si è elevata da 405 a 778 miliardi di lire; i disavanzi di maggiore rilievo sono risultati dagli scambi con la Germania Federale (260 miliardi), con i Paesi Bassi (237 miliardi), con la Francia (203 miliardi); l'unico saldo attivo (65 miliardi) è stato realizzato nell'interscambio con il Regno Unito.

Le rilevazioni di detto Istituto indicano che nel 1° semestre 1976 le esportazioni da questa provenienti hanno avuto, nei confronti dello stesso periodo del 1975, incrementi di valore, rispettivamente, del 43 per cento e del 47 per cento; le prime sono in prevalenza costituite da articoli di abbigliamento (in particolare, confezioni, tessuti, maglierie, calze, *collants*, calzature), autoveicoli, motocicli, ciclomotori, elettrodomestici, macchine per scrivere, calcolatrici, prodotti ortofrutticoli, agrumi, vini, ecc.; le seconde si compongono essenzialmente di beni strumentali, prodotti chimici, metalli semilavorati, prodotti alimentari.

Nella gamma di questi ultimi assumono predominante rilievo le carni bovine che, nel quadro globale della bilancia commerciale italiana, costituiscono la seconda voce, dopo il petrolio, della forte passività e la prima del nostro *deficit* agricolo-alimentare.

A causa delle tensioni inflazionistiche e della lievitazione dei prezzi, gli incrementi anzidetti, riferiti a valori monetari e non a termini reali, non possono rappresentare con esattezza i divari degli ordini di grandezza relativi agli specifici scambi realizzati nei due periodi considerati; essi, peraltro, rispecchiano il generale andamento del nostro commercio estero globale e sono significativi, in tale contesto, nel confermare che lo slittamento della lira, particolarmente rilevante nei primi mesi del 1976, se ha avuto l'effetto di dare un innegabile impulso alle esportazioni italiane, particolarmente di manufatti e di beni di consumo, ha reso poi più care le importazioni, difficilmente comprimibili, di generi alimentari e di prodotti indispensabili alle industrie di trasformazione.

## II. — *Politica doganale della Comunità.*

Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea definisce, com'è noto, gli obiettivi da raggiungere ed indica, nell'instaurazione progressiva del mercato comune e nel graduale ravvicinamento delle politiche economiche nazionali, la metodologia atta a perseguirli (articolo 2); esso, peraltro, pone nell'unione doganale degli Stati membri la base fondamentale dell'intero edificio comunitario (articolo 9, paragrafo 1).

Nel quadro di tale schematismo e in aderenza alle esigenze reali, nel corso del 1976 la Comunità ha atteso con dinamismo a completare, consolidare, perfezionare la struttura portante della costruzione europea, conducendo le azioni della politica doganale essenzialmente sulle direttrici seguenti:

a) gestione dei meccanismi esistenti e delle normative di base adottate;

b) realizzazione del programma di armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale;

c) estensione del comune ordinamento doganale ai nuovi Stati membri;

d) semplificazione delle norme e procedure nella specifica materia nonché dei metodi istituzionali di esame dei relativi problemi;

e) eliminazione dei controlli negli scambi intracomunitari.

Per quanto concerne i compiti di gestione, l'intensa attività svolta dai vari Comitati *ad hoc* ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti esecutivi, l'approfondimento del diritto doganale derivato nonché il miglioramento delle norme di applicazione esistenti.

Il processo di armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale è stato proseguito nell'intento di condurre a termine, per il prossimo avvenire, l'incompiuto programma generale adottato dalla Commissione il 25 aprile 1971.

Le azioni intese ad inserire i nuovi Stati membri nel sistema doganale comunitario hanno comportato l'elaborazione più laboriosa di diverse normative in relazione alle nuove esigenze.

La complessità della materia doganale ha imposto notevoli oneri sia agli operatori economici che alle Amministrazioni degli Stati membri; le formalità e procedure sono state appesantite da molteplici fattori, quali, in particolare, l'instaurazione delle sette zone di libero scambio con gli Stati dell'EFTA, il numero ognora crescente dei regimi preferenziali, il processo di adattamento dei nuovi *partners* al diritto comunitario, le multiformi e mutevoli regolamentazioni in materia di politica agricola comune, ecc.

Tale situazione già aveva indotto il Consiglio a stabilire, nella risoluzione del 27 giugno 1974, una serie di misure destinate a snellire le procedure comunitarie e ad eli-

minare a breve termine le difficoltà più gravi.

Le azioni della specie sono state proseguite nel quadro del programma di semplificazione delle norme e procedure in materia doganale nonché dei metodi istituzionali di esame dei problemi relativi, elaborato dalla Commissione e comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975; in tale programma è previsto un insieme di riforme, la cui attuazione, se realizzata in tutti gli elementi, oltre ad eliminare molte difficoltà incontrate nell'applicazione quotidiana delle regolamentazioni comunitarie, comporterà anche il vantaggio di una sensibile riduzione per gli operatori economici dell'attuale costo derivante dalla complessità delle formalità doganali.

Peraltro, come ha posto in rilievo il Consiglio CEE nella risposta data nell'ottobre 1976 all'interpellanza 045/76 dell'Onorevole Schwoerer, presentata a nome della Commissione economica e monetaria del Parlamento europeo, circa la realizzazione del contenuto di tale programma e il rispetto del calendario previsto, si tratta di un'azione a largo raggio, non comportante soluzioni di continuità, da condurre con la necessaria oculatezza per evitare irregolarità nell'applicazione delle norme doganali suscettibili di dare adito a possibilità di frodi.

Per quanto, infine, concerne l'eliminazione dei controlli negli scambi intracomunitari, le azioni della politica doganale della Comunità, pur valide ed efficaci, non potevano non essere circoscritte nello ambito della specifica materia; tuttavia, sul piano generale, gli istituti, i regimi e le procedure, disciplinati dal diritto doganale comunitario, hanno frequentemente costituito il supporto di altre regolamentazioni in materia di scambi, in particolare in ordine alla circolazione nell'area comunitaria di determinati prodotti, nel precipuo obiettivo della possibile soppressione dei relativi controlli alle frontiere interne.

### III. — *Circolazione intracomunitaria delle merci.*

Non può affermarsi che la circolazione delle merci nell'area comunitaria si effettui attualmente in regime di completa libertà. In alcune risoluzioni, il Parlamento europeo ha dato suggerimenti concreti, rivolgendo inviti pressanti circa la soppressione dei controlli negli scambi intracomunitari; pur riconoscendo che ogni azione condotta nelle diverse tessere, di cui è composto il mosaico del mercato interno, è tuttora condizionata dai limiti propri del sistema, l'Assemblea ha espresso a più riprese la sua viva inquietudine per l'ulteriore mantenimento dei molteplici intralci alle frontiere interne e la lentezza nel loro smantellamento.

Il problema, peraltro, non può prestarsi ad una soluzione d'insieme; le azioni comunitarie, condotte nei diversi settori in cui esistono misure o pratiche che si traducono in ostacoli negli scambi reciproci non possono non esplicarsi entro limiti circoscritti.

Se remore al libero commercio intracomunitario sono ancora insite nelle procedure di applicazione delle norme doganali e dei controlli relativi, il riassetto semplificativo delle formalità inerenti avrà un'incidenza diretta sulla libera circolazione delle merci; inoltre, il processo di armonizzazione delle disposizioni doganali costituisce di per sé un mezzo efficace per il conseguimento di tale liberalizzazione nella misura in cui l'osservanza di regole identiche e di formalità omogenee in tutta la Comunità abbia l'effetto di sopprimere i reciproci intralci incompatibili con un'unione doganale.

Infine, i dazi ed altre imposizioni, attualmente in vigore negli scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, sono in fase di eliminazione; era previsto, d'altra parte, che l'adesione di questi ultimi alla Comunità avrebbe necessariamente comportato l'applicazione, per tutto il periodo transitorio, di norme particolari con relativi controlli e specifiche formalità.

Permane una serie di altri intralci che, variamente configurati in altri contesti e di solito compresi nella generica categoria degli ostacoli non tariffari, concorrono ad impedire lo svolgimento del reciproco commercio in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno. La loro rimozione, in atto lenta, frammentaria e condizionata in quanto strettamente connessa alla situazione generale della Comunità e all'attuale congiuntura, dipende sempre più dai progressi da realizzare nell'attuazione dell'Unione economica e monetaria; tali progressi, a loro volta, sono collegati ad un'adeguata armonizzazione delle normative nazionali nei molti e diversi settori di cui è composto il mercato interno.

Parallelamente a tali azioni di tipo creativo, intese all'elaborazione, a livello comunitario, di regole comuni e uniformi, altre misure sono state adottate o sono in corso di adozione, intese a sopprimere provvedimenti e pratiche nazionali che, incompatibili col diritto comunitario, frappongono ostacoli all'interscambio fra gli Stati membri.

La trattazione degli argomenti che seguono dà atto dei diversi intralci che permangono alla libera circolazione delle merci e della situazione attuale in ordine alle misure adottate o da adottare ai fini della loro rimozione.

Giova accennare preliminarmente:

a) alla soppressione effettuata dal Governo francese, a decorrere dal 1° aprile 1976, della tassa all'importazione dei vini italiani, introdotta unilateralmente il 12 settembre dell'anno precedente nella misura del 12% del prezzo di orientamento. La cosiddetta « guerra del vino », che perturbava da mesi le relazioni fra la Francia e l'Italia, ha trovato la soluzione in un compromesso politico in base al quale sono state adottate alcune misure particolari nell'ambito della regolamentazione vitivinicola;

b) alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 10 dicembre 1974, relativa alla causa 48/74. In base a tale sentenza, a

decorrere dal 1° gennaio 1970, che ha segnato la fine del periodo transitorio per la Comunità nella sua composizione originaria, sono da considerare illegali le misure nazionali (tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, contingenti, regimi di prezzi minimi, ecc.) restrittive della libera circolazione dei prodotti agricoli non sottoposti, dopo tale data, ad una regolamentazione comunitaria di mercato; gli ostacoli all'interscambio comunitario non possono più essere giustificati dalla permanenza di un'organizzazione nazionale di mercato non ancora sostituita da un'organizzazione comune. Le conseguenze suscettibili di derivare da questa sentenza, di vasta risonanza, hanno un'ampia portata; qualsiasi privato può invocare presso le giurisdizioni nazionali la tutela di diritti soggettivi in relazione all'illegittimità di qualsiasi misura applicata, a decorrere dalla data anzidetta, dall'uno o dall'altro Stato membro per i prodotti agricoli non ancora regolamentati sul piano comunitario. Tali misure nazionali concernono essenzialmente le banane (Francia), gli ananassi (Francia), le radici di cicoria da caffè (Francia, Belgio), l'alcole (Germania, Francia, Italia), le patate (Francia), l'aceto diverso da quello da vino (Germania);

c) all'elaborazione di un progetto di direttiva, che sarà trasmesso non appena possibile dalla Commissione al Consiglio, inteso ad armonizzare tutte le forme di credito di cui dispongono i consumatori comunitari, allo scopo sia di migliorarne la protezione, sia di contribuire ad una maggiore libertà di circolazione dei beni e ad una più ampia apertura dei mercati.

#### IV. — *Scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri.*

Anche il 1976, quarto anno decorrente dall'entrata in vigore del Trattato di adesione, ha necessariamente richiesto, negli scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti all'eliminazione progressiva delle barriere doganali ed alla



graduale integrazione del comune mercato agricolo.

Al 1° gennaio di detto anno è intervenuta per i prodotti del settore industriale la quarta e penultima riduzione tariffaria, nella misura uniforme del 20% dei dazi di base (tenuto conto di quelle effettuate nei tre anni precedenti, l'eliminazione daziaria in tale settore ha raggiunto complessivamente alla data predetta il livello dell'80%); per i prodotti EURATOM l'abolizione dei dazi era già stata totalmente effettuata. Il residuo 20% dei dazi di base sarà eliminato al 1° luglio 1977.

Per quanto concerne il settore agricolo, i nuovi Stati membri hanno attuato nel corso del 1976, all'inizio delle rispettive campagne di commercializzazione, il quarto allineamento ai prezzi dei prodotti disciplinati dalle regolamentazioni di mercato; per i prodotti soggetti al regime dei dazi doganali, è intervenuta la seguente progressiva smobilitazione tariffaria nella misura del 20 per cento dei dazi di base:

a) quarta riduzione per le carni bovine all'inizio della campagna di commercializzazione;

b) terza riduzione al 1° gennaio 1976 per gli ortofrutticoli freschi e trasformati, le piante vive, i prodotti della floricoltura;

c) alla stessa data, quarta riduzione per gli altri prodotti del settore agricolo non disciplinati da prezzi di intervento, prelievi e restituzioni.

A seguito dei rinegoziati tariffari condotti in base all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e conclusi con la decisione del Consiglio del 22 luglio 1974, la Comunità, secondo il calendario convenuto, ha attuato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, le nuove riduzioni daziarie nei confronti dei Paesi terzi per una serie di prodotti; allo scopo di ripristinare la preferenza comunitaria, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, è stato adottato il regolamento del Consiglio 2991/75, che ha stabilito, in relazione ai nuovi dazi consolidati, il trattamento tariffario applicabile nella Comunità nella sua

composizione originaria all'importazione di 46 prodotti o gruppi di prodotti, compresi in 26 posizioni tariffarie, in provenienza, allo stato di libera pratica, dai nuovi Stati membri.

Inoltre tale regolamento ha stabilito, nel particolare contesto, il dazio preferenziale applicabile a determinati dispositivi a semiconduttori utilizzati in elettronica e descritti come « dischi » (*wafers*) non ancora tagliati in « microplacchette », della voce 85.21.D-I, il cui dazio convenzionale, già erroneamente iscritto, in occasione di trasposizioni tariffarie, nella misura del 17 per cento, era stato ristabilito al 9 per cento, nel corso del 1974, a seguito di interventi delle Autorità statunitensi.

La validità del trattamento tariffario, sancito dal regolamento del Consiglio 2991/75, è stata stabilita per il periodo della campagna di commercializzazione 1976/1977 per quanto concerne le frattaglie fresche, refrigerate o congelate degli animali della specie bovina e per l'intero anno 1976 per gli altri prodotti. Un regolamento analogo (3300/74) venne attuato dal Consiglio per l'anno 1975.

Allo scopo di mantenere le preferenze comunitarie per una serie di prodotti per i quali sono state stabilite *pro tempore*, nei confronti dei Paesi terzi, sospensioni parziali dei relativi dazi della tariffa doganale comune, il Consiglio ha adottato, sulla stessa base giuridica, i seguenti provvedimenti relativi alla sospensione totale dei dazi applicabili nella Comunità originaria ai prodotti omologhi importati dai nuovi Stati membri:

a) regolamento 3077/75, valido per il 1° semestre 1976, concernente cinque prodotti chimici organici;

b) regolamento 3075/75, valido per tutto il 1976, relativo a tre prodotti da utilizzare nella costruzione, manutenzione o riparazione di determinati aeroplani (AIRBUS, F. 28) del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate;

c) regolamento 341/76, valido per il periodo 1° marzo 1976-31 dicembre 1977, relativo al fogliame di *asparagus plumosus*;

d) regolamento 1291/76, valido per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977, concernente otto prodotti del settore chimico e due varietà specializzate di materie plastiche artificiali.

Sulla base dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito e la Danimarca a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità:

a) cavolfiori, cavoli bianchi e rossi, piselli, carote e sedani a coste, allo stato fresco e refrigerato, per il periodo 29 agosto-30 settembre 1976 (regolamento 2102/76).

Tale autorizzazione è stata prorogata sino al 31 ottobre successivo, ad esclusione dei cavolfiori; inoltre per il periodo 18 settembre-31 ottobre 1976, è stata estesa ai fagiolini e alle cipolle, allo stato fresco o refrigerato (regolamento 2324/76);

b) fagioli, piselli, ceci, lenticchie ed altri legumi da granella allo stato secco, sgranati, patate dolci, carrube, barbabietole da foraggio, residui della lavorazione di legumi, prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ed altri prodotti determinati destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali (regolamento 2332/76; validità 28 settembre 1976-31 marzo 1977). In base al regolamento 3555/73 della Commissione, adottato sulla stessa base giuridica, già il Regno Unito era stato autorizzato a sospendere sino al termine della fase transitoria, per i periodi 1° luglio-31 gennaio, i dazi relativi alle uve prodotte in serra, importate dagli altri Stati membri, in misura pari al livello dei dazi applicabili alle uve da tavola prodotte in pieno campo.

Con regolamento 1901/76 della Commissione, sono stati stabiliti, sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'Atto an-

nesso al Trattato di adesione, gli elementi destinati ad assicurare, nelle campagne di commercializzazione 1976/1977, la protezione dell'industria di trasformazione nei settori dei cereali e del riso in ordine agli scambi fra i nuovi e gli antichi Stati membri della Comunità. Con regolamento 1900/76, adottato a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, dello Atto stesso, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a sospendere parzialmente gli elementi fissi della specie per determinati prodotti dei settori in questione importati dagli altri Stati membri.

Già la Commissione, con regolamento 2493/73, aveva autorizzato la Danimarca a sopprimere gli elementi fissi per alcuni prodotti cerealicoli; con regolamento 700/76, essa ha autorizzato, altresì, detto Stato membro a sopprimere l'elemento fisso per determinati alimenti composti a base di cereali, della voce 23.07-B-I-C della tariffa doganale comune, importati dagli altri Stati membri, allo scopo di contenere l'aumento dei relativi prezzi sul mercato danese.

Il 1975 è stato l'ultimo anno in cui il Regno Unito e l'Irlanda hanno potuto mantenere i dazi fiscali o l'elemento fiscale dei dazi doganali a carattere misto per una serie di prodotti, conformemente alle autorizzazioni concesse con decisioni della Commissione 73/199 e 73/200. A decorrere dal 1° gennaio 1976, anche i dazi aventi in tutto o in parte carattere fiscale sono stati eliminati, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'Atto annesso al Trattato di adesione; soltanto per i tabacchi il Regno Unito è stato autorizzato a mantenere i dazi fiscali sino al 31 dicembre 1977, in base al paragrafo 4 di detto articolo.

Com'è noto, con decisione 75/348, la Commissione aveva autorizzato l'Irlanda, a norma dell'articolo 135 dell'Atto predetto, ad applicare, per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1975, il dazio doganale, nella misura del 10 per cento, all'importazione di calzature con tomaia di cuoio naturale, della voce 64.02-A della tariffa doganale

comune, originarie e provenienti dal Regno Unito.

Tale misura di salvaguardia venne concessa a titolo conservativo, in attesa di un riesame della situazione, tenuto conto del deterioramento della specifica attività produttiva irlandese da ascrivere essenzialmente a una struttura industriale inadeguata alla concorrenza internazionale, particolarmente a quella del Regno Unito verso il quale l'Irlanda ha dovuto disarmare la propria protezione tariffaria e quantitativa, in esecuzione dell'Accordo di libero scambio firmato il 14 dicembre 1965.

Perdurando la crisi di notevole gravità nel particolare settore, l'Irlanda aveva chiesto di essere autorizzata a non applicare per le calzature della voce 64.02-A, a decorrere dal 1° gennaio 1976, le riduzioni doganali, prescritte dall'Atto annesso al Trattato di adesione, nei confronti sia degli altri Stati membri, sia dei Paesi terzi a seguito dell'allineamento dei propri dazi a quelli della tariffa doganale comune. Date le reali difficoltà dell'industria calzaturiera irlandese, la richiesta è stata parzialmente accettata dalla Commissione che, con decisione 76/176 adottata sulla base dell'articolo 135 dell'Atto predetto, ha autorizzato l'applicazione delle seguenti misure valide per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976:

a) dazio del 9 per cento nei confronti del Regno Unito (invece del 5 per cento);

b) dazio del 18,5 per cento nei confronti degli altri Stati membri (invece del 10,8 per cento);

c) dazio del 23 per cento nei confronti dei Paesi terzi (invece del 17,2 per cento).

Con decisione 76/571, la Commissione ha autorizzato l'Irlanda ad applicare, sino al 30 giugno 1976, il dazio del 18,5 per cento, in luogo del 10,8 per cento, all'importazione delle dette calzature originarie, rispettivamente, della Finlandia, Islanda, Austria, Norvegia, Svizzera, Svezia (il problema non si è posto per il Portogallo in quanto

l'Irlanda applica alle calzature originarie di detto Paese il dazio stabilito per i Paesi terzi).

Tali misure di salvaguardia, in seguito prorogate sino al 31 dicembre 1976, sono state autorizzate previa consultazione della CEE con gli Stati dell'EFTA, conformemente all'articolo 27 dei rispettivi accordi di libero scambio.

Com'è noto, con regolamento del Consiglio 1930/75, venne instaurato un regime di importi compensativi per gli scambi del concentrato di pomodori fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, in considerazione del fatto che questi importano tale prodotto dai Paesi terzi a prezzi più bassi di quello minimo stabilito per la Comunità originaria senza applicare ancora i dazi pieni della tariffa doganale comune.

Per compensare la differenza dei prezzi, gli antichi Stati membri concedono restituzioni all'esportazione per le loro vendite sui mercati dei nuovi Stati membri e riscuotono importi, in misura eguale, sulle importazioni in provenienza da detti Stati.

Malgrado l'instaurazione di tale regime, le esportazioni verso i nuovi Stati membri non hanno mantenuto il consueto livello a causa di un aumento dello scarto fra i prezzi offerti dai Paesi terzi e quelli della Comunità.

Con regolamento del Consiglio 1779/76, in vigore dal 24 luglio 1976, sono state adottate disposizioni particolari a salvaguardia della posizione concorrenziale dei prodotti degli antichi Stati membri; l'importo compensativo per il concentrato di pomodori è stato stabilito nella misura del 50 per cento della restituzione all'esportazione; inoltre, sono stati inclusi nel particolare regime i pomodori pelati, per i quali l'importo compensativo è stato fissato nella misura del 25 per cento della restituzione all'esportazione. Tali importi saranno ridotti della metà al 12 luglio 1977 e totalmente eliminati al 1° gennaio 1978.

Com'è noto, con regolamento del Consiglio 2051/74 del 1° agosto 1974, venne definito il regime doganale applicabile a

determinati prodotti originari e provenienti dalle isole Faeröer importati nella Comunità. Per il settore industriale vennero stabilite riduzioni doganali progressive da attuare nella Comunità originaria e in Irlanda in tre tappe (1° settembre 1974, 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976); il Regno Unito ha continuato ad applicare dazi nulli.

Per quanto concerne i prodotti della pesca, che coprono la quasi totalità dell'esportazione di dette isole, fermo restando il rispetto dei prezzi comunitari di riferimento, furono stabilite riduzioni daziarie, da applicare in tre tappe alle stesse date; esse figurano in tre annessi, di cui il primo, il secondo e il terzo concernono i dazi applicabili alle tre decorrenze, rispettivamente, nella Comunità originaria, nel Regno Unito e in Irlanda.

Il regolamento del Consiglio 1048/76, in vigore dal 15 maggio 1976, ha introdotto delle modifiche ai dazi applicati dal Regno Unito (annesso II) e dall'Irlanda (annesso III) per alcune categorie di prodotti ittici, allo scopo di allineare il rispettivo regime daziario a quello, risultante in misura superiore, applicabile agli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri, compresa la Danimarca.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le isole Faeröer hanno attuato la terza riduzione alle imposizioni applicabili a determinati prodotti agricoli originari della Comunità, conformemente alla legge del *Lagtig* del 23 agosto 1974, n. 64.

In base alla direttiva 76/134, il Consiglio ha autorizzato la Danimarca a mantenere, sino alla fine del 1976, il proprio regime relativo alle franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale dei viaggiatori; è stata prorogata di un anno la deroga prevista dall'Atto annesso al Trattato di adesione che aveva già dato la possibilità alla Danimarca di escludere, fino al 31 dicembre 1975, determinati prodotti (tabacchi, bevande alcoliche, birra), dalle franchigie stabilite in materia di imposte sulla cifra di affari e di accise dalla direttiva del Consiglio 69/169, successivamente modificata dalla direttiva 72/230; tale proroga ha avu-

to lo scopo di consentire alla Danimarca di adeguare la propria legislazione alle specifiche norme comunitarie.

V. — *Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.*

L'attività svolta nel 1976 dalla Commissione in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali ha avuto essenzialmente per oggetto, come negli anni precedenti, l'individuazione degli oneri pecuniari, suscettibili di produrre effetti della specie, imposti unilateralmente dagli Stati membri ed in particolare dai nuovi *partners*; essa, inoltre, ha comportato l'esame, sotto l'aspetto giuridico, degli elementi di fatto attinenti, in prevalenza, ai vari controlli di ordine sanitario, fitosanitario, di qualità.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è copiosa in materia; essa è stata recentemente arricchita da ulteriori sentenze che hanno ribadito e chiarito gli elementi essenziali della nozione di tassa di effetto equivalente, in relazione alle norme degli articoli 9, 13 e 16 del Trattato istitutivo della CEE. Anche le recenti sentenze sono state costanti nell'affermazione dei seguenti principi basilari:

a) il divieto delle tasse della specie concerne unicamente l'effetto delle imposizioni che gravano sui prodotti importati o esportati, indipendentemente dalla loro denominazione, struttura, modalità di riscossione, finalità e destinazione degli introiti.

Il divieto si applica ad ogni tributo, riscosso in occasione o a motivo dell'importazione o dell'esportazione, che, gravando in maniera specifica sui prodotti importati od esportati, ad esclusione, rispettivamente, dei similari prodotti nazionali e di quelli destinati al mercato interno, ne altera il prezzo di costo ed esercita, quindi sulla circolazione intracomunitaria delle merci la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale;

b) gli oneri pecuniari imposti per i controlli veterinari e fitosanitari dei pro-

dotti importati sono tasse di effetto equivalente in quanto determinati secondo criteri non comparabili a quelli degli oneri della stessa natura gravanti sui similari prodotti nazionali;

c) sono da considerare tasse di effetto equivalente gli oneri pecuniari, imposti in occasione del passaggio della frontiera, connessi al controllo obbligatorio della qualità dei prodotti esportati che dà luogo al rilascio di un certificato ed all'apposizione di apposito marchio sui prodotti;

d) i contributi, canoni, ecc., pur gravando sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati, possono tuttavia costituire tasse di effetto equivalente, in quanto siano destinati esclusivamente ad alimentare delle attività che si avvantaggiano in modo specifico per il prodotto nazionale.

Nonostante la complessità della materia, l'azione svolta dalla Commissione, nell'ottica di tali principi giurisprudenziali e di altri elementi interpretativi, ha condotto al risultato positivo della definizione, nel corso del 1976, di un apprezzabile numero di casi.

Alcune tasse sono state eliminate o modificate dagli Stati membri interessati; diversi casi sono stati risolti per i quali era stata promossa o stava per essere promossa la procedura d'infrazione; altri, concernenti in particolare tasse relative a controlli effettuati alle frontiere, hanno richiesto il ricorso alla procedura d'infrazione, ai fini della loro eliminazione o regolarizzazione.

In merito agli oneri riscossi per controlli sanitari e fitosanitari, sono state rivolte alla Corte di Giustizia, nel corso del 1976, diverse domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE; di particolare interesse è la questione posta dal *Bundesverwaltungsgericht* per la quale la Corte dovrà decidere se nei casi di percezione da parte di uno Stato membro di tasse di effetto equivalente, di cui sia stata riconosciuta l'illegalità rispetto alle norme comunitarie, i cittadini possano

esercitare il diritto di ottenere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte anche quando, secondo la legislazione nazionale, gli atti amministrativi siano divenuti irrevocabili e definitivi per decadenza dei termini prescritti e, nel caso affermativo, se esista il diritto per il privato di ottenere, oltre alla restituzione di tali somme, anche i relativi interessi.

Con sentenza del 18 giugno 1975 (causa 94/74), la Corte di Giustizia aveva affermato a titolo pregiudiziale, su richiesta della pretura di Abbiategrasso, che il tributo riscosso obbligatoriamente dall'Ente nazionale cellulosa e carta all'importazione di alcuni prodotti (carta, cartoni, cellulosa) in provenienza dagli altri Stati membri e destinato a sovvenzionare la produzione nazionale della carta da giornali, pur gravando sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati, può tuttavia costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale d'importazione, in quanto sia destinato esclusivamente ad alimentare delle attività che si avvantaggiano in modo specifico per il prodotto nazionale.

A seguito di tale sentenza, in data 26 luglio 1976 la pretura di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia, sulla base dell'articolo 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi sull'incompatibilità con il diritto comunitario delle modalità di calcolo di detto tributo che, per i prodotti nazionali, è commisurato sul prezzo netto mentre per i prodotti importati la base tassabile è rappresentata dal prezzo globale comprensivo, fra gli altri elementi, delle spese di trasporto, assicurazione, ecc.

Il 28 luglio 1976, la pretura di Abbiategrasso ha posto alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali circa il sovrapprezzo sullo zucchero, tassa che, percepita da un organismo pubblico e i cui introiti sono destinati esclusivamente all'industria saccarifera ed ai produttori di barbabietole, potrebbe essere configurata, sotto alcuni aspetti, come di effetto equivalente ad un dazio doganale.

VI. — *Importi compensativi monetari.*

Non si può in tale contesto non menzionare il problema degli importi monetari compensativi in campo agricolo i quali, nel 1976, sono aumentati fino a raggiungere, in taluni casi, importi superiori al 40 per cento.

Tuttavia per la trattazione di questo specifico argomento si rinvia all'apposito Capitolo dedicato al settore agricolo.

VII. — *Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.*

Com'è noto, la fine del primo periodo transitorio (1° gennaio 1970) ha comportato *de jure* la completa eliminazione, nell'interscambio fra i sei Stati membri della Comunità originaria, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente (articolo 30 e seguenti del Trattato CEE); nelle relazioni commerciali fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, tale soppressione è stata fissata al 1° gennaio 1973 per le restrizioni quantitative e al 1° gennaio 1975 per le misure di effetto equivalente (articolo 42, 1° e 2° comma dell'Atto annesso al Trattato di adesione).

Se le preesistenti restrizioni quantitative attinenti ai reciproci scambi sono state totalmente abolite nella Comunità ampliata, continuano, peraltro, a sussistere misure di effetto equivalente; la Commissione svolge da tempo un'azione costante, intesa ad individuare nei vari contesti le disposizioni nazionali suscettibili di produrre effetti della specie.

Le cinque direttive emanate dalla Commissione nel corso del primo periodo transitorio, in base all'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato CEE, hanno sancito i principi di interpretazione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, nella cui nozione, secondo le norme comunitarie, rientrano « tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, le prassi amministrative ed ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica o ad essa imputabile, che impediscono le importazioni nonché le misure e prassi che

rendono le importazioni più onerose dello smercio dei prodotti nazionali ».

La Corte di Giustizia ha ribadito la concezione estensiva che ha costantemente guidato la Commissione in tale azione, affermando nella sentenza emessa in data 11 luglio 1974, relativa alla causa 8/74, che ogni « normativa commerciale degli Stati membri, suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario è da considerare come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Tra i casi specifici risolti si citano, in particolare:

a) l'eliminazione del divieto d'importare in Belgio autovetture in esercizio da oltre sette anni;

b) la soppressione dell'obbligo prescritto in Francia d'indicare il paese d'origine su determinati prodotti, quali in particolare, cartoline, *souvenirs*, ecc. riproducenti vedute di città o monumenti francesi;

c) l'abrogazione delle disposizioni relative alle condizioni di rilascio e rinnovo della licenza di pesca in Francia;

d) l'abolizione, da parte del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, delle licenze automatiche richieste all'esportazione di prodotti petroliferi;

e) l'eliminazione delle disposizioni applicate da alcuni *Länder* della Repubblica Federale di Germania che riservavano la vendita di legno appartenente allo Stato a vantaggio esclusivo dei consumatori nazionali.

Tra i casi non ancora definiti, meritano particolare menzione:

a) il divieto di importare nella Repubblica Federale di Germania bevande alcoliche, prodotte e commercializzate negli altri Stati membri, non aventi il tenore minimo d'alcole imposto dalla legislazione tedesca;

b) le condizioni stabilite dalla nostra legge 30 gennaio 1968, n. 46, alle quali è

subordinata l'importazione in Italia di metalli preziosi (obbligo di un rappresentante o garante sedente nel nostro territorio, ecc.);

c) le modalità seguite in Italia dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) nella determinazione dei prezzi di vendita delle specialità farmaceutiche straniere.

Il caso riguarda particolarmente le specialità non « originali », quelle, cioè, « simili identiche » e « simili non identiche » ai medicinali italiani; per questi due tipi il prezzo di vendita è fissato allo stesso livello delle specialità italiane, eguali o simili, mentre per le « originali » il prezzo imposto dal CIP è calcolato sulla base del prezzo di vendita nel Paese di origine, aumentato delle spese di trasporto e convertito in lire al cambio corrente al momento della registrazione della specialità in Italia.

Tali modalità, bloccando i prezzi delle specialità non « originali » a livelli sensibilmente inferiori a quelli praticati in altri Paesi della Comunità, in quanto non si terrebbe conto delle fluttuazioni delle monete e dei mutamenti dei costi di produzione, costituirebbero un serio impedimento all'importazione in Italia delle specialità medicinali diverse da quelle « originali » prodotte negli altri Stati membri;

d) le disposizioni della legislazione doganale francese che anche per le importazioni dagli altri Stati membri obbligano normalmente di far ricorso alle prestazioni di un commissionario in dogana, debitamente autorizzato purché domiciliato in Francia;

e) le norme della legislazione irlandese che consentono un periodo di credito per il pagamento delle accise imposte sulle bevande alcoliche prodotte in Irlanda ed escludono da tale beneficio quelle importate dagli altri Stati membri;

f) la regolamentazione della pubblicità sulle bevande alcoliche vigente in Francia (libertà totale per alcuni prodotti tipicamente francesi e divieto di pubblicità per il whisky, gin, ecc.).

L'Esecutivo comunitario ha proseguito l'azione intesa a sopprimere le formalità amministrative, ancora vigenti in alcuni Paesi membri (licenze automatiche, autorizzazioni preventive, visti, ecc.) e che causano difficoltà negli scambi reciproci, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, emessa nelle cause riunite 51/71 a 54/71, con cui è stata dichiarata incompatibile con le norme degli articoli 30 e 34 del Trattato CEE l'applicazione, nei rapporti intracomunitari, di disposizioni nazionali che mantengano l'obbligo, anche se puramente formale, di titoli di importazione o simili, sempre che apposite deroghe non siano previste dal diritto comunitario.

Peraltro, con avviso agli importatori pubblicato sul *Journal Officiel* del 29 giugno 1976, il Governo francese ha reso noto che, a decorrere da tale data e fino al 15 settembre 1976 (1), l'importazione di determinati prodotti tessili ed articoli di abbigliamento nonché delle calzature era subordinata al previo ottenimento del visto tecnico del Ministero dello sviluppo industriale e scientifico.

Intesa a controllare se la qualità dei prodotti fosse conforme ai campioni presentati, la procedura del visto tecnico si è rivelata all'atto pratico un meccanismo di remore preclusive che, pur applicabile alle importazioni di ogni provenienza, ha di fatto colpito duramente, in particolare, le tradizionali forniture italiane, immobilizzandole nel momento delicato delle consegne stagionali e causando danni rilevanti ai nostri esportatori (alla fine dell'ottobre scorso era ancora giacente presso le dogane francesi, in attesa del visto predetto, oltre un milione di paia di calzature italiane).

Già le nostre autorità erano state costrette ad intervenire presso quelle di Parigi e la Commissione CEE perché fossero rimossi gli intralci introdotti nel gennaio del 1976 nei confronti delle nostre esportazioni

(1) L'obbligo del previo visto tecnico amministrativo per l'importazione in Francia delle calzature è stato prorogato sino al 31 dicembre 1976 (*Journal Officiel* del 22 ottobre 1976).

di alcuni tessili, delle calzature e del legno compensato; tali ostacoli avevano la forma di controlli tecnici molto dettagliati, che comportavano termini molto lunghi prima che le merci fossero sdoganate.

Il 16 luglio 1976 la Commissione ha introdotto alla Corte di Giustizia un ricorso contro il Governo francese che, a decorrere dal 25 ottobre dell'anno precedente, ha subordinato l'esportazione delle patate da consumo, destinate agli Stati membri, alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal FORMA (*Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles*); tale procedura, secondo l'Esecutivo comunitario, è incompatibile con gli obblighi che incombono in virtù dell'articolo 34 del trattato CEE.

In merito alla richiesta di pronuncia in via pregiudiziale avanzata da *Kantongerecht* di Rotterdam circa la compatibilità della regolamentazione olandese sui prodotti farmaceutici con le norme comunitarie, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20 maggio 1976 relativa alla causa 104/75, ha affermato, per diritto, che una regolamentazione nazionale, la quale continua a canalizzare le importazioni nel senso che soltanto alcuni operatori economici possano procedervi mentre altri ne sono esclusi, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, a norma dell'articolo 30 del Trattato CEE; ha precisato, inoltre, che una tale regolamentazione, la quale permette al fabbricante del prodotto farmaceutico ed ai suoi rappresentanti accreditati di monopolizzarne l'importazione e la commercializzazione, con il semplice rifiuto di fornire la documentazione prescritta, deve essere considerata più restrittiva che necessaria e non potrebbe, pertanto, beneficiare della deroga prevista dal successivo articolo 36 (protezione della salute).

Adita dal *Bundesgerichtshof* a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE, la Corte di Giustizia, con sentenza del 22 giugno 1976 relativa alla causa 119/75, ha affermato per diritto che le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle

merci (articoli 30 e 36) non vietano ad una impresa stabilita in uno Stato membro di opporsi, in virtù di un diritto di marchio e del diritto al nome commerciale, protetti dalla legislazione di questo Stato, alla importazione di prodotti omologhi di un'impresa sedente in un altro Stato membro ed aventi, in virtù della legislazione di questo Stato, una denominazione che si presta a confusione con il marchio ed il nome commerciale della prima impresa, a condizione, tuttavia, che non esista fra le imprese in questione alcuna specie di intese restrittive della concorrenza o di rapporti di dipendenza, giuridica od economica, e che i loro rispettivi diritti siano stati creati indipendentemente gli uni dagli altri.

#### VIII. — *Monopoli nazionali a carattere commerciale.*

Com'è noto, la Commissione, non avendo ritenute sufficienti le misure italiane già adottate nonché le assicurazioni date dal nostro Governo relative al riordinamento di norme e pratiche di carattere discriminatorio nel sistema dell'importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati degli altri Stati membri, aveva promosso la procedura di infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, per inosservanza, da parte italiana, degli obblighi imposti dalle particolari disposizioni comunitarie.

In via di massima, gli specifici problemi hanno trovato la soluzione nella legge 10 dicembre 1975, n. 724, entrata in vigore il 22 gennaio 1976; questa ha sancito praticamente l'abolizione del monopolio italiano dei tabacchi, in conformità degli impegni assunti in sede comunitaria; la risoluzione del Consiglio CEE del 21 aprile 1970 aveva stabilito che l'Italia e la Francia avrebbero dovuto sopprimere, non oltre il 1° gennaio 1976, i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati e, nel frattempo, avrebbero dovuto eliminare ogni residua discriminazione derivante dall'esistenza dei monopoli nazionali a carattere commerciale.

Le disposizioni di detto provvedimento legislativo, la cui applicazione, tuttavia, è



stata subordinata alla emanazione di appositi decreti del Ministro delle finanze — fatta eccezione per le modifiche, d'immediata attuazione, apportate alle norme in materia di contrabbando dei tabacchi di provenienza estera — hanno stabilito l'apertura del nostro mercato all'importazione diretta, da parte dei produttori esteri, di sigarette ed altri tabacchi lavorati di ogni tipo, senza alcuna prerogativa per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'esclusiva viene esercitata unicamente sulla fabbricazione nazionale dei tabacchi lavorati. I produttori stranieri possono, altresì, organizzare in Italia reti di distribuzione all'ingrosso delle proprie sigarette, sigari, ecc.; la vendita al dettaglio è ancora riservata alle tabaccherie.

Peraltro, altri problemi possono derivare dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 3 febbraio 1976 nella causa 59/75. In relazione ad una serie di questioni pregiudiziali sottoposte dal tribunale di Como, la Corte ha affermato per diritto quanto segue:

a) l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che a decorrere dalla data del 1° gennaio 1970, la quale ha segnato per la Comunità originaria la fine del periodo transitorio, ogni monopolio nazionale a carattere commerciale doveva essere riordinato in modo da eliminare il diritto esclusivo di importazione per le provenienze dagli altri Stati membri;

b) a partire dalla cessazione di tale periodo, l'articolo 37, paragrafo 1, è suscettibile di essere invocato, a tutela dei diritti soggettivi, dai cittadini degli Stati membri presso le giurisdizioni nazionali;

c) la risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970 non può modificare le categoriche disposizioni del citato articolo 37, paragrafo 1.

La Corte ha in tal modo preso posizione su un problema che da lungo tempo aveva diviso la dottrina; era opinabile se il riordinamento dei monopoli nazionali a caratte-

re commerciale, che avesse comportato l'eliminazione di qualsiasi elemento discriminatorio fra i cittadini dei vari Stati membri, sarebbe stato sufficiente a consentire il mantenimento dei regimi monopolistici all'importazione o se, al contrario, la soppressione pura e semplice di tali regimi fosse implicita nel quadro dello specifico riordinamento.

La Corte ha adottato la seconda tesi, confermando l'applicabilità diretta dell'articolo 37, paragrafo 1, in quanto il diritto esclusivo di importazione rappresenta di per sé una discriminazione nei riguardi degli esportatori, esplicitamente interdetta dalla norma comunitaria.

Nelle sentenze emesse il 17 febbraio 1976 relative alle cause 45/75 e 91/75, concernenti il monopolio tedesco degli alcolici, la Corte di Giustizia ha dichiarato, fra l'altro, l'incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE, dopo la fine del periodo transitorio, della percezione da parte di uno Stato membro di una tassa gravante soltanto sul prodotto importato da un altro Stato membro, intesa a compensare la differenza fra il prezzo di vendita nel paese di provenienza e quello, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori interni per il prodotto corrispondente, riaffermando, inoltre, l'esistenza per i privati di diritti soggettivi tutelabili presso le istanze giudiziali nazionali.

Alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione ha dovuto rivedere il proprio giudizio sullo stato di riordinamento dei monopoli francese e tedesco degli alcolici ed ha chiesto ai Governi interessati di sopprimere le restrizioni relative all'importazione e commercializzazione degli alcolici provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto concerne il monopolio tedesco, la Commissione non ha ancora ultimato l'esame del nuovo regime introdotto nella Germania Federale perché questo possa essere considerato compatibile con le disposizioni comunitarie.

La procedura di infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, è stata

instaurata nei confronti della Francia, in cui sono stati mantenuti i diritti esclusivi d'importazione, esportazione e commercializzazione degli alcoli; la Commissione ha considerato, altresì, contrastante con le norme comunitarie la percezione di un onere pecuniario gravante sulle bevande alcoliche in provenienza dagli altri Stati membri, intesa a compensare la differenza fra il prezzo dell'alcole contenuto nel prodotto importato e quello di vendita, più elevato, dell'alcole di produzione nazionale praticato dal monopolio francese.

La Commissione ha posto termine alla procedura d'infrazione promossa nei confronti dell'Italia in merito al regime commerciale della essenza di bergamotto; è stato constatato che non si verificavano le condizioni richieste dall'articolo 37 del Trattato CEE il quale prescrive il riordinamento dei monopoli esistenti e interdice la creazione di nuovi monopoli; invero, il Consorzio dei produttori di essenza, istituito con la legge 29 novembre 1973, n. 835, non ha il diritto esclusivo, *de jure* e *de facto*, di autorizzare la commercializzazione del prodotto tanto sul mercato italiano quanto sui mercati degli altri Stati membri e non ha, quindi, la possibilità di influenzare il relativo commercio.

I contatti che hanno avuto luogo tra la Commissione e il Governo di Parigi circa il riordinamento del monopolio petrolifero francese non hanno sinora dato risultati soddisfacenti.

In Francia si continua ad applicare la legge del 22 dicembre 1928 che limita il numero delle imprese che possono importare, raffinare e distribuire gli idrocarburi; queste devono essere titolati di una autorizzazione particolare che costituisce, di fatto, l'abilitazione ad esercitare, mediante delega, i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione che lo Stato si riserva nel quadro del monopolio; il Governo francese fissa, inoltre, le quantità massime di carburante per auto che ciascuna impresa autorizzata può immettere annualmente sul mercato interno, che si

tratti di prodotti importati oppure acquistati nelle raffinerie nazionali.

La Commissione è ferma nel ritenere che, a norma delle regole del Trattato CEE e della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, il regime petrolifero francese debba essere modificato o con la soppressione del sistema delle quote di distribuzione o con l'abrogazione delle autorizzazioni speciali per le importazioni di prodotti petroliferi o con la trasformazione di dette autorizzazioni in una semplice regolamentazione di accesso alla professione.

#### IX. — *Appalti pubblici.*

Esigui sono tuttora i risultati conseguiti nella rimozione degli ostacoli che si oppongono alla completa apertura degli appalti dello Stato e degli Enti parastatali alla concorrenza di tutti gli Stati membri della Comunità e alla libera circolazione dei prodotti destinati a soddisfare i bisogni politici, il cui consumo rappresenta una quota considerevole ed ognora crescente di quello totale.

Coscienti della particolare importanza del settore e della sua incidenza sulla realizzazione di un mercato unico ed integrato, le istituzioni comunitarie hanno proseguito il complesso di azioni intese a liberalizzare da qualsiasi restrizione gli appalti pubblici e semipubblici di lavori e di forniture.

In materia di lavori, gli Stati membri, antichi e nuovi, erano obbligati ad attuare non oltre, rispettivamente, il 1° agosto 1972 e il 1° luglio 1973, le misure di diritto interno per conformarsi ai seguenti atti adottati dal Consiglio:

a) direttiva 71/304 che ha prescritto la soppressione delle restrizioni imposte dai pubblici poteri all'accesso, aggiudicazione, esecuzione e partecipazione all'esecuzione di contratti pubblici di lavori per conto dello Stato, collettività territoriali e di ogni altro ente pubblico;

b) direttiva 71/305 che ha stabilito il coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di lavori.

Inoltre, la direttiva del Consiglio 12/277, fissando le relative condizioni e modalità, ha imposto l'obbligo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* delle gare relative ai pubblici lavori. Peraltro, non tutti gli Stati membri hanno ancora recepito, interamente o anche parzialmente, nelle rispettive legislazioni le predette norme comunitarie.

Con sentenza del 22 settembre 1976, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, ha dichiarato che l'Italia, non avendo posto in vigore, entro il termine prescritto, le norme di diritto interno necessarie per conformarsi alla predetta direttiva del Consiglio 71/305, ha mancato ad un obbligo imposto dal Trattato CEE; la Corte non ha ritenuto valide, a giustificazione del non rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi comunitari, le ragioni addotte dalla parte convenuta inerenti a difficoltà nazionali di ordine legislativo o amministrativo (causa 10/76).

In tema di forniture, la direttiva della Commissione 70/32, ha stabilito, sulla base giuridica dell'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato CEE, l'interdizione di tutte le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative applicate dai poteri pubblici in occasione delle aggiudicazioni dei relativi appalti; sono vietati, sul piano generale, i regimi preferenziali di qualsiasi sorta, quali i contratti basati su preferenze o riserve nazionali o che comportino una completa esclusione di offerenti stranieri; è previsto specificatamente un certo numero di casi particolari non consentiti, in quanto suscettibili di produrre effetti di restrizioni quantitative. Se, tuttavia, sul piano giuridico le gare dei pubblici appalti di forniture risultano già aperte alla concorrenza comunitaria, di fatto, in mancanza di procedure uniformi in materia di aggiudicazione, gli Stati membri, salvo eccezioni, riservano i relativi contratti ai produttori nazionali.

Il passo decisivo verso l'effettiva apertura degli appalti in questione agli operatori della Comunità dipende dal coordinamento delle procedure; è prevista a breve scadenza l'adozione da parte del Consiglio

del relativo progetto di direttiva che, secondo il calendario iniziale, avrebbe dovuto essere approvato non oltre la fine del 1974 (1). Il provvedimento proposto comporta essenzialmente sei gruppi di regole di base, sulle quali esiste un accordo di principio (definizione e limitazione delle procedure aperte, ristrette e, in casi eccezionali, a trattativa privata; interdizione di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio; obbligo della pubblicità mediante la pubblicazione dei bandi di gara sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*; criteri della selezione qualitativa degli offerenti; criteri per l'aggiudicazione delle gare; estensione di particolari competenze all'apposito Comitato consultivo, già funzionante in tema di appalti di lavori pubblici).

Gli Stati membri dispongono di un termine di 18 mesi per trasferire nelle rispettive legislazioni le norme comunitarie in tema di appalti pubblici di forniture.

Perché l'azione della Comunità sia completa ed efficace, la Commissione ritiene necessario che essa sia ugualmente estesa a tutte le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale; queste, non avendo lo statuto di persone morali di diritto pubblico, facenti parte della personalità giuridica dello Stato, sono quasi sempre sottratte alle norme del Trattato CEE.

L'Esecutivo comunitario sta ricorrendo ai mezzi giuridici appropriati (in particolare all'articolo 90 del Trattato), per estendere la giurisdizione comunitaria, in materia di appalti, a dette imprese di pubblica utilità. È prevista, infine, la promozione di azioni complementari, tendenti ad una liberalizzazione effettiva degli appalti pubblici e semipubblici, mediante una politica concreta e coordinata fra gli enti aggiudicanti.

La realizzazione di tali azioni avrà incidenza rilevante sulla libera circolazione dei prodotti destinati al pubblico approvvigionamento che in atto è di modesta entità particolarmente in determinati settori

(1) Il 21 dicembre 1976 il Consiglio CEE ha adottato la direttiva in questione.

(materiale ferroviario e per telecomunicazioni, attrezzature elettro-meccaniche e nucleari, ecc.).

X. — *Clausola di salvaguardia (articolo 115 del Trattato CEE).*

Nel corso del 1976, diversi Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, 1° comma, del Trattato CEE; sono stati esclusi dal trattamento comunitario alcuni prodotti originari di determinati Paesi terzi, posti in libera pratica in altri Stati membri e quindi rispediti nello Stato membro di destinazione, nei casi in cui tali importazioni indirette erano suscettibili di causare deviazioni di traffico e difficoltà economiche in ragione delle disparità delle rispettive politiche commerciali.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad applicare la particolare misura di salvaguardia per determinati prodotti sensibili originari:

a) del Giappone (apparecchi radiorecipienti; tubi catodici per apparecchi riceventi di televisione a colori; carrelli elevatori usati; livellatrici [*scrapers*] usate);

b) del Sud Africa (succhi concentrati di arancia posti in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania; livellatrici [*scrapers*] usate);

c) di Hong Kong (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, stampati);

d) dell'URSS (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

e) della Repubblica di Corea (camicie a maglia non elastica né gommata per uomo e per ragazzo di cotone o di fibre tessili miste, messe in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania; pull-overs di fibre sintetiche poliammidiche; sottovesti a maglia non elastica né gommata di fibre sintetiche poliammidiche);

f) della Repubblica Popolare di Cina (tessuti di seta greggia, tessuti di cotone,

diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi; articoli di pirotecnica posti in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania);

g) del Pakistan (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

h) dell'Ungheria (calzature con tomaia di cuoio naturale per lo sport e la ginnastica, diverse da quelle per lo sci);

i) del Brasile (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

l) degli Stati Uniti (carrelli elevatori usati; livellatrici [*scrapers*] usate; unità usate per elaboratori elettronici);

m) dell'Australia (livellatrici [*scrapers*] usate).

Con decisione della Commissione 76/67 e 76/221, l'Italia e la Francia sono state autorizzate ad applicare, quali misure di protezione, delle tasse compensative all'importazione dei vini greci posti in libera pratica in altri Stati membri.

La Commissione non si è ancora pronunciata sulla richiesta francese, introdotta nel marzo 1976, intesa ad ottenere l'ulteriore proroga della clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo 115 del Trattato CEE, per i prodotti petroliferi posti in libera pratica negli altri Stati membri e da questi esportati in Francia. Considerazioni politiche indussero a suo tempo l'Esecutivo comunitario a concedere al Governo francese l'autorizzazione della specie, la cui validità, successivamente ricondotta, è venuta a decadere al 31 marzo 1976; tale concessione fu ritenuta una soluzione provvisoria in attesa dell'elaborazione delle comuni politiche energetica e commerciale.

La nuova richiesta di Parigi ha incontrato forti resistenze sia alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1 del Trattato CEE sono di immediata applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1970, sia in ragione delle

particolari disposizioni del monopolio petrolifero francese che implica un diritto esecutivo esercitato dai poteri pubblici, comporta l'applicazione delle proprie regole di origine, esclude nella pratica ogni concorrenza di prezzo e protegge la capacità della raffinazione nazionale a detrimento dei raffinatori degli altri Stati membri della Comunità (veggansi la parte VIII — Monopoli nazionali a carattere commerciale — e la parte XIX — Origine delle merci — del presente Capitolo).

Gli Stati membri della Comunità, che con la fine del primo periodo transitorio hanno perduto *ope legis* la facoltà di adottare in via autonoma, nei casi di urgenza, provvedimenti di tutela (articolo 115, 2° comma, del Trattato CEE), sono stati autorizzati, in base alla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, successivamente modificata, ad applicare, in contingenze determinate, misure conservative di difesa per i prodotti soggetti a sorveglianza speciale originari di determinati paesi terzi e posti in libera pratica in altri Stati membri, in attesa della autorizzazione della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 1 del citato articolo 115.

L'Italia ha assoggettato alla sorveglianza speciale, richiedendo nei casi dubbi la presentazione dei certificati di origine, una serie di prodotti importati dagli altri Stati membri (miele naturale; banane fresche; sardine e tonni conservati; succhi di frutta e di ortaggi, diversi da quelli di pompelmo e di ananassi; alcole etilico; bicromato di sodio; sostanze coloranti; carta da giornali; carta e cartoni *kraft*; bozzoli; seta greggia e prodotti serici; tessuti di lana, di cotone, di fibre tessili, sintetiche e artificiali continue e in fiocco; determinate calzature; determinate confezioni di cotone; ombrelli e relative parti, guarnizioni ed accessori; determinati prodotti ceramici; determinate vetrerie; macchine da cucire e relative parti staccate; macchine calcolatrici e relative parti staccate ed accessori; cuscinetti a rotolamento; autoveicoli per il trasporto di persone e di merci; telai e carrozzerie per

autoveicoli, parti staccate di autoveicoli; magnetofoni; chiusure a strappo; ecc.).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della comune politica commerciale.

#### XI. — *Ostacoli di ordine tecnico.*

Nella ricerca della soluzione dei problemi concernenti la rimozione degli ostacoli tecnici nell'interscambio comunitario, la risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973, relativa al programma di politica industriale, aveva stabilito un calendario circa le proposte di armonizzazione che la Commissione doveva presentare e le relative deliberazioni del Consiglio.

Nel rapporto sull'esecuzione di tale programma, trasmesso al Consiglio il 17 maggio 1976, la Commissione ha dato atto dei risultati molto limitati conseguiti sinora nella specifica materia. Ponendo in rilievo la preoccupante diversità di ritmo fra il numero delle proposte di direttiva formulate ed il numero delle direttive adottate (un termine medio di quattro o cinque anni intercorre fra la trasmissione di un progetto e la sua adozione), l'Esecutivo comunitario ha suggerito la possibilità di ricorrere al metodo istituzionale, proposto dal Parlamento europeo, secondo il quale « l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari potrebbe essere accelerata per mezzo di un programma d'azione giuridicamente vincolante, che comportasse delle direttive-quadro per ogni settore e conferisse alla Commissione di stabilire le norme di applicazione, in conformità dell'articolo 155 del Trattato CEE ».

Simile metodo di lavoro, del quale sono in atto allo studio le implicazioni giuridiche e pratiche, avrebbe il vantaggio, secondo quanto si rileva dal rapporto, di esimere il Parlamento europeo e, in condizioni precise, il Consiglio dall'esame delle materie che, nei diversi Stati membri, rientrano generalmente nel campo regolamentare o amministrativo ed eviterebbe il ripetuto esa-

me degli stessi testi al duplice livello della Commissione prima e del Consiglio dopo.

Nella risposta data il 28 giugno 1976 all'interrogazione scritta 857/75 dell'Onorevole Jhan, membro del Parlamento europeo, circa i ritardi nell'adozione delle decisioni in materia, il Consiglio, pur convenendo sull'opportunità di una riduzione, nella misura del possibile, dei relativi termini, ha dato atto che questi si sono rivelati talvolta più lunghi del previsto in ragione delle difficoltà sollevate dalle proposte, in quanto l'armonizzazione delle prescrizioni tecniche nazionali, intrapresa a livello comunitario per assicurare la libera circolazione delle merci, non può realizzarsi se non rispondendo a molteplici imperativi, quali, fra gli altri, le necessità dell'industria, la protezione dell'ambiente, la difesa della salute del consumatore, la sicurezza dell'utilizzatore. Detta armonizzazione che non può ottenersi, in molti casi, senza una preparazione approfondita, ha talvolta per risultato l'adozione di norme che oltrepassano la portata di quelle proposte dalla Commissione.

Invero, le difficoltà dell'attuazione del programma di armonizzazione in causa sono molteplici; la materia è vasta e complessa; le disparità delle norme nazionali sono spesso sostanziali; talvolta profonde sono le divergenze di valutazione tecnica.

I problemi hanno assunto aspetti d'importanza più rilevanti a causa dell'ampliamento della Comunità e degli ulteriori elementi che vengono attualmente presi in esame. Altre difficoltà derivano dal fatto che l'evoluzione delle tecniche comporta non infrequentemente la necessità di emanare nuove direttive comunitarie a modifica di quelle già adottate, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico inteso ad evitare la formazione di nuovi ostacoli nei settori già armonizzati.

Aggiungasi che l'adozione da parte del Consiglio delle direttive in materia di armonizzazione tecnica ed eliminazione degli ostacoli negli scambi reciproci (articolo 100 del Trattato CEE) non implica l'immediata entrata in vigore delle relative norme, in

quanto gli Stati membri dispongono di un termine, generalmente di 12 o 18 mesi, per recepire le disposizioni comunitarie nelle legislazioni nazionali; inoltre, le clausole di salvaguardia, previste in alcune direttive, danno la possibilità allo Stato membro interessato del ricorso autonomo ad esse, entro determinati limiti ed a precise condizioni, o subordinano tale ricorso all'autorizzazione delle istituzioni della Comunità.

Né i termini prescritti per l'applicazione da parte degli Stati membri delle direttive adottate vengono sempre rispettati; la Commissione, nella sua vigile azione di controllo, non ha esitato ad avvalersi della procedura d'infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, per indurre gli Stati membri ritardatari a conformarsi alle norme comunitarie.

In altra parte della relazione vengono dati ragguagli sulle direttive proposte e su quelle adottate nella specifica materia nel corso del 1976.

## XII. — *Ostacoli di ordine fiscale.*

Nella risoluzione del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria, il Consiglio delle Comunità Europee ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano sottolineato l'importanza che riveste, negli scambi fra gli Stati membri, l'armonizzazione delle imposte sul consumo; fra gli altri obiettivi da conseguire nel corso della prima tappa triennale, terminante al 31 dicembre 1973, erano previsti i seguenti:

a) determinazione della base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto;

b) armonizzazione delle accise (particolarmente di quelle che esercitano un'influenza sensibile sugli scambi) nel campo di applicazione, nella base imponibile e nelle modalità di riscossione;

c) progressiva estensione delle franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Con riserva della specifica trattazione dell'argomento nella parte della relazione concernente l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, si può osservare quanto segue:

a) in materia di imposta sul valore aggiunto, le perduranti divergenze sorte su alcuni punti particolarmente importanti (esclusione di determinate spese dal diritto di deduzione, piccole imprese, trasporti nazionali ed internazionali di persone, operazioni immobiliari, produttori agricoli, esoneri, aliquote zero, tassi ridotti, ecc.) hanno impedito finora l'adozione della sesta proposta di direttiva concernente la base imponibile uniforme anche se notevoli progressi sono stati fatti nelle ultime sessioni del Consiglio fiscale;

b) in materia di accise, sono tuttora in fase di esame le proposte di direttiva presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione dei tributi sull'alcole, vino, birra, bevande in miscela, oli minerali. Tale armonizzazione presenta numerose difficoltà in quanto gli attuali regimi nazionali delle imposte di consumo rispecchiano situazioni particolari, diverse dall'uno all'altro Stato membro, determinate dalla struttura fiscale globale, da talune abitudini di consumo, dalle necessità di bilancio, dalla situazione di concorrenza tra gruppi di prodotti nonché da alcuni condizionamenti connessi ad esigenze di politica sociale, commerciale e di ordine sanitario. In materia di accise sui tabacchi lavorati, il Consiglio ha adottato soltanto la direttiva 75/786 che in pratica ha prorogato ulteriormente, sino al 30 giugno 1977, il termine della prima tappa d'armonizzazione, già inizialmente stabilito al 30 giugno 1975 in base alla direttiva 72/464 (tale termine è stato successivamente protratto al 31 dicembre 1977);

c) in materia di franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie, nessun nuovo provvedimento è stato adottato dal Consiglio nel corso del 1976, fatta eccezione della direttiva 76/134 con cui è stato consentito alla Danimarca di derogare ancora per un

anno alle particolari norme comunitarie per i tabacchi, le bevande alcoliche e la birra.

È da rilevare che la Commissione ha trasmesso al Consiglio, alla fine del 1975, due proposte di direttiva in materia di franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità, di cui l'una concerne l'importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto e l'altra l'importazione di beni personali dei privati.

Le frontiere fiscali costituiscono uno degli ostacoli più seri alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria e la loro soppressione comporta termini lunghi; anche se le azioni previste in materia fossero state attuate nel termine stabilito per la prima fase dell'unione economica e monetaria, gli ostacoli specifici alla libera circolazione intracomunitaria delle merci non sarebbero stati rimossi; invero, la loro eliminazione postula, quale presupposto essenziale, non soltanto un'adeguata armonizzazione delle strutture della imposizione indiretta, ma anche un regime unificato sia delle aliquote di tassazione, sia degli esoneri.

### XIII. — *Altri ostacoli.*

I principali ostacoli alla libera circolazione delle merci, diversi da quelli esaminati in precedenza, attengono essenzialmente:

a) ai controlli sui trasferimenti di valuta per transazioni commerciali intracomunitarie. Le restrizioni sui trasferimenti della specie sono interdette, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del Trattato CEE e delle direttive dell'11 maggio 1960 e del 18 dicembre 1962 emanate dal Consiglio per la sua applicazione; i relativi controlli, che in via generale sono assolti dagli istituti bancari, comportano in alcuni Stati membri determinate competenze delle dogane le cui formalità di esercizio sovente pongono in essere ostacoli al liberismo degli scambi reciproci.

Il Parlamento europeo ha suggerito di abolire i controlli in causa inerenti alle

relazioni commerciali comunitarie o, quanto meno, di conferirne l'esclusiva competenza agli istituti bancari.

L'attuale studio della Commissione sul sistema olandese, dal quale la competenza delle dogane è del tutto esclusa, è inteso ad esaminare le possibilità della sua applicazione negli altri Stati membri;

b) ai controlli sanitari e fitopatologici. La pretura di Susa ha domandato alla Corte di Giustizia, il 22 aprile 1976, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di sapere se un controllo effettuato alla frontiera all'importazione di animali destinati alla macellazione e di carni fresche sia compatibile con le norme comunitarie, tenuto conto dell'adozione di direttive inerenti a problemi di politica sanitaria in materia di scambi fra gli Stati membri di bovini, suini e carni fresche.

Per quanto concerne i controlli fitopatologici, nella sentenza emessa a titolo pregiudiziale dalla Corte di Giustizia in data 8 luglio 1975, su richiesta del tribunale amministrativo di Bonn (causa 4/75), è stato affermato che essi costituiscono una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative se prescritti tassativamente per prodotti vegetali importati; peraltro, le deroghe previste dall'articolo 36 del Trattato CEE (protezione della sanità) consentono di effettuare detti controlli purché misure efficaci siano attuate nei confronti dei similari prodotti nazionali contaminati o se vi sia ragione di ritenere che, in assenza di un controllo all'importazione, esista un rischio reale di contaminazione;

c) ai controlli ai fini statistici. Dalla Conferenza permanente delle camere di commercio e dell'industria della CEE è stato espresso il voto che il Consiglio inviti la Commissione a presentare un rapporto su tutti i metodi che consentono di sostituire le statistiche alle frontiere interne della Comunità con altre procedure, purché possa essere adottata una regolamentazione che risponda all'esigenza di sopprimere i controlli ai fini statistici, nel quadro generale della realizzazione effetti-

va della libera circolazione delle merci, e non provochi, altresì, un lavoro supplementare per le imprese.

#### XIV. — Tariffa doganale comune.

Il Consiglio ha adottato il regolamento 3000/75 relativo alla tariffa doganale comune applicabile dal 1° gennaio 1976. Le modifiche, che il nuovo testo tariffario ha comportato rispetto a quello in vigore nell'anno precedente, concernono essenzialmente:

a) l'applicazione della seconda serie delle riduzioni daziarie concesse in esito ai negoziati conclusi sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'adesione del Regno Unito, Danimarca ed Irlanda alla CEE;

b) la creazione di apposita sottovoce, nell'ambito della posizione 38.19, relativa a determinate varietà di sorbite (sorbite non cristallizzabile) che, contenendo sostanze eterogenee in una proporzione, in peso, superiore al 20 per cento in rapporto alla materia secca, sono da escludere, per ragioni di tecnica tariffaria, dalla posizione 29.04;

c) gli emendamenti derivanti da alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, adottati nel corso del 1975 ed attinenti, in particolare, ai settori lattiero-caseario e vitivinicolo;

d) l'inserimento alla sezione XVII di una nota legale complementare concernente il regime delle importazioni effettuate a riprese dei materiali da trasporto rientranti nelle posizioni tariffarie 86.10, 88.05, 89.03 e 89.05;

e) la creazione della nota legale complementare n. 3, premessa al Capitolo 89, a norma della quale è stabilita l'esenzione daziaria, prevista dalla voce 89.04, per determinati prodotti risultanti dalla demolizione di navi (pezzi di ricambio, quale eliche; articoli amovibili, quali mobili, oggetti da cucina, vasellame, ecc.), subordinatamente a determinate caratteristiche



obiettive ed alle condizioni da prescrivere dalle autorità competenti;

f) alcuni adattamenti nomenclativi, ai fini di una migliore chiarezza dei testi e di una loro concordanza più stretta nelle diverse lingue ufficiali della Comunità.

Vengono menzionati, qui di seguito, gli atti del Consiglio più importanti che hanno introdotto ulteriori modifiche, nel corso del 1976, alla nuova edizione tariffaria:

a) regolamento 3327/75 relativo alla trasformazione in dazi *ad valorem*, nella misura uniforme del 3,5 per cento, dei dazi specifici (1,32 unità di conto per 100 kg. a peso netto) già consolidati per il piombo greggio, diverso da quello d'opera (voce 78.01-AII) e lo zinco greggio (voce 79.01-A). Tale conversione è stata il risultato del negoziato condotto con l'Australia, principale fornitore, sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, del GATT;

b) regolamento 561/76 con cui sono stati stabiliti per determinati formaggi gli adattamenti nomenclativi necessari perché i valori franco frontiera, consolidati nel quadro del GATT, fossero adeguati in relazione ai prezzi indicativi e di riferimento fissati dalla Comunità per i due periodi della campagna 1976/1977;

c) regolamento 832/76 relativo al raggruppamento delle sottovoci concernenti determinati prodotti dei settori dei cereali, riso, carne bovina e zucchero; ciò allo scopo di una semplificazione che, senza creare difficoltà economiche, presentava un certo interesse per il commercio e le Amministrazioni nazionali;

d) regolamenti 1160/76 e 1165/76 comportanti gli emendamenti per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) della voce 20.07, in relazione alle modifiche apportate alle disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

e) regolamento 1167/76 che ha stabilito una deroga alla regola contenuta nelle disposizioni preliminari alla tariffa dogana-

nale comune, prescrivendo che, in luogo del tasso di cambio dichiarato al Fondo monetario internazionale, siano applicati i tassi rappresentativi vigenti nel quadro della politica agricola comune, ai fini della conversione nelle monete nazionali dell'unità di conto in cui sono espressi, per ettolitro, i dazi doganali relativi ai vini della voce 22.05-C, diversi da quelli di Porto, Madera, Xeres, moscatello di Setubal e Tokay (Aszu e Szamorodni). Ciò allo scopo di disporre di basi omogenee in ordine ai prezzi di riferimento, la cui applicazione uniforme eviterebbe rischi di distorsione negli scambi. In data 19 ottobre 1976, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento intesa ad estendere l'applicazione del tasso di cambio « verde » anche ai menzionati vini a denominazione di origine, tenuto conto della necessità di ristabilire la preesistente situazione di trattamento tariffario per tutte le qualità vinicole (1).

Con regolamento 3366/75 della Commissione, sono state introdotte, all'interno della posizione 15.07-A-II, apposite sottovoci intese a differenziare gli oli d'oliva non raffinati secondo le rispettive caratteristiche chimiche, per poter stabilire prelievi diversi in relazione ai differenti tipi; è stata, inoltre, adottata una nuova definizione degli oli di sansa di oliva; infine, è stata sostituita la preesistente Nota legale complementare 2) del Capitolo 15 e sono state prescritte in un annesso le caratteristiche fisico-chimiche di alcuni tipi di oli di oliva.

Il 18 giugno 1976 il Consiglio di cooperazione doganale (CCD) ha rivolto una raccomandazione agli Stati membri della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e del relativo Protocollo di rettifica, perché introducano nelle rispettive tariffe una lunga serie di emendamenti nomenclativi. In attesa della accettazione da parte dei nove Paesi della Comunità della raccomandazione predetta, la cui applicazione è

(1) Tale proposta è stata adottata dal Consiglio CEE con regolamento 2842/76.

prevista per il 1° gennaio 1978, sono oggetto di esame in sede comunitaria le ripercussioni da essa derivanti alla tariffa doganale comune uniformata, come è noto, alla nomenclatura internazionale di Bruxelles.

Tenuto conto delle mutate situazioni particolari nonché degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa Charmasson, la Commissione non ha più ricondotto, per il 1976, le autorizzazioni, concesse negli anni precedenti alla Germania Federale e alla Francia sulla base dell'articolo 26 del Trattato CEE, di mantenere i propri dazi non totalmente ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune, rispettivamente, per gli aceti commestibili, diversi da quelli di vino, e per le patate da semina; ugualmente la Commissione non ha più ritenuto opportuno di autorizzare, sulla stessa base giuridica, i Paesi del Benelux a differire ulteriormente, oltre il 30 giugno 1976, l'allineamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune per determinati tabacchi lavorati.

Alla data del 1° gennaio 1976, i nuovi Stati membri hanno effettuato, per il settore industriale, il secondo allineamento delle proprie tariffe doganali a quella comunitaria, riducendo globalmente, nella misura dell'80 per cento, lo scarto esistente fra i dazi nazionali di base e quelli della tariffa doganale comune; per i prodotti EURATOM essi già avevano applicato integralmente i dazi comunitari.

Per i prodotti agricoli regolamentati, i nuovi Stati membri hanno effettuato un ulteriore allineamento dei relativi prezzi interni a quelli comunitari; per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, per le piante vive e i fiori, soggetti al regime dei dazi, è intervenuto il terzo ravvicinamento delle loro tariffe doganali a quella comunitaria, con la riduzione complessiva dello scarto nella misura del 60 per cento.

L'Irlanda ed il Regno Unito, in base al regolamento della Commissione 1591/76, sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, ad applicare, a decorrere

dal 1° luglio 1976, i dazi integrali della tariffa doganale comune relativi a determinati succhi di uva, della voce 20.07, destinati alla fabbricazione di prodotti rientranti nella stessa posizione tariffaria, per i quali possa essere ammessa negli Stati membri una denominazione composta comportante la parola « vino ».

Nel suo programma di semplificazione delle procedure e formalità doganali, comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975, la Commissione ha manifestato, fra l'altro, l'intenzione di elaborare un unico strumento comunitario, comprensivo delle nomenclature tariffaria e statistica (NIMEXE), nel quale figureranno tutti i dazi (autonomi, convenzionali, preferenziali) nonché le sospensioni daziarie e i contingenti tariffari; strumento, questo, necessario anche ai fini di un'adeguata utilizzazione dei mezzi dell'informatica.

Per conseguire tale obiettivo, ritenuto così importante ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'unione doganale, sono state studiate in seno alla Commissione, con la collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate degli Stati membri, le soluzioni dei problemi atte a stabilire le premesse necessarie perché la tariffa integrata delle Comunità europee, la cui elaborazione comporta lavori di ampia portata e tecnicamente complessi, possa in effetti essere pubblicata, come è stato precisato, alla data del 1° gennaio 1978.

#### XV. — *Gestione della tariffa doganale comune.*

Ai fini dell'uniforme applicazione ed univoca interpretazione della tariffa doganale comune, è stato esaminato, nel corso del 1976, un numero considerevole di problemi di classificazione doganale derivanti essenzialmente dalla costante evoluzione delle tecniche produttive e della comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche.

Istituito con il regolamento del Consiglio 97/69, il Comitato della nomenclatura doganale si è pronunciato sui diversi casi

che avevano originato divergenze e difficoltà; per la maggior parte di essi il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo e gli avvisi unanimi, realizzati nel suo ambito e figuranti in apposite schede di classificazione, pur non avendo carattere vincolante, hanno costituito una valida guida per le amministrazioni doganali degli Stati membri.

Per alcuni casi particolari, il parere del Comitato, espresso a maggioranza qualificata, ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi regolamenti della Commissione, obbligatori e direttamente applicabili. Tale è stato il caso della classificazione nella posizione 15.02 dei sevi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, contenenti, in debole proporzione, grassi provenienti da parti del corpo diverse da quelle utilizzate per l'ottenimento dei sevi, sempre che, in conformità con l'attuale tecnologia, il prodotto presenti simultaneamente determinate e tassative caratteristiche fisico-chimiche prescritte dal regolamento della Commissione 1372/76.

Alla realizzazione di un grado più alto dell'applicazione uniforme della tariffa comunitaria, sono di valido ausilio le relative « Note esplicative » che precisano la portata delle singole sottovoci; esse costituiscono il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale le quali sono attinenti alle voci principali della nomenclatura di Bruxelles, al cui quadro, come è noto, è uniformata la tariffa doganale comune.

Redatte nella lingua tedesca, francese, italiana ed olandese, dette « Note esplicative » complementari saranno disponibili nelle versioni inglese e danese alla fine del 1977; è cura costante del Comitato della nomenclatura di aggiornarle in relazione ai progressi della tecnica e degli sviluppi del commercio internazionale.

Altro valido ausilio all'uniformità di applicazione della tariffa comune viene dato dal repertorio alfabetico multilingue, di recente pubblicazione, concernente la classificazione doganale (voci e sottovoci)

di circa 7.000 prodotti chimici organici indicati con le rispettive denominazioni comuni e sistematiche e relativi sinonimi.

L'opera è costituita da cinque volumi, dei quali i primi quattro sono redatti, ciascuno, nelle versioni tedesca, francese, italiana e olandese; il quinto indica, per ciascun prodotto, la denominazione corrispondente nelle quattro versioni; è riconosciuta altresì, la corrispondenza con un repertorio analogo che annualmente viene pubblicato a cura dell'Amministrazione doganale del Regno Unito.

È previsto l'ulteriore sviluppo del repertorio multilingue per l'insieme del settore chimico; sono già in corso i lavori per la elaborazione, nelle anzidette quattro versioni, dei testi relativi alla classificazione tariffaria di una vasta gamma di prodotti chimici inorganici.

La Corte di Giustizia è stata adita da diverse giurisdizioni nazionali perché si pronunciasse in via pregiudiziale su una serie di vertenze tariffarie che necessitavano di un'interpretazione del diritto comunitario.

In seno al Comitato della nomenclatura sono continuati i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario, le condizioni cui è subordinata l'ammissione ai particolari regimi daziari, stabiliti in alcune posizioni o sottoposizioni della tariffa doganale, per determinate merci per le quali è previsto un impiego determinato (si tratta di circa un centinaio delle cosiddette « destinazioni » o « utilizzazioni particolari »).

Nell'ambito del Comitato predetto, la Commissione ha provveduto a coordinare le posizioni delle Amministrazioni degli Stati membri in ordine ai lavori di nomenclatura tariffaria svolti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale; la specifica attività di detto organismo internazionale è stata attentamente seguita, data la necessità di concordanza con i risultati della gestione della nomenclatura di Bruxelles, al cui sistema, in uso a livello mondiale, è adeguata la tariffa doganale della Comunità.

XVI. — *Sospensioni daziarie.*

In materia di sospensione, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, il Consiglio ha adottato vari provvedimenti, dettati in prevalenza dalla mancanza nella Comunità dei prodotti che ne sono stati l'oggetto o della loro insufficienza alle necessità comunitarie. Meritano particolare menzione:

a) il regolamento 3057/75 che ha stabilito, per il 1° semestre 1976, riduzioni daziarie per le cipolle essiccate e per i funghi, diversi da quelli di coltivazione, presentati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze per la loro provvisoria conservazione ed inadatti al consumo immediato;

b) il regolamento 3076/75, valido per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976, relativo alla sospensione, totale o parziale, dei dazi applicabili a 32 prodotti del settore industriale (prodotti chimici destinati in prevalenza all'industria farmaceutica; pelli di vacchette delle Indie (*Kips*); determinate fibre tessili sintetiche; sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati; ecc.);

c) il regolamento 128/76 che ha sospeso totalmente, dal 26 gennaio al 20 marzo 1976, il dazio applicabile alle patate da consumo (voce 07.01-A-III-b). Con regolamento 288/76 un provvedimento analogo è stato adottato, con validità dal 15 febbraio al 28 marzo 1976, per le patate da semina (voce 07.01-A 1) e di primizia (voce 07.01-A-II-a).

Con regolamenti successivi le predette misure di sospensione tariffaria sono state ricondotte sino al 31 dicembre 1976 per le patate da consumo e da semina e al 31 maggio dello stesso anno per le varietà primizia. A causa della siccità, la raccolta delle patate nella Comunità è stata insufficiente alle esigenze alimentari, causando una lievitazione dei prezzi di notevole entità; allo scopo di migliorare le condizioni di approvvigionamento, i provvedimenti temporanei di esenzione daziaria sono stati integrati dall'istituzione di una tassa gra-

vante sulle patate da consumo esportate verso i paesi terzi;

d) il regolamento 340/76 che ha ridotto parzialmente, per il periodo 1° marzo 1976-31 dicembre 1977, il dazio stabilito per il fogliame di *asparagus plumosus* (voce ex 06.04-B-I). Tale provvedimento ha avuto lo scopo di compensare in parte, nell'interesse degli Stati ACP, l'esclusione del prodotto in causa dal particolare regime preferenziale stabilito dall'articolo 19 del regolamento del Consiglio 1599/75 per determinati prodotti agricoli e relativi prodotti di trasformazione, originari di detti Stati;

e) il regolamento 1290/76 relativo alla sospensione, in tutto od in parte, dei dazi applicabili a 246 prodotti industriali. La validità di tale misura è stata limitata al 2° semestre 1976 per 15 prodotti; per gli altri, è stata stabilita per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977.

Si è trattato essenzialmente della riconduzione delle particolari misure sospensive venute a decadere il 30 giugno 1976; misure della specie sono state altresì oggetto del provvedimento per altri prodotti, a seguito delle richieste avanzate dai nuovi Stati membri e giustificate sia dai motivi economici di assenza o insufficienza della loro produzione nella Comunità, sia dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, essi hanno perduto la possibilità di sospendere senza limiti, in via autonoma, i propri dazi.

Nella serie dei 15 prodotti, per i quali la sospensione è stata limitata al 2° semestre, sono stati compresi oltre a determinate sostanze di base per l'industria chimica, i sacchi ed i sacchetti da imballaggio di juta, usati, determinati indicatori digitali, i sistemi visuali generatori di immagini per calcolatori, con caratteristiche specializzate, destinati all'equipaggiamento dei simulatori di volo per aerei civili.

Nella serie dei 231 prodotti, per i quali la sospensione è stata adottata per un anno, sono stati compresi, oltre a varie sostanze chimiche destinate essenzialmente all'industria farmaceutica, l'essenza di tremetina (per questa è stato necessario il pre-

ventivo assenso del Consiglio di associazione CEE-Grecia, a norma del Protocollo 10, paragrafo 3, dell'Accordo di Atene), determinati estratti tannici e per tinta, le colofonie idrogenate, polimerizzate, dimezzate o ossidate, alcune materie plastiche, le pelli di vacchette delle Indie (*Kips*), la carta giapponese destinata ad impieghi determinati, le serigrafie d'arte firmate e numerate, alcuni tappeti di seta, determinate fibre tessili sintetiche, le macchine per scrivere in carattere Braille, determinati apparecchi di lettura per ciechi, alcuni prodotti di cromo, il titanio spugnoso, ecc.;

f) il regolamento 1450/76 relativo a sospensioni daziarie, totali o parziali, per 34 prodotti agricoli; sono state in gran parte rinnovate le analoghe misure già valide al 30 giugno 1976; nuovi prodotti sono stati altresì oggetto del provvedimento, la cui validità è stata stabilita selettivamente (per 32 prodotti dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977; dal 1° settembre 1976 al 31 marzo 1977 per le sardine fresche, refrigerate o congelate, intere, di lunghezza superiore a 20 cm.; dal 15 ottobre 1976 al successivo 31 dicembre per gli alberi di Natale naturali, non adatti al trapianto ed i rami di conifere o di agrifoglio per ornamenti).

Le sospensioni daziarie concernono particolarmente una serie di pesci e crostacei per i quali l'industria conserviera comunitaria è tributaria dell'approvvigionamento presso paesi terzi; il provvedimento ha altresì per oggetto i mirtilli congelati, datteri freschi o secchi destinati sia ad essere confezionati sotto controllo doganale per la vendita al dettaglio, sia all'industria di trasformazione diversa dall'alcole, fagioli bianchi secchi, zafferano non tritato né macinato, paprica macinata, noci di acagiù sguosciati; ecc.;

g) il regolamento 2101/76 relativo alla sospensione totale, per il periodo 29 agosto-30 settembre 1976, dei dazi applicabili ai seguenti ortaggi allo stato fresco o refrigerato: cavolfiori, cavoli bianchi e rossi, piselli, carote, sedani a coste.

Il successivo regolamento 2223/76 ha prorogato sino al 31 ottobre 1976 la sospensione daziaria totale per i cavoli bianchi e rossi, i piselli e le carote; ha ridotto, per l'intero mese di ottobre, al livello dell'8% il dazio relativo ai sedani a costa; ha stabilito nella misura dell'8% il dazio applicabile, per il periodo 18 settembre-31 ottobre 1976, ai fagiolini e alle cipolle, allo stato fresco e refrigerato. Tali provvedimenti, come quelli menzionati qui di seguito alle lettere h) ed i), rientrano nel quadro generale delle misure adottate allo scopo di attenuare le conseguenze negative causate dalla siccità e contenere gli eccessivi aumenti dei prezzi, data la riduzione sensibile dell'offerta comunitaria;

h) il regolamento 2226/76 con cui è stata sospesa parzialmente all'aliquota del 16%, per il periodo 16 settembre-31 dicembre 1976, il dazio relativo alle conserve di fagiolini;

i) il regolamento 2311/76 concernente la sospensione daziaria totale, valida dal 28 settembre 1976 al 31 marzo 1977, per una serie di prodotti del settore agricolo destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali (piselli, ceci, lenticchie, fagioli ed altri legumi da granella secchi, sgranati; patate dolci; carrube; residui della lavorazione di legumi; barbabietole da foraggio; prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini, ecc.). Date le difficoltà di approvvigionamento dei prodotti utilizzati per l'alimentazione del bestiame, detto provvedimento è stato preceduto dall'instaurazione di tasse gravanti all'esportazione verso i paesi terzi di determinati prodotti foraggeri e della paglia (regolamenti della Commissione 1667/76; 1840/76; 2081/76).

Il regolamento del Consiglio 2916/75 aveva prorogato per la quarta volta, sino al 31 agosto 1976, il regime provvisorio introdotto nel 1971 per i vini originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, della Turchia (riduzione del 40% dei dazi della tariffa doganale comune; rispetto dei prezzi di riferimento ed esclusione di restrizioni

quantitative; interdizione del taglio), in attesa dell'applicazione del regime definitivo da stabilire nel quadro dei negoziati relativi alla politica mediterranea della Comunità.

Detto regime temporaneo è stato ricondotto per la quinta volta, sino al 31 agosto 1977, unicamente per i vini originari della Turchia (regolamento del Consiglio 1847/76), in attesa dell'entrata in vigore del regime definitivo previsto dal Protocollo addizionale all'accordo di Ankara; per i vini originari degli Stati del Magreb sono state applicate, a decorrere dal 1° luglio 1976, le misure preferenziali risultanti dagli accordi provvisori.

Per quanto concerne il settore aeronautico, la Comunità, in via di massima, non ha ancora applicato, per ragioni economiche, i dazi della tariffa doganale comune. Il Consiglio ha adottato i seguenti provvedimenti, validi per l'anno 1976:

1) regolamento 2964/75 relativo alla sospensione totale del dazio applicabile agli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate.

È stata ricondotta la misura già in vigore da diversi anni, adottata, per ragioni di semplificazione amministrativa, in luogo del contingente tariffario comunitario previsto dal Protocollo XVII annesso all'accordo relativo ai prodotti di lista G. Tale sospensione non pregiudica la soluzione definitiva dei problemi di carattere doganale, che costituiscono un aspetto della politica industriale della Comunità nel particolare settore.

Esiste, infatti, una situazione di squilibrio tariffario nei confronti degli Stati Uniti, che impone il dazio sugli aerei; peraltro, in mancanza di reciprocità di trattamento da parte americana, l'applicazione di un onere doganale avrebbe comportato un ulteriore aggravio per le compagnie di navigazione aerea della Comunità, acquirenti di aeroplani dagli Stati Uniti che, con bilanci deficitari, devono sostenere una viva concorrenza.

La soluzione sarà ricercata nel quadro dei negoziati tariffari multilaterali del GATT (*Tokyo-Round*); la CEE consoliderebbe l'esenzione attualmente applicata in via autonoma ed otterrebbe una contropartita analoga da parte degli altri paesi industrializzati. La situazione verrebbe riesaminata dalla Comunità qualora tale soluzione non venisse realizzata;

2) regolamento 3074/75 relativo al trattamento tariffario applicabile a determinati prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine. Detto regolamento comporta tre annessi, dei quali:

a) il primo ha stabilito le particolari facilitazioni relative ai prodotti destinati sia ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di determinati tipi di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate, espressamente indicati in relazione ai singoli prodotti (Airbus, F. 28, Concorde, Mercurio, tutti gli aerei), sia alla fabbricazione di parti o pezzi staccati necessari alla costruzione di detti aeroplani. La sospensione daziaria è stata totale, fatta eccezione per cinque prodotti;

b) il secondo concerne le misure agevolative per i prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, nella manutenzione o riparazione degli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. I dazi sono stati totalmente sospesi per una serie di prodotti da utilizzare per gli aerei diversi di tipi BAC 111, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure, F. 28; per contro, la franchigia (generalmente totale e parziale per tre prodotti) è stata circoscritta ad un numero limitato di prodotti destinati ad aerei dei tipi predetti (in alcuni casi essa è stata estesa a tutti gli aerei), allo scopo di non pregiudicare lo sviluppo del particolare settore industriale della Comunità o delle attività connesse;

c) il terzo ha avuto per oggetto i prodotti da ammettere alla sospensione daziaria (generalmente totale e parziale per cinque prodotti), in quanto destinati ad

essere utilizzati nella manutenzione o riparazione di determinati aeroplani (F. 27, VFW. 614, in alcuni casi tutti gli aerei) e degli elicotteri, gli uni e gli altri del peso a vuoto da 2 a 15 tonnellate. Per gli elicotteri la gamma dei prodotti ammessi al particolare regime agevolativo è stata stabilita in misura sensibilmente ridotta rispetto a quella degli aerei dello stesso peso.

Misure particolari, valide per il 1976, sono state stabilite dal Consiglio nei confronti della Turchia e di Malta, perché in conformità di quanto fu convenuto nella sessione ministeriale del 4 giugno 1973, i due Stati potessero beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso unilateralmente ai paesi in via di sviluppo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate.

Poiché, in linea di massima, il regime di associazione assicura alla Turchia, nel settore industriale, un trattamento più vantaggioso di quello concesso dalle dette preferenze, il regolamento 3143/75 ha stabilito, per il solo settore agricolo, la sospensione, in tutto o in parte, dei dazi applicabili per una serie di prodotti originari di detto paese.

Per contro, le sospensioni tariffarie concesse in via autonoma per i prodotti maltesi, valide per il 1976, hanno interessato il settore agricolo e quello industriale. Il regolamento del Consiglio 3203/75 ha stabilito esenzioni tariffarie e riduzioni dei dazi o dell'elemento fisso di imposizione per determinati prodotti agricoli (è da notare che a decorrere dal 1° giugno 1976 hanno avuto applicazione i dazi preferenziali convenuti per altri prodotti del settore agricolo, a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo relativo agli adeguamenti dell'Accordo di associazione all'ampliamento della Comunità).

Per quanto concerne il settore alimentare, è stata adottata, con regolamento del Consiglio 3149/75, la sospensione daziaria totale ad esclusione dei prodotti soggetti a contingenti tariffari in base alle disposizioni dell'Accordo di associazione.

Peraltro, i tre provvedimenti di carattere autonomo (uno per i prodotti agricoli turchi e due per quelli maltesi, agricoli ed industriali), hanno comportato apposite clausole di salvaguardia intese, per il settore agricolo, a proteggere, in casi di pregiudizio grave o di minaccia di un tale pregiudizio, la produzione comunitaria simile o direttamente concorrenziale e, per il settore industriale, ad evitare perturbazioni nelle correnti di scambi tradizionali.

Il Consiglio ha adottato alcuni regolamenti relativi alle sospensioni tariffarie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

#### XVII. — Contingenti tariffari.

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo qualche eccezione, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1976; in base a criteri pragmatici, per gran parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione.

Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti:

anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicamento, alla scorticatura o all'industria conserviera;

seta greggia, non torta; filati interamente di seta non condizionati per la vendita al minuto; filati interamente di borra di seta (*schappe*) non condizionati per la vendita al minuto;

uve secche;

carta da giornali;

determinate ferro-leghe (ferro-silicio; ferro-silicio-manganese; ferro cromo sur-

raffinato; ferro cromo contenente in peso 4% o più di carbonio e, nel limite del 20% del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso fra il 3 e 4%);

carni bovine congelate; giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna (validità 1° luglio 1976-30 giugno 1977); tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine (validità 1° luglio 1976-30 giugno 1977);

magnesio greggio nelle tre qualità di extra puro destinato all'industria nucleare, in lega e non legato;

colofonie, comprese le peci resinose (nei limiti del quantitativo consentito dal Protocollo 10 annesso all'Accordo di Atene);

uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg.;

determinati prodotti artigianali tessuti a mano (*handicrafts*); determinati prodotti tessili ottenuti su telai a mano, genericamente detti *handlooms* (tessuti di seta, di borra di seta (*schappe*) o di cascami di borra di seta; tessuti di cotone a punto di garza ed altri; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 di cotone);

zinco greggio; piombo greggio, diverso da quello d'opera;

legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

Il contingente tariffario a dazio nullo, relativo alla carta da giornali, ha avuto per oggetto il prodotto della voce 48.01-A, per il quale la Nota complementare premessa al Capitolo 48 della tariffa doganale comune definisce le caratteristiche; fra queste è compresa la presenza di linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cm.

Tuttavia gli Stati membri sono stati ancora autorizzati, data la penuria sul mercato mondiale delle carte aventi tutte le caratteristiche prescritte da tale Nota, ad imputare sul volume di detto contingente

anche le carte prive di linee d'acqua, della voce 48.01-E, purché rispondenti a tutte le altre condizioni stabilite dalla predetta Nota complementare.

Nel rispetto degli impegni assunti nel 1967, nel quadro del GATT, anche per il 1976 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (*handcrafts*) e a taluni prodotti tessili di seta o di borra di seta, di cascami di borra di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (*handlooms*). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, quantunque aperti *erga omnes*:

a) per gli *handcrafts* l'India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri Lanka, Uruguay e, per la prima volta, l'Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Malaysia;

b) per gli *handlooms*, l'India, Pakistan, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri Lanka e, per la prima volta, El Salvador.

Particolari accordi amministrativi sono intervenuti fra la Comunità e detti paesi, i quali garantiscono l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigianali in questione nonché le altre condizioni stabilite, sulla base di appositi certificati rilasciati dai rispettivi Enti autorizzati.

Il contingente tariffario in esenzione daziaria relativo a determinati legni compensati di conifere è stato adottato in relazione agli impegni assunti al GATT e al Protocollo 11 dell'Atto annesso al Trattato d'adesione che prevede importazioni a dazio nullo di tale prodotto, entro limiti contingenti, qualora le possibilità di approvvigionamento nel mercato interno della Comunità siano esaurite.

I contingenti tariffari a dazio nullo, relativi al piombo greggio, diverso da quello d'opera ed al zinco greggio, rientrano nella soluzione d'insieme dei problemi a suo tempo adottati per detti metalli, nel contesto dei negoziati per l'adesione alla CEE dei nuovi Stati membri, e recepita nei Protocolli 14 e 15 dell'Atto annesso al relativo Trattato, che determinò, altresì, la



rinunzia, da parte di alcuni Stati membri originari, che ne avevano diritto, ai contingenti nazionali previsti dal Protocollo XV annesso all'Accordo sui prodotti di lista G.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secchi presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto non superiore a 15 kg., per le uve secche presentate nello stesso condizionamento, per i tessuti di cotone, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i vini Xeres, Malaga, Iumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Malta, per i filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di dette fibre (continue o in fiocco) pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti di maglia non elastica né gommata, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo;

d) dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto, per i tessuti di cotone, per i tappeti a punti annodati o arrotolati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano;

e) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini di Porto, Madera, moscatello di Sutu-bal (il contingente tariffario a dazio nullo per le carte e i cartoni, detti *kraftkinner* ed altre carte e cartoni è stato aperto nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, con validità 1° novembre-31 dicembre 1976);

f) dell'Accordo di associazione CEE-Cipro, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di dette fibre (continue o in fiocco), pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo;

g) dell'Accordo CEE-Repubblica Araba d'Egitto, per i tessuti di cotone e determinati prodotti petroliferi;

h) degli Accordi provvisori CEE-Tunisia e CEE-Marocco, in vigore dal 1° luglio 1976, per le polpe di albicocche (per le preparazioni e conserve di sardine e tonni sono stati transitoriamente aperti, per l'anno 1976, i contingenti stabiliti nel quadro degli Accordi CEE-Tunisia e CEE-Marocco entrati in vigore il 1° settembre 1969, in attesa del perfezionamento delle modalità atte a consentire l'applicazione dei regimi particolari previsti per tali prodotti dai vigenti accordi provvisori);

i) dell'Accordo provvisorio CEE-Algeria, per determinati vini a denominazione di origine, per i vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati;

l) delle preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo, per i prodotti sensibili del settore industriale, per il tabacco greggio del tipo « Virginia flue-cured », per le conserve di ananassi, per il burro di cacao, per il caffè solubile.

Con regolamenti del Consiglio 3230/75 e 1464/76 sono stati aperti contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, validi, rispettivamente dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, per il rum, *arack* e *tafia*, originari degli Stati ACP, con volumi espressi in ettolitri di alcole puro, in applicazione del Protocollo 7 annesso alla Convenzione di Lomé.

Con regolamenti del Consiglio 287/76 e 1485/76, validi, rispettivamente, dal 1° marzo 1976 al successivo 30 giugno e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, sono stati aperti contingenti tariffari comunitari, in esenzione daziaria, per le stesse bevande alcoliche originarie dei Paesi e Territori d'oltremare associati alle Comunità (PTOMA), a norma della decisione 76/198 del Consiglio che ne ha stabilito l'apposito regime preferenziale parallelamente ed in connessione con quello convenuto per gli omologhi prodotti originari degli Stati ACP.

Contingenti tariffari a dazio nullo, relativi a determinati prodotti CECA, sono stati stabiliti per il primo ed il secondo semestre del 1976, con apposite decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità carbossiderurgica, riuniti in seno al Consiglio. Il Regno Unito è stato, altresì, autorizzato ad importare in esenzione da dazio, per il 1° semestre 1976, 12.000 tonnellate di lamiera stagnata di determinate qualità.

Nel quadro delle disposizioni contenute nel Protocollo annesso all'Accordo relativo all'associazione CEE-Cipro, con regolamento del Consiglio 3160/75 è stato aperto, a favore del Regno Unito, un contingente tariffario a dazio nullo, valido per il 1976, di 110.000 *long-tons* di patate di primizia originarie di Cipro.

È un'eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali oppure la loro sostituzione con misure di portata comunitaria; detto Protocollo limita al periodo 1° gennaio 1974-30 giugno 1977 la possibilità per la Repubblica di Cipro di beneficiare, alla importazione nel Regno Unito, di contingenti tariffari annuali, in esenzione daziaria, di patate primaticce con volumi proporzionati alle tradizionali importazioni britanniche da detto Paese.

Altra eccezione è quella del contingente tariffario, a dazio nullo, di banane fresche (tonnellate 607.000) concesso alla Repubblica Federale di Germania in base all'apposito Protocollo annesso al Trattato istitutivo della CEE.

Nel quadro dell'Accordo sul traffico di perfezionamento passivo concluso con la Svizzera il 1° agosto 1969, la Comunità si era impegnata ad aprire annualmente un contingente tariffario, nel limite di 1.870.000 unità di conto di valore aggiunto, per la reimportazione, in esenzione dal trattamento tariffario differenziale, di determinati prodotti tessili comunitari temporaneamente esportati nella Confederazione Elvetica e quivi assoggettati ad operazioni di perfezionamento.

Con regolamento del Consiglio 1642/76, valido per il periodo 1° settembre 1976-31

agosto 1977, è stato aperto il consueto contingente tariffario comunitario relativo ai diversi prodotti tessili che, perfezionati in Svizzera, vengono reintrodotti nella Comunità in esenzione da oneri daziari.

#### XVIII. — *Nomenclatura statistica (Nimexe).*

Con regolamento 3218/75, la Commissione ha adottato il nuovo testo della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe).

In tale edizione, riveduta ed aggiornata al 1° gennaio 1976, sono stati recepiti tutti gli ulteriori emendamenti intervenuti allo scopo sia di assicurare la concordanza della nomenclatura statistica con quella tariffaria, sia di adeguare talune specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio.

L'obbligo imposto alla Commissione dell'articolo 36 del regolamento del Consiglio 1736/75 di pubblicare annualmente, nella versione valida al 1° gennaio, il testo della Nimexe, risponde alla necessità di ordine pratico di disporre di una edizione completa ed aggiornata, perché siano eliminate le possibili inesattezze dell'informazione statistica e siano agevolati i compiti degli utenti.

Altro aggiornamento al 1° gennaio 1976 è stato quello apportato dal regolamento della Commissione 54/76 alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio della Comunità; l'annesso a tale provvedimento, in cui figurano, nella versione valida a tale data, i diversi paesi di tutti i continenti nonché alcune rubriche facoltative, ha sostituito l'analogo allegato che corredeva il regolamento del Consiglio 1736/75 relativo alle definizioni ed ai metodi uniformi in materia di statistiche del commercio.

Con decisione del Consiglio 75/767, è stata accettata, a nome della Comunità, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 1° gennaio 1975, diretta agli Stati che ne sono parti contraenti nonché alle unioni doganali od economiche costituite da alcuni di essi.

Detta raccomandazione è intesa ad ottenere l'inserimento, nelle tariffe doganali o nelle nomenclature statistiche, delle 1087 suddivisioni figuranti nel suo annesso, allo scopo di integrare la correlazione fra la nomenclatura tariffaria di Bruxelles (NDB) e la seconda versione della classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) adottata dalla Commissione di statistica del Comitato economico e sociale delle Nazioni unite.

Peraltro, tale raccomandazione, quantunque accettata, sarà applicata dalla Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1978; ciò particolarmente in ragione dei numerosi emendamenti da apportare alla Nimexe le cui rubriche hanno corrispondenza sia alla nomenclatura della tariffa doganale comune, uniformata, com'è noto, a quella di Bruxelles, sia agli indicativi della versione utilizzata nella Comunità della classificazione tipo per il commercio internazionale.

#### XIX. — *Origine delle merci.*

I lavori comunitari in materia di origine delle merci, effettuati nel corso del 1976, rientrano, come negli anni precedenti, nel quadro della duplice serie di regole rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la nozione dell'origine, particolarmente ai fini dell'applicazione della comune tariffa doganale, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione e all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione della qualità di « prodotti originari » nonché i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia a titolo di reciprocità, nel contesto dei diversi accordi conclusi con alcuni paesi terzi, sia in via unilaterale.

Di modesta entità sono stati i lavori che hanno avuto per oggetto l'applicazione

delle norme del regolamento 802/68, le cui regole generali sono state idonee, nella maggioranza dei casi, a realizzarne l'uniformità di esecuzione in tutti gli Stati membri; nondimeno sono sorti alcuni problemi che hanno trovato la soluzione non in provvedimenti da adottare con le debite forme giuridiche, ma in intese informali realizzate nell'ambito dell'apposito Comitato di origine.

È stato, fra l'altro ritenuto che le operazioni di macinazione, miscela e condizionamento della caseina in pezzi, importata da paesi terzi, non rappresentano lavorazioni o trasformazioni sostanziali, sufficienti a conferire al prodotto ottenuto l'origine del paese in cui vengono effettuate.

A seguito di tale presa di posizione negativa da parte del Comitato di origine, il tribunale amministrativo di Amburgo, adito da una impresa tedesca, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente sull'interpretazione delle quattro condizioni (operazione sostanziale, sua giustificazione economica, esecuzione in una impresa attrezzata allo scopo, risultato consistente in un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione) poste dall'articolo 5 della normativa di base 802/68 per l'ultima trasformazione o lavorazione effettuata in un paese terzo o nella Comunità, ai fini del conferimento al prodotto ottenuto dell'origine di detto paese o della Comunità, quando per la sua fabbricazione siano intervenute successivamente imprese comunitarie ed extracomunitarie.

Non è stato possibile determinare l'origine per i vini ottenuti nella Comunità dal taglio sia di vini comunitari con vini terzi, sia di vini terzi tra loro nonché per quelli risultanti dalla trasformazione sia di uve fresche extracomunitarie, sia di mosti di uva terzi anche parzialmente fermentati; date le divergenze profonde di vedute fra gli Stati membri vitivinicoltori e non vitivinicoltori, il problema troverà la soluzione nel quadro dell'apposita regolamentazione di mercato dello specifico settore agricolo.

Sono in corso di esami i casi:

a) delle chiusure a strappo pronte per l'impiego, della voce 98.02 della tariffa doganale comune, ottenute dal semplice assiemaggio degli elementi costitutivi;

b) di determinati manufatti a maglia risultanti dalla cucitura od unione di pezzi già tagliati od ottenuti direttamente nella forma voluta nonché di alcuni articoli di vestiario ottenuti dalla cucitura o unione di stoffe già tagliate in forma;

c) delle calzature ottenute a partire da parti di calzature.

Sono state ulteriormente coordinate e razionalizzate le pratiche seguite dagli Stati membri nei casi in cui sono richiesti, all'importazione di merci in libera pratica in provenienza da altri Paesi della Comunità, i certificati di origine, ai fini della applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato CEE o di misure di sorveglianza particolare; è stato elaborato il progetto relativo al testo unico dei diversi regolamenti adottati dalla Commissione per l'applicazione della normativa di base.

È tuttora in fase di esame, nell'ambito del Consiglio, il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 10 luglio 1974, concernente la definizione della nozione comune di origine dei prodotti petroliferi; su di esso esiste l'adesione di massima di otto Stati membri, a giudizio dei quali la raffinazione del greggio costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che conferisce ai prodotti derivati l'origine del Paese in cui è stata effettuata; l'unica opposizione di fondo è quella avanzata dalla Francia per la quale soltanto il Paese di estrazione del petrolio greggio, dal quale gli idrocarburi raffinati sono derivati, dovrebbe essere determinante ai fini di detto conferimento.

Peraltro, una riserva quasi generale esiste sulla norma del progetto che prescrive l'indicazione, nei certificati di origine relativi all'importazione nella Comunità dei prodotti raffinati, del Paese di estrazione

del greggio dal quale questi sono derivati (tale indicazione è stata ritenuta tecnicamente impossibile o, quanto meno, aleatoria; essa, comunque, causerebbe ingenti difficoltà alle imprese).

Compiti di gran lunga più laboriosi ha comportato la definizione della nozione di « prodotti originari » e dei metodi di cooperazione amministrativa, nel quadro dei regimi preferenziali applicati nei confronti di numerosi Paesi; tale nozione, pur stabilita in contesti diversi, è disciplinata da regole generalmente uniformi nei principi generali:

a) dei prodotti interamente ottenuti in un Paese determinato;

b) della trasformazione sostanziale che postula il cambiamento della voce tariffaria dei prodotti ottenuti, da considerare « originari », rispetto a quella delle merci « terze » poste in opera;

c) delle lavorazioni o trasformazioni da ritenere insufficienti ai fini del conferimento dell'origine;

d) del trasporto diretto, relative eccezioni e prove giustificative;

e) della documentazione valida ai fini dell'applicazione delle preferenze;

f) delle deroghe alla documentazione per i prodotti formanti oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

g) dei controlli *a posteriori* di tale documentazione;

h) delle fiere ed esposizioni; ecc.

Peraltro, tali contesti comportano talune diversità di norme nonché eccezioni inerenti a motivi tecnici ed economici particolari; tali difformità si riscontrano in prevalenza negli elenchi *A* e *B* dei prodotti per i quali sono stabiliti, ai fini del conferimento dell'origine, criteri addizionali alle norme di base o da questi diversi.

In relazione al programma di azioni elaborato dalla Commissione e comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975, l'eliminazione, nei limiti del possibile, di tali differenze è

l'obiettivo della specifica armonizzazione delle regole di origine stabilite nel quadro dei diversi regimi preferenziali.

Detto processo di armonizzazione è stato proseguito nel corso del 1976 parallelamente a quello della semplificazione delle procedure doganali che, nella specifica materia, ha avuto una prima attuazione mercé l'introduzione di un unico certificato di circolazione modello EUR I e di un unico formulario modello EUR II, validi per tutti gli accordi preferenziali; studi sono in corso intesi a semplificare le norme particolari di cui agli elenchi A e B, segnatamente per quanto concerne i prodotti dei Capitoli 84 e 92 della tariffa doganale comune.

Tali azioni hanno la finalità di facilitare l'adempimento, da parte degli utenti, delle formalità relative all'insieme dei contesti giuridico-economici su cui si basano le relazioni commerciali di libero scambio e di agevolare i compiti delle amministrazioni doganali alle quali è demandata la corretta applicazione dei regimi preferenziali.

Vengono menzionate, qui di seguito, le attività comunitarie più importanti in materia che, nell'arco del 1976, sono state svolte in relazione ai rispettivi contesti.

1) *Convenzione di Lomé* — Sono stati puntualizzati diversi elementi in merito alle regole figuranti nel Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione predetta, entrata in vigore il 1° aprile 1976 a seguito della ratifica da parte dei nove Stati membri della CEE e da almeno due terzi dei 46 Stati d'Africa, Caraibi e Pacifico (Stati ACP); sono state redatte le relative note esplicative (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. C185 del 9.8.1976) che, pur non rivestendo carattere giuridico, hanno agevolato la comprensione del meccanismo di tali regole ed eliminato talune difficoltà sorte nella loro pratica applicazione.

La specifica regolamentazione stabilita dal menzionato Protocollo n. 1 riproduce sostanzialmente la disciplina normativa che ha già formato l'oggetto dell'annesso II al regolamento del Consiglio 1598/75 con cui sono state anticipatamente applicate in via autonoma, a decorrere dal 1° luglio

1975, alcune disposizioni in materia di scambi commerciali, a seguito dell'impegno assunto dalla Comunità nello scambio di lettere intervenute in occasione della firma della Convenzione.

L'instaurazione del sistema dell'origine cumulativa integrale a favore degli Stati ACP, sistema recepito per la prima volta dalla regolamentazione comunitaria, consente ad essi una progressiva integrazione regionale; tutti i 46 Stati ACP sono considerati come un unico territorio doganale ai fini del conferimento dell'origine ai prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni successivamente eseguite in due o più degli Stati predetti, con l'utilizzazione di merci di Paesi terzi.

Nonostante l'assenza di un'obbligazione giuridica che vincoli gli Stati ACP all'applicazione delle preferenze inverse, l'integralità del cumulo non è circoscritta al ciclo delle lavorazioni o trasformazioni eseguite nell'insieme delle loro aree territoriali; essa include, altresì:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei Paesi e Territori d'oltremare a questa associati (PTOMA) che sono considerati come se fossero interamente ottenuti in uno o più Stati ACP quando sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni effettuate in questo o in questi Stati;

b) le lavorazioni o trasformazioni eseguite nella Comunità o nei detti Paesi e Territori d'oltremare su merci « terze », che sono considerate come avvenute in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in questo o in questi Stati.

In ogni caso, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati originari dello Stato in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione.

La regola del trasporto diretto, dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dai PTOMA negli Stati ACP, impone che il transito dei prodotti originari debba essere effettuato soltanto attraverso i territori degli Stati ACP, dei PTOMA e della Comu-

nità; peraltro, disposizioni particolari consentono l'attraversamento di territori diversi per ragioni geografiche o per necessità di trasporto, subordinatamente a precise condizioni il cui rispetto deve essere comprovato da apposita documentazione; disposizioni analoghe sono previste per le sopravvenute interruzioni o modificazioni del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore che, se debitamente giustificate dalla prescritta documentazione probatoria, non impediscono l'applicazione del regime preferenziale ai prodotti originari degli Stati ACP.

Le liste A e B del Protocollo n. 1 della Convenzione concernono le eccezioni e i criteri addizionali alla norma generale che postula, rispetto ai prodotti dei Paesi terzi posti in opera, il cambiamento della posizione tariffaria per i prodotti ottenuti ai fini del conferimento dell'origine degli Stati ACP.

Apposita clausola consente al Consiglio dei Ministri della Convenzione CEE-ACP di derogare temporaneamente alle regole sull'origine per far fronte, in particolare, alle difficoltà incontrate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'installazione di nuove industrie nei 46 Stati.

Per i metodi di cooperazione amministrativa sono stabilite disposizioni in merito:

a) al certificato di circolazione delle merci EUR I e al formulario EUR II;

b) ai controlli *a posteriori* circa l'autenticità di tali documenti e l'esattezza degli elementi in essi indicati;

c) al modello di dichiarazione circa l'origine dei prodotti, da rilasciare dall'esportatore dello Stato, Paese o Territorio di provenienza, sulla fattura commerciale o su un allegato della medesima;

d) alla scheda di informazione, da vidimare dall'ufficio doganale competente dello Stato, Paese o Territorio di esportazione, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzate merci provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOMA.

L'istituzione di apposito Comitato di cooperazione doganale assicura l'applicazione corretta ed uniforme delle norme del Protocollo n. 1 nonché l'assolvimento di ogni altro compito che possa essergli demandato nel settore doganale, in particolare per quanto concerne le decisioni del Consiglio dei Ministri della Convenzione circa le deroghe alle regole sull'origine a causa delle difficoltà incontrate dalle industrie esistenti o nascenti negli Stati ACP.

Tenuto conto della situazione particolare dell'industria tessile dell'isola di Maurizio o allo scopo di favorirne lo sviluppo, con decisione 3/76 di detto Consiglio (convalidata dal regolamento del Consiglio CEE 1929/76), è stata concessa, per il periodo 1° agosto 1976-31 luglio 1977, una deroga alle norme di origine stabilite nel quadro della Convenzione di Lomé in base alla quale è consentito l'accesso preferenziale al mercato della Comunità di 832 tonnellate di tessuti di cotone greggi ottenuti nell'isola coll'impiego di filati di paesi terzi; la deroga potrà essere ulteriormente prorogata di 12 mesi, previo esame della situazione; misure di sorveglianza sono stabilite intese ad evitare distorsioni di traffico.

Peraltro, l'isola di Riunione è stata esclusa dall'applicazione di tale deroga, allo scopo di non pregiudicare l'industrializzazione di detto dipartimento francese d'oltremare ed evitare difficoltà di ordine sociale (decisione della Commissione 76/710).

2) *Associazione dei PTOMA alla CEE* — Parallelemente alla Convenzione di Lomé, ed in stretta connessione con essa, l'annesso II della decisione del Consiglio 76/568, relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla CEE, ha stabilito le disposizioni concernenti la definizione di « prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa ». Queste sono rigorosamente uniformate, *mutatis mutandis*, alle norme prescritte nel quadro degli scambi con gli Stati ACP e riproducono sostanzialmente le regole già figuranti nell'annesso II del regolamento del Consiglio

1957/75 con cui venne adottato, a decorrere dal 1° agosto 1975, il regime transitorio degli scambi commerciali con detti Paesi e Territori.

Anche questi sono considerati come costituenti un unico territorio doganale ai fini del cumulo integrale dell'origine; anche per essi, pur non vincolati, sul piano giuridico, dall'impegno di applicare preferenze inverse, è valida la reciprocità di cumulo:

a) per i prodotti interamente ottenuti nella Comunità o in uno o più Paesi e Territori d'oltremare, che sono oggetto di trasformazioni o lavorazioni, rispettivamente, nei PTOMA o nella Comunità;

b) per le lavorazioni o trasformazioni effettuate su merci « terze » in uno o più Paesi e Territori d'oltremare, oppure nella Comunità o in uno o più Stati ACP secondo che, rispettivamente, i prodotti risultanti siano successivamente oggetto di ulteriore perfezionamento sia nella Comunità o in uno o più Stati ACP, sia in uno o più Paesi e Territori d'oltremare.

3) *Accordi CEE-Paesi dell'EFTA* — Con i regolamenti del Consiglio 3420 al 3426/75, entrati in vigore il 1° gennaio 1976, è stata convalidata l'applicazione delle decisioni 1/75 e 2/75 dei Comitati misti istituiti nel quadro degli accordi relativi alle dette zone di libero scambio instaurate fra la CEE e l'Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Liechtenstein.

La prima decisione concerne il nuovo testo dell'articolo 23 dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi predetti; esso ha stabilito, al paragrafo 1, la regola del *No Drawback*, in base alla quale sono interdetti l'esonero, sotto qualsiasi forma, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente e il ristorno di detti dazi e tasse per i prodotti dei paesi terzi (intendendo come tali quelli che, a norma delle particolari disposizioni nella specifica materia, non sono da considerare « originari » né della Comunità, né di uno dei sette Stati dell'EFTA) che siano della stessa specie di

quelli ai quali si applicano i reciproci regimi preferenziali e siano posti in opera per la fabbricazione dei prodotti aventi i requisiti voluti per beneficiare delle preferenze.

Ad evitare disparità di trattamento, tale interdizione è valida anche per i prodotti coperti dagli accordi, che siano soggetti a regimi tariffari stabiliti ad un ritmo di disarmo doganale più lungo delle normali riduzioni preferenziali (dette scadenze differenziate si applicano, in particolare, ai prodotti dei Capitoli 48 e 49 e ad altre merci sensibili). In definitiva, le sole eccezioni alla norma generale del *No Drawback* concernono:

a) i prodotti petroliferi ed alcuni derivati (elenco C dei Protocolli n. 3) temporaneamente esclusi dall'applicazione delle particolari regole di origine;

b) i prodotti « originari » ai sensi dei detti Protocolli;

c) i prodotti « terzi » della specie di quelli non coperti dagli Accordi;

d) le merci, anche se rientranti nel campo di applicazione degli Accordi, soggette a prelievi agricoli o ad altre imposizioni stabilite nel quadro delle comuni organizzazioni dei mercati agricoli. Inoltre, il paragrafo 2 del nuovo testo del citato articolo 23 ha stabilito l'interdizione, sino al 30 giugno 1977, del regime del *drawback* per i prodotti « originari » degli antichi Stati membri della Comunità e dell'Irlanda che siano utilizzati nella fabbricazione di prodotti ottenuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1 dei Protocolli n. 3 e suscettibili di beneficiare delle preferenze stabilite nel quadro degli scambi posti in essere nell'ambito dell'EFTA nella sua antica composizione.

Peraltro, l'espressione « posti in opera », figurante nel nuovo articolo 23, ha sollevato difficoltà d'interpretazione, in quanto, in assenza di precisazioni, essa poteva essere circoscritta ai soli prodotti « terzi » fisicamente incorporati o comunque di fatto utilizzati nel processo ulteriore per l'ottenimento di prodotti « originari ». Ciò avrebbe dato luogo all'esclusione dai

dovuti gravami impositivi in determinati casi di regimi economici sospensivi, particolarmente quando si fosse fatto ricorso ai sistemi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata dei prodotti compensatori, nel quadro del regime comunitario di perfezionamento attivo.

Questo ammette, in circostanze definite e a determinate condizioni, la possibilità sia di porre in opera una merce comunitaria in sostituzione dell'omologa merce « terza » già introdotta nella Comunità in regime di temporanea importazione (sistema dell'equivalenza), sia d'importare successivamente la merce « terza » a reintegro di quella comunitaria, utilizzata nella fabbricazione dei prodotti già esportati (sistema dell'esportazione previa).

Le decisioni 3/76 dei Comitati misti, convalidate dal Consiglio ed entrate in vigore il 1° dicembre 1976, sono intese a dirimere le difficoltà della specie; la Nota interpretativa 11, relativa al citato articolo 23, è stata integrata da un nuovo paragrafo chiarificatore.

Allo scopo di evitare talune deviazioni di traffico, la Commissione ha raccomandato al Consiglio, in base dell'articolo 113 del Trattato CEE, di concludere con i sette Stati EFTA un accordo, mediante scambio di lettere, concernenti l'estensione della regola del *No drawback* anche ai prodotti petroliferi e derivati che, compresi negli annessi C dei Protocolli n. 3, sono attualmente esclusi dal campo di applicazione delle particolari regole di origine.

Le sette decisioni 2/75 dei Comitati misti concernono essenzialmente:

a) l'aumento dei valori limiti già stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dei Protocolli n. 3 per i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati (le 60 unità di conto sono state elevate a 100; il limite attuale nella moneta italiana è di lire 62.500) o che sono contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (le 200 unità di conto sono state elevate a 300; il limite attuale nella nostra moneta è di lire 187.500); entro tali nuovi limiti di valore, in

relazione alle dette situazioni obiettive, le preferenze sono automatiche prescindendo da prove documentali;

b) l'istituzione dei nuovi modelli del certificato di circolazione EUR I e del formulario EUR II, in cui deve essere apposto, nella rubrica *ad hoc*, la menzione del paese di origine in luogo di quello di esportazione (l'utilizzazione dei modelli preesistenti è stata consentita sino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 30 giugno 1977);

c) l'utilizzo del formulario EUR II, già riservato alle sole spedizioni postali, per tutti i mezzi di trasporto ed aumento del valore limite da 100 a 1500 unità di conto (lire italiane 937.500);

d) la soppressione della Nota 8 relativa all'articolo 10 dell'allegato 1 dei Protocolli n. 3; è decaduto, pertanto, l'obbligo di indicare lo Stato, in cui era stato emesso il primitivo certificato di circolazione, sul nuovo certificato rilasciato per prodotti originariamente importati dall'altra Parte contraente e riesportati tal quali nell'ambito degli scambi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati dell'EFTA;

e) la soppressione dell'articolo 8 della decisione del Comitato misto 3/73, in conseguenza dell'obbligo di indicare sui certificati di circolazione il Paese di origine in luogo di quello di esportazione.

Con le sette decisioni 1/76 dei Comitati misti, convalidate ai fini della loro applicazione dai regolamenti del Consiglio CEE 1955/76 a 1961/76, è stata prorogata al 31 dicembre 1984 l'eccezione, già stabilita sino al 31 dicembre 1977, che consente, ai fini del conferimento dell'origine agli elementi di combustibile per reattori nucleari, della voce 84.59-B della tariffa doganale comune, la sola condizione del cambiamento della voce tariffaria, in deroga alla regola addizionale che impone, per le merci « terze », utilizzate nella fabbricazione dei prodotti meccanici del Capitolo 84 di detta tariffa, il limite massimo del 40% del valore di tali merci rispetto a quello dei prodotti ottenuti.



Detto provvedimento è stato adottato in tempo utile per consentire l'approvvigionamento di materie prime per la fabbricazione di detti elementi di combustibile, che solitamente sono oggetto di contratti a lungo termine.

Le sette decisioni 2/76 dei Comitati misti, debitamente formalizzate dal Consiglio CEE, sono entrate in vigore il 1° dicembre 1976; esse comportano, in relazione all'evoluzione delle tecniche produttive e delle condizioni economiche connesse con gli scambi internazionali:

a) la soppressione degli elenchi A dei Protocolli n. 3 di 12 prodotti del settore chimico nonché delle bottiglie isolanti e di altri recipienti isotermitici montati;

b) le modifiche ed integrazioni nei detti elenchi per le sorbite, per determinati prodotti ausiliari utilizzati nell'industria tessile, nell'industria del cuoio e della carta, per i plastificanti, indurenti e stabilizzanti composti per materie plastiche artificiali e prodotti a base di materie plastiche, per i fogli di gomma, per determinati tessuti di fibre tessili sintetiche continue impregnati o ricoperti di lattice di gomma, utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o in altri usi tecnici, per le macchine da cucire per uso domestico;

c) le integrazioni e gli emendamenti agli elenchi B di detti Protocolli per la magnesite macinata e riposta in recipienti ermetici, i cascami di ghisa polverizzati ed omogeneizzati, le paste per carta al solfato imbianchite, le catene antisdrucchiolo, le teste di legno o di altre materie per bastoni da golf, le macchine da cucire per uso domestico;

d) gli emendamenti alla lista dei prodotti stabilita nel quadro dell'articolo 25 dei Protocolli n. 3 concernenti gli amidi e fecole utilizzati per la fabbricazione di destrine e relative colle e l'acetato di vinile monomero utilizzato nella fabbricazione dell'acetato di polivinile.

Nel corso del 1976 sono state esaminate le proposte di modifiche, presentate da

parte francese, intese a rendere più semplici e di più agevole applicazione le norme attuali relative al sistema del cumulo limitato dell'origine negli specifici scambi preferenziali; per tener conto delle richieste avanzate sia da parte tedesca sia dei sette Paesi EFTA nel loro *memorandum* comune, è stata, altresì, esaminata la possibilità di adottare una regola comune di percentuale di valore aggiunto, valida, in alternativa alle norme vigenti, al conferimento ai prodotti ottenuti della qualità di « originari » (lo studio è stato già condotto per tutti i prodotti dei Capitoli 84 a 92 della tariffa doganale comune, con la riserva che le nuove regole non pregiudichino la protezione economica stabilita; sui risultati ottenuti esistono, peraltro, serie riserve di diverse delegazioni).

Le altre richieste avanzate dagli Stati EFTA col *memorandum* comune (introduzione del sistema del cumulo integrale dell'origine fra tutte le Parti contraenti dei sette accordi che configurerebbe le attuali sette zone in un'unica entità zonale di libero scambio; accettazione, quale prova documentale dell'origine, delle dichiarazioni degli esportatori apposte sulle fatture; determinazione dell'origine per gli assortimenti di prodotti diversi; temperamento delle regole in atto per una serie di prodotti; ecc.) richiedono ponderate riflessioni sui conseguenti effetti economici e termini più lunghi di esame.

Alcune di tali richieste erano state ugualmente avanzate dagli Stati Uniti e dal Canada, in appositi *memorandum*; la loro accettazione, a giudizio di detti Paesi, avrebbe in gran parte eliminato, particolarmente in alcuni casi concreti espressamente indicati, gli asseriti effetti pregiudizievoli allo sviluppo del commercio internazionale derivanti dal sistema delle regole di origine vigenti nel quadro di sette accordi CEE-EFTA. Hanno avuto luogo, al riguardo, apposite consultazioni in sede GATT, a norma dell'articolo 22 dell'Accordo generale.

I Comitati doganali, istituiti nell'ambito dei rispettivi Comitati misti, ai quali è stato

conferito il compito di vigilare sulla retta applicazione dei Protocolli n. 3, hanno chiarito diverse questioni e risolto una serie di problemi connessi alla materia della origine. Numerosi argomenti e semplificazioni sono stati oggetto di esame e di proposte, quali, in particolare:

a) l'unità da prendere in considerazione nel regime di perfezionamento passivo;

b) la nozione di assemblaggio semplice;

c) i prodotti importati senza prova documentale e da riesportare in altro Stato EFTA o nella Comunità;

d) l'eliminazione degli ostacoli all'importazione di prodotti tessili, soggetti a vigilanza, accompagnati da un certificato di circolazione EUR I; ecc.

I Protocolli n. 3, annessi ai sette Accordi di libero scambio, hanno già subito una serie di modifiche ed altre sono in corso di adozione; la molteplicità degli emendamenti intervenuti ha reso poco agevole la loro consultazione da parte degli utenti e delle Amministrazioni interessate. È in corso di elaborazione un unico testo organico in cui figurerà l'insieme delle specifiche disposizioni in materia di origine, debitamente aggiornate e puntualizzate.

4) *Accordi CEE-Paesi mediterranei* — Il primo degli accordi conclusi dalla CEE, nel contesto della politica di approccio globale con i Paesi del bacino mediterraneo, è stato quello con Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975 ed entrato in vigore il successivo 1° luglio (regolamento del Consiglio 1274/75). Il relativo Protocollo n. 3 ha stabilito le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del progressivo regime di libero scambio fra le Parti contraenti; esso ha definito la nozione di prodotti originari, ha prescritto le disposizioni relative al trasporto diretto di tali prodotti, ha dettato norme circa i metodi di cooperazione amministrativa per la certificazione e i relativi controlli.

Il regime del *drawback* resterà in vigore sino al 31 dicembre 1983; dopo tale data i prodotti « terzi », utilizzati nella fabbricazione di prodotti « originari », non potranno più beneficiare delle agevolazioni daziarie consentite nel quadro dei regimi del perfezionamento attivo o del ristorno.

Nel corso del 1976 sono state messe a punto le misure amministrative di carattere doganale ai fini della corretta applicazione delle regole di origine; è stato, altresì, approvato dal Consiglio il testo di un Protocollo, destinato a sostituire quello annesso all'Accordo, comportante i nuovi modelli del certificato di circolazione EUR I e del formulario EUR II, alcune rettifiche nonché gli emendamenti agli elenchi A e B corrispondenti a quelli già introdotti nelle analoghe liste dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi CEE-EFTA, allo scopo di realizzare la necessaria armonizzazione nella specifica materia. Detto testo è stato approvato dalla Commissione mista CEE-Israele nella sessione dei giorni 3 al 7 giugno 1976; la relativa decisione sarà convalidata da apposito atto del Consiglio CEE ai fini dell'applicazione del Protocollo sostitutivo.

Nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1976 sono stati firmati gli Accordi di cooperazione globale, di durata illimitata, conclusi dalla CEE, rispettivamente, con la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco. In attesa della loro entrata in vigore, che avrà luogo dopo il compimento delle procedure di ratifica, sono state applicate in anticipo, a decorrere dal 1° luglio 1976, le disposizioni relative ai reciproci scambi commerciali le quali prevedono l'applicazione di preferenze tariffarie da parte della Comunità e del regime non meno favorevole della « nazione più favorita » da parte dei tre Stati magrebini.

I tre Accordi provvisori, concernenti tale applicazione anticipata (regolamenti del Consiglio CEE 1287/76, 1288/76, 1289/76), comportano il Protocollo relativo alla definizione della nazione di « prodotti originari » e ai « metodi di cooperazione amministrativa ». La particolare regolamentazione non si discosta essenzialmente dalla consueta disciplina in materia di

origine adottata per l'applicazione dei regimi preferenziali.

Il carattere saliente delle norme di detti Protocolli deriva dall'instaurazione del sistema del cumulo integrale dell'origine fra i tre Paesi del Magreb e fra questi e la Comunità. L'Algeria, il Marocco e la Tunisia sono considerati come un unico territorio perché i prodotti possano acquisire la qualità di « originari » dall'insieme delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più di detti Stati; tale qualità si estende, altresì, sia ai prodotti interamente ottenuti nella Comunità che formano, poi, oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno o più Paesi del Magreb, sia a quelli risultanti dalle lavorazioni o trasformazioni di merci « terze » effettuate nella Comunità quando essi siano successivamente sottoposte ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno o più Stati del Magreb.

Per reciprocità, il cumulo è, altresì, valido per i prodotti interamente ottenuti in uno o più di detti Stati che sono, poi, oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità nonché per quelli risultanti da lavorazioni o trasformazioni di merci « terze » effettuate in uno o più Paesi del Magreb e che siano successivamente sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

In ogni caso, i prodotti così ottenuti sono considerati, a norma delle disposizioni predette, come « originari » dello Stato magrebino o della Comunità in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione.

Circa l'origine dei prodotti, particolarmente in ordine alle disposizioni in materia di cumulo integrale, gli uffici doganali competenti al rilascio dei certificati di circolazione prendono in considerazione il contenuto della dichiarazione che viene apposta, secondo il modello prescritto, sulla fattura commerciale o su un allegato della medesima dall'esportatore dello Stato di provenienza nonché, se del caso, gli elementi risultanti dall'apposita scheda d'informazioni, il cui modello figura, altresì, in annesso ai Protocolli degli Accordi interinali.

Tenuto conto della situazione particolare del Marocco e allo scopo di consentire ai settori industriali interessati di adeguare la loro produzione alle condizioni richieste dalle nuove regole relative alla nozione di « prodotti originari », con regolamento del Consiglio 1604/76, è stata stabilita, a favore di tale Stato, una deroga alle disposizioni particolari previste dall'elenco A per quanto concerne i prodotti tessili, fabbricati in Marocco, rientranti nelle voci 61.01 al 61.04 della tariffa doganale comune (indumenti esterni e sottovesti); questi possono essere ottenuti a partire sia da tessuti greggi sia da filati di paesi terzi (la regola generale stabilisce unicamente l'impiego di filati).

Tale deroga concerne 2.500 tonnellate di detti prodotti ed è valida per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 (1280 tonnellate per il 2° semestre 1976; 1250 tonnellate per il 1° semestre 1977). Sono stabilite apposite misure amministrative circa la particolare attestazione da apporre sui certificati di circolazione EUR I relativi ai prodotti tessili in questione; inoltre, le autorità doganali marocchine sono tenute a comunicare trimestralmente alla Commissione le informazioni relative al rilascio dei certificati predetti.

Il 1° giugno 1976 è entrato in vigore il Protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative all'Accordo di associazione fra la CEE e Malta (regolamento del Consiglio 939/76; il Protocollo finanziario sarà operante dopo la notifica del compimento delle procedure di ratifica).

Detto Protocollo, che ha lo scopo di adeguare l'Accordo di associazione del 1970, negoziato dalla Comunità a Sei, alla situazione risultante dall'ampliamento della Comunità e di estenderlo, oltre al settore industriale, a quello agricolo nonché alla cooperazione, comporta in un annesso le disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » e « ai metodi di cooperazione amministrativa ». Tali regole, uniformate a quelle abitualmente adottate nel quadro degli scambi commerciali a regime preferenziale, presentano

una maggiore elasticità rispetto alle norme dell'Accordo del 1970 e contengono gli aggiornamenti correlati alle modifiche già introdotte negli elenchi A e B degli analoghi Protocolli che disciplinano la particolare materia nell'ambito di altri contesti.

Con regolamento 1656/76 del Consiglio CEE, è stata convalidata l'applicazione nella Comunità della decisione 1/76 del Consiglio di associazione CEE-Malta, in base alla quale, per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977, gli apparecchi radio-riceventi fabbricati a Malta sono da considerare « originari » di tale Paesi ed ammessi, quindi, al regime preferenziale, anche se il valore dei transistori incorporati, di origine « terza », superi il 3% del valore di detti apparecchi; si tratta di una parziale deroga alle disposizioni particolari stabilite dalla lista A per la voce 85.15; restano ferme le altre condizioni stabilite.

Nel quadro della strategia mediterranea dell'Europa comunitaria, resta da concludere con la Spagna l'ultimo della prima serie di accordi, essendo stati già realizzati quelli con l'Algeria, Tunisia, Marocco, Malta, Israele; i relativi negoziati sono in corso; le regole di origine, già elaborate, si basano su quelle del Protocollo Malta, fatta eccezione per il regime del *drawback* da sopprimere al termine di un periodo da stabilire.

La seconda serie di accordi da concludere nel contesto della politica mediterranea della Comunità concerne gli Stati del Machrak; le trattative, intraprese al principio del 1976 con l'Egitto, la Giordania e la Siria, hanno avuto esito positivo, a seguito della decisione del Consiglio del 6 aprile di detto anno di negoziare anche dei Protocolli finanziari.

Nel corso dell'ottobre 1976 sono stati parafati gli Accordi conclusi con i tre Paesi; appositi annessi comportano le disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai « metodi di cooperazione amministrativa »; le regole sono uniformate, *mutatis mutandis*, a quelle consuete che attengono agli scambi commerciali a regime preferenziale.

Per quanto concerne il Libano, non è stato ancora possibile iniziare i negoziati, a causa dei noti avvenimenti.

5) *Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo* — Il regolamento della Commissione 3214/75, valido per l'esercizio preferenziale 1976, ha riprodotto, in via di massima, le regole, in vigore nell'anno precedente, relative ai criteri di acquisizione della qualità di « originari » per i prodotti da ammettere al particolare regime, alle modalità concernenti la documentazione probatoria dell'origine dei paesi e territori beneficiari nonché ai metodi di cooperazione amministrativa, ai fini del controllo dell'autenticità dei certificati rilasciati in essi descritti.

Il regolamento in causa ha stabilito, altresì, norme transitorie intese a consentire la presentazione alle dogane della Comunità dei certificati di origine rilasciati *a posteriori* dalle dette autorità di alcuni Paesi che non beneficiavano in precedenza delle preferenze tariffarie per determinati prodotti. Con i regolamenti 3215/75, 3216/75 e 3217/75, la Commissione ha ricondotto, per il 1976, le regole particolari per i seguenti tre gruppi economici regionali, nei confronti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli Accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, costituenti l'Associazione delle Nazioni del sud est asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la « Dichiarazione » di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del mercato comune dell'America Centrale (MCAC) istituito col Trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1940;

3) Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo an-

dino in base all'Accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969.

Norme particolari sono state stabilite dai tre regolamenti predetti intese ad assicurare, nel quadro di un'adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

A chiusura dell'argomento relativo alle regole di origine attinenti ai regimi preferenziali, giova accennare ai lavori in corso intesi ad adeguare gli elenchi dei prodotti compresi nelle liste *A* e *B* dei diversi Protocolli, concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari » e i « metodi di cooperazione amministrativa », alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune derivanti dalla raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale in data 18 giugno 1976 che comporta una lunga serie di emendamenti alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1978.

Giova infine menzionare i lavori di coordinamento, nella specifica materia dell'origine delle merci, delle posizioni degli Stati membri in seno al Consiglio di cooperazione doganale (CCD), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD); tali lavori, intesi a rendere univoco l'atteggiamento comunitario, sono stati effettuati nell'ambito del Comitato di origine, sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione CEE.

#### XX. — *Regime del perfezionamento attivo.*

Con regolamento della Commissione 3352/75 è stato interdetto, a decorrere dal 15 gennaio 1976, il ricorso al regime del perfezionamento attivo per il burro destinato alla fabbricazione di determinati prodotti compensatori; in particolare sono state escluse da tale regime le operazioni di trasformazione del burro in butteroil nonché quelle relative al condizionamento del burro sfuso in piccoli imballaggi per la vendita al minuto.

Tale provvedimento è stato emanato in applicazione del regolamento del Consiglio 3066/75 con cui era stata ammessa la possibilità di adottare tale divieto sino al 31 marzo 1977, qualora la situazione e le prospettive del mercato avessero giustificato le necessità di riservare al burro comunitario l'impiego nella industria di trasformazione per l'ottenimento di prodotti da esportare. Invero, l'ulteriore ricorso al regime di perfezionamento attivo sarebbe stato di pregiudizio al funzionamento della comune organizzazione di mercato nel settore lattiero-caseario, in ragione delle scorte eccedentarie di burro di produzione comunitaria, alle quali le industrie interessate degli Stati membri hanno ampie possibilità di approvvigionarsi.

Già il Consiglio, a motivo dell'esistenza di ingenti scorte invendute, aveva disposto il divieto di autorizzare l'importazione temporanea per il latte scremato in polvere in provenienza da Paesi terzi, destinato alla fabbricazione di determinati prodotti da esportare (regolamento 1961/75).

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 69/73, concernente il regime armonizzato del perfezionamento attivo, recita che le autorità competenti degli Stati membri sono abilitate a concedere autorizzazioni nella particolare materia in tutti i casi in cui sia possibile riunire le condizioni più favorevoli per l'esportazione delle merci risultanti dal perfezionamento, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

Allo scopo di semplificare l'applicazione pratica di tale norma e facilitare i compiti delle autorità nazionali non obbligate a valutare, di volta in volta, gli effetti economici per determinate operazioni ed in specifici casi, sono stati emanati i seguenti provvedimenti del Consiglio:

a) direttiva 76/344 che ha stabilito la presunzione *juris et de jure* del verificarsi delle condizioni poste dal citato articolo 5, paragrafo 1, della normativa di base per la riparazione delle merci temporaneamente importate, compresi il loro riattamento e la

messa a punto; operazioni, queste, di portata relativamente limitata nel quadro delle attività economiche e che di fatto rispondono, nella quasi totalità dei casi, alle condizioni richieste. A tale provvedimento comunitario gli Stati membri hanno ottemperato, adottando le necessarie disposizioni sul piano nazionale, a decorrere dal 1° luglio 1976;

b) direttiva 76/616 che ha sancito una eguale presunzione giuridica per i prodotti del settore industriale (Capitoli 25 a 99 della tariffa doganale comune), originari dei sette Stati dell'EFTA con cui la CEE ha concluso gli Accordi di libero scambio nonché delle isole Faeroër, per i quali i dazi applicabili nello Stato membro, in cui essi sono posti in opera, risultavano, alla data del 1° gennaio 1976, nella misura del 20% delle aliquote di base, secondo il ritmo normale del disarmo tariffario convenuto.

Tale direttiva, già recepita nel diritto interno degli Stati membri a partire dal 1° settembre 1976, ha avuto la finalità di eliminare la disparità esistente fra gli operatori della Danimarca e del Regno Unito, che possono procurarsi i prodotti originari degli Stati EFTA in esenzione doganale senza dover ricorrere al regime di perfezionamento attivo, e quelli della Comunità originaria e dell'Irlanda obbligati ancora a vincolarli al predetto regime sospensivo; è stato, inoltre, tenuto conto della modesta entità dei residui dazi applicabili, destinati a scomparire totalmente a datare dal 1° luglio 1977. Non rientrano nel campo di applicazione di tale provvedimento:

a) i prodotti agricoli trasformati soggetti ad un elemento mobile d'imposizione;

b) una serie di prodotti industriali elencati in un annesso (tessuti di seta o di borra di seta; tessuti di fibre tessili artificiali e sintetiche, continue; tessuti di lana; tessuti e cotone a punto di garza; determinati prodotti siderurgici e di alluminio; motori a scoppio o a combustione interna, a pistone; cuscinetti a rotolamento di ogni specie; condensatori elettrici) presentanti

una certa sensibilità per gli interessi produttivi di alcuni Stati membri;

c) le merci soggette ad un disarmo tariffario più lungo in ragione di calendari particolari (prodotti dei Capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune ed altri prodotti sensibili).

Con la direttiva della Commissione 76/681, è stato sostituito con un nuovo allegato l'annesso I alla direttiva 72/108 con cui furono stabiliti, sul piano comunitario, i coefficienti forfettari di rendimento per determinate operazioni di perfezionamento attivo.

L'allegato sostitutivo comporta unicamente, rispetto a quello decaduto, le indicazioni integrative delle sottovoci tariffarie relative alle sorbite, in soluzione acquosa o in polvere (sottovoci diverse della posizione 29.04-C-III o sottovoce 38.19-T), ottenuta, quale prodotto compensatore, dalla trasformazione di determinati prodotti (granturco, fecola di patate, fecola di sago, fecola di manioca, zucchero bianco).

È stato tenuto conto che nella tariffa doganale comune, applicabile dal 1° gennaio 1976, è stata introdotta la nuova sottoposizione 38.19-T nella quale rientrano determinate varietà di sorbite (sorbite non cristallizzabile), che, contenendo sostanze eterogenee in una proporzione, in peso, superiore al 20% in rapporto alla materia secca, sono da escludere, per ragioni di tecnica doganale, dalla voce 29.04; sono rimasti invariati i tassi forfettari di resa a suo tempo stabiliti.

Sono in fase di studio o di elaborazione alcuni progetti di provvedimenti esecutivi inerenti:

a) alla fissazione dei coefficienti forfettari di resa per diversi prodotti, in particolare per il cacao (articolo 12 della direttiva di base);

b) agli interessi moratori da percepire nei casi di immissione in consumo di prodotti compensatori, prodotti intermedi e merci tal quali (articolo 15, paragrafo 2 e 16 della direttiva di base);

c) alle modalità di tassazione per l'immissione in consumo di una parte dei prodotti compensatori o intermedi qualora non sia possibile determinare il quantitativo di merci utilizzato nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti (articolo 17, lettera b), della direttiva di base);

d) all'elenco dei prodotti compensatori alla cui immissione in consumo si applicano i diritti ad essi pertinenti, come se fossero importati direttamente dai paesi terzi e non quelli riferiti alle merci poste in opera (articolo 18 della direttiva di base);

e) alle condizioni relative alla cessione di prodotti o merci vincolati al regime di perfezionamento attivo (articolo 21 della direttiva di base).

#### XXI. — *Regime del perfezionamento passivo.*

Otto Stati membri hanno emanato, sul piano legislativo interno, i provvedimenti intesi ad attuare, a decorrere dal 1° luglio 1976, le norme della direttiva del Consiglio 76/119, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di regime del perfezionamento passivo; una deroga generale è stata stabilita nei confronti dell'Irlanda, che applicherà le misure necessarie per conformarsi alla direttiva predetta non oltre il 1° luglio 1977.

Il provvedimento in causa ha stabilito le norme intese a disciplinare, sul piano comunitario, l'esportazione temporanea in vista della reimportazione, dopo la trasformazione, lavorazione o riparazione nei Paesi terzi, delle merci di ogni specie ed origine, comunitarie o vincolate al regime di perfezionamento attivo, destinate a subire un trattamento complementare al di fuori della Comunità e, finché dura il periodo transitorio, negli antichi e nei nuovi Stati membri.

Il previsto trattamento impositivo, da applicare alla reimportazione dei prodotti perfezionati, è basato, per le merci in libera pratica, sulla tassazione differenziale che si concreta sostanzialmente in un'esenzione,

totale o parziale, dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli; per quelle vincolate al regime di perfezionamento attivo è concessa la sospensione di tale tassazione (sospensione che, venendo ad aggiungersi all'altra inizialmente posta in essere per i diritti esigibili afferenti ai prodotti temporaneamente importati, si converte in esenzione per i prodotti che vengono riesportati).

Disposizioni particolari, attinenti alla concessione del particolare regime, sono consone alle esigenze della ripartizione internazionale del lavoro e alle specializzazioni tecniche di alcuni Paesi terzi e sono intese, altresì, ad evitare conseguenze pregiudizievoli agli interessi essenziali delle industrie comunitarie di trasformazione.

È ammesso il traffico triangolare, nel senso che le merci esportate temporaneamente da uno Stato membro possono, dopo il perfezionamento in un Paese terzo, essere reintrodotti in un altro Stato membro. In relazione all'ampliamento del territorio doganale della Comunità, disposizioni particolari tengono conto, ai fini della tassazione differenziale da applicare nel traffico triangolare fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, anche dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli transitoriamente applicabili nei reciproci scambi ed in fase di progressiva eliminazione.

In applicazione di detta normativa di base, sono stati emanati, previo assenso del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento, i seguenti provvedimenti della Commissione, ai quali gli Stati membri si sono conformati, mettendo in vigore sul piano interno le misure necessarie a decorrere dal 1° luglio 1976 (l'Irlanda le adotterà non oltre il 1° luglio 1977):

a) direttiva 76/447 che ha stabilito le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa in ordine al sistema del traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo. È stata instaurata una procedura di informazioni reciproche fra le Autorità competenti dei diversi

Stati membri, mercé l'istituzione di apposito formulario (bollettino di informazioni) in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari, particolarmente quelli relativi alla classificazione tariffaria, al valore e alla quantità delle merci, perché, alla reimportazione nell'altro Stato membro, sia possibile identificare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate e determinarne le basi impositive ai fini dell'applicazione della tassazione differenziale;

b) direttiva 76/527 che, ai fini del calcolo di tale tassazione, ha disposto di non tener conto degli importi compensativi monetari né degli importi supplementari previsti da alcune regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché degli importi compensativi adesione stabiliti nell'interscambio fra antichi e nuovi Stati membri della Comunità; ciò in vista della necessità di rispettare gli obiettivi perseguiti con l'instaurazione degli importi predetti.

## XXII. — *Valore in dogana.*

Nella relazione sull'attività delle Comunità Europee per il 1975, è stato dato atto dei numerosi emendamenti introdotti, nel corso di quell'anno, al regolamento di base 803/68 concernente il valore in dogana delle merci (possibilità di stabilire sul piano comunitario gli elementi per il calcolo del valore imponibile quando la valutazione sul piano nazionale conduce o potrebbe condurre a deviazioni di traffico, trasferimenti di attività o distorsioni concorrenziali; obbligo imposto alle persone fisiche o alle imprese, nei casi della specie, di fornire tutte le informazioni necessarie e i documenti probatori alle Autorità competenti; conversione delle monete con riferimento all'ultimo corso di vendita rilevato sul mercato dei cambi del paese importatore e ricorso, ai fini di tale conversione, ad una procedura comunitaria in determinati casi; soppressione della preesistente anomalia per cui non erano incluse nella base tassabile le spese di trasporto relative al transito

attraverso il territorio della Germania dell'Est delle merci che, in provenienza da Paesi terzi, erano poi introdotte nel territorio doganale della Comunità; ecc.).

Il regolamento del Consiglio 1735/75, in vigore dal 1° gennaio 1976, ha introdotto ulteriori modifiche. Esso ha stabilito in dodici mesi il termine massimo decorrente dalla data del contratto di acquisto, quale tolleranza generale di tempo intesa a consentire di assumere il prezzo pagato o da pagare, solitamente costituito da quello fatturato, come base di valore imponibile al momento della relativa determinazione. Inoltre, per le merci abitualmente vendute a termine di consegna superiore a 12 mesi, la tolleranza, suscettibile di essere aumentata senza eccedere, peraltro, i 24 mesi, deve essere determinata per i singoli prodotti, in relazione alle consuetudini prevalenti nel commercio internazionale, da regolamenti esecutivi da adottare dalla Commissione secondo la particolare procedura stabilita dalla normativa di base che postula l'assenso a maggioranza qualificata del Comitato del valore in dogana; per i prodotti fabbricati su ordinazione speciale e consegnati entro i termini convenuti, la tolleranza di tempo può essere ammessa in relazione a detti termini.

È possibile prorogare i termini stabiliti per la tolleranza generale o particolare, nei casi in cui il ritardo nella consegna delle merci sia dovuto a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente giustificate. È prevista, infine, una clausola che consente, sulla base di regolamenti esecutivi della Commissione, da adottare secondo la detta procedura, di sospendere l'applicazione delle tolleranze temporali nel periodo di instabilità dei prezzi.

In applicazione di detto provvedimento, il regolamento della Commissione 2951/75, in vigore dal 1° gennaio 1976, ha fissato le singole tolleranze di tempo, intese a consentire di assumere, come base di valutazione, il prezzo pagato o da pagare, per un elenco di merci abitualmente vendute a termine di consegna superiore a 12 mesi (aringhe, miele naturale, radici di manioca,



patate dolci, pepe, mandorle dolci, luppolo, cacao in grani greggio, farine e polveri di pesci, caseine, tessuti di seta d'Estremo Oriente, filati di lino e di canapa non preparati per la vendita al minuto, ecc.).

Alcuni progetti di misure esecutive sono in fase di studio o di elaborazione in seno al Comitato del valore in dogana: fra gli altri, quello relativo alle spese di pubblicità sopportate da un rappresentante esclusivo o un concessionario unico per merci importate che sono commercializzate sotto un marchio di fabbrica o di commercio. In merito al conglobamento delle specifiche spese pubblicitarie nel valore in dogana, sono state rivolte alla Commissione due interrogazioni scritte da un membro del Parlamento europeo, alle quali le risposte date hanno dato atto che:

a) i prezzi al consumo non dovrebbero essere influenzati, in quanto tali spese già fanno parte del valore imponibile, l'unico obiettivo da conseguire essendo quello da stabilire in materia una prassi uniforme per tutti gli Stati membri;

b) in ottemperanza alla definizione della nozione del prezzo normale, per cui è presunto, fra l'altro, che il venditore sopporti tutte le spese relative alla vendita delle merci, rientrano nel valore tassabile le spese per la pubblicità sostenute dall'importatore, le quali dovranno essere a carico del fornitore, essendo irrilevante il fatto che le merci in questione siano già di proprietà dell'acquirente al momento in cui questi sostiene le specifiche spese.

Il progetto della Commissione, è stato riveduto ed emanato a seguito delle osservazioni presentate sia da talune organizzazioni professionali (Unione delle industrie della Comunità, Conferenza permanente delle Camere di commercio e dell'industria della Comunità, Comitato di collegamento europeo dei commissionari ed ausiliari di trasporto del Mercato comune), sia dal Comitato consultivo in materia doganale, istituito con decisione della Commissione del 7 novembre 1973; esso è tuttora in fase

di esame nell'ambito dell'apposito Comitato del valore in dogana.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del regolamento 803/68 ha comportato, nel corso del 1976, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele. Il Comitato *ad hoc* ha esaminato una serie di problemi specifici, la cui risoluzione ha condotto alla realizzazione, su un piano non formale, di un più alto grado di uniformità nelle pratiche nazionali seguite in materia di valutazione, le cui divergenze sostanzialmente si traducevano in difformi imposizioni daziarie e, implicitamente, in un diseguale livello protettivo dello strumento tariffario.

XXIII. — *Transito comunitario.*

A seguito della notifica dell'espletamento delle procedure necessarie, è entrato in vigore il 1° maggio 1976 l'accordo con l'Austria, firmato a Vienna l'11 giugno 1975 e concluso a nome della CEE con regolamento del Consiglio 1850/75. Esso ha stabilito una notevole semplificazione delle formalità doganali negli scambi sia fra la Comunità e la Grecia, sia fra la Comunità e la Turchia, nei casi di rispedizione di merci dal territorio austriaco; è stata instaurata una larga cooperazione amministrativa fra le due Parti contraenti intesa a garantire l'identificazione delle merci rispedite o trasbordate, per le quali si rendono applicabili i regimi preferenziali stabiliti nel quadro degli Accordi di Atene e di Ankara; sono escluse dalle particolari facilitazioni alcune merci previste in un elenco annesso all'Accordo.

Per la sua posizione geografica, l'Austria ha sempre rappresentato un itinerario molto importante per tali correnti commerciali; partite di prodotti greci e turchi sono depositate provvisoriamente e frazionate nel suo territorio prima di essere rispedite nell'area comunitaria; merci provenienti da diversi Stati membri della Comunità sono raggruppate o smistate in Austria prima della loro rispedizione verso la Grecia o la Turchia.

Già vigevano, circoscritte al solo interscambio CEE-Grecia, le intese convenute a Salisburgo, il 2 ottobre 1962, fra le amministrazioni doganali della Comunità originaria, dell'Austria e della Grecia; esse prevedevano che la rispedizione ed il trasbordo sul territorio austriaco potevano effettuarsi soltanto presso le stazioni di Kufstein e di Salisburgo, con la partecipazione congiunta dei servizi doganali austriaci e germanici. L'Accordo, entrato in vigore il 1° maggio 1976, copre anche gli scambi con la Turchia; le facilitazioni sono state ampliate, essendo possibile, fra l'altro, effettuare in qualsiasi località del territorio austriaco le operazioni di rispedizione e di trasbordo con la sola sorveglianza dei servizi doganali austriaci; ciò comporta un notevole decongestionamento del traffico anteriormente concentrato nelle due stazioni.

A conclusione dei negoziati intercorsi fra la CEE, da una parte, e l'Austria e la Svizzera, dall'altra, è stato siglato a Berna il 25 ottobre 1976 l'Accordo trilaterale con cui viene esteso il campo di applicazione della regolamentazione sul transito comunitario alle merci che, in partenza da uno Stato membro della Comunità, attraversano i territori austriaco ed elvetico e pervengono ad un altro Stato membro (gli Accordi con l'Austria e la Svizzera, conclusi a nome della Comunità con i regolamenti del Consiglio 2812/72 e 2813/72, hanno carattere strettamente bilaterale, l'applicazione della predetta regolamentazione essendo circoscritta ai singoli territori dell'uno e dell'altro Paese); le disposizioni del nuovo accordo, la cui entrata in vigore sarà attuata non oltre il 1° luglio 1977, saranno valide anche per il Liechtenstein, finché il Principato sarà legato alla Confederazione elvetica dal trattato di unione doganale.

Sono in fase di esame nell'ambito del Consiglio:

a) la proposta presentata dalla Commissione in data 11 agosto 1975 concernente alcune modifiche da apportare al regolamento di base 542/69 relativo al transito comunitario; tali emendamenti

sono consoni alla maggior parte delle misure previste nel programma di semplificazione delle procedure doganali comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975.

Tra le modifiche proposte è di particolare importanza quella concernente l'instaurazione di una ampia flessibilità nel sistema delle garanzie; è prevista la dispensa automatica della relativa prestazione per le merci in libera pratica soggette unicamente all'imposta sul valore aggiunto; per le altre merci si prescinderebbe, altresì, dalla garanzia quando gli aspetti delle relative operazioni fossero suscettibili di escludere il rischio del mancato recupero dei diritti esigibili, particolarmente in ragione della personalità dell'obbligato principale, della natura delle merci e di altri fattori.

L'applicazione di tali principi sarebbe posta in essere mediante provvedimenti esecutivi; verrebbero escluse dalla dispensa in causa le merci, comprese in un elenco da stabilire, che presentano rischi particolari a causa delle elevate imposizioni fiscali cui sono soggette, quali le accise ed altri tributi diversi dall'IVA (in pratica l'elenco comprenderebbe i tabacchi, le bevande alcoliche e pochi altri prodotti);

b) la proposta presentata dalla Commissione in data 8 ottobre 1975, intesa a rifondere in un testo unico le norme del regolamento di base 542/69 che, sino dall'inizio della sua entrata in vigore, ha subito una serie di numerose modifiche. La codificazione di tali norme, aggiornate e puntualizzate, agevolerà la consultazione ed i compiti degli utenti e delle Amministrazioni interessate.

Correlativamente alla adozione di detto testo unico, è in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione, di una edizione unica codificata della vasta serie dei provvedimenti esecutivi del regolamento di base e delle misure di semplificazione delle relative formalità e procedure; tale edizione unificata sarà adottata con apposito regolamento di detta istituzione in base alla particolare procedura che postula il previo

assenso a maggioranza qualificata del Comitato del transito comunitario.

Sono stati esaminati dal Comitato predetto numerosi problemi inerenti a casi specifici, la cui soluzione ha consentito di conseguire l'uniformità di applicazione nei diversi Stati membri; sono in fase di elaborazione diversi progetti di regolamenti esecutivi, fra i quali, in particolare, quelli concernenti i certificati di garanzia previsti nel quadro del particolare regime comunitario e l'adozione dei formulari uniformati al modulo *standard* elaborato sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa, nella prospettiva di un'armonizzazione della documentazione da valere congiuntamente ai fini sia dell'esportazione dallo Stato membro di spedizione, sia del transito interno, sia dell'importazione nello Stato membro di destinazione.

#### XXIV. — *Comitati doganali di gestione.*

In materia doganale, sei comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1976 sotto l'egida della Commissione; quattro furono istituiti nel contesto delle normative di base concernenti la definizione della nozione comune dell'origine delle merci (regolamento del Consiglio 802/68), il valore in dogana (regolamento del Consiglio 803/68), il regime di perfezionamento attivo (direttiva del Consiglio 69/73), il transito comunitario (regolamento del Consiglio 542/69); il Comitato della nomenclatura della comune tariffa doganale fu creato con il regolamento *ad hoc* del Consiglio 97/69; quello delle franchigie doganali è stato istituito per ultimo, in ordine di tempo, nel contesto del regolamento 1798/75 concernente l'importazione in franchigia degli oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale.

L'attività svolta da detti Comitati nei rispettivi compiti di gestione comunitaria ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono

stati istituiti; ai fini dell'adozione, da parte della Commissione, dei formali provvedimenti esecutivi, è stato determinante il loro parere obbligatorio richiesto, a maggioranza qualificata, dalla particolare procedura, le cui regole sono identiche per tutti gli atti comunitari in materia doganale comportanti l'istituzione di appositi Comitati di gestione. Questi hanno favorito i rapporti di una collaborazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in materia doganale; la particolare procedura breve e spedita, concernente le misure di applicazione, ha consentito all'Esecutivo comunitario di emanare i relativi provvedimenti entro termini appropriati.

Circa la specifica attività svolta dai Comitati della nomenclatura doganale, dell'origine delle merci, del valore in dogana, dei regimi doganali di perfezionamento, del transito comunitario è stato riferito nelle precedenti trattazioni relative ai rispettivi argomenti; per quanto concerne il comitato delle franchigie doganali, è da rilevare che il suo avviso favorevole ha determinato l'emanazione del regolamento della Commissione 3195/75; questo ha fissato le disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio 1798/75 in base al quale sono state uniformate, sul piano comunitario, le norme di esecuzione dell'Accordo di Firenze elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sottoscritto a Lake Success il 22 novembre 1950 ed entrato in vigore il 21 maggio 1952. In base all'avviso espresso da detto Comitato, la Commissione ha conferito il carattere di apparecchi scientifici al « registratore PR 220 Ampex » utilizzato per la ricerca geofisica (decisione 76/544), al « razzo sonda Super Arcas Tipo 1 Marc 60 A2 » destinato allo studio di fenomeni che si presentano nell'alta atmosfera (decisione 76/675), alla « valvola monocomandata Picker per sistema a vuoto modello 01A », accessorio indispensabile del microcalorimetro Picker utilizzato per ricerche nella termodinamica dei liquidi

organici, dei liquidi puri, delle miscele multiple e dei corpi in soluzione o in sospensione nell'acqua (decisione 76/810), all'apparecchio « per evaporare sotto vuoto Edward 300 » utilizzato nella preparazione dei campioni in vista del loro esame al microscopio elettronico.

Peraltro, non è stata concessa la franchigia, sollecitata dal Governo belga, per il primo di detti apparecchi, essendo stato accertato che un apparecchio di valore scientifico equivalente è attualmente fabbricato nella Comunità con la stessa marca e le medesime caratteristiche (decisione della Commissione 76/812); la franchigia per gli altri apparecchi, sollecitata dal Governo francese, è stata subordinata all'accertamento, attualmente in corso, della mancanza nella Comunità di apparecchi di valore scientifico equivalente. Il carattere di scientifico non è stato riconosciuto all'apparecchio denominato « pressa ad iniettore Bucher TS-150 » e a quello denominato « blocco integrato 100/300 » (decisione della Commissione 76/811).

Con la direttiva del Consiglio 76/834 è stata estesa la competenza del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento alla gestione delle normative concernenti i regimi armonizzati dei depositi doganali (direttiva del Consiglio 69/74), delle zone franche (direttiva del Consiglio 69/75) e delle manipolazioni usuali suscettibili di essere effettuate in detti depositi e zone (direttiva del Consiglio 71/235); in base all'esperienza acquisita, è stata ravvisata la necessità di un'azione rapida ed elastica ai fini dell'adozione formale dei provvedimenti esecutivi inerenti alle predette normative, intesi a garantire, sul piano comunitario, la applicazione uniforme delle relative regole e ad eliminare tempestivamente la diversità di prassi negli Stati membri.

#### XXV. — *Armonizzazione delle disposizioni doganali.*

L'obiettivo di ultimare il processo armonizzativo delle disposizioni doganali

entro la fine del 1974, che la Commissione si era prefisso nel suo programma generale del 28 aprile 1971, non è stato conseguito.

La necessità di condurre sollecitamente a termine tale processo è vivamente sentita. Il corretto funzionamento dell'unione doganale esige, oltre all'unificazione tariffaria, una regolamentazione comune degli istituti, regimi e procedure nella specifica materia; la destinazione al bilancio comunitario, a titolo di risorse proprie, delle entrate degli Stati membri derivanti dalla riscossione dei prelievi e dei dazi doganali non può garantire, senza un comune quadro giuridico-doganale, la parità di trattamento dei cittadini dell'Europa dei Nove divenuti direttamente contribuenti comunitari; esiste una stretta correlazione della specifica legislazione della Comunità con i lavori intrapresi in altre organizzazioni internazionali, segnatamente con quelli attualmente in corso, sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale (CCD), per l'applicazione della Convenzione di Kyoto; è inquietante la situazione degli utenti costretti tuttora a fronteggiare la complessità e disparità di trattamento derivanti da una unione doganale incompleta.

Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno manifestato a più riprese le vive preoccupazioni circa i lenti progressi in questo settore; tali ritardi, pur dovuti in gran parte alle difficoltà di soluzioni compatibili con i diversi ordinamenti giuridici nazionali, la cui esistenza ha spesso tradizioni secolari, sono da ascrivere, altresì, ai metodi istituzionali relativi al meccanismo delle decisioni; una semplificazione al riguardo è stata suggerita dalla Commissione nel programma di snellimento delle procedure doganali comunicato al Consiglio il 5 marzo.

Nella risposta data alla questione 0-45/76, posta dall'Onorevole Schwoerer a nome della Commissione economica e monetaria del Parlamento europeo, il Consiglio ha fatto presente che il lavoro di armonizzazione, come quello di semplificazione, in materia doganale è lungi dal suo compimento, trattandosi di un'opera di

lungo respiro; peraltro ciò che è stato acquisito, particolarmente negli ultimi tempi, non può non costituire un incoraggiamento a proseguire con accentuato dinamismo un'azione tanto indispensabile alla piena realizzazione del mercato comune.

Viene dato atto, qui di seguito, dello stato dei lavori nel quadro di esecuzione del programma generale del processo armonizzativo.

Nel corso del 1976 sono stati adottati dal Consiglio gli atti seguenti:

a) direttiva 76/308 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

Essa stabilisce le norme comuni di mutua assistenza fra gli Stati membri, che questi devono trasporre nelle rispettive legislazioni non oltre il 1° gennaio 1978, ai fini del recupero di detti crediti nonché delle relative spese ed interessi, anche se il debitore risieda in un altro Stato membro o quivi detenga beni pignorabili. Tale direttiva costituisce un notevole progresso nella realizzazione dell'unione doganale e contribuisce considerevolmente a potenziare gli strumenti di tutela delle risorse proprie della Comunità;

b) regolamento 757/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci di ritorno nel territorio doganale della Comunità.

Entrato in vigore il 22 aprile 1976, esso stabilisce la franchigia dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune o del regime degli scambi dei prodotti agricoli trasformati, per le merci in libera pratica che, dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità, sono quivi reintrodotte per ragioni diverse entro il termine di tre anni, eventualmente più lungo in circostanze particolari, e vengono reintegrate nel circuito economico comunitario nelle primi-

tive condizioni acquisite al momento dell'esportazione.

Sono ammessi parzialmente alla detta franchigia, per la frazione delle merci comunitarie incorporate, i prodotti che, precedentemente esportati nel quadro del regime di perfezionamento attivo, sono reimportati nel territorio doganale della Comunità, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che fissano le condizioni alle quali i prodotti compensatori, risultanti da operazioni di perfezionamento attivo, sono soggetti per essere posti in libera pratica.

La franchigia non è concessa quando non si verificano le condizioni richieste per la libera circolazione delle merci reimportate; tale è il caso dei prodotti agricoli o delle merci risultanti dalla loro trasformazione, per cui, in ragione della loro esportazione, sono stati concessi ristorni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune.

È previsto un temperamento a tale norma quando, escluso ogni tentativo di speculazione, la reimportazione risulti, in via generale, da cause indipendenti dalla volontà dell'esportatore e siano rimborsati alle amministrazioni competenti le somme già concesse a titolo di restituzione; in tali casi il termine valido per la reintroduzione è ridotto a sei mesi. Lo stesso termine è stabilito per le merci che erano assoggettate ad un dazio di esportazione del quale l'interessato ha diritto al rimborso subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

È prevista la possibilità della reintroduzione in uno Stato membro diverso da quello da cui sono state esportate, nel quadro di una mutua cooperazione amministrativa. Sono in corso di elaborazione, nell'ambito del Comitato delle franchigie doganali, le norme di applicazione del regolamento predetto.

(1) Tali norme hanno formato l'oggetto del regolamento della Commissione 2945/76 in vigore dal 1° gennaio 1977.

c) regolamento 1990/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci per essere sperimentate.

In relazione alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 5 luglio 1972, adottata su richiesta del Consiglio d'Europa, esso ha lo scopo di favorire l'azione degli organismi, sia pubblici che privati, i quali, particolarmente nell'interesse dei consumatori, determinano, mediante saggi, le qualità, composizione ed altre caratteristiche tecniche delle merci suscettibili di essere importate nella Comunità.

È consentita la franchigia dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni in vigore nel quadro della politica agricola comune o del regime degli scambi dei prodotti agricoli trasformati, per le merci sia interamente consumate nel corso dei saggi, sia, previo assenso delle Autorità competenti e subordinatamente al loro controllo, distrutte o rese senza valore commerciale al termine degli esperimenti, ferma restando la possibilità per gli interessati di abbandonarle al Tesoro pubblico senza corrispondere gli oneri doganali né sopportare spese di sorta.

Le quantità di merci ammissibili al beneficio delle disposizioni in causa non devono eccedere quelle strettamente necessarie ai saggi previsti; le Autorità competenti stabiliscono, caso per caso, detti quantitativi, il termine entro il quale gli esperimenti devono essere effettuati e le altre formalità amministrative. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1977.

Trovansi in fase di esame nell'ambito del Consiglio i seguenti progetti formulati dalla Commissione:

a) proposta di regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale che consente, in circostanze ben definite e subordinatamente alle condizioni previste, di modificare la specie o, eventualmente, lo stato delle merci extracomunitarie ed applicare ai prodotti ottenuti, da immettere in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi

agricoli sulla base degli elementi imponibili (specie, valore in dogana, quantità) ad essi pertinenti purché l'ammontare dei relativi diritti esigibili sia inferiore a quello che risulterebbe dalla tassazione commisurata alle merci da trasformare.

Il progetto, che vuole essere, in via di principio, la trasposizione nel diritto doganale comunitario del regime recepito dalla legislazione germanica con il termine di *Umwandlungverkehr*, oltrepassa la portata di detto istituto nazionale. Suo obiettivo precipuo è quello di pervenire, in casi determinati, ad una tassazione che meglio risponda alla realtà e finalità economiche, senza che sia arrecato pregiudizio alla protezione doganale della Comunità; tale tassazione è giustificata particolarmente in situazioni di anomalie tariffarie, nei casi, cioè, in cui i dazi della tariffa doganale comune ed i prelievi agricoli, essendo stabiliti in misure più elevate per le materie prime o semiprime rispetto ai prodotti più perfezionati, sarebbero suscettibili di stimolare la loro trasformazione industriale nei paesi terzi, a svantaggio degli interessi economici della Comunità;

b) proposta di regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale ed agricola.

Essa mira ad esercitare un'azione vigorosa nella lotta contro le frodi con l'instaurazione di un sistema di inchieste e di informazioni reciproche (sistema già praticato dagli Stati membri ed al quale dovrebbe partecipare la Commissione), allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei diritti esigibili e di prevenire, ricercare, reprimere le infrazioni doganali.

Tale progetto è inteso a convertire, con gli opportuni adattamenti, la Convenzione intergovernativa di mutua assistenza fra le amministrazioni doganali (nota come Convenzione di Napoli), firmata a Roma il 7 settembre 1967, in un atto comunitario

ritenuto più consono all'evoluzione ed alle prospettive della unione doganale, più adeguato al carattere comunitario dei dazi e prelievi agricoli e meglio rispondente alla speditezza delle procedure (in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, 2<sup>a</sup> fase dell'Atto annesso al Trattato di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire alla Convenzione intergovernativa predetta; il Regno Unito e la Danimarca hanno già aderito, ottenendo, altresì, che siano considerati autentici i testi della Convenzione redatti nelle lingue inglese e danese);

c) proposta di direttiva presentata il 21 dicembre 1973 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci.

Essa assume particolare importanza ai fini dell'uniforme trattamento da assicurare agli importatori comunitari, tenuto conto sia dei maggiori o minori oneri, diretti e indiretti, che possono comportare le attuali disparità nelle procedure nazionali, sia della necessità di evitare le distorsioni suscettibili di derivare da tali divergenze.

Ispirandosi alle norme nazionali più moderne ed adeguandole alle esigenze proprie della Comunità, la Commissione ha proposto una duplice procedura, normale e semplificata.

La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri; essa presenta il vantaggio di essere uniforme in tutta la Comunità e di poter essere utilizzata, secondo regole armonizzate, da qualsiasi persona in grado di presentare ai servizi doganali le merci ed i relativi documenti, qualunque possa essere lo Stato membro in cui il soggetto sia domiciliato.

La procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali; dalla diffusione di essa, consona sia alle esigenze della crescente attività economica e commerciale della Comunità, sia all'evoluzione dei metodi di gestione amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica, sia alle garanzie finanziarie e morali delle

società beneficiarie, sarà possibile attendere i risultati più importanti in materia di snellimento delle formalità relative agli sdoganamenti;

d) proposta di regolamento presentata il 31 dicembre 1974 (in seguito parzialmente modificata), concernente l'importazione in franchigia delle merci in piccoli invii, prive di ogni carattere commerciale, spedite da paesi terzi da un privato a destinazione di un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità. Il progetto definisce i requisiti propri delle piccole spedizioni in causa; queste, fra l'altro, non possono essere inviate contro rimborso né debbono essere, globalmente considerate, di valore superiore a 25 unità di conto; per alcuni prodotti (tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumerie, ecc.) l'esenzione è prevista entro determinati limiti quantitativi.

Parallelamente a tale progetto, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta analoga di direttiva concernente la franchigia delle imposte sulla cifra di affari e delle accise all'importazione nella Comunità di dette piccole spedizioni. I due progetti, l'uno di natura tariffaria e l'altro di carattere fiscale, sono destinati a costituire il complemento del regolamento e della direttiva, già adottati, concernenti le relative franchigie per le piccole spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità.

Per ragioni diverse non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio l'esame:

a) della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare agli articoli 13 e 14 della direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo. Gli emendamenti proposti sono intesi a porre termine al predetto regime anche nei casi in cui i prodotti compensatori siano ceduti ad altri soggetti che li importerebbero sia in franchigia, a titolo soggettivo, sia a dazi ridotti o nulli applicabili, a titolo oggettivo, alle merci utilizzate in determinati impieghi, fermi restando, in ogni caso, i limiti e le

condizioni stabilite per l'importazione diretta da paesi terzi dei prodotti similari;

b) della proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 16 novembre 1972, relativa al regime tariffario applicabile alle merci acquistate dai viaggiatori nei banchi di vendita degli aeroporti, nonché a bordo degli aerei, navi o aliscafi, che assicurano il collegamento tra uno o più Stati membri;

c) della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 6 agosto 1975, concernente il pagamento differito dei diritti all'importazione o all'esportazione. Essa è destinata a sostituire la direttiva del Consiglio 69/76, le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente ai diritti che, all'importazione, esistevano all'epoca in cui essa venne adottata, quali i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli; il progetto in causa tiene conto delle imposizioni successive istituite sia alla importazione che all'esportazione nonché delle future situazioni suscettibili di intervenire nel campo della tassazione di prodotti importati nella Comunità o da questa esportati;

d) del progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 30 dicembre 1975, concernente il rimborso o l'abbuono dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, per merci importate od esportate, quando si siano verificati errori di calcolo nella liquidazione o trascrizione o siano stati presi in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti oppure l'operatore abbia immesso le merci in libera pratica in luogo di altro regime doganale nonché nei casi di merci difettose o non conformi alla stipulazione del contratto che siano riesportate e, infine, quando le merci si trovino in determinate situazioni particolari.

Sono previsti, in relazione ai singoli casi, i termini entro i quali devono essere presentate le domande degli interessati intese ad ottenere il rimborso o l'abbuono;

è stabilito di prescindere dal rimborso od abbuono per somme non eccedenti 5 unità di conto; viene estesa al Comitato delle franchigie doganali la competenza in materia di modalità di esecuzione del futuro regolamento;

e) del progetto di regolamento presentato l'8 aprile 1976, concernente il momento generativo, l'esigibilità e l'estinzione del debito doganale; vengono definite le condizioni relative alle varie fasi inerenti all'obbligazione doganale di corrispondere i dazi, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, di cui una merce è passibile all'importazione o all'esportazione. La sua adozione consentirà la parità di trattamento per gli importatori comunitari di prodotti, rispettivamente, in provenienza da paesi terzi o a questi destinati.

Sono in fase di elaborazione, sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione:

a) il progetto di regolamento relativo al regime dell'ammissione temporanea; questo consente d'importare in esenzione totale o, in determinati casi, parziale dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, i mezzi di produzione, mezzi di trasporto, prodotti ausiliari ed altre merci da utilizzare nel territorio doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento per essere, quindi, riesportati tal quali. Il previsto regime comunitario è destinato ad eliminare le attuali disparità delle normative nazionali comprensive, altresì, delle convenzioni internazionali alle quali gli Stati membri hanno aderito; per le operazioni soggette alla franchigia parziale, la tassazione è proporzionale ed è riferita, in linea di massima, al deprezzamento reale subito dalle merci a seguito della loro utilizzazione; quando ciò non sia praticabile, essa è basata su un regime forfettario;

b) il progetto di regolamento relativo al regime generale delle franchigie doganali. L'instaurazione di un tale regime



comporta necessariamente un lavoro di ampia portata in ragione dei numerosi provvedimenti nazionali adottati sia unilateralmente, sia in base ad accordi internazionali conclusi dai singoli Stati membri.

In questo settore alcuni provvedimenti sono stati già adottati dal Consiglio (prodotti importati in occasione di calamità; prodotti importati per esperimenti; importazione di oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale, ecc.); proposte di altri provvedimenti sono state presentate dalla Commissione (piccole spedizioni di merci non aventi carattere commerciale, ecc.); nuovi progetti sono in fase di elaborazione (regimi in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali; ecc.).

I provvedimenti adottati e da adottare saranno inseriti, nella loro sostanza, in un regolamento unico, già predisposto nelle linee generali, che consentirà, nel quadro del diritto comunitario, una soluzione globale in tema di franchigie doganali, la cui necessità era stata particolarmente sottolineata dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa 18/72. Per quanto particolarmente concerne il regolamento del Consiglio 1410/74, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri, è da rilevare che, nel quadro delle relative norme, la Commissione, su richiesta del Governo italiano, ha autorizzato, con decisione 76/472 del 14 maggio 1976, l'esenzione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, sia per le merci di prima necessità (compresi indumenti, tende, medicinali ed altri materiali di soccorso) importate da paesi terzi dagli organismi abilitati dalle Autorità italiane per essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli o messe a loro disposizione a titolo gratuito, sia per quelle importate dalle unità di soccorso durante il periodo del loro intervento. Tale franchigia, valida inizialmente dal 7

maggio 1976 al successivo 14 giugno, è stata in seguito ricondotta a più riprese per periodi determinati e, per ultimo, sino al 31 dicembre dello stesso anno; inoltre è stata estesa a tutte le merci destinate agli scopi predetti;

c) il progetto di regolamento relativo al recupero dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, che non sono stati corrisposti dal debitore. Sono previste le norme relative al recupero *a posteriori* di tali diritti legalmente dovuti per merci importate od esportate, già oggetto di una dichiarazione comportante l'obbligo di corrisponderli, e che non sono stati riscossi a causa sia di errori di calcolo nella liquidazione o nella trascrizione da parte delle autorità competenti, sia di elementi di tassazione inesatti o incompleti presi in considerazione, particolarmente per quanto concerne la specie, la quantità, il valore, l'origine o la destinazione delle merci; è previsto in tre anni il termine di prescrizione, oltre al quale la liquidazione primitiva di detti diritti doganali deve essere ritenuta definitiva, fatta eccezione per i casi di frode; è previsto, infine, di prescindere dal recupero per somme inferiori a 5 unità di conto.

Sono in corso di studio presso i servizi competenti della Commissione, nella prospettiva di una futura armonizzazione:

- a) le norme relative all'esportazione;
- b) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonché alle acque ed ai bacini situati fra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;
- c) il regime comunitario relativo alla reimportazione di merci temporaneamente esportate in applicazione di un contratto di cambio *standard*;
- d) la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con

facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

e) la risoluzione delle vertenze doganali. In una prima fase, dovrebbe essere disciplinata, su basi uniformi, la composizione dei litigi in materia doganale per quanto concerne le procedure relative ai rapporti fra gli operatori e le amministrazioni; ulteriormente sarebbe ricercata la soluzione dei problemi posti dalla regolamentazione, sul piano comunitario, della materia sanzionatoria e dei ricorsi in sede giurisdizionale.

Sono previste, altresì, azioni comunitarie intese a:

a) determinare le condizioni ella quali il diritto penale doganale possa costituire oggetto di provvedimenti a livello comunitario;

b) alla formazione dei funzionari doganali, allo scopo di conseguire una migliore omogeneità nella esecuzione delle normative comunitarie.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrebbe condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane; il conseguimento di tale obiettivo è stabilito in prospettiva dal programma della Commissione concernente la semplificazione delle procedure e norme in materia doganale, comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975.

Le Istituzioni della Comunità ed i Governi degli Stati membri considerano la realizzazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali uno dei maggiori e più importanti compiti del prossimo futuro.

#### XXVI. — 6 *Convenzioni internazionali in materia doganale.*

In ragione dello sviluppo ognora crescente del diritto doganale comunitario e della sua stretta connessione con i lavori svolti a livello internazionale, la Commissione, com'è noto, aveva più volte posto il problema, sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE, della sua competenza esclusiva in merito alla condotta dei negoziati

inerenti a convenzioni aventi attinenza alla materia doganale; tali convenzioni sarebbero state, poi, concluse dal Consiglio a nome della Comunità.

La questione della rappresentanza unica dell'Esecutivo comunitario nei negoziati relativi ad accordi aventi, in contesti diversi, implicazioni di natura doganale è stata, a suo tempo, molto dibattuta in sede comunitaria. Invero, se il Trattato stabilisce espressamente, all'articolo 113, che i negoziati tariffari sono condotti dalla Commissione nell'ambito di apposite direttive del Consiglio ed in consultazione di un apposito Comitato, non prevede, per contro, particolari disposizioni in merito ai negoziati relativi a convenzioni concernenti aspetti di legislazione doganale.

Il Consiglio ha adottato una soluzione pragmatica, stabilendo una procedura *ad hoc* che, pur non risolvendo la questione di principio, è intesa ad evitare i problemi della stretta delimitazione delle competenze spettanti alla Commissione e agli Stati membri.

In base alle autorizzazioni del Consiglio e nel rispetto dell'anzidetta procedura, la Commissione ha condotto, nel corso del 1976, i negoziati relativi:

a) al Protocollo addizionale all'Accordo di Firenze concernente l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale. Nella Conferenza generale tenutasi a Parigi nel marzo di detto anno, sotto gli auspici dell'UNESCO, è stato dato atto della posizione della Comunità e degli Stati membri circa gli aspetti tecnici relativi all'estensione della franchigia doganale a determinati prodotti che attualmente ne sono esclusi; in particolare, è stato dato l'assenso a tutti gli annessi del Protocollo in cui figurano gli oggetti da ammettere in franchigia, subordinatamente alle condizioni stabilite; l'unica riserva è stata formulata per i prodotti destinati alla promozione sociale dei minorati fisici e mentali, per i quali la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a presentare apposito elenco anteriormente alla prossima sessione della Conferenza generale. Peraltro, la

questione dell'adesione della Comunità, come tale, al Protocollo in causa ha sollevato delle difficoltà che potrebbero essere rimosse qualora la Conferenza generale dell'UNESCO consentisse alla CEE di aderire simultaneamente sia al Protocollo che all'Accordo;

b) alla Convenzione doganale sul transito internazionale delle merci (ITI). Elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale e da questo adottata nella sessione tenutasi a Vienna nel giugno 1971, detta Convenzione è destinata a facilitare gli scambi internazionali mercé procedure doganali semplificate che tengono conto, in particolare, degli sviluppi tecnici nel campo dei trasporti delle merci. Essa è aperta attualmente alla firma o all'adesione di Stati e non di unioni doganali od economiche.

I negoziati condotti dalla Commissione hanno avuto per oggetto le modalità giuridiche che possano consentire alla Comunità, in quanto tale, di divenire Parte contraente dello strumento internazionale congiuntamente con gli Stati membri. A tale possibilità si è urtata l'opposizione della Polonia, firmataria della Convenzione, nonché dell'Algeria, Parte contraente, della Ungheria e della Cecoslovacchia.

Nel rispetto dell'anzidetta procedura *ad hoc*, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio, nel corso del 1976, a condurre i negoziati concernenti alcuni annessi alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali. Questa, elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale, che l'approvò nella sessione tenutasi a Kyoto (Giappone) nel maggio 1973, consta di un quadro di norme comuni e di 40 annessi, concernenti tutti gli aspetti specifici della legislazione doganale (regimi, istituti, procedure). Di tali annessi alcuni sono stati elaborati, altri sono in fase di elaborazione; essi, all'infuori dell'annesso relativo ai depositi doganali, la cui accettazione era contestuale alla firma della Convenzione-quadro, sono singolarmente considerati come convenzioni distinte ed indi-

pendenti l'una dall'altra, che le Parti Contraenti possono accettare o meno separatamente.

Giova ricordare che con decisione del Consiglio 75/199, la Convenzione predetta è stata conclusa a nome della Comunità; questa ha potuto, in quanto tale, divenire Parte contraente, essendo stata inserita una clausola nel testo di detto strumento internazionale, in base alla quale i territori degli Stati aderenti, che formano una unione doganale od economica, sono da considerare come un unico territorio.

In data 14 novembre 1975 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di essere autorizzata a condurre i negoziati relativi al Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi tissutali, elaborato sotto l'egida del Consiglio d'Europa; detti negoziati dovrebbero sostanzialmente consentire alla Comunità, in quanto tale, di divenire Parte contraente ed esercitare le proprie competenze in materia della franchigia doganale prevista dall'Accordo per gli scambi di detti reattivi. Il Protocollo addizionale è stato aperto alla firma il 21 giugno 1976; l'adesione della Comunità sia all'Accordo sia al Protocollo potrà intervenire, secondo la procedura ordinaria, sulla base di detta raccomandazione, dopo che gli Stati membri saranno divenuti Parti contraenti dei due strumenti internazionali.

Il Consiglio non ha ancora deciso circa il progetto di raccomandazione presentato l'11 dicembre 1975 dalla Commissione, inteso ad ottenere, sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE, l'autorizzazione di aprire i negoziati in merito alla Convenzione internazionale di mutua assistenza amministrativa ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. La struttura di tale Convenzione che, elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale, non è stata da questo ancora ufficialmente adottata, è identica a quella della Convenzione di Kyoto; essa comporta un quadro comune seguito da alcuni annessi, ciascuno dei quali tratta un aspetto

specifico della mutua assistenza ed è considerato come una convenzione distinta che le Parti possono accettare o meno separatamente.

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di cooperazione doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Sono stati stabiliti sul piano comunitario adeguati metodi di lavoro intesi a conseguire la convergenza di posizioni nel contesto dei negoziati inerenti a tale sistema che, vero linguaggio comune del commercio internazionale, è destinato a soddisfare, sul piano mondiale e nella più larga misura possibile, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settore economici, organizzazioni internazionali, ecc.).

Giova, infine, ricordare che dal 3 al 14 novembre 1975 hanno avuto luogo a Gine-

vra, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, i lavori della Conferenza per la revisione della Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 relativa al trasporto internazionale per strada di merci con l'uso dell'apposito *carnet* (Convenzione TIR). In tale sessione, alla quale hanno partecipato, oltre a diversi paesi occidentali, l'URSS ed altri Stati dell'area socialista, la Comunità ha ottenuto l'inserzione nel testo riveduto sia degli emendamenti di carattere tecnico, sui quali era stata realizzata una posizione comune degli Stati membri, sia di una clausola in base alla quale è data ad essa la possibilità di divenire Parte contraente.

Nei giorni 11-15 ottobre 1976 ha avuto luogo a Ginevra la sessione del gruppo di esperti dei problemi doganali che interessano il trasporto, allo scopo di mettere a punto alcuni elementi ai fini dell'applicazione di determinate disposizioni della Convenzione emendata, in conformità della risoluzione adottata in occasione della predetta Conferenza di revisione.

## CAPITOLO II

### **Libera circolazione dei lavoratori — Il diritto delle società — Altri aspetti dell'instaurazione del diritto comunitario mediante convenzione — I lavori in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.**

#### *Libera circolazione dei lavoratori.*

Dopo l'approvazione, nel dicembre 1975, della risoluzione del Consiglio sul programma di azione in favore dei lavoratori migranti, il cui contenuto è stato illustrato nella relazione dello scorso anno, la Commissione ha iniziato la preparazione delle proprie proposte al Consiglio, rivolte all'esecuzione di tale programma, in particolare per quanto concerne l'eliminazione progressiva delle limitazioni non giustificate ai diritti dei lavoratori che ancora sussistono nelle regolamentazioni comunitari, ad esempio in materia di diritti sindacali e di sicurezza sociale, nonché la concertazione delle politiche migratorie nei riguardi di Paesi terzi.

Sul tavolo del Consiglio, due erano le proposte di rilievo già presentate all'inizio dell'anno: quella relativa all'uniformizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari e la proposta di direttiva sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti.

Sulla prima si era già avuto, alla fine del 1975, un insuccesso: il Consiglio non aveva potuto raccogliere la unanimità di consensi necessaria per l'adozione della proposta che in sostanza mirava a consentire, anche in favore delle famiglie dei lavoratori co-

munitari occupati in Francia, il versamento delle prestazioni del Paese di impiego, e cioè quelle francesi che sono particolarmente elevate, come la regolamentazione vigente già prevede per le famiglie dei lavoratori occupati in tutti gli altri Paesi.

Le autorità francesi si oppongono a tale evoluzione in quanto temono che essa possa costituire un precedente che sarebbe poi invocato dai Paesi terzi. La stessa ragione fa sì che anche altri Paesi, come la Germania, siano riservati sulla proposta della Commissione, e, insieme con la Francia, sostengono l'opportunità di una uniformizzazione nella direzione del versamento delle prestazioni del Paese di residenza, che ovviamente è respinta da parte italiana e di altri Paesi, perché costituirebbe un chiaro regresso.

Nessun progresso si è registrato nella sessione del Consiglio del dicembre 1976, e ciò malgrado che da parte italiana si sia cercato un contatto diretto con il Ministro del Lavoro francese. Il solo impegno che la delegazione francese ha preso è quello di esaminare attentamente qualunque nuova soluzione possa venir presentata da parte italiana o della Commissione.

In materia di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti la proposta di direttiva presentata dalla Commissione ri-

guardava sia i migranti comunitari che quelli dei Paesi terzi e prevedeva, oltre a misure tendenti a facilitare l'inserimento nella scuola locale, l'impegno ad organizzare un insegnamento adeguato della lingua e cultura del Paese di origine.

Essa pertanto poneva difficoltà insormontabili per alcuni Paesi di immigrazione proprio perché, in ragione del suo campo di applicazione personale particolarmente vasto, i Paesi stessi avrebbero dovuto assumere tale impegno nei riguardi di un elevato numero di bambini aventi nazionalità e lingue le più disparate, con tutti i conseguenti inconvenienti, anche di ordine pratico. Inoltre tale insegnamento può difficilmente prescindere da un'organizzazione in comune tra Paese di accogliimento e Paese di origine, mentre la direttiva avrebbe potuto impegnare a tale organizzazione comune soltanto i Paesi della Comunità ma non i Paesi terzi di emigrazione.

Da parte italiana pertanto si è fatto ogni sforzo per chiarire la situazione e per far comprendere alla Commissione che insistere sulla sua proposta significava o non adottare alcuna decisione o adottare un atto non vincolante o comunque privo di ogni contenuto concreto.

La necessità di perseguire l'obiettivo di uguaglianza con i nazionali nei riguardi di tutti i lavoratori migranti, comunitari ed extracomunitari, non significa che ogni progresso vada fatto in un unico contesto: l'azione in favore dei primi e quella in favore dei secondi va intrapresa nel quadro giuridico appropriato, che, in virtù del Trattato, non può che essere diverso (libera circolazione per i primi, concertazione di politiche migratorie per i secondi) e nei modi e tempi più appropriati, che, per ragioni pratiche evidenti, possono essere anch'essi diversi.

È stato pertanto sottoposta alla sessione del Consiglio del dicembre 1976 una proposta di compromesso fondata sui seguenti principi:

1) approvazione di una direttiva limitata ai figli dei « lavoratori comunitari »

che prevede l'adozione da parte degli Stati membri da un lato di misure appropriate perché sia offerto un insegnamento gratuito della lingua del paese ospitante, in modo da facilitare l'inserimento nel sistema scolastico locale e dall'altro di misure volte al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della lingua e cultura del paese d'origine;

2) approvazione di una dichiarazione che ribadisce gli impegni già presi in materia nel quadro della risoluzione del Consiglio dei Ministri della pubblica istruzione del gennaio 1976, nei riguardi dei figli dei lavoratori migranti, non coperti dalla direttiva di cui sopra e cioè soprattutto dei figli dei lavoratori dei Paesi non comunitari.

Nella riunione del Consiglio del 9 dicembre u.s. nessuna conclusione si è potuta registrare, data l'opposizione delle delegazioni britannica e tedesca. Il Consiglio comunque, su richiesta del Ministro italiano del lavoro, ha fissato all'aprile 1977 (prossima riunione del Consiglio dei Ministri degli affari sociali) la data limite per il riesame della questione.

Inoltre il Commissario Brunner ha attirato l'attenzione sul fatto che per l'adozione della direttiva sarà sufficiente raggiungere il consenso della maggioranza delle delegazioni, dato che questa è ora proposta sulla base dell'articolo 49 del Trattato (libera circolazione dei lavoratori).

In materia di concertazione delle politiche migratorie nei riguardi dei Paesi terzi, la Commissione ha preparato con l'ausilio del Comitato consultivo per la libera circolazione, un documento programmatico relativo ai contenuti della concertazione stessa ed ai meccanismi necessari per metterla in atto. Nel 1977 si potrà pertanto iniziare un'azione di concertazione a livello comunitario che si auspica possa dare buoni frutti.

Da parte italiana si è insistito perché tale concertazione si estenda anche ai problemi dei lavoratori comunitari occupati nei Paesi terzi, che sovente negoziano ac-

cordi commerciali o di associazione con la Comunità, in modo che in tali negoziati si possa tenere conto della esigenza di adeguate soluzioni a tali problemi.

Sembra opportuno menzionare in questo capitolo l'attività del Fondo sociale in favore dei lavoratori migranti che, dopo la decisione del Consiglio del giugno 1974 di apertura di tale settore agli interventi del Fondo, ha ora raggiunto un volume abbastanza consistente: circa 20.000.000 di unità di conto nel 1976.

L'azione è stata aperta sia in favore dei lavoratori migranti comunitari, nel quadro dei cosiddetti programmi integrati, e cioè programmi che prendano in considerazione in un unico insieme i bisogni che si presentano nelle varie fasi del processo migratorio (preparazione della partenza nel Paese di origine, accoglimento e integrazione nel Paese di immigrazione, preparazione dei ritorni e reinserimento nel Paese di origine) sia in favore dei lavoratori extracomunitari.

Tra i progetti italiani accolti dalla Commissione va citato quello presentato dal Ministero degli affari esteri relativo alle attività di assistenza scolastica svolto negli esercizi 1974-75 e 1975-76 dai COASCIT, organismi promotori che operano nell'ambito dei consolati, e coordinate dagli INTERCOASCIT che operano a fianco delle nostre ambasciate nei principali Paesi comunitari di immigrazione.

Anche alcune regioni italiane, nel quadro dei predetti programmi integrati, hanno partecipato al progetto con operazioni rivolte sia a preparare gli allievi all'inserimento nella scuola del Paese dove si debbono recare, sia a facilitare il loro inserimento nella scuola italiana dopo il rimpatrio.

Il concorso del Fondo sociale ha consentito un notevole incremento dei programmi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Il Fondo sociale ha approvato inoltre alla fine dell'anno un nuovo programma presentato dal Ministero degli affari esteri, questa volta triennale, in materia di assi-

stenza scolastica, che consentirà di espandere notevolmente e di migliorare tali iniziative negli esercizi scolastici 1976-77, 1977-78 e 1978-79.

Infine va accennato, in questo contesto, alla questione dei diritti speciali — anche se essa oltrepassa il quadro dei lavoratori migranti per abbracciare quello più vasto dei « cittadini degli altri Stati membri » — che forma oggetto di trattazione in altro capitolo di questa relazione.

#### *Il diritto delle società.*

I lavori in materia societaria possono distinguersi a seconda che si svolgano sulla base dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g, del Trattato CEE ovvero dell'articolo 220.

Nell'ambito del citato articolo 54, paragrafo 3, lettera g), è stato predisposto il progetto della seconda direttiva intesa a coordinare le norme che sono richieste, nell'interesse dei soci e dei terzi, per quanto concerne la costituzione della società.

Altri progetti di direttive riguardano il coordinamento delle legislazioni nazionali relative alla tutela degli interessi dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni (III direttiva); l'armonizzazione della disciplina del contenuto e della pubblicità dei bilanci delle società per azioni e a responsabilità limitata (IV direttiva); il contenuto, il controllo e la diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da società. È iniziato recentemente presso il Consiglio l'esame della relativa proposta della Commissione (VI direttiva); la disciplina dei gruppi di società; i bilanci consolidati di gruppo e le offerte pubbliche di acquisto.

Il Consiglio delle Comunità Europee nella sessione del 13 dicembre 1976 ha adottato la II direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni per la costituzione, conservazione e modificazione del capitale delle società per azioni.

L'iter di talune progettate direttive è a buon punto, mentre per altre si è ancora all'inizio. La crisi economica che attraversano i vari Paesi della Comunità costituisce senza dubbio un grave ostacolo alla definizione delle normative in corso in materia di società.

*Altri aspetti dell'istaurazione del diritto comunitario mediante convenzione.*

Nel campo dell'articolo 220 del trattato di Roma, sono in corso i lavori per l'elaborazione del progetto di convenzione sulla fusione internazionale delle società per azioni. Tale progetto mira ad eliminare gli ostacoli che, allo stato delle legislazioni nazionali, si frappongono alla concentrazione in unità giuridica di imprese di diversa nazionalità. Si è dovuto procedere alla revisione del testo in seguito all'ingresso nella Comunità di tre nuovi Stati.

Va segnalato, sempre nel campo del diritto societario, il progetto di regolamento sulla società commerciale europea che è attualmente all'esame delle apposite istanze comunitarie.

Nel settore del ravvicinamento delle legislazioni in materia di concorrenza sleale è in corso d'esame un progetto di direttiva riguardante la pubblicità ingannevole e sleale. I lavori del gruppo *ad hoc* sono nella fase iniziale.

Nel campo più generale del diritto internazionale privato, sono da segnalare i lavori per la preparazione di due progetti di convenzione, concernenti l'uno la legge applicabile ai diritti reali e l'altro la disciplina della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale. È in elaborazione un progetto di direttiva sulla responsabilità per danni dei prodotti.

Sono giunti ad uno stadio avanzato i lavori per l'adattamento della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968. L'adattamento si è reso necessario per l'ingresso nella Comunità dei nuovi Stati.

Vanno poi rammentati i lavori per la preparazione di una convenzione sul fallimento e procedure affini. L'esame del relativo progetto è quasi esaurito; si attendono le determinazioni definitive dei nuovi Stati membri sull'intero progetto, dopo di che si passerà all'esame delle riserve formulate dai singoli Stati nel corso dei lavori.

È in preparazione una direttiva riguardante l'armonizzazione dei diritti nazionali in materia di fideiussione.

È stata promossa dal Consiglio delle Comunità europee una riunione al fine di coordinare l'atteggiamento dei Paesi membri nei negoziati relativi alla convenzione sulla vendita internazionale di merci predisposta dalla Commissione per il diritto commerciale delle Nazioni Unite.

Nel settore del diritto delle assicurazioni si stanno elaborando direttive concernenti:

a) assicurazione vita

b) assicurazione danni e diritti di controllo

c) liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicuratrici

d) coassicurazione comunitaria.

È stato iniziato l'esame preliminare dei problemi connessi al coordinamento legislativo nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile contro il rischio di incidenti nucleari. Mentre non è stata raggiunta ancora un'intesa circa la forma che un intervento in materia dovrebbe assumere (se direttiva o convenzione), si è peraltro riconosciuto che dovranno essere in ogni caso sottoposte a revisione le convenzioni internazionali già in vigore.

Nel campo del diritto penale sono stati abbandonati i progetti di Convenzione sulla responsabilità e la tutela penale dei funzionari delle Comunità europee (c.d. diritto penale dei funzionari) e sulla prevenzione e repressione delle infrazioni nei settori del diritto comunitario concernenti l'economia (c.d. diritto penale economico): tali progetti sono stati trasformati in altrettanti distinti progetti di trattati modificativi di quelli istitutivi delle Comunità in ordine



all'adozione di una regolamentazione comune nelle due materie.

*I lavori in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi*

Nel quadro dell'attuazione del Trattato di Roma nel settore del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel 1976 il Consiglio delle Comunità europee non ha approvato atti normativi per l'attuazione delle disposizioni in materia del Trattato stesso. Pur tuttavia, i lavori avviati in alcuni campi di notevole importanza sul piano economico e sociale sono progrediti, ed alcuni progetti di normativa in preparazione sono in procinto di essere varati.

Si tratta dei progetti di direttive per la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per alcune libere professioni, quali gli architetti e gli ingegneri civili, gli infermieri, gli esperti contabili, gli avvocati, le ostetriche e gli agenti ed i mediatori di assicurazioni.

Scopo di tali lavori è quello di assicurare l'effettiva liberalizzazione delle professioni esercitate a titolo indipendente all'interno della Comunità. Data la complessità delle vigenti legislazioni nazionali in materia di accesso alle attività ed al loro esercizio, si rende necessario un notevole lavoro di armonizzazione delle normative degli Stati membri, soprattutto per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi e delle condizioni previste per l'esercizio delle attività,

Il 13 dicembre 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato la direttiva

concernente le misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni.

Molto importanti, in proposito, sono anche le disposizioni da adottare per assicurare l'effettiva possibilità di ingresso e

Molto importanti, in proposito, sono anche le disposizioni da adottare per assoggettare negli Stati membri ai fini dello stabilimento in uno Stato diverso da quello di provenienza o al più limitato scopo di prestarvi servizi occasionali e temporanei.

Sempre nel settore del diritto di stabilimento vanno segnalati i lavori che si stanno svolgendo a livello interministeriale, per valutare i riflessi sull'ordinamento italiano della particolare interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenze Reiners e Van Bingsbergen) sulla diretta applicazione di alcune disposizioni del Trattato di Roma concernenti la materia (articoli 52 e 59).

L'interpretazione accolta nelle menzionate sentenze conduce, infatti, a ritenere abrogate *ipso iure* le norme nazionali in contrasto con le disposizioni del Trattato CEE, il quale, con lo spirare del periodo transitorio, ha assunto, per quanto concerne la soppressione delle discriminazioni basate sulla nazionalità, carattere precettivo e quindi direttamente applicabile anche negli ordinamenti interni. Si rende quindi necessario chiarire, eventualmente per mezzo di apposita normativa, la situazione giuridica determinata sul piano interno dalle predette sentenze.

### CAPITOLO III

**Regole di concorrenza — Il dumping — Il regime degli aiuti — La armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni — Brevetto comunitario e brevetto europeo — Marchio — Protezione dei consumatori.**

*Applicazione delle regole di concorrenza della CEE (articoli 85 e 86 del Trattato).*

Nel 1976, per quanto riguarda il mercato italiano, sono proseguite le indagini relative all'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma.

Si è provveduto, inoltre, alla classificazione ed all'istruttoria delle pratiche relative alla notificazione di accordi e denunce di infrazione alle regole di concorrenza.

Sempre nell'ambito delle regole di concorrenza sono proseguiti i lavori concernenti una proposta di regolamento sul controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di imprese.

Tale progetto prevede, all'articolo 1, il divieto delle concentrazioni di imprese mediante le quali queste ultime possono minacciare il mantenimento di una concorrenza efficace sul mercato o su una parte sostanziale di esso. Esso, inoltre, conferisce alla Commissione il potere di dichiarare illecite, con decisione motivata, le operazioni di concentrazione che incorrano nel divieto di cui all'articolo 1 e di ordinare, ove lo ritenga necessario, la separazione delle imprese riunite, e, per consentire alla Commissione il controllo preventivo di cui sopra, prevede, altresì, l'obbligo di notifica, 60 giorni prima della loro esecuzione, delle operazioni di concentra-

zione fra imprese che realizzano un fatturato complessivo pari o superiore a 900 miliardi di lire.

Da parte italiana, pur essendo state sollevate alcune obiezioni sulla base giuridica del regolamento (adottato facendo ricorso all'articolo 235 del Trattato, nonostante che l'introduzione del principio del controllo a titolo preventivo delle operazioni di concentrazione appaia come una modifica al Trattato di Roma) è stato accettato, data l'insistenza della Commissione per una pronta conclusione dei lavori, di iniziare la discussione sui termini principali del regolamento stesso, che riguardano:

1) delimitazione delle concentrazioni suscettibili di cadere sotto la disciplina del regolamento sia con la precisazione di criteri qualitativi (ostacolo alla libera concorrenza, acquisizione di posizione dominante, ecc.), sia con la determinazione di limiti quantitativi di franchigia;

2) previsione di un esonero dal divieto in relazione a obiettivi rilevanti per il Mercato comune;

3) modi e limiti di partecipazione degli Stati membri alla decisione del divieto.

*Dumping.*

In materia di *dumping* praticato da Paesi terzi sul mercato comunitario (regolamento CEE n. 459/68) non si sono verificati eventi degni di nota.

*Il regime degli aiuti.*

La procedura di controllo degli aiuti prevista dall'articolo 93 del Trattato CEE, per quanto si riferisce all'Italia, ha interessato: la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria; le campagne promozionali attuate dall'ICE con fondi statali a favore delle esportazioni di prodotti industriali su taluni mercati comunitari; la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che prevede, tra l'altro, misure di aiuto per l'installazione di impianti antinquinamento.

Nell'ambito dei lavori sul controllo dei regimi di aiuto è proseguito nel 1976 l'esame dei criteri di misura che possono rendere comparabili tutte le forme di aiuto in vigore nella Comunità, anche quelle finora considerate opache (garanzie statali, aiuti all'occupazione, esenzioni fiscali, ecc.)

*L'armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni.*

a) IMPOSTE DIRETTE.

Nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio delle Comunità europee con la risoluzione del 10 febbraio, per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale per mezzo di una più intensa collaborazione tra gli Stati membri, sono continuati i lavori, allo scopo di predisporre idonei schemi di normative.

Tali lavori hanno condotto all'elaborazione di una proposta di direttiva riguardante la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e all'elaborazione di norme tendenti all'eliminazione della doppia imposizione, conseguente alla rettifica di utili tra imprese collegate.

Tale proposta di direttiva, parte dal presupposto che, condizione essenziale

perché la lotta all'evasione ed alla frode fiscale possa validamente essere perseguita, è una collaborazione permanente fra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, che si concreta essenzialmente in uno scambio di informazioni a richiesta, in modo automatico o spontaneo.

Lo scambio di informazioni su richiesta riguarda casi singoli per i quali lo Stato interessato, oltre che fornire le notizie già in suo possesso, provvede anche ad espletare tutte le indagini necessarie per far fronte alla richiesta; lo scambio automatico, invece, avviene periodicamente come prassi normale in relazione a specifiche categorie di redditi determinate mediante accordi tra gli Stati.

Lo scambio spontaneo, infine, viene effettuato di iniziativa, allorché l'Amministrazione fiscale di uno Stato ritiene che le notizie in suo possesso siano utili ai fini del corretto accertamento delle imposte in altri Stati; vi sono, però, ipotesi di particolare gravità in cui comunque incombe l'obbligo dell'invio dell'informazione acquisita come, ad esempio, quando viene concesso un esonero od una riduzione d'imposta che comporta una corrispondente assoggettabilità ad imposizione in uno o più altri Stati membri.

Naturalmente vengono dettate norme precise perché sia mantenuto il segreto sulle informazioni fornite, mentre le informazioni possono essere rifiutate in mancanza di reciprocità.

In connessione con detta proposta di direttiva, si sono svolti i lavori diretti alla preparazione di norme intese ad assicurare l'eliminazione della doppia imposizione nel caso di rettifica di utili tra imprese collegate. Può, infatti, accadere che, a seguito di informazione ricevute, uno Stato tassi utili già sottoposti ad imposizione in un altro Stato.

Di qui la necessità di porre in essere una procedura particolare, accanto a quella prevista dagli Accordi bilaterali intesi ad evitare le doppie imposizioni, che assicuri in ogni caso l'eliminazione della duplice tassazione.

Tale procedura particolare prevede il ricorso ad una specifica Commissione arbitrale la quale — in pratica — si pone come organo giudicante sovranazionale, dal momento che le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri.

#### *Regime fiscale della società per azioni europea.*

Sotto il profilo fiscale è stata esaminata la possibilità di una soluzione *ad hoc* dei problemi concernenti un regime tributario comune da applicarsi alle fusioni ed alle operazioni di concentrazione che possono interessare la costituzione e l'esistenza della società europea. In tale contesto si è riconosciuta l'esigenza di dare impulso ai lavori relativi alle apposite proposte di direttiva in materia tributaria.

#### *Bilanci e conti annuali delle società.*

È proseguito il dibattito sulla proposta di IV direttiva ove particolari difficoltà — dovute sia all'ampliamento della base da armonizzare per l'immissione di nuovi *partners*, sia alla materializzazione dei fini cui la direttiva tende — sono emerse in relazione alla fissazione dei criteri di valutazione dei beni ammessi dalla direttiva e alla pubblicazione, insieme al bilancio e suoi allegati, anche dell'intera relazione del verificatore dei conti.

#### b) IMPOSTE INDIRETTE.

##### *Imposta sul valore aggiunto.*

La decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21.4.1970 prevede di sostituire i contributi finanziari degli Stati membri al bilancio comunitario con risorse proprie della Comunità comprendenti, tra l'altro, quelle provenienti dall'IVA e ottenute applicando un'aliquota non superiore all'1 per cento ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie.

Al fine di attuare l'impegno politico di introdurre tale sistema il 1° gennaio 1978, nel corso del 1976 è stato intensificato

l'esame di taluni problemi di carattere prioritario.

Oltre all'imposizione delle cessioni, delle prestazioni di servizi e delle importazioni, si prevede di assoggettare all'IVA l'ottenimento di determinati servizi resi da soggetti residenti all'estero ad evitare che essi vengano utilizzati in uno Stato membro, senza essere stati assoggettati a tale imposta.

In considerazione delle conseguenze finanziarie che comporta la definizione del campo di applicazione territoriale dell'imposta si è convenuto di adottare la stessa nozione di territorio valida per l'applicazione delle disposizioni fiscali del Trattato che istituisce la CEE.

Viste le numerose divergenze esistenti tra le varie delegazioni per definire le esenzioni comuni, indispensabili alla fissazione di una base imponibile uniforme, è stato proposto di ripartire le operazioni in questione in tre gruppi:

1) operazioni che, in tutti gli Stati membri, saranno esentate immediatamente e obbligatoriamente;

2) operazioni che in tutti gli Stati devono essere esentate soltanto al termine di un periodo transitorio che scadrà al più tardi alla soppressione delle frontiere fiscali. Durante tale periodo gli Stati che mantengono la tassazione di queste operazioni hanno la facoltà di non considerarle ai fini della determinazione delle risorse proprie;

3) operazioni che devono essere tassate soltanto al termine del periodo transitorio con possibilità per gli Stati membri che attualmente le esentano di mantenere detto regime, per l'accennato periodo, con l'obbligo tuttavia di effettuare versamenti compensativi, ai fini delle risorse proprie.

È previsto un regime particolare volto ad attribuire a quei produttori agricoli — per i quali il sistema normale di IVA si presenterebbe di difficile applicazione — una compensazione forfettaria dell'IVA che ha colpito i loro acquisti. Il livello di tale compensazione è calcolato secondo un

metodo comune, sulla base dei dati macroeconomici forniti dagli Stati membri.

Sono escluse dal regime forfettario le aziende con attività mista (agricola e commerciale), quelle aventi una notevole cifra d'affari e quelle giuridicamente costituite in forma di società di persone o di capitali.

Secondo la direttiva sono considerati tali anche gli enti di diritto pubblico quando esplicano attività economiche non legate di fatto al concetto di autorità pubblica.

È stato raggiunto un accordo sull'imposizione delle cessioni effettuate da soggetti passivi riguardanti gli edifici nuovi ed i terreni da costruzione, con facoltà per gli Stati di esonerare tali cessioni per il periodo transitorio.

Le cessioni effettuate da persone non assoggettate all'imposta non sono, in principio, ritenute imponibili, salvo la facoltà per gli Stati di tassare tali operazioni considerando il venditore un soggetto passivo occasionale.

È stato confermato il principio secondo il quale per le operazioni effettuate all'interno del paese la base di imposizione è costituita dall'ammontare complessivo effettivo della cessione e della prestazione.

È ancora da stabilire se i contributi o premi erogati dallo Stato a titolo diverso dall'integrazione del corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi debbano essere considerati o meno nell'base imponibile.

È stata prevista una disposizione limitativa del diritto a deduzione per evitare che alcune spese presentate nel quadro del funzionamento normale dell'impresa, siano destinate a soddisfare bisogni privati.

Per quanto riguarda le aliquote « zero » e le aliquote ridotte, già previste dalla II direttiva, si è convenuto di lasciare agli Stati membri la facoltà di mantenerle dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva, con l'obbligo tuttavia per gli Stati che si sono avvalsi di tale facoltà di eliminarle al più tardi alla soppressione delle frontiere fiscali.

#### *Tasse sugli autoveicoli industriali.*

Nel settore dei trasporti è proseguito l'esame del progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 maggio 1965, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

#### *Imposte di fabbricazione e imposte di consumo (accise).*

Non si sono registrati apprezzabili progressi nei lavori volti ad introdurre in seno alla Comunità, in attuazione della prima fase della unione economica e monetaria, un sistema di accise armonizzate sotto l'aspetto delle loro strutture, così come delineato nella risoluzione del 21 marzo 1971.

Ciò è imputabile alle divergenze manifestatesi sul programma che prevede un regime comunitario di accise per soli cinque prodotti (oli minerali, tabacchi lavorati, alcoli, birre e vino) la cui manovra verrebbe devoluta alla competenza della Comunità, e l'impegno degli Stati di procedere all'eliminazione delle accise esistenti su altri prodotti, al fine di pervenire all'abbattimento delle frontiere negli scambi intracomunitari e di evitare distorsioni concorrenziali e di traffici.

In proposito, è mancato finora quel chiarimento diretto a meglio identificare gli obiettivi prioritari da realizzare durante la prima fase di armonizzazione senza che le strutture amministrative ed economico-sociali esistenti nei vari Stati membri vengano seriamente turbate. Sul piano pratico, non è stato possibile pervenire alla formulazione di proposte suscettibili di tacitare le preoccupazioni degli Stati membri in ordine sia agli effetti di bilancio derivanti dal nuovo quadro impositivo e dalla soppressione dei tributi da operare, che a quelli economico-sociali dipendenti, in particolare, dall'introduzione dell'imposta comunitaria sul vino.

Un sostanziale progresso sulla via dell'armonizzazione sembrerebbe oggi auspi-

cabile anche per far venire meno la ragione di essere di talune recenti iniziative che tendono a spostare sul campo giurisdizionale la ricerca di soluzioni dirette a dirimere le divergenze esistenti fra i vari ordinamenti nazionali, attraverso frammentari ed isolati procedimenti contenziosi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee fondati su presunte incompatibilità di taluni aspetti di detti ordinamenti con gli impegni assunti col trattato di Roma.

È il caso delle procedure contenziose, ex articolo 169 del trattato CEE, avviate a carico dell'Italia in materia di trattamento fiscale sugli alcoli che — attraverso l'imposta di fabbricazione, il diritto erariale e il prezzo dei contrassegni — favorirebbe i prodotti di più caratteristica produzione nazionale rispetto a quelli di provenienza comunitaria.

Sia pure in una fase più avanzata, anche i lavori concernenti l'armonizzazione delle accise sui tabacchi lavorati hanno accusato una battuta d'arresto per le notevoli divergenze sorte circa le disposizioni da adottare in merito al passaggio alla seconda fase di armonizzazione delle imposte di consumo sulle sigarette nonché sui criteri per la definizione comune dei vari prodotti e sui principi informatori della tassazione dei prodotti diversi dalle sigarette. Per le ragioni su esposte la Commissione delle Comunità europee ha predisposto un progetto di direttiva che proroga al 31 dicembre 1977 la prima tappa di armonizzazione delle accise sulle digarette, attuata con la direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972.

#### *Brevetto comunitario.*

Il Comitato interinale per il brevetto comunitario, incaricato di preparare l'applicazione della Convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, ha tenuto la sua sessione costitutiva il 3 dicembre 1976.

Tale comitato, composto da rappresentanti dei nove Stati membri e della Commissione, ha come compito principale quello di adottare tutte le misure prepara-

torie per consentire agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti di iniziare in tempo utile le loro specifiche attività.

#### *Brevetto europeo (1)*

Nel corso del 1976, il Comitato interinale dell'Organizzazione europea dei brevetti ha tenuto a Bruxelles la sesta, settima e ottava sessione, nel corso delle quali sono stati proseguiti i lavori sulla base delle proposte e degli studi predisposti dai vari gruppi di lavoro.

L'attività principale svolta dal Comitato può riassumersi come segue.

In materia di organizzazione è stato definito l'organigramma del futuro Ufficio europeo dei brevetti nonché il progetto relativo al trattamento elettronico della informazione e il sistema di pubblicazione dell'Ufficio stesso.

Sono state altresì messe a punto le direttive destinate a guidare il lavoro degli esaminatori dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il personale, l'apposito Gruppo ha proceduto all'elaborazione dello statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti ed il Comitato ha adottato il sistema di remunerazione.

In materia finanziaria, il Comitato ha adottato i bilanci dei primi anni due di esercizio ed un piano di finanziamento a lungo termine.

Nel campo giuridico, un apposito Gruppo ha disposto dei progetti concernenti il trasferimento di attività a taluni uffici nazionali; il Comitato, a sua volta, ha adottato un insieme di regolamenti riguardanti i mandatarî accreditati presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Infine, per quanto concerne l'edificio, sede del brevetto europeo a Monaco, i lavori di costruzione iniziati ai primi del 1976, proseguono regolarmente.

(1) Della Convenzione sul brevetto europeo fanno parte 16 Paesi che l'hanno firmata a Monaco; oltre i 9 della CEE, figurano l'Austria, la Grecia, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco.

*Marchio comunitario.*

A seguito della firma delle Convenzioni sul brevetto comunitario e sul brevetto europeo, la Commissione delle Comunità europee ha adottato nello scorso luglio un *Memorandum* sul marchio comunitario. Con tale *Memorandum*, rivolto ai Governi degli Stati membri ed agli ambienti interessati, la Commissione ha ritenuto opportuno rilanciare i lavori per la creazione di un marchio CEE che consenta alle imprese di diffondere i loro prodotti sotto uno stesso marchio sull'insieme del territorio del Mercato comune.

*Protezione dei consumatori.*

Fra le varie iniziative intraprese dalla Commissione, volte a proteggere il consumatore, riveste particolare importanza, per le implicazioni giuridiche e di produzione che ne discendono, la proposta di una direttiva relativa alla responsabilità per danno causato da prodotti difettosi.

Tale proposta, sulla quale dovrà pronunciarsi il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale, formerà oggetto d'esame da parte del Gruppo questioni economiche in seno al Consiglio.

#### CAPITOLO IV

**La politica industriale — La politica regionale — La politica sociale — Il fondo sociale europeo — I diritti speciali dei cittadini — Cooperazione nel settore dell'istruzione — La funzione della gioventù nella costruzione europea — Istituto Universitario Europeo di Firenze.**

##### *La politica industriale.*

Per quanto concerne la politica industriale i lavori in sede comunitaria nel 1976 sono stati accentrati in particolare modo sui seguenti settori.

##### **A) ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI**

Considerevoli progressi sono stati compiuti nel corso di questo anno nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Nel mese di giugno è stato infatti registrato l'avvenimento più importante e cioè l'approvazione da parte del Consiglio di un pacchetto di 18 direttive, aumentando così in una sola volta di circa un terzo il numero delle direttive approvate per un totale di 81 direttive. In tal modo è stata raggiunta una tappa significativa sulla via della realizzazione di un mercato unico europeo.

Di queste 18 direttive, 7 riguardano i veicoli a motore, 2 i trattori, 4 gli strumenti di misura, 2 le perturbazioni radioelettriche, 1 gli apparecchi a pressione, 1 i prodotti cosmetici e l'ultima le sostanze e preparati pericolosi.

La Commissione, a sua volta, ha inoltre adottato tre direttive che adeguano direttive precedenti al progresso tecnico; esse riguardano il contrassegno di funi metalli-

che, catene e ganci, l'etichettatura delle sostanze pericolose e gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Diverse altre proposte di direttive sono state trasmesse dalla Commissione al Consiglio ove sono all'esame da parte del Gruppo delle questioni economiche.

##### **B) COSTRUZIONE NAVALE**

Di fronte alla crisi che negli ultimi anni si è verificata sul piano mondiale in materia di costruzioni navali, la Commissione ha approvato il 26 maggio 1976 una comunicazione al Consiglio nella quale essa ha proposto una serie di azioni di cooperazione internazionale allo scopo di sormontare la grave crisi strutturale di cui soffre anche l'industria europea del settore.

Secondo la Commissione l'obiettivo prioritario consisterebbe in una riduzione della capacità di produzione. A tal fine sono state suggerite delle misure da realizzare a livello internazionale nel quadro dell'OCSE allo scopo di promuovere un'azione coordinata, suscettibile di realizzare un'equa ripartizione tra l'offerta e la domanda. Ove una tale cooperazione dovesse fallire, l'Esecutivo comunitario ha proposto di porre in atto altre misure che dovrebbero garantire ai cantieri europei un livello di attività sufficiente.



La predetta comunicazione ha formato oggetto di esame in diverse riunioni da parte delle delegazioni degli Stati membri che hanno riconosciuto la necessità di avviare tempestive consultazioni soprattutto con il Giappone, principale concorrente nel campo delle costruzioni navali.

Alla fine di novembre il Giappone ha accettato di avviare tali consultazioni che, pertanto, si svolgeranno parallelamente a quelle già in corso e che saranno proseguite nell'ambito dell'OCSE.

#### C) INDUSTRIA AERONAUTICA.

Come per il settore navale, anche nel campo dell'aeronautica la Commissione ha presentato al Consiglio, nell'ottobre 1975, un programma d'azione per l'aeronautica europea.

Tale programma è attualmente all'esame di un apposito Gruppo per le questioni economiche presso il Consiglio.

Nel corso dei lavori svoltisi in diverse riunioni, il Gruppo è pervenuto ad un ampio accordo su taluni obiettivi della politica industriale nel settore dell'aeronautica civile.

In particolare, tali obiettivi prevedono:

1) per quanto riguarda il lancio di nuovi aerei da trasporto civile, un coordinamento più efficace tra i Governi degli Stati membri al fine di assicurare che i piani di tali aerei vengano elaborati nel quadro di una strategia a lungo termine;

2) sul piano della concorrenza, l'adozione di un atteggiamento comune dei produttori europei per far fronte alla concorrenza non europea.

Una possibile cooperazione con Paesi terzi dovrà assumere forme che escludano il pericolo di relegare a un ruolo secondario l'industria europea;

3) circa la concessione di aiuti finanziari pubblici, la fissazione di criteri precisi per limitare i rischi; qualsiasi decisione sul lancio di un nuovo tipo di aereo dovrà essere subordinata all'esistenza di un numero minimo di ordinativi;

4) un'azione dei Governi degli Stati membri per assicurare che le compagnie aeree nazionali garantiscano l'acquisto di aerei competitivi europei i cui dati tecnici siano stati oggetto di consultazione con le compagnie stesse;

5) uno sforzo nel settore della ricerca di base, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecniche per la concezione di aerei che tengano conto delle esigenze di ridurre i consumi energetici e di contenere gli effetti inquinanti sull'ambiente.

È stata ugualmente riconosciuta da tutte le delegazioni degli Stati membri la necessità di una cooperazione con l'industria americana, basata sullo sviluppo delle capacità di concezione e di produzione esistenti nella Comunità anche in vista di facilitare il collocamento degli aerei europei sul mercato americano.

Per quanto concerne più specificatamente l'istituzione di un programma europeo per i diversi tipi di aerei da trasporto civile, il Gruppo è pervenuto ad un orientamento di massima per le seguenti categorie:

aerei per trasporti a media distanza aventi una capacità di 110/120 posti;

aerei per trasporti a media distanza, a fusoliera lunga, con una capacità da 120 a 180 posti, dotati di motori di 10/14 tonnellate;

aerei per trasporti a media distanza con più di 200 posti;

aerei per trasporti a lunga distanza da 200 posti.

Sull'impostazione di questo programma il Consiglio dovrà quanto prima pronunciarsi sia con una dichiarazione, sia con una raccomandazione.

#### D) INDUSTRIA DELL'INFORMATICA.

Il settore dell'informatica, per i suoi diversi aspetti di utilizzazione, può considerarsi uno dei più attivi e dinamici sul piano europeo e ciò anche per l'interessamento manifestato da tutti gli Stati membri.

Nel corso del 1976 infatti il Consiglio, sulla base della sua risoluzione del 15 luglio 1974, ha approvato, il 22 luglio, tre progetti comuni nel campo delle applicazioni dell'informatica.

Tali azioni per la cui esecuzione sono state preventivate 1,12 milioni di unità di conto consistono in:

1) uno studio preliminare per l'istituzione di una banca di dati per i trapianti di organi e la compatibilità del gruppo del sangue;

2) uno studio sui sistemi di ricerca della documentazione giuridica destinato a sostenere e ad alimentare i lavori di un gruppo di giuristi già costituito, con uno studio sistematico dei bisogni degli utenti in generale, dei problemi tecnici di compatibilità e di comunicazione tra diversi sistemi in corso di realizzazione;

3) due studi sulle tecniche di progettazione con l'ausilio di elaboratori elettronici aventi lo scopo di definire e valutare i vantaggi economici di un programma di sviluppo nei settori dei circuiti logici in elettronica e della gestione dei sistemi di concentrazione integrata in costruzione.

Un quarto studio relativo al trattamento, tramite l'informatica, dei dati sull'*import-export* del mercato agricolo e sulla sua gestione finanziaria è tuttora in discussione a seguito della richiesta formulata alla Commissione di fornire elementi complementari sullo studio stesso.

Un quinto progetto, concernente il controllo del traffico aereo, è stato per ora accantonato. Quest'azione prevedeva un'esplorazione dettagliata delle possibili soluzioni su scala comunitaria e la loro introduzione in tecniche informatiche di punta.

Il Consiglio ha deciso altresì l'istituzione di un Comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nella gestione di tali azioni. Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è chiamato a trattare i problemi inerenti alla scelta dei «capi progetto» e degli organismi ai quali saranno affidati i lavori.

Oltre le azioni precitate, la Commissione, continuando la sua azione in virtù della risoluzione del luglio 1974, ha recentemente adottato una serie di proposte che si riferiscono alle industrie dell'informazione, basate sulla tecnologia elettronica, in particolar modo quelle dell'informatica, dei componenti elettronici d'avanguardia e delle telecomunicazioni. Questi tre settori, infatti, riguardano un complesso di industrie che concorrono in misura considerevole allo sviluppo dell'economia.

Le proposte di cui sopra riguardano in particolare:

— proposte di un programma quadriennale di sviluppo dell'informatica nella Comunità;

— un rapporto sull'evoluzione nel settore dell'informatica nella comunità in relazione alla situazione mondiale;

— una politica comunitaria per l'industria dei componenti.

La spesa complessiva preventivata per la realizzazione di questo programma nei quattro anni è di 103 milioni di unità di conto, divisa in due fasi:

— una prima fase biennale di avviamento con una spesa di 35 milioni di unità di conto;

— una seconda fase, per una spesa di 68 milioni di unità di conto suscettibile di revisione.

Il programma di cui sopra, dopo i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, passerà all'esame di un apposito Gruppo in seno al Consiglio.

#### *La politica regionale.*

Il Fondo europeo di sviluppo regionale, messo in opera nel 1975 a seguito delle decisioni del vertice europeo di Parigi del 1974, è al suo secondo anno di funzionamento.

Come noto le sue risorse, stabilite in 1.300.000.000 di unità di conto per l'insieme di tre esercizi 1975, 1976 e 1977, delle quali 300 milioni per il 1975 e 500 milioni per

ciascuno dei due esercizi successivi, vengono ripartite tra i Paesi membri in ragione delle seguenti quote fisse predeterminate:

Belgio .....	1,5%
Danimarca .....	1,3%
Francia .....	15,0%
Irlanda .....	6,0% (1)
Italia .....	40%
Lussemburgo .....	0,1%
Paesi Bassi .....	1,7%
Germania Federale .....	6,4%
Regno Unito .....	28,0%

(1) oltre a 6 milioni di unità conto da detrarre dalle quote degli altri Paesi esclusa l'Italia.

Gli interventi del Fondo, che possono essere accordati soltanto per le zone per le quali esiste, a livello nazionale, un regime di aiuti a finalità regionale, riguardano i settori industriale, artigianale e dei servizi, nonché lo sviluppo delle infrastrutture.

Il 1976 è stato caratterizzato dal pieno svolgimento della politica regionale comune.

Il Comitato di politica regionale, conformemente al mandato del Consiglio delle Comunità europee, si è dedicato ai seguenti compiti prioritari:

*a)* ha approvato uno schema di programmi di sviluppo regionale comune agli Stati membri. Tali programmi dovrebbero contribuire sia a razionalizzare le spese pubbliche ai fini dello sviluppo regionale e renderle più coerenti con la politica economica generale dei paesi della Comunità, sia a meglio articolare l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale;

*b)* contemporaneamente, ha esaminato le « informazioni » annuali che gli Stati membri hanno elaborato in attesa della predisposizione dei programmi che dovranno essere notificati all'esecutivo comunitario entro il 1977. Tali informazioni riguardano l'evoluzione economica e sociale delle regioni aventi diritto al contributo, le risorse assegnate agli interventi di promozione dello sviluppo nel quadro delle politiche regionali nonché la descrizione delle azioni previste;

*c)* ha, infine delineato gli orientamenti sulla natura delle infrastrutture che possono essere finanziate dal Fondo.

Si riporta qui di seguito la situazione italiana relativa alle domande presentate, a quelle approvate, ai pagamenti richiesti.

A tutt'oggi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ai sensi della legge n. 748 del 26 novembre 1975 — ha presentato alla Commissione delle Comunità europee domande di contributi per 244 miliardi di lire, superando largamente le disponibilità del fondo a favore dell'Italia per i primi due anni (200 miliardi equivalenti a 320 milioni di unità di conto).

A tutto il 31 dicembre 1976 ne sono state approvate per un totale di 205,1 miliardi di lire di cui 77,5 relativi all'anno 1975 e 127,6 relativi al 1976.

Si può constatare che fino a questo momento si è verificata una utilizzazione massimale delle disponibilità del fondo: infatti già nel corso del 1975 si era superata in termini di approvazione la quota di contributi spettante (pari a 75 miliardi di lire); nel 1976, ugualmente si sono superati, sempre come approvazioni, i 125 miliardi che rappresentano la quota nazionale per detto anno.

In termini di pagamenti infine la situazione è ugualmente da considerare positiva, tenuto conto anche del notevole ritardo con cui si è avviato il meccanismo operativo del fondo che ha potuto funzionare concretamente solo a partire dal giugno 1975.

A tutto il 31 dicembre 1976, infatti, sono state presentate domande di pagamento per complessivi 99 miliardi di lire circa di cui 34,6 nel 1975 e 64,4 nel 1976.

In questa sede, va ricordata anche l'attività di finanziamento svolta dalla Banca europea per gli investimenti a favore dell'Italia, con particolare riguardo del Mezzogiorno.

Il totale dei finanziamenti accordati dalla BEI nel 1976 ammonta a 342,090 miliardi di lire, contro 209,800 miliardi nel

1975; del totale delle operazioni concluse oltre l'82 per cento è stato destinato alla realizzazione di progetti relativi al Mezzogiorno continentale, la Sicilia e la Sardegna.

Dalla ripartizione per grandi settori di destinazione, si ricava che il 63,6 per cento, pari a 217,000 miliardi, ha interessato le infrastrutture (sviluppo infrastrutture portuali, approvvigionamento idrico ed irrigazione, telecomunicazioni, progetti energetici, ecc.) ed il 36,4 per cento, pari a 124,590 miliardi, gli investimenti industriali: di quest'ultimo importo, 38,400 miliardi sono stati accordati sotto forma di 5 prestiti globali ad istituti di credito intermediari per contribuire al finanziamento di piccole e medie imprese.

I crediti concessi nel 1976 (27,669 miliardi) a valere su detti prestiti globali nonché su quelli concessi negli anni precedenti hanno contribuito a finanziare 60 iniziative industriali di piccole e medie dimensioni.

I progetti (comprese le piccole e medie iniziative), al cui finanziamento la BEI ha contribuito nel corso del 1976, dovrebbero permettere di creare direttamente quasi 8.000 posti di lavoro e di stabilizzarne circa 15.000. L'impatto sull'occupazione è stato però sicuramente più rilevante, in quanto la maggior parte dei progetti d'infrastruttura consente sì di creare un numero poco elevato di posti di lavoro ma costituisce la base del futuro sviluppo industriale.

Dal 1958, anno in cui è stata costituita, la BEI ha accordato in Italia finanziamenti per complessivi 1.875,780 miliardi che hanno contribuito a creare quasi 92.000 posti di lavoro.

Inoltre la BEI ha accordato finanziamenti del controvalore globale di 51,100 miliardi a società del gruppo ENI per l'attuazione fuori l'Italia di tre progetti (gasdotti in Austria ed in Germania, sfruttamento di un giacimento petrolifero del Mare del Nord), volti a migliorare l'approvvigionamento energetico dell'Italia e della Comunità.

Circa l'80 per cento dei progetti finanziati (ivi comprese oltre 235 piccole e medie iniziative industriali che hanno beneficiato di assegnazioni su prestiti globali) è localizzato nel Mezzogiorno.

#### *Politica sociale.*

Le attività comunitarie in materia sociale hanno subito nel 1976 un certo rallentamento, tanto più avvertito in quanto si erano venute creando in questi ultimi anni notevoli aspettative, dopo le importanti dichiarazioni del vertice di Parigi del 1972, che aveva creato le basi per un rilancio della politica sociale, ponendola per la prima volta in una dichiarazione programmatica di rilievo, sullo stesso piano della politica economica, e dopo la conseguente elaborazione di un programma di azione sociale e di un programma di azione in favore dei lavoratori migranti.

All'origine di tale rallentamento sta certamente, oltre al rallentamento dell'attività comunitaria nel suo insieme, la grave situazione economica del momento, caratterizzata da un forte aumento della disoccupazione in tutti i Paesi membri.

Ciò non significa tuttavia che non si siano verificati nel 1976, anche nel settore sociale, dei fatti di indubbia importanza, primo fra tutti la convocazione della seconda Conferenza tripartita sui problemi economici e sociali.

Tale Conferenza, tenutasi a Lussemburgo il 24 giugno con la partecipazione dei Ministri economici e sociali dei nove Paesi, della Commissione, dei sindacati e dei datori di lavoro è riuscita ad elaborare una dichiarazione comune sugli obiettivi da perseguire per superare la crisi attuale, e sull'azione da svolgere, in particolare « per adattare l'evoluzione dei redditi alla situazione economica, di pari passo con una moderazione dei prezzi ».

La Conferenza in sostanza ha consolidato e articolato i risultati ottenuti nella prima Conferenza tripartita, che la presidenza italiana era riuscita a organizzare alla fine del 1975; la creazione cioè delle premesse per un dialogo più incisivo tra

istituzioni comunitarie e parti sociali, dialogo che, nell'attesa di una nuova Conferenza, si sta sviluppando, da un lato, nelle riunioni del Comitato permanente dell'impiego, organo anch'esso tripartito, e, d'altro lato, in contatti tra il Comitato di politica economica e le parti sociali per l'esame delle prospettive a breve termine e del programma comunitario a medio termine.

Per quanto riguarda la normale attività comunitaria, centrata sulla esecuzione del programma sociale e del programma di azione in favore dei lavoratori migranti, sui quali si sono forniti elementi di informazione nelle relazioni degli ultimi due anni, il rinvio della consueta sessione che il Consiglio dedica nel mese di giugno agli affari sociali è stato chiaro indice della scarsa incisività delle proposte della Commissione e della scarsa volontà politica dei Paesi membri di concretizzare un'azione efficace nel campo sociale.

Da parte italiana, ad ogni livello, non si è mancato di stimolare gli organi comunitari per un'azione più vigorosa in tale campo, argomentando che la grave situazione dell'economia e dell'occupazione avrebbe dovuto costituire un incentivo in tal senso, anziché un freno.

Sullo stesso piano si sono mossi anche i sindacati britannici che hanno provocato una interessante presa di posizione del Comitato economico e sociale per una maggiore responsabilizzazione della Comunità nella lotta alla disoccupazione.

Ma, malgrado tali sforzi, l'attività è rimasta piuttosto stagnante.

Un settore, in particolare, sul quale, da parte italiana, si è molto insistito e che potrebbe consentire sviluppi positivi dell'azione comunitaria è quello della concertazione delle politiche dell'impiego e delle politiche di protezione sociale, punti qualificanti e prioritari del programma di azione sociale. Fino ad ora tuttavia la Commissione si è limitata ad organizzare alcune riunioni dei funzionari responsabili, senza ancora giungere a risultati concreti e senza ancora avanzare proposte di azione comune al Consiglio.

In definitiva, dopo una prima sessione del Consiglio in aprile, nella quale i Ministri, a parte qualche provvedimento di ordinaria amministrazione, si sono limitati a definire alcuni orientamenti comuni per la Conferenza Mondiale sull'impiego dell'OIL e a scambiare alcune idee sulla nuova riforma del Fondo sociale europeo, i lavori comunitari nel campo sociale si sono concentrati sulla proposta di direttiva riguardante la protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di proprietà dell'impresa (c.d. « diritti acquisiti »), nonché sulle proposte in materia di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti e di uniformizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari.

Nella sessione del 9 dicembre 1976 il Consiglio dei Ministri degli affari sociali ha approvato la direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per quanto si riferisce al mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusioni di società, di trasferimenti di stabilimenti e di concentrazioni di imprese.

I problemi sui quali non era stato possibile raccogliere il consenso di tutte le delegazioni sono stati risolti tramite un compromesso presentato dalla presidenza che in sostanza lascia a ciascuno Stato membro, per quanto concerne le procedure di informazione e consultazione, la scelta tra due formule alternative, e cioè da un lato la consultazione preventiva dei lavoratori, anteriormente al trasferimento dell'impresa, e dall'altro lato, per i paesi che hanno una procedura di arbitrato obbligatoria, l'informazione e la consultazione limitata ai casi in cui il trasferimento presenta gravi conseguenze per un forte numero di lavoratori.

È stata inoltre introdotta una « soglia » a partire dalla quale la predetta procedura di informazione e consultazione diviene obbligatoria, subordinatamente all'esistenza di una istanza sindacale collegiale.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva del Consiglio sulla scolarizzazione

dei figli dei lavoratori migranti e l'uniformizzazione del sistema di pagamento delle prestazioni familiari si riferisce in altra parte della presente relazione.

Nel mese di dicembre ha avuto luogo, dopo il Consiglio sociale, una sessione del Comitato permanente dell'impiego, dedicata a:

- a) disoccupazione dei giovani;
- b) coordinamento delle risorse finanziarie della Comunità;
- c) seguito della Conferenza Tripartita di Lussemburgo.

In nessuno dei predetti punti è stato possibile arrivare ad una dichiarazione comune.

Per quanto concerne il primo punto si è registrata una certa insoddisfazione per l'assenza di proposte concrete d'azione, nonostante i consensi circa l'analisi fatta dalla Commissione che pone l'accento sul carattere strutturale della disoccupazione.

L'Onorevole Armato, che guidava la delegazione italiana, ha auspicato una strategia d'insieme, concordante con le parti sociali, basata sull'allargamento della domanda e sulla restrizione dell'offerta, nella quale possa essere iscritta un'azione specifica per i giovani.

Ha quindi riferito sulle linee ispiratrici della politica italiana in questo settore, ribadendo l'insufficienza dello strumento della raccomandazione come risposta idonea per la soluzione del problema.

Per quanto concerne il coordinamento degli strumenti finanziari comunitari, la Commissione ha fatto stato della creazione di un apposito gruppo di lavoro tra i servizi della Commissione, la quale dovrà elaborare un documento in materia.

Per quanto riguarda infine il seguito dato alla Conferenza tripartita del giugno scorso, la Confederazione europea sindacati ha criticato la Commissione perché gli impegni assunti non sono stati rispettati, in particolare per quanto concerne la lotta alla disoccupazione.

La CES ha chiesto inoltre un'azione incisiva per difendere il potere d'acquisto

dei salari e aumentare gli investimenti produttivi di posti di lavoro (settore pubblico e servizi sociali in particolare).

La Confederazione europea sindacati ha infine espresso i propri dubbi circa l'opportunità, da più parti invocata, di convocare una nuova Conferenza tripartita senza una adeguata preparazione.

Va infine ricordato che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, creati nel 1975, in base al programma di azione sociale, rispettivamente a Berlino e a Dublino, hanno costituito nel corso del 1976 i loro organi ed hanno iniziato la loro azione.

#### *Fondo sociale europeo.*

Nel 1976, il Fondo sociale si è visto assegnare una dotazione finanziaria di 440 milioni di unità di conto così ripartita: 170.000.000 di unità di conto per le azioni rientranti nell'ambito dell'articolo 4 della decisione di riforma del 1971, aperte *ad hoc* dal Consiglio in relazione a squilibri provocati dalle politiche comunitarie o in relazione a azioni comuni decise dal Consiglio (lavoratori che lasciano l'agricoltura, settore tessile, migranti, minorati, giovani); 270.000.000 di unità di conto per le azioni rientranti nell'articolo 5 della decisione di riforma, intese a superare squilibri strutturali preesistenti, in particolare quelli regionali.

Tale dotazione, grazie ad un sensibile aumento deciso dal Parlamento europeo alla fine del 1975, nell'ultima fase della procedura di approvazione del bilancio, ha superato quella dell'anno precedente ed ha consolidato così la tendenza dell'aumento degli stanziamenti del Fondo che si era registrata negli anni tra il 1972 e il 1975.

Del resto, anche nel bilancio 1977 (pur se non ancora definitivamente adottato) sono previsti sensibili aumenti che vanno tuttavia valutati tenendo presente la circostanza che l'introduzione di nuovi meccanismi di bilancio, consistenti nella distinzione tra « crediti di pagamento », rende

più difficilmente comparabili le cifre degli stanziamenti.

L'aumento della dotazione del Fondo sociale, anche se la attuale regolamentazione del Fondo non è delle più favorevoli per consentire un'adeguata utilizzazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati italiani, è stato sempre favorito da parte nostra, oltre che in ragione dello specifico interesse italiano per il

settore sociale, anche nel quadro della nostra azione più generale tendente ad aumentare la proporzione degli interventi della Comunità nel campo delle strutture rispetto agli altri, che oggi sono largamente preponderanti (FEOGA-Garanzia).

Nel seguente prospetto figurano le cifre relative alla dotazione del Fondo negli anni 1972-1977:

	Art. 4	Art. 5	Totale
1972	7.500.000	35.000.000	42.500.000
1973	68.800.000	153.400.000	222.200.000
1974	98.800.000	168.400.000	258.400.000
		(+ 40.000.000 riportati dal 1973)	(+ 40.000.000 riportati dal 1973)
1975	110.000.000 (+ 51.000.000 riportati dal 1974)	245.000.000 (+ 51.000.000 riportati dal 1974)	355.000.000
1976	170.000.000	270.000.000	
1977	(il bilancio non è ancora approvato)		

Di fronte a tale evoluzione, assume sempre maggiore importanza per il nostro Paese il problema, seguito con attenzione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre Amministrazioni interessate, di una adeguata utilizzazione da parte italiana delle risorse del Fondo.

Si unisce in appendice un prospetto con le cifre definitive degli impegni assunti dal Fondo stesso per gli esercizi tra il 1972 e il 1975. Tali cifre hanno formato oggetto di una recente revisione resa necessaria dalle variazioni via via comunicate dai Paesi membri a seguito di slittamenti da un esercizio all'altro dell'azione prevista dai vari organismi promotori o a seguito di rinunce ad intraprendere l'azione stessa, tra l'altro in relazione alla grave situazione economica.

Le cifre che si riferiscono al 1976 non sono ancora state pubblicate dai servizi della Commissione; esse saranno probabilmente note solo nel prossimo anno.

Come si può notare non sempre la commissione è riuscita ad impegnare l'in-

tegralità degli stanziamenti in ragione soprattutto dei complessi meccanismi finanziari in vigore.

Circa i pagamenti effettivi effettuati dal Fondo sulla base degli impegni precedentemente assunti, si rileva innanzitutto che le procedure finanziarie attualmente in vigore consentono tali pagamenti anche negli anni successivi a quello cui le operazioni si riferiscono e pertanto le cifre relative sono disponibili con molto ritardo.

Fino ad ora sono disponibili soltanto le cifre relative ai pagamenti 1972 e 1973, esercizi peraltro non molto indicativi, all'inizio dell'attività del nuovo Fondo. Esse mettono tuttavia in evidenza che sovente gli organismi promotori non riescono a realizzare interamente i loro programmi e pertanto una parte degli impegni non viene utilizzata. Tuttavia tale fenomeno riguarda in genere la maggior parte dei Paesi, e pertanto esso non comporta variazioni molto importanti nelle percentuali di utilizzazione degli aiuti del Fondo.

Un'analisi approfondita dell'insieme di tali dati fa apparire una certa difficoltà per il nostro Paese, tenuto conto del progressivo aumento degli stanziamenti del Fondo, a vedersi attribuire quote di utilizzazione veramente adeguate. Tali difficoltà sono soprattutto dovute alla attuale struttura del Fondo, basata da un lato sulla sostanziale limitazione degli interventi alla formazione professionale (settore questo nel quale il volume della nostra azione — anche perché, con il passaggio delle competenze alle Regioni, ci troviamo in una fase di riorganizzazione — è relativamente meno importante di quello di altri Paesi membri), e d'altro lato su una molteplice gamma di squilibri da prendere in considerazione, che determina una larga settorializzazione e un'estesa frammentarietà degli interventi: regioni in ritardo o in declino, settori o branche di attività o gruppi di imprese in difficoltà; manodopera altamente qualificata; disoccupazione dei giovani; minorati;

lavoratori migranti; lavoratori che lasciano l'agricoltura, lavoratori del settore tessile, ecc.

In ciascuno di tali settori i nostri progetti si trovano confrontati con quelli di altri Paesi che sovente hanno strutture di formazione più solide e maggiori mezzi da destinare a squilibri relativamente meno importanti dei nostri. La molteplicità dei settori inoltre comporta la conseguenza di una maggiore difficoltà di applicare criteri di selezione che tengano conto delle effettive priorità considerate nel loro insieme.

In vista di superare tali inconvenienti assume un rilievo particolare per il nostro Paese la nuova riforma del Fondo sociale, prevista dalla regolamentazione in vigore entro il maggio 1977, la cui preparazione è già iniziata nel corso di quest'anno; sulla base di un avviso della Commissione il Consiglio adotterà la riforma all'unanimità conformemente all'articolo 126 del Trattato.

FONDO SOCIALE EUROPEO

*Impegni finanziari assunti per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975*  
(unità di conto - cifre arrotondate)

Paesi	1972		1973		1974		1975	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Regno Unito	—	—	57.396.000	31,6	62.272.000	24,5	110.237.000	29,7
Italia	5.765.000	20,5	43.696.000	23,9	72.330.000	28,5	95.530.000	25,8
Francia	8.318.000	29,6	32.196.000	17,7	49.952.000	19,6	73.828.000	19,7
Germania	10.116.000	36,5	19.945.000	10,9	27.928.000	10,9	41.734.000	11,2
Irlanda	—	—	9.787.000	5,3	16.868.000	6,6	22.570.000	6,1
Olanda	1.922.000	6,8	6.769.000	3,7	6.714.000	2,6	10.939.000	2,8
Belgio	1.741.000	6,5	7.196.000	3,9	6.543.000	2,5	8.017.000	2,2
Danimarca	—	—	5.054.000	2,8	11.968.000	4,7	8.937.000	2,4
Lussemb.	23.000	0,1	40.000	0,2	5.000.000	0,1	34.000	0,1
Totale	27.885.000	100,0	182.079.000	100,0	254.580.000	100,0	371.826.000	100,0

*Diritti speciali dei cittadini.*

Durante il corso del 1976 sono proseguiti i lavori comunitari sia nel senso di circoscrivere la materia che con l'espressione « diritti speciali » si vuol indicare, sia per analizzare la relativa problematica.

Quali possibili « diritti speciali » dei

cittadini comunitari residenti in Paesi della Comunità diversi dal proprio di origine sono stati individuati i seguenti:

- diritto di voto a livello comunale;
- libertà politiche fondamentali (riunione, espressione, associazione) connesse all'esercizio del diritto di voto;



diritto di soggiorno nel territorio della Comunità;

diritto di petizione agli organismi comunitari;

diritto di accesso al pubblico impiego negli organismi comunitari.

Da parte francese era stato proposto di aggiungere ai diritti di cui sopra quello di accesso agli organismi professionali o para-pubblici.

Solo i primi due tra i temi suelencati sono stati analizzati in dettaglio. Circa il diritto di voto comunale, la maggioranza degli Stati membri si è detta disposta, in linea di principio, a considerarne l'attribuzione, benché siano emerse talune difficoltà tecnico-giuridiche in alcuni di essi.

Circa il tema delle libertà politiche fondamentali legate all'esercizio del diritto di voto, tramite un apposito questionario si è provveduto a fare il punto sullo stato della legislazione e della prassi dei nove Paesi. Ne è risultata l'esistenza di un ampio e convergente spazio di libertà politiche per i cittadini comunitari, anche se in alcuni Stati sussistono limitazioni di diritto o di fatto.

In data 25 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il rapporto predisposto dal Gruppo *ad hoc* « diritti speciali dei cittadini » sul tema del diritto di voto comunale, ed ha invitato il gruppo a proseguire i suoi lavori approfondendo — sulla base delle risposte al predetto questionario — l'esame della problematica relativa all'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà politiche fondamentali (di espressione, di riunione) in considerazione della loro connessione con l'esercizio del diritto di voto.

#### *Cooperazione nel settore dell'istruzione.*

Nel 1976 i lavori in sede comunitaria nel settore dell'istruzione si sono concentrati sugli obiettivi previsti dal programma di cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione adottato dal Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1975.

La realizzazione di tale programma è stata rallentata da alcune difficoltà organizzative, dalla limitatezza dei mezzi previsti e dalla necessità di un più approfondito esame dei vari problemi in questione.

Tuttavia un importante risultato è stato raggiunto con l'adozione, da parte del Consiglio di Ministri dell'istruzione del 29 novembre 1976, di una risoluzione concernente il punto 22 del suddetto programma che sottolinea la necessità che siano prese a livello comunitario delle misure al fine di migliorare la preparazione dei giovani al lavoro e facilitarne il passaggio dagli studi alla vita lavorativa.

Con tale risoluzione il Consiglio ha espresso la propria approvazione ad una serie di azioni da avviare:

— da una parte, a livello degli Stati membri:

presa in considerazione, nell'elaborare la politica nazionale, di determinate conclusioni e misure relative ad una gamma di azioni tendenti ad una migliore preparazione dei giovani alla vita attiva;

confronto periodico delle loro esperienze nell'ambito del Comitato per l'Istruzione;

— d'altra parte, unitamente alle iniziative prese sul piano nazionale nel periodo precedente il 31 dicembre 1980, azioni a livello comunitario, in particolare:

attuazione di progetti pilota e di studi che serviranno di base per la valutazione e l'evoluzione delle politiche nazionali per quanto riguarda la preparazione dei giovani all'attività professionale e il loro passaggio dalla scuola al mondo del lavoro;

organizzazione di soggiorni di studio sulla formazione e sull'orientamento professionale nonché di seminari destinati agli insegnanti e al personale incaricato della formazione degli insegnanti;

ampliamento delle strutture esistenti al livello della Comunità per fornire informazioni regolari sulle tendenze e sull'evoluzione rilevate nel settore dell'orientamento professionale e della preparazione alla vita attiva.

Nel corso del dibattito che ha preceduto l'adozione della risoluzione da parte del Consiglio le delegazioni, tenuto conto dell'ampiezza dei problemi posti dalla disoccupazione giovanile, hanno sottolineato in particolare: l'esigenza di rivedere criticamente i rapporti tra la formazione scolastica e le richieste del mercato del lavoro, tenendo soprattutto conto dell'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione giovanile; l'opportunità che gli Stati membri si concentrino sullo studio dei problemi relativi alla formazione dei giovani in età di transizione (16-19 anni); la necessità di attribuire un carattere prioritario all'esame dei problemi creati da alcune specifiche categorie (donne e handicappati) particolarmente esposte alle conseguenze delle fluttuazioni della congiuntura economica.

Da parte italiana, facendo riferimento al rapporto Tindemans sull'Unione europea, è stata ricordata l'urgenza di procedere al rafforzamento dell'integrazione europea nel settore dell'istruzione.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre suggerito che i lavori del Comitato per l'istruzione nel 1977 siano accentrati sull'esame dei problemi relativi al ruolo delle donne nel settore dell'istruzione e della preparazione alla vita professionale, anche se tale organismo non dovrà trascurare gli altri settori del Programma di cooperazione per l'istruzione, ed in particolare: l'elaborazione di un sistema comune di raccolta dei dati statistici; il riconoscimento dei titoli di studio; la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore.

Per quanto concerne il problema della raccolta dei dati statistici relativi all'istruzione, che viene eseguita nel quadro delle rilevazioni statistiche dei più importanti fenomeni demografici e sociali concernenti la politica comunitaria, bisogna ricordare che tali dati riguardano da un lato tutte le informazioni di carattere generale relative alle attività educative (personale insegnante, effettivi scolastici, spese per l'insegnamento ecc.), dall'altro riguardano in particolare le statistiche della formazione professionale per le quali è stato costituito un

apposito gruppo di lavoro, a cura dell'Ufficio statistico CEE, per la raccolta e l'analisi sia dei dati statistici specifici di tutti i settori istituzionali e non nei quali si produce la formazione professionale, sia degli aspetti finanziari di tale problema. Questa ricerca riveste una particolare importanza in quanto si prevede a breve scadenza una riforma del Fondo sociale europeo con la conseguente messa a punto di particolari interventi soprattutto riguardo al problema della riduzione della disoccupazione nonché della sottoccupazione.

Tale attività impegna particolarmente il Governo italiano nella fase di ricognizione di informazioni non usualmente acquisite in quanto non si tratta di un duplicato delle rilevazioni compiute nei rispettivi Istituti nazionali di statistica, ma di rilevazioni su taluni aspetti di interesse comunitario della fenomenologia scolastica.

*La funzione della gioventù nella costruzione europea.*

In attesa dell'istituzione di un « Foro europeo della gioventù » e tenuto conto dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee di mettere a disposizione dei giovani — in attesa di tale evento — 50.000 unità di conto per la creazione di un Segretariato temporaneo, la Commissione ha invitato a Bruxelles, il 23 luglio ed il 15 ottobre 1976, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili più rappresentative al fine di pervenire ad un accordo in merito sia alle modalità di funzionamento che alle attività di tale Segretariato.

In occasione del secondo incontro, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili hanno raggiunto un accordo all'unanimità sull'istituzione del Segretariato. Tale organismo sarà composto da dieci rappresentanti, garantendo in tal modo un equilibrio tra le varie tendenze politiche e tra i diversi interessi delle associazioni nazionali ed internazionali.

I principali compiti del Segretariato sono quelli di assicurare il massimo di informazione e consultazione e di preparare la creazione del Foro della gioventù

elaborando in particolare delle proposte sulla struttura e gli obiettivi di tale organismo.

Il Segretariato dovrà inoltre informare regolarmente l'Assemblea delle organizzazioni giovanili sulle domande di sovvenzione sottoposte alla Commissione nonché dei progressi dei propri lavori.

Bisogna infine notare che tale organismo svolgerà i propri lavori in modo indipendente dalla Commissione e che pertanto potrà diventare un interlocutore privilegiato delle istanze comunitarie in uno spirito di reale collaborazione.

*Istituto universitario europeo di Firenze.*

Il 15 novembre 1976 è stato inaugurato il primo anno accademico dell'Istituto universitario europeo di Firenze, con una solenne cerimonia alla quale è intervenuto il Presidente della Repubblica nonché i Ministri o i Segretari di Stato della educazione o dell'insegnamento universitario dei nove Paesi membri della Comunità europea.

L'attività accademica dell'Istituto, pur mantenendo un carattere interdisciplinare, si articolerà su quattro dipartimenti, dedicati rispettivamente alla storia e civiltà europea, alle scienze economiche, alle scienze giuridiche ed alle scienze politiche e sociali. E ciò ispirandosi alla Convenzione di Firenze del 19 aprile 1972, che lo ha creato e che così ne definisce la vocazione:

« L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con la civiltà extra-europee.

« Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca al livello universitario più elevato ».

Per l'inizio dell'attività di ricerca, verso la quale precipuamente si indirizzerà l'insegnamento impartito nell'Istituto, si è reso necessario procedere rapidamente all'in-

stallazione di una biblioteca particolarmente attrezzata. Tale biblioteca potrà disporre anche di un elaboratore elettronico ed instaurerà una collaborazione fattiva con le grandi biblioteche della città di Firenze.

La scelta del primo gruppo di ricercatori (70) è stata definitivamente perfezionata dal Consiglio accademico dell'Istituto alla metà di giugno.

Una volta raggiunta la « velocità di crociera », l'Istituto dovrebbe disporre di un corpo insegnante di una cinquantina di docenti e, probabilmente, di 200 a 250 ricercatori.

I temi verso cui si orienteranno principalmente le attività dei seminari di ricerca, almeno in un primo periodo della vita dell'Istituto, verteranno:

a) per quanto riguarda il dipartimento « storia e civiltà » su « I Fondamenti economici dell'Europa, dalla fine del Medio Evo ai giorni nostri; i movimenti di persone, capitale, tecnologia e idee economiche »; « la storia delle istituzioni politiche e delle idee »; « Storia europea contemporanea »;

b) per quanto riguarda il dipartimento « scienze giuridiche » sulla evoluzione dei diritti dell'uomo e sulle misure adottate per salvaguardarli nell'ambito dei paesi europei;

c) per quanto riguarda il dipartimento « scienze politiche e sociali » su:

la democrazia, sovraccarichi e processi di formazione delle decisioni;

la trasformazione del ruolo dei Parlamenti;

d) per quanto riguarda il dipartimento « scienze economiche » sulle conseguenze economiche e sociali del maggiore scambio di merci di capitali e servizi in Europa dal 1945: le implicazioni nell'ambito dell'integrazione europea e l'influenza della maggiore interdipendenza economica sulle possibilità di adozione di linee politiche interne in tutti i settori di interventi attuali dei governi nei processi economici e sociali.

## CAPITOLO V

### Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico — Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale.

#### *Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.*

#### Programma di cooperazione scientifica e tecnologica — COST

#### 1. — Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nell'ambito di tali accordi (firmati a Bruxelles nel 1971 e ratificati con legge n. 407 del 16 luglio 1974), che prevedono l'esecuzione di progetti comunitari nel campo della informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, della nocività per l'ambiente e della meteorologia, è attivamente proseguita l'attività di ricerca.

In particolare sono da sottolinearsi i progressi compiuti per:

— Informatica (azione 11).

A seguito della firma della Convenzione (30/7/75) tra il Ministro per la ricerca scientifica onorevole Pedini ed il Politecnico di Milano, cui sono state così affidate la realizzazione e la gestione del Centro (CREI), si è provveduto all'installazione ed al collegamento dei calcolatori con gli altri Centri nodali (Londra, Parigi, Zurigo, Ispira).

— Centro Europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (azione 70).

La Convenzione per la creazione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973, è entrata in vigore il 31 ottobre 1975 a seguito dell'avvenuta ratifica da parte di due terzi degli Stati firmatari, incluso il Regno Unito (Paese nel quale il Centro avrà sede), che rappresentano l'80% dei contributi finanziari.

Nell'arco della fase preparatoria, cioè fino al 31 ottobre 1975, l'Italia ha partecipato a tutti i livelli all'attività del Centro. Non appena la procedura di ratifica della Convenzione sarà conclusa (la legge di ratifica, approvata nel mese di dicembre dal Senato, sarà ora sottoposta all'esame della Camera dei deputati) l'Italia parteciperà inoltre, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio e sarà presente nel Comitato consultivo scientifico e nel Comitato finanziario, organi che per statuto assistono e guidano le attività del Centro.

— Aiuti elettronici alla circolazione per grandi assi stradali (azione 30).

Questa azione di ricerca è stata avviata con lo scopo di pervenire ad un certo grado di standardizzazione in un settore molto importante ed in fase di forte sviluppo in campo europeo.

In un primo tempo era stato previsto un periodo di sperimentazione di equipaggia-

menti tecnici su di un tronco stradale. Tale fase è stata, tuttavia, rinviata, non essendo state ancora sufficientemente approfondite le ricerche avviate dai Paesi membri nel settore degli aiuti elettronici alla circolazione.

Studi ed esperienze, quindi, verranno proseguiti in campo nazionale ed i risultati acquisiti verranno confrontati tra due anni. Tale decisione è stata sancita con una Dichiarazione comune d'intenzioni (che verrà firmata agli inizi del prossimo anno) in base alla quale verrà coordinato il programma d'azione dei Paesi partecipanti: per l'Italia parteciperà la Società Autostrade.

- Tecniche per la riduzione della ridondanza per segnali video-telefonici (azione 211).

È prevista la firma all'inizio del prossimo anno di una Dichiarazione comune d'intenzioni per l'attuazione di una azione europea in questo particolare settore, senza partecipazione italiana.

## 2. — Progetti di ricerca.

### — Ricerca in campo alimentare.

Lo scorso anno sono stati avviati due studi in merito ad azioni di ricerca nel campo alimentare. Una prima proposta era stata avanzata dalla Svezia per l'approfondimento della tecnologia della conservazione delle derrate alimentari. I gruppi tecnici, cui l'Italia partecipa attivamente, stanno approntando i progetti dettagliati di ricerca che formeranno oggetto di una proposta di accordo intergovernativo, data l'importanza delle implicazioni di ordine sanitario ed industriale.

Analogo andamento si è verificato per la proposta jugoslava del 1975 per uno studio nei settori delle bioproteine, dell'allevamento di porcellini in batteria e dell'arricchimento del mais per mangimi.

— Studio sulla possibile partecipazione della CEE in quanto tale nelle azioni 43-68-208).

a) « Rete europea di stazioni di misure oceanografiche e meteorologiche » (azione 43).

Si tratta di proseguire, sulla base di un rapporto presentato nel gennaio scorso dal sottogruppo tecnico *ad hoc*, uno studio tendente alla creazione di una rete europea di stazioni automatiche per la misura e segnalazione di fenomeni oceanografici e meteorologici. Tale rete dovrebbe permettere un notevole miglioramento delle previsioni meteorologiche marine con conseguenti benefici per tutte le attività che si svolgono sul mare.

b) « Trattamento e Impiego dei fanghi delle acque di scarico » (azione 68).

L'azione in questione è iniziata nel 1972. Ne è stata proposta la prosecuzione dato l'interesse manifestato dai Paesi, parte agli accordi COST, per la ricerca di una soluzione dei problemi ambientali e sanitari che la depurazione delle acque di scarico comporta. Sono allo studio soluzioni che permettono la riutilizzazione della componente liquida (90-95%) evitando lo scarico in mare, l'accumulazione in superficie e la stessa incinerazione (che richiede un costo elevato in termini energetici).

c) « Problemi tecnici e altri dei sistemi di comunicazione mediante fibre ottiche » (azione 208).

Si tratta di uno studio legato essenzialmente ai problemi delle telecomunicazioni e dei relativi materiali (dispersione, impulsi di amplificazione, vetri, fibre, cavi ecc.).

Per tali azioni nate nel quadro COST, dato il loro particolare interesse, è allo studio la partecipazione della Comunità in quanto tale. Nell'ambito Cost infatti i diversi Paesi partecipano « uti singuli » e gli accordi di collaborazione vengono effettuati solo tra i Paesi interessati. La partecipazione della Comunità in quanto tale comporterebbe una « comunitarizzazione » delle azioni di ricerca in questione e gli accordi di collaborazione con i Paesi terzi verrebbero conclusi tra la Comunità e questi.

— Proseguimento delle azioni 50-51-52 « Materiali per turbine a gas ».

Le azioni 50-51-52 hanno formato oggetto degli accordi del 1971 (ratificati nel 1974). Essendo terminato il periodo di collaborazione previsto in 3 anni dati i lusinghieri risultati raggiunti, ne è stata proposta la prosecuzione.

*Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnica - CREST.*

Istituito con la risoluzione del Consiglio della Comunità del 14 gennaio 1974, il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica è incaricato di assistere le istituzioni comunitarie nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico nonché di coordinare le politiche nazionali e comunitarie sua sul piano settoriale sia su quello generale.

In base agli orientamenti emersi nel Consiglio ricerca del 15 dicembre 1975, il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) si è impegnato a definire gli elementi di una politica comune della scienza e della tecnologia, in particolare per quanto concerne gli obiettivi e le priorità di una tale politica. Il Comitato CREST ha, d'altra parte, tratto un certo numero di orientamenti in vista di facilitare l'evoluzione verso un coordinamento più stretto delle politiche nazionali nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Nel corso dell'anno il CREST ha contribuito alla elaborazione ed alla messa a punto di numerosi programmi di ricerca comunitari.

In particolare vanno sottolineati:

— il programma biologia e protezione sanitaria (radioprotezione); il programma materiali e metodi di riferimento - *Bureau Commun de Référence*, ed il programma ambiente, approvati dal Consiglio il 24 febbraio 1976. Tali programmi costituiscono il proseguimento di azioni già intraprese negli anni precedenti e verranno condotti a mezzo di contratti di ricerca con le Associazioni nazionali;

— il programma di ricerca nel settore della fusione termonucleare e della fisica del plasma; approvato il 25 marzo 1976. Tale programma, che non include ancora il progetto *JET*, avrà una durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà effettuato anch'esso a mezzo di contratti con le Associazioni nazionali (per maggiori dettagli cfr. parte EURATOM);

— la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE). Il 21 giugno 1976, il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo di cooperazione tra le Comunità e l'Agenzia internazionale dell'energia, nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di energia. Nel quadro di tale Accordo il Consiglio ha approvato la conclusione di due Accordi specifici su:

a) scambio di informazioni tecniche nel settore della ricerca e dello sviluppo sulla sicurezza dei reattori;

b) programma di ricerca e sviluppo in vista della costruzione di una fonte intensa di neutroni.

Nell'ambito delle attività di coordinamento delle politiche nazionali e comunitarie sono stati presentati per la discussione i rapporti del Sottocomitato energia e del Comitato per la ricerca medica.

Nell'ambito della preparazione e concezione di nuovi programmi sono in corso degli studi su:

— materie prime. È attualmente in corso la preparazione di *dossiers* tecnico-economici sulle materie prime primarie (fosfati, zinco, piombo, rame) e secondarie (riciclaggio dei rifiuti urbani e industriali, idrolisi e pirolisi della carta, ecc.) per la determinazione dei campi comuni di ricerca e sviluppo e la conseguente elaborazione di programmi di azione. La partecipazione italiana al Sotto Gruppo di studio è particolarmente attiva data l'importanza che il nostro Paese annette a questo problema;

— azioni concertate nel settore delle attrezzature dell'industria chimica e dell'urbanistica. A tali azioni potranno partecipare singolarmente, contrariamente a quanto avviene per le normali azioni indi-

rette che prevedono il contributo dei nove membri della Comunità, gli Stati CEE interessati;

— partecipazione alle azioni COST 43-68-208 (cfr. precedente paragrafo su Cooperazione scientifica e tecnica - COST).

È inoltre da segnalarsi lo stato avanzato di elaborazione del rapporto sulle possibilità di stabilire una politica comunitaria della Ricerca e Sviluppo, nonché la creazione di un Gruppo *ad hoc* per le relazioni con i Paesi in via di sviluppo nel campo della ricerca scientifica.

#### *Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale.*

Nel 1976 è proseguita l'attività di collaborazione ed armonizzazione della legislazione dei Paesi membri nel settore della difesa ambientale e della protezione ecologica.

Tema preminente di tale attività è stata la redazione del II programma ambientale di durata quinquennale, con decorrenza 1° gennaio 1977, che dovrà far seguito alla conclusione del 1° programma triennale venuto a scadenza con la fine del 1976. La caratteristica saliente di tale II programma è costituita dall'orientamento volto ad affrontare il problema della tutela ecologico-ambientale in una prospettiva di maggiore globalità che, tenuto conto dei risultati conseguiti con il primo programma (diretto al perseguimento di alcuni determinati ed isolati obiettivi di qualità), valga a determinare soluzioni nelle quali risultino considerati non solo gli aspetti meramente tecnico-scientifici, ma anche le implicazioni economiche e sociali.

Mentre il I programma praticamente tendeva a realizzare strumenti giuridici di proibizione o regolamentazione restrittiva, il II programma prevederà anche l'incentivazione della presa di coscienza del problema ecologico sul piano della pianificazione e dello sviluppo industriale, agricolo, forestale ed idrologico, in modo da prevenire e correggere, in anticipo, quegli indirizzi che, non tenendo adeguato conto degli

aspetti ecologico-ambientali, potrebbero determinare danni irreversibili (per la mole stessa dei progetti avviati) sul patrimonio ambientale, inteso quale interesse di sempre maggiore momento politico.

Superando le resistenze frapposte da molti *partners* europei, più proclivi a seguire i criteri suaccennati, affermatosi nel I programma, si è ottenuto da parte nostra un più marcato orientamento del documento programmatico nel senso di tale globalità di approccio e l'inserimento di temi di particolare interesse per l'Italia quali la gestione del territorio, la promozione della protezione forestale e faunistica ed una maggiore connessione con la problematica degli interventi a favore delle regioni rurali e di montagna.

Inoltre è stato ottenuto l'inserimento nel preambolo del programma di un impegno preciso per il completamento di determinati obiettivi ed azioni previsti dal I programma che, per ragioni di tempo, non si è ancora riusciti a conseguire; tali azioni, aventi riguardo principalmente alla cartografia ed alla gestione territoriale, costituiscono praticamente uno degli interessi primordiali della collaborazione italiana nel settore. Tale programma ha conseguito l'approvazione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente (CEE) nella seduta del 9 dicembre u.s.

Oltre all'approntamento del nuovo programma quinquennale l'Italia ha partecipato poi, nel decorso anno, alla preparazione, messa a punto e realizzazione di numerose direttive, alcune delle quali sono state adottate e varate dai due Consigli dei Ministri dell'ambiente, tenutisi rispettivamente il 4 maggio ed il 9 dicembre.

Più in particolare in data 4 maggio è stata adottata la direttiva concernente l'inquinamento causato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente acquatico.

Si è trattato di un notevole risultato, frutto di lunghe consultazioni e negoziazioni che ha dato luogo, fra l'altro, all'accettazione di un importante compromesso tecnico tra le tesi dei *partners* continentali e quelle della Gran Bretagna, laddove al

criterio dell'adozione di norme limitative degli scarichi è stato equiparato quello, in uso da parte inglese, del garantito conseguimento di determinati livelli di qualità dell'ambiente acquatico.

In data 9 dicembre è stata adottata la direttiva concernente le norme biologiche per il piombo e la sorveglianza della popolazione contro il rischio di saturnismo.

I predetti Consigli dei Ministri hanno inoltre approvato decisioni concernenti la partecipazione e la firma, da parte della Comunità, di importanti trattati di collaborazione internazionale extracomunitaria quali la Convenzione di Barcellona per la lotta agli inquinamenti nel Mediterraneo e la Convenzione di Berna per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Un notevole impegno ha richiesto inoltre, durante tutto l'arco dell'anno decorso, la trattativa concernente l'approvazione di una direttiva sulla regolamentazione della eliminazione dei reflui dell'industria del biossido di titanio. Trattasi — come noto — di un problema di vitale importanza per l'industria nazionale del settore e per il quale da parte nostra è stata svolta tutta un'azione particolare, volta a dimostrare la situazione di violazione delle regole della concorrenza prospettabile per effetto delle disparità di regolamentazione esistente fra i vari Paesi membri.

La nostra industria del settore, sottoponendosi a rigide restrizioni negli scarichi a mare ed a onerosi processi di neutralizzazione dei reflui (prima del rigetto in mare), si trova svantaggiata rispetto alle concorrenti industrie europee che non debbono sottostare ai predetti obblighi, senza alcuna

limitazione per l'inquinamento marino che procurano.

Con la direttiva si verrebbero invece a ristabilire condizioni di più equa concorrenza, adottando norme per gli scarichi dei reflui di uguale portata per tutti i *partners* e si procederebbe ad un ulteriore importante passo sulla strada della lotta agli inquinamenti marini. Il Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre ha preso in proposito un preciso impegno per una rapida realizzazione della direttiva stessa.

Anche la direttiva per i reflui dell'industria della pasta da carta ha costituito, nel 1976, uno degli argomenti del settore per il quale si è agito con il maggior impegno, ottenendo utili riconoscimenti del proprio punto di vista.

Si debbono infine ricordare numerose, altre azioni portate avanti nel quadro CEE in svariati settori di tutela dell'ambiente e per molte delle quali il varo di un'apposita direttiva appare prossimo; in particolare le azioni concernenti: la qualità delle acque destinate al consumo umano, la qualità della vita acquatica per la ittio-coltura; la qualità delle acque per la molluschicoltura; le relazioni dose-effetto di alcune sostanze chimiche quali il cadmio ed i composti organo-clorati (pesticidi); i rifiuti tossici e nocivi; l'impiego degli oli combustibili allo scopo di diminuire le emissioni solforose; gli scarichi termici; la protezione degli uccelli allo stato selvatico.

Va infine ricordato che il Consiglio dei Ministri della CEE ha approvato il 6 aprile 1976 una direttiva concernente l'eliminazione dei policlorotrifenili e policlorobifenili.



## CAPITOLO VI

### La politica energetica

Il 1976 è stato un anno fondamentale impiegato nel ricercare su un piano politico concreto di dare attuazione agli orientamenti stabiliti a Roma il 1° e 2 dicembre 1975 in materia energetica dal Consiglio europeo, orientamenti che, ad avviso italiano, costituiscono un'integrazione della linea tracciata dal Consiglio dei Ministri con le risoluzioni del 17 dicembre 1974 e del 13 febbraio 1975.

Con la decisione del Consiglio europeo, che ha avuto luogo a Roma nel dicembre 1975 si è tentato di dare un ulteriore contributo di orientamento alla politica da adottare e cioè proteggere le fonti di energia esistenti, assicurare lo sviluppo di fonti energetiche alternative della Comunità a condizioni economiche ragionevoli e favorire il risparmio nell'uso dell'energia.

Tuttavia, nonostante l'intensa attività svolta per formulare una sintesi delle diverse esigenze nazionali, non si è riusciti a trovare un'intesa su una risoluzione operativa da far approvare dal Consiglio dei Ministri, risoluzione che, pur rappresentando una parziale attuazione delle linee direttive precedenti, tendeva ad una considerazione globale delle varie esigenze in uno sviluppo delle fonti energetiche alternative fatto in modo armonioso ed equilibrato fra tutti i Paesi membri.

È evidente la differente ottica alla base degli atteggiamenti assunti: da un lato, la posizione di Delegazioni che vorrebbero dare maggiore importanza ai settori energetici di cui hanno disponibilità reali o potenziali nei loro territori, dall'altro, l'aspirazione di altre Delegazioni, che, in presenza di una scarsità strutturale di energia nell'ambito nazionale, manifestano la volontà di contribuire all'autonomia comunitaria attraverso lo sviluppo della energia nucleare il quale resta peraltro condizionato da vincoli di natura finanziaria suscettibili di essere superati soltanto in un contesto di solidarietà comune.

Le difficoltà di poter giungere ad una sia pur parziale convergenza per lo sviluppo di una politica energetica comune sono dimostrate dal fatto che nell'intero arco dell'anno 1976 è stato possibile convocare soltanto tre sessioni del Consiglio di Ministri per l'energia (25 marzo, 19 ottobre e 21 dicembre), purtroppo con risultati limitati solo alla riaffermazione di principio della volontà politica di perseguire gli obiettivi fissati in precedenza. E ciò anche se nella sessione del 19 ottobre si è tentato di seguire una soluzione procedurale diversa dalle linee tradizionali consistente nella rinuncia ad adottare il principio della risoluzione per dare spazio ad uno scambio

generale di punti di vista sulla situazione energetica nelle sue implicazioni interne ed esterne ed analizzare le possibilità di un concreto progresso attraverso un programma di lavoro ben definito sia negli aspetti temporali che nei contenuti.

Tuttavia anche questa soluzione, vale a dire la formulazione del programma di lavoro, ha sollevato di nuovo il preesistente contrasto di interessi per cui le Delegazioni italiana e francese hanno ritenuto di presentare due *Memorandum* in cui si riafferma la necessità di un programma globale impostato in modo realistico e tale da tener conto delle possibilità di adattamento delle economie di vari Paesi alla difesa delle fonti energetiche della Comunità.

Il Governo italiano ha prospettato l'opportunità di prevedere un impegno comunitario nei diversi settori energetici coerente alla finalità che si intende perseguire: e cioè riduzione al 50 per cento della dipendenza dalle energie di importazione attraverso le misure di conservazione dell'energia e lo sviluppo di fonti alternative. In particolare, per quanto riguarda il carbone si è condivisa l'esigenza del mantenimento di una produzione stabile e regolare a condizioni economiche soddisfacenti e si è manifestata la nostra disponibilità ad esaminare i problemi e quindi le misure previste per il settore.

Per quanto riguarda l'energia nucleare, il documento italiano ha messo in relazione come il ricorso a quest'energia sia condizionata dalla rimozione di alcuni ostacoli quali la sicurezza e la salvaguardia ambientale, l'approvvigionamento dell'uranio e le successive attività industriali di trasformazione e sfruttamento, i fabbisogni finanziari. Il Governo italiano ha pertanto sottolineato l'urgenza di definire prioritariamente quattro campi di intervento nel settore dei reattori provati e più precisamente:

a) individuazione delle misure idonee a superare gli ostacoli finanziari che si frappongono alla realizzazione dei programmi nazionali;

b) incentivazione alla prospezione dell'uranio e costituzione di scorte di materiali fissili secondo criteri comuni da definire;

c) messa a punto di un programma di ripartizione delle disponibilità di uranio naturale ed arricchito in caso di emergenza;

d) definizione di un programma di realizzazione di impianti di ritrattamento del combustibile nucleare.

Circa gli idrocarburi, da parte italiana è stata sottolineata la necessità di adottare misure comuni atte a:

a) assicurare a tutti gli operatori le dimensioni adeguate di spazio (nuove aree di ricerca) e di tempo per attuare i progetti di esplorazione e sviluppo;

b) incentivare la ricerca stessa, riducendo ove necessario l'entità delle *royalties* e più in generale della fiscalità, in particolare per i giacimenti molto profondi e per quelli in aree che presentano particolari difficoltà tecniche, ambientali ed operative;

c) mettere a disposizione dei Paesi membri, in via prioritaria, le risorse che vengono rese disponibili.

Per l'energia elettrica, occorrerà adottare misure atte ad incentivarne la produzione di origine primaria, quali l'idroelettrica e la geotermica. Al riguardo è necessario dare la giusta valutazione all'apporto di nuovi impianti idroelettrici di accumulazione mediante pompaggio che risulterebbero complementari a quelli tradizionali nucleari, consentendo il miglior sfruttamento delle risorse. Nel contesto elettrico dovrebbe essere, poi, ricercata una migliore interconnessione delle reti per una maggiore ottimizzazione delle disponibilità e quindi un minor dispendio di energia.

Per quanto riguarda, infine, la ricerca e lo sviluppo da parte italiana è stata sottolineata la necessità di mettere a punto un programma comunitario di incentivi finanziari su alcuni temi prioritari, con l'impegno che le aree di ricerca già sviluppate da singoli Stati membri siano accessibili

agli altri Paesi, in modo da evitare duplicazioni di sforzi e di impegni finanziari. Fra i temi prioritari sono stati indicati quelli relativi all'energia solare, ai reattori veloci ed alla geotermia.

Nel corso dell'anno 1976, accanto al tema generale di politica energetica, si è avuta nell'ambito comunitario un'intensa attività diretta a risolvere i problemi relativi all'approvvigionamento ed alla situazione di mercato.

Ogni collaborazione è stata data al Comitato *ad hoc* per lo studio delle questioni connesse alla riduzione dei consumi ed agli scambi intracomunitari in caso di difficoltà di approvvigionamento, nonché ai problemi delle scorte, dei prezzi e della partecipazione comunitaria al dialogo con i Paesi in via di sviluppo.

Non si è tralasciato di affrontare, anche se l'argomento non presenta particolari

motivi di interesse per il nostro Paese, l'ampliamento delle misure di sostegno in materia di progetti comuni di esplorazione di idrocarburi.

Ciò in quanto l'iniziativa appare valida purché sia garantita alle compagnie, partecipanti alle attività di esplorazione, l'accesso non discriminatorio allo sfruttamento delle risorse eventualmente scoperte e purché gli idrocarburi estratti da tali nuovi giacimenti siano destinati prioritariamente al mercato comunitario.

Infine, un altro settore nel quale si è avuta un'intensa attività è quello concernente il risparmio di energia mediante una razionale utilizzazione negli impieghi: sono state già emanate al riguardo alcune raccomandazioni, altre sono in avanzata fase di elaborazione e quanto prima verranno adottate dal Consiglio dei Ministri.

## CAPITOLO VII

**Politica agricola comune: I. La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976-77 — II. La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e le altre monete verdi — Proposte della Commissione per la revisione dell'attuale sistema degli importi compensativi monetari — III. Politica delle strutture — IV. Misure eccezionali d'intervento disposte a seguito della siccità — V. Inventario della politica agricola comune per singoli prodotti — VI. Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) — Politica comunitaria della pesca.**

### *I. — La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976-77.*

Quando furono varati i primi regolamenti d'attuazione del mercato agricolo comune, era opinione corrente che la fissazione annuale dei prezzi unici europei sarebbe divenuta, col tempo, un affare di ordinaria amministrazione.

Al contrario, col passare degli anni, questo adempimento è risultato sempre più difficile e complicato per due ordini di motivi: da un lato, l'importanza predominante della politica dei prezzi nell'ambito della politica agricola comune e, dall'altro, il collegamento delle decisioni sui prezzi a questioni che hanno incidenze dirette sul livello dei medesimi (agro-monetarie) o attengono a modifiche importanti delle regolamentazioni di mercato.

Anche quest'anno, la sessione del Consiglio, dedicata alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1976-77, iniziata il 2 marzo è terminata all'alba del giorno 6.

Prima di illustrare il compromesso raggiunto sui prezzi — perché di compromesso si tratta, dal momento che le decisioni sono il frutto dell'inevitabile patteggiamento connesso alle esigenze diverse e spesso contrapposte di ben nove Paesi — conviene partire dalle proposte che la Commissione aveva presentato al riguardo nel dicembre 1975.

Dette proposte prevedevano un aumento medio dei prezzi comuni espressi in unità di conto del 7,5 per cento, con una punta massima del 9,5 per cento per il mais e il grano tenero e l'indice più basso — 3 per cento — per l'olio d'oliva.

Per i prodotti più importanti le proposte si articolavano in un aumento del 6,5 per cento per il latte (da realizzare in due fasi — 4,5 per cento a marzo e 2 per cento a settembre), del 5,5 per cento e 6 per cento rispettivamente per il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento del grano duro, del 6,5 per cento per il vino, del 5 per cento per il tabacco, dell'8 per cento per carni bovine,

carni suine, semi oleosi ed ortofruttilicoli (tranne le pere e le mele, per le quali l'aumento veniva limitato al 4 per cento).

La Commissione aveva calcolato tale aumento sulla base del cosiddetto « metodo obiettivo », cioè del metodo consistente nel determinare gli aumenti nei prezzi necessari alle aziende agricole moderne (aziende con reddito di lavoro comparabile a quello delle altre attività) per restare tali nel tempo, ma opportunamente corretto per tener conto delle situazioni economiche e monetarie dei singoli Stati membri, in rapporto ad un periodo di 36 mesi.

Congiuntamente ai predetti aumenti, essa proponeva poi l'adozione di misure agro-monetarie, allo scopo di perseguire l'obiettivo del ripristino dell'unicità dei mercati, compromessa dall'applicazione degli importi compensativi monetari.

In particolare, essa suggeriva di attuare due operazioni:

a) in primo luogo, la rivalutazione del franco francese verde nella misura dell'1,422 per cento, per riportarlo così al livello del tasso centrale, e la rivalutazione di pari entità, del « tasso verde » per i Paesi a moneta forte (Germania - Paesi del Benelux), per mantenere il preesistente rapporto tra le monete di detti Paesi e il franco;

b) in secondo luogo, un'ulteriore rivalutazione, e ciò in coincidenza con l'inizio della campagna di commercializzazione 1976-77, del tasso verde delle monete forti nella misura del 2,5 per cento circa per il marco tedesco e di circa lo 0,5 per cento per il fiorino olandese, il franco belga e quello lussemburghese.

La manovra monetaria — concepita quindi come operazione di razionalizzazione tecnica in una prima fase e come modificazione dei tassi rappresentativi di talune monete verdi in una seconda fase — avrebbe dovuto condurre al risultato finale di limitare l'applicazione degli importi compensativi monetari soltanto alla Germania (importi positivi del 6,5 per cento) da un lato e all'Irlanda e al Regno Unito dall'altro (importi negativi, rispettivamente,

del 4,8 per cento e 6,4 per cento). Ulteriore conseguenza di tali provvedimenti sarebbe stata quella di ridurre, se espresso in monete nazionali, il proposto aumento medio dei prezzi comuni espresso in unità di conto (7,5 per cento) e precisamente: al 3,6 per cento per la Germania; al 6,2 per cento per la Francia; al 5,9 per cento per l'Italia; al 5,4 per cento per l'Olanda; al 5,7 per cento per il Belgio; al 5,3 per cento per il Lussemburgo; al 7,8 per cento per la Danimarca ed il Regno Unito; al 7,6 per cento per l'Irlanda.

Le proposte dei nuovi prezzi e le misure agro-monetarie, erano accompagnate poi da proposte di modifica di talune organizzazioni comuni di mercato.

Lo schema normativo presentato al Consiglio non appariva, in ragione della sua complessità ed ampiezza, di facile approvazione.

Reazioni negative e critiche venivano sottolineate da più parti: l'impostazione della Commissione veniva contestata, in particolare, per le misure agro-monetarie, da quei Paesi che, per effetto dell'adeguamento del tasso verde delle rispettive monete, avrebbero ricevuto più bassi aumenti di prezzo.

Inoltre, per il settore lattiero-caseario venivano espresse, da talune delegazioni, preoccupazioni circa il limitato aumento del prezzo del latte e la ripartizione del medesimo in due fasi, la diminuzione del sostegno per la polvere di latte e l'obbligo di incorporare la stessa negli alimenti per gli animali.

L'insistenza della Commissione a legare l'approvazione del « pacchetto » prezzi con la cessazione della « guerra del vino » tra il nostro Paese e la Francia, attraverso un miglioramento dei meccanismi di garanzia per tale prodotto, costituiva un ulteriore elemento di difficoltà per una rapida soluzione dei numerosi problemi in discussione.

Si ricorda che la Francia in data 12 settembre 1975 aveva introdotto una tassa sulle importazioni di vino italiano di 1,13 F.F. per grado/ettolitro, pari al 12 per cento

del prezzo d'orientamento, e che da parte nostra era stato opposto un netto rifiuto a discutere le proposte della Commissione relative ad un nuovo regolamento vitivinicolo (presentate alla fine del 1974) finché tale provvedimento non fosse stato revocato.

Il negoziato faceva registrare divergenze d'opinioni tra le varie delegazioni, anche perché, oltre alla fissazione dei prezzi, erano stati portati all'esame dei Ministri, un insieme di problemi che si voleva risolvere in collegamento con la prima questione.

I lavori del Consiglio hanno quindi incluso gli adattamenti della normativa di mercato a taluni prodotti, la modifica dei tassi rappresentativi della moneta verde di alcuni paesi membri, la revisione del regolamento vitivinicolo a sua volta legato all'eliminazione della tassa francese all'importazione di vino italiano.

Il « pacchetto » proposto dalla Presidenza e poi quello della Commissione non incontravano il pieno favore di molte Delegazioni.

Solo una lunga seduta riservata ai soli Ministri e taluni ripetuti adattamenti ed integrazioni al « pacchetto » inizialmente proposto consentivano di sbloccare la situazione e giungere ad un accordo globale, da considerare particolarmente soddisfacente per la delegazione italiana che otteneva un consistente aumento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva, il riconoscimento di un aiuto a carattere obbligatorio per il grano duro, l'adattamento del regolamento vitivinicolo che poneva termine alla controversia con la Francia e la possibilità di produrre 100.000 tonnellate di grano duro, in aggiunta alla normale quota di base.

PREZZI FISSATI DAL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA 1976-77, CONFRONTATI CON QUELLI DELLA CAMPAGNA PRECEDENTE

1) - *Cereali e riso:*

a) prezzo indicativo:

grano duro da unità di conto 207,33/T a 218,80, aumento 5,5 % ;

grano tenero da unità di conto 139,44/T a 152, aumento 9,0%;

segale da unità di conto 138,74/T a 149,15, aumento 7,5%;

mais da unità di conto 126,41/T a 137,80, aumento 9%;

riso semigreggio da unità di conto 261,03/T a 284,52, aumento 9%;

b) prezzo di intervento:

grano duro da unità di conto 190,53/T a 203, aumento 6%;

grano tenero panificabile da unità di conto 125,93/T a 131, aumento 4%;

segale da 119,76/T a 124, aumento 3,5%;

mais da unità di conto 103,43/T a 112,20, aumento 8,5%;

risone da unità di conto 154,87/T a 164,16, aumento 6%.

— integrazione per il grano duro:

50 unità di conto per le zone con produzione media fino a 22 q.li/ha

21 unità di conto/ha per le zone con produzione media compresa tra 22 e 30 q.li/ha

0 per le zone con produzione unitaria per ettaro superiore a q.li 30.

2) - *Zucchero:*

prezzo minimo barbabietole da unità di conto 22,75 a 24,57, aumento 8%;

prezzo minimo barbabietole per l'Italia, da unità di conto 26,07/T a 27,90, aumento 7%;

prezzo indicativo zucchero bianco, da unità di conto 320,50/T a 348,70, aumento 8,8%;

3) - *Olio d'oliva:*

prezzo indicativo alla produzione, da unità di conto 1.850/T a 1.850 (rimane immutato);

prezzo indicativo di mercato, da unità di conto 1.499,60/T a 1.448,90, aumento 3,45%;

prezzo di intervento, da unità di conto 1.427,20/T a 1.376,40, diminuzione 3,6%;

integrazione, da unità di conto 350,40/T a 401,10, aumento 14,5%.

4) - *Semi oleosi:*

a) prezzo indicativo:

da unità di conto 255,30/T a 275,70, aumento 8%;

semi di girasole, da unità di conto 265,10 a 286,30, aumento 8%;

semi di soia, da unità di conto 261,10/T a 285, aumento 9%.

b) prezzo di intervento di base:

semi di colza e ravizzone, da unità di conto 247,90/T a 267,70, aumento 8%;

semi di girasole, da unità di conto 257,40/T a 278, aumento 8%.

5) - *Foraggi disidratati:*

aiuto forfettario, da unità di conto 8/T a 9, aumento 12,5%.

6) - *Semi di cotone:*

aiuto forfettario per ettaro, da unità di conto 96 a 103,20, aumento 7,5%.

7) - *Lino e canapa:*

aiuto forfettario per ettaro;

lino tessile, da unità di conto 188,15 a 188,15, nessun aumento;

canapa, da unità di conto 161,90 a 174,04, aumento 7,5%.

8) - *Sementi:*

aiuto per 100 kg;

graminacee da unità di conto 11-31 a 10-31;

leguminose, da unità di conto 5-25 a 4-25.

9) - *Vino da tavola:*

prezzo di orientamento per grado hl o per hl a seconda del tipo:

R 1 (rosso 10-12°) da unità di conto 1,84 a 1,96, aumento 6,5%;

R 2 (rosso 13-14°), da unità di conto 1,84 a 1,96, aumento 6,5%;

R 3 (rosso tipo portoghese) da unità di conto 28,71 a 30,58, aumento 6,5%;

A 1 (bianco 10-12°) da unità di conto 1,73 a 1,84, aumento 6,5%;

A 2 (bianco Sylvaner e Müller Thurgan), da unità di conto 38,26 a 40,75, aumento 6,5%;

A 3 (bianco del tipo Riesling), da unità di conto 43,69 a 46,53, aumento 6,5%.

10) - *Lattiero caseari:*

a) prezzo indicativo del latte:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 155,90/T a 162,90, aumento 4,5%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 162,90/T a 167,70, aumento 3%;

b) prezzo di intervento del burro:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.100/T a 2.180,80, aumento 3,85%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.180,80/T a 2.238, aumento 2,6%;

c) prezzo di intervento del latte scremato in polvere:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 887/T a 901,60, aumento 1,65%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 901,60/T a 913,70, aumento 1,34%;

d) prezzo di intervento formaggi:

1 - grana padano 30-60 giorni

dal 13 marzo 1976, da unità di conto 2.014,50/T a 2.089,10, aumento 10,4%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.089,10/T a 2.137,90, aumento 2,33%;

2 - grana padano a 6 mesi:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.367,40/T a 2.506,90, aumento 5,9%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.506,90/T a 2.558,40, aumento 2%.

3 - parmigiano reggiano 6 mesi:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.559,40/T a 2.718,10, aumento 6,20%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.718,10/T a 2.769,60, aumento 1,90%.

11) - *Carni bovine:*

prezzo di orientamento

bovini adulti, da unità di conto 1.099,40/T a 1.187,40, aumento 8%;

vitelli, da unità di conto 1.287,40/T a 1.390,40, aumento 8%.

12) - *Carni suine:*

prezzo di base

da unità di conto 1.060/T a 1.144,80, aumento 8%.

13) - *Bachi da seta:*

aiuto per telaino

da unità di conto 36,50 a 40, aumento 9,5%.

14) - *Ortofrutticoli:*

prezzo di base e di acquisto  
limoni, aumento di 8%;  
pere, aumento di 4%;  
mel, aumento di 4%;  
gli altri prodotti, aumento di 8%.

II. — *La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e le altre monete verdi — Proposte della Commissione per la revisione dell'attuale sistema degli importi compensativi monetari.*

Le vicende monetarie hanno rappresentato anche nel corso del 1976 un motivo di difficoltà anche per il corretto funzionamento della politica agricola comune.

Nel tentativo di ridurre tali difficoltà, la Commissione — in ottemperanza all'orientamento già definito nel *memorandum* sull'agricoltura del 1973 — ha proposto, in concomitanza con la fissazione dei prezzi agricoli, misure tendenti a ridurre gli importi compensativi monetari.

Le proposte della Commissione sono state recepite solo in parte dal Consiglio, che ha deciso la riduzione di:

- 2,5 punti degli importi compensativi monetari per la Repubblica Federale di Germania;
- 0,6 punti degli importi compensativi monetari per il Benelux;
- 6 punti degli importi compensativi monetari per l'Italia;
- 2 punti degli importi compensativi monetari per l'Irlanda.

In conseguenza di tale operazione il tasso rappresentativo della lira italiana nei confronti dell'unità di conto è passato allora da lire 857 a lire 905.

Successivamente — a partire dal 3 maggio 1976 — la lira verde italiana è stata ulteriormente deprezzata, passando ad un tasso di cambio con l'unità di conto di lire 963.

Su tale livello la lira ha retto bene fino al mese di agosto, ma poi ha ricominciato a

perdere terreno ed in conseguenza gli importi compensativi monetari sono progressivamente aumentati.

All'inizio di novembre la lira registrava uno scarto tra il suo tasso agricolo ed il tasso reale riscontrato sul mercato dei cambi, pari al 18,5 per cento. Tenendo presente che agli effetti del calcolo degli importi compensativi monetari si opera un abbattimento di 1,5 punti, gli stessi si calcolavano sulla base di uno scarto del 17 per cento.

L'anno 1976 ha registrato difficoltà non solo per la lira italiana, ma anche e forse più, per altre monete.

Va citata in primo luogo la sterlina inglese che all'inizio di novembre registrava uno scarto tra tasso verde e tasso reale, del 46,5 per cento.

La sterlina irlandese, pur avendo proceduto ad una svalutazione del proprio tasso verde (la sesta dall'entrata nel mercato comune) nella misura del 7,5 per cento in data 11 ottobre, registrava pur tuttavia all'inizio del mese di novembre uno scarto del 30,8 per cento tra tasso verde e tasso reale. Tale scarto dovrebbe ridursi a seguito dell'ulteriore svalutazione dell'8 per cento a partire dal 17 gennaio prossimo, decisa nel Consiglio Agricolo del 20-21 dicembre.

Anche il franco francese ha risentito della crisi generale, per cui dal mese di marzo ha cominciato a perdere terreno fino a registrare uno scarto del 17,9 per cento all'inizio di novembre, tra parità verde e parità reale.

Ed infine la corona danese, che si era sempre mantenuta in parità, ha dovuto svalutare del 4 per cento a partire dal 18 ottobre; in data 28 ottobre, poi operava il deprezzamento anche del suo tasso verde, in modo da eliminare gli importi compensativi monetari che avevano dovuto essere instaurati.

Per quanto concerne le monete apprezzate, va registrata la rivalutazione del marco tedesco intervenuta il 18 ottobre 1976 nella misura del 2 per cento.



Gli ICM di parte tedesca che, in conseguenza delle misure prese nel mese di marzo, venivano calcolati su uno scarto tra tasso agricolo e tasso centrale del 7,5 per cento, sono di nuovo aumentati; ora lo scarto è del 9,3 per cento.

Allo scopo di contenere gli importi compensativi monetari entro limiti compatibili con una corretta applicazione della politica agricola comunitaria, la Commissione ha presentato al Consiglio verso la fine di ottobre, una proposta articolata che prevede:

— la verifica a scadenze semestrali del divario esistente tra tasso verde delle monete dei vari Paesi membri ed il tasso reale rilevato sul mercato dei cambi durante un periodo di riferimento. Nel caso in cui tale divario superi uno scarto limite, il tasso reale medio rilevato durante il periodo di riferimento, diventa il nuovo tasso verde;

— l'adeguamento del tasso verde delle monete, ogni qualvolta lo stesso si discosti dal tasso reale riscontrato settimanalmente sul mercato dei cambi, di una percentuale da determinare.

La proposta è all'esame del Consiglio che deve conciliare l'esigenza di evitare un ricorso illimitato al meccanismo degli importi compensativi con la necessità di non imporre ai singoli Paesi variazioni automatiche dei prezzi agricoli in conseguenza di un deprezzamento od apprezzamento della moneta.

### III. — *Politica delle strutture.*

Nessun avvenimento di particolare rilievo può essere registrato nel settore della politica delle strutture agrarie. Il 1976 si chiude con un bilancio piuttosto modesto, nonostante i tentativi di pervenire al completamento del quadro normativo in tale settore, secondo le direttive tracciate dal Consiglio sul « nuovo orientamento della politica agricola comune » con la risoluzione del 25 maggio 1971 e riconfermate con la successiva risoluzione del 20-24 marzo 1972.

In effetti, le proposte della Commissione concernenti le « associazioni dei produttori » (proposta presentata il 10 giugno 1971), la « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli » (presentata il 5 settembre 1975), i « giovani agricoltori » (presentata il 3 dicembre 1974) e le « misure di carattere forestale » (presentata il 26 febbraio 1974) non hanno potuto essere approfondite a livello Consiglio, a causa dei dissensi manifestati da parte di talune delegazioni sull'opportunità dell'attuazione di tali azioni comuni e, da parte di altre, sul merito delle proposte stesse.

Il Consiglio si è limitato, nella riunione del 4-5 ottobre, a prendere atto di un rapporto interinale sullo stato dei lavori effettuati a livello tecnico ed ha convenuto di esaminare i vari aspetti della politica strutturale attualmente in discussione, in modo da poter pervenire ad un certo numero di conclusioni appena possibile.

Si ritiene di sottolineare che le riserve di alcuni Stati membri non sono unicamente tecniche: sono permanenti, invece, nell'atteggiamento di alcuni, le preoccupazioni di carattere finanziario. La Germania, ad esempio, è del parere che i crediti attualmente concessi alla Sezione orientamento del FEOGA (325 milioni di unità di conto) costituiscano un livello massimo non superabile. Quindi, nuove azioni comuni dovrebbero essere avviate soltanto se i crediti inizialmente previsti siano sufficienti.

Secondo la Commissione, con una dotazione di 325 milioni unità di conto all'anno ed una riserva Mansholt di 526 milioni, le somme di cui disporrà la Sezione orientamento si elevano a circa 2,16 miliardi di unità di conto per i prossimi 5 anni (dal 1977 al 1981), cifra che dovrebbe essere sufficiente per le azioni previste. Nel 1978, sempre secondo la Commissione, converrebbe procedere ad un primo prelievo sulla riserva Mansholt.

Questo ragionamento, tuttavia, parte dal principio che non ci saranno, nel corso del quinquennio, adattamenti negli importi degli aiuti, che resterebbero statici, come la dotazione della Sezione orientamento.

Altri Paesi, invece, dubitano dell'utilità di mettere subito in cantiere nuove azioni socio-strutturali, se prima non siano noti i risultati dell'applicazione delle direttive del 17 aprile 1972 sulla riforma delle strutture agricole: a loro avviso, ogni ulteriore iniziativa nel settore delle strutture non può prescindere da un avviato processo di razionalizzazione delle aziende.

Al riguardo, giova ricordare che la Commissione il 17 marzo 1976 ha presentato al Consiglio un primo rapporto sull'esperienza fatta con le direttive n. 159 sull'ammodernamento delle aziende agricole, n. 160 sulla cessazione dell'attività agricola e n. 161 sulla informazione socio-economica.

La Commissione ritiene che non sia possibile trarre conclusioni precise da questa esperienza, a causa dei ritardi talvolta considerevoli intervenuti nell'applicazione dei testi, a seconda degli Stati membri.

Da qualche parte è stata attirata l'attenzione su certe difficoltà o insufficienze alle quali si urta questa politica di ammodernamento, a causa dell'eccessiva rigidità di alcune disposizioni che non permette un adattamento all'evoluzione della situazione economica generale. Ciò vale in modo particolare per la nozione di « reddito comparabile », che si trova al centro della filosofia di queste direttive: possono beneficiare degli aiuti solo gli agricoltori che, con un piano di sviluppo, dimostrano che sono in grado di raggiungere, al termine del piano stesso, un reddito comparabile a quello delle altre categorie socio-professionali della loro regione. L'Irlanda, in particolare, considera questo obiettivo difficilmente realizzabile.

In vista delle future discussioni a livello Consiglio, si è convenuto che il problema delle difficoltà incontrate nell'applicazione delle direttive del 1972 — specie per quella concernente la cessazione dell'attività agricola, che sarebbe stata scarsamente utilizzata — e delle eventuali modifiche da apportarvi, sarà approfondito in seno al Comitato permanente delle strutture agricole.

Per quanto concerne la proposta della Commissione, presentata il 13 maggio 1976 e mirante ad aggiornare gli aiuti previsti dalle direttive del 1972, il Consiglio ha deciso, per il momento, di adeguare soltanto il volume massimo degli investimenti nel settore dei suini, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, che è stato elevato da 42.000 a 53.333 unità di conto (+ 33 per cento), nonché l'importo dell'aiuto alla contabilità aziendale (articolo 11 della direttiva 159), che è stato portato da 473 a 600 unità di conto (+ 33 per cento).

Il Consiglio ha convenuto di pronunciarsi in seguito sugli altri importi che non hanno formato oggetto di decisione.

La Commissione, infatti, ha proposto l'aggiornamento monetario per le tre direttive n. 159, 160 e 161 del 1972, per la direttiva n. 131 del 1973 (premio d'orientamento per la produzione di carni bovine) e per la direttiva n. 268 del 1975 sull'agricoltura di montagna. Anche a motivo del ritardo nell'applicazione delle predette direttive, in una situazione economica caratterizzata da un forte processo inflazionistico, gli incentivi finanziari hanno perso il loro vigore stimolante e si sono dimostrati insufficienti. Per questo motivo, la Commissione ha suggerito un aumento lineare del 33 per cento degli importi indicati nelle direttive del 1972, un aumento del 25 per cento per i premi destinati ad incentivare la produzione di carne bovina e, infine, un aumento del 15 per cento per gli importi previsti nella direttiva sull'agricoltura di montagna.

La spesa aggiuntiva per il FEOGA, per tutti gli adeguamenti proposti, è stata calcolata dalla Commissione in 78 milioni di unità di conto.

\* \* \*

Una decisione favorevole al nostro Paese è intervenuta, invece, in merito alla direttiva n. 159 sull'ammodernamento delle aziende agricole.

Il nostro Paese, infatti, è stato autorizzato ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse sui mutui relativi all'attuazione dei

« piani di sviluppo aziendali » dal 5 all'11 per cento nel Mezzogiorno e nei territori depressi del centro-nord (ivi comprese le zone di montagna) e al 9 per cento nelle altre regioni. Questa decisione del Consiglio — che tiene conto dell'attuale situazione del mercato dei capitali nel nostro Paese — è valida fino al 31 dicembre 1977 e rende imputabili al FEOGA le maggiori spese derivanti da tale aumento. Per effetto della medesima, il tasso d'interesse a carico del mutuatario si riduce al 2,4 per cento.

Altra decisione per il nostro Paese di particolare interesse ha riguardato la modifica dell'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. All'atto dell'adozione della predetta direttiva, il Consiglio si era impegnato ad esaminare l'opportunità di rivedere l'aliquota del 25 per cento relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'indennità compensativa, in modo da fissarla, a decorrere dal 1° gennaio 1976, ad un livello superiore.

La proposta della Commissione di elevare detta aliquota al 40 per cento non è stata integralmente accolta dal Consiglio, che ha ritenuto invece di fissare al 35 per cento, per l'Italia e l'Irlanda, la percentuale del contributo del FEOGA. Va però ricordato che tale decisione è intervenuta nell'ambito dei negoziati per la fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976/77 e fa parte, pertanto, del compromesso d'insieme raggiunto sui molteplici argomenti in discussione.

\* \* \*

Per quanto concerne, infine, l'attività del FEOGA, sezione orientamento per l'anno 1976, va segnalato che su 224 progetti italiani rientranti nella cosiddetta XII tranche di operatività del Fondo — cioè progetti presentati nel 1975 e finanziabili a carico dell'esercizio finanziario 1976 — n. 155 progetti sono stati riconosciuti meritevoli del finanziamento comunitario: il contributo del FEOGA, per detti progetti, è

stato determinato in 37 miliardi circa di lire.

\* \* \*

A seguito del terremoto che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia nel maggio scorso, l'azione di solidarietà comunitaria a favore delle popolazioni sinistrate si è realizzata, in maniera rapida e sostanziale, anche nel settore agricolo.

Con proprio regolamento n. 1505 del 21 giugno 1976 il Consiglio ha disposto, sulla base di uno stanziamento di 45 milioni di unità di conto, l'intervento del FEOGA per la ricostituzione ed il miglioramento delle condizioni di produzione in agricoltura e nelle aziende agricole nonché degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il contributo comunitario non potrà superare il 45 per cento dell'investimento realizzato, mentre il concorso del beneficiario non potrà essere inferiore al 10 per cento qualora la ricostituzione od il miglioramento riguardino impianti per la trasformazione e commercializzazione; negli altri casi non è prevista alcuna quota di partecipazione finanziaria del beneficiario, in quanto la residua spesa sarà a carico dello Stato.

Il termine del 31 ottobre 1976 previsto dall'accennato regolamento per la presentazione delle domande di contributo è stato pienamente rispettato: a tale data sono stati presentati complessivamente n. 114 progetti, concernenti essenzialmente il ripristino di opere irrigue, di strade rurali, di impianti cooperativi di raccolta, lavorazione e trasformazione, di opere di sistemazione dei dissesti idrogeologici, ecc.

Fino al 31 dicembre prossimo venturo potranno essere presentate, invece, le domande di contributo per investimenti nelle singole aziende agricole.

Altra decisione del Consiglio in favore della regione Friuli-Venezia Giulia ha riguardato l'assimilazione dei Comuni sinistrati alle zone di montagna alle quali si applica la direttiva 75/268/CEE sull'agri-

coltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Con questo provvedimento è stato assimilato alle suddette zone il resto dei Comuni sinistrati che non rientrano nell'elenco contenuto nella direttiva 75/273/CEE, cioè nell'elenco delle zone agricole svantaggiate del nostro Paese: tale assimilazione è prevista per un periodo di quattro anni, ritenuto necessario all'eliminazione delle conseguenze del terremoto.

#### IV. — *Misure eccezionali d'intervento disposte a seguito della siccità.*

L'agricoltura comunitaria, almeno quella di talune regioni, ha risentito quest'anno le conseguenze negative delle scarse precipitazioni nevose invernali e della limitatissima piovosità dei mesi primaverili. Le perdite di prodotti sono state sensibili soprattutto nel settore delle colture foraggere; ne è derivato un aumento del consumo e, pertanto, della produzione di alimenti composti. Durante l'estate, lo smercio di prodotti per l'alimentazione dei bovini è raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente. La carenza di foraggi freschi ha indotto, inoltre, molti allevatori ad anticipare la macellazione delle vacche, determinando così un afflusso maggiore di carne all'intervento e una generale depressione dei prezzi alla produzione, in qualche caso in misura del 15 per cento.

Effetti negativi si sono registrati anche sulla produzione di latte, che malgrado la siccità, supererà quest'anno quella del 1975.

Riduzioni nella produzione dell'ordine del 20-30 per cento si sono avute anche per taluni ortaggi (piselli - fagiolini - cavolfiori - cavoli - cipolle - carote - sedani) e del 10 per cento per le patate. Le conseguenze della siccità si sono inoltre manifestate nel settore cerealicolo (la produzione 1976 è risultata inferiore del 4 per cento a quella del 1975) e, in minor misura, in quello bieticolo.

Il rincaro dei prezzi ha interessato le patate ed i prodotti ortofrutticoli, mentre per altri (zucchero-carne-latte) non si sono

verificate carenze né aumenti apprezzabili.

In definitiva, la situazione è risultata essenzialmente critica per gli allevamenti bovini, tanto da indurre il Consiglio a dedicare varie riunioni al problema della siccità e delle misure da adottare per fronteggiare le relative conseguenze.

Le principali misure adottate dal Consiglio, o dalla Commissione con la procedura dei Comitati di gestione, sono state le seguenti:

— autorizzazione all'organismo d'intervento francese ad acquistare, nel periodo 28 giugno - 31 luglio 1976 e nelle regioni più gravemente colpite dalla siccità, 10.000 tonnellate di carne di vacca delle categorie A e N ad un prezzo garantito, e ciò per ridare fiducia agli allevatori e convincerli a non procedere troppo rapidamente alla macellazione del bestiame. Anche la Germania, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo sono stati autorizzati, per il periodo dal 7 al 31 luglio, ad effettuare acquisti, rispettivamente, per 5.000, 1.200, 1.200 e 500 tonnellate.

Detti interventi sono stati poi prorogati, e per le stesse quantità già autorizzate, fino al 15 settembre;

— concessione di un aiuto — a partire dal 1° luglio 1976 — all'ammasso privato di determinate categorie di carni bovine, nella misura variabile tra le 360 e le 580 unità di conto la tonnellata a seconda delle categorie di carni e della durata di ammasso, subordinatamente all'impegno di immagazzinare tali carni per un periodo di 4-6 mesi. Tale provvedimento è stato deciso in considerazione dei bassi prezzi praticati sui mercati all'ingrosso (inferiori nel giugno scorso di circa il 16 per cento al prezzo d'orientamento) e suscettibili, a seguito della siccità, di ulteriore ribasso;

— aumento a 5,5 unità di conto/100 kg dell'aiuto comunitario al latte scremato liquido da utilizzare nell'alimentazione del bestiame (ovviamente solo per le aziende situate nelle regioni particolarmente colpite dalla siccità);

— istituzione di una tassa all'esportazione verso i Paesi terzi per taluni prodotti foraggeri (3-5-7 unità di conto/100 kg., a seconda dei prodotti);

— sospensione daziaria, dal 27 settembre 1976 al 31 marzo 1977, per taluni prodotti destinati all'alimentazione degli animali (legumi da granella; carrube; barbabietole da foraggio; preparazioni foraggere, ecc.);

— sospensione daziaria, dal 25 agosto al 30 settembre, per un certo numero di ortaggi freschi o refrigerati (cavolfiori-cavoli-piselli-carote-sedani). Detta sospensione è stata poi prorogata fino al 1° novembre 1976 per i cavoli, i piselli e le carote e solo parzialmente (dazio dell'8 per cento anziché del 16 per cento) per i sedani. Inoltre, a partire dal 17 settembre al 1° novembre il dazio del 12 per cento per le cipolle e quello del 13 per cento per i fagiolini (freschi) sono stati ridotti all'8 per cento, mentre per i fagiolini conservati la riduzione dal 24 al 16 per cento è stata disposta fino a tutto il 31 dicembre 1976;

— sospensione daziaria per le patate dal 1° agosto al 30 settembre, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1976; per il periodo 17 settembre-31 dicembre è stata decisa anche la sospensione totale del dazio per le patate da seme.

Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare le difficoltà del momento nel settore degli allevamenti, merita particolare attenzione la decisione intervenuta in favore del nostro Paese.

A seguito delle richieste da noi avanzate e collegate alle nostre difficoltà di rifornimento in cereali foraggeri, il Consiglio ha deciso una serie di provvidenze, che possono così riassumersi:

— trasferimento immediato all'AIMA, al livello del prezzo d'intervento, di 100.000 tonnellate di cereali foraggeri (orzo-mais), da prelevare dai magazzini d'intervento della Comunità;

— riduzione del prelievo all'importazione dei cereali foraggeri nella misura di 3

unità di conto al quintale dal luglio 1976 fino al 1° agosto 1977. Cioè per oltre un anno, il nostro Paese è autorizzato ad importare cereali foraggeri a prelievo ridotto. Calcolando che le nostre importazioni dai Paesi terzi (USA e Argentina essenzialmente) si aggirano mediamente intorno ai 6 milioni di tonnellate all'anno di mais e tenendo conto che la riduzione di 3.000 lire viene effettuata su un prelievo di 27.500 lire, si può valutare in circa 18 miliardi di lire il risparmio così realizzato;

— trasferimento all'AIMA, sempre allo scopo di aumentare le disponibilità di alimenti zootecnici, di 10.000 tonnellate di polvere di latte al prezzo d'intervento;

— aumento da 30 a 90 giorni della prefissazione dei prelievi all'importazione dei cereali foraggeri.

Va poi precisato che talune misure d'aiuto sono state adottate sul piano nazionale da parte di taluni Paesi membri, in particolare per agevolare il trasporto di foraggi verso le zone deficitarie.

Il Consiglio, infine, in occasione del dibattito sui problemi della siccità, ha riconosciuto l'opportunità di inquadrare il problema in una prospettiva a più lungo termine, attraverso la messa a punto di un programma comunitario di ricerca, adduzione e utilizzazione agricola delle acque.

A tal fine, la Commissione è stata incaricata di studiare la situazione, in vista dell'elaborazione di un programma di sviluppo idrogeologico.

#### V. — *Inventario della politica agricola comune per singoli prodotti.*

##### *Latte*

Uno dei principali avvenimenti da segnalare nel settore lattiero-caseario è la presentazione al Consiglio il 6 luglio 1976, da parte della Commissione, del « programma d'azione 1977-1980 ai fini del graduale ripristino dell'equilibrio sul mercato lattiero-caseario ».

Le proposte della Commissione, che rispondono del resto ad un impegno as-

sunto in occasione della sessione del Consiglio del 2-6 marzo 1976, partono dall'elencazione delle cause e degli effetti che hanno portato il settore ad una situazione di squilibrio e determinato, nell'arco di un decennio, un aumento costante delle spese del FEOGA.

Conviene riassumere, anzitutto, le premesse da cui parte la Commissione, perchè esse appaiono interessanti e denunciano la necessità di mutare rotta e di passare da una produzione fine a se stessa ad una produzione che abbia legami con le concrete possibilità di vendere la stessa a prezzi economici.

1) Il mercato lattiero — riconosce la Commissione — è stato incitato ad espandersi per effetto della garanzia di acquisto, in quantità illimitate ed a prezzi remunerativi, assicurata al burro ed alla polvere di latte.

2) L'organizzazione comune del mercato lattiero è stata afflitta, e lo è tuttora, da doppia disarmonia della cintura protettiva nei riguardi dei Paesi terzi e cioè:

— le materie grasse butirriche da un lato e dall'altro quelle vegetali importate a dazio zero (semi oleosi) o con basso dazio (oli di semi);

— le proteine del latte per un verso e le proteine vegetali per l'altro (queste ultime sono importate senza prelievi né diritti doganali).

I due indicati squilibri hanno inciso sfavorevolmente sul commercio del burro e su quello del latte scremato in polvere e liquido nell'alimentazione animale.

3) A lungo termine, la produzione lattiera comunitaria è aumentata ogni anno dell'1,7 per cento. Detto aumento non rileva dall'incremento numerico del patrimonio bovino (tant'è vero che lo stesso è diminuito) ma dipende dal maggior rendimento delle vacche lattifere, che è passato dai 3.033 chilogrammi di latte per capo in lattazione del 1960 ai 3.637 chilogrammi nel 1975.

Trattasi, ovviamente, di dati medi che celano una forte differenziazione regionale delle rese unitarie che, nelle migliori regioni, superano i 4.600 chilogrammi per capo.

Il fenomeno dipende dalla selezione genetica delle vacche lattifere, dal più razionale impiego dei foraggi e dall'utilizzazione massiccia di mangimi concentrati, dotati di alto valore nutrizionale.

4) La quantità globale di latte ritirata dalle imprese utilizzatrici è aumentata di circa 10 milioni di tonnellate tra il 1968 ed il 1975. Tale aumento è dovuto in parte al 1975. Tale aumento è dovuto in parte al maggior rendimento per vacca lattifera, ma parte dei produttori, dell'allattamento naturale dei vitelli. I produttori, infatti, hanno trovato più conveniente cedere il latte intero alla fabbrica per ricevere, sottocosto, quello scremato in polvere.

5) Parallelamente all'evoluzione della produzione lattiera, si è realizzata un'evoluzione molto profonda delle strutture a livello produttivo e di utilizzazione del latte, grazie agli aiuti nazionali accordati direttamente o indirettamente al settore lattiero ed agli interventi del FEOGA/Sezione orientamento.

6) Il consumo di burro per abitante è diminuito, nonostante che il relativo prezzo sia stato contenuto rispetto a quello di altri derivati lattieri ed agricoli.

Inoltre, il mercato inglese, tra i più importanti della Comunità, perde continuamente terreno per effetto del progressivo allineamento verso l'alto dei prezzi, malgrado il perdurare di aiuti finanziari al consumo del prodotto.

Al giugno 1976, gli *stocks* invenduti di burro ammontavano a 274.000 tonnellate.

7) L'unico prodotto lattiero che sul piano del consumo risulta in aumento e che beneficia di un mercato in espansione anche all'esterno della Comunità è il formaggio. Ciò si spiega perché è il solo prodotto che non subisce quella concorrenza permanente di altri prodotti, come invece si verifica per il burro nei confronti della margarina e dei prodotti lattieri freschi nei

riguardi delle bevande alcoliche. Inoltre, il formaggio, nelle sue molteplici tipizzazioni, si adatta molto di più, rispetto ad altri derivati lattieri, alle esigenze di qualità e di gusto dei consumatori.

8) Infine, l'accumulo degli ingenti *stocks* d'intervento di latte scremato in polvere (1.300.000 tonnellate al giugno 1976) è stato determinato in parte dall'abbandono della pratica di alimentazione degli animali in azienda con il latte scremato liquido e poi dalla concorrenza esercitata dalle proteine d'origine vegetale.

In definitiva, la produzione di latte nella Comunità proveniente da un patrimonio di 25,2 milioni di vacche, ha raggiunto nel 1975 circa 91,7 milioni di tonnellate (91,3 nel 1974). Nel 1976, malgrado le conseguenze della siccità del tutto eccezionale che si è abbattuta sull'Europa del nord, la produzione risulterà in leggero aumento rispetto a quella del 1975. Tutto sommato, si può ritenere che la Comunità andrà incontro ad un *surplus* di latte nell'ordine del 10 per cento (circa 10 milioni di tonnellate all'anno), se non verrà ridotta la relativa produzione.

Lo squilibrio strutturale tra offerta e domanda costituisce non solo un onere insostenibile per il FEOGA ma investirà anche quei Paesi terzi che svolgono un ruolo tradizionalmente importante negli scambi internazionali di prodotti lattieri.

L'importanza delle eccedenze strutturali del passato sul piano finanziario può essere misurata dai due seguenti indici: tra il 1968 e il 1975 la Comunità ha dovuto vendere a prezzi ridotti del 10 per cento in media l'intera produzione di burro e del 75 per cento del latte scremato in polvere. Le spese del FEOGA/Sezione garanzia sono passate dall'ordine di 600 milioni unità di conto del 1968 ai 1.521 milioni del 1973; per il 1976 è prevista una spesa di circa 1.900 milioni di unità di conto.

Per le ragioni sopra esposte la Commissione considera che un'azione circoscritta ai normali strumenti non possa avere, nelle presenti circostanze, che un limitato effetto, per cui necessita attuare, con immedia-

tezza, un vasto programma d'azione articolato su alcuni anni, che coinvolga in modo coerente tutte le misure capaci di contribuire a riequilibrare il mercato lattiero-caseario.

Le misure dovrebbero agire simultaneamente sull'offerta di latte e sulla domanda di prodotti lattieri.

In particolare, le misure che la Commissione propone di applicare nel quadriennio 1977-1980, per limitare la produzione di latte ed incentivarne il consumo, sono le seguenti:

1. — *istituzione di un regime di premi per la non commercializzazione del latte e per la riconversione delle mandrie bovine verso la produzione di carne.*

Il premio di non commercializzazione — che in sostanza è una sovvenzione all'abbattimento delle vacche e che, secondo la Commissione, dovrebbe comportare la riduzione di 1,2-1,5 milioni di capi — verrebbe corrisposto agli allevatori che si impegnino a non produrre latte per almeno cinque anni e sarebbe commisurato al 90 per cento del prezzo indicativo del latte per le aziende che producono fino a 50.000 chilogrammi (aziende cioè con meno di 15 vacche) ed al 75 per cento del prezzo indicativo per le aziende che producono fino a 150.000 chilogrammi di latte (aziende cioè fino a 45 vacche) per la parte che supera i 50.000 chilogrammi.

Il premio di riconversione — che a scelta dell'allevatore può essere richiesto in luogo del premio di non commercializzazione — verrebbe previsto per le aziende che producono da 50 a 150.000 chilogrammi di latte (da 15 a 45 vacche) e che si impegnino a riconvertire verso la carne il loro patrimonio bovino nell'arco di quattro anni; l'entità del premio ammonterebbe al 90 per cento del prezzo indicativo del latte. Va precisato che il finanziamento relativo a tali premi sarebbe per il 50 per cento a carico del FEOGA e per il 50 per cento a carico dei bilanci nazionali;

2. — *istituzione di un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di latte.*

Si tratta, in sostanza, di una tassa a carico dei produttori che consegnano il latte alle latterie o che commercializzano direttamente prodotti lattiero-caseari. Il relativo importo verrebbe determinato annualmente, prima del 1° novembre, tra il 2,5 ed il 5 per cento del prezzo indicativo del latte, in funzione della evoluzione e delle prospettive del mercato. La tassa verrebbe rimborsata per i quantitativi di latte scremato liquido ritornato all'azienda ed utilizzato per l'allevamento degli animali. Lo scopo di tale misura sarebbe quello di reperire i fondi per finanziare le esportazioni ed incentivare i consumi interni, oltre che per scoraggiare ulteriormente la produzione di latte;

3. — *sospensione degli aiuti nazionali e comunitari agli investimenti.*

La Commissione propone di sospendere, per tre anni, qualsiasi aiuto nazionale e comunitario agli investimenti aziendali — fatta eccezione per le zone ricadenti nell'elenco di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna — nonché gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte (impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione);

4. — *istituzione di una tassa sugli oli e grassi vegetali, di produzione comunitaria e di importazione, escluso l'olio d'oliva.*

La tassa verrebbe fissata annualmente dal Consiglio, contemporaneamente alla fissazione del prelievo a carico dei produttori di latte, ed il suo ammontare dovrebbe corrispondere all'incidenza del prelievo di corresponsabilità sul valore della materia butirrica. Sulla base di un consumo comunitario di 3,5 milioni di tonnellate di oli e grassi vegetali, si otterrebbero introiti per 186,6 milioni di unità di conto circa, che per un terzo costituirebbero « risorse proprie » della Comunità e per gli altri due terzi sarebbero imputati ai bilanci nazionali. Tale misura da un lato permetterebbe la

riduzione degli squilibri tra grassi e proteine animali e corrispondenti prodotti d'origine vegetale e, dall'altro, consentirebbe l'attuazione, con i relativi proventi, di progetti di aiuto alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo;

5. — *acceleramento delle azioni di lotta contro la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi dei bovini.*

Allo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi nazionali di lotta contro alcune malattie dei bovini, viene proposto, per un periodo di tre anni, un aiuto comunitario di 60 unità di conto per vacca da abbattere e di 30 unità di conto per ogni altro bovino. L'iniziativa dovrebbe rendere possibile — secondo i calcoli della Commissione — la macellazione dei 2,5 milioni di bovini, con un contributo comunitario di 130 milioni di unità di conto. Oltre a migliorare la situazione veterinaria nella Comunità, la produzione di latte diminuirebbe così di 230.000 tonnellate nel primo anno, di 300.000 tonnellate nel secondo, di 280.000 tonnellate nel terzo e di 90.000 tonnellate nel quarto anno;

6. — *attuazione di programmi per il consumo del latte nelle scuole.*

La Commissione propone che, a decorrere dalla campagna lattiera 1977-78, la Comunità contribuisca a finanziare quei programmi nazionali che prevedono la cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi delle scuole.

Il contributo comunitario ammonterebbe al 50 per cento del prezzo indicativo del latte, a condizione che i singoli Stati membri partecipino almeno con il 25 per cento della spesa. La Commissione valuta i beneficiari di tali programmi scolastici a 7,5 milioni di alunni all'anno e in 300.000 tonnellate il quantitativo di latte annualmente consumato;

7. — *obbligo di utilizzazione esclusiva di prodotti lattiero-caseari nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari (gelati, ecc.);*



8. — *rafforzamento delle misure di ampliamento dei mercati.*

Oltre ai programmi di consumo di latte nelle scuole, viene proposto di mantenere e di rafforzare le misure già in atto per il collocamento dei prodotti lattiero-caseari, nonché di sostenere attivamente le azioni di promozione dei mercati (*market research, product development*) intraprese dai produttori stessi.

Il programma d'azione sopra illustrato ha formato oggetto di un primo esame da parte del Consiglio. Come era prevedibile, i punti di vista dei vari Paesi sono diversi a seconda delle misure proposte; anche se l'obiettivo della riduzione della produzione è condiviso da tutti. Un dissenso di fondo sul metodo proposto per conseguirlo è stato manifestato da parte italiana. In particolare, sul regime dei premi di non commercializzazione e di riconversione e sul prelievo di corresponsabilità da parte nostra è stato espresso parere nettamente negativo, perchè il nostro Paese è deficitario, per circa il 50 per cento del fabbisogno di prodotti lattiero-caseari e di carni bovine e non può — per gli evidenti riflessi sulla bilancia dei pagamenti — contribuire, peraltro, anche con fondi nazionali, all'ulteriore smantellamento del proprio patrimonio bovino.

Si è quindi chiesto che il nostro Paese sia esonerato dall'applicazione di tali misure.

Taluni provvedimenti adottati in sede comunitaria, nel corso del 1976, meritano di essere segnalati. In primo luogo è stato prorogato fino al 1980 il regime particolare di importazioni di burro nel Regno Unito dalla Nuova Zelanda, in virtù del Protocollo n. 18 dell'Atto di adesione. Le importazioni di burro a condizioni preferenziali (riduzione del prelievo) saranno consentite nei limiti di 125.000, 120.000 e 115.000 tonnellate rispettivamente per gli anni 1978, 1979 e 1980.

È stata poi approvata la regolamentazione comunitaria per la produzione e la commercializzazione del latte alimentare intero.

Nel quadro delle misure intese a ridurre gli stocks di burro e di polvere di latte, si ritiene di indicare quelle relative:

— allo smaltimento delle 400.000 tonnellate di latte scremato in polvere d'intervento, attraverso il sistema di incorporazione obbligatoria negli alimenti per il bestiame;

— alla vendita libera di burro d'intervento pubblico a prezzo d'intervento maggiorato di 2,5 unità di conto/100 chilogrammi;

— alla sospensione del traffico di perfezionamento attivo per burro e latte scremato in polvere.

Nell'ambito delle misure intervenute per fronteggiare le conseguenze della siccità, sono da evidenziare quelle disposte a favore del nostro Paese, per contenere i prezzi di mercato di alcuni prodotti lattieri:

— l'assegnazione all'AIMA di 10.000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Paesi, da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;

— il trasferimento all'AIMA di 10.000 tonnellate di burro di intervento comunitario;

— l'aumento da 4 a 5 unità di conto/100 chilogrammi, dell'aiuto concesso al latticello utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle zone colpite dalla siccità (in pratica, tutto il Nord del nostro Paese).

Infine va ricordato il provvedimento di sospensione, a decorrere dal 26 settembre 1976, degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana-padano e parmigiano-reggiano.

Detta misura, invocata da parte nostra per stroncare alcuni tentativi di speculazione manifestatisi in ordine alle vendite AIMA di formaggio d'intervento, ha in effetti consentito di svolgere un'azione calmieratrice sul mercato interno.

*Carni bovine.*

La situazione di mercato nel settore delle carni bovine, benchè migliorata ri-

spetto agli anni precedenti, non può considerarsi del tutto normalizzata, tant'è che la clausola di salvaguardia nei confronti dei Paesi terzi, introdotta nel 1974, è stata mantenuta in applicazione per tutto il 1976.

Il miglioramento generale del mercato indica, tuttavia, una tendenza verso la stabilizzazione. Infatti, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento sono continuati, sebbene con ritmo meno intenso: nella Comunità sono state immagazzinate, nel 1976, circa 320.000 tonnellate di carne con osso contro le 413 tonnellate acquistate nel 1975.

Peraltro, durante l'anno sono state anche vendute circa 200.000 tonnellate di carne d'intervento, per cui si prevede che le giacenze di fine d'anno, considerando anche i residui degli acquisti del 1974, consistano in circa 250.000 tonnellate, di cui la metà disossata e trasformata in conserve.

Ha indubbiamente contribuito al miglioramento della situazione il mantenimento del regime di salvaguardia: esso ha limitato le importazioni dai Paesi terzi, rafforzato gli strumenti di difesa del mercato e favorito l'esportazione

È proprio in conseguenza di tale miglioramento che il regime EXIM (cioè il rilascio di titoli d'importazione per quantità equivalenti a quelle in precedenza esportate dalla Comunità) è stato sostituito, nel gennaio scorso, dal « regime di abbinamento » consistente nell'importazione dai Paesi terzi di bovini da macello e di carni fresche o congelate in contropartita di preventivo acquisto di carne congelata presso gli organismi d'intervento della Comunità.

Va precisato che la clausola di salvaguardia non ha operato per quanto concerne gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT e della Convenzione di Lomé. Gli impegni GATT hanno riguardato, come negli anni precedenti:

a) *la carne congelata* — il contingente tariffario per l'anno 1976, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne

disossata, di cui 11.050 tonnellate assegnate al nostro Paese (regolamento del Consiglio n. 3288/75 del 16/12/1975);

b) *le vacche e le giovenche di razze di montagna* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 30.000 capi. Una prima parte di 19.000 capi è stata già ripartita tra gli Stati membri ed al nostro Paese sono stati assegnati 5.300 capi. La seconda parte di 11.000 capi costituisce la riserva e sarà ripartita in un secondo tempo (regolamento del Consiglio n. 1485/76 del 21/6/1976);

c) *i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5000 capi, di cui una prima quota di 3.425 capi è stata ripartita tra Italia (3.150 capi), Germania (150 capi) Francia (100 capi) e Irlanda (25 capi). La seconda quota di 1.575 capi costituisce la riserva e sarà ripartita successivamente (regolamento del Consiglio n. 1486/76 del 21/6/1976).

Per quanto riguarda la Convenzione di Lomé, cioè l'Accordo CEE/Paesi ACP, il regime particolare d'importazione di carni bovine è stato prorogato per tutto il 1976. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata — valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 — i Paesi ACP potranno esportare nella Comunità beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione i seguenti quantitativi: Botswana 17.360 tonnellate; Madagascar 6.956 tonnellate; Swaziland 3.086 tonnellate; Kenia 130 tonnellate.

In deroga alla clausola di salvaguardia è stata poi ammessa, con regolamento della Commissione n. 320/76 del 13/2/76, l'importazione da Paesi terzi di 50.000 giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (cioè di peso tra i 220 e i 300 chilogrammi) ed a prelievo ridotto (55 per cento del prelievo intero).

Detto contingente, a gestione nazionale, è stato ripartito tra l'Italia (48.500 capi) e la Germania (1.500 capi).

Altro contingente, ma a « gestione comunitaria », sempre a prelievo ridotto (prelievo pari al 40 per cento di quello intero) è stato aperto, il 16 febbraio 1976, per l'importazione da Paesi terzi di giovani bovini maschi di peso tra i 220 e i 300 chilogrammi appartenenti alle razze alpine (Simmental — Pizgau — ecc.).

Nell'ambito di un volume globale mensile di 10.000 capi, la Commissione decide in quale misura possa esser dato seguito alle domande.

Facendo seguito ai provvedimenti già adottati nel 1975 in favore della produzione, anche per la campagna di commercializzazione 1976-77 (che ha avuto inizio il 3 marzo 1976) il Consiglio ha previsto la concessione del premio alla nascita dei vitelli nella misura di 28 unità di conto per capo (lire 26.964) ed a totale carico della Comunità, da liquidarsi al compimento del sesto mese di vita.

Un'ulteriore decisione intervenuta in favore del nostro Paese ha riguardato il trasferimento all'AIMA di 40.000 tonnellate di carne bovina congelata, detenuta dagli organismi d'intervento degli altri Paesi membri. È stato stabilito che il FEOGA si assumerà l'onere delle spese di trasporto (4,6 milioni di unità di conto) e che il relativo collocamento sul nostro mercato deve effettuarsi entro il 1° aprile 1977.

Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura del 20-21 dicembre ha approvato alcune modifiche al regolamento di base 805/68 del mercato delle carni bovine per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi.

I prelievi all'importazione potranno ora essere aumentati progressivamente, in relazione all'abbassamento dei prezzi nel mercato interno. La misura appare più duttile e più idonea ad accentuare, se del caso, la difesa degli allevatori comunitari.

Sono stati anche modificati i regimi speciali per i giovani bovini da ingrasso e per le carni congelate. L'importazione dai Paesi terzi avverrà ormai per ambedue solo sulla base di un bilancio comunitario del fabbisogno interno, approntato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per il 1977 è già stato fissato un primo contingente di 50.000 capi di giovani vitelli per il periodo 1° gennaio-31 marzo alle condizioni previste dal regolamento 884/76 in vigore. Ulteriori 150.000 capi potranno essere importati dal 1° aprile al 31 dicembre con prelievo ridotto al 50 per cento e a dazio intero. La Delegazione italiana ha ottenuto che almeno il 90 per cento dei due contingenti venga importato direttamente dai nostri allevatori.

Il Consiglio si è impegnato a mantenere anche per il 1978 e seguenti il bilancio comunitario per i giovani bovini ai livelli stabiliti per il 1977.

75.000 tonnellate di carni congelate per trasformazione potranno essere importate nel 1977. 25.000 tonnellate, a prelievo zero, per essere utilizzate dall'industria di inscatolamento; 50.000 tonnellate, a prelievo ridotto, sulla base di decisioni trimestrali dell'apposito Comitato di gestione, dovranno invece essere destinate alla fabbricazione di altri prodotti.

#### *Carni suine.*

Nel settore delle carni suine non sono stati adottati particolari provvedimenti, in quanto l'attività comunitaria si è limitata alla normale gestione del mercato.

Nell'ambito delle norme di competenza della Commissione, appare interessante quella relativa all'inclusione definitiva dei prosciutti stagionati nell'elenco dei prodotti aventi diritto alla concessione degli aiuti all'ammasso privato, della quale potranno così beneficiare i nostri produttori.

#### *Carni ovine.*

Nessun progresso è stato registrato in merito alla proposta di regolamento — presentata dalla Commissione nel settembre 1975 — per istituire un'organizzazione comune transitoria di mercato nel settore delle carni ovine, valida fino al 31 dicembre 1977.

La proposta mirava in sostanza ad eliminare gli ostacoli tuttora in atto negli scambi intercomunitari — e cioè le limita-

zioni quantitative e le tasse compensative applicate dalla Francia alle importazioni di ovini vivi e carni ovine originarie dell'Irlanda e del Regno Unito.

Essa, infatti, prevedeva che all'importazione in Francia degli ovini vivi o macellati da questi Paesi venisse riscosso un importo compensativo pari, nel periodo 1° agosto 1976-31 marzo 1977, alla differenza tra il prezzo d'entrata francese e il prezzo garantito inglese.

Per il successivo periodo 1° aprile-31 dicembre 1976, i criteri di fissazione di detto importo sarebbero stati decisi dal Consiglio.

Tutto ciò per consentire il graduale ravvicinamento dei prezzi inglesi e irlandesi (più bassi) a quelli francesi, in vista di una disciplina definitiva di mercato, da realizzare a partire dal 1° gennaio 1978.

L'opposizione all'attuazione di una regolamentazione transitoria nel senso sopra esposto è venuta da parte della Francia, che nel sottolineare l'impossibilità di un proprio accordo se prima non sia conosciuto, almeno nelle sue grandi linee, lo schema della regolamentazione definitiva, ha chiesto una durata minima di cinque anni per la disciplina transitoria di mercato.

Da parte irlandese è stato minacciato il ricorso alla Corte di Giustizia se l'applicazione del regime nazionale francese dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 1977.

#### *Vino.*

L'attività svolta in sede comunitaria, per quanto concerne il settore vitivinicolo, è stata particolarmente intensa. Essa, infatti, ha riguardato non solo la gestione ordinaria del mercato con i relativi provvedimenti di applicazione, ma soprattutto la definizione di tutti i problemi relativi alla modifica della regolamentazione comunitaria del settore.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la Commissione, già nell'autunno del 1974, aveva presentato al Consiglio delle proposte intese a modificare la normativa comunitaria del settore vitivini-

colo, cioè i regolamenti di base n. 816/70 e 817/70.

A seguito del blocco delle importazioni di vino italiano di fatto consentito dal governo francese, dopo i moti di piazza di Sète e di Montpellier del marzo 1975, il Consiglio, riunitosi a Lussemburgo nell'aprile 1975, aveva adottato una risoluzione sui nuovi orientamenti da seguire per equilibrare il mercato dei vini da pasto e rimuovere le cause di ordine congiunturale e di natura strutturale che avevano determinato la crisi del mercato comunitario del vino, crisi che si era manifestata con la tensione dei rapporti italo-francesi e l'avvio alla distillazione di oltre 20 milioni di ettolitri di vino nella primavera ed estate del 1975.

Sulla base appunto della predetta risoluzione, il Consiglio, nel marzo 1976, nel fissare i prezzi del vino per la campagna 1976/77, ha deciso, a conclusione di lunghe e non facili discussioni protrattesi per circa un anno, un complesso di misure a breve e medio termine, volte talune a frenare l'espansione delle superfici viticole ed a perseguire il miglioramento qualitativo della produzione ed altre alla stabilizzazione del mercato interno.

In sintesi, tra le misure a breve termine adottate dal Consiglio è da segnalare l'attuazione, con decorrenza 5 marzo 1976, di un'operazione di distillazione dei vini da tavola per 4 milioni di ettolitri, rivolta a smaltire parte delle eccedenze ed evitare l'afflusso di vini italiani sul mercato francese, a seguito della soppressione, in data 1° aprile 1976, della tassa applicata all'importazione di vini italiani in Francia.

Tale provvedimento ha consentito la distillazione in Italia di circa 1,5/2 milioni di ettolitri di vino.

Le misure a medio termine possono così riassumersi:

1. — divieto, a titolo conservativo e temporaneo, cioè dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, di nuovi impianti di vigneti, fatta eccezione per gli impianti concernenti i v.q.p.r.d. nonché quelli da effettuare

nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali di cui alla direttiva CEE 72/159 sull'ammmodernamento delle aziende agricole.

Nessuna limitazione è stata prevista per i reimpianti, per i quali sussiste tuttavia l'obbligo di usare vitigni raccomandati.

La disciplina in questione ha carattere provvisorio in quanto il Consiglio dovrà decidere — e ciò entro il 1° settembre 1978 — le misure necessarie ad assicurare l'adattamento del potenziale viticolo al fabbisogno del mercato, tenendo conto della « vocazione viticola delle regione della Comunità » e della « esistenza, in ciascuna di esse, di alternative colturali valide »;

2. — concessione, per le campagne dal 1976/77 al 1978/79, di un premio per favorire l'estirpazione dei vigneti coltivati con vitigni di scarso pregio, in particolare i vitigni temporaneamente autorizzati e gli ibridi produttori diretti. L'importo del cosiddetto « premio di riconversione » — di 1.500 unità di conto ad ettaro per il primo anno, ridotto poi di 100 e 200 unità di conto rispettivamente nel secondo e nel terzo anno — è a carico del FEOGA nella misura del 50 per cento delle spese imputabili, entro un massimale di 740 unità di conto per ettaro.

Al fine di realizzare il miglioramento qualitativo della produzione, si è provveduto ad aumentare di mezzo grado la gradazione alcolometrica naturale ed effettiva dei vini da pasto (fatta eccezione per talune zone) e dei vini di qualità; è stata poi decisa l'eliminazione entro il 1983, dei vitigni contemporaneamente autorizzati ed entro il 1979 degli ibridi produttori diretti; infine, è stato introdotto il divieto di commercializzare i vini ottenuti con uve da tavola che, pertanto, dovranno essere avviati alla distillazione nell'ambito delle superprestazioni viniche.

Le misure di sostegno del mercato attualmente previste dal regolamento CEE 816/70 sono state opportunamente rafforzate.

In particolare:

— è stato instaurato un regime di distillazione preventiva facoltativa per

qualsiasi vino da pasto, eccetto i vini provenienti da uve da tavola e da ibridi produttori diretti;

— sono state adottate norme più severe in materia di prestazioni viniche e sono state instaurate prestazioni viniche supplementari o superprestazioni (cioè quelle che superano il tasso massimo del 10 per cento). Sono esentate da quest'ultimo regime le zone « A » e « B » (Germania-Lussemburgo) ed i vini di qualità (v.q.p.r.d.), mentre esso sarà applicato nel nostro Paese unicamente mediante distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve da tavola. Il tasso della superprestazione vinica varierà dallo zero al 6 per cento e sarà stabilito annualmente in base ai dati del bilancio di previsione.

Se le due cennate misure — distillazione preventiva e superprestazione vinica — non risultassero sufficienti a garantire il mantenimento dei corsi di mercato ad un livello superiore al prezzo di scatto per l'intervento, si farà ricorso a misure complementari di fine campagna (stoccaggio o distillazione).

Anche la protezione esterna del mercato comunitario è stata rafforzata, attraverso l'adozione di norme (regolamento n. 1393/76 della Commissione) con cui si è data pratica attuazione alla normativa generale del Consiglio (regolamento 2506/75) intesa ad assicurare una più corretta applicazione della disciplina dei prezzi di riferimento.

Merita, infine, di essere citato il provvedimento relativo alla « designazione e presentazione dei vini e dei mosti », adottato dalla Commissione per perfezionare le norme già varate dal Consiglio nel 1974 in tale materia.

Si tratta di una normativa importante, la cui finalità è la valorizzazione dei prodotti vinicoli, la loro migliore conoscenza e, quindi, una più oculata scelta da parte dei consumatori.

In definitiva, si può concludere che le modifiche ed i complementi apportati alla disciplina comunitaria del settore vitivini-

colo tendono ad aumentare la garanzia di reddito dei viticoltori, a perseguire un più spinto miglioramento qualitativo della produzione, a standardizzare la designazione e presentazione dei prodotti vinicoli per meglio orientare le scelte dei consumatori ed, infine a meglio difendere la produzione comunitaria dalle importazioni dai Paesi terzi.

Qualche breve cenno va poi dedicato alla situazione del mercato del vino. Quest'anno la produzione comunitaria è stimata, sulla base di dati ancora non definitivi, intorno ai 140/145 milioni di ettolitri (70 milioni in Francia; 60/62 milioni in Italia; 6/8 milioni in Germania e 150/200.000 ettolitri in Lussemburgo), pressoché pari a quella dell'anno scorso, con la differenza però che in Francia la produzione 1976 appare superiore del 7-8 per cento rispetto a quella del 1975, mentre in Italia è da prevedere un calo del 10/15 per cento.

Globalmente, nella Comunità si dovrebbe avere una disponibilità totale — comprese le giacenze di circa 65 milioni di ettolitri — intorno ai 200 milioni di ettolitri, che rappresentano circa 20-25 milioni di ettolitri in meno rispetto alla scorsa campagna e circa 20 milioni in meno rispetto al dato medio dell'ultimo quinquennio.

La conseguenza di questo sensibile miglioramento della situazione si è manifestato già positivamente sul livello delle quotazioni di mercato.

#### *Zucchero.*

Il 1976 rappresenta per il settore bieticolo-saccarifero il ritorno alla normalità.

Il fatto che la Comunità, dopo la penuria di zucchero subita nei due anni precedenti sia in grado quest'anno, sulla base della produzione interna e delle forniture dei Paesi ACP, di soddisfare non solo il fabbisogno comunitario, ma anche di esportare determinate quantità di zucchero, costituisce il segno tangibile che la politica comune seguita nel settore ha dato risultati positivi.

Allo scopo peraltro di evitare in futuro le difficoltà di approvvigionamento registrate negli anni dal 1973 al 1975, il Consiglio ha ritenuto opportuno istituire un « regime di scorta minima », cioè l'obbligo per le imprese saccarifere della Comunità di costituire una scorta pari al 10 per cento della quota di base assegnata ad ogni singola impresa.

Per quanto riguarda l'aumento dell'8 per cento del prezzo dello zucchero, si ritiene di evidenziare che il produttore italiano, per effetto delle due svalutazioni della lira verde (la prima del 6 per cento e la seconda del 6,023 per cento) ha beneficiato di un aumento nettamente superiore a quello dei produttori degli altri Paesi. Se poi si considera l'aumento dell'aiuto nazionale da 5,9 a 9,9 unità di conto per tonnellata di bietola, si può concludere che la remunerazione assicurata al produttore (lire 3.300 per quintale di bietola) è tale da evitare, come si è verificato per la decorsa campagna 1975/76, l'intervento dello Stato sotto forma di integrazione straordinaria di prezzo.

Giova precisare che l'aiuto nazionale di 9,9 unità di conto sarà applicato anche alle 100.000 tonnellate che limitatamente alla corrente campagna per il nostro Paese è stato autorizzato a produrre in aggiunta alla normale quota di base, che è di 12,3 milioni di quintali.

Circa la natura esatta di questo quantitativo supplementare e cioè se dovesse considerarsi come rientrante a tutti gli effetti nella quota di base (quota A) ovvero come rientrante nella quota B, e quindi, come tale da assoggettare al pagamento della « taxa alla produzione », che grava sullo zucchero B, sono insorte non poche difficoltà in sede interpretativa delle decisioni del Consiglio.

Una soluzione di compromesso è stata alla fine trovata, ponendo il contributo alla produzione a carico del bilancio nazionale anziché dei produttori.

La quota massima (quota A + quota B) della produzione comunitaria è stata fissata, come accennato innanzi, per la campa-

gna 1976/77, al 135 per cento della quota di base (o quota A), mentre per la precedente campagna essa era del 145 per cento.

Venuto meno il pericolo di penuria e considerato che dall'agosto 1975 la Comunità ha ripreso ad esportare sui mercati terzi (da tale data al novembre 1976, sono stati esportati 1,2 milioni di tonnellate), il Consiglio ha ritenuto opportuno non incentivare eccessivamente la produzione di zucchero in eccedenza delle quote di base.

Meritano poi di essere segnalate le decisioni del Consiglio relative alle importazioni dello zucchero cosiddetto preferenziale.

Sono state cioè adottate le disposizioni regolamentari che estendono ai quantitativi di zucchero importati in regime preferenziale dai Paesi ACP talune norme applicate alla produzione comunitaria.

Si tratta, in particolare, dell'applicazione allo zucchero ACP del regime della scorta minima nonché del regime delle riscossioni e dei rimborsi per le spese di magazzino.

#### *Tabacco greggio.*

Sul mercato della Comunità, come su quello mondiale, è continuata la favorevole evoluzione degli investimenti e della produzione. Si è manifestata una certa difficoltà di collocamento per il raccolto 1975 specialmente per talune varietà italiane, dovuta in gran parte alla preponderanza dell'offerta rispetto alla domanda.

#### *Regime dei prezzi e dei premi di prima trasformazione.*

Tenuto conto della situazione generale del mercato il Consiglio dei Ministri della CEE ha deciso per il tabacco aumenti dei prezzi di obiettivo e di intervento, in media, inferiori a quelli accordati agli altri prodotti agricoli. Tali aumenti, tuttavia, sono stati differenziati a seconda della reale situazione di mercato dei diversi gruppi varietali.

I premi di prima trasformazione, invece, hanno beneficiato di aumenti più consistenti; specialmente quelli relativi a varietà che hanno incontrato serie difficoltà di collocamento.

Da segnalare che l'aumento dei prezzi e dei premi è risultato superiore per le varietà italiane, per effetto del recupero della svalutazione della lira (12 per cento).

Sono state, inoltre, studiate e messe in applicazione nuove norme regolamentari per una migliore definizione del prodotto, ai fini del pagamento del premio di prima trasformazione, da parte degli organismi di intervento. In particolare sono stati emanati tre regolamenti per:

— stabilire il limite massimo di umidità ammesso per la determinazione del peso netto del prodotto greggio;

— definire il metodo necessario alla determinazione del tasso di umidità del tabacco greggio;

— stabilire il limite massimo delle perdite ammesse nella prima trasformazione da greggio in foglia a greggio in colli.

#### *Interventi di mercato.*

Nel corso del 1976 non sono stati ancora operati ritiri dal mercato da parte dell'AIMA. Si prevede, tuttavia, che verso la fine dell'anno potranno essere consegnati all'organismo d'intervento quantitativi abbastanza consistenti di tabacco, specialmente di varietà levantine e di varietà Burley.

All'inizio dell'anno la Commissione CEE ha provveduto, con la procedura del Comitato di gestione, ad effettuare gare per la vendita di una partita di tabacco greggio dei raccolti 1970 e 1971 a suo tempo ritirata dal mercato.

Il prodotto in questione è stato venduto sul mercato esterno con tutte le precauzioni necessarie per evitare influenze negative sulla commercializzazione attraverso i normali circuiti.

Sempre con la procedura del Comitato di gestione è stato approntato e messo in applicazione un regolamento che integra e migliora le norme per le vendite all'asta dei tabacchi ritirati dagli organismi di intervento.

*Restituzioni all'esportazione.*

Sono stati predisposti e messi in applicazione i regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione per il prodotto di raccolto 1974 e 1975, con apprezzabili miglioramenti, a favore delle varietà italiane, sia per quanto riguarda gli importi che le destinazioni del prodotto.

Detti miglioramenti sono stati stabiliti anche per riequilibrare l'aumentata concorrenzialità del prodotto proveniente da taluni paesi in via di sviluppo, ai quali la CEE ha concesso riduzioni tariffarie nel quadro delle « preferenze generalizzate ».

*Settore ortoflorofrutticolo.*

Nel 1976, per quanto si riferisce al settore ortoflorofrutticolo, oltre ai normali numerosi provvedimenti di routine quali, ad esempio, quelli per la fissazione dei diversi livelli di prezzo dei prodotti regolamentati (riferimento-base-acquisto), sono stati predisposti ed approvati importanti regolamenti, sia nel comparto degli ortofrutticoli freschi e trasformati, sia nel settore dei fiori.

*Ortofrutticoli freschi.*

Per favorire lo smaltimento dei quantitativi di arance di alcune varietà a polpa pigmentata (arance sanguigne) oggetto di intervento da parte delle organizzazioni di produttori, è stata prevista la possibilità della cessione di tale frutta — sino ad un massimo di 25 mila tonnellate — alle industrie di trasformazione, a mezzo di gare indette dall'Organismo italiano all'uopo designato, l'AIMA.

È stato adottato un provvedimento relativo alla concessione di un premio per l'estirpazione di piantagioni di meli e peri delle varietà « Golden delicious », « Star-king delicious », « Imperatore » e « Passacrassana ». Ciò per incoraggiare i produttori comunitari a rinunciare, totalmente o in parte, ad impianti il cui prodotto denun-

cia ancora, sui mercati di consumo, uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, cosa che provoca, ogni anno, la formazione di eccedenze di tali frutti, destinate per la maggior parte, alla produzione di alcool o alla distruzione.

Per favorire il collocamento di alcune importanti produzioni ortofrutticole sui mercati dei Paesi terzi, sono state concesse le seguenti restituzioni all'esportazione (unità di conto per quintale netto — valore dell'unità di conto lire 963):

— arance delle varietà Moro, Tarocco e Sanguinello .....	6,60
arance di altre varietà .....	4,40
mandarini .....	6,00
limoni diretti verso Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale .....	2,50
limoni diretti verso altri Paesi terzi .	1,44
uva da tavola prodotta in serra .....	16,00
uva da tavola prodotta in pieno campo .	6,00
.....	3,00-7,00
noci in guscio .....	10,00
nocciole sgusciate .....	8,00
mandorle sgusciate .....	8,00
mele (a seconda delle destinazioni) .....	.....
.....	3,00-7,00
pesche .....	8,00
pomodori .....	4,00

Inoltre, per rendere concorrenziali, sui mercati della CEE, i prezzi degli agrumi italiani nei confronti di quelli delle analoghe produzioni degli altri Paesi produttori, in particolare di quelli del bacino mediterraneo, sono stati determinati, per la campagna 1976/77, i seguenti premi di commercializzazione (premi di penetrazione):

Arance: varietà Moro, Tarocco, ecc.	8,42
unità conto pari a lire 8.108;	
Sanguinello	7,23 unità conto pari a lire 6.962
Sanguigno e Biondo c.	4,65 unità conto pari a lire 4.574
Mandarini	7,23 unità conto pari a lire 6.962
Clementine	4,21 unità conto pari a lire 4.054
Limoni	5,10 unità conto pari a lire 4.911



Infine sono state aumentate, nelle misure seguenti, le compensazioni finanziarie per le arance destinate alla trasformazione industriale:

	Campagna 1975-76		Campagna 1976-77	
	u.c. q.le	L./q.le (857)	u.c. q.le	L./q.le (963)
Classe I	4,70	4.027,90	5,30	5.103,90
Classe II	3,40	2.913,80	3,90	3.755,70
Classe III	2,10	1.799,70	2,50	2.407,50

*Ortofrutticoli trasformati.*

Per il concentrato di pomodoro, per il quale, come è noto, si instaurò, nel 1975, il sistema del prezzo minimo per le importazioni nell'area comunitaria di prodotto proveniente dai Paesi terzi, tale prezzo minimo è stato, nel corrente anno, aggiornato e portato da 600 unità di conto/tonnellata a 640 unità di conto/tonnellata per i vecchi Stati membri, e da 400 a 480 unità di conto/tonnellata per i nuovi Stati membri.

Anche la Grecia è stata assoggettata al rispetto del prezzo minimo nella misura di 587 unità di conto/tonnellata. Per le esportazioni di concentrato nei vecchi Stati membri e di 440 unità di conto/tonnellata per quelle dirette nei nuovi Stati membri.

In materia di restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi sono stati elevati, nel corso dell'anno, i livelli precedentemente in vigore per i derivati del pomodoro (da 15 a 20 unità di conto/quintale per concentrato; da 5 a 12 unità di conto/quintale per i pelati).

Inoltre le esportazioni di pomodoro pelati verso i nuovi Stati membri della Comunità godono, a partire da quest'anno, di un premio di 3 unità di conto/quintale, mentre per il concentrato il premio alla esportazione, già in vigore in precedenza, è attualmente di 10 unità di conto/quintale.

*Prodotti floricoli.*

Nel 1976 hanno avuto applicazione tre regolamenti CEE (3279/75 e 3280/75 del 16

dicembre 1975, 3353/75 del 23 dicembre 1975), che prevedono, per il settore floricolo, le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

In particolare detti regolamenti, fermo restando il principio della liberalizzazione nei confronti delle esportazioni floricole dai Paesi terzi, definiscono un sistema di sorveglianza e di controllo su dette importazioni al fine di difendere il mercato floricolo comunitario attraverso:

a) il mantenimento (per gli Stati che ne fruivano al 1° gennaio 1974) dei regimi nazionali per rose e garofani fino al 31/12/1977;

b) l'inclusione di tutti i prodotti del capitolo 6 nell'ambito di applicazione del regolamento CEE 109/70 del 19 dicembre 1969 (regime comune di sorveglianza applicabile alle importazioni dai Paesi a commercio di Stato) e del regolamento CEE 1439/74 del 4 giugno 1974 (regime comune applicabile alle importazioni);

c) la possibilità di instaurare un sistema di controllo, attraverso certificati di importazione corredati di cauzione, mediante la procedura (Comitato di gestione) di cui al punto 14 del regolamento CEE 234/68 del 27 febbraio 1968);

d) la facoltà di ricorrere, in caso di grave perturbazione del mercato comunitario dovuta alle importazioni dai Paesi terzi, all'applicazione di particolari misure cautelative determinate nella cessazione del rilascio dei titoli d'importazione o nel rigetto delle relative domande per quanto concerne i prodotti sottoposti al regime dei certificati d'importazione, mentre, per i prodotti non soggetti a tale regime, il provvedimento previsto consiste nella sospensione, parziale o totale delle importazioni.

Nel corso del 1976, inoltre, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CEE 234/68 del 27 febbraio 1968 (organizzazione comune di mercato dei prodotti floricoli) è stato indicato l'Istituto nazionale per il commercio

con l'estero quale organismo nazionale incaricato del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

#### *Olio d'oliva.*

È nota l'importanza che l'olivicoltura riveste nell'economia agricola italiana e in particolare nelle regioni dove la produzione è concentrata. In Puglia, in Calabria e in Sicilia, per esempio, l'andamento del raccolto delle olive costituisce uno dei fattori principali del bilancio economico regionale: il settore, inoltre, riveste importanza fondamentale per numero di aziende coltivatrici, manodopera impiegata e attività industriali connesse.

Queste considerazioni giustificano l'interesse da noi attribuito al problema dei prezzi comunitari per l'olio d'oliva per la campagna 1976-77. Di fronte alla proposta della Commissione di aumentare del 3 per cento sia il prezzo indicativo alla produzione sia il prezzo indicativo di mercato — cioè di elevare il primo da 185 a 190,55 unità di conto/quintale e il secondo da 149,96 a 155,14 unità di conto/quintale — in modo da lasciare immutata l'integrazione di prezzo rispetto a quella della precedente campagna (35,04 unità di conto/quintale), si è ottenuto attraverso la diminuzione del prezzo indicativo di mercato, un aumento a 40,11 unità di conto/quintale dell'integrazione. Questa pertanto, a partire dal 1° novembre 1976 è passata, per effetto anche del mutato rapporto di conversione dell'unità di conto in lire, da lire 30.029/quintale a lire 38.625/quintale per l'olio prodotto nella campagna 1976/77.

Si ritiene di ricordare che il settore in causa ha subito nel 1976 una grave crisi, dovuta essenzialmente alla contrazione del consumo dell'olio di oliva, sottoposto sempre più alla concorrenza degli oli di semi, e alla notevole disponibilità di prodotto del mercato.

Infatti, la commercializzazione dell'olio è stata caratterizzata, fino all'agosto 1976, da un'accentuata stagnazione della domanda, che ha determinato una evoluzione dei prezzi intorno a livelli vicini a quelli dell'intervento.

Ne è conseguito che il produttore olivicolo è stato costretto a consegnare l'olio all'intervento e l'AIMA ha dovuto così effettuare acquisti, nel corso del 1976, per oltre 850.000 quintali.

Tale situazione, estremamente pesante per la Comunità sotto il profilo finanziario, per gli oneri relativi a carico del FEOGA, ha indotto la Comunità ad adottare misure di contenimento delle importazioni dai Paesi terzi, per evitare che la depressione del mercato si aggravasse ulteriormente.

In particolare, il regime degli scambi con i Paesi terzi è stato modificato dal maggio scorso, nel senso che le importazioni sono ora consentite soltanto in relazione alle quantità per le quali l'importatore offra un prelievo di entità pari o superiore ad un prelievo minimo fissato dalla Commissione.

Tale sistema consente di regolare meglio l'afflusso dell'olio dall'esterno, in base all'effettiva situazione del mercato e avuto riguardo, soprattutto, al reale fabbisogno d'olio d'oliva nella Comunità.

Pertanto, dal mese di settembre si è verificata una improvvisa variazione di tendenza, con aumenti dei prezzi sul mercato, dovuti essenzialmente ad un imprevisto incremento della domanda da parte dei settori industriale e commerciale, connessa probabilmente all'entrata in vigore dei nuovi prezzi dal 1° novembre e alle previsioni di uno scarso raccolto di olive per la campagna 1976/77.

Allo scopo di controllare e neutralizzare gli effetti negativi di questa ascesa dei prezzi, è stata invocata ed ottenuta l'adozione di regolamenti comunitari per la messa in vendita dell'olio detenuto dall'organismo d'intervento.

Essendosi però constatato, in base alle gare effettuate nei mesi di agosto e settembre 1976, che il sistema dell'aggiudicazione

al miglior offerente poteva dar luogo a manovre speculative, sono state richieste apposite modifiche alla normativa comunitaria.

In particolare, questa ora prevede la possibilità di stabilire delle quantità massime di prodotto aggiudicabili ad ogni singolo operatore e l'obbligo, per l'acquirente, di immettere al consumo il prodotto acquistato entro un periodo ben determinato.

Altra modifica di notevole interesse introdotta nella regolamentazione comunitaria può essere considerata quella riguardante una migliore articolazione dei coefficienti di maggiorazione e diminuzione dei prezzi d'intervento applicabili alle qualità d'olio diverse dalla qualità *standard* (fino 3°). Si è voluto così premiare la produzione delle qualità più pregiate d'olio (extra vergine 0,7 acidità massima). Per questo tipo di olio, infatti, il coefficiente di maggiorazione è stato aumentato da lire 18.854 a lire 24.075 al quintale.

A conclusione di quanto sopra, giova sottolineare che nella Comunità la produzione di olio d'oliva è assicurata quasi totalmente dal nostro Paese (lo 0,5 per cento dalla Francia). Le superfici occupate dagli oliveti si aggirano sui 2,3 milioni di ettari (2.280.000 ettari in Italia e 38.000 in Francia), con una produzione che oscilla, a seconda delle annate, tra i 4 e i 5,5 milioni circa di quintali di olio.

Il mercato comunitario è deficitario d'olio d'oliva e la Comunità ne è il principale importatore nel mondo.

Principale produttore e importatore della Comunità, il nostro Paese è anche il maggior consumatore d'olio d'oliva: ciò spiega la ridotta consistenza degli scambi intercomunitari e anche della corrente esportativa verso i Paesi terzi.

#### *Cereali.*

La campagna 1975/76 è stata caratterizzata da una ripresa generale delle disponibilità mondiali e conseguentemente da una inversione di tendenza dei prezzi internazionali che si sono progressivamente riassetati su livelli sensibilmente inferiori a quelli comunitari.

Dopo la situazione di penuria verificatasi nella campagna 1973/74, il mercato comunitario ha registrato nuovamente eccedenze di grano tenero, grano duro, orzo e riso: eccedenze al cui collocamento si è provveduto ricorrendo al meccanismo delle « restituzioni all'esportazione » verso i Paesi terzi ed a quello dell'« aggiudicazione » del prodotto all'intervento mediante gare comunitarie, da destinare sia all'esportazione sia al mercato interno.

Le restituzioni all'esportazione hanno interessato essenzialmente il grano tenero (tonnellate 3,3 milioni), l'orzo (tonnellate 1,5 milioni), il riso (tonnellate 340.000 circa), le farine di grano tenero (tonnellate 1,6 milioni) e i prodotti trasformati (tonnellate 1,1 milioni).

Le quantità aggiudicate con il sistema delle gare sono state dell'ordine di circa 1,9 milioni di tonnellate per il grano tenero, 101.000 tonnellate per il grano duro e 330.000 per l'orzo.

Una modifica importante della regolamentazione comunitaria dei cereali è stata introdotta, allo scopo di separare nettamente il « grano tenero panificabile » da quello foraggero e ciò per scoraggiare l'ulteriore diffusione delle varietà di quest'ultimo, caratterizzato da più alti rendimenti agronomici ma di difficile collocamento sia sul mercato interno sia quello internazionale.

Poiché la produzione di grano tenero foraggero, in pratica destinata all'intervento, aveva raggiunto in taluni Paesi livelli elevati (anche il 30 per cento della produzione globale), il Consiglio ha penalizzato tale tipo di grano, allineandolo completamente, a partire dalla campagna 1977-78, al prezzo dei cereali foraggeri e introducendo — già per la corrente campagna — una riduzione del relativo prezzo d'intervento di 15 unità di conto la tonnellata rispetto a quello del grano tenero panificabile.

Ovviamente, per distinguere l'un tipo di grano dall'altro si è dovuto procedere alla fissazione di criteri idonei a individuare il relativo grado di panificabilità.

La messa a punto di questo sistema è risultata alquanto laboriosa: un compromesso è stato raggiunto nel senso che il cosiddetto *backing test* o prova di panificabilità verrà applicata solo in una prima fase, in attesa che ulteriori studi e sperimentazioni siano compiuti.

Questo allineamento del prezzo del grano tenero foraggero a quello degli altri cereali per uso zootecnico rientra nel quadro della nuova politica di prezzi che la Commissione intende perseguire e che è ispirata all'obiettivo di pervenire, tra due anni, ad un prezzo d'intervento unico per tutti i cereali foraggeri, compreso il grano tenero, ed ad un prezzo particolare per il grano da panificazione. Per quest'ultimo verrebbe istituito un prezzo di riferimento, che funzionerebbe da indice per l'adozione eventuale di misure d'intervento; in altri termini, l'intervento non sarebbe più automatico, come oggi, ma subordinato a determinate condizioni.

Anche per il « grano duro » si sono rese necessarie delle modifiche al regime dell'integrazione di prezzo, a causa dell'estensione della coltura in aree a resa unitaria elevata ma con risultati scadenti sul piano qualitativo, tanto da creare problemi di eccedenza.

L'aiuto, che prima veniva corrisposto in base alle quantità prodotte, viene ora concesso per ettaro di superficie coltivata e differenziato per grandi regioni di produzione (zone del gruppo A — zone del gruppo B) in rapporto a parametri di rendimento medi identificati per un triennio.

In tale contesto il nostro Paese ha ottenuto non solo il riconoscimento di un aiuto a carattere obbligatorio, anziché facoltativo come aveva proposto la Commissione, ma anche la corresponsione dell'importo massimo (50 unità di conto) a tutte le zone produttive dell'Italia centro-meridionale e delle isole.

Per far fronte, poi, alle contingenti difficoltà di collocamento sul mercato della produzione nazionale di grano duro, difficoltà conseguenti all'avverso andamento

stagionale, sono state ottenute deroghe alla normativa comunitaria dell'intervento per quanto concerne le caratteristiche qualitative e quantitative dei lotti di merce, e in particolare l'aumento del tasso di bianconatura e la riduzione del limite quantitativo minimo.

Misure restrittive sono state infine adottate per contenere l'espansione, nell'area comunitaria, delle varietà di difficile collocamento, generalmente avviate all'interno: la varietà Durtal, coltivata in Francia, è stata infatti penalizzata all'atto della vendita all'organismo d'intervento.

Il collocamento delle eccedenze è stato agevolato dall'esecuzione del grano duro dal meccanismo degli importi compensativi monetari, esclusione che ha reso più gravosa l'importazione e favorito invece l'esportazione sotto forma di semola e di pasta.

Per quanto concerne il settore del « riso » è stata rivendicata ed ottenuta una maggiore preferenza del riso italiano ed è stato migliorato anche l'importo di protezione della trasformazione industriale che grava sull'importazione, così da assicurare una più efficace competitività del nostro riso nell'area dei Paesi non produttori.

Modifiche di rilievo sono intervenute anche nel settore dei « prodotti amidacei »: la restituzione alla produzione per un derivato di questa produzione, il glucosio ad alto tenore di fruttosio, forte concorrente del saccarosio da bietola nelle utilizzazioni industriali, è stata diminuita per la campagna 1976/77, in vista della sua completa soppressione per la prossima campagna.

Infine, la particolare situazione di approvvigionamento di cereali, in cui si è trovata la Comunità a causa delle vicende stagionali, siccità ed eccesso di piovosità a seconda delle regioni, ha richiesto — come si è accennato innanzi — l'adozione di misure eccezionali per fronteggiare la penuria di alimenti per il bestiame.

Al nostro Paese è stata assicurata la fornitura di 100.000 tonnellate di cereali foraggeri, detenuti dagli organismi d'intervento degli altri Paesi.

Inoltre, per prevenire fenomeni di speculazione e di accaparramento è stato autorizzato il trasporto in Italia di 300.000 tonnellate di grano tenero e la vendita di 100.000 tonnellate dello stesso prodotto a prezzo « sociale », in deroga alla vigente normativa in materia di intervento.

*Semi oleosi.*

In linea di massima anche nella campagna 1976/77 risulta riconfermata la regolamentazione comunitaria della campagna precedente.

I prezzi, indicativo e d'intervento, per i semi oleosi, sono modificati come segue:

	Prezzo indicativo u.c./q.le		Prezzo d'intervento u.c./q.le	
Semi di colza e ravizzone	da 25,53 (lit. 21.879)	a 27,57 (lit. 25.805)	da 24,79 (lit. 21.256)	a 26,77 (lit. 25.779)
Semi di girasole	da 26,51 (lit. 22.719)	a 28,63 (lit. 27.570)	da 25,74 (lit. 22.059)	a 27,80 (lit. 26.771)

Per i semi di colza e ravizzone viene applicato un regime speciale di importi compensativi monetari, denominati importi differenziali, che sono previsti soltanto per la produzione comunitaria di detti semi.

*Semi di soia.*

Per questi semi viene accordata una integrazione di prezzo calcolato forfetariamente per ettaro, quando il prezzo medio del mercato mondiale è inferiore al prezzo obiettivo.

Per la campagna 1976/77 il prezzo d'obiettivo è stato elevato da 26 unità di conto/quintale (lire 22.282) a 28,46 unità di conto/quintale (lire 27.406).

A partire dalla fine del mese di marzo scorso la Comunità ha inteso assicurare lo smaltimento di circa 400.000 tonnellate di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi di intervento, attraverso un regime di abbinamento con le sostanze proteiche. Si sono così assoggettati i semi oleosi e panelli sia di produzione comunitaria che importati ad un sistema di cauzionamento per facilitare la vendita della quantità di latte scremato in polvere eccedentario.

*Fibre tessili.*

Per quanto concerne:

— *i semi di cotone*, l'aiuto forfettario è stato elevato da 96 unità di conto (lire 82,272) a 103,20 (lire 99.381);

— *la canapa*, l'aiuto forfettario è stato elevato da 161,90 unità di conto (lire 138.748) a 174,04 (lire 167.600);

— *il lino*: per il tessile è stato mantenuto l'aiuto forfettario di 188,15 unità di conto (lire 171.188) per ettaro di superficie coltivata, mentre per il *lino da seme* è stato adottato, a partire dalla campagna 1976/77, lo stesso sistema di misura pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo comunitario ed il prezzo medio del mercato mondiale applicabile ad un rendimento indicativo stabilito dalla Comunità per ettaro di superficie investita a semi di lino.

Per la citata campagna di commercializzazione 1976/77 è stato, inoltre, fissato un aiuto minimo garantito, per ettaro di superficie coltivata a semi di lino, di 125 unità di conto (lire 120.375).

*Bachi da seta.*

L'aiuto per telaino di seme bachi è stato elevato da 36,5 unità di conto (lire 31.280) a 40 unità di conto (lire 38.520). Inoltre è stato concesso un ulteriore aiuto di 15 unità di conto (lire 14.445) per telaino di seme bachi agli allevatori che intendono commercializzare i bozzoli da loro prodotti tramite una associazione riconosciuta.

*Uova e pollame.*

In sede comunitaria la gestione dei regolamenti di mercato relativi ai prodotti in

esame si è limitata alla periodica revisione dei prezzi limite, dei prelievi e delle restituzioni, nonché alla fissazione di prelievi e delle restituzioni, incluso quelli supplementari nei confronti di quei Paesi terzi esportatori a prezzi anomali (inferiori cioè al prezzo limite).

Si rileva inoltre che, per il settore del pollame, è in corso di studio e definizione presso gli organi del Consiglio il progetto di regolamento relativo alle norme di commercializzazione del pollame congelato o surgelato, analogamente a quanto realizzato nel settore delle uova già dal 1968.

Sembra di imminente definizione lo stralcio di detto progetto per quanto riguarda il tenore di acqua nei galli, galline e polli congelati o surgelati.

La disciplina del tenore d'acqua è necessaria ad evitare frodi nel commercio del pollame congelato o surgelato nel caso di un contenuto artificioso d'acqua, che ne farebbe aumentare il peso.

#### *Sementi.*

Le sementi assumono sempre maggiore importanza tra i mezzi di produzione a disposizione dell'agricoltura e trovano una importante qualificazione come mezzo strategico di una efficace tecnica di produzione.

I prodotti sementieri sono considerati dalla Comunità sia sotto l'aspetto normativo-tecnico regolando, con opportune direttive, le caratteristiche tecniche e morfologiche delle sementi e la loro commercializzazione; sia sotto l'aspetto economico instaurando un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, con lo scopo di assicurare la stabilità del mercato medesimo nonché un equo reddito agli agricoltori.

L'aspetto normativo-tecnico è curato dal Comitato permanente « regolamentazione in materia di sementi e materiali di moltiplicazione », la cui attività nel 1976 ha riguardato principalmente:

— contatti a livello tecnico con alcuni Paesi terzi al fine del riconoscimento

dell'equivalenza dei sistemi di controllo e di certificazione delle sementi di quei Paesi con i sistemi comunitari, in modo da ampliare l'area degli scambi;

— riconoscimento e termine di detta equivalenza per i seguenti Paesi: Australia, Finlandia, Grecia, Israele, Jugoslavia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Austria, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Spagna, Sud Africa, Cecoslovacchia, Turchia, Ungheria e Stati Uniti d'America e riordino di alcune disposizioni di ordine tecnico e amministrativo relativo a detto riconoscimento;

— l'organizzazione di campi comparativi comunitari al fine di armonizzare i criteri e i metodi degli accertamenti tecnici per l'iscrizione delle varietà nei registri e per la certificazione delle sementi nell'ambito dei Paesi della Comunità.

In Italia sono stati impiantati i campi comparativi del mais e del pomodoro; in tutti i campi è risultato che i metodi di iscrizione e certificazione sono conformi alle normative comunitarie in materia;

— l'esame di alcuni Stati membri per ottenere deroghe temporanee alla commercializzazione di prodotti sementieri con requisiti ridotti, per sopperire alla carenza comunitaria di determinate sementi conformi alle direttive;

— presa di posizione comunitaria ai fini delle trattative per l'applicazione della certificazione delle sementi di mais nell'ambito dei sistemi di certificazione dell'OCSE;

— presa di posizione comunitaria in sede di riunione annuale dell'ECE sulla normalizzazione dei sistemi di certificazione della patata da seme.

Per quanto riguarda l'aspetto economico i regolamenti comunitari hanno previsto un'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, i cui obiettivi più importanti sono l'approvvigionamento dei mercati e l'assicurare un reddito equo ai produttori agricoli.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

— un regime di aiuti alla produzione di sementi certificate di alcune specie foraggere;

il controllo dei prezzi all'importazione di sementi di mais ibrido ai fini dell'eventuale applicazione di una tassa compensativa qualora detti prezzi risultassero inferiori a quelli di riferimento.

Nel 1976 l'attività del Comitato di gestione sementi ha riguardato:

— la fissazione dei prezzi di riferimenti dei vari tipi di mais ibrido da seme per la campagna di commercializzazione 1976/77;

— l'esame dell'entità dell'aiuto da accordare alle singole specie previste, tenuto conto del loro grado di carenza nell'ambito comunitario e la fissazione di detto aiuto.

#### *Fitopatologia.*

È proseguito l'esame del testo e di alcuni allegati della Direttiva del Consiglio che stabilisce « misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali » in funzione delle richieste a suo tempo formulate dai tre nuovi Stati membri (Danimarca, Irlanda e Regno Unito) e allo scopo di togliere tutte le riserve d'attesa che erano state avanzate un po' da tutti gli Stati membri.

Molto spazio è stato occupato dalla messa a punto degli elenchi dei parassiti da includere nella direttiva in parola per quanto riguarda, in particolare, le sementi foraggere, le patate (da seme e da consumo) — avendo cura di evitare incompatibilità con le norme applicative delle direttive sementi — delle piante da frutta, degli ortaggi; inoltre sono stati messi a punto alcuni testi riguardanti i requisiti da richiedere nei controlli ufficiali da eseguirsi nei campi di produzione dei vegetali, specie di quelli destinati alla riproduzione.

Tra i parassiti inclusi, con possibilità di particolari restrizioni, nella direttiva, che

hanno diretta attinenza con le esportazioni di ortofrutticoli italiani figurano:

— cocciniglia di S. José (per la frutta e le piante da riproduzione appartenenti alle rosacee);

— dorifora della patata (per le patate, anche se da consumo o da industria e le verdure a foglie, cioè insalate e spinaci);

— la tortrice del garofano (per i fiori recisi di garofano e di crisantemo).

Ci si è costantemente orientati nell'appoggiare, ove ciò risultasse tecnicamente possibile per le obiettive condizioni di ambiente e di operabilità, le posizioni della Commissione, la quale d'altra parte, ha sempre cercato di difendere, salvo in casi in cui recenti acquisizioni scientifiche abbiano consigliato altre soluzioni, il testo a suo tempo approvato dai Sei.

Il testo della direttiva messa a punto dal gruppo di esperti che hanno partecipato al Gruppo di lavoro della Commissione è stato trasmesso in data 12 agosto 1976 dai Servizi della Commissione al Consiglio CEE. La direttiva detta norme comunitarie per la concessione delle autorizzazioni di fabbricazione e di vendita dei prodotti antiparassitari da immettere in commercio in tutti gli Stati membri ed è completato da una proposta separata, presentata contemporaneamente dalla Commissione, tendente a vietare l'uso di alcuni prodotti fitosanitari che hanno dimostrato di avere effetti nocivi per la salute umana ed animale o delle influenze sfavorevoli per l'ambiente (come ad esempio i cloro derivati ciclo dienico — DDT, Aldin, Dredin, Lindano; prodotti a base di mercurio, ecc.).

#### VI. — *Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.)*

##### A) SEZIONE GARANZIA

Sono stati mantenuti i rapporti finanziari in campo agricolo fra la Comunità economica europea e gli Organismi di intervento italiani (Ministero delle finanze, Intendenza di finanza, AIMA, Ente nazio-

nale risi, Cassa conguaglio zucchero) fornendo a detti organismi le somme necessarie per la liquidazione degli interventi di competenza in applicazione della politica agricola comune.

Sono stati concordati e richiesti al Comitato FEOGA gli anticipi mensili per consentire il pagamento da parte dell'intendenza di finanza delle restituzioni all'esportazione e alla produzione, nonché le sovvenzioni all'importazione di taluni prodotti oggetto della politica agricola comune. Si è provveduto, in seguito, a trasmettere la documentazione della spesa effettuata che, a tutto il mese di agosto 1976, ammonta a lire 96.875.438.700.

L'AIMA ha utilizzato gli anticipi ricevuti (dal 1° gennaio al 31 agosto lire 411.267.198.636) per interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli nei settori dei cereali, grassi vegetali, ortofrutticoli, lattiero-caseari, carni suine, carni bovine, vino, zucchero, tabacco, cotone, lino e canapa, sementi, bachi da seta.

La spesa a tutto agosto 1976 ammonta a lire 338.096.338.737 e riguarda principalmente l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, del grano duro, i premi agli acquirenti di tabacco in foglia e gli aiuti alla distillazione di vini da pasto.

Per l'olio d'oliva le spese si riferiscono principalmente alla campagna 1972/73 (lire 3.013.169.245), 1973/74 (lire 46.439.035.604) e 74/75 (lire 24.945.168.020).

Per il grano duro si riferiscono al raccolto 1972 (lire 1.641.550.955), 1973 (lire 13.516.442.010), 1974 (lire 10.325.904.215) e 1975 (lire 14.092.388.200).

Per il tabacco la spesa riguarda i raccolti dal 1971 al 1975 per un totale di lire 69.630.227.445).

Infine, per gli aiuti alla distillazione di vini da pasto la spesa a tutto agosto 1976 ammonta a lire 42.412.173.000.

Per quanto riguarda la Cassa conguaglio zucchero, gli anticipi concessi da Bruxelles nei primi otto mesi del 1976 sono stati versati parte a detta Cassa per coprire lo sbilancio fra entrate e uscite (lire 5.471.482.398) e parte al Ministero del tesoro

per il reintegro dei contributi da corrispondere alla Comunità europea a titolo di risorse proprie (lire 7.633.092.016).

L'Ente nazionale risi non ha effettuato, a tutt'oggi, alcuna operazione.

Per ciò che concerne azioni comunitarie a titolo di aiuti alimentari a Paesi in via di sviluppo, diverse ditte italiane hanno partecipato a bandi di gara indetti dalla Comunità, aggiudicandosi alcune forniture riguardanti riso e farina di grano tenero. Per dette forniture si è provveduto a richiedere a Bruxelles le somme necessarie (fino ad agosto lire 6.250.000.000) liquidando le stesse agli interessati.

Alcuni funzionari della Commissione CEE, nel corso del mese di marzo 1976, hanno effettuato presso gli Organismi di intervento italiani una missione di verifica per procedere alla chiusura delle contabilità relative agli esercizi 1968/69, 2° semestre 1969 e 1970.

Per ciò che concerne la Sezione garanzia nel bilancio 1976, compresi quelli suppletivi nn. 1 e 2, sono state previste le seguenti spese distinte per settori produttivi:

cereali	u.c.	691.800.000
riso	»	30.000.000
latte e prodotti lattiero-caseari	»	1.930.070.000
grassi	»	441.300.000
zucchero	»	270.400.000
carni bovine	»	750.400.000
carni suine	»	50.000.000
uova e pollame	»	20.000.000
ortofrutticoli	»	172.800.000
vini	»	151.100.000
tabacco	»	208.300.000
pesca	»	8.000.000
lino e canapa	»	16.600.000
sementi	»	22.000.000
luppolo	»	15.000.000
bachi da seta	»	2.000.000
foraggi disidratati	»	12.200.000
soja	»	500.000
restituzioni prodotti trasformati	»	40.000.000



VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

importi compensativi adesione	»	392.000.000
importi compensativi monetari	»	610.000.000
<b>Totale</b>		<b>u.c. 5.835.270.000</b>

L'ammontare delle anticipazioni accordate per l'anno 1976 agli Stati membri è di complessivi 5.569,8 milioni di unità di conto, di cui 1.148,9 milioni concesse all'Italia.

Poiché l'aliquota di partecipazione italiana al bilancio comunitario per detto anno è del 17,1768 per cento, i versamenti corrispondenti alle spese della sezione garanzia ammonterebbero a 965,7 milioni di unità di conto, con un saldo attivo di 192,22 milioni di unità di conto.

**B) SEZIONE ORIENTAMENTO.**

La dotazione della sezione orientamento, per i periodi dal 1964 al 1968 è stata pari a 1/3 degli stanziamenti della sezione garanzia.

Dal 1969 al 1972 l'importo annuo è stato fissato a 285 milioni di unità di conto, mentre, a decorrere dal 1973, l'ammontare è stato elevato a 325 milioni di unità di conto per anno, allo scopo di tener conto dell'ampliamento della Comunità con l'ingresso dei tre nuovi Stati membri.

Inoltre per tale sezione esistono stanziamenti accantonati, negli anni dal 1969 al 1975, con decisioni del Consiglio, per un totale di 529,8 milioni di unità di conto per il finanziamento di azioni comuni.

Tali stanziamenti saranno impegnati a partire dal momento in cui la dotazione annuale di 325 milioni non sarà più sufficiente a soddisfare gli impegni per il finanziamento delle azioni comuni.

Durante l'esercizio 1976 la Commissione ha ammesso al finanziamento comunitario:

— n. 692 progetti relativi all'anno 1975 (I e II *tranche*) per un contributo a carico della sezione orientamento di 212,6 milioni di unità di conto.

I progetti italiani ammessi a tale finan-

ziamento sono n. 155 per un importo di 59,1 milioni di unità di conto (27,8 per cento del totale);

— n. 201 progetti relativi all'anno 1976 (I *tranche*) con un contributo a carico della sezione orientamento di 73,26 milioni di unità di conto.

I progetti italiani ammessi a tale finanziamento sono 41 per un importo di 18,4 milioni di unità di conto (24,6 per cento del totale).

La situazione aggiornata degli impegni e dei pagamenti della sezione orientamento, dall'inizio del suo funzionamento (1964), si presenta come segue (in milioni di unità di conto):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
progetti individuali	1.549,5	598,0
misure particolari	279,4	276,6
azioni comuni	73,4	69,6
<b>TOTALE</b>	<b>1.902,3</b>	<b>944,2</b>

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti è la seguente:

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
progetti individuali	479,8	99,4
misure particolari	187,0	184,8
azioni comuni	0,4	0,4
<b>TOTALE</b>	<b>667,2</b>	<b>284,6</b>

L'importo totale delle spese della sezione orientamento afferenti gli impegni relativi agli esercizi dal 1964 al 1971 è stato di 621,1 milioni di unità di conto.

L'ammontare dei contributi versati dagli Stati membri è di 675,3 milioni di unità di conto, così ripartiti:

	<i>milioni di u.c.</i>
Italia	142,4
Francia	208,7
Germania	209,1
Belgio	54,5
Paesi Bassi	59,2
Lussemburgo	1,4
<b>TOTALE</b>	<b>675,3</b>

VII. — *Politica comunitaria della pesca.*

1) Il 1976 è stato caratterizzato dal tentativo di definire su basi nuove la futura politica comunitaria della pesca. In febbraio la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sui problemi posti alla Comunità dall'instaurazione — secondo una tendenza che caratterizza i nuovi orientamenti in materia di diritto del mare e che ha già avuto numerose applicazioni unilaterali — di zone economiche marittime di 200 miglia, i cui punti essenziali possono così riassumersi:

instaurazione di zone di pesca di 200 miglia intorno alle coste dei nove Stati membri;

attuazione di un sistema di gestione delle risorse ittiche attraverso una ripartizione per quote fra gli Stati membri;

creazione di una fascia costiera di 12 miglia riservata ai paesi rivieraschi;

conclusione di accordi comunitari con i paesi terzi.

Una prima analisi della Commissione — effettuata a vari livelli nelle diverse istanze comunitarie — ha consentito di chiarire gli orientamenti degli Stati membri sulle principali questioni di fondo in discussione. Su tali basi la Commissione ha presentato in settembre formali proposte al Consiglio sull'insieme dei problemi concernenti la pesca.

2) Il Consiglio si è sinora pronunciato prevalentemente sui cosiddetti « aspetti esterni » del problema, prendendo al riguardo le seguenti decisioni:

estensione da parte degli Stati membri dei limiti delle zone di pesca a 200 miglia, a partire dal 1° gennaio 1977, a largo delle loro coste nel Mare del Nord e nell'Atlantico del Nord, salvo restando la possibilità di una azione della stessa natura per altre zone, in particolare del Mediterraneo;

impegno della Comunità a negoziare accordi comunitari sia per disciplinare lo sfruttamento delle risorse ittiche da parte di taluni Paesi terzi nella zona di pesca

comunitaria, sia per garantire l'acquisizione di diritti per i pescatori comunitari nelle acque dei Paesi terzi nonché il mantenimento dei diritti esistenti;

l'impegno per una azione comune degli Stati membri da condurre in seno alle Commissioni regionali di pesca (quali ICNAF, NEAFC, ICSEAF).

Quanto alla decisione di cui al punto primo, essa è stata ratificata dalla riunione ministeriale tenutasi all'Aja il 30 ottobre 1976 e diverrà, pertanto, operante alla prevista data del 1° gennaio 1977. In tale prospettiva, il Consiglio delle Comunità, tenutosi il 20 dicembre 1976 a Bruxelles, ha riconosciuto la necessità di adottare in pari data una disciplina giuridica che regolamenti l'esercizio della pesca in quelle che diverranno acque comunitarie. Le relative proposte formulate dalla Commissione sono state sottoposte all'approvazione degli Stati membri mediante ricorso alla procedura scritta che si è esaurita prima del 25 dicembre 1976.

Quanto all'impegno di cui al secondo punto la Commissione ha tempestivamente avviato negoziati sia con i Paesi terzi interessati a continuare la pesca nelle acque comunitarie, sia con i Paesi terzi nelle cui acque taluni Paesi membri intendono proseguire l'esercizio della pesca. I negoziati con la prima categoria di paesi proseguono in modo soddisfacente (alcuni di essi sono già stati conclusi *ad referendum*), salvo quelli con l'Islanda sulla cui felice conclusione è lecito, al momento attuale, nutrire alcuni dubbi.

I negoziati con la seconda categoria di paesi, invece, non si sono potuti avviare con la necessaria tempestività atta ad evitare ogni soluzione di continuità tra lo scadere degli accordi bilaterali di pesca oggi in vigore e l'entrata in applicazione dei nuovi accordi comunitari di pesca.

Va rilevato che tale esigenza era stata particolarmente caldeggiata da parte nostra, essendo noi soprattutto interessati all'esercizio della pesca nelle acque dei Paesi terzi. Tale esigenza era stata ricono-

sciuta dalla già ricordata riunione ministeriale dell'Aja a conclusione della quale la Commissione si era, fra l'altro, impegnata a garantire l'adozione di idonee formule transitorie intese ad evitare ogni soluzione di continuità fra gli accordi bilaterali di pesca e quelli comunitari che dovranno alla scadenza dei primi subentrare.

In tale situazione la Commissione ha autorizzato i Paesi interessati ad adoperarsi in via bilaterale per assicurare ai propri pescatori la continuità dell'esercizio della pesca in attesa che le trattative per la conclusione degli accordi comunitari possano essere concluse.

Per quanto ci concerne i contatti italo-jugoslavi già avviati dovrebbero permetterci di continuare a pescare nelle acque jugoslave in virtù di uno « slittamento » a tutto il 1977 — su cui le autorità di Belgrado si sono già dichiarate d'accordo — dell'accordo bilaterale concluso nel 1975 per tre anni, ma applicato — in pratica — solo per il biennio 1975-76.

Più complessa è, invece, la situazione per quanto concerne l'esercizio della pesca nelle acque del Senegal, avendo Dakar denunciato lo scorso luglio l'accordo bilaterale in vigore fino al 17 gennaio 1977. Comunque, prima di tale data, la Commissione si è impegnata ad inviare propri negoziatori a Dakar per iniziare con quelle autorità le trattative per la conclusione di un accordo comunitario di pesca e ad adoperarsi affinché, nel frattempo, da parte senegalese ci venga consentito la continuazione dell'esercizio della pesca.

Vi sono, inoltre, taluni paesi che pur partecipando con quelli comunitari nell'impegno rivolto alla conservazione delle risorse ittiche nell'ambito delle commissioni di pesca dianzi ricordate, non hanno ancora manifestato l'intenzione di concludere accordi con la Comunità per proseguire l'attività di pesca in quelle che a partire dal 1° gennaio 1977 diverranno acque comunitarie (URSS, Polonia e Repubblica Democratica Tedesca). In favore di tali paesi la Comunità è venuta nella determinazione di consentire in via autonoma e

per la durata di tre mesi la continuazione dell'esercizio della pesca, limitando però l'ammontare delle catture alla media di quelle effettuate nel decennio 1964/1975, decurtate del 15 per cento.

Infine per i paesi che come la Bulgaria, la Romania, Cuba e Giappone non hanno partecipato alle misure di conservazione delle risorse ittiche, la Comunità ha deciso di escluderli dall'esercizio della pesca nelle proprie acque con decorrenza 1° gennaio 1977.

Sembra opportuno ricordare al proposito che, con promemoria del 18 dicembre 1976, la Romania ha manifestato il desiderio di negoziare e concludere un accordo di pesca con la Comunità. Si tratta, ovviamente, di un precedente di rilievo che potrebbe preludere ad una significativa svolta nei rapporti tra la Comunità e i paesi dell'Est e provocare nel corso del 1977 una revisione delle decisioni adottate dalla Comunità quanto all'interdizione della Romania dalla pesca nelle acque comunitarie.

Sempre in tale contesto, va ricordato che da parte italiana ci si è ripetutamente adoperati per garantire la tutela comunitaria dei diritti di quei pescatori che svolgono oggi liberamente l'esercizio della pesca in zone di alto mare che potrebbero rientrare in futuro nella giurisdizione di taluni Paesi terzi qualora questi ultimi decidessero di estendere le loro zone di pesca a 200 miglia. Il Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976 ha riconosciuto l'opportunità di prendere in considerazione anche tali interessi che, per quanto ci concerne, sono quelli dei pescatori che attualmente operano al largo delle coste della Mauritania e della Guinea Bissau.

La Commissione ha anche avanzato delle proposte sul futuro regime interno della pesca che si articolano secondo i seguenti elementi essenziali:

a) *gestione delle risorse ittiche*. La Commissione propone l'istituzione di un sistema (suscettibile di revisione dopo 5 anni) basato sulla fissazione di un TAC (*Total Allowable Catch*, totale annuale delle catture consentite) per ciascuna specie o

per gruppi di specie, da ripartire in quote fra i vari Stati membri, sulla base delle catture precedenti. È prevista anche la messa in opera di meccanismi di controllo, secondo regole comunitarie la cui esecuzione sarebbe affidata agli stessi Stati membri;

b) *misure strutturali*. In considerazione delle nuove condizioni determinate dall'estensione a 200 miglia delle zone di pesca, è probabile che si renderà inevitabile una riduzione globale delle attuali capacità di produzione dell'industria della pesca comunitaria, con la conseguenza di dover parzialmente riconvertire le attuali flottiglie. A tal fine la Commissione ha proposto — con ricorso alle risorse finanziarie del FEOGA — delle misure congiunturali *ad hoc*, che potranno comportare una spesa di 400 milioni di unità di conto circa per un periodo quinquennale;

c) *aspetti sociali e regionali*. La probabile riduzione delle attività di pesca avrà ripercussioni anche sull'occupazione nel settore. Per risolvere tale problema la Commissione suggerisce che siano trovate soluzioni adeguate nell'ambito del Fondo sociale, del Fondo di sviluppo regionale, nonché della Banca europea degli investimenti;

d) *creazione di una fascia costiera di 12 miglia* riservata esclusivamente ai pescatori costieri dei Paesi rivieraschi. È questo il nodo politico cruciale dell'intero problema in quanto inglesi ed irlandesi insistono per ottenere una fascia costiera riservata dell'ampiezza di 50 miglia, mentre gli altri Stati membri vi si oppongono fermamente.

Il Consiglio non ha ancora potuto pronunciarsi su tali proposte, avendo inizialmente il Regno Unito e l'Irlanda posto come pregiudiziale per discutere costruttivamente del regime interno il riconoscimento della loro richiesta per ottenere una fascia costiera riservata dell'ampiezza di 50 miglia.

La ferma presa di posizione di questi due paesi aveva portato le trattative comu-

nitare in materia di pesca ad una fase di stallo che è stata superata, in via di compromesso, alla riunione ministeriale dell'Aja del 30 ottobre 1976. In tale occasione, infatti, si è convenuto su certi specifici aspetti concernenti l'Irlanda e sull'esigenza di adeguate provvidenze per altre zone marittime della Comunità (tra cui devono considerarsi le regioni italiane interessate), le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie ad esse collegate.

Quindi, benché le trattative venissero riprese, apparve chiaro che le stesse non avrebbero potuto essere concluse prima della fine dell'anno. La Commissione propose, allora, di adottare, per il 1977, un regime interno transitorio basato sulla ripartizione fra gli Stati membri di quote di cattura e sull'adozione di idonee misure per la conservazione delle risorse ittiche.

Le proposte della Commissione, benché formulate tenendo conto degli specifici interessi del Regno Unito e dell'Irlanda, non poterono, per l'opposizione di questi due Paesi, essere accolte dal Consiglio delle Comunità del 13 dicembre 1976. Successivamente, esse furono ulteriormente migliorate con l'aumento delle quote di cui avrebbero beneficiato i due Paesi più direttamente interessati e rendendo più severe le misure di conservazione previste per la pesca costiera ed adottabili in casi di necessità anche in via bilaterale.

Anche le nuove proposte in materia di quote hanno suscitato reazioni negative da parte di tutte le delegazioni in occasione del successivo Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976; il Regno Unito e l'Irlanda le hanno, infatti, ritenute ancora insufficienti; tutte le altre delegazioni, invece, eccessivamente generose.

Quanto alle nuove proposte in tema di conservazione, esse sono state respinte dalla maggioranza delle delegazioni in quanto contrarie al principio del libero accesso anche dopo che il loro carattere, unilaterale avrebbe potuto essere mitigato dalla proposta della Presidenza di subordinarle alla preventiva autorizzazione del

Consiglio. Pertanto, constatata l'impossibilità di raggiungere, almeno per il momento, una soluzione di compromesso, il Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976 ha approvato, su proposta della presidenza olandese, un *Gentlemen's Agreement* in virtù del quale — per il mese di gennaio 1977 — gli Stati membri si impegnano:

— a non effettuare catture per ammontari superiori a quelli accertati per il corrispondente mese di gennaio 1976;

— a non introdurre nuove misure di conservazione;

— a moltiplicare gli sforzi per raggiungere entro tale mese una intesa sul regime transitorio interno.

Da parte italiana si è partecipato attivamente alle discussioni relative al regime interno della pesca comunitaria. In proposito, ci siamo dichiarati favorevoli ad un sistema comunitario di conservazione delle

risorse ittiche basato sulla ripartizione in quote, purché venga garantita in maniera appropriata la parità di diritti fra tutti gli Stati membri e purché si tenga conto anche delle perdite in valore che potrebbero derivare per taluni Paesi, come il nostro, dall'impossibilità di proseguire le attività di pesca nelle acque che rientreranno nella giurisdizione di taluni Paesi terzi.

A tal fine abbiamo già chiesto che ci vengano attribuite delle quote per la pesca del merluzzo bianco, del nasello, del sughero e del merlano blu nell'Atlantico del Nord e nel Mare del Nord quando si procederà, anche a titolo transitorio, alla ripartizione di quote fra gli Stati membri.

Da parte della Commissione ci è stato assicurato che le esigenze da noi prospettate sia per il regime esterno che per il regime interno di pesca saranno tenute nella dovuta considerazione.

## CAPITOLO VIII

### La politica comune dei trasporti

Nel 1976 sono proseguiti i lavori per la definizione, ai sensi degli articoli 74 e 75 del Trattato CEE, di una politica comune dei trasporti.

Sono in corso di esame nelle competenti istanze comunitarie una serie di proposte intese a dare al mercato dei trasporti un nuovo assetto che, con la progressiva armonizzazione delle condizioni di concorrenza, veda affermarsi una maggiore liberalizzazione del mercato stesso.

Queste proposte riguardano in particolare:

una più spinta armonizzazione delle condizioni di lavoro degli addetti ai trasporti stradali, sia con l'integrazione del regolamento n. 543/69 con norme riguardanti il nastro lavorativo, le ferie annuali e i premi di rendimento, sia con la modifica di alcune norme del citato regolamento resa necessaria dalla esperienza acquisita in questi primi anni di applicazione, modifica che peraltro dovrà salvaguardare i principi di progresso sociale e di sicurezza della circolazione già acquisiti;

l'armonizzazione dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali per realizzare una prima tappa di armonizzazione fiscale in vista di una successiva e completa imputazione degli oneri di infrastruttura;

l'armonizzazione dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali, tuttora di attualità in campo comunitario anche dopo che la recente legge nazionale ha almeno eliminato le più gravi disparità esistenti a danno dei vettori italiani;

una definitiva sistemazione del contingente di autorizzazioni comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada;

l'ampliamento della sfera di liberalizzazione di alcuni trasporti internazionali di merci su strada che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di recare eccessivi turbamenti nel mercato;

l'attenuazione dell'attuale sistema di tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti internazionali di merci su strada, mediante trasformazione dello stesso in un sistema di tariffe di puro riferimento, che dovrebbero servire di semplice guida agli operatori nel fissare i prezzi dei singoli trasporti;

la parallela attenuazione dell'attuale sistema delle tariffe ferroviarie che, per i trasporti internazionali, dovrebbero essere liberamente determinate dalle aziende e dovrebbero anch'esse assumere la caratteristica di semplice riferimento, lasciando le aziende libere di contrattare con l'utenza il prezzo dei singoli trasporti, in ossequio al

principio dell'autonomia delle aziende in questione;

l'instaurazione di un sistema di osservazione dei mercati di trasporto di merci per ferrovia, su strada e per via navigabile, per offrire alle autorità ed agli operatori utili elementi di orientamento per le loro scelte;

la modifica della vigente procedura di comunicazione e consultazione per i progetti di investimenti nel campo delle infrastrutture di trasporto, con la istituzione della procedura stessa tramite la creazione di due appositi comitati consultivi e la possibilità di intervento finanziario per le opere ritenute di interesse comunitario.

Sono proseguiti inoltre i lavori per l'attuazione della decisione n. 327 del 20 maggio 1975 e per l'instaurazione di un'ora legale uniforme su tutto il territorio della Comunità.

In base a detta decisione, la Commissione delle Comunità europee deve presentare, entro il 1° gennaio 1978, proposte per rendere uniformi la contabilità ed i conti annuali delle aziende ferroviarie, stabilendo i principi uniformi per il calcolo dei costi.

Secondo i primi orientamenti emersi le aziende ferroviarie nazionali continueranno a compilare ed a pubblicare i loro conti annuali (stato patrimoniale e conto profitti e perdite), come richiesto dalla legge nazionale.

Sono proseguiti anche i lavori per la revisione del regolamento n. 1191/69 CEE sugli obblighi di servizio pubblico.

È continuato l'esame della proposta di direttiva intesa ad armonizzare il periodo di applicazione dell'ora estiva. L'armonizzazione dovrebbe entrare in vigore nel 1978. Un principio di convergenza si è manifestato sul periodo che va dalla prima domenica di aprile all'ultima di settembre.

Da parte italiana è stato sostenuto che siamo disposti ad accettare, sia per l'inizio sia per il termine dell'ora legale, le date sulle quali sarà possibile raggiungere una convergenza, a condizione che l'ora legale

venga applicata da tutti gli Stati membri e sussista l'accordo anche dell'Austria e della Svizzera.

Il Consiglio delle Comunità europee, dedicato ai problemi dei trasporti, nella sessione del 4 novembre 1976, ha preso atto di una dichiarazione dell'Esecutivo comunitario sullo sviluppo della politica comune dei trasporti.

In linea con la comunicazione del 25 ottobre 1973, relativa allo sviluppo della politica comune dei trasporti, i lavori in questo settore sono stati imperniati su una serie di azioni concrete e puntuali piuttosto che su un programma globale già predefinito in tutti i suoi elementi.

Si è proceduto ad uno scambio di vedute sulla proposta di regolamento relativo a un sistema di tariffe di riferimento per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri.

Al fine di accordare un adeguato periodo di tempo per l'esame approfondito delle implicazioni e delle modalità del sistema proposto, si è convenuto di prorogare, per il 1977, nelle attuali condizioni il sistema esistente di tariffe a forcelle obbligatorie.

In tale contesto è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di procedere all'esame della proposta iniziale della Commissione, tenendo conto del problema del controllo delle capacità nel settore dei trasporti di merci.

Si è raggiunto un accordo di massima sulla direttiva che stabilisce il livello minimo della formazione di taluni conducenti privi di esperienza che effettuano trasporti di merci e di viaggiatori su strada.

Il livello di formazione contiene, sempreché non siano già contemplati dalla formazione necessaria per ottenere la patente di guida, gli elementi seguenti:

conoscenza concernente la costruzione, il funzionamento e la manutenzione del veicolo, attitudine ad identificare ed a riparare i guasti tecnici secondari, utilizzazione economica del veicolo;

l'attitudine generale a servirsi delle carte stradali, conoscenza delle procedure

in materia di assicurazione automobilistica, conoscenza della legislazione nazionale applicabile, della responsabilità del conducente e dei documenti richiesti per il trasporto;

esperienza pratica di guida.

Il completamento della formazione minima sarà sancito o da un esame o da un controllo effettuato dalle competenti autorità. È inoltre necessario ottenere la patente di guida appropriata.

La direttiva non si applica ai conducenti di veicoli da trasporto che hanno legalmente acquisito il loro diritto a condurre anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

Scopo della direttiva è quello di compensare una certa mancanza di maturità constatata statisticamente presso un gran numero di conducenti giovani o privi di esperienza. Essa contribuirà in tal modo ad aumentare la sicurezza stradale e aiuterà i conducenti in questione a progredire più rapidamente nella loro carriera professionale.

Inoltre la direttiva potrebbe preparare il terreno per una eventuale rivalorizzazione della professione di conducente di veicoli da trasporto.

Sulla prima direttiva relativa all'adeguamento dei sistemi nazionali di imposte sui veicoli industriali, si è proceduto ad uno scambio di opinioni che ha consentito a varie delegazioni di manifestare le loro preoccupazioni in proposito.

In conclusione si è convenuto di incaricare il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire i lavori in modo che si possa arrivare al più presto ad una decisione.

I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di opinioni su taluni punti relativi al settore dei trasporti marittimi. A tale proposito occorre tener presente come sia la prima volta che i trasporti marittimi formano oggetto di un esame sistematico in sede di Consiglio delle Comunità europee.

In primo luogo, è stato preso atto della relazione provvisoria che illustra i lavori svolti a livello del Comitato dei rappresentanti permanenti a proposito della proposta di decisione concernente l'apertura di negoziati relativi alla Convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta delle Conferenze marittime.

Tale Convenzione su un Codice di condotta, elaborata nel corso di una Conferenza internazionale, tenutasi fra il 12 novembre 1973 e il 6 aprile 1974, riguarda in particolare la ripartizione dei carichi fra gli armatori dei Paesi tra i quali una Conferenza assicura i trasporti e fra questi armatori e gli armatori dei Paesi terzi (*cross-traders*). Essa contiene anche disposizioni importanti che disciplinano i rapporti fra armatori e caricatori e prescrive in particolare una procedura per l'aumento delle tariffe e per la soluzione delle controversie fra armatori e caricatori.

È stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire lo studio del problema al fine di presentare una relazione al riguardo in un prossimo futuro.

Il Consiglio delle Comunità europee ha proceduto anche ad uno scambio di opinioni su una relazione provvisoria del Comitato dei rappresentanti permanenti che fa il punto dei lavori relativi allo sviluppo nella Comunità di azioni comuni nel settore dei trasporti marittimi.

Tale relazione tratta, fra l'altro, la protezione delle navi inferiori alle norme, le condizioni sociali dei marinai, gli armamenti, nonché i regimi di concessione della bandiera.

Benché provvisoria, tale relazione ha permesso di constatare che una politica comune dei trasporti marittimi si compone di molti problemi diversi, aventi tutti ripercussioni internazionali. Si è infatti rivelato impossibile definire di colpo una politica che comprenda sistematicamente tutti gli aspetti della navigazione marittima e si è constatato che sarà pertanto necessario intraprendere dapprima le azioni o gruppi di azioni che possono essere realizzate con



successo, sapendo che nella fase finale tali azioni potranno essere riunite in un tutto i cui vari elementi saranno interdipendenti.

Come primo passo si è ritenuto opportuno istaurare una procedura di consultazione istituzionalizzata sulle relazioni nel settore dei trasporti marittimi fra gli Stati membri e i Paesi terzi e sulle deliberazioni adottate in sede di Organizzazioni internazionali. A tal fine è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di elaborare le modalità di tale procedura.

In secondo luogo, è stato invitato l'Esecutivo comunitario a fare uno studio esplorativo nel settore dei diplomi e brevetti dei marittimi, sui requisiti per l'ottenimento dei medesimi, nonché sul reciproco riconoscimento di tali titoli.

Per quanto riguarda la politica marittima dei Paesi a commercio di Stato, i Ministri si sono mostrati consapevoli della serietà dei problemi creati da tale politica ed è stato convenuto di seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Si è preso atto del fatto che i lavori condotti attualmente nell'ambito dell'OCSE a questo proposito potrebbero fornire utili informazioni per una analisi approfondita dei problemi che si pongono.

In sintesi, è stata riconosciuta l'opportunità di pervenire al più presto ad un atteggiamento comune sul codice di condotta delle Conferenze marittime ed è stata manifestata la speranza che in un prossimo futuro sia possibile definire un orientamento per quanto riguarda lo sviluppo di azioni comuni nel settore dei trasporti marittimi.

Riguardo al proseguimento dei lavori in questo settore, è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di procedere ad un esame più approfondito della possibilità di stabilire una politica comune dei trasporti marittimi, di delineare gli orientamenti da dare a tale politica, e di predisporre un rapporto entro un termine ravvicinato.

Al termine di un dibattito di carattere generale in merito al trasporto di merci su strada, i Ministri hanno dato il loro accordo di massima sulla proposta modificata di regolamento relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri.

Questo regolamento proroga per il 1977 il volume (2.363 autorizzazioni) e la partecipazione del 1976, rendendo permanente tale sistema di contingente comunitario.

### CAPITOLO IX-A

**Rapporti tra la Comunità ed i Paesi terzi — Stati Uniti — Canada — Giappone — Paesi EFTA — Portogallo — Paesi a commercio di Stato e COMECON — Rapporti fra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomè — Paesi ASEAN — India — Bangladesh — Pakistan — Afganistan — Sri Lanka — Iran — Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina — Messico — Guatemala — Argentina — Brasile — Colombia — Uruguay.**

#### *Relazioni commerciali tra la CEE e gli Stati Uniti.*

L'anno in corso è stato caratterizzato da numerosi incontri ufficiali tra la Comunità e gli Stati Uniti nonché dalle abituali consultazioni semestrali ad alto livello tra la Commissione e l'Amministrazione americana.

Tali contatti hanno consentito di esaminare i problemi di interesse comune sia per quanto concerne i principali aspetti economici internazionali (particolarmente il dialogo Nord-Sud, le recenti evoluzioni manifestatesi in sede UNCTAD, un eventuale rilancio dei negoziati multilaterali GATT), che per quanto riguarda alcuni particolari aspetti delle relazioni bilaterali.

Sui seguenti principali settori vi è stato o sussiste un contenzioso tra la CEE e gli USA:

*Calzature* — La *International Trade Commission* degli Stati Uniti aveva raccomandato all'inizio dell'anno al Presidente Ford taluni provvedimenti tra cui l'intro-

duzione di limitazioni alle importazioni oppure l'applicazione di dazi compensativi. Ford ha invece voluto evitare di prendere misure restrittive (che avrebbero avuto notevoli ripercussioni specie per l'Italia che costituisce il principale fornitore europeo degli Stati Uniti) optando per l'adozione di sussidi ai produttori nazionali.

Si deve aggiungere tuttavia che nel mese di ottobre il Comitato finanze del Senato americano ha sollecitato l'*International Trade Commission* a riaprire l'indagine per l'adozione di misure di salvaguardia e quindi non si può prevedere se tale richiesta potrà avere un seguito.

*Automobili* — La procedura *antidumping* che era stata aperta contro le esportazioni di automobili di otto Paesi (tra cui l'Italia) verso il mercato americano è stata interrotta. A maggio, infatti, il Dipartimento del tesoro ha precisato di poter sospendere l'inchiesta a condizione che le industrie esportatrici diano garanzie sui futuri prezzi dei loro prodotti.

*Acciai speciali* — A giugno il Presidente Ford ha annunciato che le importazioni di acciai speciali sarebbero state contingentate per tre anni. La Comunità ha vivamente deplorato l'adozione di tale misura restrittiva che non appare giustificata in quanto le difficoltà lamentate dagli americani sono essenzialmente dovute ad una flessione della domanda interna causata dalla recessione mondiale e non dal pregiudizio derivante dalle esportazioni della CEE.

*Settore agricolo* — Benché gli Stati Uniti registrino annualmente un saldo attivo negli scambi agricoli con la CEE (4,5 miliardi di dollari nel 1975), regolarmente sorgono polemiche in tale campo. Gli USA in particolare hanno contestato la decisione della Comunità relativa all'impiego obbligatorio di polvere di latte nell'alimentazione animale in quanto ritenevano che ciò avrebbe potuto avere riflessi negativi sulle loro esportazioni di soia (parimenti impiegate per l'alimentazione animale). Più recentemente l'Amministrazione americana ha deciso di esaminare un eventuale aumento daziario sul cognac in risposta al mantenimento di restrizioni all'importazione di pollame da parte della CEE. Su tale problema è stato convenuto — nelle consultazioni semestrali svoltesi a Washington alla fine di ottobre — di proseguire le discussioni tecniche tra la Commissione e l'Amministrazione americana al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

*CEE - Canada.*

Dopo la presentazione nel 1972, da parte canadese di un *aide memoire* indirizzato alla Commissione delle Comunità europee nel quale veniva prospettata la possibilità di un accordo generale in campo economico, si addiveniva a regolari consultazioni semestrali per l'esame di questioni di interesse comune.

Nel maggio 1975 la Commissione sottoponeva agli Stati membri le proposte di massima per un accordo quadro di cooperazione economica e commerciale da

concludersi con il Canada. Superata la perplessità circa la competenza comunitaria in settori che vanno oltre la politica commerciale, il 9 febbraio 1976 il Consiglio autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Canada per la stipulazione dell'accordo-quadro.

I negoziati si sono conclusi il 2 giugno 1976, quando entrambe le Delegazioni hanno espresso il loro accordo *ad referendum* sui testi redatti in lingua inglese.

Il Consiglio delle Comunità europee ha poi formalmente approvato, nel corso della sessione del 30 giugno 1976, il testo dell'accordo nella formulazione già concordata tra le due Parti.

Terminati così i negoziati, l'accordo è stato firmato ad Ottawa il 6 luglio 1976, per la CEE da Max van der Stoep, Ministro per gli affari esteri dei Paesi Bassi e Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, e da Christopher Soames, Vice Presidente della Commissione, mentre per il Canada è stato firmato da Allan J. Mac Eachen, Segretario degli affari esteri.

L'Accordo, espletate le procedure necessarie, è entrato in vigore il 1° ottobre 1976.

L'elemento essenziale di questo accordo-quadro è la creazione di strumenti istituzionali, giuridici ed economici, che permettono lo sviluppo e l'evoluzione di una proficua cooperazione tra le due Parti, al fine di raggiungere i seguenti, fondamentali, obiettivi economici: per la CEE diversificare le proprie fonti di approvvigionamento per prodotti essenziali alla sua economia; per il Canada diversificare le sue relazioni industriali e finanziarie ed esportare sul mercato europeo non soltanto prodotti di base, ma anche prodotti lavorati.

L'accordo firmato ad Ottawa comprende:

— la clausola della « nazione più favorita »;

— il principio di una cooperazione commerciale sia per quanto riguarda gli scambi reciproci, sia sul piano internazionale;

— il principio di una cooperazione economica tenendo conto della complementarietà delle economie delle due parti. La cooperazione tenderà al progresso scientifico e tecnologico, al miglioramento dell'ambiente, allo sviluppo economico in generale. Ciò mediante *joint ventures* tra le industrie delle due parti, l'aumento degli investimenti reciproci; azioni comuni di imprese europee e canadesi nei Paesi terzi, scambi regolari di informazioni industriali, agricole e tecnologiche.

Il problema particolare dell'accesso alle risorse naturali e della stabilità dei rifornimenti è stato così risolto:

1. — per l'accesso alle risorse naturali, le disposizioni in materia di cooperazione commerciale indicano esplicitamente che le due Parti terranno pienamente conto dei loro interessi e bisogni rispettivi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e l'ulteriore trasformazione delle stesse, e faranno quanto possibile per scoraggiare le restrizioni alla concorrenza delle imprese, ivi comprese le pratiche che falsano il gioco della libera concorrenza;

2. — per quanto riguarda la stabilità degli approvvigionamenti, in una lettera separata dall'Accordo (che ad ogni modo non fa parte di esso) la CEE ha esposto la sua posizione che consiste nel considerare che le due Parti dovrebbero, conformemente agli obiettivi generali dell'accordo, assicurare l'accesso non discriminatorio alle risorse ed alla stabilità di approvvigionamento.

La cooperazione tra la CEE e il Canada lascerà intatte le possibilità degli Stati membri di intraprendere delle azioni bilaterali con il Canada e di concludere quindi dei nuovi accordi di cooperazione economica con il Paese.

Nell'accordo quadro è stata prevista la creazione di un Comitato misto di cooperazione, che si riunirà normalmente una volta l'anno, oppure a seguito della domanda avanzata da una delle parti. È stata inoltre prevista la costituzione — in seno a questo Comitato — di Gruppi di lavoro.

La durata dell'accordo sarà indeterminata, ma esso potrà essere denunciato dopo cinque anni dall'applicazione con riserva di un preavviso di un anno.

Il 26 luglio 1976 è stato poi firmato un protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA ed il Canada, entrato in vigore il 1° ottobre ed anch'esso di durata illimitata.

Scopo di detto protocollo è quello di estendere anche ai settori coperti dal Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio le disposizioni degli articoli I e V dell'accordo-quadro firmato tra la CEE ed il Canada il 6 luglio scorso.

#### *Relazioni CEE - Giappone.*

Anche nel 1976 si è registrato un progressivo deterioramento dei termini di interscambio fra la Comunità ed il Giappone.

Il disavanzo della bilancia commerciale della Comunità, infatti dovrebbe raggiungere alla fine dell'anno l'ammontare di 4,2 miliardi di dollari (rispetto a 1,2 miliardi di dollari del 1973).

Tale situazione si è determinata a seguito di una ulteriore espansione delle esportazioni giapponesi verso la Comunità — particolarmente accentuata nel campo dei prodotti siderurgici, degli autoveicoli, dell'elettronica e della cantieristica — espansione alla quale non ha corrisposto un incremento delle esportazioni comunitarie in Giappone (prodotti alimentari, autoveicoli, prodotti farmaceutici e tabacco), essendo state queste ultime finora frenate da complesse procedure di carattere amministrativo e da altri ostacoli non tariffari.

Per non ricorrere all'adozione di misure di salvaguardia unilaterali che avrebbero assunto un carattere involutivo e contrario al comune interesse delle due parti, impegnate nella liberalizzazione degli scambi e nel rilancio delle rispettive economie, la Comunità europea ha promosso, fin dagli inizi dell'anno, dei contatti con le Autorità giapponesi per studiare di comune accordo le modalità più idonee ad eliminare gli inconvenienti manifestatisi.

Tali contatti, intensificatisi a partire dal mese di settembre, hanno permesso di raggiungere a fine novembre delle intese preliminari che autorizzano a guardare con ottimismo, sia pure cauto, alle prospettive di normalizzare progressivamente l'andamento dell'interscambio tra la Comunità e il Giappone.

Da parte giapponese, infatti, è già stata manifestata una disponibilità a contenere le proprie esportazioni di acciai speciali, e di cuscinetti a sfera: prevedendo per questi ultimi anche una revisione del prezzo che tenga conto degli effettivi costi di produzione, nonché di quelle di autovetture, soprattutto di quelle dirette verso il mercato britannico.

Il Governo di Tokyo ha inoltre riconosciuto l'opportunità di approfondire anche in via bilaterale con la Comunità l'esame del preoccupante problema delle costruzioni navali già dibattuto in sede OCSE: come è noto, le commesse acquisite dai cantieri giapponesi fanno prevedere che saranno questi ultimi a costruire oltre il 50 per cento delle navi che dovranno essere varate entro il 1980 (6,5 milioni di tonnellate su una produzione mondiale stimata in 12 milioni).

Le Autorità di Tokyo, infine, hanno manifestato la loro propensione a facilitare le importazioni comunitarie di prodotti agricoli trasformati (aumento delle quote di importazione di latte scremato in polvere per l'alimentazione animale, incremento degli acquisti di burro, rimozione degli ostacoli sanitari alle importazioni di prodotti carnei, ecc.), quelle di tabacco (semplificazione delle attuali procedure) e di autoveicoli e di prodotti farmaceutici (snellimento delle procedure di controllo vigenti).

Il Consiglio europeo, tenuto all'Aja il 29-30 novembre 1976, ha preso atto dell'intenzione manifestata da parte giapponese di partecipare costruttivamente alla ricerca di adeguate soluzioni ai problemi dell'interscambio e ha incaricato le responsabili istanze comunitarie di seguire ulteriormente, con la necessaria assiduità ed ener-

gia, l'evoluzione della situazione. Tale orientamento è stato confermato al Consiglio della Comunità del 13 dicembre.

#### *Relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA.*

Com'è noto, tra la Comunità economica europea ed i Paesi EFTA vigono degli accordi di libero scambio nel settore industriale stipulati nel 1972 (con Austria, Svizzera, Portogallo, Islanda, Svezia) e nel 1973 (con la Norvegia e Finlandia).

Nel corso del corrente anno tali accordi hanno registrato un andamento soddisfacente e le riduzioni daziarie tra la CEE e tali Paesi sono state effettuate secondo le modalità previste.

Attualmente le importazioni in provenienza dall'area EFTA sono soggette al 20 per cento della tariffa doganale comune. Per alcuni prodotti sensibili, tuttavia, vigono particolari disposizioni. In particolare, dato il permanente andamento negativo del settore cartario, la CEE ha dovuto ricorrere al congelamento dei massimali tariffari 1976 per tutti i prodotti cartari in provenienza dalla Svezia, nonché per alcune voci doganali concernenti la Finlandia, l'Austria e la Norvegia.

D'altra parte, grazie alla conclusione di un accordo interinale tra la Gran Bretagna e l'Islanda — che ha fatto seguito agli analoghi accordi già esistenti con Belgio e Germania — hanno potuto essere messe in vigore in luglio le concessioni tariffarie previste dal Protocollo n. 6 per i prodotti della pesca islandesi.

Un giudizio complessivo positivo sull'andamento delle relazioni CEE-EFTA è emerso infine nel corso delle riunioni dei Comitati misti previsti dall'Accordo, che si sono tenute nei mesi di maggio e dicembre di questo anno.

Durante le suddette riunioni, i problemi che si sono manifestati nell'applicazione degli accordi di libero scambio sono stati ampiamente discussi con spirito di reciproca comprensione, nella ricerca di intese atte a superare difficoltà per lo più di natura contingente.

Fra le questioni ancora in via di definizione, di particolare interesse per l'Italia sono: per quanto concerne l'Austria, le misure di salvaguardia applicate nei confronti delle importazioni dalla Comunità di collants; per la Svezia: il contingentamento alle importazioni di calzature; per la Svizzera, la rigida normativa contro l'inquinamento atmosferico provocato da autoveicoli a motore, le restrizioni alle importazioni di vini ed i diritti di prelievo nelle importazioni di formaggi.

Nell'ultima sessione del Comitato misto CEE-Svizzera (29 novembre) la Delegazione comunitaria, in accoglimento della richiesta avanzata da parte italiana, ha sollevato il problema dei lavoratori italiani in Svizzera riferendosi alla dichiarazione riguardante appunto i lavoratori annessa all'Accordo del 1972.

La Delegazione comunitaria, al riguardo, ha sottolineato la necessità che la politica di stabilizzazione e quella di omogeneizzazione del mercato del lavoro in Svizzera procedano di pari passo, facendo notare come non si siano registrati in proposito sostanziali progressi, né in materia di eguaglianza di trattamento quanto alle condizioni di vita e di lavoro, né in materia di sicurezza sociale, né per quanto concerne infine lo statuto dei lavoratori stagionali.

Nel rilevare come risulti in tal modo confermata la tendenza del Governo di Berna a ridurre gli oneri sociali e di infrastruttura, e considerando la mancanza di progressi sostanziali, in sede di Commissione mista Italia-Svizzera, su questioni che pur riguardando un singolo stato membro interessano anche l'intera Comunità ed entrambe le parti contraenti, la Delegazione comunitaria, ha invitato la controparte a provvedere all'effettivo rispetto delle condizioni enunciate nella suddetta Dichiarazione del 1972.

È stata infine espressa viva preoccupazione per il fatto che le attuali restrizioni, fino ad ora attuate con misure amministrative e regolamentari, potrebbero essere consacrate in una legge federale, che

comprenderebbe anche le disposizioni relative allo statuto dei lavoratori stagionali.

Un cenno a parte nel quadro delle relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA meritano i rapporti con il Portogallo.

#### *CEE - Portogallo.*

Con il ritorno alle istituzioni democratiche, il Governo di Lisbona aveva manifestato il desiderio di intensificare le relazioni con la Comunità attraverso l'ampliamento dell'accordo di libero scambio stipulato nel 1972.

Per andare incontro alle aspettative portoghesi, la Commissione delle Comunità europee aveva presentato, nel giugno 1975, una serie di proposte sulle misure da adottare a favore del Portogallo nel settore dell'aiuto di emergenza, sulle possibilità di migliorare il regime degli scambi commerciali e sull'ampliamento dell'accordo vigente, con la creazione di nuovi settori di cooperazione nel campo finanziario, industriale, sociale, tecnologico e della manodopera.

Nel quadro di un'assistenza rapida e sostanziale a favore del Portogallo, il 7 aprile 1976 sono state perfezionate le prime operazioni finanziarie decise dal Consiglio delle Comunità il 7 dicembre 1975, come « aiuto eccezionale di urgenza » di 150 milioni di unità di conto per progetti di investimenti, sotto forma di crediti a lungo termine gestiti dalla BEI secondo le normali regole ed accompagnati da un bonifico di interesse del 3 per cento, con un onere aggiuntivo sul bilancio della Comunità di 30 milioni di unità di conto.

L'aiuto mira a restaurare in Portogallo, in un momento in cui il Paese ha specifiche difficoltà economiche, un clima favorevole ad investimenti sia pubblici che privati. I contratti relativi ai primi due mutui sono stati firmati a Lussemburgo nell'aprile scorso e quello relativo al terzo in luglio. Dei primi due mutui, quello più consistente — ammontante a 35 milioni di unità di conto — è stato concesso per una durata di 15 anni. Il secondo (15 milioni di unità di

conto) è stato concesso sotto forma di « prestito globale » a valere sul quale saranno effettuate assegnazioni a favore di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, nonché progetti turistici. Il terzo, per 20 milioni di unità di conto, avrà una durata di 10 anni.

Per quanto concerne l'ampliamento a Nove dell'accordo del 22 luglio 1972, nel gennaio scorso il Consiglio delle Comunità ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Portogallo per la conclusione di un Protocollo addizionale e di un Protocollo finanziario. A tal fine la Commissione ha messo a punto una nuova proposta di mandato negoziale, concordata in seno sia al « Comitato speciale articolo 113 » sia al Comitato dei rappresentanti permanenti.

La prima fase delle negoziazioni si è svolta il 13 febbraio scorso.

I rappresentanti delle due delegazioni si sono poi incontrati nel marzo ed il Portogallo ha presentato nuove richieste riguardanti soprattutto le condizioni alle quali doveva essere effettuata la liberalizzazione degli scambi.

L'accordo circa il contenuto del Protocollo addizionale e di quello finanziario è stato raggiunto da parte delle due Delegazioni nel giugno scorso e la firma dei due Protocolli ha avuto luogo a Bruxelles il 20 settembre 1976, unitamente a quella di un accordo interinale con decorrenza 1° novembre 1976 e concluso al fine di anticipare l'entrata in vigore delle sole disposizioni commerciali del « Protocollo addizionale ».

Infatti, il Protocollo addizionale all'Accordo CEE-Portogallo del 1972 — contenente nuove clausole commerciali e disposizioni in materia industriale, tecnologica e finanziaria, nonché nel settore della manodopera — ed il Protocollo finanziario relativo all'assistenza finanziaria della CEE che dovrà far seguito all'aiuto con carattere di urgenza ora in applicazione, potranno entrare in vigore solo dopo l'espletamento di tale formalità.

La CEE, con decisione autonoma, ha inoltre anticipato al 1° luglio scorso l'ultima

riduzione doganale nel settore industriale, cosicché i prodotti portoghesi che non sono oggetto di disposizioni particolari, possono entrare in franchigia nel Mercato Comune.

In base alle disposizioni commerciali del Protocollo addizionale, in linea generale, i prodotti portoghesi del settore industriale sono ammessi all'importazione nella CEE in esenzione dei diritti doganali. Per alcuni prodotti, tuttavia, la libera importazione è ammessa nei limiti di determinati *plafonds* (manufatti in sughero naturale, tessili, carta e carboni). Per il settore della carta, la Commissione ha indicato che si riserva di adire il Comitato misto ed eventualmente di ricorrere alla « clausola di salvaguardia » qualora dovessero insorgere difficoltà settoriali o regionali, dovute ad una crescente divergenza fra i prezzi della pasta di cellulosa e della carta, o ad una sproporzione nelle forniture delle due categorie di prodotti.

Per i prodotti industriali della CEE esportati in Portogallo, quest'ultimo è autorizzato a rallentare per certuni la progressiva diminuzione delle tariffe doganali rispetto al calendario previsto dall'Accordo del 1972. Inoltre il Portogallo può ripristinare provvisoriamente o mantenere dei diritti doganali non superiori al 20 per cento per una serie di prodotti di industrie nascenti da proteggere.

I diritti così applicati devono essere ridotti del 10 per cento al 1° luglio del 1977, del 30 per cento al 1° agosto 1980, del 60 per cento al 1° gennaio 1983 e soppressi all'inizio del 1985. Inoltre alcune misure di protezione supplementari potranno essere autorizzate dal Comitato misto.

Per i prodotti agricoli del Portogallo, la CEE concede delle riduzioni supplementari nelle tariffe doganali per alcuni di essi. Inoltre la CEE ha migliorato le condizioni per l'accesso nella Comunità dei vini tipici portoghesi per cui i relativi diritti doganali — nell'ambito di certi contingenti — sono ridotti del 60 per cento per quelli contenuti in bottiglie di meno di due litri e del 50 per cento per gli altri.

In materia sociale, con il Protocollo addizionale firmato il 20 settembre i Nove si impegnano ad eliminare ogni discriminazione rispetto ai lavoratori portoghesi ed a concedere loro la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza nei vari Stati membri nonché delle prestazioni sanitarie per i familiari che risiedono nella Comunità. I lavoratori portoghesi beneficeranno, fatte salve alcune condizioni, del libero trasferimento verso il Portogallo di pensioni e rendite concesse nel settore della sicurezza sociale. È stato convenuto che resteranno in tale campo applicabili le disposizioni più favorevoli che risultino da accordi fra il Portogallo ed uno Stato membro.

Il Protocollo addizionale si limita a stabilire il principio generale di una cooperazione industriale, tecnologica e finanziaria. Uno scambio di lettere tuttavia precisa che: la cooperazione industriale e tecnologica mira in particolare alla formazione economica e finanziaria reciproca, allo sviluppo delle infrastrutture, alla commercializzazione dei prodotti destinati alla esportazione e alla cooperazione tra industrie della Comunità e del Portogallo.

Un Gruppo di lavoro del Comitato misto CEE-Portogallo sarà incaricato di garantire l'applicazione delle disposizioni in ogni settore.

È prevista inoltre la « clausola di riesame »: in virtù di essa, a decorrere dall'inizio del 1979, le due Parti esamineranno i risultati dell'accordo e gli eventuali miglioramenti da apportare a partire dall'1 gennaio 1980 in base all'esperienza acquisita.

Per quanto concerne il Protocollo finanziario, ai fini della partecipazione della CEE al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Portogallo, la BEI potrà concedere dei finanziamenti sino ad un massimo di 200 milioni di unità di conto, durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo e comunque non prima del 1° gennaio 1978. Su tali prestiti sarà a carico della CEE un abbuono di interessi

pari al 3 per cento fino ad un importo massimo di 150 milioni di unità di conto.

Sono qualificati per il finanziamento i progetti di investimento che contribuiscano all'aumento della produttività e della diversificazione dell'economia portoghese, e favoriscano in particolare l'industrializzazione del Paese e la modernizzazione del suo settore agricolo.

La Commissione mista CEE-Portogallo, istituita dall'Accordo di cooperazione del 1972, ha tenuto la sua sesta sessione a Lisbona il 28 e 29 ottobre 1976.

La riunione è stata dedicata all'esame dei vari problemi relativi al funzionamento dell'accordo.

Riguardo le misure restrittive introdotte dal Portogallo e gli effetti negativi che esse potranno avere sulle esportazioni comunitarie, la Delegazione portoghese ha giustificato l'adozione di dette misure restrittive con le difficoltà economiche che il Paese si trova a dover superare in questo momento ed ha peraltro sottolineato che il Governo di Lisbona sta ponendo in atto notevoli sforzi per contribuire al risanamento della situazione. Da parte portoghese è stata data assicurazione che l'applicazione dei provvedimenti sarebbe limitata ai prodotti considerati « di lusso » e comunque non dovrebbe andare oltre il 31 marzo 1977.

Riguardo alla richiesta di un miglioramento nel trattamento preferenziale da parte della Comunità per la importazione di alcuni prodotti agricoli di particolare interesse per il Portogallo (vini da tavola di qualità, concentrato di pomodoro, conserva di sardine) da parte comunitaria è stata confermata la impossibilità di estendere, nelle condizioni attuali, le concessioni già previste dagli accordi in vigore.

Riguardo alla firma del Protocollo addizionale e di quello finanziario è stato messo in rilievo il valore politico dell'incontro dei membri della Commissione mista, nel quadro di un ulteriore rafforzamento dei legami fra la Comunità ed il Portogallo ed è stata ricordata l'importanza delle innovazioni che sono state apportate



all'Accordo del 1972, segnatamente in materia di manodopera e cooperazione tecnica.

*Politica comunitaria verso i Paesi a commercio di Stato.*

La politica comunitaria nei confronti dei Paesi a commercio di Stato ha ricalcato, sostanzialmente, nel 1976, le linee e gli indirizzi seguiti negli anni precedenti.

Nonostante gli sforzi compiuti nella direzione della elaborazione di una politica commerciale comune nei riguardi dei Paesi in questione, infatti, i regimi di importazione applicati dai singoli Paesi membri hanno continuato a conservare il loro carattere autonomo, anche se ci si è sforzati di portare avanti il processo di graduale armonizzazione degli stessi conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 113 del Trattato di Roma.

L'azione a questo fine svolta in seno ai competenti organismi CEE si è articolata sul piano interno, attraverso tutta una serie di misure volte:

a) incrementare la percentuale globale di liberalizzazione nei confronti dei Paesi dell'Est;

b) ad uniformare, nella massima misura possibile, il sistema dei contingenti all'importazione e le tecniche e le modalità di apertura e gestione degli stessi.

Il regime contingentale 1976 è stato adottato con Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1975: in pratica sono stati ricondotti i contingenti 1975, ma successivamente, a seguito delle richieste di volta in volta avanzate dai singoli Paesi membri, sono stati apportati correttivi e modifiche.

*Relazioni CEE-COMECON.*

Il Presidente del Comitato esecutivo del COMECON, Gerhard Weiss, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica Tedesca, ha consegnato il 16 febbraio scorso al Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, Thorn, un progetto di accordo tra il COMECON ed i suoi Stati membri, da una parte è la CEE

ed i suoi Paesi membri dall'altra. Il progetto di accordo è stato accompagnato da un messaggio in cui vengono illustrate le finalità dell'intesa e la cornice entro cui dovrebbe realizzarsi. Esso viene collegato con i costanti progressi realizzati ultimamente nelle relazioni tra i Paesi membri del COMECON e quelli della CEE, nonché con i progressi, più in generale, del processo di distensione in Europa e della coesistenza pacifica.

Per la realizzazione degli obiettivi che l'accordo si prefigge di raggiungere è prevista la possibilità di intese specifiche, sia bilaterali che multilaterali, tra i Paesi del primo e del secondo gruppo, di accordi tra i singoli Stati del COMECON e la CEE tra i singoli Paesi della CEE ed il COMECON, come pure tra le due organizzazioni economiche nella loro individualità istituzionale.

Nella sessione del 15-16 novembre il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il testo della lettera di risposta al COMECON nonché un progetto di accordo che a sua volta la Comunità sottopone alla attenzione della controparte. Sia la lettera sia il progetto di accordo sono stati consegnati a Varsavia al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri polacco, Kazimierz Olszewski, Presidente in esercizio del Comitato esecutivo del COMECON.

Il progetto comunitario si ispira a due criteri principali: quello di mantenere aperto il dialogo con il COMECON nella consapevolezza dell'importanza che riveste per la CEE lo sviluppo delle relazioni tra i due organismi e quello di normalizzare, nello stesso tempo, i rapporti con i singoli Paesi dell'Est. Esso prevede relazioni organiche di lavoro tramite scambi di informazioni nei settori economici di competenza della Comunità da una parte e del COMECON dall'altra, in particolare per quanto concerne le previsioni economiche in materia industriale, agricola e dei consumi, le statistiche commerciali ed economiche, l'ambiente e la standardizzazione. Non figura il settore commerciale il quale dovrebbe invece formare oggetto di

negoziati bilaterali tra la Comunità ed i singoli Stati membri del COMECON secondo quanto convenuto a suo tempo dai Nove.

Nell'approvare il progetto di accordo il Consiglio ha espresso l'auspicio che sulla base del progetto stesso possano aprirsi quanto più rapidamente possibile negoziati con il COMECON.

#### *Convenzione di Lomé.*

Il 16 marzo 1976 la Repubblica della Guinea Equatoriale e la Repubblica dello Zambia hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica della Convenzione di Lomé presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il Regno di Tonga ha trasmesso lo strumento di ratifica il 19 marzo 1976.

Si è conclusa così, nello spazio di 13 mesi, la procedura di ratifica della Convenzione da parte dei 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, mentre a sua volta la Comunità aveva completato il proprio *iter* in tempo più breve.

Come previsto dall'articolo 87, 2° paragrafo, la Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1976 tenendo tuttavia presente che le disposizioni relative alla cooperazione commerciale erano state applicate anticipatamente dalle due Parti sin dal luglio 1975.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative a:

cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le Parti Contraenti con l'apertura dei mercati della Comunità Europea a tutti i prodotti industriali degli Stati ACP e alla quasi totalità di quelli agricoli;

proventi delle esportazioni dei prodotti di base degli Stati ACP, riguardanti la stabilizzazione dei proventi stessi;

zucchero, che consentono agli Stati ACP produttori di mantenere il loro accesso ai mercati tradizionali della Comunità;

un insieme di misure per la realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

cooperazione finanziaria e tecnica, grazie ad un importo di più di 3 miliardi di unità di conto, destinati a correggere gli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP;

disposizioni relative allo stabilimento, ai servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale;

clausole generali e finali.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei Ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento europeo e da rappresentanti designati dagli Stati ACP.

#### *Fondo europeo di sviluppo.*

Allo scopo di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP, la Convenzione prevede una cooperazione finanziaria e tecnica attraverso la realizzazione di progetti e di programmi per lo sviluppo economico e sociale degli Stati beneficiari.

Con l'entrata in vigore della Convenzione, si sono dovuti approntare in brevissimo tempo tutti gli strumenti economici e giuridici necessari alla attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria con gli Stati firmatari. Per rendere disponibili le risorse finanziarie del IV FES e promuovere l'azione della Banca europea degli investimenti sono stati definiti:

il regolamento finanziario del IV FES riguardante le procedure di versamento dei fondi da parte dei Nove e la relazione delle spese;

il regolamento interno del FES;

il regolamento del Comitato « dell'articolo 22 » dell'accordo interno. Tale Comitato esprime pareri sulle domande dei prestiti bonificati e sulle proposte di finanziamento mediante capitale di rischio;

le procedure comunitarie concernenti gli interventi a titolo di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni;

le procedure comunitarie sulla programmazione degli aiuti;

la determinazione dei programmi indicativi dei 46 Paesi ACP con l'indicazione dei progetti prioritari, in modo da consentire alla Commissione CEE di sottoporre al Comitato del FES adeguate proposte di finanziamento;

le modalità di applicazione delle misure speciali da adottare a favore degli Stati ACP meno sviluppati;

le linee direttive in materia di cooperazione regionale e interregionale;

le modalità di applicazione delle disposizioni della Convenzione sul finanziamento dei micro-progetti.

L'indicata strumentazione economica-giuridica ha messo in condizione il Comitato del FES di esaminare le proposte di finanziamento della Commissione e di esprimere i richiesti pareri. Il lavoro del Comitato è stato particolarmente intenso. Quasi tutti gli Stati associati alla Convenzione di Lomé hanno ormai già beneficiato dei primi interventi del Fondo e della BEI (mentre sono continuati gli interventi del II e III FES per i firmatari delle precedenti Convenzioni).

Le risorse del IV FES comprendono:

a) 3 mila milioni di unità di conto per gli Stati ACP così suddivisi:

— 2.100 sotto forma di sovvenzioni;

— 430 sotto forma di prestiti speciali;

— 95 sotto forma di capitali di rischio;

— 375 sotto forma di trasferimenti a titolo di stabilizzazione dei proventi all'esportazione;

b) 150 milioni di unità di conto per i Paesi, territori e dipartimenti francesi d'oltremare (PTOM), suddivisi in vari tipi di interventi.

Alle disponibilità del FES si aggiungono fino a concorrenza di 400 MUC, prestiti

concessi dalla BEI sui propri fondi (di cui 390 per gli Stati ACP e 10 per i PTOM).

L'Italia partecipa alla costituzione delle disponibilità del IV FES con 378 milioni di unità di conto pari al 12 per cento del totale.

La situazione degli impegni di spese al 22 ottobre 1976 sul IV FES evidenziava un importo di 303 milioni 691 mila UCE mentre per la BEI l'ammontare dei prestiti agevolati era di 26.100.000 UCE.

Il Comitato del FES, di cui si è fatto sopra menzione, composto da Rappresentanti dei Governi dei nove Stati membri, è stato istituito presso la Commissione con il compito di emettere pareri in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni, finanziabili con sovvenzioni o prestiti speciali. La Commissione, nel presentare tali proposte, si avvale delle conoscenze acquisite durante colloqui avuti con le Autorità dei Paesi ACP nel corso di missioni *ad hoc* (dette di « programmazione ») e di indirizzi generali quali risultano dai piani di sviluppo indicativi redatti e concordati con i Paesi interessati in occasione delle predette missioni.

Queste ultime avranno fine con il termine dell'anno in corso avendo i membri della Commissione ormai visitato quasi tutti i Paesi ACP. Esse hanno permesso, nella quasi totalità dei casi, la compilazione di concreti programmi indicativi in armonia con i principi generali che guidano la Comunità nel campo dell'aiuto ai PVS, quali soprattutto l'autosufficienza alimentare e l'impulso alle esportazioni agricole. Hanno inoltre costituito un valido mezzo di più profonda conoscenza tra le parti firmatarie ed hanno permesso di diffondere l'immagine di una Comunità europea sinceramente intenzionata a promuovere il benessere economico-sociale delle popolazioni ad essa associate.

*Nuove adesioni.*

Nel corso del 1976 sono state avanzate sei richieste di adesione alla Convenzione

di Lomé da parte di altrettanti nuovi Stati divenuti indipendenti negli ultimi mesi. Si tratta di Saõ Tomé e Príncipe, Capo Verde, Papua Nuova Guinea, Comore, Surinam e Isole Seychelles.

È spettato al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, tenutosi a Bruxelles il 14-15 luglio 1976, approvare le nuove accessioni alla Convenzione conformemente all'articolo 89 per quanto riguarda Surinam, Seychelles e Comore. Questi Paesi, ex PTOM, hanno beneficiato della procedura accelerata di accessione essendo stato per essi sufficiente depositare uno strumento di ratifica presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, il quale, a sua volta, ne ha trasmesso copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne ha informato gli Stati firmatari.

Conformemente al sopracitato articolo 89, la Repubblica del Surinam ha acceduto alla Convenzione il 16 luglio 1976, la Repubblica delle Seychelles il 27 agosto 1976, infine, lo Stato Comoriano il 13 settembre 1976.

Il Consiglio dei Ministri ACP-CEE si è inoltre espresso sulla domanda di accessione di Saõ Tomé e Príncipe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea. Conformemente all'articolo 90 della Convenzione, tali Stati possono iniziare la procedura di accessione in quanto hanno struttura economica e produzione paragonabili a quelle degli Stati già ACP.

Detti tre Stati, per accedere alla Convenzione, dovranno concludere un accordo con la Comunità.

A questo proposito, va ricordato che nella sessione del 4-5 ottobre 1976 u.s., il Consiglio delle Comunità europee ha approvato le direttive per l'apertura dei negoziati con la Papua Nuova Guinea: queste non si discostano molto da quelle adottate a suo tempo per Saõ Tomé e Príncipe e per Capo Verde.

È previsto che la conclusione degli accordi per l'adesione di questi tre Stati, avvenga contemporaneamente, conformemente a quanto deciso nel corso della I sessione del Consiglio ACP-CEE e, ad ogni

modo, su questo problema si esprimerà definitivamente il Consiglio dei Ministri ACP-CEE, previsto per la primavera 1977.

#### *I sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE.*

Il 14-15 luglio u.s. si è svolta a Bruxelles la prima Sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE durante la quale sono stati esaminati i più importanti problemi posti dalla applicazione di quanto disposto dalla Convenzione:

1) regolamento interno del Consiglio dei Ministri: in virtù dell'articolo 70 della Convenzione, il Consiglio ha adottato il proprio regolamento il quale stabilisce fra l'altro che, convocate dal Presidente, le sedute del Consiglio non saranno pubbliche e che gli atti dello stesso avranno forma di decisioni, risoluzioni, raccomandazioni, o pareri. Si è stabilito che i raggruppamenti economici possono farsi rappresentare alle sessioni in veste di osservatori previa decisione del Consiglio stesso;

2) regolamento interno del Comitato degli ambasciatori: questo Comitato si riunisce in data concordata tra ACP e Comunità o, in caso di urgenza, in altra data richiesta. Esso coadiuva il Consiglio dei Ministri. Le riunioni del Comitato, alle quali assiste un Rappresentante della BEI se all'ordine del giorno figurano questioni che la riguardano, non saranno pubbliche e di essa verrà redatto il processo verbale contenente un estratto delle decisioni adottate. La Presidenza del Comitato è esercitata alternativamente per un periodo di 6 mesi dagli Stati ACP e dalla Comunità: la presenza di 4 rappresentanti permanenti dei Nove, di un rappresentante della Commissione e della metà dei membri del Comitato degli ambasciatori ACP, è indispensabile per la validità delle sue delibere.

Esso sarà assistito da:

un Comitato di cooperazione doganale;

un Gruppo misto permanente banana;

un Comitato per la cooperazione industriale;

un Sottocomitato per la cooperazione commerciale;

un Sottocomitato per la stabilizzazione dei proventi da esportazione;

un Sottocomitato per lo zucchero;

un Sottocomitato per la cooperazione finanziaria e tecnica.

3) Resoconto delle attività del Comitato provvisorio ACP-CEE per il periodo 1/3/75-1/4/76 riguardante tra l'altro:

— l'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, alla cooperazione industriale ed al Protocollo relativo allo zucchero ACP;

— l'attuazione della cooperazione statistica ed amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione (STABEX);

— preparazione dei progetti dei regolamenti interni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli ambasciatori;

— le modalità delle consultazioni per la presentazione della Convenzione di Lomé in sede GATT.

4) Deleghe di competenze del Consiglio dei Ministri ACP-CEE al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE: è stato approvato l'elenco, stilato dalla Comunità, delle competenze del Consiglio dei Ministri conformemente all'articolo 75 della Convenzione con la ripartizione seguente:

a) competenze che potrebbero essere oggetto di una delega permanente al Comitato degli ambasciatori;

b) competenze che non dovrebbero essere mai delegate a tale Comitato;

c) competenze che potrebbero essere eventualmente delegate su decisione *ad hoc* del Consiglio dei Ministri.

#### *Cooperazione industriale.*

Due decisioni che sono entrate in vigore il 16 luglio 1976 hanno creato gli strumenti per la cooperazione industriale. Esse sono:

1) Comitato per la cooperazione industriale: composto dai rappresentanti dei Nove (9), degli Stati ACP (15), della Commissione (1), della Banca europea (1); questo organo ha il compito di: vigilare sull'applicazione del titolo III della Convenzione (cooperazione industriale); studiare i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP o dalla Comunità e suggerire soluzioni; orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro per lo Sviluppo industriale e renderne conto al Comitato degli ambasciatori e, per il suo tramite al Consiglio dei Ministri; sottoporre regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni ritenute più utili; eseguire tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori.

La Presidenza sarà esercitata, alternativamente — ogni semestre — dalla CEE e dagli Stati ACP. Tutti gli Stati ACP che non siano membri di questo Comitato, potranno farsi rappresentare alle riunioni in qualità di osservatori.

È inoltre disposto che il Comitato consulterà regolarmente gli ambienti economici e sociali della Comunità e dei Paesi ACP e che sottometterà i propri rapporti al Comitato degli ambasciatori.

2) Centro per lo sviluppo industriale: si tratta dell'organo operativo della cooperazione, chiamato a lavorare in stretto contatto con gli ambienti industriali. Esso, con sede a Bruxelles, ha un direttore europeo ed un direttore aggiunto ACP, i quali saranno affiancati da un Consiglio consultivo composto da una dozzina di operatori economici scelti dal Comitato per la cooperazione industriale.

#### *Cooperazione commerciale.*

Durante questo periodo di applicazione della Convenzione si sono inoltre studiati i

problemi posti da alcuni articoli del Protocollo relativo alla nozione di prodotti originari e dai metodi di cooperazione commerciale. Altri problemi trattati sono stati quelli posti dal settore degli scambi commerciali quali quelli della carne bovina, del rum, delle banane, dello zucchero, delle arachidi e dei sottoprodotti delle stesse. Per alcuni di questi problemi, tuttora irrisolti, si continuano a tenere riunioni *ad hoc* in sede comunitaria.

*Carne bovina:* all'atto della firma della Convenzione di Lomé, mediante una dichiarazione unilaterale iscritta a processo verbale, la Comunità si è impegnata, da un lato, ad accordare l'esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti di carne bovina e, dall'altro (in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia in questo settore) ad adottare i provvedimenti necessari per consentire di mantenere agli Stati ACP un certo volume di esportazioni verso la Comunità.

Conformemente a tale impegno ed a seguito delle misure di salvaguardia applicate dalla Comunità, il 24 giugno 1975 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1599/75 per consentire al Botswana, Kenya, Madagascar e Swaziland di esportare nella Comunità un determinato quantitativo di carni bovine con una riduzione del 90 per cento degli oneri doganali. A tali esportazioni si è tuttavia applicata una tassa all'esportazione nel Paese produttore di importo pari alla diminuzione degli oneri di cui sopra.

Il regolamento, valido per 6 mesi, è stato rinnovato, di volta in volta, fino al 31 dicembre 1976. Le quantità di cui trattasi sono per il Botswana di 8.680 tonnellate, per il Madagascar di 3.478, per lo Swaziland 1.543 e per il Kenya di 75. Si è tuttavia convenuto che, per quanto riguarda il Botswana, le quantità previste per il 1° semestre 1976 venissero aumentate, conformemente alla richiesta del Paese, di 1.500 tonnellate, tenendo però presente che la stessa quantità si sarebbe sottratta al contingente del 2° semestre.

Nella sessione del 19 ottobre 1976, il Consiglio si è impegnato a prorogare anco-

ra una volta questo regime di esenzione doganale per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1977.

Durante l'incontro svoltosi a Bruxelles nella seconda metà di ottobre tra il Presidente di turno del Consiglio delle Comunità Europee ed il Presidente di turno del Consiglio dei Ministri ACP, è stato inoltre convenuto che Comunità e Stati ACP avrebbero iniziato, già nel corso del 1° semestre 1977, i contatti in vista della determinazione del regime definitivo applicabile al prodotto in oggetto dopo il 31 dicembre 1977.

*Zucchero:* il Protocollo n. 3 della Convenzione di Lomé stabilisce che la Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare, a prezzi garantiti, determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio e bianco, originario degli Stati ACP, i quali, a loro volta, si impegnano a fornire tali quantitativi. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Elemento mobile dell'accordo è il prezzo garantito negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati dalla Comunità e tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo interessanti le Parti.

Nell'aprile del 1976, sono stati avviati i negoziati per la fissazione del prezzo dello zucchero per la campagna 76-77 i quali, dopo lunghe discussioni, hanno portato:

— a fissare il prezzo dello zucchero raffinato a 34,41 unità di conto/100 chilogrammi;

— a fissare il prezzo dello zucchero greggio a 26,70 unità di conto/100 chilogrammi di cui 0,48 unità di conto rappresentate dal premio di qualità recuperabile qualora non verranno realizzate le vendite sul mercato;

— all'esonero per lo zucchero preferenziale ACP dalle spese di stoccaggio;

— alla retroattività dell'applicazione di tali prezzi garantiti al 1° aprile 1976.

È stato inoltre stabilito di aprire con largo anticipo le trattative per la capagna

1977/78 e, onde tener fede a tale impegno, la Comunità ha provveduto a questo già fin dal mese di ottobre.

Il problema del prezzo garantito dello zucchero è stato toccato anche durante l'incontro del 20 ottobre tra i Presidenti di turno CEE ed ACP. In tale sede, la Comunità, compiendo un nuovo passo verso le posizioni ACP, ha affermato l'intenzione di definire il prezzo preferenziale per lo zucchero greggio di canna ACP, partendo dal prezzo di intervento comunitario per lo zucchero greggio di barbabietole anziché quello dello zucchero bianco come per la campagna 1976-77.

*Rhum*: fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alchools, i prodotti della voce doganale 22.09 C.I come stabilito dal protocollo n. 7 allegato alla Convenzione di Lomé, originari degli Stati ACP, sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali sempreché consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra i Nove dall'altro.

Al fine di ottenere quanto sopra, il protocollo n. 7, interessante appunto il rhum, l'arak e la tafia (voce doganale 22.09 C.I.), stabilisce che la Comunità fissi ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati esportati dagli Stati ACP verso la Comunità negli ultimi tre anni per i quali siano disponibili delle statistiche. Tali quantitativi dovranno essere maggiorati con un tasso di aumento annuo del 40 per cento per il Regno Unito e del 13 per cento per gli altri otto membri della Comunità.

In base a quanto sopra, è stato fissato per il 1976-77 un contingente tariffario di 162.013 ettolitri per i prodotti in parola. Questa quantità è stata ottenuta sulla base del totale del migliore anno di importazione tra il 1973, il 1974 ed il 1975 aumentando delle percentuali previste. È da notare che, nel regolamento adottato dal Consiglio delle Comunità per l'annata 1975-76, il totale ACP era di 168.000 ettolitri. La diminu-

zione che si riscontra per l'annata in corso si spiega con una migliore conoscenza dei dati statistici ancora molto imprecisi per il periodo precedente.

Il contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Regno Unito 125.395; Benelux 3.697; Danimarca 2700; Germania 16.620; Francia 12.051; Irlanda 1.000; Italia 550. Tale ripartizione rispecchia il più possibile, la reale evoluzione del mercato dei prodotti considerati ed è proporzionale al fabbisogno degli stessi Paesi.

Contemporaneamente a quello riguardante il contingente di rhum proveniente dai Paesi ACP, è stato adottato un regolamento che fissa l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la stessa voce doganale, originario però dei Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE (PTOM). Tale contingente è stato fissato, per lo stesso periodo e con gli stessi criteri seguiti per il contingente ACP, in 80.724 ettolitri AP ripartiti seguendo le seguenti percentuali: Germania 94,6 per cento; Benelux 5,30; Danimarca 0,20 per cento; Regno Unito 0,11 per cento; Francia, Irlanda e Italia 0,01 per cento.

#### STABEX

Per porre rimedio agli effetti dell'instabilità dei proventi di esportazione e permettere così agli Stati ACP di assicurare stabilità, redditività ed espansione continua delle loro economie, la Comunità ha istituito un sistema, detto STABEX, mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dalla esportazione verso la Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono, sottraendoli alle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

I prodotti interessati dal sistema sopramenzionato sono: prodotti dell'arachide, del cocco, del cacao, del cotone, della palma e dei palmisti, del legno, cuoio e pelli, banane, thé, sisal grezzo, minerali di ferro.

Lo STABEX si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dalla esportazione di

uno o più prodotti indicati, nell'anno precedente a quello di applicazione. I proventi di cui trattasi devono costituire almeno il 7,5 per cento dei proventi totali dell'esportazione di merci dello Stato interessato; tale percentuale scende al 5 per cento per il sisal ed ancora al 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati.

Allo STABEX la Comunità ha destinato un importo globale di 375 m. unità di conto diviso in cinque quote annuali di 75 m. unità di conto. Per l'applicazione di questo sistema si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto, corrispondente alla media dei proventi di esportazione ottenuti nel quadriennio precedente l'anno di applicazione. La differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi costituisce, qualora negativa, la base di trasferimento.

È importante sottolineare che la Convenzione, all'articolo 20, prevede che l'uso delle risorse dello STABEX venga deciso unicamente dallo Stato ACP beneficiario con l'impegno di informarne annualmente la Commissione.

Una cooperazione in materia statistica e doganale tra Comunità e Paesi ACP è prevista dalla Convenzione per facilitare il rapido funzionamento del sistema.

Doni e prestiti per circa 70 miliardi di lire italiane (71.232.000 unità di conto e.) sono stati concessi dalla CEE a 17 dei 46 Paesi ACP nel quadro STABEX per il 1975. Il 56 per cento dei trasferimenti finanziari firmati a Bruxelles hanno avuto carattere di dono ed hanno interessato 12 dei 17 paesi, quelli cioè più poveri (Benin, Burundi, Centrafrica, Etiopia, Alto Volta, Niger, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Samoa occidentale). I restanti cinque Paesi hanno ottenuto il 43 per cento della quota sopra menzionata con l'impegno di restituirlo senza interessi, non appena una migliorata congiuntura di mercato lo consentirà. Questi cinque Paesi sono: Cameroun, Repubblica Popolare del Congo, Costa d'Avorio, Fiji, Ghana.

Lo STABEX copre sia i rischi derivanti da una congiuntura economica negativa,

sia quelli derivanti da situazioni definite imprevedibili. Il primo tipo di rischi ha rappresentato il 68 per cento dell'ammontare globale STABEX per il 1975, mentre il secondo ha rappresentato il 32 per cento (arachidi nel Niger, caffè in Etiopia, banane in Somalia, olio di copra nelle Fiji).

L'ammontare più importante ha riguardato il legno, prodotto di cui la CEE ha diminuito sensibilmente le importazioni nel corso del 1975 a causa della crisi edilizia: si è trattato di 31,14 m. unità di conto. Seguono il caffè con 13,24 m. unità di conto, il cotone con 9 m. unità di conto, le pelli ed il cuoio con 8,4 m. unità di conto, le arachidi con 6,6 m. unità di conto, le banane con 1,3 unità di conto, l'olio di copra con 615.410 unità di conto ed infine il cacao con 276.978 unità di conto.

Si elencano inoltre i Paesi beneficiati dallo STABEX per il 1975 con l'indicazione del prodotto e dell'ammontare (in unità di conto):

a) Paesi meno avanzati che hanno beneficiato di trasferimenti non rimborsabili (doni):

— Benin: arachidi 464.330; caffè 1.474.883; cotone 4.299.556; pannelli 1.191.079;

— Burundi: cotone 975.602; pelli grezze 520.053;

— Centrafrica: caffè 47.285;

— Etiopia: caffè 9.339.683;

— Alto Volta: arachidi 685.239; cotone 175.936;

— Niger: arachidi 5.441.294; pelli grezze 507.747;

— Somalia: banane 1.296.907; pelli grezze 635.238;

— Sudan: pelli grezze 1.658.579;

— Tanzania: cotone 1.887.082;

— Togo: caffè 2.680.324;

— Uganda: cotone 1.748.932;

— Samoa occidentale: cacao 276.978;



b) Paesi più avanzati beneficianti di prestiti rimborsabili, senza interessi:

— Cameroun: legno grezzo 3.601.423;

— Congo: legno grezzo 7.601.677;

— Costa d'Avorio: legno grezzo 15.000.000;

— Fiji: olio di copra: 615.410;

— Ghana: legno grezzo 5.176.408.

#### CEE — ASEAN.

Le relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'ASEAN (Associazione raggruppante dall'8 agosto 1967 Indonesia, Singapore, Malesia, Tailandia e le Filippine con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, il progresso sociale e la evoluzione culturale della regione) traggono origine dalla adesione della Gran Bretagna alla CEE e dalla conseguente eliminazione del trattamento preferenziale goduto sul mercato britannico dalla Malesia e da Singapore in virtù del sistema preferenziale del Commonwealth.

Si è inteso cioè — sulla base della Dichiarazione comune di intenzioni annessa al Trattato di adesione del Regno Unito — assicurare ai due Paesi in parola (e con loro anche gli altri membri della ASEAN) una soddisfacente soluzione ai problemi connessi con l'allineamento della Gran Bretagna alla tariffa doganale comunitaria, aprendo un dialogo sui temi economico-commerciali di comune interesse.

I primi incontri tra la CEE e l'ASEAN hanno avuto luogo a Bruxelles nel giugno del 1972 e sono poi proseguiti nell'ambito di un Gruppo misto di studio. Gli argomenti trattati hanno riguardato in particolare le misure concernenti il miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate per poter rispondere ai bisogni specifici del commercio con i Paesi ASEAN, le misure concernenti l'applicazione della norma di origine cumulativa, gli effetti provocati sui Paesi di cui trattasi dagli interventi CEE, l'assistenza tecnica in campo statistico e tariffario ed infine la promozione degli scambi.

Per quanto riguarda il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), l'ASEAN ha proposto alla Commissione nel giugno del 1973, un certo numero di miglioramenti. Di conseguenza, il sistema applicato nel 1974 ha corrisposto in parte a quelle preoccupazioni specialmente per quanto riguarda la lista dei prodotti agricoli trasformati, il miglioramento della base di calcolo dei *plafonds* e l'adozione di misure particolari per certi prodotti tessili. Altri miglioramenti in favore del commercio di quei Paesi sono stati introdotti negli schemi del 1975 e 1976.

Per quanto riguarda la norma di origine cumulativa (problema di grande interesse per Singapore), un regime particolare è applicato dal 1° gennaio 1974 ad otto prodotti importati nella Comunità da Singapore. Grazie a queste misure, i prodotti in questione beneficiano del SPG a condizione che siano coperti dal certificato di origine rilasciato da un qualsivoglia altro Paese ASEAN.

La Comunità, quindi, ha deciso di ammettere nel SPG comunitario, il principio della origine cumulativa applicabile alle importazioni provenienti dai raggruppamenti regionali come l'ASEAN.

Da parte sua l'ASEAN ha accettato il principio di creare un proprio organismo di controllo sulla applicazione delle norme di origine cumulativa.

È da rilevare che l'intensità degli scambi CEE-ASEAN è diminuita nel 1975 rispetto al 1974: del 6,4 per cento per le importazioni dell'ASEAN e del 7,4 per cento per le esportazioni verso l'ASEAN. L'attivo per la CEE è stato di 353 m.u.c. La CEE nel 1975 ha assorbito il 12 per cento delle esportazioni ASEAN (Giappone 30 per cento, Stati Uniti 15 per cento) mentre le sue esportazioni verso i cinque Stati in parola hanno rappresentato meno del 2 per cento del totale generale.

#### Relazioni CEE-India

Le relazioni CEE-India sono regolate dall'Accordo di cooperazione commerciale firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in

vigore il 1° aprile 1974 per una durata di 5 anni. Tale accordo stabilisce le basi giuridiche e gli strumenti per intensificare la cooperazione tra le due Parti e tende allo sviluppo ed alla diversificazione dell'economia indiana.

Lo strumento principale per la realizzazione di tali obiettivi è costituito dalla Commissione mista che ha competenze assai estese. Il suo mandato è quello di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di individuare le difficoltà che possono frapporsi allo sviluppo degli scambi commerciali.

La Commissione mista ha, altresì, il compito di controllare l'attuazione degli accordi settoriali conclusi tra la Comunità e l'India per assicurare particolari agevolazioni alle esportazioni indiane verso l'area comunitaria di prodotti di juta, di fibra di cocco, di cotone e dell'artigianato.

Va inoltre ricordato che, in base ad uno scambio di note allegato all'accordo di cooperazione commerciale, la Comunità ha manifestato la propria disponibilità a considerare la sospensione dei dazi doganali — già accordata in via autonoma — in favore di alcuni prodotti come il tè, il pepe, il cardamomo ed alcuni tipi di pellame.

La Commissione mista istituita dall'Accordo di cooperazione ha tenuto la sua quarta sessione nei giorni 5 e 6 ottobre 1976 a Bruxelles, ed i lavori sono stati volti soprattutto all'esame dei risultati fino ad ora ottenuti e dei progetti da attuare nel campo della cooperazione.

La CEE ha finanziato nel 1976 numerose azioni di promozione commerciale, quali partecipazione indiana a fiere e mostre commerciali specializzate in Europa, seminari, organizzazione di missioni in India di operatori economici e di esperti comunitari.

Quanto alla cooperazione in settori specifici, la Commissione mista ha preso atto con soddisfazione della visita in Europa di una delegazione dell'industria meccanica indiana ed ha esaminato altresì i progressi compiuti nel settore del cuoio e dei prodotti di cuoio a seguito della visita

effettuata in India nel febbraio 1976 di una Delegazione della Confederazione europea dell'industria delle calzature e della decisione di istituire un Comitato misto di conciatori India-CEE: in modo da promuovere la cooperazione tra ditte europee ed indiane nel settore del cuoio lavorato.

Nel corso della riunione — per i settori di competenza della Sottocommissione preparatoria — la Commissione mista ha esaminato il problema della commercializzazione di prodotti quali tè, alimenti per il bestiame, tabacco, prodotti forestali, della pesca. La Commissione mista ha quindi invitato la Sottocommissione a proseguire nel suo sforzo volto ad intensificare la cooperazione commerciale fra la CEE e l'India ed al riguardo è stata manifestata da parte comunitaria la disponibilità a concorrere all'esecuzione di alcuni progetti presentati dalle Autorità indiane, facendo ricorso a crediti di bilancio previsti per la formazione commerciale.

La Commissione mista ha convenuto anche di raccomandare l'esecuzione di uno studio che identifichi i settori nei quali esiste o potrebbe svilupparsi una complementarità tra l'India e la CEE e nei quali, di conseguenza, è racchiuso un potenziale di cooperazione orientata verso gli scambi che favorirebbe la realizzazione degli obiettivi di cui all'accordo commerciale.

Infine la Commissione ha esaminato la relazione della Sottocommissione competente in materia di accordi settoriali ed ha raccomandato un'ulteriore cooperazione per quanto riguarda i prodotti della juta e quelli di fibra di cocco.

Nel febbraio 1976 si è tenuto a Bombay un seminario sul sistema delle preferenze generalizzate, organizzato, come i precedenti, dall'Istituto indiano per il commercio estero e dal Ministero del commercio estero. Nel corso del seminario, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti apportati dalla CEE nella concessione delle preferenze generalizzate, si è sottolineato come gli esportatori indiani non ne usufruiscano in pieno. In relazione a ciò, il Ministero del commercio estero indiano ha

stabilito uno speciale Ufficio (GSP CELE) per coordinare l'azione diretta a sfruttare pienamente il potenziale delle preferenze generalizzate. Qualora tale politica dovesse avere successo, si arriva a ritenere che l'India potrà, entro il 1978, raddoppiare le sue esportazioni.

Per quanto concerne gli accordi settoriali, il 18 luglio 1975 è stato firmato l'accordo sullo zucchero di canna fra la Comunità e l'India. Essendo l'India un Paese emergente firmatario dell'ex *Commonwealth Sugar Agreement*, esso beneficia — pur non avendo aderito alla Convenzione di Lomé — di facilitazioni analoghe a quelle previste dal Protocollo zucchero di detta Convenzione. L'accordo in questione sarà valevole a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciato dopo un periodo di 5 anni, con un preavviso di 2 anni.

Un accordo sul commercio dei prodotti di cocco — destinato a sostituire quello scaduto al 31 dicembre 1975 — è stato concluso fra la CEE e l'India. Dopo consultazioni con il Comitato speciale articolo 113, le due Delegazioni hanno condotto negoziati nel marzo scorso ed il testo di accordo concordato è stato parafato il 7 aprile 1976. Il nuovo accordo, che avrà una durata di 4 anni, mantiene il quasi totale regime di libertà di importazione esistente nella Comunità per i prodotti di cocco e prevede la soppressione progressiva dei diritti doganali, che dovrà essere raggiunta con il 1° gennaio 1978.

L'India ha sottoscritto assicurazioni relative all'approvvigionamento a condizioni non discriminatorie delle materie prime necessarie all'industria comunitaria in questo settore.

Nell'accordo sono stati definiti i compiti del Comitato misto di cooperazione che dovrà, fra l'altro, facilitare i contatti volti a sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti di cocco.

Per il commercio dei prodotti di juta, il 2 luglio 1976 è stato parafato un nuovo accordo relativo al commercio di detti pro-

dotti in sostituzione del precedente scaduto al 31 dicembre 1975.

L'accordo prevede dei *plafonds* di auto-limitazione che, per il 1976 sono stati di 10.185 tonnellate per i tessuti larghi e di 1.943 tonnellate per quelli tinti e stampati.

Nel testo dell'accordo è stata inserita, inoltre, una clausola di consultazione per i filati di juta della categoria 6 alla quale si potrà ricorrere qualora le importazioni vengano a superare determinati livelli.

Come mezzo per estendere il sistema delle preferenze generalizzate, da parte comunitaria è stata prevista la progressiva sospensione dei dazi doganali che saranno ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e del 100 per cento all'1 gennaio 1978.

L'accordo CEE-India per il commercio dei prodotti di juta avrà validità quadriennale, con decorrenze retroattiva al 1° gennaio 1976.

#### *CEE-Bangladesh.*

L'apertura dei negoziati fra la CEE ed il Bangladesh per la conclusione di un accordo di cooperazione commerciale — preceduta da contatti esplorativi intesi a chiarire la posizione delle due parti in relazione al principio dell'accesso non discriminatorio alle risorse naturali — ha avuto inizio nel luglio 1975.

Raggiunto un compromesso secondo cui le Autorità del Bangladesh si sono dichiarate disposte a garantire l'accesso alle proprie risorse in determinati settori in cambio di un impegno comunitario a realizzare investimenti volti a promuovere lo sviluppo delle stesse, le trattative sono state riprese nel marzo 1976 ed un'identità di vedute fra le due delegazioni è stata raggiunta il 18 marzo scorso, giorno in cui sono stati siglati i testi dell'accordo di cooperazione commerciale e dei quattro allegati. La firma dell'accordo è intervenuta a Lussemburgo il 19 ottobre 1976.

Il rilievo dato alla definizione degli obiettivi e dei metodi di cooperazione economica e commerciale conferisce all'accordo una finalità considerevolmente più

ampia di quella di un accordo commerciale tradizionale e perciò apre la via a un nuovo tipo di relazioni tra le due Parti che erano fino ad ora limitate ad alcune intese settoriali.

Innanzitutto, per quanto concerne le relazioni commerciali, l'accordo prevede che le due Parti si accordino reciprocamente il trattamento della nazione più favorita ed il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale.

Inoltre, entrambe le Parti si sono impegnate a promuovere al massimo livello lo sviluppo e la diversificazione degli scambi reciproci, principalmente incoraggiando i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche, nonché a sforzarsi di incrementare la loro cooperazione economica e commerciale in paesi terzi.

La Commissione mista costituisce l'organo centrale cui incombe la responsabilità di perseguire gli obiettivi di questo accordo, nonché elaborare e raccomandare le misure pratiche per raggiungere tali obiettivi. Studierà e metterà a punto i mezzi che consentano di superare gli ostacoli agli scambi, raccomanderà le misure che permettano di adattare progressivamente le strutture di mercato e si adopererà per incoraggiare lo sviluppo di una risoluta cooperazione economica e commerciale tra le due Parti.

Durante i suoi lavori la Commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo e i bisogni dell'economia della Repubblica Popolare del Bangladesh come uno dei meno sviluppati tra i Paesi in via di sviluppo, nonché l'evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico, industriale, scientifico ed ecologico, unitamente al livello di sviluppo economico delle Parti contraenti.

Va inoltre rilevato che, previo accordo delle Parti, all'ordine del giorno della Commissione mista può essere iscritta la cooperazione, a condizioni reciprocamente soddisfacenti, in materia di sviluppo e di utilizzazione delle risorse naturali nonché

in altri settori che dovessero essere definiti di particolare importanza per il potenziale commercio del Bangladesh e atti a migliorare le possibilità di esportazione del Paese.

L'accordo comporta altresì uno scambio di lettere in cui la Comunità dichiara di essere pronta a consolidare le riduzioni e le sospensioni tariffarie già applicate in via autonoma per taluni prodotti di particolare interesse per il Bangladesh, quali pesce, tè ed alcuni tipi di cuoio e pelli bovini, ovini, caprini.

In una dichiarazione allegata all'accordo la Comunità esprime inoltre la propria disponibilità a tener conto della grande importanza che il Bangladesh attribuisce ai suoi sforzi diretti a migliorare il sistema delle preferenze generalizzate, ed accetta di esaminare in sede di Commissione la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Bangladesh. Dal canto suo, il Bangladesh dichiara che comunicherà i settori che lo interessano in modo particolare.

L'accordo è concluso per un periodo di cinque anni ed è prorogato di anno in anno se nessuna delle Parti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza.

L'accordo può inoltre essere modificato in qualsiasi momento per tener conto di nuovi sviluppi nella sfera economica ovvero di modifiche intervenute nelle politiche economiche dell'una o dell'altra parte.

Sempre nel 1976 si sono svolti i negoziati nel settore tessile fra la Comunità ed il Bangladesh, in conseguenza della scadenza al 31 dicembre 1975 del precedente accordo.

A conclusione di detti negoziati, il 23 luglio 1976 è stato parafato l'accordo sul commercio dei prodotti di juta che prevede, per i tessuti larghi e per quelli per arredamento, una autolimitazione alle esportazioni. È stata inoltre convenuta l'inclusione della clausola di consultazione sui filati di juta qualora le importazioni dovessero superare determinati livelli.

Infine, analogamente a quanto stabilito nell'accordo CEE-India, sono previste

concessioni tariffarie per tessuti stretti e per quelli larghi dell'80 per cento nel 1977 e del 100 per cento a partire dal 1° luglio 1978, mentre per i filati è prevista la riduzione tariffaria del 100 per cento a partire dal 1° gennaio 1977.

L'accordo in questione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 1979, è entrato in applicazione *de facto* a partire dal 23 luglio 1976.

#### *CEE-Pakistan.*

In considerazione della prevista scadenza alla fine di settembre 1973 dell'accordo bilaterale fra la CEE ed il Pakistan, il Governo di Islamabad aveva — sin dal luglio 1973 — preso contatto con la Comunità onde avviare i negoziati per il rinnovo dell'accordo.

Il 15 ottobre 1974 il Consiglio delle Comunità autorizzava la Commissione ad avviare detti negoziati. L'apertura formale degli stessi è avvenuta il 4 novembre 1974, preceduta da una riunione del Comitato speciale articolo 113. Una seconda sessione di negoziati venne tenuta il 12 dicembre 1974, a seguito della quale le due delegazioni hanno sostanzialmente raggiunto l'identità di vedute sui termini dell'accordo, benché il Pakistan non ha ritenuto di poter accettare le proposte della Commissione per quanto riguarda la natura ed il campo di applicazione degli eventuali allegati.

A seguito di ulteriori riunioni del Comitato speciale articolo 113, la Commissione è stata in grado di perfezionare le proprie proposte sui problemi insoluti. Una identità di vedute è stata raggiunta fra le due delegazioni solo all'inizio di questo anno. I testi dell'accordo e dei tre allegati sono stati siglati il 16 marzo 1976 e la firma degli stessi è intervenuta a Bruxelles il 1° giugno 1976.

Per il rilievo in cui sono posti gli obiettivi ed i metodi degli scambi bilaterali e della cooperazione economica, l'accordo presenta un campo di applicazione che supera ampiamente quello degli accordi commerciali tradizionali, e rappresenta un

nuovo tipo di vincolo contrattuale tra due Parti sinora collegate unicamente da taluni accordi settoriali.

L'accordo, con i tre allegati che ne sono parte integrante, è identico a quello concluso con lo Sri Lanka, eccezione fatta per alcune varianti formali e per una nuova definizione della clausola evolutiva che però non ne modifica il contenuto.

Il nuovo accordo, di carattere non preferenziale, prevede nelle relazioni commerciali fra le Parti la concessione reciproca del trattamento della « nazione più favorita » ed ha per scopo il raggiungimento del più elevato grado di liberalizzazione degli scambi, la diversificazione degli stessi e lo sviluppo di un'intensa cooperazione economica e commerciale, incoraggiando contatti e collaborazioni tra le rispettive organizzazioni economiche.

Esso prevede una « clausola evolutiva » per la quale l'applicazione dell'accordo potrà venire estesa a seguito della evoluzione delle politiche economiche delle due Parti.

La Commissione mista CEE-Pakistan rappresenta l'organismo centrale responsabile del buon funzionamento dell'Accordo ed è incaricata di elaborare, studiare e raccomandare le misure pratiche tendenti a raggiungere ed a promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Nei suoi lavori, la Commissione mista dovrà tenere in debito conto i piani di sviluppo del Pakistan e l'evoluzione della politica economica, industriale, sociale, ecologica e scientifica della Comunità, favorire i contatti fra gli organismi pubblici e privati delle due Parti, suggerire iniziative, misure e studi volti a sviluppare gli scambi reciproci.

Nella dichiarazione annessa all'accordo, la Comunità afferma di essere disposta a prendere in considerazione gli interessi del Pakistan nel quadro degli sforzi da questo fatti per migliorare il sistema delle preferenze generalizzate e ad esaminare in sede di Commissione mista la possibilità di nuovi aggiustamenti tariffari che possano promuovere lo sviluppo degli scambi. In

particolare la Comunità ha dichiarato di essere pronta ad esaminare in seno alla Commissione mista il mezzo per facilitare il commercio da parte pakistana di riso basmati e — nella misura consentita dall'accordo sui tessili — quello dei prodotti cotonieri. Dal canto suo il Pakistan ha dichiarato che segnalerà i settori che, a questo riguardo, presentano maggiore interesse per il Paese.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1976, avrà una validità di 5 anni e potrà essere rinnovato di anno in anno, salvo denuncia fatta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Per quanto concerne il settore tessile, il 4 luglio 1975 è stato parafato l'accordo CEE-Pakistan sul commercio dei prodotti tessili di cotone. Detto accordo, che — dopo quello con l'India — è il secondo concluso dalla Comunità nel quadro della convenzione « multifibre », regola per la durata di tre anni (con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1975) le importazioni nella CEE di tessili di cotone — originari del Pakistan e da questo provenienti — entro determinati *plafonds* da ripartire fra gli Stati membri.

Al fine di evitare importazioni per quantitativi maggiori, è stato previsto un sistema di doppio controllo. L'accordo prevede la possibilità sia di attribuire ad uno Stato membro le quote già assegnate ad uno Stato membro diverso e da questo non utilizzate, sia — entro determinati limiti ed a condizioni definite — di trasferire quote da un *plafond* all'altro, sia di riportare le quantità inutilizzate nel corso di un anno di applicazione dell'accordo in aggiunta al corrispondente *plafond* stabilito per l'anno seguente.

Non sono soggetti al vincolo di *plafonds* quantitativi i prodotti tessili introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo e successivamente riesportati; la biancheria da tavola per la quale, tuttavia, è prevista la clausola della consultazione vincolante; i tessuti fabbricati su telaio a mano o prodotti nell'ambito dell'artigianato familiare, nonché i prodotti tessili di

folklore tradizionale pakistane.

L'accordo prevede la possibilità di consultazioni bilaterali in casi determinati, ai fini dell'adozione eventuale di misure di salvaguardia nei casi di rischi di disorganizzazione del mercato.

#### *CEE-Afghanistan.*

A seguito della favorevole reazione della Comunità alla Nota verbale inviata dal Governo afgano alla nostra Ambasciata a Kaboul durante il periodo in cui l'Italia esercitava la Presidenza di turno dei Nove e all'ulteriore Nota di analogo tenore indirizzata nel maggio scorso alla Commissione, in cui veniva ribadito il desiderio del Governo afgano di rinforzare i legami con la CEE e di concludere eventualmente un accordo di cooperazione economica e commerciale, sono iniziati i contatti tra la Commissione e le Autorità afgane.

L'episodio più saliente si è avuto con una visita a Kaboul di una delegazione della Commissione nel mese di luglio. In tale occasione sono state esaminate le prospettive di cooperazione tra la CEE e l'Afghanistan, particolarmente nei settori delle preferenze generalizzate e della promozione commerciale.

È stato inoltre convenuto che i contatti avviati nel corso della suddetta visita sarebbero stati proseguiti ed approfonditi opportunamente da una nuova Missione *fact finding* di esperti della Commissione, che verrebbe inviata nei primi mesi del 1977, con l'incarico di elaborare un rapporto di base per lo sviluppo di più strette relazioni tra l'Afghanistan e la Comunità europea.

#### *CEE-Sri Lanka.*

Le relazioni commerciali tra la Comunità e lo Sri Lanka sono regolate dall'accordo di cooperazione commerciale, entrato in vigore nel dicembre 1975, che prevede tra l'altro l'istituzione di una Commissione mista incaricata del perseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso (che non si discosta nella forma e nel

contenuto dagli altri accordi dello stesso tipo conclusi dalla Comunità con altri Paesi della stessa area geografica).

La suddetta Commissione mista ha tenuto la sua prima riunione a Bruxelles nei giorni 11-12 ottobre 1976.

Dopo aver preso in esame il recente sviluppo economico dello Sri Lanka e della Comunità, la Commissione mista ha avuto uno scambio di opinioni sulle relazioni economiche multilaterali. Le due delegazioni hanno espresso la speranza che l'accordo CEE-Sri Lanka contribuirà validamente ad instaurare una maggiore comprensione e relazioni reciprocamente favorevoli alle parti contraenti.

Nelle susseguenti discussioni la Commissione mista ha definito gli orientamenti da seguire per incoraggiare la cooperazione economica collegata con gli scambi commerciali. Sono state anche esaminate le conseguenze sulle esportazioni dello Sri Lanka nella Comunità di taluni regolamenti tariffari e non tariffari con settori che non hanno beneficiato del miglioramento del sistema comunitario delle preferenze generalizzate e dell'offerta di prodotti tropicali nei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT. Sono stati anche passati in rassegna i progressi compiuti nell'assistenza comunitaria allo Sri Lanka per quanto riguarda la promozione commerciale oltre alla possibilità di ampliarne il campo d'azione.

Per concludere, la Commissione mista ha deciso di istituire un sottocomitato incaricato di esaminare dettagliatamente le proposte di cooperazione fra le due parti. Esso effettuerà anche il lavoro preparatorio della seconda sessione della Commissione mista stessa, che avrà luogo nella seconda parte dell'anno prossimo.

#### CEE — Iran

Nel marzo scorso, al termine di una serie di colloqui iniziati nel 1971, la Commissione ha presentato un progetto di accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica da stipulare con l'Iran in sostituzione dell'Accordo commerciale

non preferenziale del 1963 venuto a scadere il 30 novembre 1973.

Il nuovo accordo tiene conto largamente del desiderio dell'Iran (condiviso del resto dalla Comunità) di ampliare notevolmente il contenuto delle intese in considerazione del rapido cambiamento intervenuto nella situazione economica del Paese, del suo sviluppo industriale e della necessità di diversificare le proprie esportazioni.

Esso, per quanto concerne la cooperazione commerciale, fa stato dell'intenzione della Comunità e dell'Iran di concedersi reciprocamente le maggiori facilitazioni possibili per i prodotti che presentano interesse per l'una o l'altra parte, di ricercare tutte le possibilità ed i mezzi opportuni per l'eliminazione degli ostacoli tariffari, impegna i firmatari ad accordarsi la clausola della nazione più favorita ed assicura alle due parti un trattamento non discriminatorio, rispetto ai paesi terzi, per quanto concerne l'accesso alle risorse naturali e la stabilità dell'approvvigionamento in materie prime.

Per quanto concerne la cooperazione economica, non vengono elencati espressamente i settori aperti alla collaborazione stessa, ma considerando il carattere evolutivo dell'accordo nessun settore che possa costituire oggetto di cooperazione è escluso *a priori*. Si afferma, comunque, che la cooperazione dovrebbe fra l'altro favorire lo sviluppo delle industrie europee ed iraniane; promuovere gli investimenti reciprocamente vantaggiosi; assicurare ed accrescere le fonti di approvvigionamento ed i mercati di materie prime, energia, prodotti alimentari ed industriali; incoraggiare il progresso tecnico, scientifico e tecnologico; favorire lo sviluppo regionale e l'espansione dell'attività economica, l'incremento della produttività e la stabilità finanziaria.

Il progetto di accordo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità il 15/16 novembre corrente anno con la contemporanea autorizzazione data alla Commissione di aprire le trattative con gli iraniani.

Nei suoi contatti con le Autorità di Teheran, la Commissione potrà esplorare in profondità — per poi riferirne al Consiglio — i piani e le reali possibilità d'esportazione dell'Iran nei settori che da questi verranno indicati quali prioritari per la propria economia. Sulla base degli elementi che emergeranno, potrà essere dato un contenuto appropriato all'impegno della CEE — quale figura nell'accordo — di ricercare le soluzioni più opportune ai problemi tariffari che potrebbero porsi eventualmente per le esportazioni iraniane verso la Comunità, soluzioni che terranno conto da un lato degli interessi e dello sviluppo economico dell'Iran e dall'altro della situazione economica della CEE nei settori presi in esame.

#### *Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina.*

Nel quadro del « dialogo » a livello di ambasciatori istituito dalla Conferenza del 18 giugno 1971 tra le Comunità europee ed i Paesi dell'America Latina membri della Commissione speciale di coordinamento latino-americano, si è svolta a Bruxelles il 30 giugno scorso, la prima sessione del settimo incontro.

La sessione è stata consacrata innanzi tutto ad uno scambio di vedute sulle relazioni globali tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo, sull'applicazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e sull'avvenire delle relazioni tra le Comunità europee e l'America Latina.

Nella sua dichiarazione generale, il Presidente del Gruppo dei Paesi latino-americani ha ricordato quali erano gli obiettivi del dialogo e sottolineato la necessità di instaurare una politica specifica d'insieme e coerente per l'America Latina, ribadendo la funzione primordiale degli incontri tra i Paesi della Comunità e quelli latino-americani per l'elaborazione di questa politica, nonché l'incompatibilità dell'aiuto allo sviluppo con delle restrizioni e discriminazioni.

Il Presidente della delegazioni della Comunità ha esposto le grandi linee della concezione cui la Comunità si ispira per sviluppare la sua azione nei confronti dei paesi dell'America Latina tanto nel contesto della sua politica autonoma di cooperazione allo sviluppo quanto in quello del suo contributo al dialogo fra questi paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Egli ha concluso confermando l'importanza che la comunità annette alle sue relazioni con il continente latino-americano.

Le due Parti hanno altresì esaminato alcuni problemi sollevati dai paesi d'America Latina nel campo delle esportazioni verso la Comunità di carne bovina e di banane.

Per quanto concerne la carne bovina, i Paesi d'America Latina hanno nuovamente attirato l'attenzione sui gravi pregiudizi che le loro esportazioni subirebbero da oltre due anni in ragione del perdurare della clausola di salvaguardia, ed hanno espresso le loro preoccupazioni a proposito del progetto che mira a modificare il regime di importazione della carne bovina di cui gli effetti restrittivi sarebbero equivalenti a quelli della clausola di salvaguardia applicata attualmente.

Il rappresentante della Commissione ha ricordato a tale proposito che le misure restrittive sono state temperate sia dagli obblighi contratti dalla Comunità nell'ambito del GATT, sia dagli sforzi che la CEE stessa non ha cessato di fare per mantenere le correnti di scambio.

Quanto al settore banane, le Missioni di Costa Rica, Colombia, Equatore, Guatemala, Honduras e Panama, hanno fatto presente le loro preoccupazioni a proposito delle difficoltà sorte riguardo l'accesso sui mercati di alcuni Stati membri della Comunità di banane in provenienza da taluni Paesi d'America Latina. In conclusione di tale dichiarazione, i Paesi interessati hanno evocato i lavori che sono attualmente in corso in seno alla FAO e in altre sedi internazionali in preparazione di un accordo internazionale sulle banane.



Il rappresentante della Commissione ha affermato che da parte sua la Commissione è pronta a proseguire a livello tecnico l'esame delle questioni sollevate dai paesi latino-americani, così come ha fatto a più riprese in un recente passato.

Al termine delle discussioni i partecipanti hanno sottolineato la volontà esistente d'ambo le parti di migliorare le relazioni reciproche e di identificare i problemi concreti che possono esistere tra le due parti in vista di ricercare in comune le soluzioni a tali problemi.

#### *CEE-Messico.*

I rapporti CEE-Messico sono regolati dall'accordo firmato il 15 luglio 1975 ed entrato in vigore il 1° novembre dello stesso anno.

Detto accordo — stipulato per un periodo di 5 anni e rinnovabile di anno in anno salvo che non venga denunciato da una delle parti sei mesi prima della scadenza — è il quarto accordo concluso dalla Comunità con un Paese latino-americano.

Con questo Accordo la CEE ed il Messico si prefiggono di promuovere una cooperazione commerciale ed economica in vista di sviluppare e diversificare gli scambi in un contesto non preferenziale.

Lo strumento principale per realizzare tali obiettivi è costituito dalla Commissione mista che ha il compito di individuare le difficoltà che possono frapporsi allo sviluppo degli scambi commerciali ed è incaricato di elaborare, studiare e promuovere gli obiettivi dell'accordo. È da ricordare che nei suoi lavori la Commissione mista terrà conto dei piani e delle politiche di sviluppo del Messico e dell'evoluzione delle politiche industriale, economica, sociale, scientifica ed ecologica della Comunità.

La seconda sessione della Commissione mista CEE-Messico ha avuto luogo il 3, 4 e 5 novembre di quest'anno. Nel corso della riunione sono stati esaminati, sulla base del relativo rapporto presentato dalla Sotto-

commissione, i problemi relativi all'utilizzazione del sistema delle preferenze generalizzate, alla promozione delle esportazioni ed alla cooperazione tecnica in settori collegati con gli scambi commerciali.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle preferenze generalizzate, la delegazione messicana ha richiesto che venga esaminata la possibilità di includere nell'elenco dei prodotti l'acido citrico, l'acido fosforico e gli ossidi di piombo, prodotti di particolare interesse per il Messico e le cui importazioni da parte della CEE sembrano aver subito una certa contrazione.

Al riguardo da parte comunitaria, pur prendendo nota delle richieste messicane, si è osservato che un giudizio complessivo sul sistema delle preferenze generalizzate deve tener conto dell'esame d'insieme dello schema preferenziale che, malgrado le gravi difficoltà economiche attualmente esistenti, risulterà sensibilmente migliorato nel 1977 rispetto agli anni precedenti.

Nel campo della promozione delle esportazioni, in sede di Commissione mista sono state concordate varie iniziative, quali la realizzazione di una missione di importatori europei in Messico, e quella di esportatori messicani nella Comunità nel corso del prossimo anno; la messa a disposizione del Governo messicano di tre esperti nel settore della produzione e della commercializzazione della frutta e dei legumi; la partecipazione messicana a fiere e mostre nei Paesi membri e la realizzazione di seminari di promozione commerciale.

Per quanto riguarda le prospettive di cooperazione tecnica, la Delegazione messicana ha enumerato alcuni progetti concreti nel settore dell'energia e dell'informazione scientifico-tecnologica. La delegazione comunitaria, nel ricordare che la cooperazione in tali settori è consentita — ai sensi delle disposizioni contenute nell'accordo — soltanto nei limiti in cui i relativi progetti siano collegati con il settore della cooperazione commerciale, si è riservata di precisare le modalità concrete per un'eventuale partecipazione della CEE all'esecuzione dei suddetti progetti.

*CEE - Guatemala.*

Nella sessione del 9 febbraio 1976, il Consiglio della Comunità ha sottolineato il suo spirito di partecipazione di fronte alla grave calamità che ha colpito il Guatemala. In quest'ordine di idee, il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla concessione immediata, a titolo di primo soccorso di urgenza di 200.000 unità di conto. Il 31 marzo 1976 il Consiglio ha inoltre approvato la concessione di un aiuto comunitario supplementare di 500.000 unità di conto destinato alla ricostruzione del Guatemala.

*CEE - Argentina.*

Le relazioni tra la Comunità europea e l'Argentina sono disciplinate dall'accordo commerciale non preferenziale dell'8 novembre 1971, entrato in vigore il 1° gennaio 1972.

L'accordo, venuto a scadenza nel dicembre 1974, era stato rinnovato con uno scambio di lettere per un anno, nell'attesa della conclusione di un più ampio accordo che includesse la cooperazione economica ed un'intesa a lungo termine sulle carni bovine, intesa, che avrebbe dovuto essere armonizzata con l'organizzazione del mercato comunitario. Anche il periodo di proroga è trascorso senza che un nuovo accordo sia stato realizzato così che venne deciso un ulteriore rinnovo dello stesso fino al 31 dicembre 1976.

L'auspicata apertura dei negoziati non ha ancora avuto luogo e l'accordo del 1971 è stato nuovamente prorogato di un anno, sino cioè al 31 dicembre 1977.

Permangono sempre per l'Argentina le difficoltà derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia nel settore delle carni bovine applicata dalla CEE nei confronti di taluni Paesi terzi tradizionalmente suoi fornitori: da due anni, in effetti, è sul tavolo degli esperti della Commissione CEE una proposta di regolamento nel settore delle carni che dovrebbe sostituire il regime finora applicato con un altro caratterizzato da un prelievo costituito da un elemento fisso e da uno variabile in rap-

porto al corso dei prezzi all'interno della Comunità. Questa prospettiva, ancora allo studio, ha suscitato perplessità da parte dell'Argentina e di altri Paesi terzi fornitori di carne.

In una nota trasmessa ai Nove, l'Argentina ha espresso il timore che l'applicazione della proposta della Commissione, ove venisse accolta, darebbe un carattere eccessivamente protezionistico al nuovo regime di importazione dai Paesi terzi, i cui effetti non sarebbero diversi da quelli di una vera e propria permanente applicazione della clausola di salvaguardia.

Del problema si è discusso anche nel corso del 1° Congresso mondiale della carne che si è tenuto a Buenos Aires dal 3 al 6 agosto di quest'anno al quale hanno partecipato delegati di 40 Paesi e durante il quale l'Argentina ha assunto la *leadership* dei Paesi esportatori di carne battendosi per la libertà del commercio ed auspicando l'adozione di una serie di misure atte ad ottenere l'apertura dei mercati da realizzarsi attraverso accordi intergovernativi.

*CEE-Brasile.*

Le relazioni tra la Comunità economica europea ed il Brasile sono regolate dall'Accordo commerciale preferenziale firmato a Bruxelles il 13 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974.

Tale accordo — che rappresenta indubbiamente una tappa di grande rilievo nello sviluppo delle relazioni tra la CEE e l'America Latina — contiene clausole a carattere generale quali, ad esempio:

la reciproca concessione, in campo commerciale, del trattamento della « nazione più favorita »;

la non discriminazione in materia di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni.

Quanto al settore tariffario, la Comunità si è dichiarata disposta a continuare, all'atto dell'esame periodico del sistema delle preferenze generalizzate, a tener conto degli interessi brasiliani.

L'accordo contiene anche disposizioni speciali per taluni prodotti che interessano particolarmente il Brasile, come burro di cacao e caffè solubile. Inoltre, per quanto riguarda le carni bovine, le disposizioni previste sono simili a quelle che figurano negli accordi che la CEE ha concluso con l'Argentina e l'Uruguay.

L'accordo dispone infine l'istituzione di una cooperazione tra le parti in materia agricola e per la commercializzazione dei prodotti che godono di concessioni.

Per quanto concerne il commercio dei prodotti tessili, già nel marzo 1975 il Consiglio delle Comunità aveva autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con il Brasile per la conclusione di un accordo in tale settore.

Conformemente a questa decisione, e dopo consultazioni con il Comitato speciale articolo 113, si sono svolti negoziati fra le due ultime delegazioni nell'ottobre e novembre 1975. Il testo dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili — sulla base dell'articolo 4 dell'accordo multifibre — è stato parafato il 1° aprile 1976 e la firma è intervenuta il 21 ottobre scorso.

L'accordo — della durata di due anni — prevede in particolare massimali di autolimitazione per alcuni prodotti tessili originari del Brasile e da questo direttamente esportati nella CEE, ed un sistema di controllo da parte delle Autorità comunitarie.

La Comunità s'impegna a sospendere per i prodotti previsti dall'accordo ogni restrizione e a non ricorrere all'articolo 3 dell'Accordo multifibre. Per quanto concerne le restrizioni quantitative relative a quei prodotti non contemplati nell'accordo, è stato stabilito che — salvo nei casi in cui ciò non sia giustificato da disposizioni del GATT, o incluso nell'accordo negoziato, o derivante da misure prese in base all'articolo 3 dell'Accordo di Ginevra — tali restrizioni saranno sospese al massimo entro il 31 marzo 1977.

È stato inoltre stabilito che non vengano sottoposti a limitazioni quantitative quei tessili previsti dall'accordo — ad ec-

cezione di quelli di cotone grezzo o imbianchiti — destinati ad essere riesportati in Paesi terzi tali e quali o dopo trasformazione.

Al fine di risolvere i problemi che potrebbero presentarsi nella applicazione dell'accordo, all'articolo 4 dello stesso è prevista una procedura di consultazione generale alla quale le parti potranno fare ricorso.

Il Consiglio della CEE ha posto in vigore in via autonoma — a decorrere dal 20 maggio 1976 — il regime di importazione stabilito dall'accordo firmato il 21 ottobre scorso, stabilendo che — in sostituzione delle misure di tutela adottate in precedenza — l'importazione nella Comunità di alcuni tipi di filati e tessuti di cotone e di biancheria di cotone sia ammessa entro determinati *plafonds*. Detti limiti quantitativi sono ripartiti fra gli Stati membri secondo una procedura stabilita con regolamento del Consiglio.

#### *CEE-Colombia.*

Il 18 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità autorizzava la Commissione ad aprire negoziati con la Colombia per la conclusione di un accordo sul commercio dei prodotti tessili.

L'apertura formale dei negoziati è avvenuta nel gennaio scorso, preceduta da consultazioni con il Comitato speciale articolo 113. A conclusione di detti negoziati, il 29 aprile 1976 è stato parafato il testo dell'accordo sul commercio dei tessili che prevede la libera esportazione nell'area comunitaria di alcuni tipi di tessili — elencati nell'allegato I all'accordo — entro i limiti massimi stabiliti da determinati *plafonds*.

Non sono soggetti a limiti quantitativi i tessili provenienti dalla Colombia e destinati ad essere riesportati tali e quali o dopo trasformazione e quelli fatti a mano di cui all'art. 4 dell'Accordo.

È stata prevista per determinati filati e tessuti di cotone e per quelli sintetici l'applicazione della clausola di consultazione

al fine di risolvere particolari problemi che dovessero sorgere nell'applicazione dell'accordo, oltre ad una clausola di consultazione speciale da applicarsi qualora le esportazioni colombiane di alcuni prodotti tessili coperti dall'accordo causino rischi reali di disorganizzazione del mercato. In questo caso la Colombia dovrà limitare le sue esportazioni alle quantità indicate dalla Comunità e che in ogni caso non potranno essere inferiori ad una certa percentuale delle importazioni di quel prodotto effettuate dai Paesi membri in un determinato periodo di tempo.

L'accordo, stipulato per un periodo di due anni, è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1976 e messo in applicazione *de facto* dal 1° maggio 1976.

#### *CEE-Uruguay.*

Le relazioni tra la CEE e l'Uruguay sono regolate dall'Accordo commerciale non preferenziale del 2 aprile 1973, entrato in vigore il 1° agosto 1974 per una durata di tre anni e rinnovabile di anno in anno.

L'esecuzione dell'accordo ha registrato un'evoluzione positiva in tutti i settori, con la sola importante eccezione delle esportazioni di carni bovine verso la Comunità, la

cui sospensione ha provocato una drastica riduzione dell'interscambio.

La gravità del provvedimento è stata sottolineata in più occasioni dalle Autorità uruguaiane. È noto che la CEE ha sempre costituito l'unico blocco commerciale con il quale l'Uruguay ha avuto un attivo della bilancia commerciale che in passato fu di prezioso ausilio per finanziare il *deficit* commerciale con l'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti. È comprensibile pertanto l'importanza che le Autorità uruguaiane attribuiscono alla necessità di ritrovare nella CEE l'equilibrio preesistente nell'interscambio, nonostante sia da rilevare che il saldo della bilancia commerciale sia favorevole all'Uruguay.

La Commissione mista CEE-Uruguay riunitasi questo anno ha trattato il tema delle carni bovine, delle preferenze generalizzate, della promozione commerciale e dello sviluppo degli scambi.

Come previsto, un particolare accento è stato posto sul problema delle carni bovine e sul mantenimento da parte comunitaria della clausola di salvaguardia. Da parte uruguaiana è stato espresso l'auspicio che la soluzione del problema possa eventualmente essere trovata nel quadro dei negoziati GATT.

CAPITOLO IX - B

**Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo — Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo — Convenzione sull'aiuto alimentare — Prodotti di base — Relazioni commerciali multilaterali — Accordo multifibre — IV Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo — Conferenza sulla Cooperazione economica internazionale — Convenzione TIR.**

*Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

Il problema del coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo, è stato affrontato nel corso della riunione del Consiglio delle Comunità europee — nella sua speciale composizione per il settore dello sviluppo — dell'8 aprile ed è stato ripreso e dibattuto dallo stesso Consiglio l'8 novembre.

In tale contesto sono state prese in esame le proposte presentate dalla Commissione e dalle delegazioni tedesca e olandese, in applicazione della risoluzione adottata dal consiglio cooperazione allo sviluppo nel luglio del 1974, miranti a armonizzare le politiche degli Stati Membri nel settore, tenendo presente l'approccio globale del problema, le sue implicazioni strutturali, la strategia del PVS per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.

Da parte italiana si è ribadito che una politica comunitaria dello sviluppo «armo-

nizzata» deve tener conto delle situazioni strutturali ed economiche interne degli Stati membri della Comunità, al fine di trovare il giusto equilibrio nella scelta dei mezzi da destinare all'aiuto allo sviluppo.

Il Consiglio dell'8 novembre ha adottato una risoluzione mirante, sul piano generale, a:

— intensificare gli scambi di informazione e di esperienze concernenti gli orientamenti di carattere generale (obiettivi, principi e metodi) delle politiche condotte dagli Stati membri e dalla Comunità al fine di giungere a una concertazione;

— intensificare gli sforzi per la messa a punto di una posizione comunitaria in vista delle Conferenze internazionali aventi per oggetto la cooperazione allo sviluppo;

— procedere periodicamente a un esame sulla messa in opera delle risoluzioni adottate dal Consiglio nel 1974.

Sul piano operativo, a:

— proseguire e migliorare il coordinamento di insieme delle attività di aiuto degli Stati membri e della Comunità, come

funziona attualmente per gli Stati ACP, membri della Convenzione di Lomé;

— prevedere un coordinamento d'insieme anche per quanto concerne i Paesi del Mediterraneo e i PVS non associati.

Sul piano procedurale, a mettere in moto i lavori al fine di individuare le procedure necessarie per realizzare lo scambio di informazioni e elaborare un rapporto annuale destinato a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi dello sviluppo.

Il Consiglio ha inoltre approvato una serie di azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati (cioè non legati alla CEE da accordi bilaterali preferenziali o da speciali convenzioni come quella di Lomé), ed in particolare il finanziamento di cinque progetti di sviluppo interessanti l'India, il Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka e la Bolivia, ed un apporto finanziario alla Banca asiatica di sviluppo per corsi di assistenza tecnica, avvalendosi di 20 milioni di unità di conto iscritti in bilancio per il 1976 a titolo di assistenza finanziaria e tecnica. Ha preso atto altresì, per quanto concerne il 1977, che la Commissione presenterà nuove proposte a favore dei PVS non associati per altri 30 milioni.

*Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo.*

Diciassette provvedimenti, tutti adottati il 17 novembre 1975, dopo le consultazioni con gli Stati associati interessati e i Paesi ACP, hanno instaurato, per l'esercizio 1976, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a Nove a favore dei Paesi in via di sviluppo; quindici regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

Per chiarezza di analisi, è opportuno ripartire i diciassette provvedimenti nei seguenti tre gruppi:

1. - il *primo* è costituito da nove Regolamenti e due Decisioni la cui struttura è adeguata al sistema preferenziale che, in conformità all'offerta depositata nel 1969 dalla CEE alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto concreta applicazione nella Comunità originaria nel secondo semestre del 1971, negli anni 1972 e 1973 e nella Comunità ampliata nel 1974 e nel 1975;

2. - il *secondo* comprende quattro Regolamenti, di cui tre hanno reintrodotta le misure innovatrici adottate per l'esercizio preferenziale 1974 ed il quarto figura per la prima volta nello schema comunitario delle preferenze;

3. - il *terzo* concerne due regolamenti relativi a determinati prodotti tessili originari della Jugoslavia.

La disamina che segue verte sui singoli gruppi di detti provvedimenti.

#### *I Gruppo di provvedimenti.*

Per i nove Regolamenti e le due Decisioni, uniformati al consueto schema comunitario, anche l'anno preferenziale 1976 ha comportato un trattamento sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti nel settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei Capitoli da 25 a 99 e 1 a 24 della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, originari dei Paesi e territori beneficiari, è stata concessa l'esenzione daziaria; peraltro, le modalità di gestione sono state diverse secondo le categorie dei «sensibili», «quasi sensibili» e «non sensibili», in cui tali prodotti sono stati compresi.

Per determinati manufatti di juta e di cocco la riduzione dei normali dazi doganali è stata concessa nell'ambito delle mi-

sure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi d'imposizione applicati in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

*a) Prodotti «sensibili» del settore industriale.*

Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi nei limiti contingentali stabiliti, espressi generalmente in unità di conto e per determinati prodotti su basi specifiche (in tonnellate per i tessili; in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato, della voce 44/15). Salvo deroghe e ad eccezione dei prodotti tessili, i volumi contingentali, espressi in unità di conto, sono stati costituiti dalla somma, aumentata del 15 per cento, dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore CIF delle importazioni nella Comunità a Nove verificatesi nel 1971 in provenienza dai Paesi e Territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore CIF delle importazioni realizzato nel 1972 in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali.

Per ragioni tecniche, dovute principalmente alla mancanza dei dati disponibili relativi al 1973, sulla base dei quali sarebbe stato calcolato l'importo supplementare, non è stato possibile seguire il metodo tradizionale di calcolo (importo di base più importo supplementare), per la determinazione dei volumi dei prodotti «sensibili», sottoposti al sistema del contingentamento.

A titolo sperimentale ed in via di eccezione, il loro livello è stato stabilito, in via di massima, sulla base dei volumi contingentali stabiliti per il 1975 con l'aumento forfettario e lineare del 15 per cento; i risultati

non erano suscettibili, in via di massima, di discostarsi da quelli che sarebbero stati ottenuti in base al tradizionale ed elaborato sistema di calcolo, quale è previsto nell'offerta comunitaria depositata all'UNCTAD, l'esperienza avendo dimostrato che la cifra forfettaria del 15 per cento rappresentava generalmente l'aumento globale annuo delle importazioni preferenziali realizzate nel corso degli ultimi esercizi. Per alcuni prodotti sono state adottate soluzioni diverse. Le percentuali di aumento sono state:

a) dell'8 per cento per i cuoi e le pelli di ovini e di equini preparati, altri, esclusi i semplicemente conciati, della voce 41.02 ex B;

b) del 5 per cento per le calzature delle voci 64.01, 64.02 A e B nonché per gli apparecchi radioriceventi e le parti e pezzi staccati, altri, delle voci 85.15 A III e C III.

Data la particolare sensibilità dei prodotti, è stato mantenuto lo *statu quo* del volume contingentale relativo ai diodi, transistori, ecc., della voce 85.21-D, e delle parti e pezzi staccati, della voce 85-21-E.

Per quanto concerne il contingente del legno impiallacciato o compensato della voce 44.15, i divergenti interessi degli Stati membri, connessi sia alla situazione delle industrie trasformatrici della Comunità, sia alla tutela della specifica produzione degli Stati ACP, in particolare il Gabon, sia alla necessità di mantenere e sviluppare le correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi asiatici del Commonwealth (Malaysia, Singapore, ecc.), dirette, in particolare, verso il mercato britannico, hanno reso difficile e laboriosa la determinazione del rispettivo volume. Con una soluzione finale di compromesso, è stato stabilito nella misura dell'8 per cento l'aumento, rispetto al 1975, del volume globale comunitario.

I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità a Nove, sono stati integralmente suddivisi fra gli Stati membri sulla base di chiavi di ripartizione informate, in via di massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al

commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione.

Una chiave particolare è stata adottata per la ripartizione del volume contingentale del legno compensato o impiallacciato, della voce doganale 44.15 (metri cubi 113.500); 79.000 metri cubi sono stati conferiti al Regno Unito (all'Italia 2.300 metri cubi); in più alla Gran Bretagna è stata assegnata, a titolo esclusivo, una quota supplementare di 113.500 metri cubi, pari, cioè, all'intero quantitativo contingente ripartito fra gli Stati membri.

Quote supplementari, per determinati prodotti tessili, sono state, altresì, attribuite alla Danimarca, in ragione della sua situazione particolare conseguente all'abbandono di alcune attività produttive nel settore tessile a causa delle massicce importazioni effettuate in provenienza da alcuni Paesi in via di sviluppo. Per le calzature è stata mantenuta la preesistente chiave particolare da ripartizione fra gli Stati membri, con riserva di esame per il 1977.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dai Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (*butoir*); questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o Territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (peraltro, per i prodotti «sensibili» i limiti del *butoir* sono stati generalmente commisurati al 30, al 20 e talvolta al 15 per cento). Sono state escluse dalle imputazioni dei *butoir* le importazioni effettuate dal Regno Unito e dalla Danimarca nell'ambito delle quote supplementari di maggiorazione conferite in esclusiva a detti paesi, rispettivamente, per il legno compensato o impiallacciato e per determinati prodotti tessili; per dette importazioni non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari.

I dazi normali sono stati ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite dei *butoir*; essi sono stati applicati, nei confronti del Paese o Territorio beneficiario, per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente sul piano nazionale, da ciascuno Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e Territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali sono state singolarmente esaurite.

I regolamenti del Consiglio 3008/75, 3001/75, 3003/75 e la decisione CECA 75/694 hanno stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari, a dazio nullo, per i prodotti «sensibili» del settore industriale.

Il regolamento 3008/75 ha avuto per oggetto 13 contingenti relativi a determinati prodotti o gruppi di prodotti, diversi dai tessili. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da Paesi terzi. Peraltro, detti 36 Paesi e Territori sono stati esclusi dal beneficio del regime preferenziale stabilito nel quadro del contingente tariffario relativo alle calzature di cuoio, della voce 64.02-A.

In aderenza a quanto il Consiglio aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva in tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, e per gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03.

Per l'esercizio 1976, quattro contingenti hanno avuto quote comunitarie di riserva (per quelli concernenti le pile elettriche, della voce 85.03, e gli apparecchi elettronici e relative parti e pezzi staccati, altri delle voci 85.15-A III e C III, le quote in questione, nella misura del 20 per cento, erano state istituite per l'esercizio 1975; esse sono



state mantenute, commisurate ai maggiori volumi, per il nuovo periodo preferenziale).

L'istituzione delle quote di riserva era stata reiteratamente proposta dalla commissione per i periodi preferenziali precedenti al 1975; peraltro, difficoltà tecniche non avevano consentito di accedere a tale richiesta. Il Consiglio, nel dicembre 1973, si era dichiarato favorevole ad una tale istituzione, a decorrere dal 1975, in misura progressiva, limitata, in un primo tempo, ad alcuni prodotti, con l'osservanza di modalità atte ad evitare le difficoltà inerenti a casi particolarmente sensibili.

Consono alla natura comunitaria dei contingenti tariffari, il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovrata a garantire il loro completo esaurimento; col suo meccanismo viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati membri in base alla ripartizione unica e definitiva dei volumi globali, non siano da questi utilizzate in tutto o in parte.

Il Regolamento 3001/75 ha istituito 17 contingenti relativi ai prodotti tessili di cotone ed assimilati (questi ultimi sono i prodotti di sostituzione figuranti nella lista condizionale delle riduzioni daziarie, parziali e limitate, depositata al GATT dalla Comunità originaria in occasione dei negoziati multilaterali «Kennedy-Round»). Per il 1976 è stato integralmente ricondotto, per i prodotti tessili di cotone ed assimilati, il regime del precedente esercizio preferenziale; i volumi contingenziali stabiliti nel 1975 sono stati aumentati nella misura forfettaria e lineare del 5 per cento.

Il Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Haïti e Singapore hanno integrato l'elenco dei diciassette Paesi già beneficiari (Afganistan, Argentina, Bangladesh, Colombia, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, India, Indonesia, Giamaica, Malaysia, Messico, Pakistan, Repubblica Araba d'Egitto, Thailandia, Sri Lanka e Repubblica del Vietnam).

Il regolamento 3003/75 ha istituito 13 contingenti tariffari per determinati prodotti tessili, diversi da quelli di cotone ed assimilati. I relativi volumi sono stati fissati

in tonnellate, sulla base di quelli stabiliti nel precedente esercizio con una maggiorazione forfettaria ed uniforme del 5 per cento; l'unica eccezione è stata quella relativa al contingente dei tappeti di lana o di peli fini a punti annodati o arrotolati, comportanti per metro, in catena, 350 nodi o meno della voce 58.01 ex A; il rispettivo volume è rimasto allo *status quo* (tonnellate 2835); peraltro, il *butoir* è stato elevato dal 20 al 30 per cento per consentire all'India possibilità maggiori di accesso preferenziale al mercato della Comunità. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti ed i sette Emirati arabi uniti; sono stati esclusi dal beneficio delle preferenze i 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

La decisione 75/694 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutte o in parte, da altri Paesi. I volumi contingenziali sono stati aumentati del 5 per cento rispetto a quelli stabiliti nel 1975.

b) *Prodotti «quasi sensibili» e «non sensibili» del settore industriale*

I prodotti industriali «quasi sensibili» sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e Territori beneficiari, sia del Paese o Territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (*plafonds*) si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (*butoirs*) utilizzabili da ciascun Paese o Territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha deciso con proprio Regolamento, caso per caso in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza, in maniera generale o particolare, quando è stato possibile mantenerla.

I prodotti industriali «non sensibili» non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato a *posteriori* in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete d'importazione sono abitualmente disponibili.

Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti «non sensibili», la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli «quasi sensibili», avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, se del caso, con proprio regolamento i dazi normali, sul piano generale o particolare, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (*butoirs*).

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il trattamento preferenziale per i prodotti industriali «quasi sensibili» e «non sensibili». Per i «quasi sensibili», soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (*plafonds*) e gli importi massimi (*butoirs*) sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto e che è stato comunicato alle competenti Autorità degli Stati membri; i massimali (*plafonds*) hanno rappresentato, come per i volumi dei prodotti «sensibili», la somma dell'importo di base e di quello supplementare calcolati in riferimento ai dati statistici della Comunità ampliata per gli anni 1971 (importo di base) e 1972 (importo supplementare), con l'aumento forfettario e lineare del 15 per cento; essi sono stati espressi in unità di conto, salvo per i tessili i cui massimali, stabiliti in tonnellate, sono stati calcolati in base a quelli del 1975 con l'aumento lineare del 5 per cento e per determinati prodotti petroliferi, i cui *plafonds* sono stati stabiliti sulla base dei quantitativi preferenziali del 1975

con l'aumento forfettario ed uniforme del 15 per cento.

Le imputazioni, nel quadro di ciascun massimale sono state circoscritte, in via generale, al limite di un importo massimo comunitario (*butoir*) del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiario, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 e 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti «non sensibili» non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai *plafonds* (importo di base più importo supplementare in riferimento ai dati, rispettivamente, del 1971 e del 1972 con l'aumento del 15 per cento) ed al *butoir* (limite del 50 per cento dei massimali).

I regolamenti del Consiglio 3009/75, 301/75, 3002/75, 3004/75 e la decisione 75/695 CECA hanno disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti sia «quasi sensibili» sia «non sensibili».

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata e sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, sono state riprodotte con modifiche, nel Regolamento 3009/75 detto «ibrido», particolari norme adottate nello schema del precedente esercizio preferenziale.

Per alcuni prodotti o gruppi di prodotti industriali, che, già compresi nella categoria dei «sensibili» e soggetti, quindi, al meccanismo dei contingenti, sono stati trasferiti in quella dei «quasi sensibili» (ossido di piombo, carburo di calcio, determinati concimi della voce 31.05, cellulosa rigenerata, nitrati di cellulosa, carta Kraft, ombrelli, parrucche, parti di macchine da cucire, binocoli, magnetofoni, bambole, ecc.) sono stati introdotti, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (*butoirs*) particolari per determinati Paesi o Territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Macao, Hong Kong)

espressi in unità di conto e talvolta nella misura del 15 per cento.

Si è trattato di Paesi o Territori che per i prodotti in causa avevano raggiunto negli anni 1972 e 1973 l'importo massimo (*butoirs*) stabilito oppure, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si erano rivelati fornitori della Comunità per almeno il 40 per cento delle importazioni in provenienza da tutti i Paesi e Territori beneficiari delle preferenze.

I *butoirs* particolari, espressi in unità di conto, hanno consentito al Paese o Territorio beneficiario, che si è trovato in tale situazione privilegiata di competitività, di continuare a beneficiare dei vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nel 1974, in quanto il limite del 15 per cento, assunto come criterio generale, si è collocato, espresso in valore assoluto, ad un livello inferiore a quello dell'importo massimo (*butoirs*) stabilito per l'esercizio 1974. Sulla base di tali elementi obiettivi, sono stati stabiliti 10 *butoirs* particolari per la Jugoslavia, 9 per Hong Kong, 2 per la Corea del Sud, 2 per Macao, 1 per il Messico.

L'applicazione dei normali dazi comunitari è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei *butoirs* normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi in determinati settori.

Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o Territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno solo di detti Paesi o Territori, avessero raggiunto la metà del *butoir* particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Nel regolamento «ibrido» che ha reintrodotta le particolari misure per l'esercizio preferenziale del 1976, sono stati indicati

con un asterisco i Paesi e Territori competitivi nei confronti dei quali, nei casi di specie, il ripristino dei normali dazi doganali era automatico.

Nello stesso Regolamento sono stati contrassegnati con un asterisco doppio i Paesi e Territori per i quali l'applicazione dei normali dazi doganali era immediata nello Stato membro in cui le importazioni dei prodotti originari di ciascuno di essi avessero raggiunto l'importo massimo comunitario (disposizione, questa, valida nei casi in cui lo Stato membro interessato avesse notificato di rinunciare all'applicazione automatica dei dazi normali quando fosse stata raggiunta la metà del *butoir* speciale).

Una procedura di informazioni a termine breve, nel quadro di una stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, ha consentito la retta applicazione delle norme predette. I beneficiari delle preferenze per i prodotti previsti dal Regolamento «ibrido» sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

Il regolamento 3010/75 ha avuto per oggetto una vasta gamma di prodotti, diversi dai tessili, che ha coperto quasi tutto l'arco dei Capitoli 25 a 99 della tariffa doganale comune. I beneficiari sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti segnati da un asterisco), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

Il regolamento 3002/75 ha disciplinato le particolari preferenze per determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione originari dei 23 Paesi beneficiari (Afganistan, Argentina, Bangla Desh, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Giamaica, Malaysia, Messico, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Repubblica Araba d'Egitto, Singapore, Tailandia, Sri Lanka,

Repubblica del Vietnam). I massimali, espressi in tonnellate, sono stati calcolati, per ciascuna categoria di prodotti, sulla base dei *plafonds* del 1975 con la maggiorazione forfettaria ed uniforme del 5 per cento.

Il regolamento 3004/75 ha avuto per oggetto determinati prodotti tessili diversi da quelli di cotone e di sostituzione. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti ed i sette Emirati arabi uniti; sono stati esclusi dal beneficio delle preferenze i 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. I massimali (*plafonds*), espressi in tonnellate, sono stati quelli del 1975 aumentati linearmente del 5 per cento.

La decisione 75/695 CECA ha disciplinato le preferenze per determinati prodotti siderurgici, compresi in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, a favore di 110 Paesi indipendenti, dei sette Emirati Arabi uniti nonché di 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. Un *butoir* speciale, espresso in unità di conto, è stato stabilito nei confronti della Jugoslavia, particolarmente competitiva, per i profilati e le palancole, della voce 73.11. I *plafonds* dei prodotti siderurgici CECA sono stati aumentati del 5 per cento rispetto a quelli stabiliti nel 1975 (uguale aumento è stato apportato ai due prodotti assimilati a quelli CECA, quali i tubi di ferro o di acciaio della voce 73.18 e gli altri lavori di ferro o di acciaio della voce 73.40).

#### c) *Prodotti di iuta e di cocco*

Secondo l'offerta comunitaria, il trattamento tariffario preferenziale è concesso nel quadro delle misure particolari convenute con i Paesi in via di sviluppo esportatori. Nonostante che al 31 dicembre 1975 fosse cessata la validità sia degli accordi settoriali, relativi agli scambi dei manufatti in causa, conclusi con l'India, sia dell'accordo analogo concluso con il Bangla Desh unicamente per i prodotti di iuta, il regolamento 3007/75 ha mantenuto, per il 1° semestre 1976, le specifiche preferenze dei

due Paesi per i prodotti di rispettivo interesse, delle quali hanno beneficiato, altresì, la Thailandia per i manufatti di juta e lo Sri Lanka per quelli di cocco, in relazione a particolari intese intercorse fra la CEE e detti Stati.

Per i filati, tessuti, sacchi e sacchetti d'imballaggio, di juta, originari dell'India, del Bangladesh e della Thailandia, sono stati applicati, i dazi della tariffa doganale comune ridotti del 60 per cento nonché dazi nulli per i tappeti di juta o di altre fibre tessili liberiane e dello spago, corde e funi di juta o di altre fibre tessili liberiane, aventi le stesse origini.

La riduzione tariffaria nella misura del 60 per cento è stata applicata, altresì all'importazione nella Comunità dei tappeti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka. Il Regno Unito e la Danimarca hanno continuato ad applicare dazi nulli preferenziali; l'Irlanda ha applicato ai filati, tessuti e sacchi e sacchetti di juta i dazi della propria tariffa ravvicinati a quelli stabiliti dal regolamento in questione, secondo il ritmo previsto dall'art. 39, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di adesione.

Il Regolamento del Consiglio 1663/76 ha prorogato sino al 31 dicembre 1976 il particolare regime preferenziale per i prodotti di juta e di cocco. Essendo conclusi i negoziati con l'India, per i prodotti di cocco è stata stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1976, la riduzione, nella misura dell'80 per cento, dei dazi della tariffa doganale comune per i relativi tappeti, della quale lo Sri Lanka ha beneficiato automaticamente; pur non essendo terminati, all'epoca, i negoziati bilaterali con l'India e il Bangla Desh a tali Paesi nonché alla Thailandia è stato concesso di continuare a godere, a decorrere dalla stessa data, del regime preferenziale stabilito nel semestre precedente per manufatti di juta.

#### d) *Prodotti agricoli trasformati*

Per tali prodotti il regime preferenziale è stato realizzato mercé 60 dazi nulli e 180 riduzioni parziali dei normali dazi doganali e dell'elemento fisso dell'imposizione ap-

plicabile. Salvo qualche eccezione, è stata adottata la diminuzione forfettaria del 10 per cento dei dazi preferenziali in vigore nel 1975.

Il regolamento del Consiglio 3011/75 ha stabilito tale regime per una serie di prodotti rientranti in 240 posizioni o parti di posizioni dei Capitoli 1 e 24 della tariffa doganale comune.

Per il 1976 le concessioni nel particolare settore hanno avuto uno sviluppo più ampio rispetto al precedente esercizio preferenziale; nell'elenco delle merci ammesse al particolare regime preferenziale sono stati inclusi nuovi prodotti per la maggior parte originari dei Paesi meno favoriti; le sigarette hanno completato la gamma dei tabacchi lavorati già ammessi alle preferenze generalizzate.

Le modalità di gestione sono state sostanzialmente diverse da quelle stabilite per i prodotti del settore industriale; a differenza di questi, per i quali il meccanismo di salvaguardia è in diretta connessione col sistema dei volumi contingentali e dei massimali d'importazione, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare.

Peraltro, è stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'art. XIX del GATT, in base alla quale, nei casi in cui le importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali e dell'elemento fisso nei confronti del Paese o Territorio o dei Paesi o Territori che fossero all'origine del danno.

Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità. La Commissione avrebbe deciso con proprio regolamento tale ripristino per un periodo determinato.

I paesi beneficiari sono stati 11 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti indicati con un asterisco), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori indipendenti o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. Particolari disposizioni del regolamento hanno consentito ai nuovi Stati membri l'applicazione dei dazi ridotti secondo modalità intese a mantenere una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi preferenziali, ferma restando l'applicazione di questi ultimi nei casi in cui i dazi calcolati con le dette modalità fossero risultati più elevati; le disposizioni in causa hanno avuto la finalità di eliminare alcune anomalie, incompatibili con l'obiettivo essenziale del sistema preferenziale a favore dei Paesi in via di sviluppo.

#### *Il Gruppo di provvedimenti*

I tre regolamenti che hanno reintrodotta, per il 1975, le misure innovatrici, già adottate per il precedente esercizio preferenziale, hanno avuto per oggetto:

a) *il tabacco greggio «flue cured» del tipo Virginia, della voce ex 24.01-B della tariffa doganale comune (avente, cioè, un valore, per collo, inferiore a 280 unità di conto per quintale netto). Il regolamento 3015/75 ha stabilito un contingente tariffario comunitario di 38 mila tonnellate, al dazio di 10,5 per cento con un minimo ed un massimo di percezione, rispettivamente, di 12,5 unità di conto per un quintale netto; la ripartizione definitiva del volume fra gli Stati membri ha assegnato 23.300 tonnellate al Regno Unito (la quota conferita all'Italia è stata di 3.000 tonnellate).*

Allo scopo di mantenere un certo margine preferenziale, i nuovi Stati membri hanno applicato i dazi delle rispettive tariffe nazionali allineate al dazio preferenziale secondo le modalità stabilite dall'Atto di adesione, ferma restando l'applicazione del dazio preferenziale se più favorevole.

I beneficiari del contingente sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, dagli Stati membri della Comunità o dai Paesi terzi; peraltro, tale contingente ha interessato particolarmente, fra i Paesi in via di sviluppo, l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan e lo Sri Lanka. Il provvedimento in causa è stato adottato nel quadro della «dichiarazione d'intenzione a favore dei Paesi asiatici indipendenti del Commonwealth» annessa al Trattato di adesione.

La proposta iniziale della Commissione (volume tonnellate 36.000; dazio preesistente ridotto del 10 per cento; la stessa chiave di ripartizione del 1975) è stata oggetto di lunghi dibattiti in sede comunitaria, tenuto conto che nei due esercizi precedenti il provvedimento era stato concesso in via transitoria ed eccezionale, in quanto trattasi di prodotto di base, soggetto ad organizzazione di mercato, suscettibile di comportare incidenze economiche e finanziarie sul piano interno e perturbazioni alla situazione delle industrie trasformatrici degli Stati membri produttori.

A tale questione di principio erano connesse quelle dell'entità del volume contingentale e della relativa chiave di ripartizione fra gli Stati membri (il volume proposto, ritenuto alto da alcune Delegazioni, fra cui l'italiana, veniva dichiarato insufficiente da parte britannica in relazione alla necessità del consumo interno e allo sviluppo delle tradizionali esportazioni indiane; in più, da parte del Regno Unito veniva chiesto che il contingente in causa avesse per oggetto anche la stessa varietà di tabacco rientrante nella voce 24.01-A, in ragione dell'evoluzione dei prezzi in continua ascesa; da parte olandese, inoltre, veniva sottolineata la necessità di estendere la concessione anche ad altre varietà di tabacco prodotte nei Paesi indicati nella predetta «Dichiarazione comune d'inten-

colati in base alle particolari modalità stabilite dal regolamento.

La soluzione globale del problema è stata trovata a livello politico. A decorrere dal 1° agosto 1976, detto contingente è stato esteso allo stesso tipo di tabacco greggio rientrante nella voce ex 24.01-A I della tariffa doganale comune (avente, cioè, un valore per collo, uguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto).

Ferma restando la ripartizione quantitativa del volume globale instaurata fra gli Stati membri, il dazio preferenziale è stato stabilito per il tabacco predetto nella misura del 7 per cento con un massimo di percezione di 45 unità di conto per quintale netto. Tale provvedimento è stato adottato su richiesta irlandese, allo scopo di non escludere dal trattamento preferenziale le partite di tabacco greggio *flue cured* del tipo Virginia giacenti nei depositi doganali, il cui prezzo, in ragione dei tassi di conversione dell'unità di conto in monete nazionali e del deprezzamento di alcune divise nazionali rispetto ad altre monete, eccedeva il limite di 280 unità di conto;

*b) le conserve di ananassi, non a fette, semifette o spirali.* Il regolamento 3013/75 ha istituito un contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate, al dazio del 12%, oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore fosse risultato superiore a determinati limiti di peso. La ripartizione definitiva, secondo una chiave particolarmente basata sui dati statistici disponibili, ha assegnato il 69,2% del volume (tonnellate 20.760) al Regno Unito (la quota conferita all'Italia, sulla base del 2% è stata di tonnellate 600).

Allo scopo di mantenere un magine preferenziale, particolari disposizioni del Regolamento hanno autorizzato il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda ad applicare dazi ridotti informati al principio di una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune e il dazio preferenziale del 12% la cui applicazione, peraltro, era valida nei casi in cui questo fosse risultato inferiore ai dazi cal-

zione», particolarmente a quelle che interessano l'Indonesia).

È stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'art. XIX del GATT, in base alla quale la Commissione, con proprio Regolamento, poteva decidere di ripristinare totalmente o parzialmente i normali dazi per un periodo determinato nel caso in cui le importazioni preferenziali nella Comunità delle conserve di ananassi, oggetto del regolamento, fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di conserve similari o direttamente concorrenziali o avessero creato una situazione sfavorevole negli Stati ACP. Tali misure sarebbero state adottate nei confronti dei Paesi o Territori beneficiari che fossero all'origine del pregiudizio grave o della minaccia del pregiudizio grave e potevano ugualmente salvaguardare una sola regione della Comunità. I beneficiari del contingente sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati. Tale provvedimento, adottato ugualmente nel quadro della predetta «Dichiarazione d'intenzione», ha interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico;

*c) il burro di cacao ed il caffè solubile.*

Il regolamento 3012/75 ha stabilito due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Le quote di ripartizione, basate sui dati statistici disponibili, sono state assegnate in misura maggiore al Benelux (tonnellate 12.150 per il burro di cacao e tonnellate 1550 per il caffè solubile) ed il Regno Unito (tonnellate 8.400 per il

burro di cacao e tonnellate 15.000 per il caffè solubile); per l'Italia le quote sono state, per entrambi i prodotti, di 50 tonnellate.

Il regolamento ha stabilito particolari modalità di calcolo per la determinazione dei dazi preferenziali da applicare dal Regno Unito, Danimarca ed Irlanda; è stata inserita la stessa clausola di salvaguardia figurante nel Regolamento relativo alle conserve di ananassi. I beneficiari dei due contingenti sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati.

A causa del carattere non preferenziale dell'accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire delle particolari concessioni, incluse nel sistema delle preferenze generalizzate, tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari; peraltro, di fatto il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

Nel secondo gruppo dei provvedimenti figura il regolamento 3014/75 che ha stabilito, per la prima volta, l'apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario preferenziale di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, col dazio del 15 per cento, oltre il prelievo sullo zucchero con tenore eccedente determinante percentuali in peso; del volume di 28.000 tonnellate, ripartito fra gli Stati membri, 12.430 sono state assegnate al Regno Unito (la quota conferita all'Italia è di 780 tonnellate).

La regolamentazione comunitaria sui prodotti ortofrutticoli trasformati ha istituito, fra l'altro, un regime di aiuti alla produzione di conserve di ananassi ottenute dai frutti raccolti nella Comunità (regolamento del Consiglio 1929/75 del 22 luglio 1975); la Francia ha potuto dare il proprio assenso all'adozione del contingente preferenziale in causa; negli esercizi precedenti tale adesione era stata subordinata agli interventi che il FEOGA avrebbe dovuto operare a favore dei produttori della Martinica.

*III Gruppo di provvedimenti*

Avendo la Jugoslavia assunto degli impegni analoghi a quelli già esistenti nel quadro del cessato Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT), con i regolamenti 3005/75 e 3006/75 sono state concesse a detto Paese le preferenze tariffarie, a dazi nulli, per i prodotti tessili di cotone e di sostituzione nei limiti di volumi contingentali e di massimali distinti, non accessibili agli altri Paesi in via di sviluppo (d'altra parte la Jugoslavia non ha potuto usufruire dei *plafonds* utilizzabili da questi Paesi). I volumi in tonnellate sono stati calcolati in modo da ottenere un aumento forfettario ed uniforme del 5 per cento in rapporto a quelli che erano in vigore nel 1975; questi volumi, tuttavia, non potevano essere inferiori al 10 per cento delle esportazioni jugoslave verso la Comunità nel 1968 nè essere superiori del 100 per cento delle stesse esportazioni. Soluzioni particolari sono state adottate per alcuni prodotti.

Il regolamento 3005/75 ha stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di 23 contingenti tariffari, a dazio nullo, di determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione; è stata valida la stessa chiave di ripartizione fissata per gli altri contingenti concernenti i medesimi prodotti tessili; le modalità di gestione sono state quelle dei prodotti industriali «sensibili».

Il Regolamento 3006/45 ha stabilito le preferenze tariffarie per determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione compresi in venti posizioni o parti di posizioni tariffarie; sono state applicate le stesse modalità di gestione proprie dei prodotti industriali «quasi sensibili».

*I miglioramenti dell'esercizio preferenziale 1976*

I miglioramenti introdotti nel sistema preferenziale del 1976 sono stati essenzialmente i seguenti

*a) aumento sostanziale del volume globale delle offerte comunitarie nel settore industriale.*

Il particolare regime comporta già, nella sua stessa concezione, un meccanismo automatico di miglioramento; grazie segnatamente alla funzione dinamica dell'importo supplementare, sono state attribuite, a favore dei Paesi beneficiari in via di sviluppo, quote ognora crescenti di importazioni preferenziali, in proporzione dell'incremento delle importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi industrializzati.

Per il 1976 è stato, in via di massima, aumentato forfettariamente di circa il 15 per cento il livello dei contingenti tariffari e dei massimali dei prodotti industriali diversi dai tessili; tale percentuale corrisponde a quella generalmente derivante, rispetto all'esercizio precedente, dal meccanismo automatico degli elementi di calcolo. Per i legni impiallacciati o compensati (voce 44.15), il volume del contingente è stato nuovamente stabilito in metri cubi, anziché in valore, allo scopo di evitare che i quantitativi importati con beneficio delle preferenze potessero subire riduzioni a seguito della variazione dei corsi mondiali in continua ascesa.

Nel settore dei tessili, diversi dai prodotti di juta e di cocco, è stato integralmente ricondotto, per il 1976, il regime del precedente esercizio con l'aumento forfettario, uniforme e lineare, del 5% dei rispettivi volumi contingentali e massimali. Si è trattato di una soluzione transitoria in attesa che la CEE potesse concludere con i Paesi esportatori gli accordi di autolimitazione nel quadro dell'Accordo generale «multifibre» firmato a Ginevra il 25 marzo 1974. Secondo l'offerta comunitaria, le preferenze per i tessili di cotone e assimilati sono riservate ai Paesi in via di sviluppo firmatari dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT) o che hanno assunto impegni equivalenti, secondo condizioni e modalità da definire sul piano bilaterale; esse, inol-



tre, sono limitate nel tempo alla durata di validità dell'Accordo.

Questo è divenuto definitivamente caduco alla data del 31 dicembre 1973; per il 1976, come già nei due precedenti esercizi, l'offerta comunitaria non avrebbe potuto coprire i tessuti di cotone ed assimilati. La Comunità ha concesso transitoriamente il trattamento preferenziale per tali prodotti, allo scopo di assicurare la continuità della particolare concessione nello specifico settore.

Anche per i prodotti di juta e di cocco, gli accordi settoriali conclusi con con l'India ed il Bangla Desh erano cessati di validità alla fine del 1975; sono state peraltro mantenute le preferenze già concesse nel precedente esercizio che hanno avuto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un ulteriore miglioramento per i manufatti di cocco (riduzione dell'80 per cento dei dazi della tariffa doganale comune), a seguito dell'Accordo concluso con l'India. Anche la Thailandia ha beneficiato nel 1976 della riduzione tariffaria per i manufatti di juta; oltre l'India, anche lo Sri Lanka ha goduto del trattamento preferenziale per i manufatti di cocco; il Regno Unito e la Danimarca hanno continuato a mantenere la franchigia daziaria per tali prodotti.

Nel complesso, le possibilità delle importazioni preferenziali dei prodotti del settore industriale sono state, nel 1976, dell'ordine di 3.200 milioni di unità di conto (2.650 milioni per i prodotti industriali diversi dai tessili; 550 milioni per i tessili con un quantitativo globale di 75.000 tonnellate).

*b) prodotti soggetti a contingentamento*

È rimasto invariato il numero di contingenti tariffari aperti per i prodotti «sensibili», già ridotto in ampia misura a seguito del trasferimento di una notevole serie di prodotti dal regime del contingentamento, che attua in effetti una limitazione rigida delle importazioni preferenziali, a quello più elastico della sorveglianza speciale, stabilita per i prodotti «quasi sensibili».

*c) introduzione di una quota comunitaria di riserva per altri due contingenti tariffari*

Si è trattato della seconda instaurazione della particolare modalità di gestione che sarà progressivamente istituita per tutti i contingenti tariffari; le quote comunitarie di riserva rendono possibile la completa utilizzazione dei volumi contingentali.

*d) prodotti agricoli trasformati*

Sono stati inclusi 57 nuovi prodotti o gruppo di prodotti fra quelli già ammessi al particolare regime. Sono stati elevati i margini preferenziali esistenti (in via generale, la riduzione delle aliquote daziarie è stata del 10 per cento), sino a stabilire l'esenzione totale per numerosi prodotti. Sono stati, inoltre, ricondotti i contingenti tariffati relativi al burro di cacao, caffè solubile e alle conserve di ananassi non in fette, semifette o spirali il cui volume è stato elevato da 20.000 a 30.000 tonnellate; è stato introdotto per la prima volta nello schema comunitario del 1976 il contingente tariffario delle conserve di ananassi in fette, semifette o spirali.

Per il tabacco greggio del tipo «Virginia flue cured», il volume, già stabilito per il 1975 su base specifica (30.000 tonnellate) allo scopo di evitare possibili riduzioni preferenziali per effetto degli aumenti dei prezzi, è stato elevato a 38.000 tonnellate. È da considerare che tale prodotto non poteva rientrare nel regime delle particolari preferenze le quali, secondo l'offerta comunitaria, sono riservate ai prodotti industriali semifiniti e finiti ed ai prodotti agricoli trasformati; la Comunità ha introdotto per la prima volta nel proprio sistema un prodotto di base soggetto ad organizzazione di mercato, dando concreta attuazione alla citata «Dichiarazione d'intenzione» annessa al Trattato di Adesione.

Inoltre, a decorrere dal 1° agosto 1976, il regime preferenziale è stato esteso al tabacco greggio dello stesso tipo di valore, per collo, uguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto. Nel 1976 il settore

agricolo è stato coperto dal regime preferenziale comunitario per 850 milioni di unità di conto nei confronti dei 600 milioni dell'anno precedente.

*a) Paesi e Territori beneficiari*

Il Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Haiti e Singapore hanno integrato l'elenco dei 17 Paesi già beneficiari delle preferenze concesse per i tessili di cotone ed assimilati; per il 1976, 23 Paesi sono stati ammessi al regime preferenziale adottato per i prodotti in causa.

Questione molto dibattuta è stata quella relativa all'inclusione dei Territori dipendenti od amministrati, fra cui Hong Kong, nella lista dei beneficiari delle preferenze concesse per i prodotti tessili «non sensibili»; la relativa proposta, formulata dalla Commissione, faceva seguito alla Dichiarazione del Consiglio del 12 novembre 1974 in virtù della quale il caso di Hong Kong sarebbe stato esaminato in occasione dell'elaborazione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate valide per il 1976. Tale proposta era sostenuta particolarmente da parte britannica che auspicava l'eliminazione progressiva della discriminazione attualmente posta in essere verso la colonia inglese rispetto ad altri Paesi asiatici, fra i quali, in particolare, la Corea del Sud che risulta molto competitiva a causa delle preferenze di cui è beneficiaria.

Per contro, da altre Delegazioni veniva eccepito che Hong Kong è già concorrenziale nello specifico settore e, pertanto, i prodotti, attualmente «non sensibili», potrebbero divenire «sensibili» per il semplice fatto dell'estensione delle preferenze a nuovi beneficiari; a loro avviso, l'inclusione di Hong Kong e di altri territori dipendenti o amministrati avrebbero comportato considerevoli riflessi negativi, sia materiali sotto il profilo concorrenziale, sia psicologici per i ceti economici interessati in ragione delle particolari difficoltà dell'industria tessile comunitaria.

Il Consiglio ha ritenuto opportuno rinviare la soluzione del problema; una di-

chiarazione è stata iscritta al processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975, in base alla quale è stato dato atto che la questione sarebbe stata riesaminata alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti dalla CEE con i Paesi esportatori nel contesto dell'Accordo «multifibre»; sarebbe stata ricercata una soluzione d'insieme che avrebbe tenuto conto, in modo particolare, dell'obiettivo inteso sia a limitare, sulla base di un trattamento non discriminato, il beneficio preferenziale nei confronti di tutti i Paesi più competitivi, sia a rendere più agevole il regime comunitario a favore di quelli meno favoriti.

Tale dichiarazione conteneva un orientamento molto importante per l'elaborazione dello schema preferenziale per il nuovo esercizio; pur redatta in termini generali, essa preconizzava che Hong Kong non sarebbe stato più discriminato, a decorrere dal 1977, in rapporto ai suoi concorrenti; peraltro, tutti i Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata di competitività, avrebbero beneficiato di un trattamento meno favorevole rispetto a quelli meno avanzati.

Agli elenchi dei Paesi indipendenti e dei Paesi e Territori dipendenti o amministrati, beneficiari delle preferenze concesse ai prodotti diversi dai tessili di cotone ed assimilati, sono state apportate delle modifiche; dato il mutamento del loro statuto internazionale, la Guinea Bissau (ex Guinea portoghese), il Mozambico, l'Angola, le isole Principe São Tomé, l'isola di Capo Verde, Grenade, la Nuova Guinea papuasi e il Surinam sono stati trasferiti dall'elenco dei Paesi e Territori dipendenti o amministrati in quello dei Paesi indipendenti.

Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze per i prodotti per cui nel 1975 detto Paese ha fruito del beneficio; per il nuovo esercizio il regime preferenziale è stato, altresì, esteso ai prodotti seguenti: parrucche (voce 67.04), macchine da cucire per uso domestico (voce 84.41-A-1), oggetti

per feste e divertimenti, ad esclusione degli articoli ed accessori per alberi di Natale (voce ex 97.05).

I miglioramenti apportati per l'esercizio preferenziale 1976, quantunque modesti, data la difficile situazione economica della CEE, sono stati significativi e hanno costituito, dopo quelli introdotti negli anni precedenti, un ulteriore stadio del progressivo sviluppo del particolare regime.

Come ha riconosciuto il Parlamento europeo nella risoluzione del 16 ottobre 1975, detto regime preferenziale ha rappresentato uno sforzo realistico della Comunità a favore dei Paesi emergenti; sono stati tenuti in particolare considerazione gli interessi di Paesi meno favoriti che risentono maggiormente degli effetti dell'attuale crisi mondiale; è stato ricercato il dovuto equilibrio fra la necessità di promuovere le esportazioni dei Paesi del «Terzo» e, in particolare, del «Quarto Mondo» e quella di tutelare sia i settori produttivi sensibili degli Stati membri, sia gli interessi dei Paesi associati, in relazione agli Accordi conclusi sia con gli Stati ACP, sia con i Paesi del Mediterraneo, nel quadro dell'approccio globale della Comunità in tale bacino.

Tali obiettivi sono stati in sintonia con le linee direttrici figuranti nella risoluzione del Consiglio del 3 marzo 1975, in cui è stata affermata, fra l'altro, la volontà di migliorare in maniera costante il particolare regime comunitari mercé:

1. — l'utilizzazione crescente dello schema attuale grazie, in particolare, alle misure di semplificazione;

2. — una gestione migliore del sistema;

3. — i miglioramenti ed adattamenti appropriati connessi alle possibilità di esportazione dei Paesi emergenti e alla situazione economica della Comunità, tenendo conto segnatamente degli interessi dei Paesi beneficiari meno favoriti, allo scopo di agevolare l'accesso preferenziale di questi ultimi al mercato comunitario.

Nella risoluzione predetta è stata consacrata, altresì, la volontà politica di

concedere il regime preferenziale generalizzato per un nuovo periodo a decorrere dal 1981, oltre quello decennale che terminerà alla fine del 1980, allo scopo di favorire lo sviluppo industriale dei Paesi emergenti, accelerare il ritmo della loro ascesa economica ed aumentare gli introiti delle rispettive esportazioni.

#### *Schema preferenziale del 1977*

Undici regolamenti del Consiglio CEE e due decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, tutti adottati il 13 dicembre 1976, hanno instaurato, per il 1977, il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo. Alcune innovazioni, delle misure complementari e aggiustamenti diversi sono stati introdotti nella disciplina normativa del nuovo esercizio; la trattazione degli argomenti che seguono dà atto della natura e della portata di tali elementi che, peraltro, non alterano le linee generali del regime essenzialmente uniformato alla struttura, già descritta, dello schema comunitario.

#### *1) Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili*

A differenza del calcolo empirico invalso nel 1976 in via d'eccezione e a titolo sperimentale, per il nuovo esercizio preferenziale è stato possibile seguire la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare) nella determinazione dei volumi dei prodotti «sensibili», soggetti al sistema del contingentamento, e dei massimali (*plafonds*) di quelli «quasi sensibili», disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale.

Tenendo fede alle dichiarazioni ufficiali espresse in sede UNCTAD, la Comunità ha assunto come anno di riferimento, in luogo del 1971 adottato in precedenza, il 1974 del quale erano disponibili i dati statistici necessari. Il mutamento dell'anno di base ha comportato un aumento considerevole dei volumi contingentali e dei massimali; ne è derivato, di conseguenza, un sensibile am-

pliamento delle importazioni preferenziali, a dazio nullo, teoricamente possibili. Le proposte delle disposizioni regolamentari, presentate dalla Commissione al Consiglio il 5 luglio 1976, limitavano ad un massimo del 50 per cento, rispetto all'esercizio precedente, gli incrementi che, in valore o in volume, originavano, per i singoli prodotti o gruppi di prodotti, dal calcolo sulla base dei dati relativi al nuovo anno di riferimento.

Peraltro, definendo il particolare regime per il 1977, il Consiglio ha cercato di stabilire un equilibrio tra i miglioramenti dei vantaggi offerti al Terzo Mondo, gli interessi degli Stati ACP e le difficoltà dei vari settori economici comunitari. Data la particolare sensibilità dei prodotti soggetti al sistema dei contingenti, il cui elenco, rimasto immutato nel numero di tredici, ha subito qualche variante di ordine merceologico (vi sono stati inclusi l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D. III della tariffa doganale comune, mentre le pile elettriche, della voce 85.03, sono state trasferite fra i prodotti «quasi sensibili»), l'aumento proposto è stato contenuto:

a) al 15 per cento per quattro contingenti (cuoi e pelli di bovini ed equini preparati, della voce 41.02 ex B; oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02 - A; oggetti da viaggio di altre materie, della voce 42.02-B; oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, della voce 42.03; per essi gli importi massimi (*butoirs*) sono stati fissati nella misura uniforme del 30 per cento);

b) al 25 per cento per tre contingenti (apparecchi di trasmissione e di ricezione, ecc., e loro parti, delle voci 85.15-A III e CIII, con il *butoir* del 15 per cento; diodi, transistori, ecc. e parti staccate delle voci 85-21-D ed E; altri mobili e loro parti, della voce 94.03; per questi due contingenti il *butoir* è stato stabilito nell'eguale misura del 20 per cento);

c) al volume globale di 21.172.000 unità di conto (poco più del 20 per cento

rispetto al 1976) per le sedie e loro parti, della voce 94.01, con il *butoir* del 20 per cento;

d) al volume globale di 209.000 unità di conto per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23 D-III, col *butoir* normale del 50 per cento.

A causa della difficile situazione del settore, per le calzature delle voci doganali 64.01, 64.02 - A, 64.02 - B è stato mantenuto in tutti gli elementi (importi contingenti, importi massimi, quote di ripartizione fra gli Stati membri) lo *statu quo* del 1976; per il legno impiallacciato o compensato, della voce 44.15, perdurando gli interessi divergenti dei Nove, particolarmente del Regno Unito, da una parte, favorevole all'incremento delle correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi del Commonwealth verso il mercato britannico, e della Francia, dall'altra, legata alla tutela della specifica produzione e commercializzazione di alcuni Stati africani associati, è stata adottata una soluzione di compromesso; il volume di detto contingente, col *butoir* del 30 per cento, è stato fissato in metri cubi 282.610; è stata attribuita al Regno Unito la quota di 238.800 metri cubi, nel cui ambito, per la frazione di 141.305 metri cubi, non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari (la quota conferita all'Italia è di metri cubi 2970). In aderenza a quanto il Consiglio CEE aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva per tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per l'acido glutammico e suoi sali, dalla voce 29.23 - D III, per i diodi, transistori, ecc. e parti e pezzi staccati, delle voci 85.21 D ed E, per le sedie e loro parti, della voce 94.01.

Per l'esercizio 1977, sei contingenti di prodotti industriali sono gestiti con le rispettive riserve di quote comunitarie (per quelli concernenti gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, gli apparecchi elettronici e relativi parti staccate, delle voci 85.15 - A III

e C III, gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03, le relative quote di riserva, istituite nei precedenti esercizi, sono state mantenute e commisurate ai maggiori volumi del nuovo periodo preferenziale).

Alcune variazioni di rilievo sono intervenute, altresì, per i prodotti «quasi sensibili» compresi nel Regolamento detto «ibrido»; per questi, com'è noto, si rende automatica l'applicazione dei normali dazi della tariffa doganale comune quando siano raggiunti i limiti dei massimali (*plafonds*) o degli importi massimi (*butoirs*) sia normali, sia speciali per alcuni Paesi o Territori ritenuti altamente competitivi in determinati settori nonché nei casi particolari in cui, salvo esplicita rinuncia dello Stato membro interessato, le importazioni preferenziali di uno specifico prodotto abbiano coperto, in un solo Paese della Comunità, il 50 per cento del *butoir* speciale. L'elenco dei 29 prodotti o gruppi di prodotti del Regolamento «ibrido», in vigore nel 1976, si è ridotto a 25 per il nuovo periodo preferenziale, essendo stati trasferiti nella lista normale dei quasi sensibili»:

a) i pneumatici di gomma vulcanizzata, non indurita, della voce 40.11;

b) i lavori da paneraio, ecc., della voce 46.03;

c) gli ombrelli da pioggia o da sole, della voce 66.01;

d) il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana, della voce 69.11.

I miglioramenti dei massimali dei 25 prodotti o gruppi di prodotti «ibridi» sono stati determinati con gli stessi criteri selettivi invalsi per quelli «sensibili»; anche i relativi importi massimi (*butoir*) hanno subito dei rimaneggiamenti.

Per tredici prodotti o gruppi di prodotti sono rimasti invariati, rispetto al 1976, i *butoirs* particolari, figuranti in cifre assolute di unità di conto, già stabiliti nei confronti di determinati Paesi e Territori (Jugoslavia, Corea del Sud, Hong Kong); per i restanti 12 sono stati fissati, nella

misura del 15 per cento, i *butoirs* speciali applicabili verso: a) il Messico, per l'ossido di piombo; b) la Jugoslavia, per i concimi, la carta e i carboni Kraft, gli oggetti di vetro da tavola, da cucina, ecc., i fili e cavi isolati per l'elettricità, i rimorchi e semirimorchi; c) Hong Kong, per le bambole, gli altri giocattoli, gli oggetti per feste e divertimenti.

Per i motori elettrici, il *butoir* normale è stato ridotto dal 50 al 40 per cento e quello particolare per la Jugoslavia è stato stabilito al 15 per cento; per i cannocchiali e binocoli il *butoir* speciale del 15 per cento è rimasto per la Corea del Sud e Hong Kong e non più per Macao; per i magnetofoni il *butoir* normale è stato ridotto dal 50 al 20 per cento, rimanendo invariato quello particolare del 15 per cento nei confronti di Hong-Kong.

Giova rilevare che la fissazione, per i 12 *plafonds* in causa, degli importi massimi nella misura del 15 per cento nei confronti di detti Paesi e Territori che si trovano in una situazione privilegiata di competitività, si risolve per questi in un apprezzabile vantaggio; dato l'aumento considerevole, per il 1977, dei massimali, in conseguenza del calcolo effettuato in base agli elementi riferiti al 1974, le risultanze derivanti dalla detta percentuale comportano, in valori assoluti, margini superiori di accesso alle particolari preferenze. Le cifre assolute, espresse in unità di conto, che rappresentano i *butoirs* speciali per gli altri 13 *plafonds* sono di entità pari ai vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nell'esercizio 1974, in cui non era stato ancora introdotto un Regolamento «ibrido»; è stato, infatti, convenuto di consentire ai Paesi e Territori ritenuti competitivi di continuare a beneficiare negli esercizi seguenti delle particolari preferenze nella misura già concessa in quell'anno, in quanto il limite del 15 per cento assunto come criterio generale, se espresso in valore assoluto, si collocava, e continua a collocarsi per i 13 *plafonds*, a livelli inferiori rispetto a quelli dei *butoirs* stabiliti nell'esercizio 1974.

Per quanto concerne la lista normale dei «quasi sensibili», sono stati in essa trasferiti i quattro prodotti che, come stato già posto in rilievo, non sono più disciplinati dalle norme del Regolamento «ibrido»; per questi gli Stati membri debbono comunicare decalmenente alla Commissione i dati relativi alle importazioni realizzate, ai fini di una stretta sorveglianza intesa a consentire, nei casi previsti, l'immediato ripristino dei normali dazi comunitari.

Per contro, com'è stato altresì rilevato, sono stati esclusi dalla lista dei «quasi sensibili» e trasferiti nei «sensibili», soggetti al sistema del contingentamento, l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D III.

In ragione della loro maggiore o minore sensibilità, anche per diversi prodotti «quasi sensibili» i relativi massimali sono stati determinati con gli stessi criteri invalsi per i «sensibili» e gli «ibridi»; è stato, inoltre congelato al livello del 1976 il *plafond* degli altri lavori di ferro o di acciaio, della voce 73.40, che sono stati assimilati ai prodotti siderurgici CECA; per quanto concerne i prodotti petroliferi, è stato aumentato del 5 per cento il massimale del 1976 per gli oli leggeri, della voce 27.10-A III (tonnellate 703.500), è stato fissato a 275.000 tonnellate il *plafond* degli oli medi, della voce 27.10 - B III, ed è stato mantenuto lo *statu quo* per gli oli pesanti, della voce 29.10 C (tonnellate 1.700.000). Alcuni rimaneggiamenti sono intervenuti nei *butoirs* dei singoli prodotti «quasi sensibili»; per il settore petrolifero è rimasto invariato il limite del 20 per cento.

Una innovazione di rilievo è quella che consente a 28 Paesi meno favoriti di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato comunitario; è stato stabilito di sospendere nei loro confronti l'applicazione dei *butoirs* per i prodotti «quasi sensibili e non sensibili»; tale eccezione alla regola generale del sistema è valida unicamente per il gruppo dei Paesi meno avanzati figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin,

Butan, Botswana, Burundi, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda.

La difficile situazione del particolare settore industriale della Comunità non ha consentito che fossero apportati dei miglioramenti al regime preferenziale stabilito nel 1976 per i prodotti siderurgici di competenza della CECA; le due decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno ricondotto integralmente, per il nuovo esercizio, le preferenze in vigore nel cessato periodo per i prodotti compresi in tre contingenti tariffari e, con qualche debole variante, quelle relative ai prodotti, rientranti in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, soggetti alle misure di sorveglianza speciale.

## 2) Prodotti tessili.

Gli Accordi con l'India e con il Bangladesh sul commercio dei prodotti di juta, siglati, rispettivamente, il 2 e il 23 luglio 1976, prevedono fra l'altro, nel quadro dell'offerta della Comunità in materia di preferenze generalizzate, il prosieguo del programma di graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore; questi, già ridotti, nel contesto dei precedenti accordi cessati di validità nel dicembre 1975, del 50 o 60 per cento in rapporto alle aliquote di base, saranno nuovamente ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e totalmente sospesi al 1° luglio 1978; per i filati di juta la sospensione totale è realizzata al 1° gennaio 1977.

L'accordo CEE-India sul commercio dei prodotti di cocco, parafato il 7 aprile 1976, prevede, nello stesso quadro preferenziale, l'ulteriore sospensione progressiva del dazio comunitario applicabile ai tappeti di cocco, in modo da pervenire al

dazio nullo in due tappe; la prima sospensione ha avuto inizio il 1° luglio 1976; la seconda sarà realizzata il 1° gennaio 1978.

In attesa dell'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore degli Accordi predetti, le Parti contraenti hanno concordato di applicarli *de facto*. L'apposito regolamento del consiglio CEE, in vigore dal 1° gennaio 1977, ha stabilito;

a) il dazio nullo per i filati di juta e i dazi ridotti dell'80 per cento, rispetto a quelli di base, per gli altri prodotti di tale materia tessile; di tale regime preferenziale beneficiano i prodotti in causa originari dell'India, del Bangladesh nonché della Thailandia in ragione delle misure particolari convenute fra la Comunità e tale Paese;

b) il mantenimento, per il 1977, della sospensione tariffaria in vigore nel 2° semestre del precedente anno per i tappeti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka con il quale sono intervenute apposite intese.

La disciplina del regime preferenziale relativa ai tessili diversi da quelli di juta e di cocco ha subito una profonda innovazione, in stretta aderenza, peraltro, alle linee direttrici figuranti nella dichiarazione del Consiglio C.E.E. iscritta al processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975. Rinviando all'anno successivo la soluzione del problema concernente l'inserimento di Hong Kong e degli altri Paesi e Territori dipendenti fra i beneficiari delle preferenze generalizzate, tale dichiarazione metteva in particolare rilievo la necessità che, alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti nel quadro dell'Accordo «multifibre», fossero limitati, sulla base di un trattamento non discriminatorio, i vantaggi preferenziali per tutti i Paesi più competitivi e fosse reso più elastico il particolare regime nei confronti dei beneficiari meno favoriti.

I criteri informativi della innovata disciplina nel particolare settore, in un insieme organico, inscindibile e coerente, sono essenzialmente i seguenti:

1) è stato instaurato un nesso fra il

sistema delle preferenze generalizzate e l'Accordo «multifibre» (AMF); analogo legame venne già istituito con l'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT). Rimane fermo il carattere autonomo dell'accordo mondiale e del regime preferenziale; il nesso in causa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente in quanto non pone in essere una interdipendenza fra le quantità ammesse alla importazione nella Comunità, a titolo di detta Convenzione internazionale, e i volumi aperti nel quadro dello schema delle preferenze. Data la priorità dell'aspetto quantitativo delle importazioni dei tessili su quello tariffario, è venuta logicamente a decadere la differenziazione fra i prodotti di cotone e assimilati e prodotti non cotonieri; per i tessili, che non sono regolati dall'Accordo «multifibre», viene applicato, in materia di preferenze, il regime sia generale (seta, lino, fibre dure, ecc.) che particolare (juta, cocco) del sistema comunitario. È stato convenuto che per essere ammessi al regime preferenziale applicabile ai prodotti coperti dall'Accordo mondiale: a) i beneficiari, che ne sono membri, non possono rifiutare una convenzione bilaterale sul commercio dei tessili che venga richiesta dalla Comunità, a norma dell'art. 4 dell'Accordo predetto; b) i beneficiari, non partecipanti all'AMF, devono assumere, nel termine di sei mesi, degli impegni equivalenti a quelli stabiliti per i Paesi membri dell'Accordo; c) la posizione dei Paesi e Territori che, non beneficiando attualmente delle preferenze nel settore tessile, avranno soddisfatto le condizioni predette, sarà valutata caso per caso;

2) i volumi, a livello sia globale sia dei singoli prodotti, sono stati aumentati nella misura del 5 per cento rispetto al precedente esercizio. Tale percentuale d'incremento rappresenta il ritmo annuo che, finora seguito, non ha causato un pregiudizio notevole per le industrie tessili comunitarie; tale ritmo si identifica essenzialmente in una deroga alle disposizioni generali relative agli altri prodotti indus-

triale che ha avuto l'effetto di rendere sopportabile per i settori produttivi interessati l'onore preferenziale. Comunque, qualora si dovessero verificare delle perturbazioni di mercato, queste potrebbero essere risolte in base alle specifiche norme dell'Accordo «multifibre»;

3) è stato introdotto un regime più restrittivo per i Paesi e Territori altamente competitivi su una base di parità di trattamento. Tale criterio non poteva non condurre all'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari del regime preferenziale, determinata, altresì, da imperativi di ordine politico; il Governo di Londra reclamava da tempo l'eliminazione del trattamento discriminatorio applicato nei confronti della colonia britannica in rapporto ad altri Paesi (Corea del Sud, Singapore, ecc.) ammessi alle preferenze.

Giova rilevare che pur trattandosi di un beneficiario ultra competitivo, le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Hong Kong sono disciplinate da apposita Convenzione bilaterale; questa, conclusa nel quadro dell'Accordo «multifibre» ed entrata in vigore il 1° giugno 1976 (regolamento del Consiglio n 903/76 dell'8 aprile 1976), impone alla colonia britannica severe misure di autolimitazione;

4) è stato reso più flessibile il regime nei confronti degli altri beneficiari, particolarmente a vantaggio di quelli ritenuti meno favoriti. L'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari delle preferenze non poteva non comportare l'accesso di tutti i Paesi e Territori dipendenti al particolare regime comunitario; d'altra parte, l'applicazione di un regime più elastico, rispetto ai beneficiari meno favoriti, ha condotto alla loro differenziazione da quelli più progrediti sulla base dei seguenti criteri obiettivi e non discriminatori: *a*) per ciascun prodotto è considerato come competitivo ogni Paese e Territorio le cui importazioni della Comunità nel 1974 corrispondono almeno al 6 per cento di quelle normalmente contabilizzate nel calcolo dell'importo base dei contingenti tariffari e dei massimali

(*plafonds*) dei prodotti industriali: *b*) è considerato come meno favorito, anche se viene soddisfatto il criterio di competitività, di cui alla lettera *a*), ogni beneficiario indipendente il cui prodotto nazionale lordo *pro capite*, nel 1972, è stato uguale o inferiore a 275 dollari, secondo le rilevazioni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS).

Sul piano normativo, un regolamento unico del Consiglio, in luogo dei sei provvedimenti dei precedenti esercizi, ha disciplinato il nuovo regime preferenziale nel settore tessile; esso comporta cinque annessi, di cui

*a*) il primo allegato A) elenca i prodotti che, in ragione della loro particolare sensibilità, formano l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è riservata unicamente ai Paesi indipendenti; ne sono esclusi i Paesi e Territori dipendenti o amministrati. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono ripartiti, secondo una chiave particolare, in quote conferite agli Stati membri (i Paesi del Benelux sono considerati come un unico Stato membro); nell'ambito di tali quote nazionali, i prodotti originari di determinati Paesi competitivi che sono espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), sono ammessi all'importazione a regime preferenziale nei singoli Stati membri sino alla concorrenza dei quantitativi massimi figuranti in corrispondenza delle quote nazionali predette. Tali quantitativi sono cumulativi e sono validi indistintamente per l'insieme dei beneficiari competitivi, qualora questi fossero in numero superiore alla unità.

Sul piano comunitario, sono stati stabiliti due importi massimi (*butoirs*), con percentuali diverse rispetto al volume globale dei singoli contingenti; il *butoir* generale, in prevalenza nella misura del 30 per cento (figurano, altresì, alcune percentuali del 20, 35, 40 per cento), rappresenta il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti,



diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, possono beneficiare delle preferenze generalizzate all'importazione dei loro prodotti originari nell'insieme della Comunità; il *butoir* speciale, nella misura uniforme del 10 per cento, rappresenta il limite massimo nel cui ambito i prodotti originari dei Paesi indicati come competitivi possono accedere all'insieme del mercato comunitario col particolare regime preferenziale.

È da rilevare che i singoli quantitativi massimi figuranti in corrispondenza a ciascuna quota nazionale di ripartizione che, come è stato rilevato, i Paesi competitivi non possono cumulativamente superare con le loro importazioni preferenziali nei singoli Stati membri, sono il risultato della somma tante volte il 10 per cento della relativa quota nazionale, quanti sono, per ogni categoria di prodotti, i Paesi competitivi espressamente indicati.

Per otto prodotti tessili sono state conferite in esclusiva alla Danimarca le stesse quote supplementari del 1976; detti quantitativi addizionali, per i quali non vigono i limiti del *butoir* nei confronti dei beneficiari, saranno eliminati nel termine di cinque anni per frazioni successive del 20 per cento;

b) il secondo (Allegato B) attiene a 12 prodotti, la cui sensibilità è in relazione a determinati Paesi competitivi. I rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono ripartiti in due quote, delle quali: il 30 per cento, riservato cumulativamente ai Paesi e Territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud) espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti e presi nel loro insieme, viene gestito col meccanismo dei contingenti tariffari; il 70 per cento costituisce un *plafond* che, col *butoir* del 50 per cento, comporta la modalità di gestione proprie dei «quasi sensibili» ed è aperto indistintamente all'accesso degli altri beneficiari dipendenti e indipendenti;

c) il terzo (Allegato C) concerne gli

altri tessili (68 prodotti o gruppi di prodotti) per cui valgono le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo *a posteriori* in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati «non sensibili»).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali, apposita norma dispone che anche per i tessili «quasi sensibili» e «non sensibili», originari dei 28 Paesi meno avanzati figuranti nella risoluzione dell'ONU 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, si prescinde dalle limitazioni poste dalle regole del *butoir*

### 3) Prodotti agricoli trasformati

Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti nel settore agricolo dal regime preferenziale del nuovo esercizio; essi derivano sia dall'ampliamento dei margini di riduzione, estesi in molti casi sino alla totale esenzione, sia dal considerevole aumento dei prodotti ammessi al regime preferenziale, particolarmente in conseguenza dell'applicazione unilaterale delle offerte comunitarie relative ai prodotti tropicali nel quadro dei negoziati «Tokio round».

È da rilevare inoltre che il volume del contingente tariffario relativo alle conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, è stato elevato a 45.000 tonnellate rispetto alle 30.000 stabilite per il 1976, fermo restando il dazio ridotto del 12 per cento e che per il nuovo esercizio è stato ricondotto il contingente tariffario di conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali (volume tonnellate 28.000; dazio ridotto 15 per cento).

### 4) Tabacchi greggi

Nel rispetto degli impegni assunti dalla CEE in sede internazionale in merito all'applicazione anticipata delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati multilaterali di Ginevra, è stato aperto il contingente tariffario di tabacco greggio del tipo «Virginia Flue cured» con un considerevole aumento del rispettivo volume rispetto a quello del pre-

cedente esercizio (da 38.000 a 45.000 tonnellate); inoltre, è stato stabilito per la prima volta un *plafond* comunitario di 2.500 tonnellate per altri tipi di tabacchi greggi.

Le concessioni del *plafond* per i tabacchi greggi in questione rappresentano uno sforzo considerevole della Comunità a vantaggio, in particolare, di alcuni Paesi asiatici meno favoriti.

Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato che, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati.

In considerazione, peraltro, degli interessi della tabacchicoltura comunitaria e allo scopo di evitare incidenze economiche e finanziarie negative per i produttori degli Stati membri nonché perturbazioni per le industrie trasformatrici, apposite clausole di salvaguardia assicurano che, nei casi in cui le dette importazioni preferenziali siano in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali, sarà possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali nei confronti del Paese o Territori o dei Paesi o Territori che siano all'origine del danno. Tale misura potrà essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

##### 5) *Regole di origine.*

Le norme relative alla definizione della nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie in vigore nel 1976, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio; esse sono state integrate degli adeguamenti necessari per consentire a determinati Paesi o Territori in via di sviluppo, che beneficiano per la prima volta del regime particolare per alcuni prodotti o gruppi di prodotti, di

presentare, entro il termine di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1977, i certificati di origine regolamentari e la documentazione giustificativa del trasporto diretto per quelle partite di merci che, alla data predetta, si trovavano in corso di spedizione o erano giacenti nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia. Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa «limitata», del tipo degli Accordi CEE - EFTA, per i tre gruppi economici, Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America Centrale, Gruppo andino (di questo Gruppo non fa più parte il Cile), allo scopo di favorire la loro integrazione regionale; peraltro, dal sistema del cumulo «limitato» è stato escluso espressamente il settore tessile.

##### 6) *Paesi beneficiari*

Non vi sono state modifiche sostanziali, salvo l'accesso al regime preferenziale stabilito per i tessili di tutti i Paesi e territori indipendenti o dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, dagli Stati membri della Comunità o dei Paesi terzi.

A seguito del mutamento del loro statuto internazionale, sono state trasferite nell'elenco dei Paesi indipendenti le Isole Seychelles e le Comore, ad esclusione dell'isola di Mayotte rimasta alle dipendenze della Francia; il Dahomey e la Repubblica del Vietnam, già figuranti fra i beneficiari indipendenti, hanno assunto le denominazioni, rispettivamente, di Benin e Vietnam; il Sikkim è stato soppresso dall'elenco dei Paesi dipendenti, essendo ormai parte integrante dell'India.

Nei confronti della Romania che, entrata nel Gruppo dei «77», aveva chiesto di essere ammessa, come l'insieme dei Paesi beneficiari, ai vantaggi preferenziali senza alcuna esclusione, è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze per i prodotti di cui ha beneficiato nel 1976.

I Paesi indipendenti, beneficiari delle

preferenze tariffarie generalizzate, sono i seguenti: Afganistan, Algeria, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Isole Bahamas, Barein, Bangladesh, Barbados, Benin, Butan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Burundi, Camerun, Isole del Capo Verde, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Comore, Repubblica Popolare del Congo, Corea del Sud, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Ras-al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Sharjah, Umm al Quaiwan), Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guiana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Irak, Iran, Isole Sao-Tomé e Principe, Jugoslavia, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nuova Guinea papuasiana, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica araba d'Egitto, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Repubblica Khmère, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Romania, Ruanda, Samoa occidentale, Isole Seychelles, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zambia.

L'elenco dei Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da Stati membri della Comunità o da Paesi terzi è il seguente: Territorio degli Afar e Issa, Antille Olandesi, Belize, Isole Bermude, Brunei, Isole Caimane e Dipendenze, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Corn e Swan, Isole Falkland e Dipendenze, Gibilterra, Isole Head e Mac Donald, Hong Kong, Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (le Isole amministrato comprendono: Guam, Samoa Americana — compresa l'Isola Swains — Isole Mid-

way, Isole Johnston e Sand, Isola Wake; le Isole sotto tutela sono: Caroline, Marianne e Marshall), Isole Sopravento (Domenica, Sainte Lucie, Saint Vincent), Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, Isole Vergini britanniche), Macao, Mayotte, Isola Norkolf, Nuova Caledonia e Dipendenze, Oceania britannica (Isole Gilbert, Tuvalu, Isole Salomone britanniche, condominio delle Nuove Ebridi e Isole Pitcairn), Polinesia francese, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Isola Sant'Elena (inclusi Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristao da Cunha), Terre australi e antartiche francesi, Territorio australiano dell'Antartico, Territorio britannico dell'Antartico, Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, Isole Chagos, Isole Desroches), Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (Isole Cook, Isola Nine, Isola di Ross, Isole Tokelan), Territori spagnoli in Africa, Timor portoghese, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti (Isole Santa Croce, Saint Thomas, Saint John, ecc.)

Sul piano generale, in base alle indicazioni risultanti dai precedenti periodi preferenziali, emerge che la Jugoslavia è stata il maggiore utilizzatore del particolare regime comunitario; seguono in ordine di grandezza, Hong Kong, Brasile, India, Corea del Sud, Singapore, Pakistan, Messico, Romania, Iran. Trattasi nella quasi totalità di Paesi già relativamente sviluppati, mentre quelli meno favoriti incontrano difficoltà nell'utilizzazione del sistema, sia per la competitività dei beneficiari più avanzati, sia per ragioni tecniche od amministrative e, in alcuni casi, perché non sono in grado di esportare.

Nella risoluzione del 14 ottobre 1976, il Parlamento europeo, pur esprimendo un giudizio positivo sullo schema preferenziale del 1977, ha tuttavia auspicato una sollecita revisione dell'elenco dei Paesi beneficiari, da selezionare in funzione di criteri economici obiettivi; il Comitato Economico e Sociale, a sua volta, ha sostenuto il principio delle preferenze a favore del Ter-

zo Mondo, con la riserva che i vantaggi siano concessi, nella misura del possibile, unicamente ai Paesi più bisognosi, con esclusione di quelli che hanno raggiunto un certo livello di competitività.

#### 7) *Considerazioni conclusive*

Secondo le valutazioni della Commissione CEE le importazioni nella Comunità a regime preferenziale si aggirano potenzialmente in valore, per il nuovo esercizio, su 6.300 milioni di unità di conto, con un aumento di oltre il 37 per cento rispetto al 1976; di tale cifra 5.100 milioni concernono il settore industriale a 1.200 milioni quello agricolo, con gli incrementi rispettivi del 40 per cento e del 23 per cento. Per quanto, in particolare, concerne il settore tessile, il quantitativo globale ammesso alle preferenze, in base all'aumento del 5 per cento rispetto al precedente periodo, ammonta a 79.131 tonnellate per un valore complessivo di circa 395 milioni di unità di conto.

La Comunità ha continuato ad ammettere i prodotti tessili al regime preferenziale generalizzato, nonostante l'evidente assenza dell'equa ripartizione degli oneri fra i Paesi industrializzati, principalmente per ragioni politiche, allo scopo di non ridurre i vantaggi economici per molti beneficiari, segnatamente per quelli meno favoriti, quali, fra gli altri, l'India, e il Pakistan.

Ad eccezione del Giappone, che ha incluso i prodotti tessili nel proprio sistema in misura parziale e modesta, tutti gli altri Paesi offerenti li hanno praticamente esclusi dai vantaggi preferenziali. Su un piano generale, diviene sempre più incalzante la richiesta dei ceti economici interessati circa l'armonizzazione dello schema comunitario con quelli degli altri Paesi donatori, allo scopo di realizzare un giusto equilibrio nella ripartizione degli oneri; a tale riguardo, apposito *memorandum* è stato presentato al Consiglio CEE in data 8 settembre 1976 dall'Unione delle Industrie della Comunità europea (UNICE).

Invero, alcuni Paesi altamente industrializzati, quali, fra gli altri, gli Stati Uniti e

il Canada, limitano considerevolmente la portata delle loro preferenze, escludendo i prodotti sensibili e riducendo il numero dei beneficiari. La necessità di una conveniente armonizzazione è stata sottolineata, nei rispettivi avvisi, dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale.

Secondo le stime elaborate dalla Commissione CEE sulla base dei dati relativi agli esercizi precedenti, lo sgravio delle imposizioni doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per il 1976 a 257 milioni e per il 1977 a oltre 300 milioni di unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonché, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperte dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli. Gli effetti dei miglioramenti quantitativi e qualitativi del regime preferenziale potrebbero essere più sostanziali, se più estesa fosse la conoscenza del sistema o più ampia la sua applicazione.

Nel 1975, nei confronti di 3,68 miliardi di unità di conto di importazioni potenziali a regime preferenziale sono stati utilizzati soltanto 2,45 miliardi; nel 1976, secondo le stime della Commissione, le importazioni effettivamente realizzate nel quadro di detto regime si aggirerebbero su 2,8 miliardi nell'ambito di possibilità aperte per 4,6 miliardi di unità di conto.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Comunità, il 12 ottobre 1976 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'istituzione di una Agenzia europea per la cooperazione commerciale con i Paesi in via di sviluppo; questa avrebbe il compito di contribuire ad una migliore utilizzazione del sistema preferenziale, che costituisce un elemento fondamentale della politica globale della CEE in favore del Terzo Mondo, e di ga-

rantire la realizzazione dei programmi di promozione commerciale.

Lo schema preferenziale del 1977 segna una tappa significativa nella attuazione della risoluzione del Consiglio CEE del 3 marzo 1975 concernente lo sviluppo futuro del sistema; esso dà atto dello spirito di apertura di cui sono compenstrate le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno politico in materia di cooperazione con il Terzo Mondo che la CEE, consapevole delle responsabilità assunte a livello mondiale, assolve in maniera sempre più ampia ed incisiva.

#### *Aiuto alimentare*

La comunità economica europea fornisce ai Paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e burro.

Per quanto riguarda le forniture di cereali, eseguite nel quadro della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare firmata a Washington nel 1971, bisogna notare che esse sono suddivise tra azioni poste in essere dalla Comunità in quanto tale e azioni bilaterali degli Stati membri. Per il programma 1975/76, la suddivisione è stata la seguente:

azioni comunitarie	707.850 tonn. cereali
azioni bilaterali	579.150 tonn. cereali
	<hr/>
	1.287.000 tonn. cereali

Nel corso del 1976 la Comunità in quanto tale ha dato avvio all'esecuzione delle forniture previste dal programma 1975/76. Gli oneri relativi a tale programma che sono inclusi nel bilancio comunitario e che comprendono sia le spese per l'acquisto del prodotto che quelle (in numerosi casi) per il trasporto e la distribuzione, ammontano ad un totale di 97,97 milioni di unità in conto.

Il programma in burro, approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 25 marzo 1976, e eseguito direttamente dalla Comunità in quanto tale, come quello in

latte scremato in polvere, prevede forniture per 45.000 tonnellate. Il costo del programma — a carico del bilancio comunitario — ammonta a 68,79 milioni di unità di conto.

Per il programma di aiuto alimentare in latte scremato in polvere il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle Comunità europee ha deciso, il 2-8 marzo 1976, di aumentare i programmi per il 1976 ed il 1977 rispettivamente di 95.000 tonnellate e di 55.000 tonnellate. Pertanto nel 1976 il Consiglio ha approvato, il 1° giugno 1976, la prima parte del programma riguardante 55.000 tonnellate (quantitativo normalmente fornito dalla Comunità — valore 35,92 milioni di unità di conto) ed il 26 luglio 1976 la seconda parte riguardante la fornitura supplementare di 95.000 tonnellate (valore 93.000 milioni di unità di conto).

La decisione del Consiglio di aumentare il quantitativo dell'aiuto alimentare comunitario in latte scremato in polvere ha permesso alla Comunità di raggiungere due importanti obiettivi: accogliere la richiesta rivolta — in sede internazionale — dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati di aumentare quantitativamente i programmi di aiuto alimentare; contribuire allo smaltimento delle eccedenze comunitarie del prodotto in questione.

Ai programmi posti in essere direttamente dalla Comunità ogni Paese membro partecipa con un contributo finanziario corrispondente in percentuale, alla propria chiave di bilancio. L'Italia quindi contribuisce per il 16,87 per cento ai programmi comunitari decisi nel 1976.

Dal punto di vista della distribuzione geografica degli aiuti alimentari comunitari, nel 1976 la Comunità Economica Europea ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi

#### *America Latina:*

Bolivia, Haiti, Honduras, Perù, Uruguay, El Salvador.

#### *Africa:*

Senegal, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Alto Volta, Gambia, Etiopia, Kenia,

Isole Maurizio, Isole Comore, Somalia, Sudan, Tanzania, Ruanda, Sao Tomè e Principe, Mozambico, Guinea Bissau, Isole del Capo Verde, Zaire, Repubblica Centro Africana, Tunisia.

*Vicino Oriente:*

Egitto, Giordania, Libano, Repubblica Araba dello Yemen, Siria, Repubblica Popolare Democratica dello Yemen.

*Asia:*

Bangladesh, India, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Filippine.

*Europa:*

Portogallo, Malta.

*Organismi Internazionali:*

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, UNHCR, Lega SCR, ONG. (Tali organismi hanno distribuito gli aiuti forniti dalla Comunità anche a Paesi non inclusi nella lista che precede).

Per quanto riguarda i programmi di aiuto alimentare bilaterale italiano in cereali, nel 1976 sono stati conclusi accordi di forniture con i seguenti Paesi:

<i>Paese</i>	<i>Tonn. di cereali</i>	<i>Data della firma</i>
<i>Prima annata agraria 1971-72</i>		
Tunisia	20.000	18. 6.1976
Siria	13.000	6. 7.1976
<i>Seconda annata agraria 1972-73</i>		
Indonesia	14.492	26. 1.1976
R.P.D. Yemen	8.695	13. 7.1976
R.A. d'Egitto	16.620	14. 7.1976
R.A. d'Egitto	16.000	23. 9.1976
R.A. Yemen	4.000	1.12.1976
<i>Terza annata agraria 1973-74</i>		
Pakistan	10.000	2. 7.1976
Sri Lanka	6.000	29.10.1976

Gli aiuti alimentari italiani pur essendo calcolati in cereali, vengono forniti sotto forma di quantitativi equivalenti in farina

di grano tenero e/o riso, a seconda della disponibilità del prodotto sul mercato interno e delle richieste dei Paesi beneficiari.

Particolarmente importante per l'Italia è stata la discussione in sede comunitaria relativa alla terza proroga della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare.

Tale Convenzione, che scadeva nel 1974, è già stata prorogata per un anno sia nel 1974 che nel 1975. Nel 1976 i Paesi firmatari hanno deciso di prorogarla per altri due anni al fine sia di poter disporre di un periodo sufficientemente lungo per negoziare ed approvare una nuova Convenzione, garantendo nella medesima occasione ai Paesi in via di sviluppo la continuità delle forniture in cereali, sia di evitare lo spreco di energia che sarebbe determinato, sul piano amministrativo e su quello legislativo, dalla preparazione, la firma e la ratifica dei Protocolli di proroga annuali.

Per quanto concerne le azioni nazionali nel quadro della terza proroga bisogna notare che l'Italia è riuscita, in sede comunitaria, ad ottenere una consistente riduzione quantitativa delle proprie azioni bilaterali. Nella precedente annata di proroga il nostro Paese si era infatti impegnato a fornire il 18,5 per cento (corrispondente a 107.000 tonnellate di cereali) del quantitativo globale delle azioni nazionali, mentre per ognuna delle due annate della terza proroga l'Italia fornirà in via bilaterale il 14,48 per cento (corrispondente a 82.000 tonnellate di cereali) del suddetto quantitativo.

A seguito della decisione del Consiglio delle Comunità europee di partecipare alla proroga triennale della suddetta Convenzione, il 17 giugno 1976, l'Italia, congiuntamente agli altri Paesi membri della Comunità Europea e al rappresentante della Commissione, ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria dei Protocolli relativi alla proroga in questione presso il Governo statunitense.

Sempre in sede comunitaria la delegazione italiana, nel corso del 1976, ha dato un valido contributo alle discussioni dirette ad avviare un processo di riforma della politi-

ca di aiuto alimentare comunitaria. In particolare da parte italiana è stata sottolineata l'esigenza di esprimere anche in termini finanziari e non solo quantitativi gli aiuti alimentari in cereali e la necessità di diversificare la gamma dei prodotti oggetto dell'aiuto.

La definizione in termini finanziari più chiari dell'incidenza degli impegni di aiuto alimentare della Comunità e degli Stati membri renderebbe possibile, mediante un esame comparato dei rapporti tra costo e utilità di ciascuno degli strumenti alternativi di aiuto allo sviluppo, un più razionale impiego delle risorse di bilancio disponibili migliorando pertanto qualitativamente la politica comunitaria di aiuto allo sviluppo.

Tale miglioramento potrebbe inoltre essere conseguito con una maggiore diversificazione dei prodotti forniti nel quadro dei programmi in cereali venendo incontro ai desideri espressi in sede internazionale dai Paesi in via di sviluppo. I prodotti di seconda trasformazione ed altri prodotti derivati dai cereali verrebbero in ogni modo forniti per quantitativi limitati e su richiesta dei Paesi in via di sviluppo.

L'iniziativa italiana è stata in seguito collegata al problema della pianificazione dell'aiuto alimentare.

Accettando le richieste formulate dai Paesi in via di sviluppo nel quadro della Conferenza alimentare mondiale, la Comunità economica europea ha adottato, con decisione del Consiglio del 9 giugno 1976, il principio della pianificazione pluriennale dell'aiuto alimentare, facendo inoltre una dichiarazione in tal senso in occasione della Seconda sessione del Consiglio mondiale dell'alimentazione, che si è svolto a Roma il 14-16 giugno 1976.

Nel mese di settembre la Commissione, su invito del Consiglio, ha presentato un documento corrente delle proposte precise per l'attuazione di un programma indicativo globale di aiuto alimentare che copre il periodo 1977-79.

Con tale documento la Commissione proponeva principalmente una programmazione globale dell'aiuto alimentare per

tre prodotti (cereali, latte scremato in polvere e butteroil) nel suddetto periodo; un aumento graduale dei quantitativi dei prodotti forniti direttamente dalla Comunità in quanto tale; una «comunitarizzazione» delle quote di aiuti in cereali tuttora eseguiti direttamente dai Paesi membri.

Il documento della Commissione è stato esaminato in due occasioni dal Gruppo di esperti per l'aiuto alimentare. In tale sede è emersa una sostanziale divergenza tra i punti di vista delle varie delegazioni e una tendenza ad allargare la discussione ad alcuni problemi non compresi nel documento della Commissione.

Da parte nostra è stata pertanto sostenuta l'opportunità di esaminare la proposta della Commissione nel quadro più ampio di un riesame delle modalità di esecuzione dell'aiuto alimentare in rapporto con gli altri strumenti dell'aiuto allo sviluppo al fine di pervenire al conseguimento del duplice obiettivo del miglioramento qualitativo dell'aiuto alimentare e della ripartizione ottimale delle risorse disponibili tra i vari possibili impieghi alternativi (assistenza finanziaria e tecnica, promozione commerciale, ecc.).

Il problema della programmazione pluriennale dell'aiuto alimentare è stato inoltre sottoposto al Consiglio dei Ministri per lo sviluppo dell'8 novembre 1976, il quale tuttavia non ha preso decisioni al riguardo ritenendo invece più opportuno rinviare alle competenti istanze comunitarie l'approfondimento dell'esame delle implicazioni tecniche della futura programmazione.

Attualmente è in discussione, in sede sanitaria, il progetto di programma di aiuto alimentare comunitario in cereali per il 1976-77, presentato dalla Commissione il 27 ottobre 1976.

#### *Prodotti di base*

*Cacao*: nel corso del 1976 l'Accordo internazionale del cacao, il cui testo definitivo è stato approvato a Ginevra il 20 ottobre 1975 dalla Conferenza delle Nazioni

Unite sul cacao, è stato sottoscritto da tutti i paesi della Comunità europea e dalla stessa Comunità in quanto tale. L'accordo, che riceve dal 1° ottobre 1976 applicazione provvisoria sul territorio comunitario, rimarrà in vigore per tre anni salvo la proroga di uno o due anni.

La Comunità economica europea ha svolto un ruolo importante in merito all'Accordo sul cacao. Infatti, in considerazione del fatto che la problematica delle materie prime rientra nella politica commerciale e per l'importanza che il prodotto riveste nell'economia commerciale (la CEE assorbe il 40 per cento delle importazioni mondiali di cacao), la Commissione ha ritenuto opportuno anticipare i contributi dovuti dai Paesi membri all'Organizzazione internazionale del cacao, per permettere la loro piena partecipazione all'accordo sin dalla sua entrata in vigore provvisoria. Si è così ovviato alle difficoltà in cui alcuni paesi, tra i quali il nostro, si sarebbero trovati nel far fronte tempestivamente all'impegno finanziario richiesto.

Tra gli obiettivi che l'accordo si prefigge vanno ricordati quelli di raggiungere un giusto equilibrio tra produzione e consumo di cacao, di impedire eccessive fluttuazioni nel suo prezzo, di garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli.

L'accordo si basa sul duplice meccanismo del contingentamento e della scorta regolatrice (*buffer stock*). I contingenti, fissati annualmente dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del cacao per quei paesi membri la cui produzione annua superi le 10.000 tonnellate, mirano ad evitare che una eccessiva immissione di prodotto sul mercato determini dannosi squilibri dei corsi. Anche la scorta regolatrice assolve finalità di riequilibrio dei prezzi: ad essa si fa ricorso in presenza di un livello dei prezzi eccessivamente alto (la scorta vende cacao) oppure considerevolmente basso (la scorta acquista cacao). L'accordo fissa al riguardo una «forchetta» di prezzi i cui livelli minimo e massimo sono di 39 e 55 cents USA per libbra.

L'accordo è stato sottoscritto dai principali paesi importatori ed esportatori di cacao: tra questi ultimi è opportuno ricordare, in particolare, il Brasile, il Ghana, il Messico, il Togo, il Camerun. Va anche ricordata la recente decisione della Costa d'Avorio di aderire all'accordo stesso, superando così quelle riserve che essa stessa aveva manifestato circa la remuneratività dell'accordo per un importante paese esportatore di cacao.

*Caffè:* il 3 dicembre 1975 il Consiglio dell'Organizzazione Internazionale sul caffè (ICO) ha approvato il testo di un nuovo accordo sul caffè che è stato aperto alla firma dal 31 gennaio al 31 luglio 1976. L'accordo sottoscritto da tutti i Paesi membri della Comunità e della stessa Comunità in quanto tale, avrà la durata di sei anni. Dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore, tuttavia, il Consiglio dell'ICO potrà decidere se rinegoziarlo oppure estenderlo con o senza modifiche.

La stabilizzazione del mercato del caffè costituisce l'obiettivo primario dell'accordo. Essa viene assicurata attraverso un sistema di contingentamento delle esportazioni che mira a impedire che una eccessiva offerta del caffè ne deprima il prezzo a livelli non remunerativi per i paesi produttori. L'accordo prevede, comunque, che in presenza di un livello di prezzi sufficientemente sostenuto, i contingenti non entrino in funzione. Nei primi mesi di applicazione dell'accordo (viene applicato provvisoriamente dal 1° ottobre 1976) i prezzi del caffè sul mercato internazionale rimangono ancora a livelli elevatissimi — la gelata che colpì nell'estate 1975 le coltivazioni brasiliane, riducendo sensibilmente l'offerta del prodotto continua a far sentire i suoi effetti — e per tanto i contingenti non sono in funzione.

Si ricorre, in mancanza di contingenti all'esportazione, ad un sistema di mera registrazione delle qualità esportate ed importate, che permetterà in futuro — sempre che se ne manifesti la necessità — di stabilire l'ammontare delle quote cui



ciascun paese esportatore avrà diritto e che verrà determinato in base alle medie di esportazione registrate negli anni precedenti.

La Comunità economica europea ha sottoscritto l'accordo e lo applica in via provvisoria al pari della maggioranza dei paesi firmatari.

Il Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè ha predisposto una serie di norme concernenti l'applicazione di un sistema di certificati di origine quando i contingenti non sono in vigore. La CEE ha dato applicazione, sul piano comunitario, a tale normativa con il regolamento del Consiglio n. 2686/76 del 19 novembre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* CEE L. 309 del 10 novembre 1976.

*Zucchero*: l'accordo internazionale sullo zucchero del 1973 è stato prorogato sino al 31 dicembre 1977. Esso non contiene disposizioni economiche ma solo amministrative e dà mandato al Consiglio internazionale dello zucchero di elaborare la struttura del nuovo accordo internazionale. La CEE non partecipa all'accordo in vigore ma, su invito del Consiglio dello zucchero, è intervenuta in qualità di osservatrice alle riunioni organizzate per preparare il nuovo accordo.

Nel corso di queste riunioni sono emersi due orientamenti circa lo strumento di stabilizzazione del mercato dello zucchero. Mentre la maggioranza dei paesi sembra preferire il sistema del contingentamento, non manca, chi — come la CEE — sottolinea la maggiore flessibilità e praticità del sistema fondato sulle scorte.

È stato inoltre elaborato dal Segretariato del Consiglio dello zucchero un progetto di nuovo accordo internazionale che riflette il sopracitato orientamento maggioritario. Nella riunione del Consiglio dello zucchero del 18 giugno 1976 la Comunità nel confermare il proprio desiderio di partecipare ad un efficace accordo internazionale, ha espresso riserve sull'attuale progetto.

I lavori di preparazione dell'accordo continuano in vista delle scadenze già fis-

sate: seconda metà del prossimo gennaio, riunione di pre-negoziato; 18 aprile - 27 maggio, conferenza di negoziato convocata dell'UNCTAD a Ginevra per l'adozione del testo definitivo.

*Stagno*: in previsione della scadenza del IV accordo internazionale sullo stagno prevista per il 1976, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha adottato il 21 giugno 1975 il testo di un nuovo accordo internazionale sullo stagno. L'accordo, aperto alla firma fino al 30 aprile 1976, è stato sottoscritto da importanti Paesi produttori di stagno tra cui Malaysia, Bolivia, Indonesia e Thailandia e dai maggiori Paesi comunitari.

L'accordo, che persegue finalità di stabilizzazione del mercato internazionale dello stagno e, al tempo stesso, di garanzia di introiti remunerativi per i Paesi produttori, si basa su un sistema di prezzi minimi e massimi al quale sono collegati gli acquisti o le vendite di stagno da parte dello *stock* regolatore (*buffer stock*) in funzione calmieratrice. L'accordo prevede altresì un controllo delle esportazioni del metallo da parte del Consiglio internazionale dello stagno il quale, per mantenere la remuneratività dei prezzi, ha facoltà di determinare la quantità di stagno che in determinati periodi di tempo i Paesi produttori possono esportare.

Tutti i Paesi della Comunità e la stessa Comunità in quanto tale hanno sottoscritto l'accordo. Entro il 30 giugno 1976, inoltre, tutti gli Stati membri — ad eccezione dell'Italia — hanno provveduto a ratificare l'accordo o a notificare la propria intenzione di ratificarlo o di «approvarlo» al più presto (applicazione provvisoria).

A trattenere il nostro Paese dall'applicare provvisoriamente l'accordo è stata la difficoltà di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari derivanti dalla partecipazione all'accordo stesso (contributi all'Organizzazione internazionale dello stagno) stante le lungaggini connesse con l'*iter* di ratifica. Comunque l'accordo sarà presto ratificato da tutti i Paesi membri

(per quanto riguarda l'Italia il disegno di legge di ratifica è attualmente all'esame del Parlamento).

Con la partecipazione a pieno titolo all'accordo internazionale sullo stagno da parte degli Stati membri la stessa posizione della Comunità Europea in seno al Consiglio internazionale dello stagno risulterà rafforzata. Infatti la CEE, in caso di voto su problemi di sua competenza, avrà diritto di esprimere in blocco i voti dei Nove Paesi della Comunità, parti dell'accordo.

#### *Negoziati commerciali multilaterali GATT.*

Nel corso del 1976 sono proseguiti i negoziati commerciali multilaterali GATT ma le generali incertezze nella situazione economica e scadenze politico-elettorali presso alcuni importanti *partners* del negoziato non hanno permesso che modesti progressi. Nonostante quindi gli impegni di rilascio assunti al «Vertice» di Rambouillet del 1975 le trattative vanno a rilento e proseguiranno oltre il 1976.

L'unico settore in cui sono state raggiunte decisioni concrete, in rispetto degli impegni di priorità presi alla Conferenza di Tokyo, è quello dei prodotti tropicali, ove sono state fatte da parte dei principali paesi industriali concessioni per un migliore accesso ai propri mercati, mediante sia riduzioni tariffarie che abolizione di restrizioni quantitative o alleggerimento della fiscalità indiretta.

La Comunità ha presentato la sua offerta, dopo un notevole processo di ricerca di equilibrio al proprio interno, grazie ad una decisione del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 1976. La maggior parte delle concessioni si è tradotta in un miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate, con qualche riduzione anche in base alla clausola della nazione più favorita e qualche miglioramento in campo non tariffario.

Per quanto riguarda la situazione negli altri gruppi di maggior rilievo del negoziato, si fornisce qui di seguito un quadro sintetico dello stato dei lavori.

#### *Settore agricolo.*

I negoziati sui problemi di carattere agricolo presentano, forse, le difficoltà più notevoli nell'ambito del «Tokyo Round», dal momento che nel loro svolgimento si evidenziano le divergenze di fondo più accentuate tra la Comunità e gli Stati Uniti. Se da un lato sono note le riserve che gli Stati Uniti hanno sempre manifestato nei confronti della politica agricola comunitaria, dall'altro il blocco all'importazione di carni, esercitato dalla Comunità, da circa due anni, ha finito col provocare nei nostri confronti le rimostranze di altri Paesi, i cui interessi nel settore dell'agricoltura già erano molto vicini a quelli americani.

Così, pur avendo il Gruppo agricoltura risolto un certo numero di problemi di natura procedurale e quelli relativi alla creazione dei sottogruppi (cereali, lattiero-caseari, carni), i lavori in questo settore non hanno registrato apprezzabili progressi.

La Comunità, da parte sua, ha presentato diverse proposte nell'ambito dei singoli sottogruppi tendenti al raggiungimento di accordi su base multilaterale, che assicurino, grazie ad un sistema regolato di prezzi minimi e massimi e di meccanismi di stoccaggio, l'equilibrio del mercato.

Tali proposte, tuttavia, non sono state ancora approfondite, limitandosi i vari sottogruppi ad esaminare in modo analitico le peculiarità dei diversi sistemi nazionali all'importazione e all'esportazione dei prodotti agricoli.

#### *Clausola di salvaguardia.*

La questione della clausola di salvaguardia costituisce indubbiamente un punto nodale dell'intero negoziato. Un suo adeguamento alle mutate condizioni del commercio internazionale è postulato dalla «Dichiarazione di Tokyo», ma quando si è cercato di precisare le linee per una riforma ci si è arenati su contrasti di fondo e non è stato possibile andare oltre enunciazioni del tutto generiche. In particolare, di difficile soluzione sono apparse le due questio-

ni della selettività e del superamento della protezione temporanea del mercato mediante ristrutturazione, sotto controllo internazionale, dei settori interessati.

L'obiezione fondamentale, sempre espressa da parte italiana, al principio della selettività nasce prevalentemente dalla considerazione che i paesi emergenti chiedono oggi insistentemente la selettività a loro favore, come esenzione dall'applicazione della clausola di salvaguardia — come pure di altre misure di difesa commerciale, quali dazi compensativi, dazi anti-dumping, protezione per motivi di bilancia dei pagamenti, ecc. — e che accordandola verrebbero ingiustificatamente e sistematicamente penalizzate le esportazioni dei Paesi produttori di beni di consumo durevoli che sono oggetto di diretta concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo.

#### *Gruppo tariffe.*

All'esame del gruppo vi sono cinque diverse proposte (Canada, USA, CEE, Giappone, Svizzera) per quanto riguarda la formula generale di riduzione tariffaria, che dovrebbe essere applicata ai dazi attualmente in vigore.

I principali punti di controversia riguardano sia il campo di estensione della formula (da un lato USA, Australia e Nuova Zelanda vorrebbero fosse applicata anche ai prodotti agricoli, dall'altro la CEE, appoggiata dal Giappone e dai Paesi nordici, preferirebbe limitarla ai soli prodotti industriali) sia il principio dell'armonizzazione.

Nella formula statunitense, ad esempio, il fattore di armonizzazione entrerebbe in gioco solo per i dazi inferiori al 6,67 per cento, mentre al di sopra di questa percentuale verrebbe applicata solo la riduzione lineare massima del 60 per cento.

Nella formula della Comunità, invece, non si prevedono «tetti», in quanto l'armonizzazione dovrebbe essere attuata in modo da diminuire in maniera marcata, i dazi

più elevati, che sono quelli che impediscono una maggiore espansione degli scambi.

Quanto alle questioni relative alla «messa in eccezione» di determinati prodotti (gli americani vorrebbero escludere il petrolio dall'applicazione delle formule), non si sono ancora registrati sviluppi in seno al Gruppo, che continua d'altra parte a discutere anche del trattamento particolare da riservare ai paesi in via di sviluppo.

#### *Restrizioni quantitative.*

Sulla base di quanto deciso in seno al Gruppo, si è proceduto ad una serie di consultazioni bilaterali allo scopo di porre in evidenza le restrizioni esistenti (natura, portata, giustificazioni economiche).

L'obiettivo cui tende il gruppo di Ginevra è naturalmente quello della progressiva eliminazione di tutte le restrizioni agli scambi commerciali, ma i relativi lavori sono ancora ad uno stadio molto avanzato.

#### *L'Accordo multifibre.*

Come è noto, l'Accordo multifibre è entrato in vigore nell'ambito del GATT il 1° gennaio 1974 in sostituzione del precedente Accordo GATT a lungo termine sul cotone scaduto il 31 dicembre 1973.

I 36 Paesi, che vi hanno originariamente aderito (Argentina, Austria, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, El Salvador, le Comunità Europee, Finlandia, Ghana, Guatemala, Haiti, Ungheria, India, Israele, Giamaica, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Messico, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Turchia, Hong Kong, Stati Uniti, Jugoslavia), hanno inteso — con esso — attuare, per un periodo di quattro anni, una disciplina concertata del commercio internazionale di una vasta gamma di prodotti tessili, prefissando uno schema generale di base per l'ordinata riduzione delle restrizioni agli scambi e adottando, nello stesso tempo, adeguate garanzie in favore delle industrie esistenti.

Come si riferisce più in dettaglio in altra sede, la Comunità sulla base di quanto

previsto all'articolo 4 dell'Accordo multifibre, ha concluso degli accordi bilaterali con i principali Paesi produttori di prodotti tessili il che ha permesso di realizzare alcuni principali obiettivi dell'accordo internazionale ed in particolare quello di uno sviluppo abbastanza ordinato degli scambi.

Nel corso del 1976 sono stati conclusi o parafati accordi con il Brasile, la Colombia, la Repubblica Araba d'Egitto e la Jugoslavia mentre sono in corso negoziati con la Romania.

L'Accordo multifibre scadrà alla fine del 1977. Si è, pertanto, già posto — in sede comunitaria — il problema di una sua eventuale proroga. L'orientamento di massima che si è già delineato, alla fine del 1976, è in favore di un rinnovo dell'Accordo al quale tuttavia dovrebbero essere apportate talune modifiche — peraltro di carattere non sostanziale — che dovrebbero aumentare l'efficacia dell'Accordo anche in vista delle ripercussioni negative che l'attuale congiuntura economica ha su di un settore così sensibile quale è quello tessile.

La Comunità si promette di intraprendere nei primi mesi del '77 uno studio rivolto ad individuare le proposte di modifica all'Accordo vigente che essa presenterà successivamente a Ginevra in sede GATT.

#### *IV Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Nairobi 3-31 maggio 1976).*

La partecipazione della Comunità alla IV Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, tenutasi a Nairobi dal 3 al 31 maggio 1976, si è svolta secondo i criteri che erano stati indicati dal Consiglio del 3-4 maggio, volti a perseguire fin dove possibile il raggiungimento di posizioni comuni sui vari argomenti in discussione.

La IV UNCTAD costituiva il punto d'arrivo di una larga ed elaborata serie di discussioni, svoltesi in diverse sedi internazionali tra i Paesi in via di sviluppo ed i

Paesi industrializzati e all'interno dei singoli gruppi, sui seguenti argomenti: mercato internazionale delle materie prime; esportazioni dei Paesi in via di sviluppo; trasferimento della tecnologia ai PVS; problemi, strutturali o temporanei, delle bilance dei pagamenti dei PVS; cooperazione economica fra i PVS; problemi particolari di alcune categorie di PVS; ristrutturazione dell'UNCTAD; relazioni economiche e commerciali tra i Paesi dell'Europa Orientale e i PVS.

*Materie prime:* la Risoluzione (93 IV), sotto il titolo «Programma integrato per le materie prime» prevede un insieme di misure per la ristrutturazione su nuove basi del mercato internazionale delle materie prime, allo scopo di perseguire vari obiettivi: stabilizzazione dei prezzi; miglioramento del reddito in termini reali dei Paesi in via di sviluppo produttori; diversificazione della produzione di questi ultimi e miglioramento delle competitività dei loro prodotti, ecc.

Tali misure prevedono l'avvio di un negoziato per la creazione di un Fondo comune per le materie prime previste dalla Risoluzione; intese sulle forcelle dei prezzi, da rivedere periodicamente tenendo conto fra l'altro delle variazioni dei prezzi dei beni manufatti importati, dei cambi, dei costi di produzione, del tasso di inflazione mondiale, ecc.: miglioramento e allargamento del finanziamento compensativo; miglioramento dell'accesso ai mercati per i prodotti primari e trasformati dei PVS; incoraggiamento della ricerca sui problemi della competitività dei prodotti naturali rispetto ai prodotti sintetici, ivi compresa la possibilità di armonizzare la produzione nei Paesi industrializzati di prodotti sintetici e sostitutivi con l'offerta di prodotti naturali da parte dei PVS.

Si prevedono anche misure particolari per i prodotti di base non stockabili, nonché appropriate misure compensative per quei PVS che ricevano un danno dall'applicazione del programma (cioè i PVS importatori) o che rientrino nella categoria

dei Paesi più arretrati o maggiormente colpiti dalla crisi.

Pur nell'apparente organicità dell'insieme, la risoluzione approvata a Nairobi lascia senza risposta quegli interrogativi che già da tempo e in diverse sedi internazionali erano stati sollevati circa la rispondenza del Programma integrato alle necessità dei Paesi emergenti produttori e la sua compatibilità con sistemi ad economia di mercato.

Ciò spiega le esitazioni con cui molti PVS (fra i quali i produttori di materie prime già formanti oggetto di accordi internazionali) hanno sostenuto la risoluzione e le riserve più o meno esplicite con cui le delegazioni dei principali Stati industrializzati hanno aderito al consenso sul documento.

Se sui singoli punti del Programma sarà comunque necessario continuare la negoziazione, allo scopo di definire con maggiore chiarezza e consapevolezza le modifiche agli attuali meccanismi di mercato da esso implicati, è fuori di dubbio che l'approvazione per consenso della risoluzione è espressione della concorde volontà politica dei Paesi più avanzati, ed in particolare della CEE, di affrontare con spirito cooperativo i problemi posti dalla eccessiva dipendenza dei PVS dalle esportazioni di prodotti i cui prezzi sono soggetti a forti e frequenti variazioni. Sotto questo aspetto il giudizio sul più importante negoziato svoltosi in seno alla IV UNCTAD non può essere che positivo.

#### *Esportazione dei Paesi in via di sviluppo.*

Sono state approvate due risoluzioni: una sui negoziati commerciali multilaterali, di cui si auspica la rapida conclusione sulla base dei principi della Dichiarazione di Tokyo, tenendo presente l'esigenza di accordare un trattamento preferenziale ai PVS ed un regime speciale per quelli meno avanzati; l'altra su una strategia globale per aumentare e diversificare le esportazioni dei PVS, nella quale si raccomanda fra l'altro il miglioramento e l'estensione del sistema generalizzato di preferenze,

una cooperazione internazionale per lo sviluppo della produzione industriale e del commercio estero dei PVS, l'adozione di misure per eliminare le pratiche commerciali restrittive, una regolamentazione per l'attività delle società multinazionali.

Una terza risoluzione su quest'ultimo argomento, presentata nella seduta finale dell'Assemblea plenaria dal gruppo dei «77» è stata adottata con l'adesione della maggioranza dei Paesi del Gruppo B.

*Trasferimento della tecnologia.* Sono state approvate tre risoluzioni. Una sul rafforzamento della capacità tecnologica dei PVS nella quale è raccomandata l'adozione di misure da parte degli stessi PVS, una maggiore collaborazione fra di essi in tale settore e svariate forme di cooperazione e di assistenza tecnica da parte dei Paesi industrializzati. L'accenno al punto b) 1 del paragrafo 5 di tale risoluzione agli scambi di informazione ha provocato una messa a punto dei Paesi del Gruppo B volta a far salvi gli impegni contrattuali delle imprese private e il rispetto dell'eventuale carattere riservato delle informazioni in materia tecnologica.

La risoluzione sulla proprietà industriale ribadisce alcuni importanti concetti: necessità di evitare l'uso abusivo dei diritti di brevetto, di esaminare altri modi di protezione delle invenzioni diversi dall'istituto di brevetto, di facilitare l'accesso alla documentazione relativa ai brevetti per migliorare l'esperienza tecnologica dei PVS, ecc.

Sulla terza risoluzione relativa a un codice di condotta per il trasferimento delle tecnologie si sono concentrate le discussioni per tutto il periodo della Conferenza, i «77» insistendo per ottenere un sia pur parziale riconoscimento del carattere vincolante di tale codice. Tale richiesta non è stata accolta e la Risoluzione si limita a raccomandare di accelerare i lavori per l'elaborazione del codice senza alcuna indicazione circa il suo carattere giuridico.

Il Gruppo B, dal canto suo, ha ritenuto opportuno ribadire, con una Dichiarazione interpretativa, la propria convinzione che

l'approntamento di un codice di condotta volontario servirebbe meglio il trasferimento della tecnologia.

*Indebitamento.* Su uno dei più importanti argomenti all'ordine del giorno la Conferenza ha prodotto solo una breve risoluzione che rinvia ad altri fori già esistenti il compito di delineare, sulla base delle passate esperienze, elementi comuni ai diversi casi di problemi di bilance, elementi che potrebbero servire da guida nella trattazione delle difficoltà incontrate dai PVS nel servizio del debito estero.

*Cooperazione economica fra i PVS.* La risoluzione auspica l'assistenza dei Paesi industrializzati ai programmi di cooperazione fra i PVS aventi per oggetto, ad esempio, l'attività di imprese multinazionali da questi formate, la loro partecipazione come subappaltatori ai progetti eseguiti dai Paesi industrializzati, ecc., mentre raccomandazioni specifiche sono rivolte ai Paesi ad economia di mercato, a quelli ad economia di Stato e alle istituzioni finanziarie internazionali per appoggiare gli sforzi compiuti dai PVS per aumentare la reciproca collaborazione.

*Relazioni economiche e commerciali tra i Paesi dell'Europa orientale e PVS.* È stata approvata una Risoluzione che potrà forse un giorno essere invocata per sollecitare una partecipazione più attiva da parte dei Paesi dell'Europa dell'Est allo sviluppo economico dei Paesi emergenti. I Paesi dell'Est sono infatti invitati a migliorare il loro schema di preferenze generalizzate, a tener conto delle esigenze commerciali dei PVS nell'elaborazione dei loro piani economici, a non riesportare su terzi mercati i prodotti importati dai PVS senza il consenso di questi ultimi, ad attenuare almeno con i PVS i criteri di stretto bilateralismo, commerciale e valutario, cui sono ispirati i loro rapporti con l'estero, ecc.

Al Segretario Generale dell'UNCTAD si chiede di migliorare il meccanismo consultivo per l'esame dei problemi delle relazioni commerciali ed economiche fra i Paesi a differente struttura sociale, la convocazio-

ne di un gruppo intergovernativo di esperti per l'esame dei risultati delle consultazioni fra il Segretario del COMECON e quello dell'UNCTAD e la creazione di un gruppo di esperti per lo studio di un sistema multilaterale di pagamenti fra i Paesi dell'Est e i PVS.

*Conferenza sulla Cooperazione Economica Internazionale (Dialogo Nord-Sud). Partecipazione della Comunità.*

La conferenza sulla cooperazione economica internazionale (dialogo Nord-Sud) ha approfondito nel corso del 1976 nell'ambito delle sue quattro Commissioni (Energia, Materie prime, Sviluppo, Finanze) i grandi temi di dibattito.

Dopo una prima fase di lavori dedicati all'analisi dei problemi (febbraio-giugno) si è tentato di procedere alla ricerca di comuni linee di azioni.

Le riserve e le interpretazioni divergenti del Gruppo dei 19 (la rappresentanza dei PVS) e di quello degli 8 (i paesi industrializzati) non hanno però consentito di giungere a risultati concreti.

Le ombre che avevano pesato sulla IV UNCTAD a Nairobi ed ancor prima sulla VII Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alla «cooperazione economica internazionale» si sono inevitabilmente riprodotte a Parigi, accresciute anche dalle incertezze generate dalle probabili decisioni dell'OPEC circa un aumento del greggio.

I dissensi più vistosi si sono centrati sui problemi dell'indebitamento crescente dei PVS, sulla protezione del potere di acquisto dei proventi delle esportazioni di materie prime, sull'aumento infine del flusso di risorse a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo.

La Comunità economica europea, la quale, come noto, partecipa alla Conferenza con una delegazione unitaria, si è impegnata in uno sforzo di chiarimento e di identificazione di aree di convergenza, elaborando anche studi di riferimento per singole materie.

I Co-presidenti della Conferenza nel corso di una riunione a New York in data 1° dicembre hanno avviato sulla base della comune constatazione dell'inadeguato stato di avanzamento dei lavori la procedura per l'aggiornamento del dialogo al prossimo anno. Il rinvio della Conferenza ministeriale conclusiva, fissata in calendario per il 15-17 dicembre 1976, è stato conseguentemente formalizzato, con l'adesione già pervenuta dei 27 Stati o Gruppi di Stati (CEE) rappresentati a Parigi.

La delegazione dei Nove ha rappresentato un polo dinamico nel contesto della Conferenza, ottenendo spesso il confluire sulle sue posizioni dei delegati degli altri sette paesi industrializzati e favorendo le possibili utili convergenze di maggiore respiro.

Tuttavia, il più cauto atteggiamento tenuto dagli USA e dal Giappone, per ragioni proprie al particolare momento politico dei due paesi, ma soprattutto le insoddisfacenti prospettive energetiche (prezzo e sicurezza degli approvvigionamenti), sulle quali si fondava ogni ipotesi di «pacchetto» finale suscettibile di consentire un pur limitato successo di dialogo, si sono poste in ultima analisi come elementi condizionanti.

La riluttanza ad assumere impegni per concessioni di rilievo ai PVS, senza poter previamente valutare gli oneri addizionali incombenti per effetto dell'accresciuto costo del greggio, hanno così trovato rispondenza dapprima nell'atteggiamento di attesa del Consiglio Esteri del 15-16 novembre e successivamente nelle non-conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 novembre 1976. Nel comunicato emesso a conclusione del Consiglio è indicato infatti che «la Comunità — cosciente della crescente interdipendenza delle economie e desiderosa di favorire un clima propizio alla cooperazione economica internazionale - è disposta a dare un contributo

positivo in base alle sue capacità e in rapporto all'evoluzione della sua economia».

Quanto all'Italia, un costruttivo sbocco della Conferenza per la Cooperazione economica internazionale potrebbe portare ad un suo maggiore coinvolgimento sia in relazione all'azione immediata per l'alleviamento dello stato di indebitamento di alcune categorie di PVS, sia per quanto concerne un maggiore progressivo adeguamento della sua politica di aiuto pubblico allo sviluppo del Terzo Mondo agli obiettivi fissati in sede internazionale (0,7 per cento del prodotto lordo nazionale contro lo 0,1 per cento attuale).

Anche per gli altri temi di fondo del negoziato, non mancherebbero certo in termini di adattamento conseguenze nei tempi lunghi per un paese proiettato verso l'estero, quale è l'Italia, sia che si tratti di meccanismi volti a dare maggiore remunerazione ai produttori di materie prime che di assicurare una diversa ripartizione del lavoro su scala mondiale, attraverso un processo di ristrutturazione delle scelte produttive dei paesi industrializzati.

#### *Convenzione TIR*

Il Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 20 dicembre 1976 ha deciso la partecipazione dell'Esecutivo comunitario, congiuntamente agli Stati membri, alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci denominata «Carnets T.I.R.», stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975.

In conseguenza di tale decisione l'Italia, congiuntamente al rappresentate della commissione delle Comunità Europee ed agli altri Stati membri, dovrebbe firmare entro il 31 dicembre prossimo venturo, con riserva di ratifica, l'accordo in parola che rappresenta una grande utilità in quanto mira a semplificare le procedure doganali relative ai trasporti internazionali di merci.

### CAPITOLO IX-C

#### **Relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo: Grecia — Turchia — Impegni finanziari esterni nell'area mediterranea — Spagna — Jugoslavia — Malta — Cipro — Paesi del Maghreb — Paesi del Mashrek.**

##### *Relazioni CEE-Grecia.*

La Grecia è stata il primo Paese con cui la Comunità ha stabilito dei legami organici per i quali, peraltro, fin dalla loro instaurazione, era stato previsto un carattere evolutivo.

L'Associazione CEE-Grecia, stipulata il 9 luglio 1961 ed entrata in vigore il 1° novembre 1962, prevedeva come obiettivo ultimo, attraverso l'instaurazione di una unione doganale, la piena adesione di questo Paese alla Comunità europea; i principi e le disposizioni fondamentali dell'Accordo di Atene del 1962 sono stati infatti strettamente informati a quelli del Trattato di Roma.

Tuttavia molte disposizioni dell'Accordo, che doveva essere attuato integralmente entro il 1984, non hanno ancora avuto un inizio di applicazione soprattutto in conseguenza del congelamento dei rapporti CEE-Grecia verificatosi a seguito del mutamento del regime politico dell'aprile del 1967 protrattosi fino al 1974.

Durante tale periodo, infatti, si è proceduto alla sola gestione delle disposizioni dell'Accordo quali, ad esempio, le progressive riduzioni tariffarie stabilite da un preciso calendario.

Le relazioni CEE-Grecia, rilanciate dopo il ripristino del regime democratico in

quel Paese, sono state caratterizzate, in questi ultimi tempi, da un crescendo di iniziative dovute alla necessità, per alcuni particolari settori come ad esempio l'armonizzazione agricola e le industrie nascenti, di risolvere problemi rimasti in sospeso.

Il 28 aprile 1975 ebbe luogo la firma di un Protocollo addizionale che oltre a disciplinare i nuovi rapporti della Grecia con la Comunità ampliata — l'originario Accordo di associazione era stato stipulato con la Comunità a Sei — prevedeva la definizione di alcuni problemi quali il regime dei vini ed il rispetto del prezzo di riferimento per alcuni ortofrutticoli.

Nel contempo venivano prese due importanti decisioni per accelerare il processo di integrazione dell'economia greca in quella comunitaria:

I) la nuova dichiarazione sull'armonizzazione delle politiche agricole che riprende sostanzialmente quella già fatta all'indomani della firma dell'Accordo di associazione, ma che non aveva potuto avere pratica attuazione;

II) la conclusione di un nuovo Protocollo finanziario (il secondo) al fine di permettere, con le disponibilità finanziarie così ottenute, una conversione e ristrutturazione dell'economia agricola greca tale



da metterla al passo con quella della Comunità.

Gli studi sulla armonizzazione delle politiche agricole hanno registrato sensibile progresso per ciò che concerne i settori prioritari della frutta, dei legumi e del vino, sui quali la controparte greca si è dichiarata in grado di poter immettere e dare rapida applicazione alle misure comunitarie del settore; tuttavia, alcune deroghe parziali e certe modalità tecniche di applicazione necessitano ancora di una messa a punto.

Per ciò che concerne il secondo Protocollo finanziario, è stato stabilito in 280 milioni di unità di conto la somma degli apporti finanziari che la Comunità si è impegnata a versare alla Grecia nel corso di cinque anni (a meno che non intervenga prima l'adesione, che comporterebbe automaticamente la decadenza del Protocollo). Di questi 280 milioni 225 saranno concessi sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti e 55 graveranno sul bilancio comunitario peraltro così suddivisi: 30 milioni per abbuono del 3 per cento degli interessi su 150 milioni dei prestiti BEI, 15 milioni come doni e 10 milioni sotto forma di prestiti speciali estinguibili in 40 anni ad un tasso dell'1 per cento.

Il 12 giugno 1975 la Grecia ha presentato la domanda di adesione alla Comunità. Il Consiglio, preso atto del parere positivo della Commissione, si è espresso favorevolmente su tale domanda in data 9 febbraio 1976.

Nella sessione del 19-20 luglio 1976, il Consiglio dei Ministri della Comunità si è pronunciato in favore dell'apertura formale dei negoziati con la Grecia, e pertanto il 27 luglio si è tenuta la cerimonia d'apertura con la partecipazione del Signor Panayotis Papaligouras, Ministro per il coordinamento, ed il signor Max Van Der Stoel, Presidente di turno del Consiglio delle Comunità,

I temi che formeranno oggetto di un approfondito esame con la controparte greca sono: unione doganale e libera circolazione delle merci, agricoltura, norme di

concorrenza, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, relazioni esterne, politica regionale, CECA e conseguenze sul piano istituzionale e finanziario dell'adesione greca.

Il 10 dicembre si sono aperti i negoziati con la Grecia con la riunione del Comitato ministeriale a livello di supplenti che terrà una sessione al mese, mentre quello a livello di Ministri una volta ogni tre mesi.

Nel corso di tale riunione si è esaminato il settore della unione doganale e della libera circolazione delle merci nel settore industriale. È stato stabilito, in linea di massima, che la Grecia possa godere di un periodo transitorio durante il quale adempie gradualmente gli obblighi derivanti dalla adesione.

In particolare, poiché le industrie greche godono ancora di una considerevole protezione, si è deciso che alcune di tali misure protettive, la cui soppressione era già prevista nel quadro dell'Accordo di associazione, abbiano termine, in ogni caso, con la fine del periodo di transizione (la cui durata è stata fissata in cinque anni). Per altre misure, la cui permanenza sarebbe di notevole ostacolo alla realizzazione della unione doganale, è stato deciso invece che vengano abolite sin dal momento dell'adesione.

#### *CEE-Turchia.*

Il 1976 è stato caratterizzato dal persistere di difficoltà nel concordare l'ampliamento dell'accordo di associazione, data la valutazione negativa del Governo di Ankara nei confronti delle offerte comunitarie, giudicate insufficienti o comunque non in armonia con la posizione di *partner* privilegiato reclamata dai turchi.

Dopo una prima riunione del Consiglio di associazione (1 e 2 marzo) e dopo ripetuti rinvii del Consiglio stesso, ancorché nel frattempo le proposte della Comunità fossero state sostanzialmente migliorate proprio nei due settori di maggior interesse per la Turchia, quello agricolo e quello della manodopera, la situazione ha potuto essere

sbloccata grazie ad un ulteriore sforzo di comprensione operato dalle Comunità sul finire dell'anno: è stato così possibile, il 20 dicembre, indire una nuova riunione del Consiglio di associazione nel corso della quale, pur con qualche riserva, la Turchia ha accettato le offerte comunitarie dando atto alla CEE del desiderio e della volontà dei Nove di mantenere i rapporti associativi su di un piano ottimale, in armonia con l'importanza da questi riconosciuta ai legami che intercorrono tra le due parti.

Per il settore agricolo l'offerta comunitaria, che si inquadra nel riesame previsto dall'articolo 35 del Protocollo addizionale, è consistita in concessioni tariffarie o in miglioramenti di concessioni già accordate riguardanti una trentina di prodotti di particolare interesse per la Turchia, quali ad esempio pesci freschi ed essiccati (riduzione del 60-80 per cento dei dazi all'importazione), ortaggi (60 per cento), arance e mandarini (60 per cento), frutta fresca e conservata (50-75 per cento), succhi di frutta, concentrati di pomodoro, olio d'oliva e nocciole.

Per la manodopera, la Comunità ha presentato concrete proposte quanto alla prima tappa per la messa in attuazione dell'articolo 36 del Protocollo addizionale che prevede — come è noto — la libera circolazione dei lavoratori turchi per il 1986. Oltre che migliorare nel settore della sicurezza sociale lo *status* dei lavoratori attualmente impiegati nella Comunità, le disposizioni della prima tappa — che avrà la durata di quattro anni — prevedono la priorità da riservare alla manodopera turca qualora si debba far ricorso a lavoratori provenienti da Paesi terzi.

Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della Turchia nella cornice della sua associazione alla CEE, è stato inoltre presentato al Governo di Ankara un progetto di terzo Protocollo finanziario consistente in un contributo comunitario di 310 milioni di unità di conto, così ripartiti:

— 90 milioni sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti;

— 220 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali, concessi dalla BEI in virtù di un mandato della Comunità.

Quanto alla durata del Protocollo, inizialmente prevista in cinque anni a partire dall'entrata in vigore del Protocollo stesso, è stata accolta la richiesta turca di considerare un periodo più breve per l'utilizzazione della somma in parole, anticipando cioè la scadenza del Protocollo al 31 ottobre 1981 (data di scadenza dei Protocolli con i Paesi del Maghreb). È stata altresì accolta la richiesta di contemplare sin d'ora la possibilità di stipulare un quarto Protocollo finanziario.

Per far fronte, infine, all'aggravarsi dello squilibrio della bilancia commerciale turca, la Comunità — sempre nel corso del Consiglio di associazione del 20 dicembre — si è dichiarata disposta ad esaminare la possibilità, di adottare misure straordinarie a favore della Turchia in deroga a quanto disposto dall'Accordo in vigore, e cioè:

— messa a punto di una formula che permetta di assicurare una maggiore protezione, da parte del Governo di Ankara, delle industrie nascenti;

— possibilità per la Turchia di reintrodurre dazi all'importazione per taluni prodotti industriali;

— rallentamento da parte della Turchia del ritmo previsto di smobilitazione tariffaria;

— possibilità per Ankara di stipulare accordi preferenziali con Paesi terzi senza che delle concessioni fatte agli stessi beneficiino automaticamente anche gli Stati membri della Comunità.

Da ricordare, da ultimo, che la Comunità ha deliberato a dicembre un aiuto d'urgenza nella misura di 500 mila unità di conto a favore delle popolazioni turche colpite da un nuovo sisma tellurico.

*Impegni finanziari esterni nell'area mediterranea.*

In relazione alla politica di aiuti comunitari a favore dei paesi dell'area

mediterranea, avviata nei primi mesi del 1976 con la firma degli accordi con Malta, Tunisia, Algeria e Marocco, numerose riunioni, a tutti i livelli, sono state dedicate alla determinazione dello sforzo finanziario che la Comunità dovrà sostenere nei prossimi anni nell'area in parola, in dipendenza cioè non solo degli accordi di cui sopra ma anche di tutte le altre intese di cooperazione finanziaria programmate o già in via di attuazione (Grecia, Turchia, Egitto, Giordania, Siria, Libano, Portogallo, Cipro, Israele e Jugoslavia).

Avendo convenuto il Consiglio dei Governatori della BEI che gli interventi della Banca non potranno superare nel periodo 1976-1981 un importo complessivo di 800 milioni di unità di conto europee (in aggiunta ai 183 milioni già stanziati per i tre paesi del Maghreb e per Malta), visto l'ammontare del capitale della Banca e la quota già elevata dei suoi interventi nel quadro della Convenzione di Lomé, il Consiglio ha deciso nel giugno scorso di aggiungere alle disponibilità della Banca — sempre per ciò che concerne gli accordi ancora da concludere — la somma di 450 milioni da prelevare dalle risorse comunitarie e da destinare a prestiti speciali ed aiuti non rimborsabili.

Senza contare l'aiuto d'urgenza di 180 milioni concesso al Portogallo, l'importo globale dell'assistenza finanziaria ai paesi del Mediterraneo ammonterà pertanto, nel periodo 1976-1981, ad un miliardo e 595 milioni di unità di conto europee, così ripartite:

Turchia	310	milioni
Grecia	280	»
Portogallo	230	»
Egitto	170	»
Marocco	130	»
Algeria	114	»
Tunisia	95	»
Siria	60	»
Jugoslavia	50	»
Giordania	40	»
Libano	30	»
Israele	30	»

Cipro	30	milioni
Malta	26	»

di cui 963 sui fondi della BEI e 632 a carico della Comunità. 20 milioni, inoltre, verranno mantenuti di riserva.

In connessione con quanto sopra, si è posto il problema dell'iscrizione nel bilancio comunitario delle somme relative ai prestiti speciali ed agli aiuti non rimborsabili, vale a dire della parte della cooperazione finanziaria non coperta dai fondi della BEI, e ciò per il fatto che mentre il bilancio è ancora espresso in unità di conto basate nelle parità del Fondo monetario internazionale, gli impegni verso i Paesi in parola dovranno essere onorati in unità di conto europee, costituite da un « paniere » di monete comunitarie. La soluzione adottata è stata quella di rinviare l'iscrizione in bilancio al 1° gennaio 1978 allorché — come sembra potersi ritenere — anche il bilancio stesso sarà espresso in unità di conto europee e di far figurare per il 1977 soltanto una linea di credito « per memoria ».

#### CEE - Spagna.

Le relazioni tra la CEE e la Spagna sono regolate dall'Accordo del 29 giugno 1970 (entrato in vigore il primo ottobre dello stesso anno) stipulato con i soli sei membri originari della Comunità.

L'accordo, di tipo preferenziale, prevede due tappe, la prima delle quali della durata di almeno sei anni; il passaggio dalla prima alla seconda fase dovrà essere effettuata di comune accordo tra le due parti. Oltre a misure reciproche di smobilitazione tariffaria, più accelerate per la Comunità, esso contempla un certo numero di concessioni a favore di prodotti agricoli spagnoli, in special modo gli ortofruttili e gli agrumi.

Nel 1973, nel quadro della politica globale mediterranea, furono avviate trattative con il doppio scopo di arrivare alla conclusione di un nuovo e più ampio accordo inteso ad istituire una zona di libero scambio, e di regolarizzare nel contempo la

situazione nei confronti dei tre nuovi Paesi membri: Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca applicano infatti alla Spagna — non avendo firmato l'accordo del 1970 — il trattamento riservato ai paesi terzi, e mantengono nei suoi confronti il regime preferenziale instaurato bilateralmente prima dell'adesione alla CEE, regime che riguarda in particolare le importazioni di una serie di prodotti agricoli spagnoli.

Interrottisi nell'ottobre del 1975 per i noti avvenimenti interni spagnoli, i negoziati non sono stati ancora formalmente ripresi nonostante che il Consiglio delle Comunità, nel gennaio 1976, avesse formalmente constatato che la situazione politica in Spagna consentiva la ripresa dei contatti. In realtà l'ampliamento dell'accordo del 1970 non interessava più la Spagna: il Governo di Madrid, infatti, come affermato dal Ministro del commercio nel corso dell'incontro di aprile u.s. con il Presidente della Commissione e prima ancora dal Ministro degli esteri durante un suo giro di visite nelle capitali europee, intende porre il problema dell'adesione alla Comunità nella seconda metà del 1977 o agli inizi del 1978.

Accantonata ormai definitivamente l'idea di un nuovo accordo che conduca alla zona di libero scambio, è rimasto tuttavia in piedi il problema della regolamentazione — nell'ambito dell'accordo vigente — della posizione spagnola verso i tre nuovi Stati membri della CEE e viceversa.

Il problema ha formato oggetto di riunioni comunitarie e di contatti con gli spagnoli nella seconda metà dell'anno, senza però che si sia finora delineata una piattaforma su cui avviare le trattative: da parte comunitaria, infatti, non è stato possibile trovare un'intesa circa l'opportunità di mantenere l'adattamento nei limiti dell'accordo del 1970, mentre da parte spagnola non è stata superata la contraddizione consistente nel richiedere le concessioni — specie agricole — ipotizzate in previsione dell'accordo del 1970 per quanto concerne le contropartite spagnole alla Comunità.

#### *Relazioni CEE-Jugoslavia.*

Nel 1976 è proseguito il dialogo tra la CEE e la Jugoslavia, iniziato l'anno precedente, in vista dell'estensione, nel senso dello sviluppo della cooperazione economica, del campo di applicazione dell'Accordo commerciale non preferenziale in vigore fra le Parti dal 1° settembre 1973.

L'aspirazione della Jugoslavia di intensificare le sue relazioni con la CEE trova la sua origine, oltre che in motivazioni politiche (mantenere una posizione di equilibrio tra Europa occidentale ed orientale), nella necessità di attenuare le gravi difficoltà commerciali incontrate sul mercato comunitario. Le Autorità di Belgrado hanno pertanto sottolineato la necessità di ridurre l'attuale squilibrio sia attraverso provvedimenti di carattere commerciale, sia attraverso una più stretta cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Le richieste jugoslave, che hanno formato oggetto nel corso dell'anno di due documenti presentati dalle Autorità di Belgrado, sono state favorevolmente prese in considerazione dalla Comunità, anche a seguito della positiva azione svolta dal nostro Paese.

Al fine di discutere al più alto livello tutta la problematica dei rapporti con la Jugoslavia, e dopo una missione esplorativa della Commissione, è stata decisa dal Consiglio dei Ministri, su invito della controparte, la visita del Presidente in carica del Consiglio, Van der Stoep, a Belgrado.

In vista di tale impegno è stato predisposto da parte della Comunità un progetto di *joint statement* in cui vengono enucleati, a livello di dichiarazioni di principio, i contenuti di una futura intesa che dovrebbe ampliare la collaborazione prevista dall'Accordo attualmente vigente tra le Parti. Il documento è servito di base alla dichiarazione comune emessa al termine della visita che ha avuto luogo l'1-2 dicembre, e nel corso della quale si è insistito da parte delle Autorità jugoslave sulla necessità di intensificare le relazioni con la CEE.

Dopo aver riconosciuto l'importanza per i loro rapporti del sistema delle preferenze generalizzate, le Parti, pur mantenendo fermo il carattere non preferenziale del vigente Accordo, e rifacendosi alla clausola evolutiva di cui all'articolo 7, hanno sottolineato la loro volontà di intensificare la loro cooperazione nei settori industriale, agricolo, commerciale ed economico.

Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, viene messa in rilievo la possibilità per la Jugoslavia di beneficiare di prestiti della BEI sino a concorrenza di 50 milioni di unità di conto. Quest'apertura di credito, decisa autonomamente dalla CEE, potrebbe formare oggetto di un apposito Protocollo finanziario da concordare tra le Parti.

In conclusione, viene prevista una prossima riunione della Commissione mista Jugoslavia-CEE per l'individuazione delle misure concrete per l'attuazione dei principi delineati nel comunicato congiunto. Tale documento, come accennato, costituisce infatti una semplice dichiarazione di intenzione politica, che solo in seguito si concretizzerà in intese formali.

#### *CEE-Malta.*

Le relazioni tra la Comunità economica europea e Malta trovano una prima sistemazione con l'accordo di associazione del 1970, entrato in vigore il 1° aprile 1971, e articolato in due tappe della durata di cinque anni ciascuna. Con tale accordo la Comunità « a Sei » aveva concesso la riduzione del 70 per cento dei dazi comunitari applicabili ai prodotti industriali, mentre rimanevano esclusi quelli agricoli. Da parte maltese venivano previste riduzioni doganali alla maggior parte delle esportazioni comunitarie secondo un calendario concordato.

Dopo l'adesione della Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, l'esigenza di estendere l'applicazione dell'accordo ai tre nuovi Stati membri ha portato a laboriose e lunghe trattative fra la CEE e Malta, che si sono protratte dal 1973 per concludersi il 23

dicembre 1975 con la para-fatura dei testi del Protocollo addizionale e di quello finanziario.

Il 27 febbraio 1976 si è deciso di prorogare fino al 30 giugno 1977 la prima tappa dell'accordo di associazione che altrimenti sarebbe scaduta al 31 marzo di questo anno. Tale proroga si è resa necessaria dal momento che i negoziati dei Protocolli non hanno consentito di procedere in tempo utile alle trattative per il passaggio alla seconda fase dell'accordo.

Il 4 marzo 1976 sono stati firmati a Bruxelles i due Protocolli, il primo dei quali adatta l'accordo del 1970 alla situazione derivata dall'allargamento della Comunità ed estende l'accordo stesso al campo dell'agricoltura e della cooperazione economica, commerciale, industriale, scientifica e tecnica, ed il secondo che prevede una cooperazione finanziaria tra le Parti.

I Protocolli firmati a Bruxelles hanno un triplice oggetto:

— l'adattamento dell'accordo di associazione alla situazione creatasi con l'allargamento della Comunità mediante un aumento dei volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore di Malta: per filati di cotone, fibre tessili, indumenti esterni; mediante l'adozione di misure transitorie per quanto riguarda le relazioni tra l'Irlanda, il Regno Unito, la Danimarca e Malta, mediante delle norme di origine;

— l'estensione dell'accordo del 1970 (che riguardava il solo settore industriale) ai settori dell'agricoltura e della cooperazione in campo economico, commerciale, industriale, scientifico e tecnico. Le concessioni agricole accordate a Malta riguardano una dozzina di prodotti da essa esportati che beneficeranno nella Comunità di riduzioni tariffarie varianti, secondo i prodotti, tra il 40 per cento ed il 75 per cento. Le importazioni dei prodotti originari di Malta resteranno, beninteso, tenute all'osservanza delle regolamentazioni comunitarie;

— l'instaurazione di una vasta cooperazione tra la CEE e Malta volta a favo-

rire la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti maltesi; la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale; lo scambio di informazioni mediante contatti ed incontri tra gli ambienti economico-industriali delle parti contraenti; l'eliminazione degli ostacoli tariffari e contingenziali; la diversificazione dell'industria maltese e lo stabilimento di nuovi canali di traffico con i Paesi comunitari; la collaborazione in campo scientifico, tecnico e della protezione dell'ambiente; l'incoraggiamento agli investimenti reciproci di comune interesse.

Ai fini di cui sopra, la Comunità partecipa, mediante un Protocollo *ad hoc*, al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Isola e ciò tramite un aiuto di 26 milioni di unità di conto, di cui 16 milioni sotto forma di prestiti della BEI che li concede sulle sue risorse alle condizioni previste dal proprio statuto, 5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali, 5 milioni sotto forma di aiuto non rimborsabile.

Si tratta di un aiuto unico nel quadro di un Protocollo finanziario della durata di 5 anni, destinato ad appoggiare gli sforzi fatti da Malta per lo sviluppo e la ristrutturazione della propria industria nell'ambito dello sviluppo del Paese attualmente in corso.

Le due Parti hanno, al momento della firma dei Protocolli sopra descritti, adottato — mediante l'atto finale — alcune dichiarazioni comuni nonché preso atto dello scambio di lettere relative alla cooperazione scientifica e tecnica ed alla protezione dell'ambiente.

#### *CEE-Israele.*

Le relazioni tra la CEE e Israele sono regolate dall'accordo commerciale preferenziale firmato nel maggio del 1975 che istituisce una zona di libero scambio tra le parti e che ha rappresentato la prima pratica realizzazione della politica globale mediterranea della Comunità.

Nello spirito di tale politica, l'accordo prevedeva (in particolare all'articolo 18 e in un apposito scambio di lettere) la possibilità di una più ampia cooperazione in settori di reciproco interesse, quale fattore complementare agli scambi commerciali.

Al fine di dare un'applicazione su basi più ampie a detta cooperazione prospettata nell'accordo solo in termini generali, si sono svolti nel corrente anno, su richiesta formale d'Israele, dei negoziati che hanno portato alla conclusione (gli strumenti sono stati parafati il 10 novembre) di un Protocollo di cooperazione complementare all'accordo del 1975 nonché di un apposito Protocollo finanziario.

Il Protocollo addizionale, premesso che l'obiettivo generale da perseguire è lo sviluppo armonico delle relazioni economiche sulle basi più ampie possibili e con reciproco vantaggio delle parti, prevede in modo dettagliato all'articolo 4 le finalità cui mira la cooperazione nei vari settori in cui si articola. Si tratta in particolare di favorire il processo di industrializzazione in Israele, di facilitare l'esportazione dei suoi prodotti tramite un'azione di promozione commerciale, di instaurare una collaborazione nel campo dell'agricoltura e della pesca, di incoraggiare gli investimenti privati.

Deve essere altresì promossa una opportuna informazione nel campo scientifico, tecnologico e della protezione dell'ambiente. Analogamente agli accordi conclusi con gli altri Paesi dell'approccio globale mediterraneo, il Protocollo istituisce, per la realizzazione degli obiettivi sopradelineati, un Consiglio di cooperazione, a struttura paritaria e con poteri decisionali, che sostituisce la Commissione mista, creata dall'accordo del 1975.

La cooperazione finanziaria, come accennato, è disciplinata nelle sue condizioni e modalità da un distinto Protocollo, in base al quale Israele potrà disporre di crediti concessi dalla Banca europea d'investimenti sulle sue risorse e alle normali condizioni dei prestiti BEI, a concorrenza

di un importo di 30 milioni di unità di conto.

I crediti saranno destinati al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico del Paese e in particolare alla sua industrializzazione, presentati dallo Stato israeliano o da imprese private o pubbliche.

Le modalità per la concessione dei prestiti sono analoghe a quelle previste negli altri Protocolli finanziari conclusi con Paesi mediterranei. Rispetto a questi ultimi si rileva l'assenza fra le concessioni finanziarie, di prestiti a condizioni speciali e di doni, tenuto conto del diverso grado di evoluzione delle economie degli Stati beneficiari.

#### *Relazioni CEE-Cipro.*

Le relazioni tra le Comunità europee e Cipro sono disciplinate tuttora dall'accordo quadriennale di associazione in vigore dal 1° giugno 1973. Tale accordo, firmato nel dicembre 1972, va collocato in quella fase di rapporti fra la Comunità ed i Paesi del Mediterraneo che prevede l'« approccio globale » ed è caratterizzato dalla stipulazione di accordi commerciali o di associazione negoziati sulla base degli articoli 113 e 238 del Trattato di Roma.

Al momento della firma, peraltro, la Comunità si era impegnata a riesaminare l'accordo e riadattarlo alla luce dei risultati della politica globale mediterranea — che in quel periodo veniva definita nelle sue linee generali — apportando miglioramenti tariffari e allargandone il contenuto per includervi una più ampia cooperazione economica.

Nella terza sessione del Consiglio di associazione CEE-Cipro (istituito dall'accordo) che si è tenuta a Bruxelles il 4 maggio di quest'anno, uno dei punti fondamentali all'ordine del giorno era appunto l'inserimento dell'esistente accordo nel quadro dell'impostazione globale mediterranea. La CEE si è dichiarata disposta a rivedere l'accordo con Cipro e ad estenderne il contenuto attraverso l'ampliamento

dei rapporti commerciali da esso previsti e mediante l'instaurazione di nuovi rapporti di cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Si è tenuto peraltro a sottolineare, da parte comunitaria, il legame fra il rafforzamento e l'estensione dell'accordo attuale, e il ristabilimento della pace nell'Isola. Si fa rilevare infatti come le note vicende militari del luglio 1974 non abbiano consentito il regolare sviluppo delle disposizioni dell'accordo, creando una situazione di incertezza che incide sul funzionamento dell'Associazione.

Il secondo importante argomento all'ordine del giorno del Consiglio riguardava la controversa questione del vino cipriota « sherry », al riguardo del quale, non essendo stato possibile pervenire alla definizione di un regime definitivo, il Consiglio della CEE ha deciso di prorogare il vigente regime provvisorio al 30 giugno 1977 (esenzione tariffaria per un contingente di 200 ettolitri l'anno senza rispetto del prezzo di riferimento).

È da ricordare infine l'azione di aiuto alimentare svolta dalla CEE nel corrente anno a favore delle popolazioni di Cipro vittime degli avvenimenti del 1974. È stata infatti approvata nello scorso aprile dal Consiglio una proposta della Commissione intesa a concedere forniture di 650 tonnellate di butteroil e 10.000 di cereali.

#### *Paesi del Maghreb.*

Due dei Paesi del Maghreb, Tunisia e Marocco, erano uniti alla Comunità da Convenzioni di associazione limitate peraltro al regime degli scambi, alla cui firma si era pervenuti nel marzo 1969, dopo lunghe trattative (articolate in tre fasi nel 1965, 1967 e inizio del 1969).

Questo luogo negoziato mostrava la difficoltà di trovare delle soluzioni che permettessero di conciliare gli interessi dei produttori agricoli comunitari e mediterranei, in un periodo in cui veniva definendosi la politica agricola della CEE.

Gli accordi del 1969 erano orientati verso la creazione a termine di una zona di libero scambio, assicurando al Marocco e alla Tunisia il libero accesso al mercato della Comunità per la quasi totalità dei loro prodotti industriali.

Quanto all'Algeria, le cui autorità esprimevano sin dal 1963 il desiderio di addivenire ad un accordo globale con la Comunità, i negoziati dovevano iniziare molto più tardi, nel 1972, contemporaneamente alla definizione dell'approccio mediterraneo. Nel maggio di quell'anno, il Consiglio decideva di proporre all'Algeria l'apertura di negoziati per la conclusione di un accordo globale, che andasse oltre al semplice regime degli scambi, per instaurare una cooperazione economica e finanziaria. Dei negoziati analoghi venivano contemporaneamente proposti al Marocco e alla Tunisia.

I negoziati paralleli con i Paesi del Maghreb, condotti dalla Commissione a nome della Comunità, avevano inizio nel 1973 e proseguivano in successive fasi nell'autunno del 1974 e nell'aprile del 1975, per terminare nel gennaio di quest'anno. Alla firma degli accordi si è addivenuti il 25 aprile per la Tunisia, il giorno seguente per l'Algeria ed il 27 aprile per il Marocco.

Le maggiori difficoltà nello svolgimento dei negoziati erano dovute alla ampiezza delle preferenze da accordare alle esportazioni di prodotti agricoli dei Paesi del Maghreb, che costituiscono un concorrente importante degli analoghi prodotti delle regioni mediterranee della Comunità. Gli accordi prevedono un regime di accesso privilegiato rispetto agli altri Paesi terzi, con talune precauzioni intese a salvaguardare gli interessi dei produttori comunitari (contingenti, calendario di importazione, clausola di salvaguardia). Le concessioni tariffarie, varianti tra il 20 ed il 100 per cento, riguardano l'80-90 per cento delle importazioni agricole dei tre Paesi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo viene istituito un Consiglio di cooperazione a livello di Ministri (assistito

da un Comitato di cooperazione), che si riunisce una volta l'anno e quando lo richieda una particolare necessità. Sono previsti inoltre incontri *ad hoc* per esaminare i risultati dell'accordo e gli eventuali miglioramenti da apportare.

Per lo sviluppo della produzione e delle strutture economiche, la Comunità, analogamente a quanto era previsto nell'Accordo di Lomé, concede un aiuto finanziario agli Stati del Maghreb. Questo contributo finanziario, la cui entità ha provocato serrate discussioni fra i vari Stati contraenti, consisterà in un importo complessivo di 339 milioni di unità di conto per i prossimi 5 anni, sotto forma di prestiti BEI, di crediti a basso interesse e di sovvenzioni. Le modalità del contributo sono definite per ogni Paese in un apposito Protocollo finanziario. In particolare, all'Algeria vengono concessi 70 milioni a titolo di prestiti BEI, 19 milioni di unità di conto per prestiti a condizioni speciali e 26 milioni di aiuti non rimborsabili. Per il Marocco gli importi sono rispettivamente di 56, 58 e 16 milioni, mentre per la Tunisia le tre voci anzidette ammontano a 41, 39 e 11 milioni di unità di conto.

Da sottolineare poi l'importanza delle clausole in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigranti del Maghreb che vivono negli Stati membri. Lo scopo dell'accordo è di garantire a questi lavoratori (in numero di oltre 700.000) la non discriminazione nelle retribuzioni e nelle condizioni di lavoro, il cumulo dei periodi di assicurazione, e il libero trasferimento degli emolumenti ai Paesi di origine.

Visto che le disposizioni degli accordi entreranno in vigore soltanto dopo l'espletamento da parte dei contraenti delle rispettive procedure di approvazione, le Parti hanno negoziato degli accordi complementari che prevedono l'entrata in vigore anticipata al primo luglio 1976 della clausola relativa agli scambi commerciali.

Gli accordi con i Paesi del Maghreb, in conclusione, non possono non essere considerati in un più ampio contesto poli-



tico ed economico. L'Algeria, il Marocco e la Tunisia sono infatti produttori di materie prime (petrolio, fosfati) che aspirano, come gli altri Paesi in via di sviluppo, alla instaurazione di un nuovo ordine economico mondiale, più rispondente ai loro interessi.

Gli accordi conclusi nello scorso aprile, che al pari della Convenzione di Lomé apportano un elemento nuovo nei rapporti economici internazionali, presentano un carattere di esemplarità, proponendosi esplicitamente come modelli per le relazioni tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

#### *Paesi del Mashrek.*

Come accennato, i mandati conferiti alla Commissione per negoziare nel quadro della politica globale mediterranea riguardavano solo un primo gruppo dei Paesi dell'area. Tenuto conto delle affinità geografiche ed economiche e su proposta della delegazione italiana, fu successivamente deciso di estendere l'opzione per lo stesso tipo di rapporti anche ai Paesi del Mashrek (Egitto, Giordania, Siria e Libano).

Si fa presente come l'Egitto fosse unito alla CEE da un precedente accordo, di natura puramente commerciale, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972. Tale accordo, secondo quanto stabilito in sede di Commissione mista CEE-RAE da esso istituita, doveva però essere sostituito da nuove intese, di portata più ampia, estese al campo di cooperazione economica, e da inquadrare nella politica globale mediterranea della Comunità.

Le trattative per la stipulazione del nuovo accordo, sulla base delle direttive elaborate per il semestre di presidenza italiana (luglio-dicembre 1975), sono state avviate dalla Commissione al principio del corrente anno, parallelamente a quelle con Giordania e Siria. L'inizio dei negoziati con il Libano è stato rimandato, a causa della nota situazione del Paese.

La prima fase di colloqui, sebbene si siano potuti constatare numerosi punti di convergenza, non ha tuttavia consentito di

approdare a risultati concreti. Da parte dei Paesi del Mashrek si è lamentata l'insufficienza delle concessioni in campo agricolo e, soprattutto, l'assenza nel mandato negoziale della Commissione di disposizioni sull'assistenza finanziaria. Tale mancanza toglierebbe — si sosteneva — il carattere di globalità dell'accordo, creando inoltre una discriminazione rispetto alle relazioni della Comunità con altri Paesi del Mediterraneo, di analogo grado di sviluppo.

L'inclusione, sulla base di un nuovo mandato della Commissione, di un Protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica, ha consentito di sbloccare i negoziati, che si sono conclusi alla fine del mese di ottobre con la parafatura degli accordi.

Gli strumenti siglati riproducono sostanzialmente, nella struttura e nel contenuto, gli analoghi accordi con i Paesi del Maghreb, evidenziando il carattere di esemplarità proprio di questi ultimi.

Anche per quanto riguarda i Paesi del Mashrek, infatti, viene prevista in primo luogo una serie di obiettivi in cui si concretizza la cooperazione economica fra le Parti.

Segue la parte relativa al regime degli scambi, in cui si stabilisce una generale liberalizzazione, entro breve termine, delle importazioni di prodotti industriali nella Comunità (con eccezioni per i prodotti petroliferi), ed una riduzione (che va dal 50 all'80 per cento) dei diritti doganali per i prodotti agricoli.

Nella parte istituzionale viene previsto anche in questo caso un Consiglio di cooperazione per la realizzazione degli obiettivi della cooperazione economica e tecnica.

Le clausole dell'assistenza finanziaria contenute, come accennato, in un apposito Protocollo aggiuntivo, prevedono prestiti della BEI, aiuti non rimborsabili e prestiti a condizioni speciali.

Per l'Egitto, in particolare, è previsto un ammontare di 170 milioni di unità di conto, di cui 93 sui fondi BEI per prestiti alle condizioni normali di mercato, e 77 sulle

risorse comunitarie, per doni e prestiti speciali. Per la Siria l'importo è di 60 milioni di unità di conto (34 per prestiti BEI e 26 sulle risorse comunitarie), mentre per la Giordania le due voci ammontano a 18 e 22 milioni, per un totale quindi di 40 milioni di unità di conto.

Infine, analogamente a quanto avvenuto per i Paesi del Maghreb, le Parti hanno convenuto di mettere in vigore quanto prima le disposizioni in materia commerciale per mezzo di accordi provvisori.

CAPITOLO X

Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale — Scuole europee.

*Bilancio.*

Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1977 con la relativa lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio dei Ministri, presenta uno stanziamento complessivo di spesa di 8.715,7 milioni di unità di conto con una riduzione di 527,5 milioni di unità di conto rispetto al progetto preliminare della Commissione.

Le previsioni di spesa per ciascuna Istituzione sono le seguenti:

	<i>milioni di u.c.</i>
Parlamento	55,3
Consiglio	70,2
Commissione	8.578,1
Corte di Giustizia	12,1
Totale . . .	8.715,7

Tale spesa dovrà essere coperta in parte con « risorse proprie » della Comunità e, per la differenza, da contributi degli Stati membri calcolati sulla base del prodotto nazionale lordo.

La stima delle risorse proprie, secondo la Commissione, ammonta a circa 5.959,4 milioni di unità di conto, così suddivisa (dati provvisori):

*milioni di u.c.*

prelievi agricoli	996,5
quote zucchero	215,4
dazi doganali	4.617,3
Totale . . . .	5.829,2

Per quanto riguarda il nostro Paese, nell'ipotesi, che gli stanziamenti in bilancio restino invariati, l'ammontare dei versamenti da effettuare, sulla base della chiave di ripartizione e della parte relativa (16,7821%), sarebbe complessivamente di 1.437,4 milioni di unità di conto, di cui:

*milioni di u.c.*

prelievi	280,0
quote zucchero	47,0
dazi doganali	681,6
risorse proprie . . .	1.008,6
contributi	428,8
Totale . . .	1.437,4

Rispetto agli esercizi precedenti, il bilancio per l'esercizio 1977, presenta talune innovazioni:

a) il calendario per l'esame è stato anticipato, a titolo sperimentale. Infatti, il

progetto di bilancio è stato stabilito dal Consiglio nella sessione del 22 luglio 1976, con due mesi di anticipo rispetto agli esercizi precedenti;

b) viene introdotto in un modo organico il sistema degli stanziamenti dissociati (stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento) per talune azioni che presentano una durata pluriennale per la loro esecuzione.

Nel bilancio dell'esercizio 1976, gli stanziamenti dissociati sono previsti solamente per il settore regionale e per quello della ricerca. Per il 1977, oltre ai due settori suddetti, il sistema sarà applicato a:

- settore degli idrocarburi;
- piano di azione triennale in materia di informazione e di documentazione scientifica e tecnica;
- Fondo sociale;
- Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) — sezione orientamento.

Gli stanziamenti d'impegno costituiscono delle obbligazioni ad assumere impegni,

entro i limiti di un determinato importo, per le spese da erogare nell'esercizio in corso ed in quelli successivi.

Gli stanziamenti di pagamento corrispondono alle effettive spese che prevedibilmente si sosterranno nell'esercizio considerato e derivano da impegni assunti durante l'esercizio od in esercizi anteriori.

Il sistema degli stanziamenti dissociati per le azioni a carattere pluriennale contribuirà a migliorare la trasparenza di bilancio e la gestione dei fondi, nonché a limitare il sistema dei riporti degli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio 1976, sono stati approvati dal Consiglio i bilanci suppletivi n. 1 e 2.

Il bilancio suppletivo n. 1 riguarda esclusivamente le spese per l'azione di solidarietà comunitaria in favore delle popolazioni delle zone sinistrate dal terremoto del 6 maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La maggiore spesa prevista è di unità di conto 61.026.185 così ripartita:

art. 580 — aiuto comunitario in favore delle strutture agricole	u.c. 45.000.000
art. 581 — aiuto comunitario in favore delle infrastrutture civili	u.c. 15.000.000
	<u>u.c. 60.000.000</u>
art. 290 — rimborso forfettario agli stati membri delle spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	u.c. 1.026.185
Totale complessivo	u.c. 61.026.185

Il bilancio suppletivo n. 2, riguarda i seguenti aumenti di spesa:

	<i>milioni di u.c.</i>
sezione garanzia	717,370
aiuti alimentari	40,630
abbuoni d'interesse al Portogallo	2,105
rimborso forfettario agli Stati membri delle spese sostenute per la riscossione di risorse proprie	<u>72,600</u>
totale del bilancio suppletivo n. 2	832,705

Tale aumento di spesa sarà coperto con le maggiori risorse proprie e con la maggiore entrata per utili di cambio previste dalla Commissione in base a più aggiornate ipotesi.

Nel contesto dei problemi di bilancio è da menzionare anche la proposta di regolamento di modifica al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, all'esame degli Organi del Consiglio.

Tale proposta di regolamento, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 1978, stabilisce:

a) poteri in materia di bilancio delle Istituzioni comunitarie (Parlamento europeo, Consiglio e Corte dei conti europea);

b) ammodernamento e semplificazione delle procedure di bilancio (introduzione dell'unità di conto europea, degli stanziamenti d'impegno e di pagamento, semplificazione del bilancio funzionale per la ricerca, presentazione e gestione più funzionali dell'Ufficio delle pubblicazioni, fissazione annuale della nomenclatura di bilancio);

c) autonomia finanziaria delle Comunità europee.

L'esame della proposta di regolamento è appena iniziato presso il Comitato di bilancio e, considerata la complessità e l'importanza della materia, si ritiene che passerà ancora diverso tempo prima di giungere alla fase conclusiva.

Diverse riunioni sono state dedicate a tutti quei problemi afferenti gli assestamenti dei capitoli di bilancio ed all'esame delle conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte di regolamento in discussione.

Il Parlamento Europeo, nella tornata del 25-27 ottobre 1976 a Lussemburgo ha introdotto emendamenti e proposte di modifiche al progetto di bilancio stabilito dal Consiglio il 22 luglio 1976, per un importo complessivo di 573,1 milioni di unità di conto.

Tale importo è così suddiviso:

- emendamenti (sulle spese «non obbligatorie»): 226,5 MUC;
- proposte di modifica (sulle spese «obbligatorie»): 346,6 MUC;
- totale: 573,1 MUC.

Inoltre il Parlamento europeo ha aumentato il progetto di bilancio della propria Istituzione di 10,4 milioni di unità di conto, per cui l'ammontare complessivo delle spese afferenti il Parlamento è di 65,7 milioni di unità di conto.

Il Consiglio dei Ministri del bilancio, nella sessione del 23 novembre 1976, ha ritenuto alcuni emendamenti per un importo complessivo di 57,6 milioni di unità di conto ed ha approvato modifiche per 14 milioni di unità di conto agli aiuti alimentari in latte scremato in polvere.

Nella stessa sessione del 23 novembre 1976, ha avuto luogo un incontro tra Consiglio ed una delegazione del Parlamento per esaminare alcuni problemi concernenti il bilancio, ed in particolare:

— *calendario di bilancio per il prossimo anno.*

Sarà stabilito d'accordo tra le Istituzioni comunitarie in modo da consentire uno svolgimento proficuo dei lavori;

— *marginale di manovra del Parlamento Europeo.*

Come noto, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato, il Parlamento Europeo può aumentare le spese « non obbligatorie » — costituite da quelle spese che non derivano obbligatoriamente dal Trattato e dagli Atti relativi a sua norma — entro il limite di un cosiddetto « margine di manovra » che normalmente è pari alla metà del tasso massimo di aumento constatato dalla Commissione, che per il 1977 è del 17,3% del bilancio.

Il margine di manovra sarebbe quindi dell'8,65% da applicarsi sulle spese « non obbligatorie ».

Poiché per il 1977 sono stati introdotti, per alcune azioni, gli stanziamenti « dissociati » (d'impegno e di pagamento) non

contemplati dall'articolo 203 del Trattato, per l'applicazione del « margine di manovra » si è convenuto di procedere, di concerto con il Parlamento, per ricercare una soluzione politica e pragmatica che consenta di superare l'ostacolo giuridico rappresentato dall'articolo 203 del Trattato che non prevede stanziamenti d'impegno.

Il Consiglio, pertanto, ha raggiunto un accordo per:

— stabilire un ammontare globale in circa 120 milioni di unità di conto, che copra la totalità delle spese « non obbligatorie », cioè anche gli stanziamenti d'impegno;

— di accordare al Parlamento un ulteriore importo, di circa 10 milioni di unità di conto, sui nuovi settori per i quali il Consiglio ha convenuto di estendere l'iscrizione degli stanziamenti « dissociati » (lotta contro l'indigenza, azioni nel settore dell'informatica, prospezione delle risorse di uranio).

Il Parlamento europeo dovrà deliberare sugli emendamenti modificati o non accettati da parte del Consiglio per poi adottare, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato, il bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1977.

#### *Statuto del personale.*

Nell'ambito dello statuto del personale, oltre al lavoro di *routine* sull'adeguamento periodico delle condizioni in materia di remunerazione e sicurezza sociale degli agenti dei Centri comuni di ricerca, nonché sull'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è continuato l'esame della proposta della Commissione per una revisione generale dello statuto (si tratta di modifiche che riguardano, fra l'altro, il diritto di sciopero, i congedi speciali, gli scatti periodici, il diritto a pensione, gli assegni familiari, la ristrutturazione di carriera, gli straordinari, le missioni, ecc.).

Il Gruppo statuto ha tuttavia concentrato i suoi maggiori sforzi nell'esame della

proposta della Commissione concernente il regime futuro del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e investimento, nel corso del quale da parte italiana ci si è particolarmente impegnati per la difesa degli interessi degli operai italiani del Centro comune di ricerca di Ispra, in considerazione soprattutto delle notevoli discriminazioni retributive esistenti in tale Centro fra il personale comunitario e gli agenti locali.

Nelle linee essenziali la proposta della Commissione approvata dal Consiglio nella riunione del 21 ottobre 1976 comporta: il riconoscimento dello statuto comunitario al personale locale di Ispra (circa 800 operai italiani) con un allineamento al livello retributivo comunitario che se ne discosta soltanto del 5 per cento (rispetto al 40 per cento di divario prima esistente); l'instaurazione di un regime contrattuale per il personale scientifico e amministrativo atto ad assicurare una maggiore mobilità del personale ed una gestione di tipo industriale del CCR.

Ha trovato anche soluzione un problema che ha impegnato a fondo il Gruppo statuto nel 1975, e cioè la revisione del metodo di adeguamento del livello delle retribuzioni dei funzionari comunitari. Infatti, nella riunione del 29-30 giugno 1976 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo metodo — che sostituisce quello deciso dal Consiglio per il periodo 1971-1974 — in base al quale la proposte di adeguamento delle retribuzioni debbono essere esaminate secondo un complesso di principi e di regole e di dati obiettivi in modo da evitare possibili contestazioni fra il personale e le Istituzioni al momento in cui vengono effettuati adeguamenti retributivi.

Infine, il Gruppo statuto sarà presto impegnato nell'esame annuale del livello delle retribuzioni dei funzionari comunitari previsto dallo statuto, esame che sarà condotto sulla base della relazione che la Commissione dovrà presentare per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1976.

*Scuole europee.*

Il Comitato amministrativo e finanziario delle Scuole europee ha proceduto anche quest'anno all'esame dei vari problemi connessi al finanziamento delle Scuole europee, ad eccezione di quelli aventi carattere pedagogico.

In particolare, il Comitato ha esaminato: varie proposte presentate dal Rappresentante del Consiglio Superiore in materia di statuto dei professori e del loro regime retributivo; il problema delle disparità di

trattamento tra il personale insegnante a seguito della variazione dei tassi di cambio; le questioni finanziarie connesse alla creazione della Scuola Europea di Monaco.

Oltre a seguire la gestione corrente del bilancio il Comitato ha esaminato il progetto di bilancio suppletivo per il 1976 e il progetto di bilancio per il 1977. Tali bilanci, approvati dal Consiglio superiore delle scuole europee nella sessione del 25 e 26 maggio 1976, si ripartirono fra le varie scuole come segue:

	<i>Bilancio suppletivo 1976</i>		<i>Bilancio 1977</i>	
Scuola di Lussemburgo	F.B.	223.526.500	F.B.	220.055.000
Scuola di Bruxelles		366.377.900		384.177.100
Scuola di Mol		158.997.000		163.234.000
Scuola di Varese		239.313.000		241.985.000
Scuola di Karlsruhe		101.264.000		103.263.000
Scuola di Bergen		68.044.500		66.985.000
	F.B.	<u>1.157.522.900</u>	F.B.	<u>1.179.699.100</u>

## CAPITOLO XI

### Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel 1976, fino al 30 settembre, le cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia dalle Comunità europee, sono 98, di cui 61 relative a richieste di pronunce pregiudiziali, 14 a ricorsi di funzionari e 23 ad altri ricorsi (fra le quali una contro l'Italia, « per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva n. 71/305/CEE che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici »; un altro ricorso della Commissione riguarda la Francia, per far constatare che, subordinando, a decorrere dal 25 ottobre 1975, l'esportazione verso gli altri Stati membri di patate della v.d. 07.01 A III della T.D.C. alla presentazione di una dichiarazione di esportazione preliminarmente vista dal FORMA (Fondo di orientamento e di regolarizzazione dei mercati agricoli), essa ha mancato agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 34 del Trattato CEE; ed un altro ricorso ancora dell'Esecutivo comunitario contro l'Olanda, allo scopo di far rilevare che nella riscossione di una tassa sul controllo fitosanitario dei vegetali e di taluni prodotti di origine vegetale destinati ad essere esportati verso gli altri Stati membri, detto paese non ha rispettato l'obbligo imposto dal Trattato CEE, in particolare per quanto si riferisce al divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a

dazi doganali, di cui agli articoli 12 e 16 del Trattato CEE).

Il numero delle richieste di pronunce pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, continua a mantenersi cospicuo.

Nei primi nove mesi del 1976 sono state emesse dalla Corte di giustizia 72 sentenze, di cui 50 concernenti pronunce pregiudiziali, 14 ricorsi di funzionari e 8 altri ricorsi.

Le seguenti pronunce pregiudiziali sono state richieste da organi giurisdizionali italiani:

1) nell'ambito di un procedimento penale di importazione fraudolenta in Italia di tabacchi provenienti da altri Stati membri, il tribunale civile e penale di Como aveva posto alla Corte di giustizia, il 7 luglio 1975, una serie di questioni pregiudiziali in merito in particolare al fatto se l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che a partire dal 1° gennaio 1970 i monopoli commerciali dovessero essere riordinati in modo da eliminare qualunque discriminazione nei confronti degli esportatori di altri Stati membri, nonché se tale disposizione sia applicabile direttamente. Il tribunale chiedeva inoltre se la risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa ai monopoli nazionali a carattere commerciale dei tabacchi manifat-



turati potesse modificare la portata dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE ed in caso affermativo se avesse efficacia vincolante per gli Stati membri.

Con sentenza del 3 febbraio 1976 (causa 59/75) la Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE va interpretato nel senso che, non più tardi del 31 dicembre 1969, ogni monopolio nazionale a carattere commerciale avrebbe dovuto essere riordinato in modo tale da abolire il diritto esclusivo di importazione dagli altri Stati membri.

La Corte ha in tal modo preso posizione su un problema che da lungo tempo aveva diviso la dottrina, ossia se l'obbligo di riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale in modo da assicurare l'abolizione di qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri permettesse a detti Stati di mantenere i monopoli di importazione purché il comportamento di tali monopoli non desse luogo a discriminazioni, o se al contrario esigesse la soppressione pura e semplice di questi monopoli relativamente all'importazione da altri Stati membri. La Corte ha adottato la seconda tesi poiché a suo giudizio il diritto di importazione rappresenta di per se stesso nei riguardi degli esportatori comunitari, una discriminazione vietata dall'articolo 37, paragrafo 1.

La Corte ha inoltre affermato il diritto che la menzionata risoluzione del Consiglio non modifica la portata delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, di cui la Corte conferma l'applicabilità diretta.

2) In un procedimento penale contro un dettagliante accusato di aver violato le disposizioni del regime del blocco dei prezzi in Italia (che fissava i prezzi massimi) e di non aver adempiuto una formalità amministrativa relativa al trasporto delle merci, la pretura unificata di Padova aveva introdotto presso la Corte di giustizia il 22 luglio 1975, una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito alla compatibilità di tale regime, e per quanto riguarda più particolarmente lo zucchero, con il reg. n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione

comunitaria dei mercati nel settore dello zucchero e con il divieto di applicare negli scambi intracomunitari misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (articolo 30 del Trattato CEE).

Confermando la tesi già enunciata nella sentenza 31/74, la Corte ha affermato in diritto, con sentenza del 26 febbraio 1976 (causa 65/75), che la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita di zucchero è incompatibile con il regolamento n. 1009/67 qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare del suo regime di prezzi. Un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, specialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che le importazioni di tale prodotto possono essere effettuate soltanto in perdita.

3) Il 4 agosto 1975 il tribunale di Genova aveva presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al quesito se la tassa di ispezione sanitaria riscossa alla frontiera sulle importazioni di pelli provenienti dalla Francia e dal Senegal in base al testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, della legge sanitaria, costituisca una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in contrasto con l'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato CEE e con l'articolo 2, paragrafo 1, delle convenzioni di Yaoundé del 1963 e 1969. Il tribunale chiedeva inoltre se tali disposizioni fossero direttamente applicabili e a partire da quale data.

Con sentenza del 5 febbraio 1976 (causa 87/75) la Corte ha risposto in senso affermativo in diritto che l'effetto diretto degli articoli citati può essere fatto valere a partire dal 1° gennaio 1970.

4) Il tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva presentato alla Corte in data 8 agosto 1975 (cause 88-90/75) una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione se la CEE abbia competenza esclusiva in materia di controllo dei prezzi

dello zucchero, se gli Stati membri possono adottare misure unilaterali che fissino i prezzi dello zucchero al dettaglio e se una regolamentazione nazionale del genere sia compatibile con la libera circolazione delle merci.

In sostanza, la sentenza della Corte del 26 febbraio 1976 è identica a quella pronunciata nella causa 65/75. La Corte aggiunge, inoltre, che in quanto un prezzo massimo fissato unilateralmente da uno Stato membro sia incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE o con le disposizioni del diritto agricolo della Comunità, tale Stato non può fondarsi, per giustificare tale fissazione, né sull'articolo 103 del Trattato CEE né sulla necessità di proteggere l'economia contro fenomeni speculativi, né su un mutamento intervenuto nella situazione economica del settore dello zucchero.

5) Il 25 novembre 1975 il tribunale di Genova aveva chiesto alla Corte di giustizia (causa 113/75) di interpretare a titolo pregiudiziale la nozione di « giorno dell'importazione », ai fini della determinazione del prelievo applicabile ai cereali.

Con sentenza del 15 giugno 1976 la Corte ha affermato in diritto che il « giorno dell'importazione » è quello in cui la dichiarazione della merce è stata accertata dall'amministrazione doganale. Pertanto, la raccomandazione della Commissione del 25 maggio 1962 relativa alla data da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per il consumo non può essere applicata ai prelievi.

6) Nell'ambito di un procedimento penale la pretura di Milano aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone di talune norme italiane riguardanti gli stranieri (ivi compresi i cittadini della Comunità), ed in particolare l'obbligo imposto agli stranieri che soggiornano in Italia di segnalare quanto prima la loro

presenza alla polizia e quello imposto ai cittadini italiani che ospitano degli stranieri di notificare tale presenza. Le questioni sollevate facevano ugualmente riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con sentenza in data 7 luglio 1976 (causa 118/75), la Corte ha riconosciuto la compatibilità di tali disposizioni con il diritto comunitario, purché i termini entro i quali si devono adempiere detti obblighi siano fissati entro limiti ragionevoli e le sanzioni previste per l'inosservanza di detti obblighi non siano sproporzionate alla gravità della medesima e non comprendano l'espulsione. La Corte ha inoltre aggiunto che una tale normativa, qualora non implichi restrizioni alla libera circolazione delle persone, non costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell'articolo 7 del Trattato CEE.

7) In occasione di una controversia concernente l'importazione di carne bovina proveniente dall'Argentina, il VI ufficio di conciliazione di Roma aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, sulla validità del regolamento n. 905/73 della Commissione che fissa gli importi di adeguamento degli importi compensativi monetari, in quanto tale regolamento violerebbe i principi di non retroattività e di non discriminazione e non sarebbe pertanto competente.

Con sentenza del 7 luglio 1976 (causa 7/76), la Corte ha confermato la validità del suddetto regolamento nonché del regolamento n. 648/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

8) L'ufficio di conciliazione di Rovigo aveva presentato alla Corte di giustizia, il 13 febbraio 1976, una domanda di pronuncia pregiudiziale per sapere se i calciatori professionisti, aventi nazionalità di uno Stato membro, possano effettuare prestazioni come lavoratori dipendenti (articolo 48 del Trattato CEE), o come lavoratori indipendenti (articolo 59 del Trattato CEE),

in qualsiasi paese della Comunità, anche qualora un organismo calcistico nazionale prescriva che i giocatori abbiano la nazionalità del paese, nonché sull'applicabilità diretta delle disposizioni in parola.

Con sentenza del 14 luglio 1976 (causa 13/76), la Corte ha affermato il diritto che una siffatta regolamentazione è incompatibile con gli articoli 7 e, secondo il caso, 48-51 o 59-66 del Trattato CEE, a meno che non si tratti di una regolamentazione che esclude i giocatori stranieri dalla partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, quanto al carattere e all'ambito specifico di detti incontri, e che pertanto riguardano unicamente lo sport in quanto tale. La Corte ha anche confermato altresì l'applicabilità diretta degli articoli 48? 59, comma 1 e 60, comma 3, del Trattato CEE.

In merito agli altri ricorsi, si segnala che il 10 giugno 1975 la Commissione aveva presentato alla Corte di giustizia un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica Italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi per non aver adottato una serie di misure legislative regolamentari destinate ad assicurare la libera circolazione delle sementi.

Con sentenza del 26 febbraio 1976 (causa 52/75) la Corte ha accolto il ricorso come fondato.

In conseguenza della risoluzione di contratti di affitto da parte di alcuni proprietari di silos, l'organismo tedesco d'intervento per i cereali aveva dovuto far fronte a spese supplementari di trasporto negli anni 1971-1974. Il Governo tedesco aveva chiesto il rimborso, da parte della Commissione, di tali spese, in virtù dell'articolo 4 del regolamento 787/69 relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso, domanda che la Commissione aveva respinto con lettera del 20 marzo 1975. Il 27 maggio 1975, il Governo tedesco aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento di tale decisione della Commissione (causa 47/75).

La Corte, con sentenza del 4 maggio 1976, ha dato ragione alla Repubblica Federale di Germania.

Il 27 novembre 1975, la Commissione aveva presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro la Francia, inteso a far constatare che detto Stato non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti, a norma degli articoli 9 e 12 del Trattato CEE e dell'articolo 31, paragrafo 1 a), del regolamento 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo istituendo un'imposta sui vini da tavola di origine italiana, importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri (causa 117/75).

Avendo la Francia soppresso tale imposta, la Commissione ha desistito e la Corte, con ordinanza del 10 maggio 1976 ha pronunciato la cancellazione della causa.

Come si è detto più innanzi, il 5 febbraio 1976, la Commissione ha introdotto un ricorso presso la Corte di giustizia contro l'Italia per inadempienza degli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (causa 10/76).

Con sentenza del 22 novembre 1976, la Corte ha dato ragione alla Commissione. Al riguardo, si precisa che un apposito disegno di legge di recepimento è stato presentato alla Camera dei deputati, in sostituzione dell'altro decaduto per l'intervenuta fine anticipata della VI legislatura.

Si auspica che il provvedimento legislativo possa esaurire in tempi più brevi l'iter parlamentare.

La sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 1976 ripropone con urgenza il problema del recepimento delle direttive che in non pochi casi subisce notevoli ritardi per la complessità delle procedure legislative e amministrative. Dobbiamo ripetere in questa sede quanto già si è avuto occasione di scrivere nella relazione del 1975: si rende necessaria una legge-quadro o una legge-delega rinnovabile che consenta di sopperire ai ritardi denunciati

con la semplificazione del procedimento di ricezione delle direttive stesse.

Nel quadro del rinnovo parziale della Corte di giustizia, il 19 luglio 1976 la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato:

— giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 1976 al 6 ottobre 1982 incluso:

— onorevole professor Giacinto Bosco

— Signor Hans Kutscher (rinnovo del mandato)

— Signor A.M. Donner (rinnovo del mandato)

— Lord Mackenzie Stuart (rinnovo del mandato)

— avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 1976 al 6 ottobre 1982 incluso:

— professor Francesco Capotorti (già giudice della Corte in sostituzione del professor Riccardo Monaco, dimissionario).

\* \* \*

È continuata l'evoluzione delle giurisprudenze nazionali per quanto riguarda il riconoscimento del primato e dell'autonomia del diritto comunitario. Due sentenze presentano un interesse particolare.

Nella sentenza del 24 maggio 1975 la Corte di Cassazione francese ha riconosciuto, basandosi sull'articolo 55 della Costituzione e sulla natura dell'ordinamento giuridico comunitario, il primato del diritto comunitario sulla legge posteriore.

L'amministrazione delle dogane aveva chiesto la cassazione della sentenza adducendo in particolare, il fatto che la Corte d'appello non aveva verificato se fosse rispettata la condizione per il primato degli accordi internazionali conclusi dalla Francia, vale a dire la clausola di reciprocità ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, dato che « nell'ordinamento giuridico comunitario per le violazioni da parte di uno Stato

membro degli obblighi che ad esso incombono in virtù del Trattato CEE è previsto il ricorso di cui all'articolo 170 del Trattato stesso, l'eccezione dedotta dalla mancanza di reciprocità non può essere invocata dinanzi alle giurisdizioni nazionali ».

Nelle sue conclusioni, il procuratore generale Touffait aveva basato il primato esclusivamente « sulla natura stessa dell'ordinamento giuridico istituito dal Trattato di Roma », il che implicava il riconoscimento del fatto che « il trasferimento ad opera degli Stati di competenza dal loro ordinamento giuridico interno all'ordinamento giuridico comunitario [...] comporta una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani sulla quale non può prevalere un atto unilaterale posteriore [...] ».

Nella sentenza n. 183/1973 del 27 dicembre 1973 la Corte Costituzionale italiana aveva riconosciuto il carattere sovranazionale della Comunità ed il trasferimento a quest'ultima di poteri sovrani, in particolare quello di emanare regolamenti direttamente applicabili negli Stati membri. Essa aveva sottolineato la necessità di attribuire il giusto valore al principio dell'applicabilità diretta.

Numerose affermazioni in tale sentenza erano ispirate al principio del primato del diritto comunitario. In particolare, essa affermava che: « risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della CEE non debbono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionare l'entrata in vigore e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente ».

La Corte Costituzionale non precisava tuttavia quale effetto dovesse avere una legge posteriore contraria ad un regolamento e non indicava, in particolare, se si debba ritenere che tale incompatibilità implichi l'incostituzionalità della legge, donde la competenza della Corte Costituzionale a dichiarare tale incostituzionalità

con sentenza avente efficacia *erga omnes* anche se emessa su richiesta del giudice in un dato processo, oppure se il giudice, in un processo in cui tale incompatibilità è rilevata, sia abilitato a escludere l'applicazione della legge nazionale (con efficacia soltanto *inter partes*). Quest'ultima è la soluzione adottata dalla Corte Costituzionale tedesca.

La questione aveva sollevato ampie discussioni nella dottrina. La Corte di Cassazione, nella causa ICIC-Ministero delle finanze, ha deferito il procedimento alla Corte Costituzionale con ordinanza del 23 dicembre 1974.

La causa presentava la peculiarità che le disposizioni nazionali litigiose non sono sostanzialmente contrarie al regolamento comunitario in questione, dato che lo riproducono quasi sostanzialmente; ma il tribunale prima, e la Corte d'appello di Roma in un secondo tempo, avevano ritenuto di dover applicare esclusivamente le disposizioni nazionali, escludendo il regolamento comunitario e l'interpretazione che di esso aveva dato la Corte di giustizia.

Con sentenza del 22 ottobre 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni nazionali: « In verità, l'adozione successiva di disposizioni legislative interne, anche aventi sostanzialmente lo stesso contenuto dei regolamenti comunitari, implica non solo la possibilità di differire, in tutto o in parte, la loro applicazione, in aperta contraddizione con l'articolo 189, secondo comma, del Trattato di Roma, ma comporta anche una conseguenza ancor più grave, vale a dire che la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno sottrae definitivamente la sua interpretazione alla Corte di giustizia della Comunità, con violazione manifesta del regime istituito dall'articolo 177 del Trattato come garanzia necessaria e fondamentale di uniforme applicazione in tutti gli Stati membri ». Il che « costituisce violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione, in virtù del quale l'Italia ha aderito

alla Comunità consentendo [...] alle limitazioni di sovranità necessarie [...] ».

La Corte Costituzionale si attiene in tal modo al principio della propria competenza esclusiva in materia di controllo sulle leggi. Questa concessione presenta l'inconveniente di sottomettere, in Italia, ad una gravosa procedura il controllo della conformità delle leggi al diritto comunitario preesistente, diversamente da quanto avviene negli altri Stati membri.

Nel 1975 la Corte di giustizia ha avuto per la prima volta occasione di applicare la procedura di consultazione istituita dall'articolo 228, paragrafo 1, comma 2, del Trattato CEE. Secondo tale articolo il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale di cui si prevede la conclusione.

La Corte era stata adita dalla Commissione a proposito di un accordo, elaborato nel quadro OCSE, riguardante una norma sulle « spese locali » connesse con operazioni di esportazione.

Con il suo parere, la Corte consente un ricorso molto ampio alle possibilità di avvalersi della procedura dell'articolo 228: esso contiene importanti precisazioni sull'estensione delle competenze della Comunità nel settore della politica commerciale.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che la materia dei crediti all'esportazione, nel suo complesso, rientra nel settore della politica commerciale; in secondo luogo, la Corte ha affermato espressamente il diritto della Comunità di concludere accordi con i paesi terzi in questo settore, quand'anche non esistesse, nello stesso settore, una regolamentazione interna autonoma. Infine, viene ribadito il carattere « esclusivo » della competenza della Comunità in materia di politica commerciale.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

**Documenti: conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lussemburgo, Bruxelles, l'Aja — Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo dell'Aja sulla «Situazione economica nella Comunità» — Dichiarazione comune della Conferenza tripartita (Lussemburgo, 24 giugno 1976) sul ripristino della piena occupazione e della stabilità nella Comunità — Conclusioni della Presidenza del Consiglio congiunto del 5 aprile 1976.**

PAGINA BIANCA



DOCUMENTO I.  
(Traduzione non ufficiale)  
CONSIGLIO EUROPEO  
(Lussemburgo 1-2 aprile 1976)

*Conclusioni della Presidenza.*

1. *Situazione economica, monetaria e sociale.*

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio (Ministri delle finanze e degli affari economici) ad esaminare la comunicazione della Commissione intitolata « Azione economica e monetaria » e a prendere le decisioni adeguate o, all'occorrenza, a riferire al riguardo nel corso della prossima riunione del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo ha autorizzato la Presidenza a dichiarare alla stampa che spetta ai Governi di ogni singolo Stato membro di imporsi una disciplina nei seguenti settori:

- della massa monetaria
  - nei disavanzi di bilancio
  - dei costi di produzione, ivi compresi i redditi
  - delle bilance dei pagamenti
- in vista della realizzazione di un alto grado di convergenza delle loro politiche economiche.

2. *Elezione dei membri dell'Assemblea a suffragio universale diretto.*

Il Consiglio europeo ha confermato le conclusioni alle quali era pervenuto a Roma ed in particolare che tale elezione dovrebbe aver luogo per la prima volta nel maggio-giugno 1978.

Il Consiglio europeo ha esaminato i problemi ancora in sospeso su tale argomento.

A) *Ripartizione dei seggi.*

Il Presidente della Repubblica francese ha proposto che, per la prima elezione, sia conservata l'attuale ripartizione.

I membri del Consiglio europeo hanno invitato il Consiglio a studiare tale proposta unitamente ad altre eventuali soluzioni, ivi compresa la proposta del Parlamento europeo, e di ricercare un accordo. Essi hanno convenuto di giungere in ogni caso ad una conclusione al più tardi in occasione della loro prossima riunione.

B) *Data delle elezioni.*

Il Consiglio europeo desideroso di conciliare il rispetto delle differenti tradizioni nazionali con la necessità di tenere tali elezioni entro un breve lasso di tempo ha stabilito che le consultazioni elettorali dovranno aver luogo in un periodo compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera. È stato inoltre convenuto che l'apertura delle urne e quindi lo spoglio delle schede elettorali in tutti gli Stati membri non dovrebbero iniziare prima della sera della domenica.

Nell'ipotesi che uno Stato membro utilizzasse un sistema di scrutinio a doppio turno, il primo di questi dovrebbe coincidere con le consultazioni elettorali degli altri Stati membri, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

C) *Denominazione dell'Assemblea.*

Il Consiglio Europeo ha convenuto che non vi era motivo di modificare, nell'atto giuridico relativo a tali elezioni, la denomi-

nazione che risulta dai Trattati, confermando pertanto la prassi secondo la quale tale istituzione è denominata « Parlamento europeo ».

D) *Disposizioni di applicazione.*

Il Consiglio europeo ha convenuto che spetterà al Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e dopo aver consultato la Commissione, di fissare tali disposizioni dopo aver ricercato un accordo con l'Assemblea in seno ad una commissione di concertazione composta dal Consiglio e da Rappresentanti dell'Assemblea.

E) *Problemi posti dalle dichiarazioni fatte al Consiglio europeo, in occasione della riunione di Roma, dai Primi Ministri britannico e danese.*

Il Consiglio europeo ha preso nota del fatto che il Governo britannico farà quanto in suo potere affinché le elezioni dei membri britannici del Parlamento europeo abbiano luogo alla stessa data che negli altri Stati membri, senza potere al momento assumere precisi impegni su tale questione.

Il Consiglio europeo ha anche preso atto della decisione del Governo danese di ri-

servarsi, per la prima elezione, la possibilità di designare i membri danesi del Parlamento europeo tra i membri del *Folketing*, restando inteso che la Danimarca procederà all'elezione dei suoi membri nelle stesse condizioni degli altri Stati membri a partire dalla seconda elezione.

3. *Rapporto Tindemans.*

I Capi di Governo hanno ringraziato il signor Tindemans per il lavoro che egli ha svolto e hanno avuto uno scambio di vedute preliminare sul suo rapporto.

Essi hanno invitato i Ministri degli Affari esteri, i quali sono d'altronde membri del Consiglio europeo, e la Commissione, a esaminare a fondo il rapporto Tindemans e a preparare le deliberazioni che il Consiglio europeo adotterà al riguardo nel corso delle sue due prossime riunioni, senza tuttavia escludere che i Ministri degli Affari esteri possano prendere essi stessi delle decisioni.

È stato stabilito che l'esame del rapporto dovrebbe essere terminato prima del 31 dicembre 1976.

DOCUMENTO II.

(Traduzione non ufficiale).

CONSIGLIO EUROPEO  
(Bruxelles 12/13 luglio 1976)

*Conclusioni della Presidenza*

1. — *Elezione dei membri dell'Assemblea a suffragio universale diretto.*

Il Consiglio europeo ha dato il suo accordo per il numero e la ripartizione seguente dei seggi per l'Assemblea che sarà eletta nel 1978 a suffragio universale diretto:

Lussemburgo .....	6
Irlanda .....	15
Danimarca .....	16
Belgio .....	24
Olanda .....	25
Francia .....	81
Italia .....	81
Gran Bretagna .....	81
Germania Federale .....	81
	<hr/>
	410

Il Consiglio europeo ha, inoltre, preso atto di una dichiarazione del Cancelliere federale sull'applicazione, al Land di Berlino, dell'atto che prevede l'elezione dei membri dell'Assemblea a suffragio universale diretto.

I Primi Ministri inglese e danese hanno confermato le dichiarazioni che essi hanno rilasciato in occasione del Consiglio europeo dell'1/2 dicembre 1975 a Roma.

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a prendere una decisione congiunta sull'elezione dei membri dell'Assemblea a suffragio universale diretto prima della fine di luglio 1976.

2. — *Rapporto del Signor Tindemans.*

Il Consiglio europeo, in vista della sua prossima riunione, ha invitato i Ministri degli Affari esteri a continuare l'esame del rapporto del Signor Tindemans, ivi incluso il capitolo V, relativo al rafforzamento delle istituzioni.

3. — *La situazione economica e sociale nella Comunità.*

Il seno al Consiglio europeo, si è sviluppato un ampio accordo per quello che concerne l'apprezzamento della situazione economica. Questa è caratterizzata da una netta ripresa della congiuntura. Il Consiglio europeo si attende che tale ripresa proseguirà nel 1977.

Bisognerà tuttavia, durante un periodo abbastanza lungo, aspettarsi ancora un tasso di disoccupazione relativamente elevato per il quale si dovrà in alcuni Stati membri continuare a seguire l'evoluzione con una attenzione tutta speciale. Fino a nuovo ordine, sarà necessario continuare ad incoraggiare gli investimenti produttivi.

Al fine di prevenire nuove tendenze inflazionistiche, la politica in materia di deficit di bilancio e di creazione di liquidità a breve termine esigerà una attenzione speciale. A questo fine, sarà opportuno adoperarsi per riunire prima della fine di luglio un Consiglio ECO/FIN che esaminerà in particolare il documento della Commissione del 23 giugno 1976 e preparerà delle conclusioni operative.

Il Consiglio europeo conviene che è necessario assicurare una più grande convergenza delle politiche economiche e monetarie, riconoscendo che accordi in materia di cambio non hanno senso se non si appoggiano su di una politica coordinata. In questo contesto, il Consiglio europeo si rallegra dei risultati della ultima Conferenza tripartita. Esso si felicita con la Commissione per la preparazione di questa Conferenza e condivide le conclusioni che vi sono state adottate.

Esso ritiene che sia necessario insistere sulla via tracciata dalle Conferenze tripartite ed incoraggia la Commissione a proseguire il dialogo con i *partners* sociali nella Comunità.

4. — *Portorico.*

Il Consiglio europeo conviene che, nel caso abbia ancora luogo una Conferenza dello stesso tipo di quella che si è svolta a Portorico:

A. — Gli Stati membri della Comunità si consulteranno il più presto possibile, in particolare sul modo con il quale gli interessi della Comunità saranno difesi.

B. — Nel caso che una tale Conferenza dovesse toccare questioni di competenza della Comunità, le procedure e gli obblighi comunitari dovranno essere rispettati in ogni caso.

5. — *Estensione dei limiti di pesca della Comunità.*

Il Consiglio europeo, preso atto dei lavori effettuati nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, constatando la tendenza crescente a portare i limiti della pesca a 200 miglia senza aspettare le conclusioni di questa conferenza, esprime la sua determinazione a proteggere gli interessi legittimi dell'industria della pesca della Comunità.

A tal fine invita il Consiglio a considerare in occasione della sua sessione del 20 luglio 1976 una dichiarazione di intenzioni degli Stati membri della Comunità sull'es-

tensione dei limiti di pesca della Comunità a 200 miglia.

6. — *Il terrorismo internazionale.*

1) Gli Stati membri delle Comunità europee dichiarano che essi considerano come totalmente inaccettabile il metodo inumano che consiste nel prendere ostaggi per esercitare delle pressioni sui governi, quale che sia lo scopo perseguito, politico o meno, e quali ne siano le ragioni.

2) È interesse di tutti i governi di opporsi con vigore a tali metodi. È interesse di tutti i governi di cooperare nella lotta contro la calamità che il terrorismo costituisce.

3) Gli avvenimenti recenti hanno mostrato ancora una volta, che nessun paese, nessun popolo, nessun Governo può sperare di sfuggire agli atti di terrorismo, ai rapimenti, ai dirottamenti diretti contro i suoi cittadini ed i suoi interessi, a meno che tutti i Paesi non si mettano d'accordo su delle misure di lotta efficaci.

4) A tale riguardo, gli Stati membri delle Comunità europee dichiarano di essere decisi a cooperare con altri Paesi allo scopo di definire, su scala mondiale, misure di lotta efficaci destinate ad eliminare ed ad impedire il terrorismo internazionale, i rapimenti ed i dirottamenti. Gli Stati membri si impegnano a portare davanti ai tribunali od ad estradare gli autori di prese di ostaggi.

5) I Capi di Governo hanno preso atto delle decisioni che i Ministri dell'interno e della giustizia degli Stati membri hanno già adottato nella materia, conformemente alla domanda che il Consiglio europeo ha formulato nella sua sessione dell'1-2 dicembre 1975 a Roma, ed invitano tali Ministri a proseguire i loro lavori.

6) In particolare, i Capi di Governo invitano i loro Ministri della Giustizia ad elaborare una convenzione ai termini della quale i nove Stati membri si impegnerebbero a portare davanti ai tribunali od ad estradare gli autori delle prese di ostaggi. Essi si sforzeranno di fare in modo che il

più gran numero possibile di altri paesi aderiscano a tale convenzione.

7. — *Nomina del Signor Roy Jenkins.*

I Capi di Governo hanno preso atto del fatto che il Governo inglese ha proposto di designare il Signor Roy Jenkins come

membro della Commissione a partire dal 6 gennaio 1977. Essi hanno annunciato la loro intenzione di appoggiare, al momento opportuno e conformemente alle disposizioni del Trattato, la sua nomina alla presidenza della nuova Commissione che assumerà le sue funzioni a partire da quella data.

DOCUMENTO III  
(Traduzione non ufficiale).  
CONSIGLIO EUROPEO  
(L'Aja 29-30 novembre 1976)

*Conclusioni della Presidenza*

1. — *La situazione economica.*

Il Consiglio europeo ha analizzato in modo approfondito la situazione economica della Comunità sia sul piano interno sia su quello esterno e, a tale proposito, ha convenuto di rendere pubbliche soltanto le considerazioni sviluppate su tale argomento dalla Commissione nella sua comunicazione n. 652 del 26 novembre 1976.

Il Consiglio europeo ha preso atto del fatto che la Commissione già al suo livello aveva preso delle misure destinate ad assicurare un migliore coordinamento tra i diversi Fondi attualmente esistenti (sociale, regionale, agricolo) e del fatto che la Commissione ha dichiarato che avrebbe presentato al Consiglio già dall'inizio del 1977 delle proposte al fine di garantire una maggiore interdipendenza nell'attività di tali Fondi.

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio, nella sua composizione Ministri delle finanze e Ministri dell'agricoltura, a proseguire diligentemente i suoi lavori, al fine di pervenire al più presto a delle conclusioni sulla base delle proposte della Commissione e tenendo conto delle osservazioni formulate nell'ambito del Consiglio europeo.

2. — *Dialogo Nord-Sud-CCEI.*

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che annette a tutti i problemi relativi alla cooperazione economica internazionale e, in questo contesto, alla CCEI.

(Vedere Documento III-bis).

Esso ritiene che la natura, la composizione e l'oggetto stesso della Conferenza conferiscano alla medesima un significato particolare che giustifica la prosecuzione degli sforzi già intrapresi.

Il Consiglio europeo ritiene che da una parte e dall'altra debbano essere compiuti sforzi supplementari per giungere a conclusioni reciprocamente soddisfacenti che consentano di fare notevoli passi in avanti nella cooperazione economica internazionale e di dare un contributo di rilievo alla crescita economica dei paesi in via di sviluppo.

Da parte sua la Comunità — cosciente della crescente interdipendenza delle economie e preoccupata di favorire un clima propizio alla cooperazione economica internazionale — è disposta a dare un contributo positivo, corrispondente alle sue capacità e in rapporto all'evoluzione della sua economia.

Al termine dello scambio di opinioni su questo punto il Consiglio Europeo ha confermato l'interesse che annette al successo del dialogo Nord-Sud ed ha chiesto agli organi competenti della Comunità di effettuare in questo spirito i loro lavori su tutti i problemi in discussione.

3. — *Relazioni con il Giappone.*

Il Consiglio europeo pone in rilievo l'importanza che annette al mantenimento di buone relazioni tra la Comunità ed il Giappone e afferma il suo vivo desiderio che tali relazioni possano essere sviluppate a beneficio sia della Comunità sia del Giappone.

Il Consiglio europeo nota con preoccupazione gli effetti prodotti dalle pratiche di importazione ed esportazione finora seguite in Giappone nonché il rapido deterioramento della situazione degli scambi commerciali tra la Comunità ed il Giappone e le difficoltà apparse in taluni importanti settori industriali. Per ovviare a questa situazione sono richiesti particolari sforzi, dedicando particolare attenzione alla necessità di una rapida espansione delle importazioni giapponesi dalla Comunità al fine dell'instaurazione di relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose.

Il Consiglio europeo invita pertanto le Istituzioni comunitarie responsabili a considerare ulteriormente e con urgenza tali problemi e a concentrare tutti i loro sforzi su questo importante aspetto della politica commerciale comune durante le discussioni con il Giappone. Esso si aspetta che vengano realizzati sostanziali progressi, prima della sua prossima riunione, nelle soluzioni che occorre trovare con urgenza per consentire gli obiettivi della Comunità.

Il Consiglio europeo nota con compiacimento che il Governo giapponese intende cooperare concretamente con la Comunità europea su basi di reciproca comprensione nella soluzione dei problemi presentatisi.

#### 4. — *Rapporto Tindemans.*

1) Il Consiglio Europeo ha esaminato il rapporto sull'Unione europea che, su sua richiesta, gli è stato presentato dal Signor Tindemans. Esso ha ascoltato una relazione della Presidenza sui lavori svolti ed ha approvato gli orientamenti generali delle osservazioni formulate dai Ministri degli affari esteri sui vari capitoli del rapporto.

2) Il Consiglio europeo ha manifestato il più vivo interesse per le analisi e le proposte del Signor Tindemans. Esso ha condiviso le opinioni espresse dal Primo Ministro del Belgio in merito alla necessità di edificare l'Unione europea mediante un rafforzamento della solidarietà concreta dei 9 Stati membri e dei loro popoli, sia sul piano interno che nelle loro relazioni con l'esterno, e di fornire progressivamente

all'Unione gli strumenti e le istituzioni necessari alla sua azione. Esso ritiene che l'Unione europea debba tradursi effettivamente nella vita quotidiana degli individui contribuendo alla tutela dei loro diritti e al miglioramento della qualità della vita.

3) In quest'occasione il Consiglio europeo ha effettuato un ampio dibattito sui principi che nei prossimi anni devono servire di guida alla costruzione dell'Unione Europea. L'Unione europea sarà costruita progressivamente consolidando e incrementando il patrimonio comunitario, i Trattati esistenti potendo servire di base a nuove politiche. La realizzazione dell'Unione economica e monetaria è fondamentale per il consolidamento della solidarietà comunitaria e per l'instaurazione dell'Unione europea. Un'importanza prioritaria deve essere accordata alla lotta contro l'inflazione e la disoccupazione nonché alla messa a punto di una politica comune in materia di energia e di ricerca e di un'autentica politica regionale e sociale della Comunità.

4) La costruzione europea deve inoltre trarre il massimo beneficio dalle possibilità di cooperazione tra i 9 Governi nei settori in cui gli Stati sono disposti ad esercitare progressivamente la loro sovranità in modo convergente.

Questa forma di cooperazione intrapresa nel settore della politica estera deve condurre alla ricerca di una politica estera comune.

5) Nella prospettiva definita dal rapporto sull'Unione europea, i Capi di Governo, prefiggendosi di raggiungere una concezione politica comune, globale e coerente, ribadiscono la loro volontà di sviluppare l'unità e l'efficacia delle Istituzioni comunitarie, nonché l'adesione dei popoli a tali istituzioni, e confermano la funzione di guida del Consiglio europeo.

6) In base alle conclusioni raggiunte dai Ministri degli affari esteri, il Consiglio europeo invita questi ultimi e la Commissione, per i settori di sua competenza, a riferirgli annualmente sui risultati conseguiti e

sui progressi che possono essere realizzati a breve termine nei vari settori dell'Unione e che traducano nella realtà la concezione comune dell'Unione europea.

5. — *Servizi della Commissione.*

Il Consiglio europeo ha espresso il desiderio di ricevere in occasione della sessione del 21-22 febbraio 1977 una comunicazione dalla Commissione sulle

intenzioni di quest'ultima in materia di organizzazione e di funzionamento dei suoi Servizi.

6. — *Terrorismo internazionale.*

Il Consiglio europeo ha incaricato i Ministri degli affari esteri di proseguire, nel quadro della cooperazione politica, la attuazione delle conclusioni che il Consiglio stesso aveva fissato al riguardo in occasione della sessione del 12-13 luglio 1976.



DOCUMENTO III-bis

LA SITUAZIONE ECONOMICA NELLA  
COMUNITÀ

(Comunicazione della Commissione  
al Consiglio europeo).

1. — La situazione economica della maggior parte degli Stati membri è appena migliorata negli ultimi mesi:

— l'attenuarsi di taluni fattori specifici (come la ricostituzione delle scorte), la moderata espansione della domanda di consumo delle famiglie nonché la persistente fiacchezza della domanda d'investimenti, hanno determinato, ad eccezione di alcuni settori, un rallentamento della produzione industriale;

— dopo l'estate, la bilancia dei pagamenti dei Paesi deficitari è andata peggiorandosi in misura sensibile, sotto l'influsso di fattori stagionali e del deprezzamento di certe monete;

— in seguito al ristagno della produzione, il riassorbimento congiunturale della disoccupazione ha registrato solo scarsi progressi, in alcuni Stati membri, anzi, il numero dei disoccupati è tornato a crescere;

— il ritmo dell'inflazione si è nuovamente accelerato in diversi Stati membri.

2. — L'indebolimento della congiuntura investe quasi tutti i Paesi industrializzati ed è accompagnato da un rallentamento considerevole dell'espansione in volume del commercio mondiale. Un eventuale rincaro del petrolio potrebbe accentuare il deterioramento della situazione economica a livello mondiale e compromettere seriamente la ripresa congiunturale nei Paesi industrializzati.

3. — Di fronte a questa situazione, in tutti gli Stati membri si è rafforzata l'opinione che soltanto una più marcata e generalizzata stabilità dei prezzi può assicurare a lungo termine una espansione economica durevole, la riduzione della disoccupazione ed un'evoluzione più regolare dei cambi.

4. — La coesione della Comunità continua tuttavia ad essere minacciata. Le disparità nell'evoluzione dei prezzi, dei costi e delle bilance di pagamenti persistono. I mutamenti verificatisi nelle relazioni di cambio creano nuove divergenze tra gli Stati membri sul piano della lotta contro il rialzo dei prezzi e dei costi. I pericoli che il permanere di queste disparità comporta per la Comunità possono essere affrontati solo mediante un rafforzamento della solidarietà fra gli Stati membri.

5. — Il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio per l'anno 1977 alla riunione del 22 novembre 1976 (relazione annuale sulla situazione economica della Comunità. Doc. R/2520/1/76 (Fin.667/Riv. 1), è subordinato alle seguenti condizioni:

che i fattori positivi siano generalmente predominanti e soprattutto l'espansione del commercio mondiale continui senza essere intralciata da misure protezionistiche;

che nuovi sforzi siano intrapresi per coordinare, a livello internazionale ed a livello comunitario, la politica congiunturale e gli interventi stabilizzatori;

— che nel quadro di una collaborazione con le parti sociali, negli Stati membri ed a livello comunitario, si tenga conto, nelle future contrattazioni salariali, delle possibilità macro-economiche. Il dialogo con le parti sociali preconizzato dal Consiglio europeo nella sua ultima riunione deve essere proseguito;

— che il prezzo del petrolio non aumenti più o aumenti solo in misura esigua.

6. — I dati di cui si dispone attualmente non autorizzano ancora un riorientamento generale della politica congiunturale. Sarà tuttavia necessario, nelle prossime settimane e nei mesi a venire, sorvegliare accuratamente l'evoluzione economica, in modo da poter reagire in tempo utile ad un'eventuale paralisi delle forze motrici dell'espansione sul piano interno ed esterno.

D'altra parte la politica economica da seguire dovrà restare differenziata a seconda degli Stati membri:

— i Paesi deficitari devono proseguire una politica rigorosa in materia monetaria, di bilancio e di redditi al fine di ridurre i disavanzi della bilancia dei pagamenti ed i tassi dell'inflazione, di spezzare la spirale dei deprezzamenti monetari e degli aumenti dei prezzi e di ristabilire così al più presto un clima di fiducia;

i Paesi che non subiscono vincoli esterni e che possono contare su un nuovo rallentamento dell'aumento dei prezzi devono aver cura di sviluppare la domanda interna. Essi sosterranno in tal modo gli sforzi dei Paesi deficitari che, in mancanza di una ripresa della domanda esterna, non potrebbero raggiungere il loro scopo che tramite un netto indebolimento dell'attività economica e di un aggravamento della disoccupazione.

DOCUMENTO IV

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA CONFERENZA TRIPARTITA (LUSSEMBURGO 24 GIUGNO 1976) SUL RIPRISTINO DELLA PIENA OCCUPAZIONE E DELLA STABILITÀ NELLA COMUNITÀ

1. — Sotto la Presidenza del Signor Raymond Vouel, Presidente in carica del Consiglio della Comunità europea, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si sono riuniti a Lussemburgo il 24 giugno 1976 con i membri del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee.

2. — In questa occasione essi hanno proceduto ad una approfondita discussione sul problema dell'occupazione e della stabilità nella Comunità, prolungando e precisando in tal modo le discussioni intervenute a Bruxelles, il 18 novembre 1975, sulla situazione economica e sociale nella Comunità.

La Conferenza ha manifestato che tutti i partecipanti sono risolti ad unire gli sforzi per:

— consolidare la ripresa economica, al fine di

— realizzare, nel corso dei prossimi anni, un incremento nella stabilità e quindi

— creare le condizioni per la piena occupazione e nuovi progressi sociali.

3. — Tutti i partecipanti hanno sottoli-

neato la necessità di un ripristino rapido e simultaneo della piena e migliore occupazione e della stabilità nella Comunità. Essi hanno constatato che esiste uno stretto legame tra questi due obiettivi.

D'altra parte, essi hanno constatato che in futuro questi problemi non potranno essere risolti indipendentemente l'uno dall'altro.

4. — La Conferenza ha constatato che l'orientamento delle politiche economiche dovrebbe mirare, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, a realizzare le condizioni per un incremento sostenuto ed equilibrato nell'insieme delle regioni della Comunità nel corso dei prossimi anni per accelerare il riassorbimento della disoccupazione ed il ritorno ad una situazione di piena occupazione entro il 1980.

5. — L'ampiezza di tale incremento sarà certamente funzione della situazione particolare negli Stati membri; per l'insieme della Comunità, tuttavia, il tasso di incremento annuo medio dovrebbe essere del 5 per cento circa durante il periodo che comprende gli anni 1976-1980. Ciò richiede un maggiore aumento degli investimenti ed

in particolare degli investimenti creatori di nuovi posti di lavoro.

6. — Per conseguire gli obiettivi summenzionati, sforzi comuni e coordinati dovrebbero essere compiuti a tal fine dai Governi, dalle Parti sociali e dalle Istituzioni comunitarie; ogni parte agirebbe nel proprio settore di responsabilità.

7. — Una politica di incremento regolare e durevole presuppone che a tempo debito siano prese tutte le misure appropriate per evitare nuove ondate inflazionistiche.

Il tasso d'inflazione negli Stati membri dovrebbe essere ridotto progressivamente ad un tasso compatibile con una stabilità durevole e dovrebbe essere, al massimo nel 1980, del 4-5 per cento circa.

8. — I Governi apporteranno un contributo essenziale al ripristino della stabilità dei prezzi mediante:

— la riduzione a medio termine dei disavanzi di bilancio;

— una politica monetaria corrispondente alle prospettive di incremento del prodotto nazionale;

— una politica attiva di concorrenza;

— una politica attiva di manodopera.

9. — Soltanto uno sforzo comune di tutte le parti volto ad adattare l'evoluzione dei redditi di ogni sorta ai dati economici obiettivi di pari passo con una moderazione dei prezzi, potrà permettere di creare nuovamente le condizioni di una situazione economica e sociale caratterizzata da un miglior equilibrio e da una maggiore equità.

10. — Le Parti di questa Conferenza hanno d'altra parte scambiato le loro vedute su un certo numero di misure specifiche che potrebbero migliorare la situazione dell'occupazione, in particolare per i gio-

vani. Tali misure sono sviluppate secondo le circostanze nei vari Stati membri e formano oggetto di esami periodici nell'ambito delle Istituzioni comunitarie. Le Parti sociali sono associate a tali esami.

11. — Governi e Parti sociali prenderanno le misure appropriate per promuovere il patrimonio dei lavoratori nonché la partecipazione degli stessi alla vita delle imprese.

12. — Un miglioramento del coordinamento delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri dovrebbe d'altronde contribuire ad una più grande convergenza delle evoluzioni economiche nei Paesi membri e giovare in tal modo alla realizzazione degli obiettivi comuni. A tal fine dovrebbero essere considerati con particolare attenzione i problemi strutturali e regionali.

13. — È stato convenuto di proseguire il dialogo avviato nel corso della presente Conferenza. A tal fine una nuova Conferenza potrebbe essere riunita a tempo debito per riesaminare l'evoluzione della situazione e per fare il punto dei risultati ottenuti grazie allo sforzo congiunto di tutte le parti.

14. — Nel frattempo sarà mantenuto il contatto in maniera ufficiosa tra i rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti sociali ogni volta che ciò sembrerà necessario ad uno degli interlocutori.

15. — Il Comitato permanente per l'occupazione proseguirà i lavori e considererà con particolare attenzione le misure specifiche volte a contribuire al miglioramento della situazione dell'occupazione. Il Comitato di politica economica stabilirà inoltre contatti con i rappresentanti delle Parti sociali per procedere, insieme a questi, ad un esame periodico delle prospettive economiche a breve termine e del programma comunitario a medio termine.

DOCUMENTO V

CONSIGLIO CONGIUNTO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DEI MINISTRI  
FINANZIARI DEL 5 APRILE 1976

*Conclusioni della Presidenza.*

1. — Il Consiglio ha proceduto, insieme con la Commissione, ad una valutazione globale dei problemi in materia di bilancio nel contesto della politica globale della Comunità.

2. — Tale esame presenta carattere orientativo generale e non pregiudica l'applicazione dell'articolo 203 del Trattato CEE, che stabilisce alcune norme e definisce le competenze rispettive delle varie Istituzioni comunitarie.

3. — Il Consiglio ha espresso la propria volontà di rafforzare la coesione tra:

— le politiche condotte dalla Comunità sia per lo sviluppo interno sia per gli impegni esterni,

— la loro trasposizione in termini di bilancio.

4. — La situazione economica e sociale nella Comunità, la necessità di mantenere un giusto equilibrio tra i progressi nello sviluppo interno e gli impegni derivanti dalla politica esterna, nonché gli obblighi di bilancio e congiuntamente degli Stati membri costringono la Comunità ad imporre alla propria politica in materia di bilancio criteri di rigorosa coerenza ed una giudiziosa scelta delle azioni prioritarie.

5. — Le Istituzioni della Comunità provvederanno in particolare a dirigere i loro sforzi finanziari sulle azioni:

— che possano meglio contribuire alla realizzazione degli obiettivi di integrazione della Comunità, ed in particolare ad una maggiore convergenza delle economie degli Stati membri;

— la cui attuazione a livello comunitario piuttosto che nazionale possa sostituirsi agli sforzi nazionali in materia di bilancio o esserne complemento, in un intento di economia ed efficacia;

— che prevedano sforzi superiori alle possibilità di azioni meramente nazionali;

— che contribuiscano all'adeguamento delle strutture a un livello superiore a quello dei singoli Stati membri.

Il risultato di questi sforzi dovrebbe condurre ad un migliore equilibrio nell'impiego di tutti i mezzi a disposizione della Comunità.

6. — Nell'attuale congiuntura è necessario che la Comunità come gli Stati membri segua una politica di rigorosa disciplina in materia di bilancio.

Di conseguenza, è indispensabile che l'evoluzione del complesso delle spese di funzionamento sia rigorosamente comparabile alla evoluzione media dei bilanci nazionali.

Quanto alle nuove azioni o allo sviluppo delle azioni esistenti, la scelta da operare

deve tener conto delle necessarie priorità nonché degli obiettivi sopra enunciati.

7. — Nel settore agricolo, le Istituzioni dovrebbero agire in un intento di efficacia e di economia in materia di bilancio.

Conformemente alle conclusioni del bilancio della politica agricola comune, il Consiglio ribadisce la sua preoccupazione di controllare tali spese e di tenere quanto più possibile conto dei costi di ogni nuova misura, basandosi sulle stime finanziarie di cui la Commissione correda le sue proposte.

Esso auspica altresì che si proceda a revisioni periodiche delle previsioni agricole, su iniziativa della Commissione.

8. — Il Consiglio conviene che tutti i mezzi di intervento strutturale del bilancio comunitario, segnatamente il Fondo sociale, il Fondo regionale, il FEOGA-orientamento, siano utilizzati su un piano coordinato onde ridurre le divergenze esistenti tra le varie parti della Comunità e favorire la convergenza delle economie degli Stati membri.

9. — Il Consiglio rileva la fondamentale importanza, nell'attuale congiuntura, di rafforzare le azioni nel settore sociale e prende atto delle intenzioni manifestate dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda le misure intese ad agevolare l'impiego dei giovani.

10. — Il Consiglio ha preso nota dell'intenzione manifestata dalla Commissione di proporre alcune nuove azioni sul piano della ricerca, dell'energia e industriale.

Alcune di tali azioni, peraltro, presentano carattere prioritario per il futuro esercizio di bilancio.

11. — Dopo aver raccolto il parere del Parlamento europeo, il Consiglio esaminerà la proposta della Commissione relativa all'istituzione di una Banca europea per le esportazioni. Fatto salvo il risultato di tale esame, esso non ritiene necessario prevedere un importo a questo titolo nel bilancio 1977.

12. — Il Consiglio conferma l'importanza che la Comunità annette allo sviluppo della cooperazione con i paesi con i quali ha concluso o sta negoziando accordi particolari.

Tenendo conto delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Governatori della BEI, esso farà in modo che i vari tipi di cooperazione finanziaria e tecnica vengano utilizzati nel miglior modo possibile.

Il Consiglio ha rilevato che i nuovi impegni esterni della BEI (1) non supereranno 800 milioni di unità di conto per il periodo sino alla fine del decennio.

Per quanto riguarda gli elementi di bilancio, il Consiglio ha stabilito il contesto globale degli stanziamenti che devono essere previsti a titolo della cooperazione finanziaria e tecnica con tali paesi. Quanto prima esso metterà a punto le direttive per i negoziati attualmente in corso o previsti.

Gli oneri finanziari diversi da quelli rappresentati dagli interventi della Banca figureranno nel bilancio della Comunità e saranno espressi esclusivamente in UCE.

13. — Conformemente alla risoluzione del 16 luglio 1974, in cui è confermato il principio di accordare aiuti finanziari e tecnici della Comunità ai paesi in via di sviluppo non associati, è stato iscritto uno stanziamento a tale titolo nel bilancio 1976.

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre per il 1977 un aumento di tali stanziamenti.

14. — *P.M.* Eventuale partecipazione al FISA.

15. — Il Consiglio si dichiara in linea di massima favorevole al mantenimento dell'azione di aiuto alimentare (almeno) al suo volume attuale (2).

16. — Il Consiglio invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad accelerare i lavori preparatori relativi all'approvazione della direttiva che prevede l'uniformazione della base imponibile dell'IVA. Nella prospettiva prioritaria dell'attuazione integrale del sistema delle risorse proprie, il Consiglio delibererà in tempo utile affinché tale

sistema possa pienamente funzionare a decorrere dal 1° gennaio 1978.

17. — Il Consiglio conviene che è necessario introdurre quanto prima l'UCE in

(1) A favore dei seguenti Paesi: Grecia, Turchia, Portogallo, Jugoslavia, Repubblica Araba d'Egitto, Siria, Libano, Giordania, Israele e Cipro.

(2) Il Consiglio, nel dare il suo consenso di massima alle conclusioni della Presidenza, non ha preso posizione sui singoli punti. Non è stata così definita con maggiore precisione la questione dell'ammontare dell'aiuto alimentare.

tutti gli aspetti dell'attività comunitaria. Essa verrà applicata al bilancio comunitario al più tardi per l'esercizio 1978. La Commissione è invitata a presentare d'urgenza le necessarie proposte e raccomandazioni.

18. — Il meccanismo finanziario, il cui principio è stato deciso dal Consiglio europeo nella sessione di Dublino del 9/10 marzo 1975, sarà adottato dal Consiglio nella prossima sessione.

PAGINA BIANCA



PARTE II

**Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.**

PAGINA BIANCA

## A) SETTORE SIDERURGIA.

### 1. Premessa.

Il mercato siderurgico della Comunità è stato colpito nel 1975 dalla più grave crisi mai verificatasi dalla fine dell'ultima guerra.

Dopo un lieve miglioramento registrati nel corso dei primi mesi del 1976 — che aveva reso meno urgente, a parere della Commissione, l'opportunità di proseguire le consultazioni dei competenti organi comunitari per l'eventuale introduzione di prezzi minimi all'interno del mercato comune — la situazione è nuovamente divenuta molto precaria.

Il riaprirsi di uno stato di difficoltà nel settore dell'acciaio e l'inadeguatezza degli interventi effettuati per riequilibrare il mercato hanno posto l'Esecutivo comunitario di fronte all'esigenza di determinare nuove linee di politica siderurgica, con l'obiettivo di « dotarsi » di strumenti più agili, atti a permettere l'adozione di misure tempestive ed efficaci in caso di crisi.

Le linee di azione — recentemente adottate — che la Commissione intende perseguire, nell'ambito comunitario e nelle relazioni con i Paesi terzi, riguardano:

— il miglioramento del sistema di analisi e controllo del mercato ed una

maggiore selettività degli interventi in materia di investimenti e di credito;

— l'adozione di misure supplementari di politica estera, specie nei riguardi dei Paesi ad economia di mercato (Giappone);

— l'elaborazione di nuove linee direttrici in materia di politica di riconversione.

Le misure per l'applicazione del piano siderurgico sono in corso di elaborazione e verranno esaminate sia nelle competenti sedi governative che comunitarie.

In particolare è da segnalarsi l'esame iniziato per individuare i mezzi più idonei di intervento a favore dei lavoratori addetti alle industrie siderurgiche che debbano cessare o trasformare la loro attività. I Paesi membri sono stati invitati a presentare studi sui modi più idonei per affrontare il problema, specialmente nel caso di chiusura di complessi siderurgici che abbiano un notevole riflesso sull'economia di una singola regione.

La presenza italiana in questa fase dei lavori è stata particolarmente attiva in modo che nella futura regolamentazione comunitaria si tenga conto dei programmi nazionali già impostati nonché dei problemi regionali.

È proseguito lo svolgimento dell'ordinaria attività comunitaria principalmente

nel campo della politica industriale, che ha portato al finanziamento di numerose ricerche nel campo dell'acciaio e di diversi programmi di riconversione, nel campo della politica sociale con l'erogazione di provvidenze a favore dei lavoratori licenziati e in quello della politica commerciale per l'aspetto dell'armonizzazione delle politiche degli Stati membri.

## 2. *Politica commerciale.*

Meritano un cenno particolare i rapporti con i Paesi ad economia di Stato e le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.

### a) Paesi ad economia di Stato.

La materia è regolata da un meccanismo comune di coordinamento — attuato mediante apposite consultazioni — dei singoli regimi di importazione, nonché di sorveglianza delle importazioni stesse per poter adottare tempestivamente eventuali misure di salvaguardia. Vi è inoltre un regime autonomo di contingentamento che riguarda alcuni mercati, compreso quello italiano, particolarmente colpiti dalle importazioni a basso prezzo provenienti dai Paesi in questione (Benelux e Repubblica Federale di Germania).

### b) Paesi in via di sviluppo.

Le importazioni di taluni prodotti siderurgici in provenienza dai Paesi in via di sviluppo beneficiano, nel quadro delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi stessi, di un regime di contingentamento tariffario per i prodotti « sensibili » e di un massimale controllato.

Tali regimi d'importazione — stabiliti a suo tempo con decisione del Consiglio — sono stati recentemente riesaminati in sede comunitaria e, in tale occasione, da parte italiana non si è mancato di rilevare l'opportunità di non liberalizzare ulteriormente le possibilità di importazione dato il delicato momento congiunturale.

c) Limitazione all'esportazione verso Paesi terzi di rottami ferrosi.

È proseguita durante il 1976 l'applicazione di misure di sospensione al divieto di alcuni tipi di esportazione di rottami ferrosi verso Paesi terzi a causa delle difficoltà di collocamento dei rottami sul mercato comunitario (in pratica l'Italia è l'unico importatore).

La misura del contingente di esportazione per gli Stati interessati (Repubblica Federale di Germania, Danimarca, Francia, Benelux e Regno Unito) è stata mantenuta al livello del 15 per cento, pur nella perdurante diminuzione della domanda di prodotti siderurgici all'interno della Comunità, nell'attuale momento congiunturale

## B) *SETTORE CARBONIFERO*

I dati relativi ai primi dieci mesi dell'anno in corso mettono in evidenza una riduzione della produzione carbonifera comunitaria del 4,9 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1975.

Gli *stocks* si aggirano, a bocca di miniera, su valori pressoché identici a quelli registrati lo scorso anno se li si consideri nel loro complesso. In realtà, tale dato è la risultante di una diversa consistenza degli *stocks* nei vari Paesi produttori.

La Repubblica Federale di Germania ha ridotto le proprie scorte di circa 2 milioni di tonnellate e la Francia di circa 700 mila; per contro gli *stocks* del Belgio presentano un incremento di circa 400 mila tonnellate e quelli del Regno Unito di circa 2 milioni 400 mila.

La riduzione della manodopera impiegata all'interno delle miniere ha fatto registrare valori notevoli: a fine settembre 1975, gli operai iscritti erano stati circa 341 mila; quest'anno, alla stessa epoca, si erano ridotti a poco meno di 329 mila. Il fenomeno, sia pure in varia misura, ha interessato tutti i Paesi produttori.

L'interscambio fra i Paesi comunitari ha accennato, nel complesso, ad una leggera flessione. In espansione, per contro, sono risultate le importazioni dai Paesi terzi, soprattutto da parte della Francia.

\* \* \*

Come è noto, da tempo a fronte del cronico squilibrio tra offerta e domanda di carbone fossile in seno alla Comunità, i vari Paesi produttori sono stati autorizzati ad accordare aiuti nazionali alla propria industria carbonifera.

Il progetto di decisione a suo tempo predisposto dalla Commissione — in vista della scadenza (31 dicembre 1975) del precedente provvedimento — è stato approvato dal Consiglio, con decisione del 25 febbraio scorso.

Tale decisione amplia — alla luce degli obiettivi di politica energetica comunitaria stabiliti dal Consiglio — la portata delle misure previste dal passato provvedimento, nell'intento, appunto, di mantenere la produzione del carbone fossile comunitario ad un certo livello in condizioni economiche soddisfacenti, e di ridurre, pertanto, la dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia dai Paesi terzi soprattutto per quanto riguarda il petrolio.

Accanto a tale regime di aiuti, va ricordato il sistema di sovvenzioni a carico di tutti i Paesi membri, rivolto a consentire

alle imprese carbonifere comunitarie di ridurre i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

È in corso di esame un progetto di decisione della Commissione, volto a prorogare, fino al 31 dicembre 1985 — con talune modifiche — il sistema in questione la cui scadenza è fissata alla fine del 1978. Si potrà così disporre, nel settore carbonifero, di strumenti adeguati al perseguimento degli obiettivi della politica energetica comunitaria.

L'andamento delle discussioni in sede comunitaria non ha registrato l'accordo unanime delle delegazioni sul progetto della Commissione. Ciò ha determinato la presentazione di soluzioni di compromesso, che non hanno però ugualmente raccolto l'unanimità dei consensi.

\* \* \*

È proseguito lo svolgimento dell'attività comunitaria in materia di finanziamenti destinati alle ricerche nel settore del carbone.

PAGINA BIANCA

**PARTE TERZA**

**La Comunità europea dell'energia atomica**

PAGINA BIANCA



L'attività dell'EURATOM si è concentrata nel 1976 principalmente sulla continuazione del programma pluriennale di ricerca già deciso dal Consiglio delle Comunità europee, sulla preparazione del nuovo programma pluriennale 1977-1980 e su alcuni problemi posti dall'evolversi della crisi energetica.

*Nuovo programma pluriennale di ricerca 1977-1980.*

In vista della prossima scadenza del III programma pluriennale del Centro comune di Ricerca (CCR), la Commissione ha redatto un documento di proposta del IV programma pluriennale 1977-1980.

Nell'impostazione del programma la Commissione ha seguito i seguenti indirizzi generali:

— concentrazione delle attività in un numero limitato di programmi da svolgere nell'ambito di settori ben determinati;

— sviluppo di programmi che interessino aree prioritarie di ricerca;

— formulazione di un programma « scorrevole », al fine di consentire il graduale e progressivo aggiustamento dei programmi in relazione alle attività svolte e agli obiettivi da raggiungere.

In relazione a questi orientamenti, la

Commissione ha formulato 10 programmi di attività:

- sicurezza dei reattori;
- combustibili al plutonio;
- gestione dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi;
- energia solare;
- idrogeno;
- studi concettuali sui reattori a fusione termonucleare;
- materiali ad alta temperatura;
- ambiente e risorse;
- misure, sostanze e tecniche di riferimento (METRE);
- attività di servizio e di supporto.

La formulazione di un programma « scorrevole » comporta un elemento innovatore, in quanto viene prevista una revisione da parte del Consiglio nel corso del terzo anno. Tale revisione verrà effettuata contemporaneamente all'esame del successivo Programma Pluriennale, in modo da fornire l'ultimo anno del programma in corso con il primo di quello successivo. Si potrà così evitare l'inconveniente, più volte registrato nel passato, di una mancata saldatura tra un programma quadriennale e l'altro con notevoli disagi sia per il personale che per l'attività di ricerca stessa.

Nella sua proposta la Commissione mantiene l'attuale livello di 1888 agenti (funzionari ed agenti degli stabilimenti del CCR), cui vanno aggiunti 471 agenti locali.

Per quanto concerne il finanziamento, la Commissione propone un importo complessivo di 374,4 milioni di unità di conto.

Il Programma proposto può essere considerato positivo solo se lo si considera quale base di partenza per un effettivo rilancio del CCR — e dello stabilimento di Ispra in particolare — dopo anni di crisi.

L'esame da parte del Consiglio ha portato ad una approvazione di massima, che dovrà essere confermata a causa del persistere di alcune riserve dovute alla mancata soluzione del problema della localizzazione del Progetto JET e ad alcune perplessità su aspetti particolari di taluni programmi di ricerca.

È stato approvato il nuovo Statuto per il personale del Centro comune di Ispra, che mette fine alle precedenti sperequazioni di retribuzione tra il personale EURATOM ed agenti locali. Viene così sciolto un nodo che aveva in passato creato notevoli stati di tensione e di agitazione.

#### *Azioni indirette*

Nell'ambito delle attività comunitarie vengono anche svolti i « programmi indiretti ». Si tratta di iniziative di ricerca scientifica che si avvalgono del sostegno comunitario ad attività condotte prevalentemente nei centri e nei laboratori nazionali, con una susseguente fase di coordinamento dei risultati raggiunti.

#### *1. — Rinnovo di programmi scaduti il 31/12/1975.*

Il 31 dicembre 1975 sono scaduti i programmi Biologia e protezione sanitaria (radioprotezione), Ambiente e Materiali e metodi riferimento. La Commissione ha presentato delle proposte di rinnovo che sono state approvate dal Consiglio il 24 febbraio 1976 (rispettivamente con un impegno finanziario di 39 milioni di unità di

conto, 16 milioni di unità di conto e 2,7 milioni di unità di conto).

È stato inoltre stabilito che nel corso del primo anno (1976) ogni programma sarà sottoposto a revisione per garantirne, ove necessario l'armonizzazione con il nuovo programma del CCR che dovrà essere deciso per il periodo 1977-1980.

#### *2. — ESSOR.*

Nel quadro del contratto ESSOR sono state proseguite o avviate importanti attività dirette al potenziamento del reattore ed alla successiva attività di sperimentazione.

Il Comitato di gestione del contratto ha approvato, in particolare, alcune delibere relative alla progettazione dei circuiti IRA, SARA, CABIRIA e CLEOPATRA.

Il programma di sperimentazione previsto — messo a punto dal CNEN con il contributo delle industrie e dell'ENEL — dovrebbe poter consentire un approfondimento dei problemi di sicurezza del combustibile nucleare impiegato in normali condizioni di funzionamento o in caso di incidenti.

Nel corso del 1976, inoltre sono state avviate le necessarie azioni preparatorie in vista delle trattative con la commissione per prosecuzione dell'utilizzazione del complesso ESSOR da parte italiana.

Tali azioni si propongono, in particolare, di pervenire ad una nuova forma di collaborazione che assicuri una maggiore garanzia degli interessi italiani e, nello stesso tempo, responsabilizzi la Commissione anche nella fase sperimentale che si attuerà nel complesso ESSOR.

#### *3. — Programma Fusione e Progetto JET.*

Il programma della Comunità europea per l'energia atomica per la collaborazione nel campo della fusione termonucleare controllata è stato avviato negli anni 60, mediante una serie di associazioni tra i Laboratori fusione degli Stati membri e la Comunità europea.

Tale attività si è svolta a tutt'oggi sulla base di programmi pluriennali.

Il 31 dicembre 1975 è scaduto il programma relativo al periodo 1971-1975.

Per il periodo 1976-1980, la CEE aveva predisposto una proposta di programma pluriennale che manteneva l'obiettivo finale, originariamente delineato, di stabilire se sia possibile produrre energia a costi competitivi partendo dalle reazioni tra nuclei leggeri e, in caso positivo, passare alla costruzione in comune di prototipi.

Il programma rappresentava un progetto di cooperazione a lunga scadenza comprendente tutti i lavori effettuati negli Stati membri nel campo della fusione e della fisica dei plasmi, finanziato in parte dalla Commissione della CEE. Caratteristica del programma era il mantenimento e l'accentuazione del carattere comunitario, nella considerazione che un esperimento di grande dimensione può essere svolto solo mediante uno sforzo comune e attraverso una crescente specializzazione dei Laboratori associati.

La nuova proposta di programma comprendeva, come elemento di novità, la realizzazione del JET (*Joint European Thorus*) che, tra l'altro, costituisce la parte più importante dello stesso Programma fusione.

Per la realizzazione dell'intero programma, la Commissione aveva previsto un costo globale di 615 milioni di unità di conto, dei quali 265 milioni di unità di conto sarebbe stata la quota parte a carico dell'EURATOM.

Nel corso del Consiglio dei Ministri della ricerca del 24 febbraio 1976, la proposta è stata esaminata e discussa.

Sono, tuttavia, sorte rilevanti difficoltà sulla parte del programma relativa al Progetto JET ed alla sua localizzazione.

Erano state presentate le seguenti candidature: (Francia) Grenoble e Cadarache, (Repubblica Federale Tedesca) Garching e Julich, (Gran Bretagna) Culham, (Belgio) Mol; a fronte di esse, la candidatura comunitaria dello stabilimento di Ispra.

Non essendosi raggiunto un accordo di massima sulla sede del JET, il Consiglio ha approvato il Programma quinquennale per la fusione termonucleare, congelando temporaneamente la parte relativa al JET.

L'Italia ha, nelle successive riunioni del Consiglio, sempre difeso la candidatura di Ispra perché convinta che la localizzazione del JET presso il CCR costituirebbe la miglior garanzia per una concreta collaborazione europea nel campo della fusione nonché un fattore determinante per il rilancio del Centro.

Il problema della scelta del sito resta tuttora aperto, non avendo i Consigli dei Ministri della ricerca scientifica del 21 ottobre e del 18 novembre realizzato alcun progresso al riguardo.

#### 4. — *Contratto di associazione CNEN-EURATOM nel campo della fusione.*

Nel quadro delle attività nel campo della fusione è stato stipulato un contratto di associazione CNEN-EURATOM per il periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1975, concernente l'esecuzione di ricerche nel campo dei plasmi a bassa intensità sulla linea Plasma-Focus.

Le principali realizzazioni si riferivano ad una macchina Tokamak ad alto campo ed a una macchina tipo Focus corredata di diagnostiche ed esperimenti collaterali.

Il *plafond* di tale contratto ammontava, al momento della stipula, a 13 miliardi di lire.

A causa della rivalutazione dei costi dovuta all'inflazione, nel 1974 è stato stipulato un accordo aggiuntivo che aumentava il *plafond* contrattuale da 13 a 16 miliardi di lire, dei quali 11,8 a carico del CNEN e 4,2 a carico dell'EURATOM.

Successivamente, il Comitato gestione dell'Associazione esaminava gli ulteriori problemi finanziari in ordine alla gestione del contratto e, considerate le difficoltà di bilancio del CNEN, l'EURATOM si dichiarava disposta ad aumentare l'importo del proprio contributo nella misura di circa 250 milioni di lire. Pertanto, pur restando invariato il *plafond* di 16 miliardi (come dal

precedente atto aggiuntivo), un secondo atto aggiuntivo portava la partecipazione da 4.193 milioni di lire a 4.440 milioni di lire.

Per consentire la prosecuzione delle ricerche sulla fusione oltre il 31 dicembre 1975, è stato predisposto un terzo atto aggiuntivo al contratto originario che ne prolunga la durata al 31 dicembre 1976 e porta il *plafond* contrattuale a 20.970 milioni di lire (4.970 milioni di lire per il 1976).

5. — *Comitato permanente arricchimento uranio.*

Questo Comitato, istituito dal Consiglio dei Ministri per aggiornare la situazione nel settore dell'arricchimento dell'uranio e promuovere la collaborazione nello stesso settore, è rimasto praticamente inoperoso negli ultimi tempi.

Tale inoperosità è indubbiamente collegata alla constatazione che le importanti e consolidate forme di collaborazione già operanti sul piano europeo, sono pervenute, in alcuni casi, a sviluppi industriali che — per il loro contenuto commerciale — mal si prestano ad un intervento di concentrazione comunitaria.

Il tentativo avviato alcuni anni fa di far convergere e coordinare le attività di alcuni Paesi comunitari (Francia, Italia e Belgio) nel settore della diffusione gassosa, con quelle anglo-tedesche nel settore della centrifugazione, diventa sempre meno realistico allorché le iniziative dei suddetti gruppi di Paesi — rispettivamente l'iniziativa EURODIF ed URENCO — si concretizzano in realizzazione di impianti ed acquisizioni di mercati.

6. — *Comitato coordinamento reattori veloci.*

L'attività del Comitato è proseguita con l'esecuzione di importanti studi di carattere tecnico-economico, concernenti le prospettive a lungo termine dei reattori veloci nei Paesi della Comunità europea.

Tali studi hanno riguardato, in particolare, l'individuazione del ruolo che i reattori veloci potranno avere sin oltre il 2000, in relazione alle possibili strategie di ins-

tallazione — nel breve termine — di reattori provati.

Anche nel caso di reattori veloci, così come nel caso dell'arricchimento dell'uranio, le attività di coordinamento comunitario tendono progressivamente ad essere sostituite da quelle che si sviluppano sul piano bilaterale e industriale.

È tuttavia, da menzionare l'importante ruolo del Comitato di coordinamento reattori veloci nel sollecitare — tramite alcuni gruppi di lavoro *ad hoc* — un più spinto impegno in alcuni specifici settori.

Tra questi settori ha un particolare rilievo quello dei « codici e norme, data l'importanza che una tempestiva definizione ed unificazione della normativa e dell'esercizio sul piano comunitario ha sui tempi e sui costi di realizzazione delle centrali veloci.

7. — *Accordo « Dragone ».*

In relazione alla scadenza dell'accordo « Dragone » (31 marzo 1976), da parte italiana ci si era espressi, a livello comunitario, per una definitiva chiusura del programma, in considerazione dello ormai limitato interesse di molti Paesi membri, tra cui la Gran Bretagna la cui quota di partecipazione era di circa il 50 per cento.

Le discussioni in ambito EURATOM, hanno confermato la volontà dei Paesi membri di non procedere ad un rinnovo dell'accordo.

8. — *Contratti.*

Nel corso del 1976, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

Sono da ricordare:

a) alcuni contratti di collaborazione fra il CCR EURATOM di Ispra e diversi programmi del CNEN (VEL, Plutonio) per la messa a disposizione del CNEN di attrezzature, impianti e materiali;

b) la stipula di un contratto a tre con l'EURATOM e l'ENEL per gli esami post-irraggiamento e le analisi isotopiche di barre di combustibile Pu della Centrale ENEL del Garigliano;

c) i negoziati per il proseguimento delle attività nel settore della biologia a mezzo di tre contratti di associazione già in vigore fin dal 1972 e per la stipula di tre distinti contratti per tre nuove attività in questo settore;

d) il proseguimento del contratto fusione e di quelli per la mobilità del personale e per la progettazione e lo studio del JET (*Joint European Thorus*).

9. — *Ritrattamento del combustibile nucleare.*

La constatazione che il ritrattamento del combustibile irraggiato richiede ancora un importante sforzo di ricerca e sviluppo prima di poter offrire adeguate garanzie sul piano industriale, ha indotto la Commissione a convocare riunioni *ad hoc* per discutere i vari aspetti del problema ed individuare eventuali linee di azione comunitarie.

Si ricorda che quasi tutti i Paesi comunitari hanno una elevata dipendenza energetica che è destinata a mantenersi tale — se non ad aumentare — in relazione all'assenza di fonti energetiche alternative interne.

L'unica significativa possibilità che si offre è quella nucleare.

Perché tale possibilità si concretizzi su un esteso arco di tempo, è necessario pervenire allo sviluppo di reattori veloci.

Ciò comporta la necessità di disporre di plutonio e, quindi, di adeguate capacità di ritrattamento.

Si prevede, pertanto, che le attuali difficoltà che caratterizzano il settore del ritrattamento devono essere rapidamente superate per dare un concreto e duraturo significato alle attività ora sviluppate nel settore nucleare.

10. — *Regolamento della Commissione relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'EURATOM.*

È stato approvato il regolamento concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza previste dal Capo VI del Trattato EURATOM.

I controlli mirano ad evitare che i minerali nucleari, le materie grezze nucleari e fissili speciali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati dall'EURATOM dal detentore.

Tale regolamento, inoltre, recepisce, per i Paesi militarmente non nucleari della Comunità, gli obblighi derivanti dall'accordo di verifica AIEA-EURATOM, relativo alle salvaguardie previste dall'articolo 3 paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione.

Per i Paesi militarmente nucleari della Comunità, tale regolamento si applicherà in virtù di accordi speciali conclusi con la Comunità e l'AIEA.

11. — *Regolamento concernente gli obblighi dei Paesi membri derivanti dall'Accordo di verifica EURATOM-AIEA.*

È stato messo a punto e sottoposto al Consiglio dei Ministri della CEE il testo di regolamento che stabilisce disposizioni atte a consentire all'AIEA di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori dei Paesi membri della Comunità.

12. — *Modifica delle direttive dell'EURATOM di protezione contro le radiazioni ionizzanti.*

È stato approvato, dopo gli opportuni esami ed emendamenti effettuati a livello comunitario, il testo, proposto dalla Commissione, di modifica delle direttive dell'EURATOM di protezione contro le radiazioni ionizzanti.